

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ALLEGATO 1

LINEE GUIDA



REGIONE SICILIANA

ANNO 2018

ALLEGATO 1 – LINEE GUIDA

1	Deliberazione n. 159 la Giunta di Governo ha apprezzato il documento denominato "Primi indirizzi per l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti"	5 aprile 2018	A
2	Delibera n. 161 della Giunta di Governo sono state approvate le "Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati in discarica"	6 aprile 2018	B
3	Con Decreto Assessoriale n. 3/GAB dell'8 maggio 2018 è stato istituito - presso i propri Uffici di Diretta Collaborazione - il Comitato per la Legalità, la Trasparenza e l'Efficienza Amministrativa, organismo indipendente, consultivo e di supporto allo Scrivente, composto da esperti qualificati per pluriennale esperienza professionale ed impegno sociale	8 maggio 2018	
4	Deliberazione n. 224 la Giunta regionale di Governo ha approvato il D.D.L. recante "Riforma degli Ambiti territoriali e nuove disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti"	20 giugno 2018	C
5	Atto di indirizzo "Chiarimenti interpretativi in ordine alle ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152" assunto con nota protocollo n. 2753/ del 29 giugno 2018, rivolto a tutti i Comuni dell'Isola	29 giugno 2018	D
6	Con Delibera di Giunta 247 sono state emanate le "Prime Linee Guida TA.RI. e sull'introduzione della Tariffa Puntuale	5 luglio 2018	E
7	Con Delibera n. 248 della Giunta di Governo ha apprezzato le "Linee Guida per la Rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato", redatte dall'ARPA Sicilia e condivise con il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti	5 luglio 2018	F
8	Con deliberazione n. 250 la Giunta di Governo ha approvato il Protocollo di Intesa Sperimentale tra la Regione Siciliana ed i Soggetti che si propongono per il miglioramento e l'incremento del riciclaggio dei rifiuti da imballaggio in plastica, che possono essere individuati nella Grande Distribuzione Organizzata, nelle Università, come pure nelle Strutture Ospedaliere di grandi dimensioni, nei Parchi Archeologici aperti al pubblico	13 luglio 2018	G
9	Con deliberazione n. 251 la Giunta di Governo ha approvato la Convenzione tra la Regione Siciliana e la Conferenza Episcopale Sicilia per la realizzazione di soluzioni complementari alla raccolta differenziata mediante la stipula di convenzioni tra Comuni e Parrocchie del territorio della Regione Sicilia finalizzate alla realizzazione degli eco-centri OPIFICI DI PACE	13 luglio 2018	H
10	Con Delibera n. 252 la Giunta di Governo ha apprezzato le "Linee guida destinate ai Comuni per l'adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio e precisamente: a) Guida al compostaggio domestico; b) Regolamento per la pratica del compostaggio domestico; c) Regolamento per la pratica del compostaggio locale o di prossimità; d) Regolamento per la pratica del compostaggio di comunità"	13 luglio 2018	I
11	Il documento "Siti di stoccaggio dei rifiuti - Incendi - Ipotesi di collaborazione da parte delle Prefetture dell'Isola nelle attività di monitoraggio e controllo" assunto con nota protocollo n. 3919/GAB del 3 agosto 2018, rivolto a tutti i Prefetti dell'Isola, al fine di avviare una fattiva cooperazione e collaborazione per l'incremento, con l'ausilio dello Scrivente, delle attività di monitoraggio e di controllo dei siti di stoccaggio dei rifiuti, in vista della formalizzazione - da parte del Governo Nazionale - dell'adozione di quegli annunciati provvedimenti finalizzati ad equiparare i siti di stoccaggio dei rifiuti	3 agosto 2018	L

12	Decreto Assessoriale n. 72/GAB del 31 agosto 2018, ha istituito il Registro Pubblico dei soggetti che svolgono, anche professionalmente, attività di rappresentanza di interessi particolari, avente la finalità di garantire la trasparenza dell'attività politica e amministrativa, nel rispetto del pluralismo economico, sociale e culturale, nonché la disciplina dell'attività di rappresentanza d'interessi particolari presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e delle strutture dallo stesso dipendenti	31 agosto 2018	M
13	Valutazione, di concerto con il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, per l'attuazione dell'accordo di programma per la definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	6 settembre 2018	N
14	Riprogrammazione dei fondi di cui all'Accordo di Programma sottoscritto in data 15 marzo 2011 tra MATTM - CONAI e Regione Siciliana "Applicazione della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 - art. 2, comma 323, anni 2009 - 2010"; in particolare l'obiettivo consiste, come indicato nella nota protocollo n. 4856/GAB del 12 settembre 2018 indirizzata al MATTM, nel destinare i fondi originariamente inseriti nell'accordo e collegati a 9 progetti non ancora realizzati, al finanziamento "[...] di un progetto unico che abbia la finalità di acquistare ecocompattatori per varie frazioni merceologiche" come riportato nella Delibera di Giunta n. 250/2018 sopra citata "[...] per cederli, una volta collaudati, al Comune e/o alla SRR i quali avranno l'obbligo di impiegarle nella raccolta differenziata del territorio di competenza per raggiungere l'obiettivo prefissato dalla normativa (65%)"	12 settembre 2018	O
15	Giunta di Governo 3 ottobre 2018 è stato apprezzato lo schema di accordo di collaborazione tra l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed Invitalia, nel quale, con riferimento al Servizio di Gestione dei Rifiuti al punto d) del predetto accordo è previsto il supporto per la redazione/revisione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti	3 ottobre 2018	P
16	Con Delibera n. 474 la Giunta di Governo ha apprezzato l'Accordo di Programma tra Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e Regione Siciliana per il miglioramento della gestione dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche similari	20 novembre 2018	
17	La IV Commissione legislativa Ambiente dell'ARS ha esitato favorevolmente il DDL governativo recante "Riforma degli Ambiti territoriali e nuove disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti" in attesa della valutazione della II Commissione legislativa Bilancio per poi essere incardinato nei lavori d'Aula per la definitiva approvazione	14 novembre 2018	
18	Linee guida per compost di qualità in corso di redazione da parte di ARPA Sicilia che con noto Prot. N. 59014/2018 ha trasmesso lo studio preliminare proponendo la costituzione di un gruppo di lavoro congiunto per la stesura del documento definitivo	26 novembre 2018	

ORIGINALE



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 159 del 5 aprile 2018.

“Gestione integrata dei rifiuti – ‘Primi indirizzi per l’incremento della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti’ – Approvazione”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”, come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la Direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994;

VISTA la Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999;

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36: “Attuazione della direttiva 1999/31/CE;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Direttiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006;





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

VISTA la Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 19 novembre 2008;

VISTA la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 concernente "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";

VISTA la Direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

VISTA la deliberazione di data odierna n. 158 del 5 aprile 2018: "Gestione integrata dei rifiuti – Piano stralcio – Approvazione";

VISTA la nota prot. n. 512/Gab del 5 aprile 2018 e relativi atti acclusi (Allegato "A") con la quale l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità, nelle more dell'approvazione del "Piano regionale dei rifiuti", dei "Piani d'Ambito" e della correlata messa a regime di tutta l'impiantistica, al fine di ridurre i rifiuti ed incrementare la raccolta differenziata nella Regione Siciliana, trasmette, per l'approvazione da parte della Giunta regionale, il documento concernente i "I Primi indirizzi per l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti";



CONSIDERATO che il suddetto Assessore, nel richiamare il documento riguardante i "Primi indirizzi per l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti", allegato alla citata nota prot. n. 512/2018, rappresenta che la raccolta dei rifiuti, la riduzione delle sue dispersioni nei sistemi di conferimento e l'avvio al recupero delle frazioni, costituiscono un tema sempre più trasversale che sottende alle politiche di gestione del territorio, di immagine dello stesso e di salubrità per i cittadini; che è interesse di tutti, sia da parte della sfera pubblica che di quella privata, oltre che di quella associativa, incrementare la raccolta differenziata, per le implicazioni legate



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

allo sviluppo del sistema economico ed occupazionale connesso al buon recupero delle "frazioni" degli stessi rifiuti e la loro trasformazione in materia prime seconde, oggi sempre più diffuso con il termine di "economia circolare"; che questa evoluzione auspicata e promossa con notevoli fonti di finanziamento dalla Comunità Europea può e deve essere volano per lo sviluppo di nuovi servizi e professionalità che consentiranno la soluzione alla complessità connessa allo sviluppo del settore in trattazione;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore, inoltre, rappresenta: che la tematica dei rifiuti, lungi dall'esaurirsi all'interno di un singolo ramo di Amministrazione, quale quello dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, interessa altri comparti, come, ad esempio, il settore del turismo, atteso che la dispersione dei rifiuti costituisce la peggiore immagine della Regione Siciliana, sia in ambiti naturali (spiagge, aree protette e aree insulari) che in ambiti urbani (bordi stradali e centri storici) e che l'abbandono degli stessi nelle spiagge è il primo fattore di rinuncia da parte del turista, il settore dell'agricoltura, dove la rilevante estensione della superficie agricola utilizzata nella Regione determina una elevata produzione di rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde privato da parte delle aziende agricole assieme agli scarti dell'agro-alimentare, il settore dell'industria, sia nelle aziende operanti nel settore agricolo che nell'area *food*, come in quelle legate ai servizi, in vari settori, compreso quello manifatturiero; che per quanto attiene lo sviluppo economico/occupazionale, i rifiuti rappresentano un *asset* economico importante per il Paese e per la Regione Siciliana; che, infine, nell'ambito del *food security* nel documento si dà spazio all'importante passo avanti da parte dello Stato italiano riguardo alle donazioni delle eccedenze





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

alimentari e commerciali, nonché agli *onlus* e agli enti locali;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore, altresì, rappresenta: che l'avvio della raccolta differenziata che intercetti, quanto più possibile, le tipologie di rifiuti recuperabili/riciclabili e che, soprattutto, garantisca che il materiale raccolto sia riciclabile il più possibile (con l'obiettivo del 100% senza impurità), in modo da assicurare la massima valorizzazione economica nella filiera del recupero con ritorni in termini di ricavi per l'intero sistema di raccolta, costituisce un vantaggio per tutta la collettività; che per l'attivazione, in modo serio e completo, delle risorse contenute nei rifiuti, è indispensabile seguire un approccio globale, che consideri l'intero ciclo di vita del rifiuto, secondo i seguenti percorsi virtuosi: - evitare di produrre/considerare un rifiuto tale, - separare le risorse - recuperare/riciclare; che compito delle Amministrazioni comunali sarà quello di favorire ed ospitare le sperimentazioni ed innovazioni di processo sviluppate dall'industria e dalle università che riguardano tutte le connessioni tra il ciclo di vita dei rifiuti ed il ciclo di vita di nuovi prodotti che dovranno essere progettati già in un'ottica sistemica di riduzione dei rifiuti medesimi; che il documento riguardante i "Primi indirizzi per l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti" costituisce parte integrante degli *Obiettivi specifici* riportati all'interno del "Piano stralcio di gestione dei rifiuti", che ha lo scopo di incrementare la raccolta differenziata carta, plastica, vetro, metalli e legno, al fine di conseguire, in un biennio, l'obiettivo di almeno il 35% di raccolta differenziata;



RITENTUTO di approvare, nelle more dell'adozione del "Piano regionale di gestione dei rifiuti" e dei "Piani d'Ambito", il documento concernente i



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

“Primi indirizzi per l’incremento della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti”;

SU proposta dell’Assessore regionale per l’energia e per i servizi di pubblica utilità,

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di approvare, nelle more dell’adozione del “Piano regionale di gestione dei rifiuti” e dei “Piani d’Ambito”, il documento concernente i “Primi indirizzi per l’incremento della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti”, in conformità alla proposta dell’Assessore regionale per l’energia e per i servizi di pubblica utilità, di cui alla nota prot. n. 512/gab del 4 aprile 2018, e relativi atti acclusi, costituente Allegato “A” alla presente deliberazione.

Il Segretario

BUONISI



Il Presidente

MUSUMECI

ORIGINALE

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 159 DEL 5.4.2018 ALLEGATO A PAG 1 di 1

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Uffici di diretta collaborazione**

**DOCUMENTO
PERVENUTO
CON P.E.C.**

Prot. 512/GAB

5 APRILE 2018

OGGETTO: Gestione integrata dei rifiuti - <<Primi indirizzi per l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti>> - Trasmissione.

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA <i>Segreteria della Giunta Regionale</i>
- 5 APR. 2018
PROT. N. <u>1279</u>

Alla Segreteria di Giunta
 e, p.c. All'On.le Presidente della Regione
 Al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

Nelle more dell'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, dei conseguenti piani d'ambito e della correlata messa a regime di tutta l'impiantistica ivi prevista, si rende necessario avviare ogni iniziativa necessaria ed utile, al fine di ridurre i rifiuti ed incrementare la raccolta differenziata nella Regione siciliana, idonea a supportare proattivamente gli obiettivi riportati all'interno dell'approvando Piano stralcio e nell'Ordinanza n.3/Rif dell' 8 marzo 2018.

In quest'ottica, si trasmette, per l'approvazione della Giunta regionale, l'allegato recante <<Primi indirizzi per l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti>>, ai fini dell'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile.



IL SEGRETARIO

L'ASSESSORE

Dott. Alberto Pierobon



Alberto Pierobon

5/4/2018 St. 2
A

Regione Siciliana

Assessorato Energia e Servizi di pubblica utilità

Primi indirizzi per l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti



IL SEGRETARIO

Luca

afm

Sommario

Premessa.....	3
Inquadramento del documento.....	4
Definizione della raccolta differenziata.....	6
Formula della raccolta differenziata.....	7
Utenti delle prime linee di indirizzo.....	8
Utenti.....	9
Amministrazioni comunali.....	9
Principi gestionali ed organizzativi della raccolta.....	9
Banca dati utenti per informazioni, decisioni gestionali e finanziarie.....	12
Progetto di comunicazione e condivisione delle scelte.....	14
Approccio e metodo nella ricostruzione tariffaria.....	15
I documenti rilevanti nel rapporto con i soggetti coinvolti.....	16
Riepilogo per le Amministrazioni comunali.....	26
Raccolta differenziata ed igiene urbana.....	27
Centri di raccolta, isole ecologiche, centri di riuso.....	28
Aziende di servizi, aziende agricole.....	29
Rifiuti da manutenzione di impianti e macchinari.....	29
"Verde urbano" relazione con il settore agricolo e agroalimentare ed indicazioni per gli Enti locali.....	31
Istituti Religiosi e luoghi di culto, Associazioni di volontariato e enti senza scopo di lucro.....	34
Legge sugli sprechi alimentari.....	34
Ruolo attivo per la comunicazione e benefici economici.....	35
Organizzazione di sistemi premianti.....	35
Verifica delle procedure autorizzative in itinere.....	36
Rivisitazione della parte "sanzionatoria".....	36
GDO, Supermercati, Ipermercati, centri commerciali ma anche negozi.....	36
Hotel e strutture ricettive.....	36
Campagna di sensibilizzazione e comunicazione.....	36
Strumenti per il corretto conferimento dei cittadini.....	37
Il settore dei rifiuti e lo sviluppo economico.....	37
Conclusioni ed elementi presenti nelle prossime Linee guida per la raccolta differenziata.....	39



IL SEGRETARIO

Adm

Premessa

La corretta raccolta dei rifiuti, e la riduzione delle sue dispersioni nei sistemi di conferimento e avvio al recupero, è sempre di più un tema trasversale che sottende alle politiche di gestione del territorio, di immagine dello stesso e di salubrità per i cittadini: in poche parole di **sviluppo sostenibile**.

E' interesse di tutti, sia nella sfera pubblica sia in quella privata, incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti. Notevoli sono infatti le implicazioni legate allo sviluppo del sistema economico ed occupazionale connesso al buon recupero degli stessi e trasformazione in materie prime seconde, un sistema oggi sempre più diffuso con il termine di "Economia Circolare" (da considerarsi entro la Green Economy). Questa evoluzione auspicata e promossa con notevoli fonti di finanziamento dalla Comunità Europea può e deve ~~potrà e dovrà~~ essere un volano per lo sviluppo di nuovi servizi e professionalità che consentiranno la soluzione alla complessità connessa allo sviluppo di tale settore.

E' importante quindi non lasciare da sole le Amministrazioni Comunali anche perché in recenti norme si allargano gli spazi tra il fronte pubblico, privato e associativo. Nè si può immaginare che una tematica come quella dei rifiuti possa esaurirsi all'interno di un singolo assessorato quale quello dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, di seguito si accenna brevemente (non esaustivamente) alle connessioni con altri comparti.

Rifiuti e turismo: Il rifiuto abbandonato o disperso restituisce la peggiore immagine della Regione Sicilia sia in ambiti naturali (spiagge, aree protette, aree insulari) che in quelli urbani (bordi stradali, centri storici). Studi sul sistema turistico hanno evidenziato che la presenza di rifiuti dispersi nelle spiagge è il primo fattore per il loro abbandono da parte di un turista.

La correlazione rifiuti-turismo è intendersi anche in rapporto alla grande quantità di rifiuti prodotti in aree soggette a forti variazioni stagionali e alla bassa differenziazione degli stessi nei periodi di maggiore carico.

Rifiuti e agricoltura: Un'altra importante connessione in una Regione con un'elevata superficie agricola utilizzata, sono le linee di indirizzo riguardanti i rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde privato operato dalle aziende agricole, assieme agli scarti dell'agro-alimentare. Entrambi sono al centro di un fermento di innovazione che verrà dibattuto e promosso in successivi documenti direttamente legati all'economia circolare.

Rifiuti e food security: La riduzione degli sprechi alimentari non è solo un tema del terzo mondo, ma riguarda anche vaste aree del nostro territorio con la crisi sociale che spesso le accompagna. Nel documento si dà spazio all'importante passo in avanti dello Stato Italiano riguardo alla donazione delle eccedenze alimentari, nonché al ruolo fondamentale assunto da enti commerciali, onlus ed enti locali.

Rifiuti ed industria: Le imprese operanti nelle aree agricola e food, nei servizi e nel manifatturiero, producono rifiuti che non possono essere trascurati. Gli aggiornamenti sulla norma nazionale dei rifiuti da manutenzione generati da dette imprese verranno affrontati in uno specifico paragrafo del presente documento.

Rifiuti e sviluppo economico/occupazionale: I rifiuti rappresentano un asset economico importante per il Paese e per la Regione Siciliana dove sia il sistema pubblico che quello privato devono avere ben presente di fronte a quale sfida siano posti. A livello globale si stima che, per il 2019, il settore valga circa 1440 miliardi di euro, di cui la gestione dei rifiuti urbani (*Solid Waste Management*) rappresenta il 24%: 340 miliardi di euro.



IL SEGRETARIO

Costituisce quindi vantaggio dell'intera collettività avviare una raccolta differenziata che intercetti il più possibile le tipologie dei rifiuti recuperabili/riciclabili e che soprattutto garantisca che il materiale raccolto sia riciclabile il più possibile (con l'obiettivo del 100% senza impurità). In questo modo si ottiene la massima valorizzazione economica nella filiera del recupero con i relativi ritorni in ricavi per l'intero sistema di raccolta.

Per attivare in modo serio e completo recupero delle risorse contenute nei rifiuti è indispensabile seguire un approccio globale, che consideri l'intero ciclo di vita del rifiuto secondo i seguenti passi:

1. evitare di produrre/considerare un rifiuto;
2. separare le risorse;
3. recuperare/riciclare;

Compito delle Amministrazioni Comunali sarà, dunque, anche quello di favorire e ospitare le sperimentazioni ed innovazioni di processo sviluppate da industria ed università che riguardano tutte le connessioni tra il ciclo di vita dei rifiuti ed il ciclo di vita di nuovi prodotti che dovranno essere progettati già in un'ottica sistemica di riduzione dei rifiuti connessi.

Se da un lato è importante avere una visione in prospettiva di come sarà lo scenario futuro del comparto rifiuti, dall'altro è fondamentale definire e adottare un piano realistico e concreto di obiettivi da raggiungere seguendo una *roadmap* specifica e ben delineata. Da verificare passo dopo passo.

Inquadramento del documento

Questo documento costituisce parte integrante degli *Obiettivi specifici* riportati all'interno del Piano stralcio di gestione dei rifiuti, che ha lo scopo di incrementare la raccolta differenziata di carta, plastica, vetro, metalli e legno, al fine di conseguire, in un biennio, l'obiettivo di almeno il 35% di raccolta differenziata.

Si rimanda alla lettura del documento per un approfondimento su:

- lo stato della RD nella regione Sicilia;
- il contesto normativo sulla gestione dei rifiuti al livello Europeo, Nazionale e Regionale;
- gli obiettivi generali e specifici del Piano stralcio.

In questi primi indirizzi si espongono dei dati sintetici che hanno maggiormente l'obiettivo di essere la definizione di un **metodo** e non di un report con valenza statistica ovvero:

1. parametrizzare il volume dei rifiuti prodotti e della RD raggiunta confrontandolo, in una visione d'insieme, con le altre regioni italiane
2. individuare i Comuni che sono riusciti a raggiungere elevati livelli di RD e analizzare le buone pratiche territoriali messe in piedi.

Leggendo la tabella riportata sul catasto rifiuti di ISPRA si evince che la Sicilia è (fonte dati al link):



- la quarta regione nazionale per numero di abitanti (con più di 5 milioni di abitanti, la prima è la Regione Lombardia con più di 10 milioni di abitanti),
- la sesta per rifiuti urbani prodotti (con circa 2.35 milioni di tonnellate prodotte, rispetto ai 4.78 milioni della prima, la Regione Lombardia) e
- l'ultima per la raccolta differenziata (con una media regionale del 15.43%, quasi la metà della penultima regione il Molise ha il 27.96%, e quasi 4.5 volte di meno del Veneto che ha il 72.91%).

Successivamente per avere una visione sintetica della distribuzione della raccolta differenziata si è resa grafica su mappa una seconda banca dati di ISPRA che rappresenta la RD a base comunale (fonte dati a scala nazionale).

Figura 1 - confronto tra la RD della Regione Sardegna e della Regione Siciliana



Con questo documento si vuole trasmettere a tutte le amministrazioni comunali e alla società civile l'idea che una Raccolta Differenziata di buon livello non solo è fattibile ma che, in parte del territorio siciliano, viene già praticata, anche con successo.

Infatti per ogni gruppo di comuni per fascia di popolazione, è possibile individuare dei comuni *capofila* nella Raccolta Differenziata che dimostrano la possibilità di poter raggiungere discreti, se non ottimi, livelli di raccolta differenziata, nonostante le carenze impiantistiche regionali.

Tali dati sono estratti dalla Banca Dati "catasto rifiuti" di ISPRA ed hanno l'obiettivo di essere un'indicazione generale. Sono informazioni che necessitano di essere aggiornate ad oggi (2018) con verifiche obiettive e puntuali. Tuttavia con la dovuta precauzione possiamo esprimere talune considerazioni riguardo la penetrazione della RD per dimensione della popolazione afferente ad un determinato agglomerato urbano e amministrativo. In particolare come si può vedere nel grafico seguente:


Figura 2 - grafico RD (nelle ordinate espressa in valori percentuale, con scala lineare) e popolazione (nelle ascisse con scala logaritmica)



IL SEGRETARIO

Handwritten signature

%RD nei Comuni per Popolazione



Abbiamo i seguenti trend:

- sopra i 50mila abitanti (circa 15 comuni): Marsala e Gela superano il 28% di differenziata.-
- tra i 20mila e 50mila abitanti (circa 41 comuni): Misterbianco, Belpasso e Alcamo superano il 51%. Solo 9 comuni (22%) superano il 30% di RD;
- tra i 10mila e i 20mila abitanti (circa 55 comuni): Acate, Scordia, Menfi superano il 51%. -Solo 9 comuni (16%) superano il 30% di RD;
- tra i 3mila e 10mila abitanti (circa 147 comuni): San Michele di Ganzaria, Licodia Eubea, Delia, Pantelleria e Vizzini superano il 67%. -Solo 46 comuni (31%) superano il 30% di RD;
- fino a 3mila abitanti (circa 131 comuni): Contessa Entellina, Roccamena, Campofiorito, Giardinello superano l'80%. Solo 28 comuni (21%) superano il 30% di RD;

La somma regionale dei comuni è 389 sui 390, manca il comune di Rodì Milici non presente nel database

ISPRA (Raccolta differenziata fonte ISPRA - :

Scala Regione - Confronto delle regioni italiane per popolazione e RD - ; Scala Comune - Link per caricare il trend 2010-2016 della RD (scegliere dal menu a tendina regione, provincia e comune, p.e. inserire Sicilia, Palermo, Palermo) ;

Mapa Italiana RD - qui il file di origine ; Per la popolazione fonte ISTAT : consultabile e scaricabile al livello di aggregazione territoriale che si desidera)

Definizione della raccolta differenziata

Primo obiettivo del presente documento è quello di fornire una definizione chiara di raccolta differenziata e della sua misurazione, rifacendosi alla legge nazionale Decreto 26 maggio 2016 "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani", che al punto 3 prevede:

"Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata, sul totale dei rifiuti prodotti, devono essere considerati i quantitativi di rifiuti che rispondono ai seguenti requisiti:

- essere classificati come rifiuti urbani, in conformità alla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto "codice ambientale");
- tramite attribuzione di uno dei Codici EER di cui all'allegato della «Decisione della Commissione europea 2000/531/CE e successive modifiche ed integrazioni, o come rifiuti assimilati agli urbani in base ad esplicita previsione dei singoli regolamenti comunali ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera "g";
- essere raccolti in modo separato rispetto agli altri rifiuti urbani e raggruppati in frazioni di cui all'elenco riportato nel paragrafo successivo, per essere avviati prioritariamente a recupero di materia;



IL SEGRETARIO

Primi Indirizzi per la Raccolta Differenziata - Pag. 6 a 40

ARU

- in particolare, ai fini del calcolo dell'ammontare di rifiuti raccolti in modo differenziato, vengono prese in considerazione le seguenti frazioni: vetro, carta, plastica, legno, metalli: i quantitativi di rifiuti di imballaggio o di altre tipologie di rifiuti, anche ingombranti, costituiti da tali materiali raccolti separatamente ed avviati alla preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio o prioritariamente al recupero di materia;
- multimateriale (o combinata): i quantitativi di rifiuti derivanti dalla raccolta congiunta di più frazioni merceologiche in un unico contenitore;
- ingombranti misti a recupero: ingombranti raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero. Nei casi in cui non sia disponibile il dato relativo alle quantità destinate a operazioni di riciclaggio/recupero, l'intero flusso deve essere escluso dal computo della raccolta differenziata;
- frazione organica: costituita dalla frazione umida e dalla frazione verde proveniente dalla manutenzione di giardini e parchi;
- rifiuti da raccolta selettiva: frazioni omogenee di rifiuti raccolti in modo separato al fine di garantire una corretta e separata gestione; delle stesse rispetto al rifiuto indifferenziato. Si tratta di particolari tipologie di rifiuti pericolosi e non, di provenienza domestica, ad esempio farmaci, contenitori T/FC, vernici, inchiostri ed adesivi che, anche qualora destinati allo smaltimento, vengono raccolti separatamente al fine di garantire una chiara riduzione di pericolosità dei rifiuti urbani e di facilitarne un trattamento specifico;
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): sono compresi tutti i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'art. 4, comma 1 lettera l) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, avviati a trattamento adeguato;
- rifiuti di origine tessile: manufatti tessili di vario tipo (ad esempio abiti, coperte, scarpe, tovaglie, asciugamani, etc.) e gli imballaggi tessili;
- rifiuti da spazzamento stradale a recupero: rifiuti da spazzamento raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero. Nei casi in cui non sia disponibile il dato relativo alle quantità destinate a operazioni di riciclaggio/ recupero, l'intero flusso deve essere escluso dal computo della raccolta differenziata;
- altre tipologie di rifiuti: tipologie di rifiuti raccolti separatamente, come indicate al punto 4.2 dell'Allegato 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche» che specifica le tipologie di rifiuti che possono essere conferite al centro di raccolta comunale.
- Relativamente ai quantitativi massimi pro-capite conferibili si rinvia a quanto disciplinato dai singoli regolamenti comunali.

Formula della raccolta differenziata

Il Metodo Nazionale di calcolo della Raccolta Differenziata adotta un'equazione per il calcolo della percentuale della stessa che utilizza i criteri sopra descritti:

$$RD(\%) = \frac{\sum RD_i}{\sum RD_i + RU_{ind}} \times 100$$

dove:

- $\sum_i RD$: sommatoria dei quantitativi delle diverse frazioni che compongono la raccolta differenziata ivi incluse, se conteggiate e rendicontate, le quote destinate al compostaggio domestico, di prossimità e di comunità.



IL SEGRETARIO

Primi Indirizzi per la Raccolta Differenziata - Pag. 7 a 40

[Handwritten signature]

- RU_{ur}: rifiuti urbani indifferenziati.

Utenti delle prime linee di indirizzo

Scopo dell'Amministrazione Regionale è, tra l'altro, di fornire le linee di indirizzo per contribuire al processo di Riduzione, Prevenzione, Riutilizzo dei rifiuti, affinché le stesse diventino parte integrante di una prassi per la riduzione dei rifiuti totali prodotti, con particolare riguardo ai rifiuti indifferenziati, mostrando l'approccio che verrà in seguito applicato nella redazione delle successive Linee Guida per la Raccolta differenziata sempre emesse da questo Assessorato.

Questo documento iniziale di indirizzo ha dunque la finalità di anticipare un processo di comunicazione per il coinvolgimento della comunità riguardo alle azioni che possono essere fatte da tutti gli attori della società civile, che non devono abbandonare i Comuni nel complesso compito dell'educazione e responsabilizzazione alla riduzione della produzione dei rifiuti.

In tali linee di indirizzo si porranno le basi per l'individuazione di casistiche da rendere operative in contesti pubblici (sia amministrativi che educativi) in quelli privati (enti e/o aziende che producono e/o gestiscono rifiuti), e nei contesti associativi, anzi "comunitari".

Talché si intende articolare il documento attenendosi agli Utenti e/o portatori di interesse, sotto vari profili, quali, ad esempio:

- amministrazioni pubbliche, segnatamente quelle comunali;
- privati Commerciali, aziende agricole, altro;
- Associazioni, Enti No profit, Istituti Religiosi, Associazioni, No profit, luoghi di culto, etc.;
- strumenti per il corretto conferimento dei propri rifiuti da parte dei cittadini;
- il settore dei rifiuti e lo sviluppo economico;
- elementi presenti nelle prossime Linee guida.

Utenti

Amministrazioni comunali

I seguenti paragrafi:

- Principi gestionali ed organizzativi della raccolta;



IL SEGRETARIO

Adm

- Banca dati utenti per informazioni, decisioni gestionali e finanziarie;
- Progetto di comunicazione e condivisione delle scelte;
- Approccio e metodo nella ricostruzione tariffaria;
- I documenti rilevanti nel rapporto con i soggetti coinvolti;
- Strumenti Innovativi;

contengono degli "spunti di riflessione" per consentire alle Amministrazioni Comunali di rivedere, ripensare e rivalutare integralmente il proprio sistema di raccolta differenziata che, in quanto "sistema complesso", è in costante evoluzione sia dal punto di vista giuridico, che da quello tecnico impiantistico ed economico.

Principi gestionali ed organizzativi della raccolta

Sulla base di talune esperienze oramai diffuse in tutta la nazione, per rendere efficace un progetto di raccolta differenziata, possono adottarsi sistemi che incentivino la transizione verso una raccolta differenziata di cui si conoscano, e si tengano sotto controllo, i parametri di progettazione e esercizio per operare in modo dinamico gli opportuni aggiustamenti in funzione della specificità spaziali (densità abitativa) e temporali (stagionalità).

In tale linee guida si accenna alla **tariffazione puntuale**, soprattutto nella definizione dei criteri minimi per una sua applicazione. Si tratta di un'opportunità da vagliare caso per caso, in luogo delle opportune analisi costi/benefici e non di un obbligo.

Il sistema di tariffazione puntuale ha, infatti, dei requisiti "tecnici minimi" per la sua applicazione che possono adottarsi anche senza la variazione della tariffazione. Molte realtà amministrative comunali sono passate da raccolte di tipo stradale, a sistemi domiciliari misti anche senza tendere verso un sistema di raccolta puntuale "formale" in taluni casi arrivando in due anni dal 10% di raccolta differenziata al 60%. Altre hanno invece trovato un grande beneficio nella comunicazione e coinvolgimento della propria cittadinanza in un sistema che quantificava una parte della tariffa al numero e volumi dei rifiuti conferiti: la **tariffazione puntuale**, appunto, che consente la determinazione della quota variabile della tariffa corrispettiva (nr. 52 del D.lgs. 446/97 art. 1 comma 668, legge madre sul federalismo fiscale 42/2009).

Tali criteri sono:

- La misurazione puntuale prevede almeno la misurazione della frazione del rifiuto urbano residuo (RUR);
- La misurazione della quantità di rifiuto deve essere associata all'utenza che l'ha prodotta. A tal fine si utilizzano sistemi univoci di riconoscimento dell'utente o del contenitore;
- I sistemi di misurazione devono identificare il soggetto che effettua i conferimenti attraverso l'identificazione dello specifico utente o di uno specifico contenitore associato a un utente o a una utenza aggregata e registrare il numero dei conferimenti;
- Misurazione della quantità attraverso pesatura diretta o sulla base del volume dei contenitori.
- Sono ammessi i sacchi chiaramente identificabili;
- Laddove non sia possibile la misurazione diretta è ammessa la misurazione presuntiva che rappresenta una misurazione indiretta del rifiuto urbano residuo

Optando per una raccolta con tariffazione puntuale, i regolamenti comunali di gestione dei rifiuti urbani dovranno essere aggiornati con le modalità attraverso le quali la nuova tariffazione può essere attuata in relazione alla "quantificazione" dei rifiuti prodotti dalle singole utenze, in alternativa:



IL SEGRETARIO

Alm

- identificazione del singolo utente tramite raccolta etichette e peso: attraverso l'utilizzo di contenitori dedicati (sacchi o bidoni) di varie dimensioni e di etichette a barre, lacci, ecc. con codice a barra rimovibile che permettono l'associazione del numero di scarichi effettuati dall'utente; in questo caso il riparto del peso viene effettuato suddividendo il peso del camion in base al volume conferito da ciascun utilizzatore; l'identificazione dell'utente avviene successivamente alla fase di raccolta, presso la sede del gestore previa raccolta delle etichette;
- identificazione del singolo utente attraverso l'utilizzo di contenitori dedicati dotati di trasponder o tessera magnetica che permettono la registrazione dei dati identificativi; la pesatura del contenitore può essere effettuata contestualmente allo svuotamento e determinata per via volumetrica come nel caso precedente;
- identificazione del singolo utente attraverso l'utilizzo di contenitori dedicati dotati di codice a barre serigrafato che permettono la registrazione dei dati identificativi mediante lettura con pistola laser; il peso del rifiuto viene determinato per via volumetrica attribuendogli una densità apparente e stimando sempre il contenitore vuoto per pieno;
- utilizzo di sacchi o lacci per contenitori pre-acquistati che permettano all'utente di quantificare i rifiuti effettivamente conferiti in modo proporzionato al consumo di sacchi e/o lacci effettivamente impiegati e al volume predefinito.

Questi criteri e strumenti consentono una flessibilità operativa che può adeguarsi alle differenti caratteristiche e densità del territorio Comunale, ponendo il gestore dei sistemi di raccolta nella condizione di "modulare" i sistemi di raccolta.

Ad esempio in una prima fase, nelle zone a bassa densità abitativa e per il servizio di raccolta delle utenze non domestiche - nelle quali di norma c'è la disponibilità di spazio per l'internalizzazione di un proprio contenitore, se del caso personalizzato - si può adottare un sistema di raccolta che prevede il posizionamento del cassonetto per i rifiuti residui su suolo privato e l'esposizione dello stesso a cura dell'utente con servizio di svuotamento a domicilio.

In questo caso il "contatore" adottato può essere il cassonetto con il transponder che conta il numero di svuotamenti e contabilizza, ogni volta, il volume totale del cassonetto (vuoto per pieno) per poi affluire a un sistema tariffario volumetrico.

La seconda fase riguarderà, invece, le zone con densità abitativa medio-alta (condomini ecc.) e le zone industriali/artigianali non coperte nella prima fase.

Note le difficoltà gestionali ed organizzative per la raccolta relative all'internalizzazione dei cassonetti nelle zone a media e alta densità abitativa, e vista anche l'impossibilità di applicare con i cassonetti condominiali (multifamiliari) una tariffazione puntuale per singolo utente, si potrebbe scegliere di adottare ed integrare il proprio sistema di raccolta con il cosiddetto sistema "bringsystem", che prevede il conferimento del rifiuto residuo a discrezione dell'utente (24h), in un determinato punto di raccolta individuato sul suolo pubblico, in attrezzature multiutenza dotate di identificazione elettronica dell'utente mediante card (contatore a transponder).

Queste attrezzature sono dotate anche di un sistema di pesatura puntuale del rifiuto certificato dall'ufficio metrico (sistema tariffario a peso). A seconda della fase e/o delle zone di intervento, il Comune potrà utilizzare in modo integrato due tipologie di attrezzature per la raccolta multiutenza del tipo "bringsystem": una tipologia interrata con cassonetti a scomparsa e l'altra fuori terra (presscontainer).



IL SEGRETARIO

Amu

In entrambi i casi possono adottarsi attrezzature con elevata capacità volumetrica di accumulo, e con a bordo sistemi di compattazione del rifiuto residuo (riduzione volumetrica e ottimizzazione dei servizi e dei costi).

Queste attrezzature multiutenza hanno installate, a bordo, elettronica e tecnologie evolute che consentono una gestione e controllo attivi dei "contenitori" tra cui l'accesso telematico da remoto via Internet ai dati funzionali e gestionali delle singole attrezzature. In questo modo è possibile ottenere in tempo reale informazioni utili per una corretta gestione delle stesse e per ottimizzare i servizi di svuotamento, riducendo così i costi.

Grazie all'adozione e all'integrazione dei due suddetti sistemi di raccolta, adottati a seconda delle specificità territoriali, è possibile assegnare a tutti i singoli utenti un "contatore" (cassonetto personalizzato o card elettronica), garantendo così l'introduzione progressiva di un sistema incentivante per la raccolta rifiuti e quindi, volendo, l'applicazione di una tariffa puntuale, riassumibile nel "più separi, più risparmi".

Un modello tariffario incentivante con il "contatore" chiaro e comprensibile da tutti,—stimola progressivamente, in modo responsabile e interessato, l'utente ad effettuare al meglio la raccolta differenziata. Il vantaggio di un sistema tariffario puntuale è, infatti, proprio quello di garantire e migliorare nel tempo i risultati via via raggiunti. Questo si realizza grazie anche alla progressiva "auto-sensibilizzazione" interessata dell'utente, a separare al meglio i rifiuti riciclabili per ridurre al minimo quelli residui da contabilizzare nel calcolo della bolletta.

La gratificazione diretta dei sacrifici e della collaborazione di ogni singolo utente è garantita dalla tariffa personalizzata che diventa (come visto) "premiata", e permette la migliore campagna di sensibilizzazione attivabile da un Comune che vuole fidelizzare l'utente e migliorare anche nel tempo il suo comportamento.

Anche per la raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili prodotti dalle utenze domestiche, la scelta del modello gestionale ed organizzativo "bringsystem" deve basarsi sul fatto di porre l'utente al centro del sistema di raccolta rifiuti, quale protagonista attivo e responsabile:

- garantire un servizio del tipo 24h realizzato con isole ecologiche distribuite in modo omogeneo sul territorio (campane) per il conferimento dei principali materiali riciclabili (carta/cartone, vetro e lattine, imballaggi in plastica), senza dover impegnare spazi all'interno delle singole proprietà private e/o dei condomini, e senza dover dipendere dalla calendarizzazione e dall'orario di effettuazione dei servizi;
- garantire anche il conferimento giornaliero al Centro di raccolta differenziata comunale, compreso nella tariffa, di tutte le tipologie di rifiuti urbani assimilati.

Con una siffatta offerta completa per il conferimento di tutte le tipologie di rifiuti in modo differenziato, si consente a tutti gli utenti, di qualsiasi categoria, di gestire in modo attivo e responsabile il proprio rifiuto, con l'obiettivo di contenere al minimo le quantità di rifiuti residui da conferire e di ridurre conseguentemente il proprio corrispettivo della tariffa.

Anche per la raccolta differenziata dell'organico domestico il "bringsystem" consente il conferimento in un contenitore multiutenza da posizionare in corrispondenza delle isole ecologiche.

Per la raccolta della frazione organica delle grandi utenze NON domestiche si può prevedere la raccolta a domicilio, con cassonetti speciali aerati da 140 e 240 litri con sacco di carta speciale (pulizia e igiene). Anche per questi cassonetti può prevedersi il "contatore" a transponder. Per le piccole utenze possono utilizzarsi dei mastelli da 30-40 litri.



IL SEGRETARIO

Primi Indirizzi per la Raccolta Differenziata - Pag. 11 a 40

Adm

L'applicazione della tariffa puntuale potrà assicurarsi tramite la contabilizzazione del volume svuotato (vuoto per pieno) ad ogni conferimento volontario del contenitore personalizzato al servizio pubblico da parte dell'utente.

Il modello di calcolo della tariffa in questo caso incentiva l'utente non domestico che produce organico, a separare correttamente il rifiuto e a conferirlo, nel pertinente cassonetto. Questa soluzione risulta più vantaggiosa a livello tariffario rispetto a conferire il rifiuto nei rifiuti residui. Quale forma di deterrenza vanno previsti anche controlli e sanzioni per errati e/o irregolari conferimenti.

Il comune potrà attivare anche altri servizi di raccolta differenziata complementari al rifiuto organico, come quello del cartone per le utenze non domestiche con e senza contenitore, e quello dei rifiuti verdi.

L'occasione di ripensare ai sistemi di raccolta puntuali, consente di controllare le diverse banche dati, procedendo ad un aggiornamento qualitativo e all'integrazione delle stesse con le nuove posizioni, per consentire anche il recupero dell'evasione pregressa e per aumentare la base imponibile (riduzione tariffe e/o aumento della percentuale di copertura, oltre al riequilibrio del carico tariffario). In tal senso andranno rivisti i regolamenti del servizio del centro comunale e della tariffa con un modello tariffario che sarà coerente e integrato nella regolamentazione comunale, mentre gli allegati tecnici e contabili consentono di strutturare la contabilità analitica per centri di costo (evitando una asimmetria informativa e decisionale tra il Comune e il soggetto gestore).

Occorre altresì un nuovo modello di analisi puntuale dei costi/ricavi per un passaggio tariffario più equamente ripartito fra utenze domestiche e non domestiche, utile anche per aggiornare il contratto di servizio. Si potrà rivedere il modello gestionale ed organizzativo per ottimizzare il rapporto costi/benefici degli attuali servizi (revisione gestionale ed operativa, eventuali integrazioni di altri servizi anche a parziale compensazione/recupero di produttività ecc.).

Banca dati utenti per informazioni, decisioni gestionali e finanziarie

Nell'era del Big Data gli strumenti informatici vengono impiegati con l'obiettivo di tracciare, ottimizzare, efficientare. Senza un percorso chiaro, all'interno di tale complessità, spesso lo strumento tecnologico diventa un appesantimento ulteriore.

Per fare questo occorre ricordare il principio: dati → informazioni → decisioni.

Questo percorso deve essere chiaro nella mente dell'Amministratore che deve prendere molteplici decisioni relative agli aspetti tecnici, economici e giuridici.

Queste caratteristiche delle informazioni devono essere poi ribaltate sui dati che devono essere acquisiti affinché il paradigma funzioni: decisioni → informazioni → dati.

Di seguito i paragrafi che analizzano questi aspetti:

- Dati: normalizzazione della banca dati utenti e banca dati imponibile
- Informazioni: Nuovo modello di analisi dei dati gestionali e finanziari costi/ricavi (matrice)
- Decisioni: la revisione/progettazione del nuovo modello gestionale ed organizzativo dei servizi

Dati: Normalizzazione della banca dati utenti, banca dati imponibile

Una delle attività che spesso viene trascurata o non correttamente affrontata sia dal Comune che dal soggetto gestore, è proprio quella di una corretta gestione della banca dati della tariffa. La banca dati non va intesa quale mero strumento amministrativo che consente (come contenitore di utenti correlati ad altri elementi) solo l'incasso del tributo o del corrispettivo per i servizi ambientali. Ciò vale anche per la banca



IL SEGRETARIO

Aduni

dati dell'Anagrafe comunale, ricca di molte informazioni utili anche per la gestione dei rifiuti, e che non va sottovalutata nella sua potenzialità, ovvero come fonte di dati cui attingere per le analisi propedeutiche ai fini di cui trattasi.

La banca dati dell'Anagrafe comunale spesso risulta malamente o scarsamente integrata a livello software e/o procedurale/amministrativo interno (uffici) con quella dei rifiuti, essendo perlopiù utilizzata solo ai fini istituzionali (certificazioni, ecc.).

La banca dati degli utenti va, invece, intesa come una grande risorsa, una "cerniera" attorno alla quale si devono ancorare e poi far ruotare tutte le componenti del modello gestionale ed organizzativo, contabile e finanziario del sistema di gestione del ciclo dei rifiuti.

Costituisce il punto di partenza dal quale si declinano tutte le attività per sviluppare il percorso tariffario dalla tassa alla tariffa normalizzata e quindi alla tariffa puntuale (e per la relativa e corretta progettazione di un sistema gestionale, ad es. "a contatore").

Per attivare un progetto tariffario è opportuno però seguire un iter procedurale ben definito, che consenta di raggiungere l'obiettivo nelle diverse fasi di definizione delle nuove tariffe rifiuti normalizzate o puntuale che siano. L'amministrazione potrà "verificare" e "aggiornare" in modo mirato le dichiarazioni degli utenti in relazione ai parametri fondamentali che definiscono la base imponibile e quindi il gettito annuale delle tariffe (numero delle persone, categoria tariffaria, superficie, riduzioni ecc.).

È necessario che la banca dati venga preventivamente analizzata e normalizzata a livello strutturale. Solo in questo modo è, infatti, possibile costruire una base solida e rappresentativa dello status quo sulla base della quale sviluppare il nuovo modello di calcolo e simulare i ricavi attesi evitando come dire delle "sorprese" (peraltro dopo l'emissione delle bollette/fatture).

Si sottolinea che, una volta messa a punto - a livello strutturale - la banca dati, il Comune dovrà concentrarsi sulla verifica della base imponibile per garantire l'ottimizzazione dei ricavi a parità dei costi dei servizi offerti e del numero degli effettivi utenti che utilizzano gli stessi.

Questo controllo puntuale, utilizzando le diverse banche dati già a disposizione del Comune e le altre reperibili presso diversi enti o soggetti, deve avvenire sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche.

Ad es. le categorie di utenza non domestica, possono ricondursi al Codice ATECO della Camera di Commercio, invece che alle dichiarazioni autografe. Potrebbe valutarsi se da questa normalizzazione, per ogni utenza che ha più di una categoria tariffaria (negozi e magazzino; ufficio e officina artigianale ecc.) si possa ricondurre la stessa ad una unica categoria tariffaria col criterio della "prevalenza", quindi all'aggregazione di eventuali diverse superfici in un'unica superficie assegnata.

Così il Comune potrà verificare, aggiornare e recuperare le superfici che, nel corso del tempo, erano sfuggite al "censimento": per diversi motivi e/o esonerate secondo le previgenti disposizioni normative, oppure mai dichiarate agli effetti di ampliamenti successivi, ecc.

Informazioni: Nuovo modello di analisi dei dati gestionali e finanziari costi/ricavi (matrice).

Dopo il lavoro strutturale sulle banche dati, la matrice diventa, per la parte gestionale e finanziaria, lo strumento che consente all'amministrazione di redigere una sorta di verifica periodica, a cadenza annuale (matrice a consuntivo dell'anno "n-1", di previsione semestrale dell'anno "n" e di previsione per la Tar-TP dell'anno "n+1") con procedure standard consolidate, acquisendo ed elaborando i parametri fondamentali della contabilità analitica. In questo modo il Comune potrà monitorare e intervenire sulla propria operatività, anche in via preventiva, sulle problematiche che emergono dalle analisi periodiche della matrice (contabilità analitica) nel corso dell'anno e/o per migliorare la propria "macchina operativa" a parità di consumo (ottimizzazione dei servizi).



IL SEGRETARIO

Adina

L'adozione di questo processo di verifica prestazionale, quali-quantitativa dei servizi e dei relativi costi, consentirà al Comune di plasmare *in progress* anche il contratto di servizio e i relativi allegati operativi e gestionali alle proprie specifiche e reali esigenze.

Decisioni: la revisione/progettazione del nuovo modello gestionale ed organizzativo dei servizi

Se è vero che "se tutti pagano, tendenzialmente tutti pagano meno", vale anche il detto che "tutti quelli che pagano devono pagare il giusto".

Al di là di facili slogan o di formule da riempire di senso concreto, bisogna focalizzare l'attenzione sul fatto che un progetto di riorganizzazione qualitativa dei servizi, integrata con il progressivo passaggio alla tariffa personalizzata, deve evitare soluzioni che "appiattiscono".

Ripetiamo che l'amministrazione deve impostare in modo coerente e integrato i propri regolamenti, il contratto di servizio e altri documenti interrelati, come pure le banche dati, per poi progettare su misura i servizi di raccolta dei rifiuti, e quindi pensando alle attrezzature, tecnologia, informatica, software integrati, gestione dei servizi, tariffa puntuale ecc.

Con la costruzione di una base dati equivalente a quella di altri servizi a rete (gas, acquedotto, energia elettrica, ecc.) - un'utenza, un contatore e un'unica categoria tariffaria prevalente - (30 categorie NON domestiche e 6 categorie domestiche per i rifiuti), diventa possibile progettare con diverse soluzioni gestionali e tecnologiche il modello organizzativo per la raccolta rifiuti, che meglio si ritiene adattarsi alle caratteristiche del territorio e dell'utenza.

Progetto di comunicazione e condivisione delle scelte

Le attività di comunicazione e di coinvolgimento della Comunità, ed i feedback periodici con tutti gli "stakeholder" sono al centro di un sistema di gestione rifiuti per condividere l'approccio globale adottato, esplicitando in modo trasparente le problematiche, gli obiettivi e i principi di equità nella gestione e nella ripartizione dei costi che si intendono introdurre in modo trasparente e verificabile.

Riteniamo che questo modello di approccio sistematico e strutturale vada comunicato in forme idonee ed efficaci alla popolazione e agli utenti, per una collaborazione diffusa, attiva e incentivante (quindi utile agli effetti che il sistema della raccolta differenziata, assieme a quello tariffario, si propone di raggiungere), semplificando così le fasi di attivazione del nuovo modello gestionale ed organizzativo, garantendo (nel tempo) anche una progressiva stabilizzazione (migliorativa) dei risultati ottenuti.

La comunicazione dei risultati, assieme al mantenimento del contatto con la popolazione/utenza diventa un altro elemento fondamentale per "fidelizzare" l'utente e consolidarne l'impegno nella raccolta differenziata dei rifiuti nel tempo.

Si può pensare quindi a varare una campagna di comunicazione contemplante, ad esempio, specifici spazi informativi sul proprio sito WEB, alla comunicazione periodica durante l'anno dei risultati, sulla stampa e sulle tv locali, e anche la realizzazione di un bollettino comunale, programmato dopo aver tenuto una conferenza pubblica di fine anno (ove l'amministrazione potrà esporre eventuali criticità emerse, da affrontarsi in modo partecipato e partecipativo con la comunità).

Si invitano dunque le amministrazioni comunali ad avviare progetti di comunicazione e coinvolgimento della comunità che è parte integrate di tali linee di indirizzo in una tematica in forte evoluzione.

Approccio e metodo nella ricostruzione tariffaria

Come notato, il sistema di gestione e tariffario deve necessariamente adattarsi alle specifiche caratteristiche territoriali, urbanistiche, socio-economiche, alla viabilità, agli insediamenti residenziali, alle



IL SEGRETARIO

Alm

zone produttive, alle densità abitative, alla dispersione territoriale dei comuni in molte frazioni e/o in zone montane, alla gestione mirata dei servizi con picchi turistici estivi e invernali, ecc.

Ne viene che diventano solo parzialmente utili (se non, addirittura, sono controproducenti) i sistemi cosiddetti "fotocopia" adattati in forma superficiale e/o spicciola, trascurando altri importanti aspetti legati, come si è detto, al fattore dimensionale, all'urbanizzazione e zonizzazione del comune e alle diverse caratteristiche socio-economiche, territoriali ecc.

Peraltro, non serve concentrarsi su obiettivi di tipo ragionieristico, o di mera competizione fra i comuni cosiddetti "ricicloni", per raggiungere o rincorrere, a tutti i costi, obiettivi di percentuali di raccolta differenziata sempre più esasperate.

Poiché, puntando - come spesso avviene - prioritariamente sulle "quantità" raccolte in modo differenziato, rispetto alla "qualità" dei rifiuti che vengono effettivamente avviati a recupero, spesso vengono a scaricarsi - pur se involontariamente - sul cittadino gli elevati costi di questo approccio gestionale "quantitativo".

Occorre sempre considerare che la percentuale di raccolta differenziata misurata a "bocca di impianti" pur se forse contribuisce a mitigare talune criticità e emergenze contingenti di tipo ambientale (vedasi la "crisi" o la "difficoltà" degli impianti di smaltimento), paradossalmente potrebbero produrre un maggior impatto ambientale legato alla gestione dei servizi (quali: inquinamento dell'aria, acustico, da traffico e produzione di CO2 equivalente, un elevato costo sociale e finanziario dei corrispettivi che l'utente dovrà sostenere, ecc.).

Si deve quindi pensare a intervenire promuovendo comportamenti "eco-virtuosi", ad esempio far pagare il cittadino-utente in base all'effettiva quantità di rifiuti residui prodotti, cioè quelli che vanno avviati allo smaltimento.

È questa (tra altre) una leva psicologica, oltre a quella della coscienza ecologica, sulla quale si deve attivare l'utente. Non è bastevole la mera esortazione moralistica e/o circa il bene ambientale che si fa verso il cittadino-utente per renderlo impegnato nella raccolta differenziata.

Il pericolo è che, con l'assuefazione e la mancata incentivazione, si possa assistere nel tempo al tipico effetto "forbice" ove si nota:

- a) da una parte, un progressivo trend di riduzione nel tempo delle percentuali di raccolta differenziata;
- b) dall'altra parte, un paradossale e progressivo aumento dei costi dei servizi.

Siffatto "effetto forbice" mette in crisi-dal basso (dal cittadino-utente) il modello di gestione dei rifiuti adottato dal comune.

È per questo motivo che, sotteso ad un qualsivoglia progetto di riorganizzazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti, dovrà valutarsi l'adozione di un nuovo modello gestionale ed organizzativo dei servizi integrato con un sistema tariffario Tari o puntuale (comunque incentivante) in grado di far colloquiare (trasparentemente e responsabilmente) tutti i soggetti coinvolti.

A tal fine il Comune deve assumere un ruolo principe, grazie alla collaborazione non solo del soggetto gestore, ma soprattutto degli "stakeholders", mettendo strategicamente al centro del nuovo sistema di raccolta (e di gestione) dei rifiuti il cittadino-utente quale *dominus*, ossia parte direttamente interessata al successo "personale" del nuovo sistema di raccolta e di gestione dei rifiuti e quindi anche della nuova tariffa.



IL SEGRETARIO

Adun

Infatti, chi meglio dell'amministrazione presente sul territorio può monitorare giornalmente la "temperatura" del sistema rifiuti, agendo in modo mirato, perfezionando progressivamente il nuovo sistema, soprattutto grazie alla c.d. partecipazione dal basso?

I documenti rilevanti nel rapporto con i soggetti coinvolti

Per il raggiungimento di obiettivi di raccolta differenziata, e della sua evoluzione, occorre considerare il rapporto con i soggetti coinvolti come un sistema dinamico con una continua revisione dei documenti secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità, quali:

- **regolamento tariffario:** ivi prevedendo anche la tematica dell'assimilazione: ossia dei rifiuti speciali dichiarati con criterio quali-quantitativo assimilati agli urbani e loro riflesso come platea di utenti, servizi erogabili, introito dei proventi etc.;
- **regolamento del servizio:** prevedendo anche la concreta modulazione dei servizi dedicati/dedicabili alle utenze non domestiche per effetto dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (che estende il regime di privativa, salvo che - facoltativamente per l'utente - per i rifiuti recuperabili);
- **contratto di servizio** da stipularsi con il soggetto gestore e documentazione ivi allegata;
- **documentazione tecnica-organizzativa-economica del servizio di gestione:** in particolare il piano economico finanziario, l'inventario dei beni-attrezzature, il progetto del servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti.

Si tratta di documenti che devono tutti essere rimodulati, riscritti o integrati con il nuovo sistema di raccolta differenziato e tariffario.

Ne consegue che la banca dati degli utenti dovrà essere rivista proprio in funzione della nuova politica tariffaria coerentemente al servizio erogato/erogabile, ecc.

A titolo esemplificativo, i documenti da compulsare nella riorganizzazione del sistema di raccolta e tariffario (non prescindendo dalla rivisitazione completa dei servizi), possono essere i seguenti:

1. *CS, contratto di servizio o di appalto:*

riguardante, come oggetto, la gestione dei rifiuti in un sistema integrato. Talvolta le attività vengono frazionate tra i servizi e il trattamento dei rifiuti, per cui spesso i comuni stipulano contratti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, prodotti nel proprio territorio, nonché per servizi complementari e/o accessori (svuotamento dei cestini stradali; gestione centri attrezzati di raccolta differenziata o isole ecologiche; servizi di spazzamento dedicato a utenze industriali; servizi a categorie di utenza; ecc.).

Rimane fermo che il Capitolato speciale e altri documenti (in particolare quelli economico-tariffari) potranno essere modificati e/o aggiornati e/o revisionati previo accordo tra il comune e il soggetto gestore qualora, ad esempio, si manifestassero esigenze o situazioni non previste, per *ius superveniens*, ecc.

Si dovranno opportunamente inserire nella documentazione di gara e conseguentemente nei contratti, gli obiettivi percentuali e di bontà merceologica per la raccolta differenziata, che l'amministrazione responsabilmente si propone di raggiungere (rispetto al dato "storico" e a quello di cui all'art. 205 Dlgs 152/2006), prevedendo apposite "serie" clausole di penalità per l'appaltatore in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo. In proposito è bene segnalare che in altre regioni (es. Liguria) la Procura della Corte dei Conti ha avviato contenziosi verso le amministrazioni comunali relative a questa carente e/o mancata diligenza e attivazione.



IL SEGRETARIO

Primi Indirizzi per la Raccolta Differenziata - Pag. 16 a 40

Adun

Del resto, le competenze dei Comuni (art 4. Legge regionale 8/04/2010 n. 9) riguardano, tra altro, l'assicurazione per il controllo del pieno adempimento del contratto di servizio nel territorio comunale (art 4 cit., comma 1, lettera b), tanto può così ben rilevare anche agli effetti di cui all'art. 14 comma 4 della legge medesima regionale n. 9/2010.

Ognuno ha responsabilità. In un processo chiaro, ma ragionevole di quanto va attivato nell'interesse pubblico.

Infine, per una migliore chiarezza interpretativa, laddove ci si innesti (come spesso avviene) in un rapporto già complicato da documenti di varia natura (tra rinvii, allegati, clausole, ecc.) potrebbe valutarsi di introdurre una clausola del seguente tenore:

"Nell'interpretazione della volontà contrattuale si dovranno seguire le seguenti regole:

- 1) le previsioni del presente contratto aggiornato prevalgono su quelle dei contratti anzitempo stipulati e di ogni altro atto precedente, compresi gli allegati;
- 2) le previsioni di cui al Regolamento tariffa e al Regolamento gestione servizi e del Regolamento gestione centro riciclaggio sono integrative di quelle contrattuali;
- 3) in caso di discordanza e/o incertezza ermeneutica andrà preferita l'interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi del comune-concedente, secondo principi di efficacia, economicità e del coordinamento dei vari servizi in affidamento;
- 4) ove non si raggiungesse un accordo interpretativo in conformità a tali criteri, il Comune-concedente stabilirà l'interpretazione più conforme ed alla stessa dovrà essere data immediata esecuzione, impregiudicata ogni diversa interpretazione e quindi pretesa della soggetto-concessionario, che quest'ultimo potrà fare valere nell'opportuna sede giudiziale";

2. RS, regolamento servizio:

com'è noto il RS disciplina la gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.e ll., potendo stabilire:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- b) le modalità di espletamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati finalizzati, tra altro, a garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il riciclaggio e il recupero degli stessi;
- c) la distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani contenenti sostanze pericolose e particolari tipologie di rifiuto;
- d) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della loro gestione in privativa (salvo che non si decida di provvedere con singolo provvedimento integrativo del Regolamento tariffario, sempre tramite una deliberazione del consiglio comunale);

3. RT, regolamento tariffa:

oltre alle parti per così dire "cogenti" o "inderogabili", imposte dalla normativa tributaria (e dai consolidati indirizzi ministeriali, prassi, giurisprudenza uniforme, etc.) è opportuno che siano inserite nel regolamento talune previsioni relative al processo di determinazione della tariffa, della contabilità analitica, del piano



IL SEGRETARIO

Alm

economico e finanziario (con condizione di equilibrio economico - finanziario) tali da obbligare il soggetto gestore ad una più intensa e stringente collaborazione e attività di produzione di informazioni e di dati (rendendo coerenti le condizioni contrattuali, che dovranno rinviare *per relationem* ai regolamenti).

Anche queste previsioni consentiranno al comune di svolgere una efficace attività di definizione dei costi/ricavi, con la conseguente incidenza nei livelli tariffari (e la loro articolazione), ma soprattutto nel monitoraggio di tutto il servizio, improntato a trasparenza (e tracciabilità), distinto per attività e per flussi di rifiuti, correlato all'utenza e al territorio.

Si ritiene che sia innovativo, in sede regolamentare, stabilire un processo di determinazione e di quantificazione dei livelli della tariffa informato ai principi della trasparenza, della corretta informazione e del controllo preventivo e consuntivo nei confronti di tutti gli "stakeholders".

Questo processo potrà svolgersi, quantomeno, attraverso le seguenti fasi principali:

- a) determinazione dei costi di gestione del servizio, anche acquisendo dal soggetto gestore i costi e i ricavi, riclassificati secondo la tassonomia del metodo contabile utilizzato (e previsto in sede regolamentare).
- b) determinazione del livello globale della tariffa necessario a garantire l'equilibrio economico-finanziario del servizio;
- c) definizione dei criteri di riparto della tariffa nei confronti degli utenti, indicandoli in un apposito allegato.

Nella determinazione tariffaria si potrà, altresì, tener conto:

- 1) degli obiettivi di miglioramento della produttività;
- 2) della qualità del servizio;
- 3) del tasso di inflazione programmato.

Il comune delibererà l'approvazione tariffaria entro il termine di approvazione del bilancio preventivo, possibilmente contestualmente. In caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

4. CP, contratto di programma:

il contratto di programma (ove esistente) disciplina i rapporti tra il comune e il soggetto gestore per tutti quegli aspetti non legati a specifiche modalità di erogazione dei servizi, per i quali sovente si rinvia al contratto di servizio.

Per esempio, il CP può prevedere che - trimestralmente - venga prodotto dal soggetto gestore al comune un conto economico per singolo settore gestito e le relative informazioni; un listino annuale delle specifiche tariffe orarie; e così via.

Riteniamo che il CP debba però contemplare forme di miglioramento precise e tempificate, correlate a misurazioni obiettive alle quali collegare dei *bonus* o dei *malus* per il gestore, e comunque in un arco di tempo corrispondente al PI e al PEF;

5. PI, piano industriale (pluriennale) oppure Piano Economico-Finanziario -PEF (annuale e pluriennale):
in questi fondamentali documenti, l'analisi deve essere svolta su due livelli diversi, seguendo prassi consolidate ed i principi contabili utilizzati:



IL SEGRETARIO

AAU

1) il primo: di tipo economico, riproducendo la macro struttura civilistica dei conti economici per ciascuno degli anni considerati, ovvero con una rappresentazione a scalare, indicando separatamente (a titolo di esempio) gli effetti fiscali e gli eventuali fondi rischi; l'analisi dovrebbe peraltro concludersi con una dimostrazione delle condizioni di equilibrio economico che, come noto, sussistono quando nell'arco dell'orizzonte temporale prescelto per la sua valutazione, il flusso (attualizzato) dei ricavi (o benefici) è almeno sufficiente a coprire l'ammontare (attualizzato) dei costi sostenuti, compresi gli oneri di ammortamento tecnico e finanziario. In altri termini, la condizione di equilibrio sussiste se il valore attuale netto (VAN) è maggiore o uguale a zero;

2) il secondo: di tipo finanziario, analizzando i cash flow dell'intervento, anno per anno, con la dimostrazione della "bancabilità" del progetto, ovvero la capacità finanziaria di sostenere la gestione e gli investimenti compreso l'eventuale rimborso dei capitali di terzi.

I due livelli di analisi dovrebbero, infine, confluire in una unica valutazione d'insieme che, partendo dall'esistenza delle condizioni minime di equilibrio economico-finanziario (valore attuale netto maggiore o uguale a zero, $VAN \geq 0$ o rapporto benefici / costi superiore ad uno, $RBC > 1$ e presenza di flussi di cassa positivi per ogni periodo oggetto d'analisi) prende in considerazione anche scenari diversi, sulla base di precise considerazioni in ordine ai rischi gestionali prevedibili nel futuro.

Nel PI deve essere specificata anche l'eventuale partecipazione societaria del comune. Ove essa partecipazione sia avvenuta con il conferimento di cespiti, il relativo valore attribuito dovrà trovare debito riscontro in una apposita perizia, oltre che nella relazione del collegio dei revisori e/o sindacale.

Il PEF per la determinazione annuale della tariffa deve essere coerente con quanto indicato nel Regolamento tariffario e dovrebbe essere predisposto, ogni anno, con le seguenti modalità:

- a) considerando un arco di tempo di almeno sei anni: l'anno in corso, i due precedenti e i tre futuri;
- b) deve essere approvato dal comune unitamente al bilancio preventivo annuale;
- c) rispettando la suddivisione delle attività e delle voci di costo e di provento riportate in un apposito allegato, dimostrando l'equilibrio economico e finanziario ed il mantenimento dello stesso nel tempo, in ossequio al principio di equità intergenerazionale;
- d) deve essere accompagnato da una apposita relazione esplicativa, evidenziante le modalità di gestione delle singole attività, i relativi costi e proventi, le condizioni di equilibrio, gli aspetti qualitativi e gli obiettivi da raggiungere; la relazione deve analiticamente indicare gli investimenti e i relativi piani di ammortamento.

Il comune, in sede di bilancio preventivo, terrà conto del piano economico-finanziario e, contestualmente, determinerà il livello di tariffa e la ripartizione della stessa, necessari a garantire l'equilibrio economico-finanziario.

6. *CT, capitolato tecnico o disciplinare prestazionale:*

Questi documenti (e loro allegati, schede tecniche, ecc.) diventano il riferimento (dimensionale, per standard, per livello, per apprestamento organizzativo, ecc.) indispensabile per la gestione (per come dovrebbe essere svolta quali-quantitativamente) ma pure per il controllo (sul che cosa, fino a che livello o intensità, e cc.) che il comune (o il committente) dovrebbe comunque svolgere (con la diligenza connessa al suo ruolo) sugli adempimenti prestazionali del soggetto gestore o di altri incaricati;



IL SEGRETARIO

Primi Indirizzi per la Raccolta Differenziata - Pag. 19 a 40

Alles

7. *PP, patti parasociali:*

dove talvolta si pattuiscono (anche col pretesto di varare dei modelli organizzativi, ad es. lo unbundling) criteri e modalità di calcolo e di comunicazione (che invece dovrebbero essere inseriti nei documenti "basici"), per esempio sui costi diretti, sui costi indiretti, sui costi di struttura, sulle ore lavorate e sul personale in servizio, sulle ore impiegate dei mezzi e delle attrezzature, financo sulle imposte, ecc.

Inoltre, si consideri, tra altro:

- il corrispettivo da consorzi di filiera del sistema CONAI, di cui agli Accordi con i singoli Consorzi di filiera, per effetto degli Accordi Nazionali ANCI/CONAI. I ricavi vanno contemplati nel piano economico finanziario in modo tale da ridurre l'ammontare dei costi (e quindi la somma della tariffa da ripartire, col metodo tariffario e sua articolazione, alle classi di utenza);

8. *Criteri di ripartizione dei macrocosti del Piano finanziario fra utenze domestiche e non domestiche e fra costi fissi e variabili per categoria tariffaria.*

La prima e più importante variabile che deve essere definita/stimata in modo analitico e valutata politicamente riguarda l'effettiva ripartizione dei costi fra le utenze domestiche e NON domestiche.

Questa percentuale non dovrà più essere il mero risultato contabile, il risultato matematico a valle del processo di fatturazione (la ripartizione percentuale dell'incasso fra le due macrocategorie), ma dovrà a tutti gli effetti essere il punto di partenza dei costi totali stimati con il p.e.f.

I valori così definiti dal nuovo Piano Finanziario dovranno, poi, essere ripartiti in modo pesato e oggettivo prioritariamente fra le due macrocategorie (UDOM e UNDOM) e quindi, con le tariffe, fra le relative categorie tariffarie (nuclei familiari e nr. 30 categorie normalizzate), rispettando i nuovi criteri di ripartizione fra i costi fissi e variabili definiti dal regolamento.

È probabile che la ripartizione percentuale dei costi fra UDOM e UNDOM rilevabile a valle della fatturazione e frutto della stratificazione storica di una tassa di tipo "politico" non sia coerente con la ripartizione più realistica dei costi costruita con il p.e.f..

A prescindere dal valore assoluto della differenza fra le due ipotesi, la compensazione di questa differenza porta "tecnicamente" ad un aumento/riduzione percentuale costante del gettito complessivo delle due macro-categorie.

È però importante rilevare che, ad esempio, una piccola variazione percentuale in riduzione del gettito tariffario - che per le utenze domestiche potrebbe risultare anche impercettibile in quanto distribuita sulla maggior parte degli utenti - potrebbe portare invece anche ad elevati aumenti per le utenze NON domestiche, perché di norma sono numericamente inferiori.

Sulla base dell'entità del gap così rilevato, l'amministrazione dovrà quindi decidere i criteri di progressivo adeguamento a livello tariffario *uno tantum*, annuale o pluriennale, di tale sbilanciamento percentuale del gettito per raggiungere progressivamente l'equilibrio fra le due macro-categorie UDOM e UNDOM individuato nelle proprie simulazioni (matrice dei costi).

La seconda ed importante variabile è quella che entra nel merito delle singole categorie tariffarie raggruppate all'interno delle due macro-categorie.

Infatti, una volta definite le due macro percentuali di ripartizione dei costi (DOM e NDOM), si devono definire i criteri per come questi costi vengano poi suddivisi a livello tariffario fra costi fissi e costi variabili sulla base anche delle disposizioni normative e dei criteri adottati con la matrice.



IL SEGRETARIO

Primi Indirizzi per la Raccolta Differenziata - Pag. 20 a 40

Abu

Fermo restando che l'utente percepisce, in generale, solo l'importo complessivo della fattura e non le singole componenti fissa e variabile, è auspicabile che nel nuovo modello tariffario l'utente possa influire a determinare, per la parte variabile della tariffa, il corrispettivo che sulla base del proprio impegno e comportamento "eco-virtuoso" pagherà al comune o al gestore.

9. Strumenti Innovativi

Come ripetuto, il sistema di raccolta deve essere pensato, da subito, come parte integrante ed integrata delle infrastrutture comunali a livello di accessibilità (centri storici) di fruibilità, di viabilità, di arredo urbano, di sostenibilità ambientale dei servizi e deve essere aperto anche alla tecnologia smart, oggi giorno alla portata e nella disponibilità di moltissime persone, come pure valutare l'adozione di attrezzature tecnologiche e innovative.

Il sistema di raccolta deve altresì integrarsi con i sistemi telematici attuali e del futuro che garantiscono (e garantiranno sempre più) una maggiore praticità e flessibilità nell'utilizzo del servizio pubblico ed elevati standard di controllo prestazionale di gestione dei servizi, con una conseguente gestione attiva e intelligente degli stessi, non solo per l'utente (misurazione delle quantità prodotte), ma soprattutto per il gestore (su chiamata e per la raccolta di grandi quantità in un punto e solo quando l'attrezzatura è mediamente piena).

Il gestore dei servizi dovrà, giocoforza, innovarsi per offrire all'utente i migliori servizi di gestione del ciclo dei rifiuti, con maggiore efficienza ed efficacia gestionale, traducendosi in un'ottimizzazione dei costi ed in una non trascurabile riduzione dell'impatto ambientale complessivo del servizio di raccolta (emissione di CO2, inquinamento in forme diverse).

In proposito si tenga presente la imminente introduzione della contabilità ambientale nei comuni nella quale, tra altro, dovrà essere "quotato" anche l'impatto ambientale del ciclo di gestione dei rifiuti, con particolare (e non esclusivo) riferimento al sistema di raccolta adottato.

Dall'altra parte, per catalizzare e metabolizzare a livello comportamentale la buona pratica della raccolta differenziata - anzitutto, finalizzata alla riduzione della frazione residuale dei rifiuti da smaltire con il sistema a "contatore" - è buona norma sviluppare, parallelamente, un modello tariffario con chiare regole di pagamento per il quale "chi più separa, più riceve (risparmia)".

Alcuni comuni fanno riferimento, anche opinabilmente, al concetto di "canone minimo" (ad es. quello del telefonino), virtualmente, "spostando" dall'amministrazione all'utente la scelta concreta del come e quanto utilizzare il servizio senza propinare una tariffa appiattita, bensì stimolante i comportamenti "eco-virtuosi". In questo sistema alcuni Comuni, a seconda della loro specificità territoriale e socio-economica (ma pure "antropologiche") hanno ipotizzato vari livelli di intervento e di dotazioni per svolgere il sistema di raccolta e tariffario di cui si è accennato.

Ad esempio, all'interno dell'unità immobiliare o in prossimità della stessa si potrà prevedere la situazione di:

- Borse in tessuto di plastica per la raccolta differenziata domestica
- Sottolavelli aerati per l'organico (di tot. litri)
- Sacchetti di carta speciale per la raccolta dell'organico domestico per i sottolavelli da tot. litri
- Chiavi plane per serratura meccanica per l'accesso ai cassonetti di prossimità dell'organico delle piccole utenze domestiche;
- Chiavi elettroniche per accesso controllato elettronicamente per il conferimento dei rifiuti nelle Isole ecologiche (secondo varie dimensioni) a tutte le utenze domestiche e non domestiche iscritte alla TARI o TP con specifica e/o diversa abilitazione a seconda del tipo di categoria di utenza;

- Composter per le piccole utenze domestiche (300 litri ca.); per comunità di compostaggio nello stesso edificio di piccole utenze (più famiglie) in un unico composter da 300 a 600 litri;
- Composter per le medie utenze domestiche: condomini (600 – 900 litri ca. o multipli) a seconda delle dimensioni del condominio e se viene compostato anche il verde dei giardini;
- Impianti di disidratazione compatto (da installare in un BOX attrezzato e prefabbricato con accesso controllato) per la separazione della fase liquida da quella solida dell'organico con avvio della stessa a recupero a km zero (interessante è pensare agli "orti comunali" od area similare a disposizione): da prevedere per alcune aree con grandi condomini e per grandi utenze non domestiche (mense e supermercati).

Segue poi un livello cosiddetto "domiciliare" ove i Comuni prevedono:

- Mastelli da 25 litri per la raccolta domiciliare delle piccole utenze NON domestiche (Vetro e Organico) con transponder a bordo;
- Cassonetti personalizzati per la raccolta domiciliare utenze domestiche e non domestiche;
- Cassonetti carrellati per il residuo: da 60 a 1100 litri;
- Cassonetti carrellati per la raccolta differenziata: da 120 a 1100 litri;
- Cassonetti carrellati aerati speciali per la raccolta differenziata dell'organico da 140 e 240 litri;
- Fodere di carta speciale per la raccolta dell'organico nei punti previsti per l'organico di prossimità delle piccole utenze domestiche nei contenitori condominiali e comunque nei contenitori delle grandi utenze non domestiche;
- Supporti per il bloccaggio a terra dei cassonetti carrellati dell'organico per il conferimento nei cassonetti di prossimità dell'organico delle piccole utenze domestiche;
- In alcune zone del centro o di maggiore visibilità, si potrebbero utilizzare dei box di arredo urbano speciali, di mascheramento dei cassonetti con accesso con chiave piana come per gli altri cassonetti standard utilizzati nel resto del territorio.

Un secondo livello, cosiddetto "territoriale", che prevede:

- Contenitori multiutenza di grandi volumetrie per la raccolta delle diverse tipologie di rifiuti previste nelle isole ecologiche (no organico) e nella isole ecologiche con accesso controllato elettronicamente (transponder);
- Campane ISE da 3000 a 3750 litri;
- Contenitori seminterrati o interrati da 3000 a 5000 litri (variante per certe zone);
- Campane grandi per la raccolta degli imballaggi commerciali e/o del residuo: da 5000 a 7000 litri;
- Mini compattatori da 15 a 20 mc "scarrabili" con sistemi di identificazione e pesatura del rifiuto residuo (possibile variante per certe zone).

I contenitori carrellati e mastelli da esposizione per la raccolta sopra elencati, assegnati alle utenze, possono dotarsi di transponder per acquisire i dati di svuotamento e per il controllo di gestione dei servizi. Anche gli automezzi per la raccolta possono dotarsi di sistemi di identificazione e pesatura dei rifiuti per i cassonetti carrellati e relativa geolocalizzazione satellitare. Analogamente anche i contenitori delle Isole ecologiche possono dotarsi di un proprio transponder per essere identificati durante le singole operazioni dei servizi di raccolta territoriale previsti per un'unica Area Operativa di Raccolta.

Le campane della raccolta differenziata per le utenze domestiche possono avere il controllo accessi, che veicola il conferimento dei rifiuti attraverso un limitatore geometrico (fori o feritoie), mentre per le grandi utenze NON domestiche le campane saranno realizzate e programmate elettronicamente per consentire anche il conferimento a piena bocca di carico (conferimento di grandi quantità: carta degli uffici, vetro dei bar, plastica delle utenze commerciali etc.).



IL SEGRETARIO

Primi Indirizzi per la Raccolta Differenziata - Pag. 22 a 40

Adina

Per il rifiuto residuo, oltre al controllo accessi, per le campane di superficie e le strutture seminterrate potrebbe prevedersi non un limitatore geometrico, bensì un limitatore volumetrico (30 litri ca.) integrato nel contenitore stesso. Questa modalità di conferimento ha una doppia funzione:

- 1) da una parte di vincolare l'utente a separare i rifiuti ingombranti e quelli riciclabili a casa e conferirli correttamente nei diversi contenitori e/o alla piazzola ecologica;
- 2) dall'altra come "contatore" ai fini di una Tariffa che misuri il conferente.

Qui potranno conferire i propri rifiuti residui le utenze domestiche e le piccole e medie utenze non domestiche con produzione assimilabile a quella domestica.

Il progetto potrà prevedere di integrare le strutture multiutenza: per la sola raccolta dei rifiuti residui del tipo seminterrato, interrato o per i compattatori "scarrabili", può prevedersi:

- a) la calotta con limitatore volumetrico di maggiore volumetria;
- b) la pesatura dei rifiuti.

Automezzi ed attrezzature per la raccolta rifiuti.

Ove i contenitori per la raccolta rifiuti siano identificabili elettronicamente, tutti gli automezzi per la raccolta avranno a bordo sistemi di identificazione e pesatura dei rifiuti e geolocalizzazione satellitare. Analogamente per lo spazzamento.

Elaborazioni cartografiche, tabellari e statistiche di supporto.

Sulla base del modello gestionale ed organizzativo che si intende avviare anche a livello di macro-categorie, categorie, sottocategorie e utenze si possono predisporre diversi pacchetti tematici di documentazione progettuale di tipo cartografico, tabellare e grafico.

Occorre, quindi, elaborare i dati che sono a disposizione per rappresentare lo stato di fatto dei parametri fondamentali del Comune utili alla personalizzazione del modello di raccolta e ad una prima definizione della configurazione e ripartizione territoriale delle attrezzature e servizi per le utenze domestiche e non domestiche suddivise in piccole e medie-grandi utenze. Diventano utili anche le elaborazioni cartografiche tematiche sulla base delle sezioni di censimento e dei dati del censimento ISTAT per una prima analisi territoriale zonale dei parametri fondamentali relativi al grado di urbanizzazione, della tipologia residenziale, delle dimensioni degli edifici e della densità della popolazione:

- persone, famiglie
- nr. e tipo di edifici
- nr. di edifici con diverse altezze (nr. di piani)
- nr. di edifici con diversi interni (dimensioni edifici e densità abitativa)

Nella fase di studio di fattibilità si può ricercare quale sia la tipologia di cartografia digitale disponibile per le successive fasi progettuali, ad es. un supporto digitale su base GIS presso gli uffici della Provincia o altri Enti. Si tratta di una base dalla quale partire per perfezionare i dati utili. In tal senso uno studio di fattibilità può impostarsi secondo taluni standard progettuali prevedendo una precisa zonizzazione territoriale in Aree, Zone e Settori Operativi di Raccolta, all'interno dei quali vengono poi definite le Aree Gravitazionali all'interno delle quali saranno posizionate le Isole Ecologiche di varie dimensioni per il conferimento h24 dei rifiuti cui possono accedere le utenze abilitate.



IL SEGRETARIO

Handwritten signature

Le procedure per la realizzazione dello studio di fattibilità possono svilupparsi su diversi livelli di approfondimento ed analisi progressive, che fanno riferimento sia ai dati statistici di tipo territoriale messi a disposizione dall'ISTAT sulla base delle sezioni di censimento, sia ai dati statistici assoluti pubblicati annualmente dall'ISTAT che consentono di affinare con un maggiore livello di dettaglio alcuni parametri utili per lo studio:

- dati storici;
- flussi migratori;
- piramide dell'età della popolazione;
- popolazione per classi di età scolastica;
- struttura della popolazione per classi di età;
- statistiche sulla presenza di stranieri per nazionalità ed età.

Questi dati statistici, a livello comunale, offrono primi interessanti elementi e parametri utili per l'impostazione delle prime analisi e valutazione sulle scelte strategiche generali del modello gestionale ed organizzativo da adottare nel Comune.

Grazie alla messa a disposizione delle banche dati dell'Anagrafe e della TARI, è possibile perfezionare ed approfondire i dati a livello di sezione di censimento aggiornandoli ed elaborandoli sulla base delle diverse esigenze di analisi progettuale.

L'analisi dei dati storici della produzione rifiuti - almeno per il quinquennio precedente all'avvio del nuovo sistema - suddivisi per diversi livelli di analisi statistica per anno, mese e giorno e per tipologia di rifiuto consente di ricavare importanti elementi sulle quantità di rifiuti raccolti per tipologia, per anno e periodo e per valutarne il trend ed eventuali periodicità stagionali. Se poi esistono i dati di affluenza (utilizzo) della Isola ecologica o di altri punti autorizzati ove l'utenza accede previa identificazione (utente domestico e non domestico), i dati potranno essere elaborati a livello annuale e mensile, per tipologia di utenze per ricavarne il trend di utilizzo della stessa e la media di affluenza mensile (fortemente condizionata dalle stagioni: ad es. maggiore e crescente nel periodo estivo, minore e decrescente dall'autunno alla primavera). Infine, si potrà guardare ai dati statistici impostati a livello parametrico standard per poterli comparare con quelli di riferimento regionale e nazionale pubblicate dall'ISPRA, dal quale emergono i primi dati di riferimento comparativo del comune.

Anche l'analisi merceologica sul rifiuto residuo consente una migliore conoscenza sulla efficacia dei sistemi di raccolta e loro miglioramento (ad es. non è raro riscontrare in comuni del Nord Italia che ottengono ottimi risultati percentuali con la raccolta porta a porta, la necessità di spingere in modo diverso per una maggiore raccolta differenziata di qualità: considerato che percentuali importanti di rifiuti riciclabili sono ancora presenti nel rifiuto residuo).

Una analisi dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, va effettuata possibilmente secondo i centri di costo del D.P.R. n. 158/99 (in quanto riferimento utile e che aggrega i costi e i ricavi in un certo modo). Per cui si potrà in prima battuta verificare il costo medio per abitante (nelle varie articolazioni: parte variabile, parte fissa, etc.) svolgendo apposite analisi statistiche e grafici anche per singolo centro di costo tali da consentire di svolgere un maggior approfondimento dei costi fra diversi comuni o realtà similari.

In tutto questo sarà opportuno dotarsi di:

- una cartografia tematica con la ripartizione del totale degli edifici per zona e della relativa ripartizione degli stessi in piccole e grandi utenze domestiche;
- una cartografia tematica con la ripartizione del totale degli edifici occupati dalle piccole utenze domestiche, per singola zona;



IL SEGRETARIO

Primi Indirizzi per la Raccolta Differenziata - Pag. 24 a 40

AA

- una cartografia tematica con la ripartizione del totale degli edifici occupati dalle medie- grandi utenze domestiche per singola zona;
- altre carte tematiche contenenti altri dati utili (es. la densità del parametro per ettaro).

Per le utenze domestiche si raccoglieranno le tabelle statistiche e i grafici degli utenti domestici, suddivisi in piccole e grandi utenze (condomini), e come questi utenti sono ripartiti a livello di tipologia di edifici sul territorio comunale. Si riporteranno quindi i parametri fondamentali come il numero di edifici, la consistenza del numero di famiglie e del numero di persone presenti nelle diverse tipologie di edifici (nr. fam/edif), sia a livello di piccole utenze che di condomini. In tal senso si consentirà di acquisire una prima consistenza numerica, statistica e tipologica per il dimensionamento e la gestione dei servizi, non senza una visione più spaziale della variazione dei parametri relativi al numero di persone presenti nelle diverse tipologie di edifici al variare della tipologia e quindi delle dimensioni degli edifici stessi.

Per le utenze NON domestiche, vanno raccolti tabelle statistiche e grafici degli utenti NON domestici suddivisi per categorie tariffarie e suddivisi in sottocategorie progettuali (nofood, food base, food, altre attività), ad esempio:

- Tabella dati TARI con catalogazione sottocategorie progettuali assegnate alle utenze;
- Tabella statistica delle utenze TARI e tipologia di servizio assegnato per i diversi rifiuti;
- Tabella statistica del numero di utenze per tipologia di servizi assegnata.

Si dovrà ipotizzare un nuovo calendario per l'ottimizzazione dei servizi di raccolta, riducendo la raccolta del rifiuto residuo da 2 a 1 volta alla settimana e combinando i servizi di raccolta giornalieri con un massimo di nr. 2 tipologie di rifiuti da raccogliere di cui sempre una frazione leggera ed una pesante. Si dovrà parimenti studiare la nuova frequenza di raccolta comunali.


Dal punto di vista delle attrezzature per la raccolta domestica e territoriale di base, occorrerà ipotizzare e stimare:

- gli automezzi, attrezzature tecniche e tecnologiche necessarie per la gestione dei servizi di raccolta;
- le opere infrastrutturali di base per consentire il posizionamento e/o il funzionamento delle attrezzature multiutenza per la raccolta nelle isole ecologiche, etc.;
- i materiali di consumo e costi accessori per la manutenzione di base delle attrezzature
- la pianificazione e calendarizzazione settimanale e/o periodica del modello gestionale ed organizzativo dei nuovi servizi integrati di raccolta domiciliare e territoriale e dei relativi costi;
- la rappresentazione tabellare del calendario settimanale dei nuovi servizi previsti dallo studio di fattibilità;
- una tabella comparativa con i dati del piano economico finanziario previsto per l'avvio del nuovo sistema, approvato dal Comune con la stima dei centri di costo equivalenti del nuovo servizio ipotizzati sulla base del modello sviluppato nello studio di fattibilità. Gli importi di cui sopra, organizzati a livello tabellare consentono di effettuare una prima analisi e valutazione, nonché comparazione di base rispetto all'attuale sistema di raccolta. I centri di costo così stimati in via preliminare dovranno essere in sede esecutiva dettagliatamente approfonditi con il Gestore sia dal punto di vista delle ipotesi gestionali considerate, sia dal punto di vista strutturale, organizzativo e dei relativi centri di costo aziendali (personale, mezzi, gestione tecnica e informatica, etc.) industriali aziendali.



Vanno poi predisposti, per le successive fasi, dei cronogrammi (diagrammi di GANTT predisposti e sviluppati per un biennio) operativi di coordinamento delle attività per ottimizzare le diverse fasi di realizzazione del progetto. I GANTT saranno aggiornati sulla base della progettazione e realizzazione in progress. Ecco un esempio tratto da uno studio di fattibilità:

Figura 3 - esempio di cronogramma (diagramma di GANTT)



Il diagramma di GANTT generale di cui sopra offre una visione di sintesi del progetto articolata in due anni a partire dal maggio del 201X fino al giugno del 201X+2 ca. cercando di integrare in modo compatto le attività del Comune con quelle del nuovo Gestore.

Nel documento di programmazione sono riportati con diversi colori le diverse attività e servizi previsti riportando i punti cardine del progetto come l'approvazione dello stesso, le attivazioni di alcuni step della fase transitoria e di servizi specifici a supporto del progetto esecutivo.

Il diagramma di GANTT è la griglia di riferimento che definisce, struttura e coordina tutte le attività anche con quelle del Gestore della raccolta.

Riepilogo per le Amministrazioni comunali

Riepilogando, i punti essenziali per garantire una "buona" raccolta differenziata sono costituiti – in estrema sintesi:

- dagli investimenti per la realizzazione di strutture a carattere comunale (soprattutto le isole ecologiche, acquisto attrezzature, rivisitazione del sistema anche informatico e cartografico, etc.);
- dalla definizione degli obiettivi di raccolta differenziata (vedi inserimento anche negli atti di gara o contrattuali con il gestore di obiettivi percentuali di raggiungimento concordati su basi realistiche avendo a riferimento il dato storico e il cambiamento che si intende avviare) anche, ove ricorra il modello aggregativo, su base sovracomunale (ambiti omogenei) per gestire i rifiuti riciclabili per conto dei comuni (ad es. ore ricorra, rapporti con i consorzi di filiera CONAI); appalti per il servizio di raccolta e altri servizi.

Ove ricorra la convenienza o la necessità si possono prevedere di realizzare delle strutture sovracomunali per lo stoccaggio e la preparazione dei rifiuti riciclabili.



AAU

- dalla introduzione di un sistema tariffario che non deve essere necessariamente "spinto", ma comunque tale da consentire al cittadino-utente di "identificarsi" con il rifiuto: nella percezione per cui "pago per un servizio che seppur imposto, posso condizionare con il mio comportamento";
- che si avvino in tempi brevi la realizzazione di isole ecologiche in tutti i comuni superiori a 5000 abitanti.

Per ogni comune o Ambito omogeneo si potranno ipotizzare, senza peraltro dimenticare mai quanto stabilisce l'art. 205 D.lgs 152/06, gli obiettivi di raccolta differenziata, da realizzarsi entro il periodo stabilito dal Piano di Gestione:

- Carta: 70%;
- Cartone: 70%;
- Vetro: 70%;
- Materiali pericolosi (urbani): 70%;
- Organico: 50%.

In ogni caso, per il mancato obiettivo raggiunto, con riferimento ad una prefissata percentuale di successo della raccolta differenziata dovrà prevedersi e stipularsi, una penalità contrattuale quantomeno nel Capitolato Speciale di Appalto e/o in altri documenti (es. contratto di servizi).

Nel Piano regionale susseguente al Piano stralcio si cercherà di introdurre altre forme di incentivazione alla raccolta differenziata, per intervenire su aspetti fiscali e/o contributivi e/o parametrizzando queste forme di intervento, ove sia possibile, alla quantità e qualità della raccolta differenziata, se non dell'effettivo riciclo.

Raccolta differenziata ed igiene urbana

È opportuno ricordare che alla raccolta differenziata è legata - direttamente - l'igiene urbana e la dispersione dei rifiuti, dovute anche ai comportamenti scorretti dei cittadini, delle imprese e del resto della cittadinanza incide sulla salute pubblica.

Infatti, i regolamenti di igiene urbana, in applicazione del D. Lgs. 152/2006, disciplinano, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, lo svolgimento dei servizi, regolando, in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;*
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;*
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;*
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione (...);*
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;*
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;*
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani (...)"*.

La gestione dei rifiuti costituisce un'attività di pubblico interesse, ed è, appunto, disciplinata dai regolamenti al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e l'effettuazione di controlli efficaci.

I rifiuti devono essere recuperati e/o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, in particolare:

Primi Indirizzi per la Raccolta Differenziata - Pag. 27 a 40



IL SEGRETARIO

Adm

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.


Nella gestione dei rifiuti si dovrà ottemperare ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione della filiera complessiva di produzione, distribuzione, consumo di beni da cui originano i rifiuti (con l'art. 178-bis del D. Lgs. 152/06 "Responsabilità estesa del produttore", tale principio è maggiormente rafforzato).

Centri di raccolta, isole ecologiche, centri di riuso

Come riportato nel piano di gestione del 3/7/2012 sono stati distinti i centri comunali per la raccolta (CRR) e le isole ecologiche, infatti gli esiti della ricognizione sono riportati integralmente nell'Allegato 4 del suddetto piano. Dalla ricognizione si evince che sono stati realizzati 96 centri comunali di raccolta e 247 isole ecologiche. Tali aree attrezzate per il recupero e il riciclaggio dei materiali di scarto ed in particolare di quelli ingombranti, dei residui degli sfalci e delle potature, nonché degli altri rifiuti urbani di cui non esiste un apposito servizio di raccolta rappresentano un punto fondamentale nei piani comunali di incremento ed efficientamento della raccolta differenziata. Tuttavia, come si è visto, c'è ancora da fare molto e si evince la necessità di incrementare una politica di regolazione, e di continuo aggiornamento riguardo alla conferibilità di taluni rifiuti (vedasi paragrafo successivo "verde urbano" ma anche di partecipazione sociale).

La norma nazionale (D. Lgs 205/2010, art. 6 comma 1) prevede, infatti, l'istituzione di centri di recupero e riuso, adiacenti alle isole ecologiche, con l'obiettivo di restituire nuova vita a beni e oggetti che altrimenti verrebbero smaltiti.

Figura 4 - schema che evidenzia l'adiacenza e le funzioni tra Centro di Riuso e Riparazione e Isola Ecologica (fonte Pres. Maggio 2012 Centro di Capannori - Designer Camilla Piccinini)




Il concetto di base è recuperare dall'Isola ecologica i prodotti che possono avere ancora un mercato (come mobili, biciclette, oggetti di antiquariato, libri, giochi e abbigliamento) e ripararli o restaurarli nel centro di recupero e riuso polivalente. A tutto ciò è possibile aggiungere attività di informazioni e supporto all'utenza per migliorare il servizio di raccolta e riciclo.



Questi centri sono tanto più importanti perché, oltre a ridurre i rifiuti prodotti, diffondono nella comunità la cultura della differenziata e dell'allungamento della vita del prodotto, oltre a generare nuove forme di lavoro, svolgere un ruolo di spazio pubblico a disposizione degli abitanti, e fornire una struttura a supporto delle fasce sensibili di utenti che potranno così comprare beni usati ancora funzionanti.

Figura 5 – professionalità e modalità di vendita dei prodotti nei centri di riuso (fonte Pres. Maggio 2012 Centro di Copanconi – Designer Camilla Piccinini)



Si creerà quindi una occasione di occupazione, peraltro qualificata (es. nella riparazione per il riutilizzo) e una nuova imprenditorialità siciliana impegnata nella green-economy (vedasi oltre).

Aziende di servizi, aziende agricole

Nel paragrafo che segue si analizzeranno le ricadute gestionali, tecniche ed economiche che la continua evoluzione delle norme inerenti i rifiuti determina - anche per le imprese manifatturiere ed agricole.

Rifiuti da manutenzione di impianti e macchinari

Da molti anni oramai si discute, imposti dall'avvicendamento normativo, attorno ad alcuni concetti legati tra loro dalla gestione rifiuti e dalle sue conseguenze operative ed amministrative, in particolare derivanti da attività di manutenzione di impianti e macchinari.

Ci pare opportuno, nella promozione di primi indirizzi della raccolta differenziata, in una Regione che ha importanti siti industriali, fornire una posizione chiara ed interpretativa, riguardo il corretto processo da seguire poi riportato in un diagramma funzionale.

Infatti, sembra condivisibile assumere una interpretazione concreta dell'art. 266, comma 4 del D. Lgs. 152/2006, in quanto espressamente voluta per assecondare delle esigenze particolari, senza far ricadere l'attività di manutenzione produttiva di rifiuti (per la sua modestia, flessibilità e trascurabilità) in eccessivi rigorismi, comunque non vulnerando importanti capisaldi della gestione ambientale, ad esempio quelli della tracciabilità e del minor impatto possibile sull'ambiente.

L'art. 266, comma 4 del D. Lgs. 152/2006 ha volutamente introdotto una deroga che però non prevale sulla regola del trasporto dei rifiuti di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/2006 (cfr. ex multis anche Cass. Pen., Sez. III, 10 maggio 2012, n. 17640) e sul principio-esigenza della tracciabilità del rifiuto.

Per cui (come vuole il cit. art. 266, comma 4), i rifiuti di manutenzione si considerano prodotti presso la sede del manutentore (non del luogo ove è avvenuta la manutenzione), in quanto il manutentore va considerato come produttore (art. 183, comma 1, lett. "b" D. Lgs. 152/2006), che potrà quindi tenere, presso di sé un deposito temporaneo (art. 183, comma 1, lett. "m" D. Lgs. 152/2006), talché il trasporto dovrà avvenire accompagnato da formulari (Fir) e utilizzando gli automezzi del medesimo appaltatore



IL SEGRETARIO

Primi Indirizzi per la Raccolta Differenziata - Pag. 29 a 40

Adm

(quando non intervengano terzi) iscritti all'albo gestori ambientali, ex art. 212, comma 8 del codice ambientale.


Di seguito una "check - list" relativa alla gestione dei rifiuti da attività di manutenzione:

- **Rifiuti:** sono identificabili senza necessità del certificato di analisi. Basta quindi la descrizione con il codice EER (ex Cer). Si badi che non rileva il certificato analitico, solo se trattasi di un rifiuto non pericoloso, altrimenti la disciplina applicabile deve essere diversa;
- **Abilitazioni e qualità professionali del manutentore:** iscrizione alla corretta categoria per trasporto Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA). È sufficiente l'iscrizione ex art. 212, comma 8, anche conosciuta come categoria 2-bis utilizzabile dai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti. Una copia dell'iscrizione, in corso di validità, va conservata sul mezzo come copia autentica o dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- **Redazione del formulario di identificazione dei rifiuti (Fir di cui all'art. 193 del codice ambientale):** il manutentore deve possedere un "blocco" di formulari vidimati presso la CCIAA della propria sede, conformi a quanto indicato dal D.M. n. 145/1998. Il Fir deve essere registrato prima della partenza dal luogo di produzione, ed al momento dell'emissione il Fir va compilato in ogni sua parte ad eccezione del campo 11, che andrà "chiuso" all'arrivo presso il sito di deposito. In particolare, per il peso dovrà sempre essere indicato un valore numerico (anche se semplicemente stimato) e mai lasciata la c.d. "fleggatura" solo sulla voce "peso da verificare a destino" (campo 6), ad esempio perché non è possibile pesare i rifiuti prima della partenza. Inoltre, nella parte delle "Annotazioni" (campo 3) occorre scrivere che si tratta di una attività di manutenzione effettuata ex art. 266, comma quarto, del codice ambientale; il luogo dove si è svolta l'attività di manutenzione.

Figura 6 - diagramma di flusso delle azioni da compiersi durante le attività di manutenzione e trasporto di rifiuti



IL SEGRETARIO



“Verde urbano” relazione con il settore agricolo e agroalimentare ed indicazioni per gli Enti locali
 È di diffusa la conoscenza, negli enti locali, degli aspetti normativi ed operativi della gestione del bene pubblico. Tuttavia, la Legge 28 luglio 2016, n. 154 interviene (con efficacia dal 25 agosto 2016) per semplificare, razionalizzare e sostenere la competitività dei settori agricolo e agroalimentare.

Le Indicazioni che seguono hanno lo scopo di contribuire a chiarire la classificazione del rifiuto derivanti dalla manutenzione del verde privato.

L’esigenza è anche qui di ricercare una visione privilegiante una nuova relazionalità tra l’apparato in se stesso (o potere) amministrativo e gli utenti, anche nel contesto dell’imprenditorialità interessata.



IL SEGRETARIO

Primi Indirizzi per la Raccolta Differenziata - Pag. 31 a 40

Handwritten signature

Il mondo agricolo è pulsante, costituito anche da tanti piccoli soggetti che rivendicano la loro particolarità, fuori dalla piattezza codicistica.

L'art. 12 della citata legge è intitolato "Esercizio dell'attività di manutenzione del verde": l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata anche dagli iscritti al RUP (Registro ufficiale dei produttori) di cui all'art. 20, comma 1, lett. a) e c) del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214; dalle imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa iscritte al registro delle imprese, conseguenti un attestato di idoneità rilasciato in seguito a corsi di formazione disciplinati dalle regioni e dalle province autonome.

Qui i manutentori/gestori, in presenza di materiale non più considerabile, a certe condizioni, un rifiuto (vedasi oltre, all'art. 41) non dovranno più essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e seguire le incombenze relative ai rifiuti (iscrizione e relativi requisiti e adempimenti, formulario, registro, MUD e quant'altro). In pratica questo mercato sembra aprirsi, con l'ulteriore fuoriuscita di queste attività dal regime di conferimento obbligatorio, al sistema integrato di gestione dei rifiuti: ovvero fuori dal circuito di raccolta, di trasporto e dall'impiantistica d'ambito. Eccezion fatta per il materiale che potrebbe continuare ad essere conferito dai cittadini o utenti che lo considerano ancora rifiuto (ad esempio, nel consegnare gli sfalci e le potature ai servizi pubblici di raccolta dedicati - cassonetti o automezzi - o agli eco-centri).

L'art. 41 modifica l'art. 185 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 relativamente all'esclusione, tra altro, degli sfalci e potature provenienti dalle attività di manutenzione del verde (vedi l'art. 184, comma 2, lett. e) e comma 3, lett. a)), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinato alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana.

In buona sostanza, ove questi materiali (sostanze naturali non pericolose) rispettino le condizioni di provenienza (es. agricola), di destinazione (es. agricola, anche tramite cessione a terzi) e di utilizzo (normale pratica agricola o zootecnica), fuoriescono dal regime dei rifiuti, in particolare non possono più considerarsi rifiuti urbani (salvo che il produttore/detentore si comporti come se fosse un rifiuto: vedasi quanto dianzi accennato sull'art. 12 cit.).

Rimane a parte la questione dei sottoprodotti (art. 184-bis del codice ambientale), intesi come residui da attività produttiva (cui viene appaiata quella agricola).

Questa modifica codicistica ha fatto sorgere un fronte del sì e del no a scala nazionale, ove ognuno adduce le proprie giustificazioni e la discussione è aperta:

- a) per il fronte del "no" : in tal modo si perde la tracciabilità di ingenti (1,7 milioni di tonnellate annui) flussi di materiale (emersi grazie all'applicazione, nel tempo, della stringente disciplina sui rifiuti); si rischia di compromettere il funzionamento (sottoutilizzazione creando perdite economiche) degli impianti di compostaggio, nonché di inquinare l'ambiente, posto che il verde urbano si presenterebbe frammisto con la plastica e altre sostanze; si perde una fetta consistente della raccolta differenziata in quanto il materiale non è più un rifiuto;
- b) per il fronte del "sì" : il flusso di cui trattasi sarebbe cospicuo (3-4 milioni di tonnellate annue) con un costo attuale di trattamento di 180-240 milioni di euro annui, mentre passando all'utilizzo di cui alla presente legge, grazie ai ricavi ottenibili (80-120 milioni di euro), si realizzerebbe una differenza significativa, addirittura in positivo (tra mancati costi e nuovi ricavi) per circa 240-360 milioni di euro annui, con possibilità di creare maggiori occasioni di investimento e di lavoro



IL SEGRETARIO

Primi indirizzi per la Raccolta Differenziata - Pag. 32 a 40

Alber

nell'ambito dell'energia rinnovabile (ad es. con reti di teleriscaldamento tramite impianti di biomassa, ecc.).

Alcune brevi considerazioni e ipotesi sulle ricadute organizzativo - adempimentali per gli enti locali, in seguito alla venuta meno del materiale da sfalcio e potatura quale rifiuto pubblico (*rectius*, urbano):

- a) si pone la questione degli effetti sul tributo/tariffa rifiuti, per i quali non viene meno il presupposto che deriva, com'è noto, dalla "occupazione o conduzione" (come pure possesso o detenzione) di locali e aree scoperte", "a qualsiasi uso adibiti", suscettibili di produrre rifiuti urbani. Nel tempo sono state escluse dall'assoggettamento ai proventi in parola - e quindi dalle superfici catastalmente rilevabili a questo fine - le "aree a verde" (parchi e giardini, aiuole, pertinenziali o accessorie a civili abitazioni), ciò anche ove producano rifiuti. Mentre altre aree verdi, ad esempio quelle adibite a campeggio, sono considerate aree operative (salvo quelle ornamentali e le aree scoperte di collegamento) assoggettabili all'entrata *de qua*.
- b) la tariffa è correlata allo svolgimento del servizio pubblico, coprendone i costi, ma sembra non quale corrispettivo (cfr. l'art. 238 del D. Lgs.152/2006 e le "pretese" della tariffa puntuale). Basti soffermarsi sul presupposto della tariffa, costituito dalla occupazione e detenzione (e uso) di immobili (locali e terreni).

E se l'utente, pur non sussistendo l'obbligo di conferire questi materiali (non rifiuti) al servizio pubblico, li consegna sua sponte all'eco-centro o al servizio di raccolta? E per i rifiuti vegetali (sostanze naturali non pericolose) giacenti sulle aree verdi?

Giova una preliminare riflessione: tutti questi sono rifiuti vegetali, *in ultima analisi, prodotti dalla natura. Se sono ottenuti dall'attività manutentiva ora non sono considerati più rifiuti, ma lo sono (rifiuti) nella loro "straordinarietà", cioè per effetto di eventi naturali (ad es. un tornado distrugge un parco e lascia sul terreno alberi e rami...)*. Del resto anche i materiali esclusi (ex art. 185) dal regime rifiuti possono venire riattirati, ma solo straordinariamente, nell'ambito del servizio pubblico, ad esempio per la loro rimozione e gestione, sempre nelle preminenti finalità pubbliche (per motivi igienico- sanitari, sicurezza, salute pubblica, ecc.) utilizzando i provvedimenti contingibili, cosicché si evitano eventuali abusi amministrativi (dove si mascherano le manutenzioni o gli interventi ordinari come se fossero interventi urgenti e indifferibili), con la eventuale assunzione di responsabilità erariale nei confronti di chi ad esse ricorre, in modo improprio od erroneo. Gli utenti che producono ordinariamente e in via continuativa siffatti materiali vegetali potrebbero destinarli all'autocompostaggio od altre pratiche (es. pacciamatura). Ma se questi materiali vengono conferiti al servizio pubblico (es. eco-centro), essi materiali, per quanto già illustrato, vanno qualificati come rifiuti. Se invece il medesimo materiale viene conferito ai gestori privati, essendo un non rifiuto, siamo fuori dall'obbligo di conferirli al servizio pubblico. Diverse potranno quindi essere le destinazioni dei medesimi materiali: ad es. in un impianto di compostaggio per il servizio pubblico; nell'utilizzo in pratiche agricole o nell'avvio ad impianti di biomassa (per la parte legnosa) per i nuovi gestori. Qui emergono le dianzi accennate doglianze dei due fronti del sì e del no. Invece, a fronte degli "scarti" vegetali prodotti in aree verdi, ma non dall'attività manutentiva (antropica), si è fuori dai sottoprodotti (art. 184-bis) e pure dalle esclusioni. La esclusione della esclusione, e la non ricorribilità ai sottoprodotti, ci riporta quindi alla gestione pubblicistica dei rifiuti, ma (come detto) tramite ordinanze contingibili e urgenti. Tutto questo comporta la necessità di riconsiderare e di intervenire sui servizi, sui proventi dei servizi e pure nell'ambito della programmazione dei flussi gestionali (servizi e impiantistica del sistema integrato o altri che siano) che dovrà ricalibrare i Piani o Programmi degli enti competenti.



IL SEGRETARIO

Ally

Ricadute sul calcolo della RD

Si guardi la raccolta differenziata: qui la "frazione verde proveniente dalla manutenzione di giardini e di parchi" rientrava pacificamente nel calcolo della frazione organica differenziata, come pure (ma solo per i comuni che avevano disciplinato tale attività) il compostaggio domestico. Ora si rende necessario intervenire, proprio perché sono cambiati "i criteri includenti ed escludenti" rilevanti anche per la raccolta differenziata. La consapevolezza dell'apparente incoerenza giuridica tra il sistema gestionale e quello tributario/tarifario conseguente alla fuoriuscita degli sfalci e delle potature dai rifiuti urbani (artt. 183 e 184 D. Lgs. 152/2006) ha suscitato preoccupazioni per l'eventuale sottoutilizzo (e conseguente depressione imprenditoriale) del circuito destinato all'impiantistica del compostaggio, nonché talune perplessità circa la validità dell'alternativa di nuove iniziative per le rinnovabili (es. impianti di biomassa).

La "storia" è ampiamente nota agli addetti del settore: l'art. 3 della direttiva comunitaria 2008/98/Ce riguarda i rifiuti organici, l'art. 2 nelle esclusioni contempla solo il materiale fecale, ecc., ma non gli sfalci e le potature di cui trattasi. Con il d.lgs. n. 205 del 2010, di recepimento della prefata direttiva, nelle esclusioni (art.185) venivano contemplati anche sfalci e potature, ma non quelli da aree verdi.

Ora la novità è che nelle esclusioni rientrano i residui "provenienti dalle attività di cui all'art. 184, comma 2, lettera e)", cioè gli scarti vegetali provenienti da aree verdi e pure i residui sempre dell'art. 184, comma 3, lett. a), riguardante i rifiuti da attività agricole e agro-industriali. In pratica gli sfalci e le potature da verde pubblico non sono più rifiuti urbani, fuoriuscendo, a certe condizioni, dalla disciplina de qua (giuridica, del servizio pubblico, del provento).

Istituti Religiosi , Associazioni di volontariato e enti senza scopo di lucro

Legge sugli sprechi alimentari

Occorre richiamare all'attenzione quale passo in avanti abbia fatto, lo Stato Italiano, nell'adozione, tra i primi Paesi in Europa, di una legge sugli sprechi e le eccedenze alimentari, farmaci e indumenti (Legge 19 agosto 2016, n. 166).

Tale norma apre nuovi percorsi che la Regione intende perseguire: la solidarietà e il dono possono diventare una occasione di ripensamento del ruolo e delle attività svolte dagli enti locali. Non solo per evitare sprechi, ma anche per tutelare la salute, l'ambiente e le situazioni sociali deboli.

I soggetti e le modalità. I donatori coinvolti sono anzitutto gli operatori (produttori, commercianti, ecc.) e i destinatari della donazione sono soggetti senza fine di lucro (Osa, Onlus, Enti pubblici e privati, istituiti per beneficenza).

È importante capire che l'intera operazione rientra nelle "donazioni", ed infatti la cessione degli spechi da parte degli operatori è a titolo gratuito e restano responsabili dei requisiti igienico sanitari dei prodotti fino alla cessione (non alla distribuzione). Le persone fisiche beneficiano di alimenti farmaci e indumenti tramite soggetti intermedi, per garantire una gestione sicura dei flussi dei doni.

La responsabilità dell'integrità dell'imballaggio è degli operatori così come, la conservazione, l'adozione di corrette prassi operative, e la possibilità di effettuare la selezione dei prodotti.

Le eccedenze alimentari possono essere prodotti invenduti, difettosi, irregolari in certune etichettature, quelli promozionali, i quasi scaduti o i danneggiati, quelli che presentano alterazione dell'imballaggio secondario, ma anche i "prodotti agricoli in campo o di prodotti di allevamento". Tra l'altro, gli sprechi alimentari possono essere destinati all'autocompostaggio o al compostaggio di comunità col metodo aerobico, come pure possono essere trasformate in altri prodotti alimentari.

Gli Enti pubblici: loro orbite funzionali e gestionali. La novella legislativa dispone che "Le regioni possono stipulare accordi o protocolli di intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuosi volti a



IL SEGRETARIO

Alm

ridurre lo spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo. Tali iniziative possono essere promosse nel sito Internet dei comuni interessati". Anche gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità devono rispettare le linee di indirizzo che saranno emanate dal Ministero della Salute (previa conferenza dei servizi) sulla riduzione dello spreco connesso alla somministrazione degli alimenti. In effetti, nel settore della ristorazione si vuole promuovere l'utilizzo di contenitori riutilizzabili idonei a consentire ai clienti l'asporto del loro cibo avanzato.

I comuni possono conferire gli alimenti donati alle strutture pubbliche, quali convitti, comunità o comunque per le situazioni di disagio e/o di marginalità. Potranno altresì alimentare gli animali di affezione custoditi in strutture (es. canili), ecc. Viene inserito, con l'art. 17, una sorta di incentivo rendendo facoltativa, una "riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti"aggiungendo un periodo al comma 652 dell'art. unico della Legge n. 147/2013, il quale ora recita: "alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione".

Ruolo attivo per la comunicazione e benefici economici

Gli istituti religiosi, i luoghi di aggregazione e di culto, le associazioni hanno, tra l'altro, un ruolo importantissimo nella responsabilizzazione e nella diffusione della raccolta differenziata.

E' da favorire quindi l'istituzionalizzazione di percorsi di raccolta di materiali valorizzabili all'interno di questi luoghi privati anche mediante raccoglitori. Inoltre nell'avvio al recupero degli stessi con opportuna attestazione, va applicata una riduzione della tariffa a favore dei soggetti in parola, secondo quanto riportato dal T.U. Ambiente D. Lgs.152/2006, Art 238 - comma 10 - TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI "Alla tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi."

Come già indicato, potranno valutarsi nell'ambito delle convenzioni da porre in essere tra PA e soggetti senza scopo di lucro, talune forme di cosiddetto "riconoscimento preiniale", ma sempre nel pieno rispetto della tutela dell'erario; la non discriminazione ed il perseguimento dell'interesse pubblico, etc.

Si potrà fuoriuscire, sempre nel rispetto della riserva relativa di legge ex art. 23 costituzione, dall'angusta strettoia della riduzione tariffaria tramite accordi e convenzioni con le Diocesi, con l'associazionismo, con il volontariato, con il no-profit, intercettando il materiale recuperabile e riusabile in un sistema "ecosostenibile" non solo per il singolo ma per la comunità tutta.

Organizzazione di sistemi premianti

Vanno organizzati dei sistemi premianti (anche al di fuori del sistema TARI-TP) per i conferitori di rifiuti valorizzabili, ciò anche "a monte" della raccolta del servizio pubblico. Sempre nella consapevolezza di creare servizi diversi e ulteriori rispetto a quelli erogati dal soggetto pubblico occorre valutare anche se la gestione nel suo concreto consenta iniziative tali da far assommare ai ricavi da cessione dei rifiuti anche i minori costi conseguenti dalla gestione del servizio, tanto da ipotizzare, per esempio la possibilità di istituire delle *happy hours* dove l'utente conferendo a certi orari (che diventano incentivanti e *driver*) può contare sui propri minori costi o su maggiori economie di gestione che, assommate al ricavo, consentono di riconoscere al conferente una somma maggiore rispetto a quella relativo al solo ricavo.



IL SEGRETARIO

Primi Indirizzi per la Raccolta Differenziata - Pag. 35 a 40

AMM

Verifica delle procedure autorizzative in itinere

E' indispensabile una verifica delle procedure autorizzative *in itinere* o sospese richieste da soggetti pubblici e privati, relative agli impianti di riciclo e/o di recupero e/o ad isole ecologiche, etc, per eventualmente imprimere, sotto il controllo pubblico, la realizzazione e l'avvio di questi impianti che potranno dare sollievo alle attuali crisi dell'impiantistica (pubblica e privata) ma non senza trascurare una visione che deve essere di ampio respiro, cioè oltre l'emergenza, che guardi strutturalmente ad un periodo medio lungo.

Rivisitazione della parte "sanzionatoria"

E' opportuna una rivisitazione della parte "sanzionatoria" contenuta nei regolamenti comunali, al fine di arricchirla con le casistiche connesse ai servizi di raccolta differenziata, con contemporaneo avvio di un sistema di presenza sul territorio, che svolga oltre ad attività informativa anche di controllo e monitoraggio, di accertamento e di irrogazione di sanzioni all'utenza che non rispetta le regole. Il tutto attivando forme di segnalazione dal basso (vedasi oltre).

GDO, Supermercati, Ipermercati, centri commerciali ma anche negozi

Negli ultimi anni si è assistito al nascere di iniziative da parte della grande distribuzione, o di operatori specifici ad essi connessi, del riconoscimento di un punteggio correlato a certe quantità di imballaggi conferiti con il quale punteggio poi ottenere dei "bonus": buoni spesa alimentare, tessere telefoniche, buoni per la spesa alimentare, biglietti per lo stadio o per l'utilizzo del tram. Tali iniziative, nel rispetto della norma nazionale, sono da favorire quali complementari.

Hotel e strutture ricettive

Notevoli iniziative possono essere promosse anche dalle strutture ricettive. Dal punto di vista operativo si possono effettuare delle scelte da attuare negli spazi comuni, nelle camere ed in cucina. Riguardo quest'ultima si rimanda sull'approfondimento sugli sprechi alimentari discusso brevemente nei precedenti paragrafi. All'interno della sala colazione è possibile porre contenitori per la plastica e l'umido, nella reception un raccogliitore per le pile usate. Nelle camere alcuni Hotel stanno sperimentando la raccolta differenziata di vetro plastica o carta con opportuni contenitori ignifughi nel rispetto della legge ex 626 oggi 08/08.

Campagna di sensibilizzazione e comunicazione

Campagna di sensibilizzazione, di comunicazione e di educazione per una coscienza ecologica al recupero ambientale concertata tra tutti i soggetti interessati o coinvolgibili secondo criteri che però vanno adattati caso per caso e soluzione per soluzione e comunque con il coinvolgimento delle scolaresche per creare questa coscienza nelle generazioni future che paradossalmente saranno loro stesse ad educare i propri genitori per la raccolta differenziata.

Dimostrazione alla popolazione che i rifiuti raccolti per il riciclo o recupero vengono effettivamente riciclati o recuperati in appositi impianti e che non vengono miscelati con i rifiuti da smaltire (nei contenitori, negli autocarri, presso gli impianti di trattamento meccanico biologico, eccetera): si potrebbe pensare di filmare tutto il "tragitto" dei rifiuti (dalla culla alla tomba o dalla culla alla culla) dalla produzione del materiale da parte della famiglia "tipo", fino alla produzione del nuovo prodotto rinvenente dal rifiuto raccolto, il tutto corroborato con dirette verifiche dell'utenza anche tramite l'organizzazione di gite da parte delle scolaresche, delle associazioni di consumatori, dei rappresentanti di quartiere, ecc.

Tra la "comunicazione" e lo "sviluppo occupazionale" va menzionata anche la possibilità di attivare delle attività di alternanza scuola lavoro, soprattutto tra gli istituti professionali, e liceo scientifici, che coinvolge la una sfera importante che sono gli studenti e di rimando le loro famiglie. Lavorando e studiando in



IL SEGRETARIO

Primi Indirizzi per la Raccolta Differenziata - Pag. 36 a 40

Abu

aziende che operano nella raccolta differenziata ne potranno capire i limiti ma anche le potenzialità di sviluppo.

Strumenti per il corretto conferimento dei cittadini

Le nuove tecnologie oggi possono aiutare il cittadino nel discernere come conferire correttamente un rifiuto negli appositi sistemi di raccolta. Anche il mondo delle "APP" per "SMARTPHONE" può facilitare in tal senso con strumenti spesso gratuiti; citiamo di seguito i più famosi sviluppati nel biennio 2016 - 2018:

- Junker: ha più di 100.000 utilizzatori e che consente con la fotocamera del cellulare di inquadrare il codice a barre presente sul prodotto e conoscere l'esatta composizione ed il corretto conferimento. L'app prevede per i Comuni che la volessero adottare come strumento ufficiale per la comunicazione con la cittadinanza di "caricare" e rendere disponibili su una mappa remota accessibile sempre tramite l'app dei luoghi;
- Raccolta rifiuti: ha più di 50.000 utilizzatori;
- Smart ricicla: ha più di 10.000 utilizzatori.

Il settore dei rifiuti e lo sviluppo economico

Usciti dal regime di emergenza il settore dei rifiuti, di cui la raccolta differenziata è un primo elemento, può diventare un volano per il settore dell'occupazione e quello dell'innovazione.

Fuori dal panorama nazionale, rimanendo in Europa, non può non citarsi il caso della Germania dove l'evoluzione del settore dei rifiuti è integrata con altri settori che negli ultimi anni hanno mostrato una maggiore crescita:

- generazione e stoccaggio di energia "ambientalmente" compatibile;
- efficienza energetica;
- efficienza dei materiali;
- mobilità sostenibile;
- gestione e riciclo dei rifiuti;
- gestione sostenibile delle acque;


Guardando i numeri non si può non rimanere impressionati sia dal valore globale di questo settore (2044 miliardi nel 2011, e 2625 miliardi nel 2015) sia dalla posizione della Germania che da sola rappresenta il 15% del suddetto mercato.

Figura 7 - previsione di crescita per il settore mercato globale di tecnologia ambientale e efficienza delle risorse espresso in miliardi di Euro




IL SEGRETARIO

Alm



Tale volume di mercato ha associato un notevole volume di posti di lavoro come è possibile vedere dall'immagine successiva, rappresentando 1.4 milioni di posti di lavoro, che con le dovute proporzioni rapportandolo alla popolazione Italiana, rappresenterebbero per la Regione Siciliana circa 52 mila posti di lavoro, e applicando il tasso sovra descritto di crescita di settore, vorrebbe dire poi un ulteriore crescita annua a scala regionale di 2800 posti di lavoro all'anno.

Figura 8 – distribuzione dei posti di lavoro nella tecnologia industriale ambientale



Scendendo specificatamente nel settore dei rifiuti (Waste Management) possiamo confrontare il dato della Germania (18 miliardi di fatturato) al dato Nazionale italiano (23 miliardi) grazie ad uno studio di Ecocerved (società consortile del sistema italiano delle camere di commercio che opera nel campo dei sistemi informativi per l'ambiente) ed il confronto assume una importanza tanto più per la Regione Siciliana.

Infatti, nel periodo dal 1999 al 2015 la quantità di rifiuti destinata al recupero è più che raddoppiata in quel periodo: siamo passati da circa 29 milioni di tonnellate a ben 64. In quello stesso passaggio temporale la quota avviata a smaltimento si è drasticamente ridotta, invece, passando da 35 a 18 milioni di tonnellate.

Come ben sappiamo questo non è il caso della Regione Siciliana che non è stata in grado di agganciarsi a questo volano di crescita e di efficienza nello stesso periodo 1999-2015. Il treno della crescita non è però perduto poiché la "risorsa rifiuti" è una risorsa che viene "rigenerata" continuamente e il progressivo



IL SEGRETARIO

Primi Indirizzi per la Raccolta Differenziata - Pag. 38 a 40

ABlu

sviluppo della raccolta differenziata nella Regione potrà consentire il relativo sviluppo economico occupazionale nella gestione e nello sviluppo di nuove tecnologie!

Conclusioni ed elementi presenti nelle prossime Linee guida per la raccolta differenziata

Il presente documento ha lo scopo di segnalare quante azioni possono essere messe in opera per la revisione dei sistemi di gestione della raccolta differenziata da parte delle Amministrazioni Comunali, nonché gli importanti aggiornamenti del testo unico ambientale, e le nuove norme (sprechi alimentari) che ruotano intorno alla prevenzione/riduzione dei rifiuti urbani.

Questo approccio, basato sulla casistica applicativa di interpretazione della norma, è la base per redigere delle *Linee guida per la raccolta differenziata* della Regione Siciliana che possano essere più efficaci nello stimolare una riprogettazione di comparti o aree di azione pubblico/private generalmente caratterizzate da una elevata complessità. Nelle prossime Linee Guida ci dovrà essere una capacità di indicizzare i contenuti **a per matrice e parole chiave**, potendo ricercare almeno in 3 modi:

- per norma giuridica, riportando le indicazioni base del testo unico ambientale e le più importanti recenti modifiche per avere una propria capacità di aggiornamento anche dopo la pubblicazione delle stesse;
- per settore di "utenza" (dove si sprona a conoscere e diffondere l'impatto positivo di una buona raccolta differenziata in termini economici e di responsabilità condivisa dalla cittadinanza e sul dal personale impiegato);
- per sistemi territoriali caratterizzati da una intrinseca complessità, dove la norma nazionale e regionale si interseca con norme internazionali quali:
 - sistemi portuali e aeroportuali sia nella definizione di rifiuto sia nella sua gestione sia in ambito terrestre sia marino (direttiva MARPOL): emblematico il caso recente della plastica raccolta il mare, che nella norma italiana trova un vuoto interpretativo;
 - "ecotoni" come le spiagge caratterizzati dal dover rispondere a numerosi criteri: salubrità, pulizia, conservazione della costa e la cui gestione dei rifiuti assibilabili se non eseguita nel rispetto di questi aspetti ne può risolvere alcuni (salubrità, pulizia) ma peggiorare altri (l'erosione, biodiversità). Di particolare difficoltà per le amministrazioni comunali assolvere ai principi di differenziazione dei rifiuti derivanti dalla raccolta in spiaggia. In questo comparto tuttavia ci sono facili strumenti che portano ad una rapida raccolta differenziata quali Isole ecologiche amovibili (che non necessitano di autorizzazione per l'installazione e facilmente ritirabili nei mesi invernali) che disposte lungo la sezione della spiaggia abbreviano il percorso che deve fare il turista per depositare il rifiuto.

La Raccolta Differenziata puntuale ed efficace comporta un cambiamento radicale delle abitudini di ogni cittadino/utente nelle sue attività private e professionali. I primi effetti si traducono in un conto economico trasparente per costi e benefici dove tutti gli attori diventano comprimari e corresponsabili nel processo di gestione dei rifiuti. Ma le conseguenze non si limitano al semplice risparmio monetario. Una gestione armonica ed efficiente di questo settore trasforma radicalmente un problema in un'opportunità che influenza molteplici settori tra cui: ambiente, qualità della vita, economia, occupazione, rapporto con la Pubblica Amministrazione. Senza dimenticare che una gestione dei rifiuti resa efficiente, cristallina e condivisa riduce fortemente il rischio di gestioni fraudolente e di infiltrazioni criminali. E quando un



IL SEGRETARIO

Alm

DELIBERAZIONE N. 159 DEL 5/4/2018 ALLEGATO A PAG. 41

problema riesce a diventare un'opportunità significa che un'intera comunità sta scegliendo consapevolmente quale futuro costruire per se stessa e per le generazioni che seguiranno.



IL SEGRETARIO

ORIGINALE



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 161 del 6 aprile 2018.

“Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica - Approvazione”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”, come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la legge 1 marzo 2002, n. 39;

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed, in particolare l'art. 8, comma 1, lettera m) recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

VISTA la nota prot. n. 393 Gab. del 28 marzo 2018, con la quale l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità trasmette, per l'approvazione della Giunta regionale, il documento recante: “Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica”;





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATO che il succitato Assessore, con la suddetta nota prot. n. 393/2018, al fine di procedere ad una regolazione del servizio di gestione dei rifiuti idonea al perseguimento della massima trasparenza e uniformità su scala regionale, a tutela dell'utenza, intende formulare criteri univoci e validi per l'intero territorio regionale da adottare per la determinazione della tariffa per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica;

VISTA la nota prot. n. 514 Gab. del 5 aprile 2018 (Allegato "A"), con la quale l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità, nel fare seguito alla citata nota prot. n. 393/2018, ritrasmette le "Linee guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica", condivise dal Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, rappresentando che le stesse, rimodulate nel pieno rispetto del quadro normativo statale, superano il profilo di illegittimità del D.A. 15 giugno 2017 dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità *pro-tempore*, sul quale è pendente un ricorso dinanzi al T.A.R. Palermo, e che, quindi, l'approvazione e la successiva emanazione delle predette Linee guida comporterà la cessazione della materia del contendere del contenzioso;



RITENUTO di approvare il documento recante: "Linee guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica";

SU proposta dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità,

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di approvare il documento recante: "Linee



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica”, accluso alla nota dell’Assessore regionale per l’energia e per i servizi di pubblica utilità prot. n. 514/Gab del 5 aprile 2018, costituenti allegato “A” alla presente deliberazione.

Il Segretario

BUONISI



Il Presidente

MUSMECI

PGS

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 164 DEL 06/04/18 ALLEGATO A PAC 106/14

DOCUMENTO
PERVENUTO
CON R.E.C.
H

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Ufficio di Gabinetto

Prot. 514/GAB

5 APRILE 2018

OGGETTO: Linee guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica - Trasmissione.

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA Segreteria della Giunta Regionale
- 5 APR. 2018
PROT. N. 1287

Alla Segreteria di Giunta

e, p.c.

All'On.le Presidente della Regione

Facendo seguito alla nota prot. n.393/gab del 28 marzo 2018, inerente all'oggetto, si ritrasmettono "Linee guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica", condivise dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Si coglie l'occasione per evidenziare che le presenti linee guida, rimodulate nel pieno rispetto del quadro normativo statale, superano il profilo di illegittimità del D.A. 15 giugno 2017 dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di P.U. *pro tempore*, sul quale è ad oggi pendente un ricorso dinanzi al T.A.R. Palermo; va da sé, pertanto, che l'approvazione, e successiva emanazione, di dette Linee Guida comporterà la cessazione della materia del contendere del contenzioso.

Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Cocina

5/4/1018 St. 2
A



L'Assessore

Dott. Alberto Pierobon



IL SEGRETARIO

LINEE GUIDA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI IN DISCARICA

1) PREMESSA

Le presenti linee guida¹ hanno la finalità di fissare criteri trasparenti, obiettivi e validi per l'intero territorio regionale da adottare per la determinazione della tariffa per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica, anche al fine di garantire la massima chiarezza a tutela dell'utenza.

Vogliamo qui ricordare che lo scopo della Direttiva "discariche rifiuti" 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, recepita dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (in attuazione della delega di cui alla Legge 1° marzo 2002, n. 39, cosiddetta "legge comunitaria 2001"), è quello di prevedere misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente risultanti dalle discariche di rifiuti.

Gli obiettivi-strumenti della medesima direttiva, evincibili dalla lettura dei vari "considerando" sono sostanzialmente quelli:

- a) della riduzione del territorio utilizzato ("consumato") per l'insediamento di discariche di rifiuti, pur ribadendo i principi di prossimità e di autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti;
- b) della garanzia dello smaltimento "sicuro" dei rifiuti;
- c) dell'applicazione, in modo efficace, del principio "chi inquina paga";
- d) di evitare forme di abbandono, deposito, scarico o smaltimento di rifiuti incontrollato (valutando se le sostanze contenute nei rifiuti depositati possano creare effetti non previsti);
- e) di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti avviati a discarica;
- f) di ridurre il conferimento dei rifiuti biodegradabili anche per ridurre il gas metano (nell'ambito anche del contrasto al fenomeno del riscaldamento globale);
- g) di avviare una procedura uniforme per l'accettazione dei rifiuti.

La tariffa di accesso in discarica deve essere determinata, sulla base dei costi di realizzazione e di gestione operativa e post-operativa dell'impianto, inclusi i costi finanziari, assicurativi e fidejussori, con riferimento alla effettiva quantità di rifiuti, espressa in tonnellate, che può essere accolta nell'impianto, avuto riguardo alla riduzione di volume per l'effetto dell'abbancamento e dei trattamenti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n.36.

Attualmente le tariffe di conferimento alle discariche (che possono ospitare, ove regolarmente autorizzate, al loro interno sezioni di trattamento preliminare) per rifiuti urbani (indifferenziati), sono formulate in relazione ai Piani Finanziari allegati alle istanze di autorizzazione ambientale e di cui all'art. 8 comma 1 lettera m) del D.Lgs. n.36/2003 cit.².

Detti piani finanziari, da cui derivano le tariffe, sono predisposti dai gestori degli impianti e approvati, ai sensi del punto 7 dell'allegato 2, dal Dipartimento Regionale dell'Acque e dei Rifiuti per il rilascio dell'autorizzazione.

¹ Le presenti note avranno efficacia finché non interverrà l'Arera.

² In realtà è più corretto parlare di Piano economico-finanziario. Infatti, va considerato che l'aspetto finanziario segue l'elemento temporale (nelle sue variazioni: es. una frana potrebbe comportare interruzioni del servizio; un addendum contrattuale potrebbe allungare il periodo della concessione; etc.) perdurando taluni costi fissi e variabili, correlati alle entrate. Il che pone la questione del *cash flow* sul quale si rinvia oltre. Tra l'altro il calcolo della tariffa deriva dal periodo di attività della discarica (che non si appiattisce al solo periodo di ricevimento dei rifiuti), onde permettere al gestore di disporre delle necessarie risorse finanziarie (allocate in fondi) per assicurare le operazioni di copertura finale, le attività di *post-mortem* e di controllo/monitoraggio a lungo termine. Dovrebbe quindi ricalcolarsi, ma in una diversa logica e contesto, il *break-even* della complessiva gestione sull'effettivo orizzonte temporale, considerando (appunto) i flussi di cassa e loro incidenza economica (vedasi, ad es. indebitamenti, autofinanziamenti, etc.).



IL SEGRETARIO

Am

2) PIANO FINANZIARIO

Il Piano finanziario deve prevedere che la tariffa applicata dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e anche dei costi di post-chiusura, copra i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, nonché i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n.36/2003 cit., i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni.

Ai sensi del punto 6 dell'allegato 2 del D.Lgs. n.36/2003 cit., il piano economico-finanziario deve tenere conto dei seguenti fattori:

1. il costo industriale predisposto in funzione di:

- a) costi relativi a spese di investimento per la costruzione dell'impianto, compresi gli eventuali oneri finanziari e i costi per la realizzazione di opere di mitigazione ambientale;
- b) spese per la gestione operativa, comprese le spese relative al personale ed ai mezzi d'opera utilizzati;
- c) spese generali e tecniche;
- d) spese previste per la ricomposizione ambientale e la gestione del periodo successivo alla chiusura.

2. gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

Così come in linea a quanto disposto dal D.Lgs. n.36/2003 cit., con frequenza annuale può essere presentata dal Gestore, all'Ente competente, una relazione di aggiornamento del prezzo di conferimento e ciò al verificarsi di:

- variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per l'anno successivo, nei costi di gestione e di costruzione;
- nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti;
- nuove perizie di variante.

Questo Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ritiene doveroso e necessario indicare analiticamente i criteri di riferimento per la formulazione delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica (nel seguito le "tariffe") sulla base delle voci di costo concorrenti alla loro determinazione validi per tutti gli impianti esistenti nell'intero territorio regionale.

Le presenti linee guide si applicano esclusivamente alle tariffe per lo smaltimento dei soli rifiuti urbani e assimilati (ovvero gestiti dal servizio pubblico locale, in quanto ricadenti nell'ambito della privativa comunale), non riguardano invece altre tipologie di rifiuti (speciali, comunque non "pubblici") che potrebbero essere trattate e smaltite nei medesimi impianti che ricevono i rifiuti urbani e assimilati.³

3) INDICAZIONI DELLE VOCI COSTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI IN DISCARICA

Il calcolo della tariffa (cui si aggiungerà la c.d. ecotassa ed eventuali altri contributi, es. Comune ospitante) deve essere eseguita sulla base della mera suddivisione dei costi finalizzata al calcolo della tariffa in parola, ovvero alle seguenti macro-voci di costo:

1. Costi per la realizzazione, ampliamento, modifiche e adeguamento delle discariche;

³ Quello dello smaltimento di altri rifiuti nella stessa discarica è un tema delicato che va evidenziato nella determinazione della tariffa. Infatti, se - ad esempio - una quota dell'investimento è coperta dai proventi connessi allo smaltimento di altre tipologie di rifiuti, occorrerà evidenziare nel piano economico finanziario la ripartizione di questi costi e ricavi, nel rispetto del (se ricorre) principio di universalità, comunque per una esigenza di massima trasparenza. Non si dovrà però tenere conto di tale quota di costi nella determinazione della tariffa per rifiuti urbani e assimilati. Il tutto dovrà quindi trovare contezza nel piano economico finanziario dove, sulla scorta anche di apposita contabilità analitica, nonché con criteri di attribuzione pro quota sulle quantità conferite si considerano i costi, anche valutando i diversi ricavi (solitamente maggiori per i rifiuti speciali, distinti in varie tipologie).



IL SEGRETARIO

2/13

A fm

2. Costi relativi alla gestione operativa;
3. Costi relativi alla gestione post-operativa;
4. Oneri derivanti dalle misure di mitigazione ambientale;
5. Altri costi.

I gestori sono tenuti ad effettuare gli approvvigionamenti secondo le procedure di legge. Laddove trovassero applicazione i costi standard, si considereranno gli stessi, utilizzando la normativa di cui trattasi.

3.1. Costi per la realizzazione, ampliamento, modifiche e adeguamento delle discariche.

I costi per l'attivazione della discarica (progetto, studi di impatto, acquisto terreno, etc.), di realizzazione, ampliamento, delle modifiche e dell'adeguamento delle discariche, incluse le spese tecniche, comprendono:

- gli ammortamenti per la realizzazione, ampliamento, modifiche e adeguamento delle discariche, ivi compresi le spese generali e l'utile di impresa relativi a queste attività;
- il costo del capitale di debito;
- il costo del capitale di rischio.

3.1.1. Ammortamenti per la realizzazione, ampliamento, modifiche e adeguamento delle discariche

I costi per la realizzazione, ampliamento, modifiche, adeguamento delle discariche devono essere determinati sulla base dell'importo dei lavori a base d'asta. Successivamente alla realizzazione e a collaudo avvenuto, i costi in parola devono essere documentati con la produzione della documentazione attestante l'avvenuto sostenimento del costo, correttamente contabilizzato, attestante l'effettivo costo a consuntivo.

Qualora le opere di realizzazione, ampliamento, modifica e ampliamento, o parte di queste, siano realizzate direttamente dal Gestore con mezzi propri, trattandosi di opere necessarie per l'espletamento di servizi di pubblica utilità, dovrà applicarsi un ribasso sul prezzo a base d'asta, pari al 80% dei ribassi medi rilevati per appalti di lavori della medesima fattispecie.

I costi qui considerati non devono comprendere i costi relativi alla chiusura della discarica, previsti in sede di progetto originario, ed eventuali loro successive modifiche, come autorizzate, che troveranno copertura in un fondo di accantonamento costituito nel corso della fase di gestione operativa.

I costi per la realizzazione, ampliamento, modifiche, adeguamento delle discariche, incluse le spese tecniche devono essere riferiti all'effettiva quantità di rifiuti, espressa in tonnellate, che possono essere accolti nell'impianto, avuto riguardo alla riduzione di volume per l'effetto dell'abbancamento e dei trattamenti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 36/2003. Nel calcolare il peso effettivo si dovrà tener conto del peso specifico (densità) del rifiuto come abbancato anche in seguito a compattazione e passaggio di rulli od altre attività tese a ottimizzare il medesimo peso specifico, recuperando la volumetria.

3.1.2. Costo del capitale di debito e del capitale di rischio

Il costo del capitale di debito e del capitale di rischio, ovvero della remunerazione del capitale investito netto, rileva se e in quanto contemplato nella tariffa determinata dal gestore-concessionario, e potrà essere calcolato secondo le modalità previste dalla normativa nazionale vigente in materia di rifiuti urbani. Il costo del capitale di rischio è pari al tasso medio di interesse dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali⁴.

Il capitale proprio deve essere determinato al netto di eventuali contributi pubblici a fondo perduto.

⁴ Cfr. DPR 158/1999, allegato I, punto 2.3.



IL SEGRETARIO

Mfm 3/13

3.2) Costi relativi alla gestione operativa

Tra i costi relativi alla gestione operativa devono essere considerati i seguenti:

3.2.1 Ammortamento del costo di acquisto dei mezzi e delle attrezzature.

Il valore di ammortamento annuo deve essere calcolato con riferimento ai coefficienti stabiliti con D.M. 31.12.1998 e ss.mm.ii, Tabella "Gruppo 22 Servizi igienici alla persona e domestici - Specie II - Imprese di smaltimento rifiuti".

Il numero e la tipologia dei mezzi e delle attrezzature concorrenti alla voce di costo devono essere quelli strettamente necessari allo svolgimento delle operazioni connesse alle attività di funzionamento e di gestione della discarica.

Il prezzo di acquisto dei mezzi e delle attrezzature deve essere documentato con le fatture di acquisto accompagnate dalle schede tecniche dei mezzi e delle attrezzature.

L'ammortamento deve essere valutato per ciascuna tipologia di mezzi e attrezzature indicando la descrizione del mezzo o dell'attrezzatura, l'anno di acquisto, il numero di unità, la percentuale di ammortamento applicata, il costo del mezzo e dell'attrezzatura, il costo annuo di ammortamento, la cui sommatoria fornirà il valore complessivo della voce di costo. Il valore da indicare come costo (costo di acquisto/ammortamento) dovrà essere determinato detraendo il valore residuo presunto dei mezzi rilevato, tenuto conto delle regolari manutenzioni ordinarie e delle manutenzioni straordinarie operate, rispetto al valore di mercato di mezzi similari usati, con riguardo al numero di ore di utilizzo ed alla tipologia di lavori per cui sono stati utilizzati.

3.2.2 Oneri finanziari di investimento per l'acquisto di mezzi ed attrezzature

Gli oneri finanziari di investimento correlati all'acquisizione di mezzi ed attrezzature, qualora i costi non siano ricompresi tra le voci di ammortamento dei mezzi e delle attrezzature, indicando la descrizione dei mezzi o attrezzature, il capitale investito, gli interessi annui, il numero di anni e, infine, il totale degli oneri finanziari. In caso di leasing o altra modalità che preveda la possibilità di riscatto del mezzo, si provvederà comunque a detrarre il valore residuo degli stessi, determinato come in precedenza indicato, dai costi finanziari.

3.2.3. Costi di gestione del personale

Costi effettivi del personale di gestione, indicato con dettaglio della qualifica, della mansione, del numero di addetti, del numero di ore di impiego con riferimento all'anno e poi alla vita utile dell'impianto. Deve, altresì, essere specificato il tipo di contratto applicato al personale. Il numero del personale concorrente alla voce di costo deve essere quello strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni connesse alle attività di funzionamento e di gestione della discarica. In caso di utilizzo di personale (es. management, direttore tecnico, etc.) per più impianti, il costo assunto a tal titolo va specificato e va imputato pro-quota, sulla base delle ore effettivamente dedicate e documentate o di disponibilità di presenza all'impianto.

3.2.4 Costo per il consumo di acqua, carburanti e disinfettanti.

La quantità di acqua necessaria per il lavaggio dei mezzi presenti in discarica deve essere determinata analiticamente fornendo la descrizione del mezzo, la quantità dei mezzi, il consumo giornaliero di acqua (in m³), il numero di settimane dell'anno in cui si eseguono i lavaggi, il consumo totale annuo e, infine, il costo annuo.

Deve, inoltre, essere analiticamente stimato il consumo di acqua per il lavaggio di piazzali e dei locali nonché quello per gli altri usi previsti.

Il costo al m³ dell'acqua deve essere desunto da apposita analisi del prezzo o definito sulla base della tariffa di fornitura da parte del gestore del servizio idrico, producendo in ogni caso la documentazione a supporto.

Qualora da tali analisi o indagini di mercato il costo del carburante risultasse superiore al prezzo al consumo riportato nella tabella dei prezzi medi nazionali mensili del Ministero dello



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

Sviluppo Economico, si potrà considerare un costo del carburante comunque non superiore del 2% rispetto al costo medio, riferito al mese precedente alla presentazione del Piano Finanziario, riportato in detta tabella.

Il consumo di carburante deve essere valutato attraverso un calcolo eseguito con riferimento alla potenza nominale dei mezzi utilizzati, alle ore di utilizzo e al coefficiente di consumo orario dei mezzi riferito alla potenza unitaria.

Il costo del carburante deve essere determinato con apposita analisi del prezzo o individuato attraverso indagine di mercato fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto.

3.2.5 Costo per il consumo di energia elettrica.

Il costo per il consumo dell'energia elettrica deve essere stimato analiticamente sulla base della potenza nominale delle attrezzature elettriche installate presso la discarica, indicando le ore di funzionamento previste nel giorno, il numero di settimane di funzionamento così da poter determinare il costo annuo complessivo.

Il costo unitario del kWh deve essere documentato sulla base dell'offerta del gestore del servizio di fornitura o delle fatture emesse dallo stesso.

3.2.6 Costo dei materiali per la copertura giornaliera

Il costo dei materiali (materiali inerti e terra) per la copertura giornaliera, desunto dal Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche o, qualora non esistano articoli del Prezzario aderenti alla tipologia del materiale utilizzato, da apposita analisi del prezzo documentata. La valutazione del costo totale annuo deve essere eseguita sulla base della quantità di rifiuti giornalmente conferita, indicando l'altezza di abbancamento giornaliera, la superficie occupata, lo spessore di ricoprimento, la quantità complessiva dei materiali di ricoprimento e, sulla base del costo unitario, il costo totale dei materiali riferito all'anno. Per contenere i costi e tendere a una gestione nel complesso più attenta all'ambiente, si valuterà (già in sede autocizzativa, AIA) l'utilizzo di materiale idoneo per la ricopertura (es. terre da fonderia, ove ammissibili sulla base istruttoria tecnica, come pure materiale inerte, etc.) anche secondo gli indirizzi del cosiddetto "green procurement" che va adottato già in fase di predisposizione degli atti di gara (cfr. art. 213, commi 2 e 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e linee Guida ANAC, nonché DPCM attuativi).

3.2.7 Costo di smaltimento del percolato

In assenza di dati storici attendibili e documentati, la quantità di percolato prodotta va eseguita in relazione alla superficie della discarica e alla massima pioggia prevista, con tempo di ritorno di 10 anni e di durata 24 h, considerando un rapporto percentuale medio tra pioggia e percolato variabile tra il 25% e il 27%.

Per il calcolo del costo di smaltimento del percolato deve essere indicata l'area di produzione, la superficie della stessa, il volume giornaliero di produzione, il volume annuo di produzione, il peso annuo di produzione, il prezzo unitario di smaltimento riferito all'unità di peso e, infine, il costo totale annuo.

Il prezzo unitario di smaltimento riferito all'unità di peso deve essere determinato sulla base di apposita analisi del prezzo o di indagine di mercato, fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto.

Ove sia stata autorizzata la reiniezione del percolato (ad esempio per le discariche cosiddette "a bioreattore") si dovrà riarticolare il piano economico finanziario tenendo conto di tutti gli effetti in termini di costi e di ricavi.

3.2.8 Costo di depurazione reflui

Sono da annoverare i costi annui per il servizio di depurazione dei reflui scaricati in pubblica fognatura, quali acque reflue industriali incluse le acque di prima pioggia. I costi devono essere determinati con riferimento ai volumi idrici da trattare, indicandone provenienza ed entità, e al



IL SEGRETARIO

5/13

costo del servizio di depurazione riferito all'unità di volume. Il costo unitario deve essere determinato sulla base di apposita analisi del prezzo o di indagine di mercato, fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto.

3.2.9 Costo di manutenzione delle opere civili

Costi annui di manutenzione delle opere civili, nella misura massima del 2% del valore delle opere oggetto dell'intervento di manutenzione, determinato con il metodo del costo di costruzione, detratti i costi degli scavi di sbancamento e di tutte le opere interrate che non è possibile mantenere.

3.2.10 Costo di manutenzione delle opere civili

Costi annui di manutenzione dei mezzi e delle attrezzature, nella misura massima del 4% del relativo costo di acquisto per quella ordinaria e del 2% per quella straordinaria.

3.2.11. Costo di manutenzione delle opere civili

I costi annui per i servizi di derattizzazione e disinfestazione e per servizi di monitoraggio, sorveglianza ambientale e analisi (in conformità all'allegato 2 - Art. 8, comma 1 e Art. 9 comma 1 del D.Lgs. 36/2003);

Per la determinazione del costo annuo dei servizi di derattizzazione e di disinfestazione devono essere indicati la periodicità dell'intervento, il numero di interventi, il costo unitario dell'intervento e il costo totale annuo dell'intervento. Il costo unitario dell'intervento deve essere determinato sulla base di apposita analisi del prezzo o di indagine di mercato, fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto.

3.2.12 Costo di monitoraggi

Il costo annuo per i monitoraggi deve essere determinato con riferimento alle differenti tipologie di analisi (percolato, biogas, acque sotterranee, atmosfera, altre), indicando per ciascuna tipologia la periodicità del monitoraggio, il numero di analisi, il costo unitario e il costo totale annuo.

Il costo unitario per ciascuna tipologia di monitoraggio deve essere determinato sulla base di apposita analisi del prezzo o di indagine di mercato, fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto.

3.2.13 Costo vigilanza e il controllo

Costi annui per la vigilanza e il controllo, quantificati separatamente e indicando il numero di interventi, il costo unitario, la qualifica e il livello del personale impiegato il numero di unità, le ore di impiego giornaliere e annue, il costo annuo e il costo totale per la vita utile dell'impianto.

Il costo unitario dell'intervento deve essere determinato sulla base di apposita analisi del prezzo o di indagine di mercato, fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto.

3.2.14 Fondo per le operazioni di chiusura della discarica

Gli accantonamenti annui per la costituzione del fondo a copertura dei costi da sostenere per le operazioni di chiusura della discarica. L'importo complessivo oggetto di accantonamento nel corso della vita operativa della discarica deve essere determinato sulla base dell'importo dei lavori a base d'asta. Successivamente alla realizzazione delle opere di chiusura della discarica e a collaudo avvenuto, i relativi costi devono essere documentati con la produzione della documentazione attestante l'effettivo costo a consuntivo pertanto nell'importo complessivo di realizzazione delle opere saranno già compresi i costi per spese generali, utile d'impresa ed I.V.A..



IL SEGRETARIO

6/13

3.2.15. Oneri fidejussori

Costi relativi agli oneri fidejussori ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2003 e relativi alla sola fase di gestione operativa.

3.2.16 Polizza ambientale

Costi annui per polizza ambientale, ove istituita.

3.2.17 Godimento di beni di terzi

Costi annui per l'eventuale godimento di beni di terzi. Rientrano in questa voce di costo gli eventuali affitti di terreno, di immobili e mezzi d'opera specializzati, oneri di occupazione di spazi ed aree pubbliche. Tali costi devono essere valutati e calcolati con il criterio della indennità di esproprio e, solo in casi eccezionali, specificatamente e dettagliatamente motivati a cura e responsabilità dell'organo competente, con riferimento a preventivi di spesa e successivamente documentati con la produzione contabile e fiscale attestante l'effettivo costo a consuntivo. Costi relativi ad eventuali oneri ambientali previsti dalla normativa di settore per le emissioni in atmosfera, escluse eventuali indennità di mora e relativi interessi e sanzioni amministrative.

3.2.18 Altri costi

Il gestore dell'impianto può indicare ulteriori costi non specificatamente riportati in quel che precede tra i quali gli oneri derivanti dalla attuazione del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.. Gli altri costi devono essere indicati fornendo la descrizione, il costo unitario se disponibile e il costo complessivo annuale, determinato analiticamente sulla base di analisi del prezzo o di indagine di mercato, fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto. In ogni caso sono esclusi indennità e interessi moratori, e sanzioni di qualsivoglia natura.

I costi relativi alla fase di gestione operativa devono essere riferiti all'effettiva quantità di rifiuti, espressa in tonnellate, che possono essere accolti annualmente nell'impianto, avuto riguardo alla riduzione di volume per l'effetto dell'abbancamento e dei trattamenti di cui all'articolo 7 del DLgs 36/2003. Si richiama la necessità di considerare gli indici effettivi di compattazione del materiale conferito, ottimizzando il volume della discarica.

3.3) Costi relativi alla gestione post-operativa

Tra i costi relativi alla gestione post-operativa devono essere considerati i seguenti:

3.3.1 Ammortamento del costo di acquisto dei mezzi e delle attrezzature

Il valore di ammortamento annuo deve essere calcolato con riferimento ai coefficienti stabiliti con D.M. 31.12.1998 e ss.mm.ii., Tabella "Gruppo 22 Servizi igienici alla persona e domestici - Specie II - Imprese di smaltimento rifiuti".

Il numero e la tipologia dei mezzi e delle attrezzature concorrenti alla voce di costo devono essere quelli strettamente necessari allo svolgimento delle operazioni connesse alle attività di gestione della discarica nella fase post-operativa.

Qualora nella fase post-operativa si utilizzino mezzi e attrezzature il cui ammortamento si sia esaurito nel corso della gestione operativa, nella fase di gestione post-operativa non può esserne considerato un ulteriore ammortamento. Nel caso, invece, in cui all'inizio della fase di gestione post-operativa non si sia completato l'ammortamento, il valore residuo può essere riportato tra i costi della fase di gestione post-operativa. Nella fase di gestione post-operativa l'eventuale acquisizione di mezzi e attrezzature in seguito all'esaurimento dell'ammortamento e alla documentata obsolescenza tecnica, deve essere commisurata alle effettive esigenze di gestione della discarica dimostrate con apposita relazione tecnica a supporto.



IL SEGRETARIO

Am 7/13

Il prezzo di acquisto dei mezzi e delle attrezzature deve essere documentato con le fatture di acquisto accompagnate dalle schede tecniche dei beni.

L'ammortamento deve essere valutato per ciascuna tipologia di mezzi e attrezzature indicando la descrizione del mezzo o dell'attrezzatura, l'anno di acquisto, il numero di unità, la percentuale di ammortamento applicata, il costo del mezzo e dell'attrezzatura il costo annuo di ammortamento, la cui sommatoria fornirà il valore complessivo della voce di costo.

3.3.2 Costi del personale

Costo del personale di gestione, indicato con dettaglio della qualifica, della mansione, del numero di addetti, del numero di ore di impiego con riferimento all'anno e poi alla fase di gestione post-operativa. Deve, altresì, essere specificato il tipo di contratto applicato al personale.

Il numero del personale concorrente alla voce di costo deve essere quello strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni connesse alle attività di gestione post-operativa della discarica. Anche in questa sede si richiama il calcolo del personale adibito per attività comuni o generali o per più impianto, calcolato pro-quota secondo il criterio dell'effettiva e documentata presenza e/o utilizzo (es. direttore tecnico, responsabile, management, etc.).

3.3.3 Costo per il consumo di acqua e carburanti

La quantità di acqua necessaria per il lavaggio dei mezzi presenti in discarica deve essere determinata analiticamente fornendo la descrizione del mezzo, la quantità dei mezzi, il consumo giornaliero di acqua (in m³), il numero di settimane dell'anno in cui si eseguono i lavaggi, il consumo totale annuo e, infine, il consumo annuo.

Deve, inoltre, essere analiticamente stimato il consumo di acqua per il lavaggio di piazzali e dei locali nonché quello per gli altri usi previsti.

La determinazione del consumo di acque nella fase post-operativa deve tenere conto che in tale fase, per effetto della chiusura della discarica, i rifiuti sono isolati dall'ambiente esterno.

Il costo al m³ dell'acqua deve essere desunto da apposita analisi del prezzo o definito sulla base della tariffa di fornitura da parte del gestore del servizio idrico, producendo in ogni caso la documentazione a supporto.

Il consumo di carburante deve essere valutato attraverso un calcolo eseguito con riferimento alla potenza nominale dei mezzi utilizzati, alle ore di utilizzo e al coefficiente di consumo orario dei mezzi riferito alla potenza unitaria.

Il costo del carburante deve essere determinato con apposita analisi del prezzo o individuato attraverso indagine di mercato fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto. Qualora da tali analisi o indagini di mercato il costo del carburante risultasse superiore al prezzo al consumo riportato nella tabella dei prezzi medi nazionali mensili del Ministero dello Sviluppo Economico, si potrà considerare un costo del carburante comunque non superiore del 2% rispetto al costo medio, riferito al mese precedente alla presentazione del Piano Finanziario, riportato in detta tabella. Inoltre si potrà provvedere, per l'attualizzazione dei costi, alla richiesta di revisione adeguando i costi all'indice ISTAT.

3.3.4 Costo per il consumo di energia elettrica

Il costo per il consumo dell'energia elettrica deve essere stimato analiticamente sulla base della potenza nominale delle attrezzature elettriche installate presso la discarica nella fase post-operativa, indicando le ore di funzionamento previste nel giorno, il numero di settimane di funzionamento così da poter determinare il costo annuo complessivo.

Il costo unitario del kWh deve essere dimostrato sulla base dell'offerta del gestore del servizio di fornitura e documentato dalle fatture emesse dallo stesso.



IL SEGRETARIO

3.3.5 Costo di smaltimento del percolato

La quantità di percolato annualmente prodotta nella fase di gestione post-operativa va computata assumendo quali parametri di riferimento i dati storici attendibili e documentati, estrapolati dai dati di produzione di singole vasche. I valori storici non potranno essere desunti dalle quantità prelevate da vasche di accumulo in cui confluisce il percolato prodotto da più vasche. In mancanza di dati storici si provvederà alla determinazione analitica delle quantità di percolato prodotte in fase di gestione post operativa avuto conto della diminuzione progressiva della capacità di produzione in ragione dell'attuazione delle opere di chiusura e capping finale.

Per il calcolo del costo di smaltimento del percolato deve essere indicata l'area di produzione, la superficie della stessa, il volume giornaliero di produzione, il volume annuo di produzione, il peso annuo di produzione, il prezzo unitario di smaltimento riferito all'unità di peso e, infine, il costo totale annuo.

Il prezzo unitario di smaltimento riferito all'unità di peso deve essere determinato sulla base di apposita analisi del prezzo o di indagine di mercato, fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto.

Anche in questa sede si rinvia alla particolarità di talune scelte gestionali (es. la discarica cosiddetta "a bioreattore" ove consenta, in una scelta primariamente ambientale, minori costi e nuovi o maggiori ricavi, es. dalla produzione/cessione di energia da biogas, ottenimento di contributi ad hoc, etc.).

3.3.6 Manutenzione delle opere civili

Costi annui di manutenzione delle opere civili, nella misura massima del 2% del valore delle opere oggetto dell'intervento di manutenzione, determinato con il metodo del costo di costruzione, detratti i costi degli scavi di sbancamento e di tutte le opere interrato che non è possibile mantenere.

3.3.7 Manutenzione dei mezzi e delle attrezzature

Costi annui di manutenzione dei mezzi e delle attrezzature, nella misura massima del 4% del relativo costo di acquisto per quella ordinaria e del 2% per quella straordinaria.

3.3.8 Servizi di derattizzazione, disinfestazione, monitoraggio e sorveglianza ambientale

Costi annui per i servizi di derattizzazione e disinfestazione e per servizi di monitoraggio, sorveglianza ambientale e analisi (in conformità all'allegato 2 - Art. 8, comma 1 e Art. 9 comma 1 del D.Lgs. 36/2003).

Per la determinazione del costo annuo dei servizi di derattizzazione di disinfestazione devono essere indicati la periodicità dell'intervento, il numero di interventi, il costo unitario dell'intervento e il costo totale annuo dell'intervento. Il costo unitario dell'intervento deve essere determinato sulla base di apposita analisi del prezzo o di indagine di mercato, fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto.

Il costo annuo per i monitoraggi deve essere determinato con riferimento alle differenti tipologie di analisi (percolato, biogas, acque sotterranee, atmosfera, altre), indicando per ciascuna tipologia la periodicità del monitoraggio, il numero di analisi, il costo unitario e il costo totale annuo.

Il costo unitario per ciascuna tipologia di monitoraggio deve essere determinato sulla base di apposita analisi del prezzo o di indagine di mercato, fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto.

3.3.9 Servizi di vigilanza e monitoraggio ambientale



IL SEGRETARIO

9/13

Costi annui per la vigilanza e il monitoraggio ambientale (anche con riferimento al piano di controllo), quantificati separatamente e indicando il numero di interventi, il costo unitario, la qualifica e il livello del personale impiegato il numero di unità, le ore di impiego giornaliere e annue, il costo annuo e il costo totale per la vita utile dell'impianto.

Il costo unitario dell'intervento deve essere determinato sulla base di apposita analisi del prezzo o di indagine di mercato, fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto.

3.3.10 Oneri fidejussori

Costi relativi agli oneri fidejussori ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2003 e relativi alla sola fase di gestione post-operativa.

3.3.11 Polizza ambientale

Costi annui per polizza ambientale, ove istituita.

3.3.12 Godimento di beni di terzi

Costi annui per l'eventuale godimento beni di terzi. Rientrano in questa voce di costo gli eventuali affitti di terreno, di immobili e mezzi d'opera specializzati, oneri di occupazione di spazi ed aree pubbliche. Tali costi devono essere valutati con riferimento a preventivi di spesa e successivamente documentati con la produzione della documentazione fiscale attestante l'effettivo costo a consuntivo.

3.3.13 Oneri ambientali

Costi relativi ad eventuali oneri ambientali previsti dalla normativa di settore per le emissioni in atmosfera, escluse eventuali indennità di mora e relativi interessi e sanzioni amministrative.

3.3.14 Altri costi

Il gestore dell'impianto può indicare ulteriori costi non specificatamente riportati in quel che precede, tra i quali gli oneri derivanti dalla attuazione del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.. Essi devono essere quantificati fornendo la descrizione, il costo unitario e il costo complessivo annuale, determinato analiticamente sulla base di analisi del prezzo o di indagine di mercato, fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto. In proposito si rimanda a quanto indicato in precedenza per gli "altri costi". In ogni caso sono esclusi indennità e interessi moratori, e sanzioni di qualsivoglia natura.

Tutti i costi, come in precedenza definiti e relativi alla fase di gestione post-operativa, devono essere riferiti all'effettiva quantità di rifiuti, espressa in tonnellate, che può essere accolta annualmente nell'impianto durante la fase di gestione operativa, avuto riguardo alla riduzione di volume per l'effetto dell'abbancamento e dei trattamenti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 36/2003. Si richiama la necessità di considerare l'indice di compattazione (peso specifico) del rifiuto, onde ottimizzare i volumi della discarica e quindi anche gli effetti economico-finanziari della conseguente gestione.

3.4) Oneri derivanti dalle misure di mitigazione ambientale

Gli oneri di derivanti dalle misure di mitigazione ambientale possono essere considerati quale costo accessorio del servizio, qualora siano finalizzati a coprire le spese per le opere di mitigazione del disagio connesso alla presenza dell'impianto. Ai fini della definizione della tariffa di smaltimento, possono essere esclusivamente riconosciuti i costi connessi alla realizzazione di misure e interventi per la prevenzione, riduzione e/o eliminazione degli impatti ambientali generati dall'impianto di smaltimento (ad esempio la creazione di aree a verde con funzione di assorbire quota parte delle emissioni e di riduzione dell'impatto visivo, ecc.).



Non è pertanto possibile inserire nel corrispettivo dello smaltimento eventuali oneri non direttamente e strettamente riconducibili alla mitigazione degli impatti ambientali generati dagli impianti o finalizzati al riconoscimento di agevolazioni tariffarie agli utenti afferenti l'area di influenza dell'impianto. Non saranno, inoltre, computati eventuali oneri di mitigazione definiti e valutati in modo autonomo a livello locale.

I costi in argomento, inseriti nella tariffa, costituiscono accantonamenti per la costituzione del fondo necessario a coprire esclusivamente le spese relative alla realizzazione delle misure e interventi per la prevenzione, riduzione e/o eliminazione degli impatti ambientali generati dall'impianto di smaltimento.

I costi derivanti dagli oneri di mitigazione ambientale sono determinati sulla base dell'importo a base d'asta dei lavori per la realizzazione delle opere effettivamente finalizzate alla prevenzione, riduzione e/o eliminazione degli impatti ambientali generati dall'impianto di smaltimento.

Successivamente alla realizzazione delle opere di mitigazione e a collaudo avvenuto, i costi in parola devono essere documentati attraverso la produzione fiscale attestante l'effettivo costo a consuntivo.

I costi relativi agli oneri di mitigazione ambientale devono essere riferiti all'effettiva quantità di rifiuti, espressa in tonnellate, che possono essere accolti nell'impianto durante la fase di gestione operativa, avuto riguardo alla effettiva riduzione di volume (si fa riferimento al peso specifico, ovvero all'indice di compattazione del rifiuto), per l'effetto dell'abbancamento e dei trattamenti di cui all'articolo 7 del DLgs 36/2003.

3.5) Altri costi

Il gestore dell'impianto può indicare altri costi non specificatamente riportati in precedenza. Essi devono essere determinati fornendo giustificazione motivata della loro necessità, descrizione, il costo unitario, se disponibile, e il costo complessivo annuale, determinato analiticamente sulla base di analisi del prezzo o di indagine di mercato, fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto.

4) IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.)

Tutti i costi riportati nel Piano Finanziario dovranno essere al netto di I.V.A..

5) TARIFFA DI CONFERIMENTO

Il calcolo della tariffa deve essere eseguito secondo la seguente relazione:

$$TSu = \frac{CC + CO + CPO + OA + AC - RI}{Q_{ton}}$$

Con

- Tsu: Tariffa di smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani e assimilati (€/ton);
- CC: Costi per la realizzazione, ampliamento, modifiche e adeguamento della discarica (€);
- CO: Costi relativi alla gestione operativa (€);
- CPO: Costi relativi alla gestione post operativa (€);
- OA: Oneri derivanti dalle misure di mitigazione ambientale (€);
- AC: Altri costi (€);
- RI: Ricavi totali (€);
- Qton: Quantità totale di RSU conferibili espressa in tonnellate

Inoltre si evidenzia come le spese generali e l'utile d'Impresa, quest'ultimo qualora dovuto, siano da determinarsi esclusivamente sulle voci CO e CPO ed eventualmente sulla voce AC qualora tali costi siano afferenti alle fasi gestionali della discarica.



IL SEGRETARIO

11/13

Per il calcolo della tariffa deve infine tenersi conto di eventuali ricavi derivanti dallo smaltimento e dal trattamento dei rifiuti urbani e assimilati nonché dalla produzione di energia o da incentivi da fonti rinnovabili.

I ricavi, riferiti al peso unitario di rifiuti, devono essere detratti dai costi sopra indicati e quindi dalla tariffa per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.

I gestori sono obbligati ad adottare una contabilità analitica per la singola discarica in cui siano riportati i costi e gli eventuali ricavi relativi ai soli rifiuti urbani e assimilati.

Con cadenza annuale, i gestori produrranno al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti un bilancio sezionale asseverato della singola discarica e relativo al solo trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, dal quale si rilevino i costi effettivamente sostenuti e gli eventuali ricavi conseguiti.

Si rimane in attesa della revisione delle tariffe autorizzate e/o applicate dai gestori dei singoli impianti secondo le presenti linee guida. Nel frattempo il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti provvederà a stabilire la tariffa per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica, sulla base della documentazione amministrativa in possesso.

L'importo della tariffa deve intendersi onnicomprensivo di tutte le voci di costo sopra indicate, inclusi gli oneri di mitigazione ambientale.

Tale tariffa è valida per tutte le discariche di rifiuti urbani e assimilati ricadenti nel territorio regionale e per qualsiasi soggetto conferente.

Auspicabilmente la metodologia di analisi della tariffa di un impianto, segnatamente di una discarica, deve tener conto anche dei principi contabili adottati.

La durata va, infatti valutata anche con riferimento ai debiti minimi contratti per gli investimenti, quindi non con il semplice riferimento alla durata tecnico-fisica dei beni (in quanto poi oggetto di devoluzione).

Il costo dell'investimento, com'è noto, va valutato nei tempi di realizzazione e di gestione dello stesso⁵ tenendo conto, altresì, i tempi di esborso dei relativi flussi finanziari.

Ciò al fine di un corretto calcolo degli ammortamenti tecnici e della determinazione coerente degli oneri finanziari derivanti dall'indebitamento.

Va fatto presente come, nell'ottica dell'equilibrio economico della gestione, i rientri tariffari e gli altri introiti debbano coprire i costi del servizio compresi gli oneri di ammortamento tecnico e finanziario.

I costi dovrebbero auspicabilmente tener conto dell'inflazione, in quanto si ritiene che le variazioni dei prezzi per effetto dell'inflazione incidano in modo significativo sulla dinamica differenziale (entrate - spese) tra le varie voci considerate ai fini della valutazione complessiva dell'investimento e del servizio.

Sull'equilibrio finanziario di cassa, si ricorda che la situazione di cassa rileva, anno per anno, per le situazioni di equilibrio o squilibrio finanziario ed occorre, sempre, verificare separatamente la sussistenza delle condizioni minime di equilibrio finanziario.

Così un investimento è caratterizzato dall'equilibrio finanziario, quando nell'arco dell'orizzonte temporale prescelto, per ogni esercizio, il soggetto che realizza e successivamente gestisce l'opera ha a disposizione un insieme di risorse finanziarie che gli consenta di fronteggiare l'ammontare degli esborse monetari connessi alla realizzazione e al funzionamento (compreso i periodi di post mortem) dell'investimento stesso. Si ha l'equilibrio finanziario quando ogni anno, i saldi di cassa sono uguali o superiori a zero.

Occorre quindi predisporre un prospetto dei flussi di cassa nel quale vengano evidenziati i flussi di cassa derivanti dal progetto di investimento, con evidenza delle entrate e delle uscite di parte corrente e in conto capitale.

⁵ Per ulteriori approfondimenti concernenti similari interventi si rinvia, *ex multis*, alla Cassa Depositi e Prestiti circolari: n. 1188/93, n. 1192/93 e n. 1199/94 sui piani economico-finanziari nella PA locale.



Il tutto però può avere risultati diversi ove si presuppongano diversi scenari, per i quali, distintamente, vanno opportunamente evidenziate le fattispecie e le condizioni di equilibrio.

Infine, giova rammentare come la proiezione dei flussi di cassa debba quantomeno (ma non solo) contemplare i seguenti elementi:

- a) gli anni;
- b) i ricavi da tariffa;
- c) altri rientri;
- d) il totale entrate;
- e) i costi di gestione;
- f) le rate rimborso prestiti;
- g) il preammortamento;
- h) gli altri oneri iniziali;
- i) il totale delle spese;
- j) i saldi di cassa.

Gli importi di tariffa sopra indicati saranno oggetto di revisione sulla scorta dell'esame dei bilanci sezionali per le singole discariche di rifiuti urbani e assimilati.



IL SEGRETARIO

John



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 224 del 20 giugno 2018.

“Approvazione disegno di legge recante: ‘Riforma degli ambiti territoriali ottimali e nuove disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti’”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n.2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”, come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 4 agosto 2015, n.15 e successive modifiche ed





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

integrazioni;

VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e, in particolare, l'art. 85;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 158 del 5 aprile 2018

relativa a: "Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano stralcio –
Approvazione";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 159 del 5 aprile 2018

relativa a: "Gestione integrata dei rifiuti – 'Primi indirizzi per l'incremento
della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti' – Approvazione";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 161 del 6 aprile 2018

relativa a: "Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica – Approvazione";

CONSIDERATO che l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di
pubblica utilità, con nota prot. n. 2247/gab del 15 giugno 2018, ha trasmesso
il disegno di legge concernente: "Riforma degli ambiti territoriali ottimali e
nuove disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti";



UDITA la discussione svoltasi nel corso della seduta odierna, dalla quale
emerge la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al testo del
predetto disegno di legge;

VISTO il disegno di legge concernente: "Riforma degli ambiti territoriali
ottimali e nuove disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti" (Allegato
"A");

RITENUTO di approvare il disegno di legge concernente: "Riforma degli
ambiti territoriali ottimali e nuove disposizioni per la gestione integrata dei
rifiuti";

SU proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

utilità,

DELIBERA

di approvare il disegno di legge concernente: "Riforma degli ambiti territoriali ottimali e nuove disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti" nel testo che, unitamente alla relazione illustrativa, è allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione.

Il Segretario

BUONISI



Il Presidente

MUSUMECI

PGS

ORIGINALE

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DELIBERAZIONE N. 224 DEL 20-6-18 ALLEGATO A PAG 1. oli h2

Il presente Disegno di Legge intende procedere ad una riforma organica della governance dei rifiuti in Sicilia, idonea a creare i necessari presupposti per razionalizzare il servizio e per avviare una gestione qualificata dal punto di vista tecnico, economico e giuridico e, al contempo, coerente con l'evoluzione dell'ordinamento europeo e nazionale.

Il DDL è funzionale all'azione sinergica che questo Governo vuole mettere in campo e si inserisce in uno scenario più ampio, che verrà perseguito anche con l'adozione del Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti.

Lo stesso ben si coordina, infatti, con molteplici iniziative già messe o da mettere in campo per supportare una politica ambientale dei rifiuti sostenibile, con l'obiettivo, tra gli altri, di accelerare l'attuazione delle azioni di prevenzione e recupero, al fine di conseguire la riduzione della quantità ed il miglioramento della qualità dei rifiuti da trasferire agli impianti di trattamento/smaltimento e di realizzare un circuito virtuoso (v., tra le altre: "Piano stralcio per la gestione dei rifiuti", approvato con deliberazione della Giunta regionale n.158/2018; v., ancora, "Primi indirizzi per l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti", approvati con deliberazione della Giunta regionale n.159/2018 e le "Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica", approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 161/2018).

Com'è noto, la gestione dei rifiuti in Sicilia è stata, negli ultimi due decenni, connotata dalla straordinarietà e dalla successione di molteplici ordinanze contingibili ed urgenti.

Per di più, l'intervenuta riforma di cui alla legge regionale 8 aprile 2010, n.9 e succ. mod. non è riuscita a creare condizioni organizzative idonee a riportare il servizio di gestione dei rifiuti entro accettabili canoni di efficacia, efficienza ed economicità, nell'interesse della collettività tutta. La disciplina ivi contenuta si è anzi dimostrata non solo contraddittoria, ma anche difficilmente applicabile; per di più la difficoltosa gestione della fase transitoria e i ritardi accumulati hanno finito con l'essere essi stessi causa di interventi *extra ordinem* ex art.191, D.Lgs. n.152/2006.

A fianco delle criticità esposte, si colloca l'assenza di atti di pianificazione e programmazione del ciclo dei rifiuti e di idonea localizzazione degli impianti, accompagnata dall'inversione logico-giuridica dei livelli di pianificazione stessa, ad esempio, con il dannoso esercizio delle competenze da parte del livello inferiore (Comuni), prima o a prescindere dall'adozione del Piano regionale.

Tuttora il sistema regionale si connota, con rare eccezioni, per l'assoluta inoperatività delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti (S.R.R.), soggetti titolari delle funzioni organizzative del servizio, con la conseguenza, tra le altre, che è rimasta bloccata ogni iniziativa idonea, sulla



IL SEGRETARIO

Amw

base dei Piani d'ambito di competenza delle stesse, a razionalizzare il servizio, anche sotto il profilo dell'autosufficienza impiantistica di ogni ambito.

La L.r. n.9/2010 cit. ha per di più conosciuto, rispetto all'originario impianto, successive modifiche normative che ne hanno alterato l'assetto, accentuando la frammentazione del servizio (v. *in primis* L.r. 9 maggio 2012, n.26, art.11, comma 67 e L.r. 9 gennaio 2013, n.3, art.1, comma 2).

Il vigente assetto organizzativo si connota, infatti, per la presenza di ben 18 S.R.R. che, peraltro, non sono le uniche titolari delle funzioni organizzative, regolatorie e di controllo del servizio, potendo i Comuni, con la normativa introdotta dalla L.r. 9 gennaio 2013, n.3, organizzare, in forma singola o associata, gli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.).

La predetta frammentazione ha, tra l'altro, dato luogo alla diffida da parte dello Stato che, già il 7 agosto 2015, aveva contestato alla Regione l'eccessivo numero di Ambiti ottimali e dei correlati Enti di governo, nonché la circostanza che le funzioni organizzative non siano tutte allocate in capo alle S.R.R. ma si intestino anche in capo ai Comuni (A.R.O.).

In particolare, la Regione Siciliana veniva diffidata:

"1. a rideterminare (...) la perimetrazione degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e a definire, conseguentemente, la loro consistenza numerica, individuando non di più di cinque ambiti o bacini territoriali, includendo le isole minori nel più vicino bacino istituito nella terraferma;

2. ad assicurare che vengano istituiti e resi operativi entro 120 giorni dalla perimetrazione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di cui al punto 1, i relativi enti di governo, eventualmente esercitando tempestivamente il potere sostitutivo di cui all'art.14, comma 1, della legge della Regione siciliana n.9 del 2010, ove ciò dovesse rendersi necessario;

3. ad adeguare (...) la legislazione regionale in materia di gestione dei rifiuti urbani e, in particolare, a provvedere ad allocare le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo, unicamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali di cui al punto 2."

Di seguito, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-Direzione generale per i Rifiuti e l'Inquinamento, con nota prot. n.8495 del 31 maggio 2016, nel dettare le prescrizioni per la concessione dell'intesa ai fini della proroga dell'Ordinanza ex art.191, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, imponeva, tra l'altro, alla Regione di:

"f) attivarsi con solerzia al fine di addivenire alla riorganizzazione della governance regionale di settore, in ottemperanza delle diffide governative ex art.120, secondo comma, della Costituzione, del 7 agosto 2015, procedendo -entro il 15 giugno- alla approvazione in Giunta e alla conseguente



Am

presentazione in ARS di un apposito ddl nell'ambito delle procedure di urgenza di cui all'articolo 136 del regolamento dell'assemblea regionale. I contenuti del disegno di legge dovranno individuare ambiti territoriali di affidamento preferibilmente di dimensione ultraprovinciale, e comunque in modo da garantire le opportune economie di scala nella gestione dei rifiuti, nonché realizzare forme di mobilità del personale del settore le quali -pur tenendo conto dell'esigenza di mantenere significativi livelli occupazionali- garantiscano adeguatamente l'economicità e l'efficienza delle gestioni del servizio e della relativa attività amministrativa".

La necessità di un intervento normativo organico della materia, negli ultimi anni, è stata suffragata con forza, tra l'altro, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (v. Delibera n.1375 del 21 dicembre 2016).

Anche la Corte dei Conti ha stigmatizzato "l'esistenza di una situazione difficilmente superabile e alquanto preoccupante, posto che il sistema di gestione dei rifiuti delineato dalla normativa regionale vigente si è rivelato inattuabile (...)"., evidenziando "la forte esigenza di adottare un tempestivo intervento legislativo di modifica dell'attuale quadro istituzionale, come peraltro prescritto quale condizione risolutiva ed imprescindibile dal MATTM in sede di rilascio delle intese stipulate con la Regione, nonché in coerenza con quanto espresso dall'ANAC con deliberazione n.1375/2016" (v. Deliberazione n.223/2017/GEST).


Tutto ciò premesso in generale, la riforma in oggetto, in piena armonia con il vigente quadro normativo statale e, in particolare, con la recente normativa statale in materia di <<servizi pubblici locali di interesse economico generale>> ed in materia di <<società a partecipazione pubblica>>, mira a ridisegnare l'assetto organizzativo del settore ed, in ultima analisi, a razionalizzare il servizio di gestione dei rifiuti nell'Isola, al fine di renderlo efficace, efficiente ed economico, nell'interesse della collettività tutta, eliminando le sopra esposte discrasie, registrate rispetto al quadro normativo comunitario/statale, anche e non solo sul piano dell'eccessiva frammentazione territoriale del servizio (n.18 S.R.R. e più di duecento A.R.O., formate anche da un solo Comune).

Il presente DDL risponde alle esigenze sopra evidenziate attraverso disposizioni volte a:

1. ridisegnare la governance del settore, prevedendo:

a) **l'ambito territoriale regionale** ai fini dell'ottimale programmazione, pianificazione, coordinamento e controllo del servizio,

b) **nove ambiti territoriali ottimali**, coincidenti con le delimitazioni territoriali dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città metropolitane, e l'istituzione, in ciascuno di essi, dell'Autorità di

3  IL SEGRETARIO

Handwritten signature

Governo dell'Ambito-AdA, ente rappresentativo dei detti Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane, nonché dei Comuni appartenenti all'ambito ottimale di riferimento.

L'ambito regionale relativamente all'impiantistica assume, nell'impianto normativo, un ruolo finalizzato alla definizione di: criteri di riferimento per l'individuazione dei siti; capacità necessarie per gli impianti; complesso delle attività gestionali da realizzare e fabbisogni degli impianti necessari da realizzare negli ATO, per garantire auto-sufficienza e prossimità, eventualmente anche in forma di accordi tra gli Enti di Governo degli ambiti.

La Regione dovrà esercitare indirizzo e controllo e dovrà adottare gli atti di pianificazione generale; la pianificazione di dettaglio territoriale (impianti compresi), saranno essere decisi e gestiti dal territorio, in coerenza con gli atti regionali, nel rispetto del quadro normativo statale.


In una Regione grande e complessa come la Sicilia, con ben 390 Comuni, è necessario che i sindaci, i consigli, le forze economiche e sociali e le associazioni, si confrontino, assumendo le scelte e le conseguenti responsabilità.

L'obiettivo è quello di rendere efficiente e funzionante un sistema che, dalle Società d'Ambito (oggi in liquidazione) alle S.R.R., in Sicilia non è mai decollato e che non è riuscito a dare a utenti e lavoratori risposte adeguate ed idonee in termini di efficienza, efficacia ed economicità del servizio.

La situazione di emergenza in cui si trova l'Isola è -anche- il risultato di anni di immobilismo: il nuovo impianto normativo dovrà e potrà costituire il quadro di riferimento per avviare percorsi efficaci che portino celermente all'incremento della raccolta differenziata che viene ad oggi gestita a tre velocità (in breve, 190 Comuni, che rappresentano il 25% della quantità di rifiuti prodotti in Regione, hanno superato il 35% di R.D.; un secondo gruppo di Comuni, circa 60, che rappresentano il 15% dei rifiuti regionali, si attesta tra il 20% e il 35%; la restante parte, che rappresenta circa il 60% dei rifiuti regionali, si attesta su una media del 10% di R.D.), comunque sostanzialmente con percentuali basse rispetto a quel 65 % che già da tempo doveva essere raggiunto dai Comuni, all'eliminazione degli sprechi, all'incremento dell'impiantistica di smaltimento dei rifiuti, secondo il principio dell'autosufficienza dell'ambito territoriale ed, in ultimo, a fornire il miglior servizio al minor costo.

Il presente DDL si pone, pertanto, come un ineludibile passaggio obbligato per uscire strutturalmente dall'emergenza rifiuti in Sicilia: non più 27 Società d'Ambito o 18 S.R.R., bensì nove Autorità che regolano e controllano il servizio dei rifiuti; Enti che, in coerenza con la normativa comunitaria, affidino il servizio o tramite l'esternalizzazione o tramite l'affidamento diretto *in house* o, ancora, costituendo società mista;

2. imporre una delimitazione fisica e puntuale degli ambiti territoriali ottimali, idonea a garantire una gestione integrata dei rifiuti, adeguata dal punto di vista tecnico ed economico, con



IL SEGRETARIO

Alen

un'impiantistica calibrata sulla quantità-qualità dei rifiuti dell'ambito, e che poggia su criteri di economicità ed efficacia, nonché sul principio di autosufficienza dell'ambito, quantomeno per lo smaltimento.

Il principio di autosufficienza, valorizzato nella riforma che si propone, risponde a logiche di autonomia e indipendenza di un sistema integrato (quello della gestione dei rifiuti urbani) territorialmente confinato (Ambiti Territoriali Ottimali) che deve garantire un servizio al cittadino, ambientalmente sostenibile, fronteggiato dalla tariffa del servizio pubblico indispensabile; proventi sui quali si interverrà a breve con atti di indirizzo assessoriale.

Si vuole, infatti, che lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani siano attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, onde ridurre la movimentazione dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti. Si vuole, al contempo, assicurare l'utilizzazione delle tecnologie e dei metodi più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Quindi: condizioni univoche e predeterminabili finalizzate a sollecitare un'attivazione impiantistica riconducibile a scelte e verifiche programmatiche della P.A. che deve preoccuparsi di essere/rendersi, per quanto sopra accennato, "autosufficiente" nella gestione integrata dei rifiuti urbani del proprio ambito.

Quanto sopra, come espressione del concetto presente nel Testo Unico dell'Ambiente, che ora viene fatto proprio dalla riforma regionale, della gestione dei rifiuti come attività che è di "pubblico interesse" e che va svolta attuando una serie di azioni nel rispetto di una scelta gerarchica nella gestione, che prioritariamente persegue la prevenzione, il recupero e, solamente, in via residuale lo smaltimento.

3. eliminare la possibilità per i Comuni di istituire A.R.O.;

4. valorizzare il ruolo dei Liberi Consorzi comunali e delle Città Metropolitane, quale livello di *governance* chiamato alle proprie responsabilità nell'ambito territoriale di competenza, coincidente con i confini della circoscrizione territoriale, ove esercitare le funzioni in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; agli stessi sono altresì delegate le funzioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) per gli impianti di gestione dei rifiuti di cui alla Parte seconda del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (v. infra).

Ancora: saranno i Liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane a dovere valutare la coerenza dei Piani d'Ambito con il Piano regionale per la gestione dei rifiuti.

La correlazione si evidenzia anche nella collocazione della sede delle Autorità di Governo dell'Ambito-AdA presso ciascun libero Consorzio comunale o Città metropolitana; le stesse avvalgono delle dotazioni funzionali, nonché degli uffici e dei servizi dei liberi Consorzi comunali o delle Città metropolitane. Le AdA sono presiedute dal Presidente del Libero Consorzio comunale o dal Sindaco metropolitano.

5. nessuna specifica disposizione viene dettata in merito alle modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, all'interno di ciascun ambito. Quanto alle modalità di affidamento, nessuna competenza è, difatti, ascrivibile al legislatore regionale. Le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, qual'è il servizio di gestione dei rifiuti, rimangono infatti disciplinate dalla normativa statale di derivazione comunitaria (con possibilità di scelta, all'interno di ciascun ambito territoriale, da parte degli enti locali, come rappresentati nell'Autorità d'ambito, tra: 1. gestione *in house*; 2. operatore privato, previa procedura di evidenza pubblica; 3. operatore misto, previa gara c.d. a doppio oggetto).

Pertanto, la scelta rimane responsabilmente affidata alla competenza dell'Assemblea d'Ambito, organo di indirizzo di ciascuna Autorità d'Ambito, composto dal Presidente del Libero Consorzio comunale o della Città metropolitana e dai Sindaci *pro tempore* dei Comuni ricadenti in ciascun ambito territoriale.

Il DDL si occupa altresì:

- della tutela e salvaguardia, nel rispetto del quadro normativo vigente, dei lavoratori, prevedendo, a regime, un albo unico e norme di prima applicazione, che valorizzino le competenze e l'esperienza acquisita sul settore;
- dei processi di partecipazione e responsabilizzazione sociale ed economica della gestione dei rifiuti e dei materiali comunque prodotti sui territori: modalità di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, quale il servizio di gestione dei rifiuti;
- della definizione della disciplina transitoria atta a garantire la continuità del servizio. Molteplici sono infatti le disposizioni che disciplinano il periodo transitorio con riferimento ai vari profili coinvolti ed in particolare: scioglimento delle S.R.R.; continuità del servizio; disciplina dei contratti di servizio in essere e, come sopra detto, disposizioni di prima applicazione relative al personale;
- in sede di prima applicazione, sono previste modalità idonee ad assicurare, in tempi ristretti e scanditi dal legislatore, l'attivazione dei nuovi enti di governo.

6



IL SEGRETARIO

Handwritten signature

Come tecnica normativa, va chiarito che il presente DDL detta una nuova disciplina organica del settore e abroga, pertanto, l'intera legge regionale 8 aprile 2010, n.9 e succ. mod. e integraz.

Il DDL, che si compone di **32 articoli**, suddivisi in **cinque Titoli**, risulta così strutturato:

Titolo I - Principi (artt.1 - 2);

Titolo II – Competenze regionali (artt. 3 - 8);

Titolo III – Autorità di Governo d'Ambito dei Rifiuti (artt.9 - 16);

Titolo IV – Partecipazione, procedimenti e controllo (artt. 17 - 21);

Titolo V – Disposizioni transitorie e finali (artt.22 - 30).

TITOLO I – Principi (artt. 1-2)

L'**articolo 1** reca l'oggetto e le finalità della legge, precisando che essa contiene la disciplina generale e organica in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti e richiamando, tra le finalità generali cui la stessa è ispirata, i principi di derivazione comunitaria/statale.

L'**articolo 2** dà specifico risalto al noto principio dell'autosufficienza del bacino ai fini dello smaltimento, perno fondamentale di una gestione dei rifiuti in linea e coerente con i dettami di derivazione comunitaria. Il principio di autosufficienza risponde a logiche di autonomia e indipendenza di un sistema integrato territorialmente confinato (Ambiti Territoriali Ottimali) che deve garantire un servizio - in regime c.d. di "privativa" - al cittadino, ambientalmente sostenibile e bilanciato dal pagamento di una tariffa in quanto servizio pubblico indispensabile, oltre che equilibrato dai principi di prossimità e di specializzazione sempre di derivazione comunitaria.

La norma fa salvi i casi straordinari previsti al successivo articolo 3 del presente DDL e contiene, al secondo comma, una disposizione di prima applicazione.

TITOLO II - Competenze regionali (artt. 3 – 8).

Gli articoli 3 e 4 chiariscono le competenze della Regione, all'interno dell'ambito coincidente con l'intero territorio regionale; le stesse sono puntualmente declinate e coerenti con quelle già fissate dal legislatore statale all'art.196 del D.Lgs. n.152/2006, nel rispetto delle competenze riservate allo Stato.

In particolare il comma 3 dell'articolo 3 prevede un'eccezione al principio dell'autosufficienza, per casi straordinari in cui è necessario fronteggiare situazioni di emergenza correlate allo smaltimento dei rifiuti o qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza lo richiedano. Nei predetti casi, in un'ottica più ampia di sovrambito, il Presidente della Regione, sentito l'Assessore per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità, potrà



IL SEGRETARIO

autorizzare accordi infra-regionali, idonei a prevenire e/o a superare dette emergenze in un'ottica solidaristica.

Parimenti, il comma 4 dell'articolo 3 in esame, consente al Presidente della Regione, sentito l'Assessore per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità, di poter autorizzare iniziative, tra le Autorità di governo d'ambito dei rifiuti, aventi ad oggetto la realizzazione di impianti "comuni" per il recupero/riciclaggio dei rifiuti, nel rispetto del Piano di gestione regionale, dei principi di prossimità, efficienza, efficacia, ecosostenibilità, economicità e innovazione tecnologica.

Una siffatta formulazione consente di superare una possibile obiezione alla scelta di non istituire un ATO regionale, poiché la Regione rimane comunque competente a "presidiare" la regia, il monitoraggio e il controllo dei flussi, nei loro riflessi impiantistici, oltre che di servizio, dimensionando quali-quantitativamente il tutto, ricorrendo a meccanismi "freno-acceleratori" e/o incentivanti/penalizzanti per funzionalizzare il sistema ai principi di cui sopra, in particolare dando priorità al recupero/riciclaggio dei rifiuti.

I singoli ATO su base provinciale non rimangono quindi dei feudi, scollegati anche nel livello gestionale (sotteso a quello della funzione), perché potranno, come visto, scegliere (nel rispetto della programmazione regionale) di ricorrere a forme di accordo per realizzare impianti, come pure servizi, soddisfacenti alle esigenze di altre realtà, purché sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e rispettosi del vigente quadro normativo.

Invece, la necessità che gli ATO garantiscano l'autosufficienza per lo smaltimento (salvo l'emergere di crisi) comporta precise scelte che hanno riflessi ambientali, come pure sociali e valoriali, in ordine alle quali l'incentivazione riguarderà lo spostamento della gestione verso il recupero e il riciclaggio dei rifiuti e non più lo smaltimento, se non per la parte residuale (scarti, perdite, etc.), ove essa si appalesi non più recuperabile.

Questa prospettazione consente di fronteggiare anche periodi "ponte", nel rispetto della tendenza europea (e non solo), che vede avanzare la preferenza alla virtuosità del recupero, piuttosto che il ricorso allo smaltimento.

L'art. 4 disciplina la pianificazione regionale, della quale vengono definiti i contenuti (per l'iter di approvazione, v. titolo IV del presente DDL), nel rispetto delle prescrizioni della normativa comunitaria e statale.

L'articolo 5 provvede ad istituire l'Osservatorio regionale dei rifiuti: si iscrive allo stesso la fondamentale attività di raccolta ed elaborazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei rifiuti, con l'obiettivo finale di garantire un idoneo flusso delle informazioni tra gli operatori istituzionali del settore e di assicurare trasparenza, tracciabilità, efficacia e socializzazione delle conoscenze, così colmando un *gap* strutturale. La disciplina sarà dettata con successivo decreto presidenziale, secondo le modalità previste all'ultimo comma.



Adin

Gli articoli 6 e 7, in sinergia con il precedente art.5 e con lo spirito complessivo del DDL (v. pure, art.19 e art.20), dettano una serie di disposizioni idonee a garantire e supportare una coscienza ecologica, la ricerca scientifica, la comunicazione ed informazione, nonché a valorizzare, e soprattutto innalzare le competenze specialistiche dei dipendenti regionali.

L'articolo 8 si occupa del personale che ha già lavorato nel settore dei rifiuti, di cui intende valorizzare l'esperienza acquisita, e a tal fine istituisce un "Albo dei lavoratori del settore rifiuti dell'ambito" che, a regime, registra il personale distinguendolo in due Sezioni (personale c.d. storico e cioè già in servizio alla data del 31 dicembre 2009; personale in servizio o utilizzato a qualunque titolo anche successivamente al 31.12.2009).

Sulla base del possesso dei requisiti fissati dall'articolo, il predetto personale viene iscritto nelle due Sezioni in cui l'Albo è suddiviso.

Trattasi di una norma a regime, la cui valenza va colta nel suo coordinamento con l'art.26 del DDL, che detta invece disposizioni di prima applicazione:

- al predetto riguardo, va evidenziato che il personale che, comunque, a regime, sarà iscritto nell'Albo, alla Sezione A, è nell'immediato oggetto delle disposizioni di prima applicazione dettate per lo stesso dall'art.26, commi 1 e 5, lettera a) del presente DDL. Come tecnica normativa, il coordinamento, è evidente nell'*incipit* della lettera A dell'articolo in commento;
- sempre in tema di coordinamento tra le due norme, art.8 e art.26, si evidenzia che il personale iscritto alla Sezione B dell'Albo, è oggetto della disposizione di prima applicazione di cui all'art.26, comma 5, lettera b), in subordine al personale nella precedente alinea citato.

Quanto agli effetti a regime dell'iscrizione all'albo, si rinvia ai commi 2 e 5 dell'articolo in commento.

TITOLO III – Autorità di governo d'ambito dei rifiuti (artt. 9 – 16).

Le norme ricomprese nel Titolo III ridisegnano in maniera organica l'assetto organizzativo del servizio di gestione integrata dei rifiuti nella Regione Siciliana, nel rispetto dei due principi fondamentali di derivazione statale e cioè che: a) la titolarità delle funzioni organizzative del settore spetta ai Comuni e b) quanto alle modalità di esercizio delle citate funzioni, che queste devono obbligatoriamente essere esercitate dai Comuni dell'ambito territoriale in forma associata. A questi due cardini, si aggiunge un terzo pilastro della riforma e cioè il ruolo dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane, livello di *governance*, alla cui responsabilità il DDL "aggancia e collega" le competenze di ciascuna AdA.

L'articolo 9 rappresenta il fulcro del nuovo assetto organizzativo: è qui contenuta la scelta di delimitare nove ambiti territoriali ottimali, coincidenti con le delimitazioni territoriali dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane. E' da questa scelta, infatti, che, nel rispetto del



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

quadro normativo statale, deriva l'istituzione di nove Enti di Governo, con funzioni di regolazione e controllo, che dovranno assicurare il superamento della patologica frammentazione della gestione nel territorio regionale. La citata disposizione si muove quindi nell'ottica del perseguimento di economie di scala e di differenziazione idonee ad efficientare il servizio.

In correlazione con l'individuazione di nove ambiti territoriali, l'**articolo 10** razionalizza la *governance* del settore, istituendo nove "Autorità di governo d'ambito dei rifiuti", denominate con l'acronimo "AdA", enti rappresentativi dei Liberi Consorzi comunali, delle Città metropolitane e di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento.

Delle AdA, che hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono dotate di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, la norma in commento disciplina competenze e modalità di funzionamento.

Le scelte decisionali sul servizio rimangono pertanto ascritte esclusivamente in capo alle nove AdA e non si frammentano più (come nel caso degli A.R.O.) in capo ai Comuni, in forma singola o associata. Sarà l'AdA, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale vigente, a valutare e decidere le modalità di affidamento del servizio in ciascun ambito. Alla stessa competono le funzioni di organizzazione dei servizi, di scelta della modalità di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza nel rispetto delle disposizioni di settore e fatte salve le competenze dell'ARERA, di affidamento della gestione, di stipula del contratto di servizio e la relativa vigilanza e controllo.

Viene così garantito il rispetto della normativa statale che impone l'esercizio associato, in capo all'Ente di governo, delle scelte decisionali strategiche sul servizio.

L'AdA informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo di perseguire il principio del pareggio di bilancio, ha una contabilità di carattere economico-finanziario ed ha potestà regolamentare che esercita secondo quanto previsto dall'art. 7 del Testo Unico degli Enti Locali.

Gli articoli 11-16 disciplinano competenze, struttura, funzionamento (**art.11**) ed organi dell'AdA (**art.12**): Assemblea d'Ambito, Governatore d'ambito e Collegio dei revisori.

L'Assemblea d'Ambito, composta dal Presidente del Libero Consorzio comunale o dal Sindaco della Città metropolitana e dai Sindaci *pro tempore* dei Comuni ricadenti in ciascun ambito territoriale, o dai loro assessori delegati, ha funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'autorità servizio rifiuti.

L'articolo 13 disciplina il funzionamento dell'Assemblea d'Ambito, fissando *quorum* strutturali e funzionali.

L'articolo 14 declina le funzioni attribuite all'Assemblea d'Ambito che, per un migliore inquadramento, possono essere distinte in tre categorie:



(Handwritten signature)

- *competenze correlate al funzionamento dell'Autorità medesima* (es. approvazione dello Statuto contenente le norme di funzionamento interno; approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; ricognizione ed approvazione della pianta organica dell'Ente e dei piani di fabbisogno di personale; nomina del Governatore d'ambito e del Collegio dei revisori, ecc.);
- *funzioni organizzative del servizio, rapporti con i soggetti gestori affidatari e controllo di questi ultimi* (approvazione e aggiornamento del Piano d'Ambito e dei suoi eventuali piani stralcio; definizione e approvazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto delle disposizioni di settore vigenti e fatte salve le competenze dell'ARERA; scelta sulla modalità di affidamento del servizio per la gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti; ecc.);
- *funzioni di garanzia della qualità del servizio e rapporti con l'utenza* (approvazione contratto di servizio e carta dei servizi; definizione degli obblighi di servizio pubblico universale e delle eventuali compensazioni economiche, ecc.).

Il Governatore d'ambito, che è scelto con deliberazione dell'Assemblea d'ambito tra professionisti, esperti o dipendenti pubblici in possesso di elevata competenza ed esperienza nel settore dei servizi pubblici aventi rilevanza economica nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha la rappresentanza legale dell'ente e la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile (**articolo 15**);

Il Collegio dei revisori, composto da tre membri in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali e relaziona annualmente all'Assemblea sui risultati dell'attività svolta. Restano ferme le funzioni attribuite allo stesso dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (**articolo 16**).

TITOLO IV – Partecipazione, procedimenti e controlli (artt.17-21).

L'articolo 17 disciplina l'iter di approvazione del Piano di gestione dei rifiuti.

Il Piano è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'Energia ed i Servizi. E' previsto un iter aggravato, al fine di garantire la più ampia concertazione con il territorio, ed in particolare: il parere della competente Commissione ARS ed il parere dell'Anci, nonché consultazione delle Autorità di governo d'Ambito dei rifiuti e del Comitato consultivo degli utenti e della cittadinanza attiva di cui all'art.19 del DDL medesimo, che possono presentare osservazioni scritte secondo le modalità prevista dal comma 3 dell'articolo in commento.

La norma richiama la procedura VAS, imposta dalla normativa statale.



Alm

E' prevista l'immediato adeguamento del Piano regionale vigente alle nuove previsioni (entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge). Il Piano è successivamente aggiornato almeno ogni cinque anni.

L'articolo 18 disciplina il procedimento di approvazione dello strumento programmatico dell'ambito unico, di competenza dell'AdA, il Piano d'ambito, che costituisce lo strumento per il governo delle attività di gestione necessarie per lo svolgimento del servizio nell'ambito territoriale ottimale.

Il Piano d'Ambito prevede il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo ed il piano economico finanziario, la cui coerenza con il piano regionale dei rifiuti sarà controllata dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

L'articolo 19 disciplina il Comitato consultivo degli utenti e della cittadinanza attiva, istituito presso l'Osservatorio dei rifiuti, in rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, ai fini del controllo della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

L'articolo 20, nel valorizzare il ruolo dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, assegna agli stessi tutte le funzioni in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

La norma provvede, inoltre, a delegare ai Liberi Consorzi comunali e Città metropolitane, fermi restando i procedimenti già avviati:

- le funzioni in materia di autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione dei rifiuti di cui alla Parte seconda del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- le funzioni in materia di autorizzazione unica ambientale di cui all'art. 208 e ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

L'articolo 21 disciplina i poteri sostitutivi dell'Assessore regionale per l'Energia e i servizi di Pubblica Utilità nei confronti dei Comuni inadempienti.

Nel rispetto dei principi costituzionali, come chiariti da risalente giurisprudenza costituzionale, la norma:

- prevede specificamente i casi di inadempimento sanzionabili con intervento sostitutivo (comma 1, lettere a-l);
- prevede l'obbligo di previa diffida del Comune inadempiente, con assegnazione di un congruo termine per provvedere (comma 2).



Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico dell'ente inadempiente, salva la rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili.

TITOLO V – Disposizioni transitorie e finali (artt.22-32) - Il Titolo quinto del disegno di legge introduce le disposizioni transitorie atte a disciplinare l'ordinato passaggio da un sistema caratterizzato dalla compresenza di SRR, società d'ambito e consorzi in liquidazione a quello dell'unica autorità d'ambito.

Il sistema transitorio è retto da un processo di accorpamento progressivo, scandito da chiare fasi procedimentali in cui i singoli adempimenti dovranno prodursi entro rigide scadenze, il cui rispetto è garantito dai poteri sostitutivi espressamente accordati agli organi regionali.

A tal fine, il primo stadio del processo di riunificazione sarà gestito dalle apposite Sezioni territoriali transitorie in cui, in sede di prima applicazione, è ripartita ogni AdA, in corrispondenza delle SRR. Il processo giungerà al termine con l'insediamento degli organi delle AdA successivamente all'approvazione di un apposito Piano di riunificazione, in cui trovano collocazione gli interventi volti ad assicurare la continuità del servizio, il superamento della frammentazione delle gestioni e le misure poste a salvaguardia del personale operante del settore.

L'articolo 22, al primo comma, prevede che in sede di prima applicazione della disciplina, ogni AdA sia ripartita in distinte Sezioni territoriali di transizione, corrispondenti a ciascuna SRR, dotate di un sistema di gestione separata operante ai fini contabili e amministrativi e rette dal rappresentante legale della corrispondente SRR che opera nella veste di commissario.

Il secondo comma prevede che, fra le Sezioni territoriali di transizione, sia individuata una Sezione preposta all'attività di coordinamento.

L'articolo 23 è volto ad assicurare che le misure funzionali a garantire la continuità del servizio non si ripercuotano sulla posizione dei lavoratori già operanti nel settore che continueranno a prestare la propria attività. All'ultimo comma è, peraltro, prevista l'istituzione di una contabilità separata in cui inquadrare gli oneri derivanti dalla gestione transitoria, anche al fine di consentire che gli stessi siano proporzionalmente ripartiti a carico delle amministrazioni locali.

L'articolo 24 disciplina il trasferimento delle funzioni in capo alle Sezioni territoriali di transizione individuando, nel dettaglio, gli oneri rimessi ai commissari posti a capo di ognuna di esse.

I commissari, in prima istanza, sono chiamati a produrre apposite relazioni su ognuno degli enti operanti nella Sezione territoriale di transizione di riferimento, indicanti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, la relativa dotazione patrimoniale e dei beni mobili e immobili, l'accertamento della



IL SEGRETARIO

Alz

dotazione di personale esistente e le potenzialità degli impianti. All'esito di questo preliminare accertamento, per le Sezioni di transizione in cui il processo di trasferimento delle funzioni e del personale si è già concluso positivamente in favore delle SRR, è possibile procedere all'adozione del progetto di pianta organica del personale; diversamente, per le altre Sezioni è necessario che il progetto di pianta organica sia accompagnato dal progetto di riunificazione dei vari enti operanti all'interno della Sezione territoriale di transizione.

Concluse queste fasi, il trasferimento delle funzioni in capo alle Sezioni è formalmente disposto con decreto del Presidente della Regione. Successivamente, il commissario preposto alla Sezione territoriale di coordinamento elabora il Programma di riunificazione delle gestioni sezionali e subentra come commissario unico nei poteri dei commissari appartenenti alle altre Sezioni dell'AdA.

Per garantire l'effettivo rispetto delle tempistiche procedurali, la norma prevede, inoltre, dei meccanismi di sostituzione automatica del commissario inadempiente, specifiche sanzioni e la possibilità di attivare i poteri sostitutivi regionali.

L'articolo 25 disciplina la riunificazione definitiva delle gestioni delle Sezioni di transizione e l'insediamento degli organi delle AdA, prevedendo che il commissario unico resti comunque in carica fino alla nomina del Governatore d'ambito. Anche in questo caso, è previsto il possibile ricorso ai poteri sostitutivi regionali per ogni inadempienza o ritardo che ostacoli la piena operatività delle AdA.

L'articolo 26 detta disposizioni di prima applicazione in materia di personale.

Va ricordato che già l'articolo 23, comma 2, dispone che, al momento dell'entrata in vigore della legge, tutto il personale ad oggi a qualunque titolo in servizio, continua a prestare la propria attività lavorativa, garantendo la continuità del servizio.

L'art.26, invece, si sposta in un momento temporale successivo e cioè quello in cui, a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente della Regione di cui all'art.24, comma 5, sono approvati gli atti dei commissari ed è disposto il trasferimento delle funzioni in capo alla sezione di transizione di riferimento.

In questa fase, troverà applicazione il comma 1 del presente articolo che detta disposizioni in ordine al personale amministrativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio già alla data prevista dall'art.19, comma 7, della legge regionale 8 aprile 2010, n.9, e succ. mod. e integraz., del 31 dicembre 2009, presso le società e consorzi d'ambito in liquidazione, assunto nel rispetto del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o previa selezione pubblica in conformità alla



IL SEGRETARIO

normativa *pro tempore* vigente, sancendo che detto personale transita in capo alla relativa Sezione di transizione dell'AdA, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

La norma è pienamente in linea con i parametri costituzionali e con i correlati principi di matrice giurisprudenziale e normativa che consentono che, unitamente al passaggio delle funzioni amministrative da un precedente ente (consorzi e società d'ambito) ad un nuovo ente (AdA), possa transitare il relativo personale, che sia stato reclutato con selezione pubblica.

La norma si applica al personale in servizio già alla data prevista dall'art.19, comma 7, della legge regionale 8 aprile 2010, n.9, e succ. mod. e integraz., del 31 dicembre 2009, in quanto si intende ancorare il transito al personale già in possesso dei requisiti fissati dall'art.19, l.r. n.9/2010.

I commi 2 e 3 disciplinano il trattamento economico e giuridico del personale amministrativo, disponendo che lo stesso è inquadrato nella qualifica funzionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali corrispondente a quella posseduta nelle società e consorzi d'ambito in liquidazione, previa adozione di apposita tabella di equiparazione, e che, ove il trattamento economico previsto dal contratto collettivo applicato dalle società e consorzi d'ambito è superiore a quello spettante alla qualifica corrispondente del contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali, la differenza è corrisposta con assegno ad personam riassorbibile. In tal modo, si evita una immediata *reformatio in pejus*, ma al contempo si procede al graduale riallineamento economico (al ribasso, considerati i due Contratti collettivi a confronto).

Si pone in un momento temporale ancora successivo il comma 4 della disposizione in commento, che troverà applicazione dopo l'avvenuto trasferimento diretto del personale di cui al comma 1.

Viene qui disposto che, laddove residuano posti vacanti, l'AdA provvede a reclutare il restante personale amministrativo, nel rispetto dei parametri costituzionali, con selezione pubblica per titoli ed esami. La disposizione intende valorizzare, in prima applicazione, l'esperienza del personale che abbia già prestato la propria attività lavorativa nel settore. Per far ciò la norma impone all'AdA di procedere con una selezione per titoli ed esami, dando rilievo, tra i titoli, alla predetta esperienza lavorativa.

Il comma 5 si colloca in un momento temporale ancora successivo, quello in cui l'AdA ha già provveduto all'affidamento del servizio, nel rispetto delle modalità di cui alla vigente normativa statale e comunitaria.

La presente disposizione, in linea con la salvaguardia occupazionale già garantita dal legislatore statale (v. art. 202, D.Lgs. n.152/2006) e dai CCNL di categoria, indica il personale che, in sede di prima applicazione della presente legge, transita al gestore del servizio dei rifiuti, nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità economico-finanziaria, previa risoluzione del rapporto di lavoro in essere e con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali in atto.



Handwritten signature

La disposizione distingue il personale in tre categorie, cui il soggetto gestore, a seguito dell'affidamento del servizio da parte dell'AdA, attingerà secondo le priorità previste.

Il comma 6 richiama, per il passaggio di personale di cui al comma 5, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

Infine, il comma 7 pone, a carico dell'AdA, il divieto di procedere a nuove assunzioni per un triennio ad alcuna assunzione.

L'articolo 27 detta una disciplina transitoria dei contratti di servizio già stipulati alla data di entrata in vigore della riforma in oggetto, assegnando un compito assai delicato alle Commissioni tecniche per la verifica dei medesimi contratti istituite con le modalità di cui al successivo **articolo 28**.

Trattasi di commissioni istituite, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della riforma, con decreto dei Presidenti di ciascun libero Consorzio comunale e dei Sindaci metropolitani, presso ciascuna Sezione territoriale di transizione di cui all'art.22, comma 1, del presente DDL, presiedute dai relativi Commissari e composte da un rappresentante del Libero consorzio o della Città metropolitana di riferimento, da tre sindaci dei comuni appartenenti all'Ambito territoriale ottimale, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali.

Dette Commissioni hanno il compito fondamentale -in un'ottica di razionalizzazione del settore e di superamento dell'eccessiva frammentazione del servizio, stigmatizzata a vari livelli (v. supra)- di procedere ad una ricognizione di tutti i contratti di servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e verificare se gli stessi siano stati stipulati in conformità alla normativa *pro tempore* vigente; per ogni contratto dovrà essere stilata una relazione tecnica che analizzerà presupposti e modalità per addiventare alla risoluzione anticipata, al recesso o allo scioglimento del vincolo contrattuale, indicando nel dettaglio gli eventuali oneri economici che ne deriverebbero, anche in termini di indennizzo del contraente gestore.

Sulla scorta di detta relazione tecnica, le AdA dovranno valutare i contratti e determinarsi su:

- a) i contratti che proseguiranno fino alla loro naturale scadenza, motivando espressamente sulle ragioni che, in un orizzonte temporale comunque non inferiore ai venti anni, renderebbero eccessivamente oneroso lo scioglimento anticipato del vincolo contrattuale;
- b) i contratti per i quali procedere, in presenza dei presupposti, a scioglimento anticipato.

I contratti *sub a)* dovranno essere adeguati alle disposizioni degli strumenti di pianificazione regionale di cui all'art.4, comma 12 ed all'art.17, comma 5 del presente DDL, nonché ai Piani d'ambito, o a eventuali piani stralcio, nonché ai principi della presente legge e dell'ordinamento giuridico statale e comunitario. La norma contiene uno specifico richiamo all'art. 1419, comma 2, del Codice civile. Alla loro scadenza, il gestore unico individuato dalle AdA, ai sensi del presente DDL, subentra nella gestione del servizio nei relativi territori.

Quanto ai contratti *sub b)*, le AdA dovranno elaborare un piano per la distribuzione dei relativi eventuali oneri economici fra gli enti locali appartenenti al medesimo ambito territoriale ottimale. Il gestore unico individuato dalle AdA, subentrerà nella gestione del servizio nei relativi territori.

Ai sensi del comma 7, gli affidamenti che, in esito alla relazione tecnica, risultano disposti in violazione della normativa *pro tempore* vigente, decadono automaticamente con l'individuazione del gestore unico che subentra nella relativa gestione.

L'articolo 29 abroga l'art.85 della legge regionale 8 maggio 2018, n.8, e detta una disciplina più compiuta ed articolata, che introduce termini perentori e blinda il percorso con la previsione di interventi sostitutivi.

In particolare, la disposizione in commento, al fine di agevolare la più rapida definizione delle procedure liquidatorie dei consorzi e delle società d'ambito del settore dei rifiuti e il pagamento dei debiti contratti con i fornitori, prevede specifiche misure per la certificazione dei crediti; misure che, nel richiamare la normativa statale, cadenzano perentoriamente gli adempimenti a carico di società e consorzi d'ambito, nonché degli Enti locali.

In via preliminare, il comma 1 disciplina la certificazione dei crediti vantati da fornitori ed imprenditori in generale nei confronti di Società e Consorzi d'ambito posti in liquidazione ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 9/2010.

Viene ivi disposto che i commissari liquidatori dei consorzi e delle società d'ambito o gli altri soggetti preposti alla liquidazione, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, devono certificare i crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dai fornitori nei confronti dei predetti Consorzi e Società d'ambito in liquidazione nel rispetto della disciplina prescritta dall'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e ss.mm.ii., ai fini e per gli effetti sanciti dalla disciplina di settore.

Il comma 2 detta, invece, una disciplina residuale per la certificazione dei crediti (a sua volta) vantati da Società e Consorzi d'ambito in liquidazione nei confronti degli Enti locali, da applicare in subordine rispetto a quella di cui al comma 1 (che, come visto, interessa il primo segmento e cioè i crediti vantati dai fornitori rispetto ai medesimi Consorzi e Società d'ambito), così consentendo di ovviare alle problematiche che potrebbero prodursi in tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, non trovi applicazione la disciplina di cui al comma precedente ovvero il procedimento non sia concluso nel termine perentorio ivi previsto.

Per assicurare che anche il processo di certificazione dei crediti direttamente vantati da Società d'ambito e Consorzi sia funzionale alla più rapida definizione delle procedure di liquidazione, è previsto che gli Enti locali, soci dei Consorzi e Società d'ambito, nei successivi sessanta giorni (rispetto a quelli previsti al comma 1), devono certificare i crediti vantati dai Consorzi e dalle

Società d'ambito in liquidazione nei loro confronti, indicando obbligatoriamente la data prevista di pagamento.

Il comma 3 qualifica i termini di cui ai primi due commi come termini perentori.

Il comma 4 prevede, per il caso di mancato rispetto dell'obbligo di certificazione, nel termine di cui al comma 2, ferme restando le responsabilità previste dall'art.9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e ss.mm.ii., l'attivazione da parte della Regione dell'intervento sostitutivo con la nomina di un commissario ad acta con le modalità ivi previste.

I successivi commi dell'articolo introducono misure rivolte direttamente agli Enti locali finalizzate ad assicurare il più rapido pagamento dei debiti nei confronti dei consorzi e delle società d'ambito in liquidazione. A tal fine è previsto che gli Enti locali debbano introdurre nei propri bilanci un capitolo di spesa appositamente dedicato all'estinzione dei predetti debiti e che le risorse ad esso assegnate ne consentano l'estinzione nel termine massimo di dieci esercizi.

La norma non incide sulla disciplina prevista dal Titolo VIII, Parte seconda, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, in materia di dissesto degli enti locali e, anche in questo caso, è previsto il possibile ricorso ai poteri sostitutivi regionali.

L'articolo 30 introduce un nuovo e trasparente metodo di approccio con il settore: la definizione, da parte del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di P.U. di cronoprogrammi che individueranno, per un arco temporale almeno decennale, attività, iniziative e correlate spese.

L'articolo 31 abroga l'intera legge regionale n.9/2010.

Alberto Purolunghi



IL SEGRETARIO

DISEGNO DI LEGGE

«Riforma degli ambiti territoriali ottimali e nuove disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti»

TITOLO I PRINCIPI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. La presente legge, in attuazione e nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di gestione dei rifiuti e, in particolare, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e successive modifiche ed integrazioni, in coerenza con le finalità e le previsioni di tutela delle risorse dell'ambiente del territorio, ha ad oggetto la disciplina della gestione integrata dei rifiuti e provvede:
 - a. alla definizione degli ambiti territoriali ottimali, ricompresi nel territorio regionale (di seguito: ATO), per il servizio di gestione integrata dei rifiuti e all'istituzione e alla disciplina delle Autorità di governo d'ambito;
 - b. al riordino delle competenze in materia di pianificazione, autorizzazione e controllo della Regione, dei Liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, provvedendo anche alla promozione di accordi di filiera per distretti e settori produttivi;
 - c. alla tutela dei lavoratori operanti nel settore dei rifiuti;
 - d. al miglioramento dei processi di partecipazione e responsabilizzazione sociale ed economica della gestione dei rifiuti e dei materiali comunque prodotti sui territori;
 - e. alla definizione della disciplina transitoria atta a garantire la continuità del servizio.
2. La presente legge è ispirata dai principi di precauzione, prevenzione, di chi inquina paga e di riparazione del danno, nonché di tutela della salute, dei sistemi e beni naturali, paesaggistici e culturali, ed impronta la pianificazione e la gestione dei rifiuti ai principi dell'economia circolare, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, ecosostenibilità, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, partecipazione dal basso e di accesso a tutte le informazioni ambientali.
3. La Regione considera i rifiuti una risorsa da valorizzare nel rispetto dei criteri di priorità e nella gerarchia stabiliti dall'ordinamento, secondo precisi obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere all'interno degli ATO. In particolare, la Regione:
 - a) assicura che la gestione dei rifiuti avvenga nel rispetto del Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti e dei conseguenti Piani d'ambito, che devono essere obbligatoriamente uniformati ai seguenti principi: minimizzazione degli impatti dei rifiuti su ambiente e salute; costo dello smaltimento a carico di chi detiene il rifiuto o del produttore del bene divenuto rifiuto (chi inquina paga); ordine di priorità tra le diverse opzioni per il trattamento dei rifiuti (gerarchia); obbligo di dotarsi di una rete adeguata di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati (prossimità/autosufficienza);



IL SEGRETARIO

Alti

- b) fissa i requisiti generali e delinea i principi cardine della politica di prevenzione e gestione dei rifiuti e stabilisce gli obblighi essenziali per la gestione dei rifiuti, e tra questi, l'obbligo di elaborare piani e programmi per la gestione dei rifiuti con il preciso obiettivo di minimizzazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana;
- c) assicura che il trattamento dei rifiuti e la gestione seguano una precisa gerarchia tra le diverse opzioni per la gestione dei rifiuti che vede, nell'ottica della migliore opzione ambientale, la prevenzione/riduzione alla fonte al vertice della scala gerarchica e lo smaltimento in discarica come ultima e residuale alternativa, in ciò utilizzando anche la leva dell'ecotassa regionale;
- d) assicura il principio di prossimità ed autosufficienza, secondo cui ogni Ambito Territoriale Ottimale si dota di una rete integrata e adeguata di impianti concepita in modo da consentire l'autosufficienza gestionale, compreso lo smaltimento post trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati e dei sovvalli.
4. La Regione persegue gli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti, di riuso e di minimizzazione del quantitativo di rifiuto urbano non inviato al riciclo. A tal fine la gestione dei rifiuti è svolta nel rispetto dei seguenti principi:
- a) le frazioni di raccolta differenziata sono conferite ad impianti che ne favoriscono la massima valorizzazione in termini economici e ambientali in coerenza con il principio di prossimità, privilegiando il recupero di materia a quello di energia;
- b) sono incentivati l'auto-compostaggio e il compostaggio di comunità, a partire dalle utenze site in zone agricole o a bassa densità abitativa e, in generale, il comportamento virtuoso della cittadinanza nel differenziare i rifiuti;
- c) sono incentivati lo scambio, la commercializzazione e/o la cessione gratuita di beni usati presso i centri del riuso e/o in aree appositamente allestite nei centri di raccolta per rifiuti urbani ai fini del loro riutilizzo;
- d) superamento della frammentazione delle gestioni finora attuate, attraverso un processo di fusione e incorporazione, non necessariamente per criteri economicistici;
- e) dimensioni gestionali, fissati da parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative, tenendo conto del sistema infrastrutturale di trasporto (strade, ferrovie, navale, ecc.);
- f) garantire l'omogeneità della qualità dei servizi, la tendenziale perequazione delle tariffe, attraverso il vantaggio derivante da economie di scala e la riduzione progressiva dei quantitativi da destinare alle discariche;
- g) incentivare il riutilizzo, il riciclo e il recupero della materia prima, intervenendo a monte della produzione anche al fine di ridurre in quantità e qualità gli imballaggi e di favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili, per raggiungere e superare il 65% di raccolta differenziata (di seguito: RD), secondo un cronoprogramma indicato dal Piano regionale di gestione dei rifiuti;
- h) vietare nei tempi e nelle modalità stabilite nel Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, l'ingresso nella regione di imballaggi poliaccoppiati e di imballaggi che non possono essere riutilizzati o riciclati;
- i) assicurare il graduale passaggio, nei tempi e nelle modalità stabilite nel Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, a sistemi di tariffazione puntuale per la responsabilizzazione della cittadinanza e delle imprese al fine della riduzione della produzione dei rifiuti e del sostegno alla raccolta differenziata;
- i) promuovere ed incentivare il rapporto con il mondo scolastico e accademico per la definizione di nuovi lavori e professionalità in materia di gestione dei rifiuti e green economy.



Articolo 2
Principio di autosufficienza

1. Il deposito della frazione residuale dei rifiuti urbani post trattamento avviene, di norma, all'interno del territorio dei Liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, salvi i casi straordinari di cui all'art.3, commi 4 e 5 della presente legge.
2. In prima applicazione, nelle more dell'approvazione del Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti e dei Piani d'ambito, qualora l'obiettivo dell'autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani non risulti interamente perseguibile, il Presidente della Regione, nel rispetto della normativa vigente, può stipulare appositi accordi in ambito europeo o con le altre regioni, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni per determinarne i tempi, le modalità e ogni altro adempimento finalizzato alla individuazione delle misure e degli interventi necessari a far fronte alle situazioni di emergenza relative alla gestione dei rifiuti, adottando, ove occorra, con appositi decreti o ordinanze le misure necessarie.

TITOLO II
COMPETENZE REGIONALI

Articolo 3
Ambito territoriale regionale

1. L'ambito territoriale ai fini dell'ottimale programmazione, coordinamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, è il territorio regionale, in cui deve essere garantita la sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti, che favorisca la realizzazione di un sistema impiantistico basato sul principio di prossimità, al fine di accelerare lo sviluppo di una *green economy* regionale, attraverso la riduzione dei rifiuti, l'incremento del riciclo e il recupero di materia, prioritario rispetto al recupero di energia, la progressiva riduzione del ricorso allo smaltimento dei materiali non riciclabili.
2. La Regione promuove la realizzazione di appositi accordi per incoraggiare l'economia della riduzione, del riciclo, del riuso e del recupero e sostiene la realizzazione di centri per la riparazione e il riuso/decostruzione/commercializzazione, promuovendo nuovi settori dell'economia, anche attraverso l'utilizzo dei fondi della Programmazione europea. A tal fine, e nel rispetto della disciplina nazionale ed europea, la Regione può promuovere e stipulare accordi di filiera per distretti e settori produttivi, quali l'agroalimentare, il vitivinicolo, l'ittico, nonché dei sistemi della grande distribuzione organizzata, della distribuzione e della logistica e di ogni loro comparto.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art.2 e dal Titolo III della presente legge, il Presidente della Regione, sentito l'Assessore per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità, può autorizzare accordi infra-regionali, tra le Autorità di governo d'ambito dei rifiuti previste dalla presente legge, nei casi in cui è necessario fronteggiare situazioni di emergenza correlate allo smaltimento dei rifiuti o qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza lo richiedano.
4. Con le modalità di cui al comma precedente possono essere autorizzate iniziative, tra le Autorità di governo d'ambito dei rifiuti previste dalla presente legge, aventi ad oggetto la realizzazione di impianti comuni per il recupero dei rifiuti, nel rispetto del Piano di gestione regionale, dei principi di prossimità, efficienza, efficacia, ecosostenibilità, economicità e innovazione tecnologica.



Alm

Articolo 4 Pianificazione regionale

1. La pianificazione regionale fissa gli obiettivi, le misure e le azioni volte al conseguimento delle finalità della presente legge e costituisce il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli di pianificazione e di programmazione degli interventi, anche con riferimento alla programmazione del fabbisogno e della localizzazione dell'impiantistica e di gestione dei flussi di rifiuti. La pianificazione regionale definisce i criteri e le modalità per promuovere la programmazione e l'esercizio della gestione integrata dei rifiuti, favorendone la riduzione, le forme di raccolta aggregate dei materiali post consumo, indirizzando le raccolte di materiali singoli o aggregati da destinare al riciclo e al recupero in modo omogeneo nel territorio regionale, al fine di generare una filiera industriale del riciclo e del recupero che possa contare su un flusso certo di materia per qualità e quantità.
2. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, in coerenza con la disciplina nazionale di settore, promuove la gestione sostenibile dei rifiuti, favorisce l'economia circolare, in riferimento a quanto previsto dall'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, secondo uno scenario di programmazione integrata tra protezione ambientale, sicurezza ed economicità, in riferimento delle direttive e dei regolamenti europei in materia. Il Piano persegue l'obiettivo della riduzione della quantità di rifiuti prodotti e dell'effettivo recupero di materia e promuove l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.
3. Più in particolare, il Piano regionale di gestione dei rifiuti:
 - a. definisce le modalità per l'accertamento, da parte di ogni Autorità di cui all'art. 10 della presente legge, della tipologia, delle quantità e dell'origine dei rifiuti da recuperare e/o da smaltire per il post-trattamento, all'interno dell'ATO di riferimento, anche mediante un sistema che consenta di rilevare gli effetti progressivi della implementazione dei sistemi di raccolta differenziata, mediante analisi del rifiuto urbano residuo (di seguito: RUR) che diano informazioni sulla composizione dello stesso;
 - b. fissa i criteri per la classificazione dei materiali presenti nel RUR, non riciclabili né altrimenti recuperabili, in ordine di importanza, ponderale e di pericolosità, al fine di impostare politiche e pratiche locali per la riduzione della immissione al consumo e dell'ingresso in regione di tali materiali;
 - c. definisce le modalità attraverso cui assicurare la gestione integrata dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ATO;
 - d. fissa i criteri attraverso i quali assicurare il recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, tenuto conto delle zone di crisi ambientale, al fine di ridurre la movimentazione e l'impatto ambientale degli stessi;
 - e. fissa i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di post trattamento altrimenti chiamate discariche e recupero dei rifiuti e i criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento, nonché le condizioni ed i criteri tecnici per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, escluse le discariche, in aree destinate ad insediamenti produttivi;
 - f. definisce i criteri per la localizzazione degli impianti operativi di selezione della frazione secca a valle della raccolta differenziata, correlandone la potenzialità, la funzionalità e la possibilità di conversione, parziale o totale, alle strategie di raccolta differenziata e di trattamento del RUR e dell'intero sistema regionale;



IL SEGRETARIO

Alm

- g. fissa i criteri per la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani, nonché per la stima dei costi di investimento per la realizzazione del sistema impiantistico regionale;
 - h. prevede l'esclusione di trattamenti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani che non facciano ricorso a tecnologie atte a garantire i requisiti di efficienza energetica nei termini fissati dalla direttiva n.2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. I trattamenti di incenerimento sono classificati come operazioni di recupero e non come operazioni di smaltimento;
 - i. fissa i criteri per il trattamento preventivo dei rifiuti ammessi allo smaltimento in discarica comunque conformi alle migliori tecnologie disponibili (BAT);
 - j. determina l'individuazione dei sistemi di pretrattamento del RUR da predisporre immediatamente in ossequio a quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ss.mm.ii., privilegiando livelli di trattamento che comportino il minor costo a carico della tariffa ed il maggior vantaggio ambientale;
 - k. stabilisce i criteri e le modalità da adottarsi in tutto il territorio della Regione, per la determinazione delle tariffe di conferimento in discarica;
 - l. richiede che ogni utilità, anche finanziaria, derivante dalle gestione virtuosa dei rifiuti sia reinvestita:
 - nella riduzione della tariffa determinata a carico dei cittadini;
 - al miglioramento dell'efficienza del ciclo virtuoso di gestione dei rifiuti.
4. Sono parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, il programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, le direttive per la raccolta differenziata e le disposizioni relative ai piani per la bonifica delle aree inquinate.
5. La Regione promuove la progressiva definizione di un sistema tariffario unitario per l'ambito territoriale regionale. A tal fine, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di pubblica utilità, sentita la Commissione legislativa competente, sono definiti appositi strumenti di perequazione della tariffa, nel rispetto dei piani economici finanziari dei gestori e, comunque, dei seguenti costi:
- a) costo industriale che include i costi relativi alle spese di investimento - qualora sostenuto - per la costruzione dell'impiantistica, compresi gli oneri finanziari e i costi della realizzazione di opere di mitigazione ambientale;
 - b) costi per la gestione operativa, comprese quelle relative al personale e ai mezzi;
 - c) costi generali e tecnici ed eventuale utile d'impresa;
 - d) costi per l'eventuale dismissione degli impianti e, per le discariche, costi previsti per il recupero ambientale e per la gestione post operativa;
 - e) oneri fiscali determinati dalle vigenti leggi.
6. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti definisce misure ed interventi specifici, compresa la prevenzione e di imballaggi che non possono essere riutilizzati o riciclati in relazione alle peculiarità delle isole: Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, finalizzati ad una progressiva riduzione delle quantità di rifiuti e, altresì, una specifica impiantistica allo scopo di trattare la materia *in situ*, al fine di minimizzare gli impatti ambientali. Inoltre, prevede specifiche misure in relazione alle esigenze per le aree fragili di particolare tutela naturalistica e nei siti UNESCO.
7. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è corredato dal Piano regionale per la bonifica dei siti contaminati, o da stralci funzionali, per fronteggiare gli interventi prioritari da realizzare nelle aree inquinate. Il Piano delle Bonifiche provvede a individuare:
- a. i siti da bonificare e le caratteristiche degli inquinamenti presenti;



IL SEGRETARIO

Alm

- b. le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale secondo le migliori tecniche disponibili e privilegiando prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero dei rifiuti urbani;
 - c. l'ordine di priorità degli interventi, ed in prima applicazione, quelli incisi da procedure d'infrazione europea, da segnalazione delle autorità sanitarie e da provvedimenti giudiziari;
 - d. le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;
 - e. la stima degli oneri finanziari.
8. Il Piano delle Bonifiche individua, in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 3 aprile 2006. n.152 e ss.mm.ii, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento ai principi "chi inquina paga" e di "riparazione del danno ambientale", l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, ed in particolare:
- a. l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi;
 - b. l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;
 - c. gli enti pubblici di cui la Regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini degli interventi sostitutivi, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006. n.152 ss.mm.ii.
9. L'analisi del rischio è basata sull'individuazione e parametrizzazione di 3 elementi principali: a) la sorgente di contaminazione; b) i percorsi di migrazione degli inquinanti attraverso le matrici ambientali; c) i bersagli o recettori della contaminazione nel sito o nel suo intorno. Qualora, all'esito dell'analisi di rischio specifico del sito, venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente.
10. Per la raccolta e l'utilizzo dei dati e delle informazioni, in collaborazione con ISPRA e ARPA Sicilia, il Piano definisce i contenuti e la struttura dei dati essenziali dell'anagrafe, nonché le modalità della realizzazione del sistema SIPOB (Sistema Informativo Procedimento Operativo di Bonifica), realizzato quale strumento informatico di supporto alla "Banca Dati dei siti interessati da procedimento di bonifica", in base ad un apposito disciplinare predisposto dagli uffici regionali competenti e approvato con decreto del Presidente della regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'Energia e i servizi di pubblica utilità.
11. Per garantire l'efficacia delle linee guida per le attività di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati, il Piano delle Bonifiche si basa sui criteri definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
12. Fermo restando quanto previsto all'art. 17, comma 5, della presente legge, gli strumenti di pianificazione regionale sono sottoposti ad adeguamento periodico, in base al monitoraggio dei risultati raggiunti, alla realizzazione degli interventi previsti e di attuazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche delle evoluzioni della disciplina nazionale ed europea di riferimento.

6

 IL SEGRETARIO

Adm

13. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti definisce le modalità d'integrazione degli accordi di filiera e di ogni altro strumento di programmazione strategica e negoziata nell'ambito della pianificazione degli ATO.

14. Le disposizioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, del Piano delle bonifiche, e dei piani stralcio eventualmente adottati, fissano gli obiettivi minimi che devono essere garantiti sul territorio regionale ed hanno carattere immediatamente vincolante per le Autorità di governo d'ambito dei rifiuti di cui all'art.10 della presente legge, i Liberi Consorzi comunali e Città metropolitane, i Comuni e per ogni altro soggetto pubblico o privato che, a qualsiasi titolo, esercita le proprie funzioni o presta la propria attività in ambiti che interessano i rifiuti.

15. Gli impianti previsti per la gestione integrata dei rifiuti, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti, sono opere di pubblica utilità. Gli impianti devono essere ubicati nelle aree industriali e solo in assenza di disponibilità di apposite aree certificate dall'IRSAP, possono essere ubicate anche in aree. Sono esclusi dalle aree industriali gli impianti post trattamento altrimenti chiamati discariche, purché distino almeno 5 chilometri dal perimetro del centro abitato.

Articolo 5

Osservatorio regionale dei rifiuti (OSR)

1. E' istituito presso l'Assessorato regionale per l'Energia e i Servizi di pubblica utilità, l'Osservatorio regionale dei rifiuti (OSR).
2. L'Osservatorio regionale dei rifiuti:
 - a) verifica e controlla l'attività della sezione regionale del Catasto regionale dei rifiuti, la pubblicizzazione di tutti i dati, le informazioni, le autorizzazioni degli impianti che operano in Sicilia, d'intesa con gli uffici regionali competenti;
 - b) organizza la raccolta e l'elaborazione dei dati sulla gestione dei rifiuti urbani e speciali, ivi compresi i dati sulle raccolte differenziate, sulla produzione di compost e sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti;
 - c) opera in collaborazione con gli enti locali per l'organizzazione e l'elaborazione della "banca dati regionale", e provvede alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di Raccolta differenziata e al monitoraggio delle bonifiche e degli interventi prioritari in materia di bonifiche, anche fornendo supporto e pareri alla definizione del cronoprogramma di cui al successivo art.29;
 - d) provvede alla digitalizzazione di ogni documento e dei dati utili a conseguire le finalità di trasparenza, tracciabilità, efficacia e socializzazione delle conoscenze;
 - e) provvede al monitoraggio dei livelli di spesa.
3. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, sono definite le competenze dell'OSR, l'eventuale articolazione, le modalità operative e le forme di collaborazione con l'Albo dei gestori ambientali.



IL SEGRETARIO

Articolo 6

Coscienza ecologica, ricerca scientifica, comunicazione e informazione

1. La Regione promuove e coordina le Autorità di governo d'ambito dei rifiuti di cui all'art. 10 della presente legge per le campagne di comunicazione e informazione, con lo scopo di fornire le informazioni volte a promuovere una "coscienza ecologica", ossia comportamenti e stili di vita conformi alle esigenze di riduzione, riutilizzo, valorizzazione, recupero e corretta gestione dei rifiuti.
2. La Regione assicura l'unitarietà di indirizzo dell'informazione, predispone programmi pluriennali di attività e provvede alla realizzazione e divulgazione di materiale didattico e informativo, avvalendosi dell'Osservatorio regionale dei rifiuti di cui all'art.5 della presente legge.
3. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane, in collaborazione con le Autorità di cui all'art. 10 e con i Comuni, con le università, con ARPA Sicilia, in base alle linee guida regionali, oltre alla produzione di proprie attività, assicurano la diffusione nelle istituzioni formative locali formali e non formali di iniziative e di materiale didattico e divulgativo, anche avvalendosi di soggetti no profit, associazioni, istituti religiosi.
4. Le Autorità di cui all'art. 10 della presente legge adottano programmi di informazione e sensibilizzazione a tutta la popolazione in base ai tipi di raccolta attivati in relazione agli impianti e alla logistica di prossimità per il recupero di materia in esercizio.
5. Il Presidente della Regione, di concerto con dall'Assessore regionale per l'energia e i Servizi di pubblica utilità e con l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, individua con apposito decreto le forme di promozione e di incentivazione e di sostegno alla ricerca, per migliorare i livelli di intercettazione dei materiali riciclabili, la qualificazione e riqualificazione merceologica, la riprogettazione industriale, la limitazione e promozione di materiali riciclabili e compostabili, lo sviluppo di nuove tecnologie e modalità per la gestione dei rifiuti, il riciclo, la bonifica dei siti inquinati, presso le università e gli enti di ricerca regionale, anche attraverso l'utilizzo dei fondi della programmazione.

Articolo 7

Valorizzazione delle competenze specialistiche sui rifiuti

1. Al fine di valorizzare e innalzare le competenze specialistiche sui rifiuti, la Regione dà priorità, nell'ambito del programma formativo del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, alla formazione, all'aggiornamento e alla riqualificazione dei dipendenti regionali del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Articolo 8

Albo dei lavoratori del settore rifiuti dell'ambito

1. E' istituito, presso ogni Autorità di cui all'art.10, della presente legge, l' "Albo dei lavoratori del settore rifiuti dell'ambito".
2. L'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 costituisce titolo di preferenza ai fini dell'attuazione dell'art. 202, comma 6, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152.
3. L'Albo è suddiviso in due Sezioni:



IL SEGRETARIO

Ami

- a) fermo restando quanto disposto dall'art.26 in sede di prima applicazione della presente legge, alla Sezione A è iscritto di diritto il personale dipendente a tempo indeterminato in servizio già alla data, prevista dall'art.19, comma 7, della legge regionale 8 aprile 2010, n.9, e ss.mm.ii, del 31 dicembre 2009 presso le società e consorzi d'ambito, nonché presso le società e consorzi d'ambito in liquidazione, nonché presso società totalmente partecipate dagli enti locali o dalle società e consorzi d'ambito medesimi, utilizzate per la gestione del servizio;
- b) alla Sezione B è iscritto il personale in servizio o utilizzato a qualunque titolo presso le società e consorzi d'ambito per almeno 36 mesi continuativi e, precisamente, il personale in servizio al 31 dicembre 2009 ancorché non più in servizio in epoca posteriore a tale data.
4. Con decreto dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento e aggiornamento dell'Albo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché le modalità per la mobilità infraregionale.
5. Al fine di garantire la tutela dell'occupazione dei lavoratori operanti nel settore dei rifiuti, nonché la continuità e la stabilità della stessa, e fermo restando il rispetto dei principi di massima partecipazione, concorrenza, trasparenza e libera circolazione delle prestazioni e dei servizi, in sede di affidamento del servizio, i bandi di gara, gli avvisi, le lettere di invito ed i capitolati d'onori, prevedono, a pena di nullità, l'adozione di strumenti di tutela occupazionale del personale iscritto di alle sezioni A e B all'Albo di cui al presente articolo.

TITOLO III AUTORITÀ DI GOVERNO D'AMBITO DEI RIFIUTI

Articolo 9 Ambiti territoriali ottimali

1. Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, comma primo, della Costituzione ed in attuazione dell'art. 200 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e e ss.mm.ii, il territorio regionale è suddiviso nei seguenti nove ambiti territoriali ottimali:
 1. ATO 1-Palermo, coincidente con la delimitazione territoriale della città metropolitana di Palermo, incluse le Isole minori afferenti al confine territoriale della stessa;
 2. ATO 2-Messina, coincidente con la delimitazione territoriale della città metropolitana di Messina, incluse le Isole minori afferenti al confine territoriale della stessa;
 3. ATO 3-Catania, coincidente con la delimitazione territoriale della città metropolitana di Catania;
 4. ATO 4-Trapani, coincidente con la delimitazione territoriale del libero consorzio di Trapani, incluse le Isole minori afferenti al confine territoriale della stessa;
 5. ATO 5-Agrigento, coincidente con la delimitazione territoriale del libero consorzio di Agrigento, incluse le Isole minori afferenti al confine territoriale della stessa;
 6. ATO 6 -Enna, coincidente con la delimitazione territoriale del libero consorzio di Enna;
 7. ATO 7 - Caltanissetta, coincidente con la delimitazione territoriale del libero consorzio di Caltanissetta;
 8. ATO 8 - Siracusa, coincidente con la delimitazione territoriale del libero consorzio di Siracusa;



IL SEGRETARIO

DM

9. ATO 9 – Ragusa, coincidente con la delimitazione territoriale del libero consorzio di Ragusa.

Articolo 10

Istituzione delle Autorità di governo d'ambito dei rifiuti - AdA

1. Per ciascun ATO di cui all'articolo 9, con la presente legge è istituita l'Autorità di governo d'ambito per i rifiuti (di seguito: AdA), ente rappresentativo dei Liberi Consorzi comunali, delle Città metropolitane e di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento.
2. Le AdA hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono dotate di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.
3. Le AdA informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo di perseguire il principio del pareggio di bilancio ed hanno potestà regolamentare, nelle materie di propria competenza che esercitano secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
4. Ad ogni AdA, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale vigente, responsabilmente competono le funzioni di organizzazione dei servizi, di scelta della modalità di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza nel rispetto delle disposizioni di settore e fatte salve le competenze dell'ARERA, di affidamento della gestione, di stipula del contratto di servizio e la relativa vigilanza e controllo.
5. Le AdA predispongono i piani d'ambito dei rifiuti urbani relativi ai territori di propria competenza, anche attraverso specifici accordi con le Autorità degli ambiti territoriali ottimali limitrofi, nel rispetto delle previsioni contenute dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, nei Piani Territoriali di Coordinamento in rapporto alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge, alla rete delle principali linee di comunicazioni stradali, ferroviarie, elettriche, navigabili esistenti, e provvedono a:
 - a. individuare le iniziative volte a limitare la produzione dei rifiuti e favorire il riutilizzo, il riciclo ed il recupero degli stessi;
 - b. individuare le iniziative dirette a favorire il recupero di materiali dai rifiuti, anche attraverso il potenziamento, la riconversione o ampliando gli impianti esistenti;
 - c. stabilire la tipologia ed il fabbisogno degli impianti da realizzare nell'ambito territoriale ottimale, tenuto conto dell'impiantistica esistente, dell'offerta di smaltimento e recupero da parte del sistema sia pubblico che privato, operando anche per il potenziamento o ampliamento degli impianti esistenti, nonché della loro localizzazione;
 - d. individuare le aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
 - e. valutare il fabbisogno di impianti post-trattamento altrimenti chiamate discariche, necessarie per lo smaltimento della frazione secca non più soggetta a riciclaggio e non recuperabile dei rifiuti urbani per un periodo non inferiore a 10 anni, nonché la loro localizzazione e prevedendo tra questi la realizzazione di almeno un impianto pubblico.
6. Le AdA assicurano una gestione integrata dei rifiuti, nel pieno rispetto dei Piani d'ambito, e conforme ai seguenti principi:
 - a. minimizzazione degli impatti dei rifiuti su ambiente e salute;



[Handwritten signature]

- b. costo dello smaltimento a carico di chi detiene il rifiuto o del produttore del bene divenuto rifiuto;
- c. ordine di priorità tra le diverse opzioni per il trattamento dei rifiuti (gerarchia);
- d. obbligo di dotarsi di una rete di impianti sufficienti al raggiungimento degli obiettivi di legge per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti post trattamento (prossimità/autosufficienza);
- e. rispetto dei requisiti generali della prevenzione e gestione dei rifiuti attraverso l'elaborazione di piani e programmi per la gestione dei rifiuti con il preciso obiettivo di minimizzazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana;
- f. il trattamento dei rifiuti deve seguire una precisa gerarchia tra le diverse opzioni di gestione dei rifiuti, un ordine basato sulla migliore opzione ambientale, che vede la prevenzione/riduzione alla fonte al vertice della scala gerarchica e lo smaltimento post trattamento in discarica come ultima e residuale alternativa;
- g. il principio di prossimità ed autosufficienza, secondo cui ogni ATO si dota di una rete integrata e adeguata di impianti concepita in modo da consentire l'autosufficienza gestionale compreso lo smaltimento post trattamento dei rifiuti urbani non soggetti a recupero e riciclaggio;
- h. incentivazione, sotto ogni profilo, dell'effettivo, prevalente e obiettivo recupero e riciclo dei materiali prodotti nel territorio, anche avvalendosi di soluzioni innovative e, se del caso, sperimentali e di ricerca applicata da sviluppare con università e centri di ricerca pubblica.

Articolo 11

Organizzazione e funzionamento delle AdA

- 7. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività, l'AdA dispone di un'apposita struttura tecnico-amministrativa alle dipendenze del Governatore d'ambito ed è dotata di un proprio ruolo organico cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico dei contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano applicazione per i dipendenti degli enti locali. Si avvale di locali, uffici e servizi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, messi a disposizione tramite convenzione.
- 8. Ogni AdA è dotata di un proprio patrimonio costituito da:
 - a. eventuali conferimenti in natura effettuati dai Comuni;
 - b. eventuali trasferimenti statali, regionali, degli enti locali o di altri soggetti per lo svolgimento di specifiche attività o progetti;
 - c. acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri;
 - d. quota parte della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti, vincolata alla copertura dei costi di funzionamento per l'esercizio delle proprie funzioni nel rispetto delle disposizioni di settore vigenti e fatte salve le competenze dell'ARERA;
 - e. di ogni altro bene mobile o immobile alla stessa trasferito ai sensi della presente legge.
- 9. I costi di funzionamento sono definiti e ripartiti in quota parte a carico della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto delle disposizioni di settore vigenti e di quanto stabilito dall'ARERA.
- 10. Le AdA hanno sede presso gli uffici dei Liberi Consorzi comunali o delle Città Metropolitane appartenenti al medesimo ambito territoriale ottimale e si avvalgono delle relative dotazioni funzionali.



IL SEGRETARIO

AdA

Articolo 12

Organi dell'Autorità di governo d'ambito dei rifiuti

1. Sono organi dell'Autorità di governo d'ambito dei rifiuti: l'Assemblea d'ambito, il Governatore d'ambito e il Collegio dei revisori.

Articolo 13

Assemblea d'Ambito

1. L'Assemblea è composta dal Presidente del Libero Consorzio comunale o dal Sindaco della Città metropolitana e dai Sindaci *pro tempore* dei Comuni ricadenti in ciascun ambito territoriale, o dai loro assessori delegati.
2. I membri dell'Assemblea eleggono al loro interno un presidente con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori dell'Assemblea medesima.
3. Ai fini della ponderazione del voto espresso, ogni comune è titolare di quote associative, nominali ed intrasmissibili, espressive dei rispettivi diritti di partecipazione. Lo statuto dispone l'assegnazione delle quote associative in base ai criteri definiti con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità che tengono conto degli indici demografici, economici e dei flussi turistici e occupazionali che interessano il territorio dei comuni, nonché di ogni altro elemento rilevante o di specificità locale.
4. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della metà dei componenti che rappresentino almeno la metà delle quote associative, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata.
5. Alle sedute dell'Assemblea è invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente ovvero un suo delegato.
6. Per la partecipazione all'Assemblea non è prevista la corresponsione di alcuna indennità.
7. Lo Statuto può delegare specifiche funzioni ad un Consiglio di coordinamento composto da membri nominati dall'assemblea tra i suoi componenti. I membri del Consiglio di coordinamento non percepiscono alcuna indennità.

Articolo 14

Funzioni dell'assemblea

1. L'Assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'autorità servizio rifiuti.
2. L'Assemblea provvede:
 - a. all'approvazione dello Statuto, delle modifiche statutarie e del suo regolamento di funzionamento interno;
 - b. all'approvazione e all'aggiornamento del Piano d'Ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;
 - c. all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'AdA;
 - d. alla ricognizione ed approvazione della pianta organica dell'Autorità e dei piani di fabbisogno di personale;
 - e. all'approvazione dei regolamenti di servizio e dei regolamenti tariffari
 - f. alla definizione e approvazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto delle disposizioni di settore vigenti e fatte salve le competenze dell'ARERA;



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

- g. al controllo sulle modalità di erogazione dei servizi;
- h. alla approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
- i. alla definizione degli obblighi di servizio pubblico universale e delle eventuali compensazioni economiche;
- j. alla scelta sulla modalità di affidamento del servizio per la gestione dei rifiuti per l'ambito di riferimento fra le formule consentite dalla disciplina vigente;
- k. all'approvazione del contratto di servizio e della carta dei servizi, sulla base degli schemi tipo adottati dall'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ai sensi dell'art. 203 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- l. alla nomina del Governatore d'Ambito;
- m. alla nomina del Collegio dei revisori;
- n. alla gestione dei rapporti con il comitato degli utenti e della cittadinanza attiva;
- o. all'eventuale costituzione del Consiglio di coordinamento di cui all'articolo 13, comma 7.

Articolo 15 Governatore d'ambito

1. Il Governatore d'ambito è scelto con deliberazione dell'Assemblea d'ambito tra professionisti, esperti o dipendenti pubblici in possesso di elevata competenza ed esperienza nel settore dei servizi pubblici aventi rilevanza economica nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Il relativo rapporto di lavoro è disciplinato con contratto di diritto privato di durata quinquennale e rinnovabile una sola volta.
2. Il Governatore ha la rappresentanza legale dell'ente e la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile ed in particolare:
 - Adotta il programma annuale delle attività dell'AdA;
 - formula proposte ed esprime pareri all'Assemblea d'ambito;
 - attribuisce gli incarichi dirigenziali, definisce gli obiettivi che i dirigenti di area devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
 - esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
 - adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
 - predispone gli atti propedeutici all'affidamento della gestione del servizio
 - dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
 - applica le penali per violazione delle clausole contrattuali;
 - risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
 - provvede alla predisposizione dello schema del bilancio preventivo, nonché del conto consuntivo;
 - propone all'Assemblea d'Ambito la tariffa all'utenza, relativamente all'ambito territoriale di appartenenza, nel rispetto delle disposizioni di settore vigenti e fatte salve le competenze dell'ARERA;
 - controlla le modalità di effettuazione del servizio da parte dei gestori e predispone una relazione annuale all'Assemblea d'Ambito.



IL SEGRETARIO

Adm

Articolo 16
Collegio dei revisori

1. L'Assemblea d'Ambito nomina il Collegio dei revisori composto da tre membri in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il Collegio dei revisori resta in carica tre anni e può essere riconfermato solamente una volta.
3. Al Collegio di revisione spetta un'indennità annua determinata dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 241 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per i revisori degli enti locali, determinata con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di diecimila abitanti ed incrementata del 20 per cento, oltre al rimborso delle spese nella misura stabilita dalla normativa vigente.
4. Il Collegio di revisione verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali e relaziona annualmente all'Assemblea sui risultati dell'attività svolta. Restano ferme le funzioni attribuite allo stesso dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

TITOLO IV
PARTECIPAZIONE, PROCEDIMENTI E CONTROLLI

Articolo 17
Procedimento per l'approvazione del piano regionale dei rifiuti

1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, le modifiche e gli aggiornamenti, sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana.
2. Per l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti si applica la procedura in materia di VAS, prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.
3. Al fine di garantire la piena partecipazione e condivisione, il Piano regionale dei rifiuti è emanato secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, previa consultazione dell'Anci, nonché delle Autorità di governo d'Ambito dei rifiuti e del Comitato consultivo degli utenti e della cittadinanza attiva di cui all'art.19 della presente legge, che possono formulare osservazioni scritte entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dello schema di piano sul sito istituzionale della Regione siciliana.
4. Il Piano può essere approvato anche per stralci funzionali e tematici e acquista efficacia dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
5. Il Piano regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge è adeguato alle previsioni di quest'ultima entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore. Il Piano è successivamente aggiornato almeno ogni cinque anni.



IL SEGRETARIO

Articolo 18
Piano d'ambito dei rifiuti. Procedimento.

1. Il Piano d'ambito, approvato dall'AdA secondo le modalità di cui ai successivi commi del presente articolo, costituisce, in attuazione della sovraordinata pianificazione regionale ed in coerenza con la stessa, lo strumento per il governo delle attività necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e prevede il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo ed il piano economico finanziario. Il piano d'ambito specifica gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definisce gli standard prestazionali di servizio necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente, in relazione anche agli scenari di sviluppo demografico ed economico dei territori.
2. Al fine di garantire la più ampia partecipazione, prima dell'approvazione, il Piano d'ambito è pubblicato nel sito istituzionale dell'AdA; chiunque può presentare osservazioni nei successivi trenta giorni.
3. Decorso il termine di cui al comma precedente, l'AdA trasmette il Piano d'ambito all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità-Dipartimento Acqua e Rifiuti per la verifica della conformità al Piano regionale dei rifiuti, che deve essere effettuata entro e non oltre i successivi sessanta giorni.
4. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la verifica di conformità di cui al comma precedente ovvero dalle eventuali prescrizioni da parte del Libero Consorzio comunale o Città metropolitana competente, il Piano d'ambito è approvato dall'AdA.
5. In seguito all'approvazione del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 17 della presente legge, l'AdA provvede alla revisione, modifica e/o aggiornamento dei Piani d'ambito vigenti entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti.
6. Le previsioni contenute nel Piano d'ambito sono vincolanti per la Regione, gli Enti locali, Enti territoriali, Aziende regionali, nonché per i soggetti affidatari dei servizi di gestione dei rifiuti.
7. La mancata adozione del Piano d'ambito, oltre le sanzioni amministrative e di legge, preclude la concessione di eventuali contributi europei, statali e regionali per la realizzazione del sistema di gestione dei rifiuti.

Articolo 19
Comitato consultivo degli utenti e della cittadinanza attiva
e strumenti di partecipazione democratica

1. In rappresentanza degli interessi degli utenti, ai fini del controllo della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, presso l'Osservatorio regionale dei rifiuti di cui alla presente legge, è istituito il Comitato consultivo degli utenti e della cittadinanza attiva. La



IL SEGRETARIO

Handwritten signature

partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità, che prescrive, in particolare, i criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento del predetto Comitato. Il Comitato può articolarsi in Sezioni territoriali istituite in ciascun ambito territoriale ottimale.

2. Il Comitato consultivo degli utenti e della cittadinanza attiva, nell'esercizio delle proprie funzioni, concorre al raggiungimento dello sviluppo sostenibile dei servizi di gestione dei rifiuti. In particolare:
 - a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità del servizio;
 - b) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso al servizio;
 - c) coopera, formulando proposte, con le AdA nello svolgimento delle proprie attività;
 - d) fornisce indicazioni ed elabora proposte alle autorità pubbliche di settore;
 - e) fornisce informazioni agli utenti e li assiste per la cura dei loro interessi presso le competenti sedi;
 - f) segnala alle AdA e al soggetto gestore del servizio la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione;
 - g) trasmette alle AdA e all'Osservatorio regionale dei rifiuti le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio.
3. La Regione promuove, in collaborazione con il Comitato consultivo degli utenti e della cittadinanza attiva, forme di partecipazione.
4. Al fine di assicurare un governo democratico della gestione dei rifiuti, le AdA prevedono strumenti di partecipazione alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione dei lavoratori del servizio e degli abitanti del territorio.

Articolo 20

Funzioni di controllo del servizio di gestione integrata e poteri autorizzatori dei Liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane

1. I Liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane svolgono, ai sensi dell'art. 197, comma 1, lettera b), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 tutte le funzioni in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, fermi restando i procedimenti già avviati, le funzioni in materia di autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione dei rifiuti di cui alla Parte seconda del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sono delegate, ai sensi del 118, primo comma, della Costituzione, ai Liberi Consorzi comunali e Città metropolitane, salvo che non sia diversamente disposto dalla presente legge, si applica del disciplina degli artt. 29-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
3. Con la medesima decorrenza di cui al comma 2 e fermi restando i procedimenti già avviati, sono delegate ai Liberi Consorzi comunali e alle Città metropolitane, le funzioni in materia di autorizzazione unica ambientale di cui all'art. 208 e ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, qualora i progetti presentino impatti che eccedano il territorio del Libero Consorzio comunale o della Città metropolitana, la competenza spetta alla Regione.



IL SEGRETARIO

M...

5. Le funzioni di verifica e controllo preventivo riguardo l'avvio di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti preesistenti e l'adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, sono svolte avvalendosi delle strutture provinciali dell'ARPA Sicilia, in base ad un apposito disciplinare approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità.
6. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, la Regione esercita il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

Articolo 21 Poteri sostitutivi

1. Qualora i Comuni, i Liberi Consorzi comunali, le Città metropolitane o le AdA non ottemperino alle funzioni e ai compiti assegnati dalla presente legge, l'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità interviene in via sostitutiva con le modalità di cui al comma 2, per ogni grave violazione di legge ed in particolare nei seguenti casi:
 - a) mancato insediamento dell'Assemblea d'Ambito;
 - b) mancata nomina del Governatore;
 - c) mancata nomina dei Revisori dei conti;
 - d) mancata adozione e mancato aggiornamento del Piano d'ambito;
 - e) mancata approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'AdA, nei termini e secondo le modalità previsti dall'ordinamento;
 - f) mancata scelta della forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento; mancato espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio e mancata stipula del contratto;
 - g) per gravi ritardi o inadempimenti che pregiudichino l'operatività dell'AdA
 - h) mancato esercizio dei poteri autorizzatori di cui all'art. 20 della presente legge;
 - i) nei casi in cui non è assicurato il controllo del pieno adempimento dell'esecuzione del contratto di servizio da parte del gestore, ivi compreso il rispetto delle clausole contrattuali aventi ad oggetto gli obblighi di raccolta differenziata;
 - l) mancato adempimento di quanto prescritto all'art.27, commi 2 e 6, ed all'art. 28, comma 1, della presente legge;
 - m) mancato rispetto dell'obbligo di certificazione, secondo quanto previsto all'art.29 della presente legge.
2. Nei casi sopra individuati, l'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, assegna all'ente inadempiente un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per adottare i provvedimenti o gli atti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, l'Assessore nomina un commissario, scelto tra i dipendenti dell'amministrazione regionale, di comprovata esperienza amministrativa, che adotta, entro il termine pari alla metà di quello ordinariamente ed eventualmente previsto dalla presente legge o entro trenta giorni dall'insediamento, i provvedimenti o gli atti dovuti o necessari.
3. Al commissario nominato spetta, per l'attività sostitutiva, un'indennità di carica e di responsabilità rapportata alla tipologia degli atti adottati, alla professionalità ed alla responsabilità richieste, all'entità demografica dei Comuni di riferimento ed agli accessi effettuati. In caso di ingiustificato ritardo nell'adozione dei provvedimenti o degli atti dovuti o necessari, al commissario nominato non spetta alcun compenso.


 IL SEGRETARIO

AGM

4. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico dell'ente inadempiente, salva la rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22

Ripartizione delle ADA in Sezioni territoriali di transizione

- 1) In sede di prima applicazione della presente legge, le AdA sono ripartite in distinte Sezioni territoriali di transizione, corrispondenti al territorio assegnato ad ognuna delle Società di regolamentazione dei rifiuti (di seguito: S.R.R.) del medesimo ambito territoriale di riferimento come definito dall'art. 9 della presente legge. Ogni Sezione territoriale transizione è retta da un sistema di gestione separata operante ai fini contabili e amministrativi ed è presieduta da un commissario individuato nella figura del rappresentante legale della S.R.R. in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che cura gli adempimenti imposti dalla presente legge.
- 2) L'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di pubblica utilità con decreto individua, fra le Sezioni territoriali di transizione, quella che assume anche le funzioni di coordinamento.

Articolo 23

Continuità del servizio

1. I commissari nominati ai sensi dell'art.22, assumendo le funzioni amministrative assegnate alle S.R.R. e ai Consorzi e alle Società d'ambito posti in liquidazione ai sensi della l.r. 8 aprile 2010, n.9 e ss.mm.ii, provvedono, in nome e per conto dei Comuni ricadenti nel territorio della propria Sezione di riferimento, a garantire la continuità del servizio nel quadro delle gestioni esistenti, avvalendosi della struttura organizzativa, del personale dipendente, nonché dei mezzi, delle attrezzature utilizzati o gestiti a qualunque titolo dalle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti, dai Consorzi e dalle Società d'ambito in liquidazione e delle relative autorizzazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è in servizio presso le Società per la Regolamentazione dei Rifiuti, o nei Consorzi e nelle Società d'ambito già posti in liquidazione, continua a prestare la propria attività lavorativa, garantendo la continuità del servizio.
3. Fermi restando i vincoli previsti dalla disciplina in materia di contratti pubblici e di gestione dei rifiuti, ogni atto che, nelle more dell'insediamento degli organi del Consorzio, comporti l'affidamento a terzi del servizio, deve essere adottato assicurando la salvaguardia occupazionale del personale in servizio presso le S.R.R., i Consorzi e le Società d'ambito in liquidazione.
4. Gli oneri derivanti dalla attività di cui ai commi precedenti, per i quali deve essere istituita una contabilità separata, sono posti proporzionalmente a carico delle amministrazioni locali interessate.



Art. 24

Trasferimento di funzioni

1. I commissari, nominati ai sensi dell'art. 22 della presente legge, procedono ai sensi del successivo comma 2 alla ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in essere alla data di entrata in vigore della presente legge delle S.R.R. e delle Società e Consorzi già in liquidazione che insistono sulla relativa Sezione territoriale transitoria.
2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ogni commissario, per ognuno degli enti indicati nel comma 1, trasmette all'Assessorato all'energia e ai servizi di pubblica utilità-Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti una relazione recante:
 - a. l'individuazione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b. l'accertamento della relativa dotazione patrimoniale, comprensiva dei beni mobili ed immobili;
 - c. il bilancio finale
 - d. l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie e dei profili professionali esistenti, della loro provenienza e delle modalità e criteri di accesso alla relativa qualifica funzionale e trattamento economico, indicando se la stessa sia avvenuta attraverso procedura concorsuale o secondo altre formule
 - e. l'accertamento sulle potenzialità e sulla prevedibile durata degli impianti e delle discariche.
3. Nelle Sezioni di transizione in cui il processo di trasferimento delle funzioni e del personale si è già concluso positivamente in favore S.R.R., la relazione di cui al comma 2 del presente articolo è accompagnata dal progetto di pianta organica sezionale.
4. Nelle Sezioni di transizione diverse da quelle indicate nel comma 3, le relazioni di cui al comma 2 del presente articolo sono integrate da un progetto di Sezione finalizzato all'unificazione delle attività rientranti competenze dell'AdA contenente, oltre al progetto di pianta organica sezionale, l'indicazione dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi interessati dalla gestione liquidatoria essenziali per l'assolvimento della missione istituzionale dell'AdA. Con il decreto di cui al comma 5, tenute presenti le esigenze della gestione liquidatoria rispetto a beni e rapporti non vincolati al servizio pubblico, è disposto in favore della Sezione il trasferimento in comodato d'uso o in altra formula dei beni e rapporti indicati nel progetto di Sezione.
5. Su proposta dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di pubblica utilità, il Presidente della Regione, sentiti l'Assessore regionale per l'Economia e l'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche sociali e il Lavoro, con decreto approva gli atti dei commissari adottati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo e dispone l'immediato trasferimento delle funzioni in capo alla Sezione di transizione di riferimento che esercita i propri poteri a mezzo del commissario, fermo restando quanto disposto dall'art. 26 in materia di personale. In caso di inadempienza l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità procede all'immediata nomina di un nuovo commissario scelto fra i commissari delle Sezioni territoriali transitorie ricomprese nel medesimo ambito territoriale che provvede entro 30 giorni dalla nomina.
6. Con il decreto di cui al comma 5, la Sezione territoriale di transizione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alle S.R.R. che sono sciolte.
7. Il mancato o incompleto adempimento degli oneri che la presente legge pone a carico dei commissari o il mancato rispetto nei termini prescritti dal comma 4 costituisce grave inadempimento e, ferme restando le vigenti responsabilità secondo le norme civili, penali e

amministrative, i relativi atti sono trasmessi alla procura regionale della Corte dei conti, anche ai fini della valutazione del danno all'immagine delle amministrazioni coinvolte. I Commissari inadempienti non possono ricoprire incarichi di amministrazione e controllo presso l'amministrazione regionale o enti ed organismi anche di diritto privato dalla stessa controllati o partecipati.

8. Entro 10 giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 5, il Commissario della Sezione territoriale titolare delle funzioni di coordinamento convoca i commissari delle Sezioni di transizione del medesimo ambito territoriale ed elabora il Programma di riunificazione delle gestioni sezionali contenente
 - a. l'indicazione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi da imputare alla gestione unitaria
 - b. l'accertamento della relativa dotazione patrimoniale, comprensiva dei beni mobili ed immobili;
 - c. la pianta organica unitaria, con l'individuazione delle categorie e dei profili professionali transitate nell'organico del AdA;
 - d. Il bilancio finale.
 - e. l'accertamento sulle potenzialità e sulla prevedibile durata degli impianti e delle discariche.
9. Il Programma di riunificazione è trasmesso all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità entro il 30 giorni dall'emissione del decreto di cui al comma 5 e, da tale data, il Commissario della Sezione preposta al coordinamento subentra come commissario unico nei poteri dei commissari preposti alle altre Sezioni di transizione che cessano nelle loro funzioni. In caso di inadempienza o ritardi, trova applicazione l'art. 24, comma 5, secondo periodo, e comma 6 della presente legge.

Art. 25

Insediamiento degli organi

1. Con decreto adottato nelle forme prescritte dall'art. 24, comma 5, il Presidente della Regione dispone la riunificazione delle gestioni delle Sezioni di transizione e convoca l'Assemblea d'ambito per il suo insediamento che deve tenersi entro 10 giorni dalla trasmissione del programma di cui all'art. 24, comma 9 della presente legge.
2. Nella prima seduta, l'assemblea, deliberando a maggioranza assoluta dei presenti, approva lo statuto sulla base dello schema tipo predisposto dall'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e provvede alla nomina del Presidente e del Governatore d'Ambito.
3. Il commissario unico di cui all'art. 24, comma 9, della presente legge, resta in carica fino alla nomina del Governatore d'Ambito.
4. In caso di inadempienze o ritardi che ostano alla piena operatività dell'AdA vengono attivati dei poteri sostitutivi di cui all'art. 21 della presente legge.



Articolo 26
Personale

1. Con il decreto di cui al comma 5 dell'art. 24 della presente legge è disposto, unitamente al trasferimento delle funzioni, il trasferimento in capo alla relativa Sezione di transizione dell'AdA del personale amministrativo con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio già alla data, prevista dall'art.19, comma 7, della legge regionale 8 aprile 2010, n.9, e ss.mm.ii, del 31 dicembre 2009, presso le società e consorzi d'ambito in liquidazione o già transitato in capo alle Società di Regolamentazione dei Rifiuti, assunto nel rispetto del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o previa selezione pubblica in conformità alla normativa *pro tempore* vigente.
2. Il personale amministrativo di cui al comma 1, è inquadrato nella qualifica funzionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali corrispondente a quella posseduta nelle società e consorzi d'ambito in liquidazione, previa adozione di apposita tabella di equiparazione, conservando il trattamento economico previsto dal contratto collettivo applicato dalle società e consorzi d'ambito per la qualifica corrispondente, con esclusione dei trattamenti accessori già goduti.
3. Ove il trattamento economico previsto dal contratto collettivo applicato dalle società e consorzi d'ambito o dalle Società di Regolamentazione dei Rifiuti è superiore a quello spettante alla qualifica corrispondente, ai sensi del comma precedente, del contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali, la differenza è corrisposta con assegno *ad personam* riassorbibile.
4. Se all'esito al trasferimento disposto ai sensi del comma 1, residuano posti vacanti, il restante personale amministrativo dell'AdA è reclutato, previa selezione pubblica per titoli ed esami; la predetta selezione, in sede di prima applicazione della presente legge, deve valorizzare l'esperienza professionale acquisita nel settore del servizio di gestione dei rifiuti.
5. All'esito dell'affidamento del servizio da parte dell'AdA, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, in sede di prima applicazione, il personale che transita ai gestori del servizio dei rifiuti, nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità economico-finanziaria, previa risoluzione del rapporto di lavoro in essere e con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali in atto, è nell'ordine il seguente:
 - a. personale dipendente in servizio già alla data, prevista dall'art.19, comma 7, della legge regionale 8 aprile 2010, n.9, e ss.mm.ii, del 31 dicembre 2009, inserito nei ruoli organici delle società e consorzi d'ambito in liquidazione, nonché delle società totalmente partecipate dagli enti locali o dalle società e consorzi d'ambito medesimi, utilizzate per la gestione del servizio;
 - b. personale operativo delle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi per la gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dall'art.202, comma 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;
 - c. in subordine al personale di cui alle lettere precedenti, il personale iscritto all'Albo Unico dei lavoratori di cui all'art. 8, comma 3, lettera b) della presente legge.
6. Al passaggio di dipendenti di cui al comma 4 del presente articolo, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.
7. Fermo restando l'obbligo del ricorso alle procedure di evidenza pubblica e quanto previsto al comma 4 del presente articolo, le ADA non possono procedere per un triennio ad alcuna assunzione.

Articolo 27

**Disciplina transitoria dei contratti di servizio già stipulati
alla data di entrata in vigore della presente legge**

1. Le Commissioni tecniche di cui al successivo articolo 28, procedono ad una ricognizione di tutti i contratti di servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, verificando se gli stessi sono stati stipulati in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Per ogni contratto viene stilata una relazione tecnica che, individuando la base giuridica del relativo rapporto, deve contenere un'analisi dei presupposti e delle modalità per addivenire alla risoluzione anticipata, al recesso o allo scioglimento del vincolo contrattuale, indicando nel dettaglio gli eventuali oneri economici che ne deriverebbero, anche in termini di indennizzo del contraente gestore. La relazione tecnica è consegnata, entro il termine inderogabile di cui all'art. 24, comma 8, all'AdA territorialmente competente.
2. Al fine di garantire il più immediato superamento della frammentazione delle gestioni, le AdA, sulla scorta della relazione tecnica di cui al comma precedente, in sede di elaborazione del Piano d'ambito, individuano con provvedimento espresso i rapporti contrattuali che proseguono sino alla loro naturale scadenza, motivando espressamente sulle ragioni che, in un orizzonte temporale comunque non inferiore ai venti anni, renderebbero eccessivamente oneroso lo scioglimento anticipato del vincolo contrattuale.
3. I contratti di servizio che, in attuazione del comma precedente, proseguono fino alla naturale scadenza, si adeguano alle disposizioni degli strumenti di pianificazione regionale di cui all'art.4, comma 12 ed all'art.17, comma 5 della presente legge, nonché ai Piani d'ambito, o a eventuali piani stralcio adottati ai sensi dell'art.17, comma 4 della presente legge.
4. Anche in attuazione di quanto previsto al comma precedente, le Commissioni tecniche di cui all'art. 28 della presente legge, avviano le procedure per la revisione dei contratti di cui al comma 2, al fine di allinearli ai principi della presente legge e dell'ordinamento giuridico statale e comunitario. Trova applicazione l'art. 1419, comma 2, del Codice civile.
5. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'AdA, in ossequio alla normativa vigente e ferme restando le gestioni di cui al comma 2, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito. Alla scadenza dei singoli contratti di cui al comma 2 del presente articolo, il gestore unico individuato dalle AdA, ai sensi della presente legge, subentra nella gestione del servizio nei relativi territori.
6. Nei casi diversi da quelli contemplati al comma 2, le AdA adottano ogni atto necessario per la cessazione anticipata del vincolo contrattuale ed elaborano un piano per la distribuzione dei relativi eventuali oneri economici fra gli enti locali appartenenti al medesimo ambito territoriale ottimale. Il gestore unico individuato dalle AdA, ai sensi della presente legge, subentra nella gestione del servizio nei relativi territori.
7. Gli affidamenti che, in esito alla relazione tecnica di cui al comma 1, risultano disposti in violazione della normativa *pro tempore* vigente, decadono automaticamente con l'individuazione del gestore unico che subentra nella relativa gestione.
8. I contratti di servizio stipulati dalle AdA, dopo l'entrata in vigore della presente legge, per il relativo ambito territoriale di competenza, devono prevedere entro il termine massimo di 90 giorni meccanismi di adeguamento automatico agli aggiornamenti degli strumenti di pianificazione disciplinati dalla presente legge e ad ogni modifica del quadro normativo statale e comunitario di riferimento. Decorso inutilmente tale termini gli affidamenti decadono automaticamente.



IL SEGRETARIO

Amis

Art.28

Istituzione Commissioni tecniche per la verifica dei contratti di servizio già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dei Presidenti di ciascun libero consorzio comunale e dei Sindaci metropolitani, è istituita presso ciascuna Sezione territoriale di transizione di cui all'art.22, comma 1, della presente legge, una Commissione tecnica per le verifiche di cui all'articolo precedente.
2. Le Commissioni di cui al comma 1 sono presiedute dai Commissari della sezione territoriale di transizione individuati ai sensi dell'art.22 della presente legge e sono composte da un rappresentante del Libero consorzio o della Città metropolitana di riferimento, da tre sindaci dei comuni appartenenti all'Ambito territoriale ottimale, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali.
3. Tutti i componenti delle Commissioni sono designati dagli organismi di rispettiva appartenenza e non hanno diritto ad alcun compenso per la loro attività.

Art.29

Certificazione dei crediti e pagamento dei debiti dei Comuni nei confronti dei Consorzi e delle Società d'ambito

1. Al fine di accelerare la definizione dei rapporti economico-finanziari dei Consorzi e delle Società d'ambito posti in liquidazione ai sensi della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, i commissari liquidatori nominati ai sensi dell'art. 19, comma 1, della medesima legge o gli altri soggetti preposti alla liquidazione, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, certificano i crediti ai sensi dell'art.1988 del codice civile vantati dai fornitori nei confronti dei predetti Consorzi e Società d'ambito in liquidazione nel rispetto della disciplina prescritta dall'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e ss.mm.ii. anche ai fini della compensazione dei crediti con le amministrazioni pubbliche si cui all'art. 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 e ss.mm.ii.
2. In tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, non trovi applicazione la disposizione di cui al comma precedente ovvero il procedimento non sia concluso nel termine perentorio ivi previsto, gli enti locali, soci dei Consorzi e Società d'ambito, nei successivi sessanta giorni, certificano i crediti ai sensi dell'art.1988 del codice civile vantati dai Consorzi e dalle Società d'ambito in liquidazione, indicando obbligatoriamente la data prevista di pagamento, anche tenuto conto di quanto disposto ai commi 7 e 8 del presente articolo.
3. I termini previsti ai commi precedenti sono perentori.
4. Il mancato rispetto dell'obbligo di certificazione, nel termine di cui al comma 2, ferme restando le responsabilità previste dall'art.9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e ss.mm.ii., costituisce grave violazione di legge da parte degli enti locali interessati e dà luogo all'intervento sostitutivo di cui al comma successivo. Costituisce mancato rispetto dell'obbligo di certificazione anche l'inesatta o incompleta rappresentazione dei crediti vantati da consorzio e società d'ambito, anche con riferimento alla normativa pro tempore vigente.
5. Nei casi sopra individuati, l'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, assegna all'ente inadempiente un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per adottare i provvedimenti o gli atti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, l'Assessore nomina un commissario, scelto tra i dipendenti dell'amministrazione regionale, di comprovata esperienza amministrativa, che adotta, entro sessanta giorni



Ami

dall'insediamento, i provvedimenti o gli atti dovuti o necessari. Al commissario nominato spetta, per l'attività sostitutiva, un'indennità di carica e di responsabilità rapportata alla tipologia degli atti adottati, alla professionalità ed alla responsabilità richieste, all'entità demografica dei Comuni di riferimento ed agli accessi effettuati. In caso di ingiustificato ritardo nell'adozione dei provvedimenti o degli atti dovuti o necessari, al commissario nominato non spetta alcun compenso. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico dell'ente inadempiente, salva la rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili.

6. A seguito della certificazione dei crediti vantati da consorzi e società d'ambito ai sensi del comma 2 e seguenti, i soggetti di cui al comma 1, al fine di accelerare la definizione delle procedure di liquidazione, procedono all'immediata cessione dei crediti certificati, nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla disciplina vigente.

7. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, gli Enti locali già appartenenti ai Consorzi e alle Società d'ambito in liquidazione di cui al comma 1, prevedono nei bilanci pluriennali da approvare nel primo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge, un capitolo di spesa dedicato al pagamento dei debiti già certificati ai sensi dei commi precedenti nei confronti dei predetti Consorzi e delle Società d'ambito in liquidazione.

8. Ferma restando l'applicazione della disciplina prevista dal Titolo VIII, Parte seconda, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, l'assegnazione delle risorse destinate al capitolo di spesa di cui al comma 7, deve consentire la definitiva e completa estinzione dei relativi debiti entro il limite massimo di dieci esercizi finanziari.

9. In caso di inadempienza alle prescrizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, trovano applicazione i poteri sostitutivi previsti dall'art. 109-bis dell'O.R.EE.LL. approvato con Legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e ss.mm.ii.

10. L'art.85 della legge regionale 8 maggio 2018, n.8 è abrogato.

Articolo 30 Cronoprogramma

1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'Energia e i servizi di pubblica utilità, viene definito un cronoprogramma delle attività, spese e iniziative da avviarsi in un orizzonte temporale di almeno dieci anni.
2. Il cronoprogramma può essere modificato e/o prorogicamente a seconda delle nuove esigenze e/o necessità.

Articolo 31 Abrogazioni

1. La Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, e successive modifiche e integrazioni, è abrogata.

Articolo 32 Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



IL SEGRETARIO

24

L'ASSESSORE

Alberto Pennino

Ami



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

Prot. 2753 /GAB del 29/06/2018

**OGGETTO: Chiarimenti interpretativi in ordine alle ordinanze contingibili ed urgenti
ex art. 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – Atto di Indirizzo.**

A Tutti i Comuni della Sicilia
LORO SEDI

e, p.c. Al Presidente della Regione
Siciliana
SEDE

Al Dirigente Generale del
Dipartimento regionale
dell'Acqua e dei Rifiuti
SEDE

Al Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e
del Mare
Direzione Generale per i
Rifiuti e l'Inquinamento
ROMA

All'Autorità Nazionale
Anticorruzione – Area
Regolazione
ROMA

1. Premesse.

Il presente documento, nel riprendere e far propri i contenuti enunciati nella Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed Mare protocollo n. 5982 del 22 aprile 2016, intende contribuire ad individuare taluni strumenti utili per il corretto esercizio

del potere d'ordinanza da parte dei Sindaci, nonché gli aspetti relativi alle proroghe degli affidamenti alla luce della recente modifica normativa (Cfr. D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016), onde evitare censurabili adozioni di provvedimenti *extra ordinem*.

2. L'Art. 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

L'art. 191 statuisce che "*Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza [...]*", qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, alle quali non si possa altrimenti provvedere, "*il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente*".

Entro tre giorni dalla loro emissione le predette ordinanze, la cui efficacia non può essere superiore a sei mesi, devono essere comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione e all'autorità d'ambito di cui all'art. 201.

Entro centoventi giorni dall'adozione, il Presidente della Giunta Regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare diffida il Presidente della Giunta Regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

Le ordinanze ex art. 191:

- a) devono indicare le norme cui si intende derogare, e sono adottate previa valutazione ed acquisizione del parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento anche alle conseguenze ambientali;

ACU

b) possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 (diciotto) mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini;

c) laddove consentano il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché alla Commissione dell'Unione europea.

2.1. Presupposti.

Presupposti delle ordinanze ex art. 191 D. Lgs. 152/2006 sono:

a) l'urgenza: intesa quale impossibilità di differire l'intervento in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente;

b) la contingibilità: intesa quale necessità urgente di provvedere - in modo immediato ed efficace - a far fronte a situazioni non prevedibili di pericolo attuale ovvero imminente per la tutela di interessi pubblici rilevanti;

c) l'impossibilità di provvedere altrimenti: intesa quale assenza di strumenti ordinari utili a gestire ed affrontare l'emergenza.

Le ordinanze contingibili ed urgenti devono essere ispirate al principio di proporzionalità che rientra tra i principi generali dell'ordinamento: le misure individuate dovranno essere - per intensità, tipologia, dimensione spaziale e temporale - proporzionate alla concreta situazione da fronteggiare.

La soluzione individuata dal Comune dovrà essere non solo idonea a fronteggiare l'emergenza, ma anche tale da comportare il minor sacrificio possibile per gli interessi concorrenti, in modo che detto sacrificio risulti inferiore a quello che subirebbero gli interessi tutelati dall'ordinanza in caso di una sua mancata adozione.

2.2. Requisiti formali.

Le ordinanze in parola devono contenere sia la specifica individuazione degli articoli di legge cui si intende derogare, che le motivazioni per cui si è optato per l'adozione del provvedimento in deroga agli ordinari strumenti a disposizione dell'Amministrazione Comunale.



Detti provvedimenti devono, inoltre, essere assistiti da una adeguata istruttoria tecnica, con la necessaria – preventiva - acquisizione di un parere scritto rilasciato dagli organi tecnico – sanitari locali anche chiamati ad esprimersi sulle conseguenze ambientali.

I provvedimenti *de quo* sono inoltre sono soggetti all'obbligo di motivazione rafforzata di cui all'art. 3 della Legge 241/1990: il Comune dovrà dunque adeguatamente motivare l'esercizio del potere discrezionale, dando atto della sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento, descrivendo la situazione di eccezionale ed urgente necessità documentata da appositi accertamenti probatori, dando conto dell'esito delle valutazioni tecniche circa le conseguenze ambientali contenute nei pareri preventivamente acquisiti presso gli organi competenti.

2.3. Durata.

Le ordinanze ex art.191 devono avere una durata temporale massima limitata a 6 (sei) mesi, e - previa nuova istruttoria che accerti la persistenza dei requisiti e dei presupposti derogatori - possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 (diciotto) mesi per ogni speciale forma di gestione di rifiuti.

Tale limite di durata è naturalmente connesso all'eccezionalità del provvedimento in esame, avente come fine ultimo quello di gestire una situazione di emergenza che – proprio perché tale – deve intendersi priva dei caratteri di continuità e stabilità.

Il provvedimento reso dall'Amministrazione Comunale dovrà dunque indicare espressamente la durata certa: laddove tale indicazione risulti assente, la durata dovrà considerarsi equivalente al termine semestrale stabilito – quale regola generale – dal legislatore, rilevando che il termine è un elemento essenziale del provvedimento a riprova della sua temporaneità.

3. Ambito di applicazione.

Talvolta dalla lettura delle ordinanze adottate dai Sindaci ai sensi dell'art. 191 si è assistito ad un improprio rinvio – in combinato disposto tra loro - alle disposizioni contenute negli artt. 50 e 54 del TUEL.

Sebbene ad una prima lettura il contenuto degli artt. 50 e 54 TUEL sembrerebbe sovrapponibile a quello dell'art. 191, trovando le citate norme i medesimi presupposti di

emergenza ed urgenza, non può dimenticarsi che la disciplina contenuta negli artt. 50 e 54 ha carattere generale, laddove quella di cui all'art. 191 ha carattere speciale.

Coesistono, dunque, in materia di ordinanze contingibili ed urgenti, regimi normativi differenti e non equipollenti.

La differenza sostanziale tra i citati regimi consiste proprio nella capacità derogatoria:

- le ordinanze ex artt. 50 e 54 TUEL trovano fondamento nel presupposto dell'eliminazione di un pericolo imminente ovvero nella necessità di prevenire l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana; ai fini della loro adozione, non è necessario indicare le norme che si intendono derogare, né preventivamente acquisire pareri tecnici;

- le ordinanze di cui all'art.191 – al contrario – devono obbligatoriamente: indicare le norme cui si intende derogare; essere adottate a seguito di parere vincolante sotto il profilo dei presupposti degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Al fine di adottare i provvedimenti emergenziali per disciplinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, le Amministrazioni Comunali devono utilizzare – nelle forme e nei contenuti – le prescrizioni di cui all'art. 191 del Decreto Legislativo n. 152/2006.

4. Proroga degli affidamenti.

Lo strumento delle ordinanze contingibili ed urgenti consente esclusivamente il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti; detto strumento non potrà pertanto essere adottato per:

a) raggiungere finalità diverse, in tutto o in parte, da quelle individuate dal legislatore;

b) derogare alle norme costituzionali, ai principi generali dell'ordinamento ovvero al diritto dell'Unione Europea, i cui principi sono ampiamente richiamati e fatti propri dal D. Lgs. 152/2006;

c) disporre, in modo sistematico, automatico e reiterato la proroga degli affidamenti dei servizi pubblici in deroga alla disciplina di cui al Codice dei Contratti Pubblici introdotto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ove il legislatore ha trasposto i principi del diritto dell'Unione Europea.

Il Comune, una volta scaduto il contratto di affidamento del servizio pubblico, laddove

continui ad avere la necessità di fruire delle medesime prestazioni, non potrà utilizzare lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, dovendo al contrario effettuare una nuova gara ad evidenza pubblica, rilevando che l'uso improprio di tale strumento normativo può esporre l'Amministrazione civica a responsabilità di diversa natura, collegata ad una modalità di affidamento sostanzialmente diretto, in violazione del principio di ordine comunitario della rotazione, della concorrenza, della *par condicio*, della trasparenza.

La proroga degli affidamenti costituisce, difatti, istituto eccezionale ed – in quanto tale – il ricorso al medesimo è consentito ai Comuni solo ed esclusivamente per cause determinate da fattori che in alcun modo e misura coinvolgono la responsabilità dell'Amministrazione, e ad essa non imputabile.

A tale ultimo proposito, è utile richiamare l'art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016 secondo cui *"La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante"*.

La così detta "*proroga tecnica*", con i limiti sopra descritti, è dunque consentita solo se ed in quanto prevista nel contratto precedentemente stipulato, e per il tempo necessario all'espletamento della nuova procedura aperta.

Il Comune diligente ha, dunque, l'obbligo di attivarsi e programmare - per tempo - la sostituzione, alla scadenza, del contratto di appalto nonché l'espletamento di tutte quelle procedure prodromiche all'affidamento del servizio pubblico, non potendo colmare la mancata programmazione attraverso l'improprio uso – reiterato nel tempo – delle ordinanze contingibili urgenti, in violazione delle norme nazionali e comunitarie.

* * * * *

In buona sintesi, il potere di ordinanza di urgenza e necessità, presenta le seguenti caratteristiche:

a) è prevista da una norma di legge statale, legittimante per la pubblica amministrazione, che non ne stabilisce il contenuto, bensì solo taluni elementi del potere (competenza, fine di interesse pubblico, presupposti di necessità ed urgenza);



b) atipicità: l'autorità deve rimanere entro un determinato schema predisposto *ex ante*;

c) fine di interesse pubblico (che non è la causa dell'ordinanza);

d) accertamento – preventivo – da parte degli organi tecnici della situazione di pericolo o di danno che si intende fronteggiare;

e) la necessità reale ed attuale e l'urgenza; la contingibilità, ovvero straordinarietà ed imprevedibilità dell'evento; la temporaneità ed eccezionalità; non definitività;

f) proporzionalità ed adeguatezza tra il fine (interesse pubblico) ed il rimedio alla situazione da fronteggiare; nesso di strumentalità ragionevole e controllabile;

g) congruità ed utilità; residualità del rimedio in assenza di alternative;

h) adeguata motivazione;

i) minor sacrificio possibile per gli interessi concorrenti, in modo che detto sacrificio risulti inferiore a quello che subirebbero gli interessi tutelati in caso di mancata adozione del provvedimento;

l) obbligo di indicare le norme cui si intende derogare;

m) divieto di utilizzo per: il raggiungimento di finalità diverse da quelle indicate dal legislatore nazionale; la deroga a norme imperative; la reiterazione automatica della proroga di affidamenti non programmati dall'Amministrazione.

* * * * *

Il presente documento costituisce atto di indirizzo rivolto a tutti i Comuni della Sicilia affinché provvedano al corretto utilizzo dello strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 D. Lgs. 152/2006

Lo Scrivente Ufficio si riserva, sin da ora, di avviare ogni utile attività finalizzata alla verifica della legittimità delle adottate ed adottande ordinanze *de quibus*, rappresentando che l'abuso, l'uso distorto o improprio di tale strumento verrà segnalato alle competenti Autorità per l'adozione dei conseguenziali provvedimenti.



L'ASSESSORE

Dott. Alberto Pierobon

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alberto Pierobon". The signature is written in a cursive style with a horizontal line under the last name.



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 247 del 5 luglio 2018.

“Rifiuti in Sicilia – Prime Linee Guida sulla T.A.R.I. e sull'introduzione della
Tariffa Puntuale - Apprezzamento”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica
del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive
modifiche e integrazioni”, come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017,
n.18;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la legge 1 marzo 2002, n. 39;

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e successive modifiche
ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTA la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 concernente “Gestione integrata
dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 158 del 5 aprile 2018
relativa a: “Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano stralcio –





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Approvazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 159 del 5 aprile 2018 relativa a: “Gestione integrata dei rifiuti – ‘Primi indirizzi per l’incremento della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti’ – Approvazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 161 del 6 aprile 2018 relativa a: “Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica – Approvazione”;

VISTA la deliberazione n. 224 del 20 giugno 2018 relativa a: “Approvazione disegno di legge recante: ‘Riforma degli ambiti territoriali ottimali e nuove disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti’”;

VISTA la nota prot. n. 2902/Gab. del 4 luglio 2018 (Allegato “A”), con la quale l’Assessore regionale per l’energia e per i servizi di pubblica utilità trasmette, per l’approvazione della Giunta regionale, la nota del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, prot. n. 2792 del 2 luglio 2018, con in calce il visto di condivisione del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, unitamente al documento recante: “Rifiuti in Sicilia – Prime Linee Guida sulla T.A.R.I. e sull’introduzione della Tariffa Puntuale”;

CONSIDERATO che il suddetto Assessore, in particolare, rappresenta che con il documento in trattazione si forniscono ai Comuni le Prime Linee Guida di indirizzo per l’applicazione della T.A.R.I. e soprattutto della Tariffa Puntuale dei rifiuti, attraverso un’ampia ed articolata illustrazione degli aspetti normativi e tecnici sulla connessione di detti tributi con il servizio di gestione dei rifiuti, nonché sugli aspetti organizzativi ed economico-finanziari sottesi alla determinazione dei Tributi in trattazione; che i Comuni dovranno redigere in modo coerente e sistematico, ai fini della





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

determinazione del Tributo in questione, diversi documenti tecnici che sono richiamati, puntualmente, nelle citate Prime Linee Guida sulla TA.RI e sulla Tariffa Puntuale;

RITENUTO di apprezzare il documento recante: "Rifiuti in Sicilia – Prime Linee Guida sulla TA.RI e sull'introduzione della Tariffa Puntuale", condiviso dal Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità,

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di apprezzare il documento recante: "Rifiuti in Sicilia – Prime Linee Guida sulla TA.RI e sull'introduzione della Tariffa Puntuale", condiviso dal Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per i servizi di pubblica utilità, di cui alla nota prot. n. 2902/Gab del 4 luglio 2018, e relativi atti acclusi, costituente allegato "A" alla presente deliberazione.

Il Segretario

BUONISI



Il Presidente

MUSUMECI

PGS

ORIGINALE

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

REPUBBLICA ITALIANA



DELIBERAZIONE N. 247 DEL 05/07/18 ALLEGATO A PAG. 1 di 52

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE

Prot. 2302 /GAB del 4 LUGLIO 2018

OGGETTO: Delibera della Giunta Regionale – Indirizzi su “Rifiuti in Sicilia - Prime Linee guida sulla TARI e sull’introduzione della Tariffa Puntuale”

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA <i>Segreteria della Giunta Regionale</i>
- 4 LUG. 2018
PROT. N. <u>2335</u>

All'Ufficio della Segreteria di Giunta

E p.c.

Alla Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio di Gabinetto

Al Dirigente Generale del Dipartimento
regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

In relazione a quanto in oggetto, si trasmettono in uno con la presente gli indirizzi su “Rifiuti in Sicilia - Prime Linee guida sulla TARI e sull’introduzione della Tariffa Puntuale”, munite del Visto di condivisione del Direttore Generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti apposto in calce alla nota protocollo n. 2792/GAB del 2 luglio 2018.

Si chiede pertanto che la Giunta di Governo – nella prima seduta utile – voglia determinarsi in ordine all’approvazione ed adozione delle Prime Linee Guida *in parte qua*.

Si allega: visto di condivisione del Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in calce alla nota protocollo n. 2792/GAB del 2 luglio 2018.

L'Assessore
Dott. Alberto Pierobon



Alberto Pierobon

11/7/2018
SA. 2
Am



IL SEGRETARIO

3ue

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Uffici di diretta
Collaborazione

Prot. 2752 /GAB del 2 LUGLIO 2018

OGGETTO: Indirizzi su "Rifiuti in Sicilia - Prime linee guida sulla Tari e l'introduzione della Tariffa Puntuale".

Al Dipartimento Regionale
dell'Acqua e dei Rifiuti
SEDE

E. p.c. Presidenza della regione Siciliana

Si trasmette, in allegato alla presente, il documento inerente "Rifiuti in Sicilia - Prime linee guida sulla Tari e l'introduzione della Tariffa Puntuale" rappresentando che è intenzione dello Scrivente trasmettere celermente alla Giunta di Governo la proposta di delibera corredata del competente parere di codesto Dipartimento.

Si invita la S.V. a riscontrare - con cortese sollecitudine - la presente richiesta al fine di consentire il citato prosieguo procedimentale.

V° si candida

L'ASSESSORE

Dott. Alberto Pirobon



IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

**RIFIUTI IN SICILIA
PRIME LINEE GUIDA SULLA TARI E L'INTRODUZIONE DELLA
TARIFFA PUNTUALE**

GIUGNO 2018



IL SEGRETARIO

Handwritten signature

INDICE:

INTRODUZIONE.....	pag. 3
GLOSSARIO MINIMO.....	pag. 7
LA RISERVA DI LEGGE: CENNI.....	pag. 11
IL PRINCIPIO "CHI INQUINA PAGA": CENNI.....	pag. 12
I PROCESSI GESTIONALI.....	pag. 14
LA STRUTTURA BINOMIA DELLA TARIFFA.....	pag. 17
ANCORA SUL SISTEMA TARIFFARIO.....	pag. 19
COSTRUZIONE TARIFFARIA:CENNI.....	pag. 20
LE CRITICITA' DELLA TARIFFA PUNTUALE.....	pag. 21
L'INDIVIDUO O LA COMUNITA'NELLA TARIFFA PUNTUALE.....	pag. 23
DA TRIBUTO E CORRISPETTIVO:RIFLESSIONI.....	pag. 23
MISURA E DISMISURA DELLA TARIFFA.....	pag. 24
SERVIZIO: COSTI, EFFICIENZA, ANALISI DI BENCHMARKING.....	pag. 25
STAKEHOLDERS E TARIFFA.....	pag. 25
I COSTI.....	pag. 26
L'IMPATTO DELLA TARIFFA SULLE UTENZE.....	pag. 27
LA DISCRASIA TRA RIFIUTI PRODOTTI E RIFIUTI CONFERITI.....	pag. 31
EFFETTIVITA' E PRESUNZIONI NELLA TARIFFA.....	pag. 31
LA PROPORZIONALITA' DELLA RIDUZIONE TARIFFARIA:PARTE FISSA E PARTE VARIABILE.....	pag. 32
PARTE VARIABILE SCOMPOSTA IN QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE.....	pag. 35
FARE UNA BUONA RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	pag. 36
LE REGOLE CONTABILI.....	pag. 37
L'UTENTE/CONSUMATORE.....	pag. 41
IL D.M. 20 APRILE 2017 SULLA TARIFFA PUNTUALE.....	pag. 42
LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA.....	pag. 46
LA TARIFFA IN SE STESSI.....	pag. 47
LE TARIFFE NON SONO NEUTRE.....	pag. 49
CONCLUSIONI.....	pag. 53



IL SEGRETARIO

2 Ablez

INTRODUZIONE

Si richiamano, in quanto ineludibilmente connessi e interrelati, gli atti fondamentali e/o di indirizzo (ancorché suscettibili di essere aggiornati e/o ulteriormente modificati) sin qui adottati:

- Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano stralcio (approvato con deliberazione n. 158 del 5 aprile 2018);
- Riforma degli ambiti territoriali ottimali e nuove disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti (approvato con deliberazione n. 224 del 20 giugno 2018);
- Linee guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica (approvato con deliberazione n. 161 del 6 aprile 2018);
- Primi indirizzi per l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti (approvato con deliberazione n. 159 del 5 aprile 2018).

Affrontando la materia concernente la tariffa per la gestione dei rifiuti, giova far rilevare la classificazione – giuridica – di rifiuti urbani (RU), rifiuti speciali assimilati agli urbani (RA) e di rifiuti speciali (RS), nella loro riconduzione alla gestione del servizio pubblico locale.



IL SEGRETARIO

Si reputa utile proporre, in un unico colpo d'occhio, il seguente quadro riassuntivo ove vengono, ad esempio, quivi indicate:

- le relazioni tra rifiuti pubblici (urbani e assimilati) e non (speciali, non assimilati);
- la loro riconducibilità (per scelta tecnico-amministrativa-organizzativa-giuridica) alla platea dei diversi produttori/detentori dei rifiuti (utenze domestiche e utenze non domestiche);
- la caratteristica dei vari proventi ipotizzabili; l'estensione (o non) del servizio pubblico inprivativa (cioè in monopolio) e limiti di mercato.

RU	RU	RA ex lege RA	RA	rs	RS non assimilabili o non assimilati
UD	UND		UND	UND	UND escluse da Servizio pubblico
PROVENTI (TARI/TP)			CORR		Prezzo o tariffa di mercato
SS, PP, LL					c.d. "libero mercato"
PRIVATIVA (regime monopolio)					c.d. <i>Jure privatorum</i>

Più esattamente, nella prima riga si notano:

- RU (rifiuti urbani da nucleo domestico);
- RU (rifiuti urbani da definizione *extra* domestica: verde pubblico, cimiteriali, abbandonati, ecc.);
- RA assimilati *ex lege* (rifiuti sanitari da case di cura, ecc.);
- RA (rifiuti assimilati: con provvedimento comunale sulla base criteri quali-quantitativi di assimilazione);
- rs (rifiuti speciali che vengono gestiti dal servizio pubblico fuori privativa, cioè *jure privatorum*);
- RS (speciali fuori gestione pubblica).

Nella seconda riga: si nota l'utenza (UD domestica; UND non domestica) corrispondente alla categoria di rifiuti di cui alla riga precedente.

Ad esempio, l'UD corrisponderà agli RU della prima casella, poiché gli RU della seconda casella non vengono prodotti necessariamente dall'UD.

Nella terza riga: si veda la, per così dire "natura" dei proventi corrispondenti per le varie categorie di rifiuti, correlate all'utenza e alla gestione del servizio pubblico di cui riga sottostante.

Per cui, in corrispondenza del servizio pubblico troveremo il suo finanziamento con la TARI/tariffa puntuale (salvo, forse, i servizi accessori e/o quelli complementari).

Entro la gestione del servizio pubblico, potrebbero esserci i "veri" corrispettivi derivanti dai servizi svolti fuori privativa, (per RS: rifiuti speciali).

Infine, gli RS (rifiuti speciali) sono quelli gestiti dagli operatori privati, fuori dal servizio pubblico, per il cosiddetto "prezzo di mercato".

Nella quarta riga: è indicata la gestione del servizio pubblico e fin dove esso può "spingersi", difatti, le frecce estensive mostrano la discrezionalità goduta dalla gestione pubblica; per l'assimilazione, per la gestione di rifiuti speciali, ecc.

Nella quinta riga: si ha il regime di privativa per i rifiuti urbani (RU) e per gli assimilati (RA), in realtà per questi ultimi solo per lo smaltimento (non per il recupero per il quale il produttore/detentore può, com'è noto, rivolgersi a un soggetto terzo rispetto al gestore del servizio pubblico).



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

Oltre il regime di privativa, si ha la gestione *jure privatorum*, ossia svolta fuori dal regime di privativa del servizio pubblico.

Per i servizi resi in privativa, è bene ricordare che il conferimento dei rifiuti è destinato ad impianti di smaltimento e/o di recupero che, nel loro dimensionamento (per flussi di rifiuti, distinti per categorie, e con l'elemento temporale), retroagiscono con la attività di programmazione e con la pianificazione. Peraltro, dagli impianti solitamente escono flussi di scarti, sovralli, come pure di materia prima secondaria, talvolta End of Waste, eccetera.

Laddove il Comune o il suo delegato abbia stipulato degli (o tutti) accordi di filiera (in attuazione dell'Accordo Quadro Anci-Conai), vi sarà un circuito del recupero (es. rifiuti da imballaggi primari e - ove assimilati - secondari) nel dedalo delle piattaforme del sistema consortile, aziende incaricate e trasformatori finali.

Per queste fasi gestionali trovano applicazione i principi di autosufficienza bacinale, di prossimità, di specializzazione, ecc. (sui quali si rinvia oltre).

Non va poi trascurata:

- 1) la prevenzione (cfr. art. 180 del D.Lgs. n.152 del 2006);
- 2) il riutilizzo, anche tramite operazioni di manutenzione, di preparazione comunque non riconducibili a quelle annoverabili come gestione dei rifiuti (trattamento e/o quella zona "grigia" del pretrattamento, ecc.); esempio, una radio rotta che viene riparata e poi riutilizzata, passa dal regime di rifiuto a quello di bene;
- 3) il riuso che potrà avvenire anche tramite mercati dell'usato e loro reti (cfr. art. 180-bis);
- 4) l'uso multiplo, ovvero la durata spostata nel tempo dei prodotti allontanando nel tempo la loro "inventariazione" come rifiuti. Ad es. il *béns*, imballaggio terziario, che può avere una durata più che decennale (tanto che viene considerato una cespite ammortizzabile).

L'obiettivo del riutilizzo e del riciclaggio guarda ai rifiuti provenienti dai nuclei domestici e "possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono assimilabili a quelli domestici" (cfr. l'art. 181, comma 1, lett. a).

I rifiuti urbani differenziati (con la raccolta differenziata) e destinati al riciclaggio e al recupero (non allo smaltimento) sono "liberalizzati" nella loro circolazione in ambito nazionale (cfr. l'art. 181, comma 5) purché, siano gestiti da imprese abilitate (ex art. 212, comma 5), privilegiando la prossimità agli impianti. Tutte queste considerazioni impongono altre riflessioni sulla concorrenza, la libera iniziativa economica, la circolazione dei materiali/beni/sostanze, ecc.

Peraltro, i rifiuti urbani non pericolosi, non possono essere smaltiti (mentre possono essere recuperati, fermo l'ancora generico concetto della prossimità) in regioni diverse da quelle di loro produzione, salvo gli accordi regionali e/o internazionali (art. 182, comma 3).

In effetti la c.d. "regionalizzazione" dello smaltimento dei rifiuti urbani (raccolta e cernita) viene indicata anche dall'art. 199, comma 3, lett. n).

Al contrario, i rifiuti urbani non pericolosi debbono smaltirsi entro 'autosufficienza bacinale ex art. 182-bis, comma 1, lett. a).

E, così, l'art. 199, comma 3, lett. c) e lett. g) ricorda ancora il principio dell'autosufficienza e della prossimità, che per i rifiuti speciali è riferito alla produzione, non più alla raccolta.

Il principio di autosufficienza e di prossimità viene ribadito negli artt. 181, 182 e 182-bis.

La delimitazione entro ogni singolo Ambito Territoriale Ottimale (si veda il DDL in itinere) sul territorio regionale, l'assicurazione che lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali avvenga in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti va bilanciando con i seguenti concetti-criteri: l'economicità, la specializzazione, la prossimità ideale considerando la morfologia territoriale, la logistica, il ruolo del pubblico invasivo o meno, il ruolo del privato (e suo condizionamento o limitazione), ecc.

Ancora, lo smaltimento dei rifiuti ("urbani") e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati vanno avviati ad un impianto idoneo vicino al luogo di produzione o di raccolta (art. 182-bis comma 1, lett. b).

I rifiuti urbani non differenziati sono recuperati e smaltiti entro le reti (adeguata e integrata) di impianti, in una logica di autosufficienza, precisandosi che:



IL SEGRETARIO

S. P. M.


- lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento avverrà entro gli ATO (Autorità d'Ambito);
- lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati avviene in impianti idonei e più vicini al luogo di produzione o di raccolta "al fine di ridurre i movimenti" e "tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti";
- occorre utilizzare metodi e tecnologie più idonei per alto grado protezione ambientale e salute pubblica.

Rimane, per la normativa nazionale, la possibilità (tramite un accordo di programma) di derogare a certi obblighi stabilendo "la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia" (art. 205, comma 2, lett. b).

Esistono poi situazioni specificatamente normate: es. istituti scolastici - cfr. art. 181, comma 4-bis; agricoltori; ecc.

Per quanto riguarda la società civile, può ben ipotizzarsi (come ha fatto anche la Regione Siciliana, lasciandone la scelta e la valutazione ai singoli Comuni nell'ambito della loro attività di raccolta dei rifiuti) una sussidiarietà orizzontale che faccia leva sul volontariato, le associazioni, le parrocchie, il no profit e così via.

Sempre per consentire una visione a colpo d'occhio, si riporta uno schema sintetizzante, per una tariffa rifiuti, il meccanismo di inserimento dei costi e ricavi della gestione in un budget, e il loro trasferimento in un piano economico finanziario (PEF) che, nel passaggio attuativo delle previsioni del Regolamento comunale, determina infine la tariffa da applicarsi.



E' chiaro che un servizio pubblico, va pensato, progettato (prima programmazione) da parte di coloro che (Stato, Regione, autorità d'ambito) rendono possibile avviare poi il medesimo servizio secondo la dimensione e standard quali-quantitativi ipotizzati talchè il servizio viene di conseguenza costruito in tutti i suoi aspetti: budget, risorse, attrezzature e prestazioni, tariffa, ecc.

E' il bisogno collettivo che diventa l'occasione per dimensionare investimenti, servizi, bilanci, ecc.

La tariffa (essendo una entrata) riguarda un'attività sociale, il vivere, ripreso in una sua fase (la produzione di rifiuti) che viene svolta (per autorità) da un soggetto incaricato dai Comuni (o da chi per essi) i cui costi - al netto dei ricavi - sono finanziati, appunto, dalla tariffa. In tutto questo deve riemergere un aspetto valoriale più che tecnocratico.



IL SEGRETARIO

6 Allen

GLOSSARIO MINIMO

Servizio di gestione dei rifiuti: è un servizio pubblico essenziale, connotato dall'obbligatorietà e regolato esclusivamente dagli atti della pubblica amministrazione (è senza il carattere della sinallagmaticità). Il servizio non può essere sospeso, salvo che per tempi limitati e con strumenti straordinari.

Le entrate che finanziano la gestione pubblica dei rifiuti comunali, sono la Tari (che ricalca la precedente TARES: vedi anche i precedenti tributi) oppure, facoltativamente per i comuni, la **Tariffa puntuale** che ambisce ad essere un prelievo di natura corrispettiva.

Il soggetto attivo è il Comune che approva i regolamenti, il contratto di servizio con il gestore, i piani economico-finanziari e determina la tariffa. Salvo che le competenze del Comune siano state delegate o attribuite ad un ente sovracomunale o all'Ato.

Presupposto e soggetti passivi: l'obbligazione sorge nei confronti di chiunque possieda o detenga aree o locali che (presunzione assoluta) producano rifiuti urbani e rifiuti speciali ad essi assimilati (art. 1, comma 641, Legge n. 147/2013). In generale la occupazione o detenzione può derivare dai seguenti rapporti: proprietà, diritto reale (superficie, usufrutto, uso, abitazione, ecc.), diritto personale di godimento (comodato, locazione, affitto, *leasing*), concessione amministrativa, mera condizione di fatto (anche a carattere abusivo) da cui derivi comunque la disponibilità dell'immobile considerato agibile, abitabile (sintomaticamente: arredato, allacciato alle utenze, non in ristrutturazione, ecc.).

Quindi, si considera - salvo casi particolari - questo soggetto non tanto perché produce effettivamente dei rifiuti, quanto perché potenzialmente li produce, indipendentemente dal suo conferimento e usufruzione del servizio pubblico locale.

Le agevolazioni: non si ricollegano alla effettiva produzione di rifiuti, per le quali situazioni (di riduzione o che) si prevedono le **riduzioni**. Vedi anche disseminato in questo testo quando ricorrono, in vari contesti, i due termini "agevolazioni" e "riduzioni".

È un meccanismo tipicamente tributario. Nella TARI o nella tariffa, le agevolazioni si concretano in riduzioni o scontistiche che dovrebbero essere obiettive e proporzionali dei costi, oppure come differenziazioni tariffarie.

Più esattamente, nella determinazione, nel tempo, della tariffa si dovrebbe tenere conto:

- di un piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi: miglioramento della gestione; riduzione quantità rifiuti da smaltire; aumento del (prevalente ed effettivo) recupero/riciclaggio di rifiuti; miglioramento dei fattori ambientali; ecc.;
- dei vantaggi e svantaggi alternativi ai diversi sistemi di gestione, in particolare avendo a riferimento le condizioni locali, quelle geografiche e il tipo di insediamento;
- del sistema di raccolta come svolto (es: raccolta domiciliare c.d. "*Holsystem*"; raccolta in eco-centro e/o in altre centri "tecnologici" c.d. "*Bringsystem*", mix tra le due), con la misurazione del peso o presunzione volumetrica, ecc. trasparentemente e analiticamente evidenziando ogni elemento utile di controllo e di confronto anche con altri sistemi, quali, per esempio (non alternativamente): il costo/svuotamento del contenitore; il costo/quantità rifiuto; il costo/volume; il peso specifico medio individuato per ogni singola tipologia di rifiuto secondo il contenitore utilizzato; eccetera.

Riduzioni tariffarie: sono previste nel regolamento comunale, con riduzione massima del 30% (quota fissa e quota variabile). In generale i Comuni applicano le riduzioni *tout court* in modo proporzionale, solamente alla quota variabile, in coerenza con la natura incentivante/disincentivante di questa parte dell'entrata. Poiché le riduzioni spesso non seguono la proporzionalità e poiché accade che nella quota variabile sono stati inseriti costi relativi alla quota fissa della tariffa, rilevano anche aspetti redistributivi



IL SEGRETARIO

7 *Alles*

del tributo. Le riduzioni dovrebbero essere collegate alla volontà e al comportamento del produttore di rifiuti.

Ragione per cui dovrebbero essere ridotte entrambe le quote (fissa e variabile) per le seguenti situazioni che non coinvolgono comportamenti eco-virtuosi:

- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale;
- abitazioni per altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno, all'estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.

Altre riduzioni connesse alla fruizione del servizio: sono da prevedersi, ma non sempre obbligatoriamente, nel regolamento comunale:

- per le zone in cui non è effettuata la raccolta, con riduzione non superiore al 40% della tariffa, graduando la riduzione stessa in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta;
- per la raccolta differenziata delle utenze domestiche, modulando la riduzione della tariffa;
- per i produttori di RA che dimostrano di aver avviato il rifiuto al recupero, mediante applicazione di un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di detti rifiuti assimilati;
- per l'attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti (art. 36 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221);
- per le utenze non domestiche che trattano i loro rifiuti con il compostaggio di prossimità o di comunità; per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino (art. 37 della Legge n. 221/2015);
- per le utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito, cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione (art. 17 della Legge 19 agosto 2016, n. 166);
- per altre casistiche deliberate dal Consiglio Comunale (sotto forma di riduzione ed esenzione).

Altre riduzioni riguardano il mancato svolgimento del servizio o in grave violazione delle norme in materia (con riduzione massima dell'80%).

Le classificazioni delle categorie e sottocategorie dei locali e delle attività, con vari criteri: riconduzione attività Istat, destinazione all'uso, con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, distinzione da quelle produttive di rifiuti speciali individuate per promiscuità di produzione rifiuti assimilati e speciali, ecc.

Tariffa giornaliera: nei confronti di coloro che occupano o detengono, anche senza titolo, per un periodo di tempo inferiore a 183 giorni dell'anno solare e temporaneamente, locali/aree pubbliche o ad uso pubblico e gravate da servitù di pubblico passaggio, si prevede una tariffa giornaliera che viene definita annualmente dalla giunta comunale. La tariffa giornaliera viene determinata entro il costo effettivo dello specifico servizio, con criterio ponderato della quantità conferita e del servizio computato su 365 giorni. La tariffa giornaliera è applicata e riscossa dal soggetto gestore o utilizzando il personale della polizia municipale o altri. Per esempio, nei casi di occupazione temporanea la tariffa giornaliera si versa direttamente presso il soggetto gestore prima del ritiro dell'atto di concessione/autorizzazione. Per le occupazioni relative al mercato il versamento può effettuarsi annualmente direttamente presso il soggetto gestore, sulla base del titolo di occupazione. L'obbligo di denuncia è assolto a seguito del pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto del rilascio dell'autorizzazione. Per evitare l'assunzione di costi maggiori delle



IL SEGRETARIO

8 *Ably*

entrate si potrebbe stabilire un limite entro il quale la tariffa non è dovuta (per esempio ove inferiore a 5,16 euro). Per le esclusioni si ricorda quanto stabiliva l'art. 49 (lett. a), c), e), f) del D.Lgs. n. 507/1993 ed eventualmente altre occupazioni occasionali: situazioni di emergenza, trasloco, manutenzione del verde, ponteggi e altro non superiori a 12 ore. Ma anche altre occupazioni di carattere sociale-religioso-sindacale-assistenziale-sportivo, ecc.

La tariffa giornaliera può essere accertata anche nei confronti del proprietario o del gestore del locale, con diritto di regresso nei confronti dell'occupante. Più specificatamente, la tariffa giornaliera per i venditori ambulanti è costituita da un importo fisso, mentre quella per organizzatori di feste o di altre manifestazioni è calcolata anche sulla base delle quantità conferite. È prevista la possibilità di aumentare al 100% la tariffa giornaliera calcolata su base annuale.

Determinazioni del tributo: nella tariffa "ortodossa" si fa riferimento alla quantità e qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per ogni unità di superficie, in relazione agli usi. Nella tariffa puntuale, teoricamente, ai rifiuti effettivamente conferiti al servizio di raccolta dedicato a singolo utente o ad utenza aggregata, come concretamente organizzato dal gestore del servizio medesimo. L'uso dei locali rileva quindi come potenziale capacità di produrre i rifiuti e alla tipologia dell'attività svolta. Per il principio comunitario del "chi inquina paga" il costo dello smaltimento dei rifiuti grava sul produttore. Il far riferimento ai parametri dell'uso e della superficie dei locali è un ripartire i costi del servizio relativo ai rifiuti cosiddetti "interni", mentre per il servizio indivisibile dei rifiuti cosiddetti "esterni" (da spazzamento, abbandonati, ecc.) è necessario rapportarsi alla capacità contributiva dei soggetti passivi, non ad un indice di fruibilità di uno servizio pubblico divisibile.

Superficie: in generale, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, si considera l'80% della superficie catastale (non al netto dei muri) determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al metodo normalizzato ovvero il D.P.R. n. 158/1999 (si veda oltre).

Per tutti gli altri immobili (iscritti in catasto ai gruppi D) ed E), non obbligati all'iscrizione, le aree scoperte assoggettate) la superficie va dichiarata secondo quanto il regolamento comunale stabilisce (di solito al netto dei muri).

Per le altre unità immobiliari (non ordinarie) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella "calpestabile" dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Restano escluse dalla tassazione le superfici non suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati e quelle dove si formano di regola, in via prevalente e continuativa, rifiuti speciali. Ma, a condizione che i produttori provvedano a loro spese al trattamento, dimostrandolo.

Laddove vi sia una superficie con contestuale produzione di rifiuti assimilati e speciali (cfr. art. 1, comma 682 cit., Legge n. 147/2013) si applicano delle percentuali di riduzione (forfettarie).

Il Comune individua (art. 1, comma 649) con il proprio Regolamento i criteri per determinare la parte di superficie assoggettabile alla TARI che sono escluse dall'assimilazione per i rifiuti ivi prodotti, indicandole nelle aree di produzione di rifiuti speciali e di magazzini id materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive.

Già la vecchia TARSU con l'art. 68 del D.Lgs. n. 507/1993 escludeva esplicitamente la tassabilità delle superfici adibite a lavorazioni industriali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

L'art. 62, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993 nel prevedere l'intassabilità delle aree adibite a lavorazioni industriali fa riferimento ad ipotesi di esclusione, ma la giurisprudenza prevalente sembra considerarle quali esenzioni. Così, in questo ultimo caso, il contribuente dovrebbe dichiarare la detenzione delle aree non produttive di rifiuti, in quanto potenzialmente rientranti nell'ambito applicativo del tributo, indicando i motivi che giustificerebbero siffatta esenzione. Viceversa, qualora le aree adibite a lavorazioni industriali fossero ritenute escluse dall'ambito applicativo della tassa la loro detenzione non dovrebbe essere dichiarata.



IL SEGRETARIO

9 *[Handwritten signature]*

Si ricorda come il secondo comma del cit. art. 62 prevedeva l'intassabilità delle aree che per loro natura, o per il particolare uso cui sono destinate risultino improduttive di rifiuti, subordinando l'intassabilità al fatto che il contribuente abbia indicato la circostanza nella dichiarazione originaria o di variazione.

Invece, il terzo comma art. 62 si limitava a stabilire che nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi.

L'art. 1, comma 340, Legge n. 311/2004 (Legge finanziaria per l'anno 2005) aveva introdotto (come presunzione semplice) la "superficie minima di riferimento" con la finalità di contrastare il fenomeno evasivo, metodo ordinario per determinare la superficie imponibile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (però prima viene la "superficie calpestabile", altrimenti si ha riduzione della base imponibile).

Ai fini TARES, l'80% della superficie catastale rilevava ai fini dell'imponibilità e solitamente viene utilizzata dai Comuni in fase di accertamento, come presunzione semplice, nel caso in cui il Comune non sia in grado di effettuare la misurazione diretta dei locali o aree imponibili.

Il servizio di gestione rifiuti delle scuole statali: resta ferma la disciplina del tributo per cui il costo è sottratto dal costo complessivo che deve essere coperto dal tributo (art. 1, comma 655 Legge n. 147/2013). L'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31, prevede che dal 2008 il MIUR corrisponda direttamente ai Comuni un compenso forfettario per tariffa.

La riscossione volontaria e coattiva: potrebbe essere effettuata tramite ruolo (ex D.P.R. n. 602/1973) per mezzo dell'agente della riscossione o con decreto ingiuntivo.

Vincolo di solidarietà: veniva sancito dall'art. 63 del D.Lgs. n. 507/1993 tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che utilizzano o detengono in comune i locali o le aree imponibili.

Utilizzo temporaneo dell'immobile: con durata non superiore a sei mesi (*rectius*, 183 gg.), nello stesso anno solare, il soggetto passivo del tributo è individuato nel possessore a titolo di proprietà usufrutto, uso, abitazione o superficie sullo stesso (vedi anche la tariffa giornaliera).

Misura della tariffa è l'anno solare, con l'obbligo di presentazione della dichiarazione per ogni periodo di imposta. L'obbligo di presentazione della dichiarazione vale per ogni periodo di imposta, per semplificazione degli adempimenti dei contribuenti viene circoscritta alle sole modifiche sostanziali, subite dalla situazione già denunciata al Comune.

Modifiche ai regolamenti comunali: in particolare sui tempi, sulle modalità di pagamento, sull'adempimento dei contribuenti, sulle procedure di controllo, sugli aspetti sanzionatori, ecc.

Procedura di accertamento e di riscossione: in presenza di un contribuente che non abbia pagato la somma indicata in fattura si procederà a riscossione coattiva, tramite ruolo o ingiunzione dalla notifica di un atto impositivo contenente la richiesta di pagamento della somma esposta in fattura, maggiorata delle spese di notifica e contenente quanto previsto nell'art. 7 della Legge n. 212/2000. Il termine di pagamento della somma così accertata è di 60 giorni dalla notifica (ex art. 1, comma 162 Legge n. 296/2006).

In ipotesi di ulteriore inadempienza all'obbligo di versamento sarà notificato un atto di contestazione (ex art. 16 del D.Lgs. n. 472/1997 contenente l'irrogazione della sanzione del 30% ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 471/1997). Dopo la notifica dell'atto di contestazione si procederà alla riscossione coattiva, a mezzo ruolo o ingiunzione (il che va precisato nel regolamento comunale). Si rammenta come la natura dell'entrata sembra condizionare anche l'attivazione dell'ingiunzione di pagamento. Se si tratta di natura patrimoniale privata dovrebbe "passare" per la previa emanazione di decreto ingiuntivo: il che significa che per importi modesti o per importi dove il costo legale e amministrativo (si pensi solo ai bolli) prevale, salvo che non si decida comunque di procedere (per deterrenza, per giustizia, per giustificare la svalutazione dei crediti da privati, ecc.) viene meno l'interesse del Comune o del soggetto gestore a coltivare l'esazione con le procedure ordinarie.

Per quanto riguarda la riscossione, l'art. 52 D.Lgs. n. 446/1997 consente ai Comuni di intervenire anche in materia di riscossione, con l'unico limite del principio di legalità.



IL SEGRETARIO

10

[Handwritten signature]

Ciò comporta che, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa istitutiva statale, alla quale è possibile riconnettere natura meramente sussidiaria, "non esiste alcun obbligo di riscuotere la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani mediante ruolo per i Comuni, che possono stabilire, con espressa disposizione regolamentare, che il versamento sia fatto direttamente in tesoreria" Consiglio di Stato, ordinanza 28 agosto 2001, n. 4989.

Termini per il recupero: ove si tratti di una entrata tributaria non è invocabile il termine ordinario di prescrizione (10 anni: art. 2946 C.c.) bensì ricorre quello che vede, per il recupero, il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione (ex art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006).

Sanzioni: si applica la sanzione del 30% (art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997 per i tributi) in tutti i casi in cui il tributo non sia versato alle scadenze stabilite.

Non sono applicabili specifiche sanzioni correlate alla violazione degli obblighi dichiarativi, l'unica penalità per alcuni sarebbe quella generalissima dell'art. 7-bis del Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) che è una sanzione amministrativa, non tributaria.

Sempre l'art. 13 del cit. D.Lgs. n. 471/1997 potrebbe essere utilizzato nel caso di:

- versamento tardivo (cfr. art. 23, comma 31, D.Lgs. n. 98/2011);
- omessa presentazione della dichiarazione;
- infedele dichiarazione;
- mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inoltrato dal responsabile.

Per la tariffa avente natura di corrispettivo si dovranno utilizzare, ovviamente, gli strumenti civilistici ordinari, oltre alle ipotesi di violazione al regolamento comunale.

Adempimenti dei contribuenti: iter procedurale, a partire dalle modalità e dai termini di pagamento e dagli obblighi dichiarativi, per finire alla disciplina dei controlli e della riscossione coattiva.

Contratti di servizio tra il gestore e il Comune: la tariffa è applicata dai soggetti gestori come da convenzione di servizio e il gestore è altresì abilitato (*ope legis*) alla riscossione della tariffa (già stabilita dall'art. 49, commi 9 e 13 del D.Lgs. n. 22/1997, tariffa "Ronchi" cioè dalla fu TIA1) e pure ad incassare i relativi proventi. Il gestore non è, invece, tenuto all'iscrizione all'albo dei concessionari locali, tenuto dal Ministero delle finanze ex artt. 52-53 del D.Lgs. n. 446/1997.

Tributo provinciale ambientale (TPA) l'art. 1, comma 666, della Legge n. 147/2013, mantiene in vita il tributo di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 detto "tributo provinciale ambientale" o "TPA", in quanto tale escluso dall'IVA (art. 4, comma 5, D.P.R. n. 633/1972).

LA RISERVA DI LEGGE: CENNI

La riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. pone dei limiti anche alla TARI e alla tariffa puntuale per quanto riguarda:

- i soggetti attivi e passivi;
- il presupposto dal quale nasce l'obbligo di pagamento (l'occupazione o conduzione di locali presumibilmente produttivi di rifiuti);
- la base di commisurazione del tributo (base imponibile) e l'entità massima della tariffa, pari al costo dei servizi: cosiddetto "principio di equivalenza"
- le ipotesi di agevolazione e di riduzione;
- la tariffa di riferimento elaborata dallo Stato, alla quale l'ente locale deve attenersi, mentre solamente in alcuni casi (es. nella "sperimentazione", giocoforza provvisoria), ci si può motivatamente discostare dalla tariffa di riferimento, però rispettando gli elementi essenziali di legge (la "riserva").

È quindi la legge che provvede alla disciplina diretta soltanto dei suddetti elementi essenziali della fattispecie che concorrono a identificare la prestazione cioè quelle che regolano l'*an* e il *quantum* della prestazione, potendo rimettere a fonti diverse e subordinate, promananti dall'esecutivo o da organi di Enti Locali, la regolamentazione degli elementi non essenziali o secondari di quest'ultima, salvo a fissare



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

criteri e principi direttivi atti a orientare, delimitare e controllare in modo adeguato le determinazioni discrezionali adottabili in sede di completamento della disciplina.

Si ritiene che siano suscettibili di integrazione, mediante fonte diversa dalla legge:

- la disciplina dell'aliquota o tassa;
- le norme che ridondano a vantaggio del contribuente, in quanto riconoscono ad organi del potere esecutivo la facoltà di accordare benefici, esenzioni, agevolazioni, riduzioni e simili; rispetto a queste ultime, infatti, i profili di costituzionalità che vengono in considerazione attengono non tanto, ed intuitivamente, all'art. 23 Cost. quanto ad altri precetti, come ad esempio, l'art. 3 Cost. (principio di eguaglianza) e all'art. 97 Cost. (buon andamento) tramite razionali giustificazioni, senza dare luogo a disparità di trattamento, ecc.;
- le norme (procedure) in tema di accertamento e di riscossione, le quali investono non il momento della genesi e della conformazione della prestazione, ma la fase di attuazione della stessa: talché, di nuovo, se un problema di garanzia si pone, esso o riguarda altre norme costituzionali, dettate a tutela di fondamentali diritti di libertà del cittadino suscettibili di essere incisi dai poteri accordati in questa sede all'amministrazione finanziaria (ad esempio, il diritto alla inviolabilità del domicilio in occasione dell'esercizio delle attività ispettive da parte degli organi competenti); oppure chiamano in causa pur sempre l'art. 23 Cost. ma sotto il profilo della imposizione di prestazioni non patrimoniali, bensì personali si pensi ai numerosi obblighi - di *facere*, di *pati* - stabiliti in via strumentale rispetto all'esatto e compiuto adempimento del debito di imposta a carico dello stesso contribuente ed anche di terzi estranei al rapporto obbligatorio facente capo ad un diverso soggetto passivo;
- non sembra possibile per l'Ente Locale stabilire ipotesi di esenzione diverse da quelle contemplate dalla legge, potendosi anzi predicare in tale caso una responsabilità amministrativa patrimoniale degli amministratori per la sostanziale rinuncia al potere impositivo.

La responsabilità erariale potrebbe ravvisarsi anche in caso di transazioni o di concordati ingiustificati o anche "a pioggia" ovvero non supportati da un interesse pubblico, bensì da spicciole motivazioni aziendali connesse al rapido introito di somme fino a quel tempo evase (totalmente o parzialmente), e ciò sotto un triplice profilo:

- della rinuncia ad incamerare nel *quantum* dovuto la tariffa;
- della rinuncia ad applicare interessi e/o sanzioni;
- dell'ulteriore (e conseguente) danno di minor introito (per la percentuale da applicarsi sulla somma "condonata") delle addizionali e, ove rilevanti, del tributo provinciale ambientale (TPA) e dell'IVA.

IL PRINCIPIO "CHI INQUINA PAGA": CENNI

Il principio "chi inquina paga" (*polluters payers principle*) è menzionato nel secondo paragrafo dell'art. 130 R del Trattato di Maastricht, insieme ad altri principi (della precauzione; dell'azione preventiva; della correzione (non solo) alla fonte, dei danni causati all'ambiente; di sussidiarietà; del livello elevato d'azione; di integrazione; della prevenzione).

Il principio "chi inquina paga" impone di addossare agli inquinatori il costo delle misure fissate dalle autorità pubbliche per assicurare, appunto, che l'ambiente sia in uno "stato accettabile", in tal senso nel principio si ravvisa anche un principio di "efficienza economica" che consente di incoraggiare l'uso razionale delle risorse ecologiche scarse, ovvero sia il suo richiamo quale fondamentale strumento economico di allocazione dei costi non coinvolgente valutazioni di tipo equitativo.

Per quanto riguarda la fiscalità dell'ambiente, si muove dal presupposto della modificazione della distribuzione del benessere sociale globale, a seguito delle attività inquinanti, poiché, appunto, i danni che derivano dall'esercizio di tali attività vengono sopportati da soggetti diversi dai soggetti inquinatori; così emerge la questione avente ad oggetto la validità del principio "chi inquina paga".

Il principio ha il carattere di inderogabilità, componendo il quadro dei principi di "ordine pubblico comunitario", non sono mancate sottolineature anche sulla natura programmatica con funzione



IL SEGRETARIO

abrogatrice, ponendosi quale parametro cui commisurare la legittimità delle soluzioni normative date e l'utilizzabilità della tecnica di riparazione del danno in un risultato ben preciso: la traslazione di un costo sociale da chi lo subisce a chi lo genera.

Per questo strumento assume rilievo fondamentale il principio comunitario "chi inquina paga" (peraltro già contenuto nella parte quarta del decreto nell'art.178, terzo comma, e nell'art. 219, comma secondo). Anche la sentenza della Corte di Giustizia 23 febbraio 1994, n. C-236/92 ha codificato la regola per cui il costo del servizio di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, deve trovare totale copertura in una "controprestazione", a carico dei singoli utenti effettivi, sia pure approssimata, a cagione di uno "stimolo solidaristico", al costo individuale: l'approssimazione, tuttavia, giocando sull'eccesso e sul difetto, non deve precludere l'equivalenza del riscosso al fabbisogno complessivo per la gestione e l'erogazione del servizio.

È utile ricordare le conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE Juliane Kokott presentate (il 23 aprile 2009) nella causa C-254/08, che annovera la tariffa rifiuti nell'ambito della imposta, richiamandosi, appunto, al principio "chi inquina paga" (art. 174, n. 2 CE) che dovrebbe garantire di:

- evitare o di ridurre l'inquinamento (anche di quello in potenza) con la produzione di rifiuti che poi devono essere gestiti e quindi smaltiti e/o recuperati;
- ripartire l'inquinamento secondo un principio di proporzionalità, per il quale una misura non può superare i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti. Qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva. Gli inconvenienti causati devono essere proporzionati rispetto agli scopi perseguiti, per cui:

2a) è sufficiente che il soggetto inciso dalla tariffa abbia anche solo "contribuito" alla produzione del fenomeno inquinante, non è una mera causazione; 2b) deve esistere un legame ragionevole tra l'inquinamento e il suo fronteggiamento economico; 2c) la gestione dei rifiuti urbani ha il carattere di "affare di massa" che giustifica l'applicazione di un regime forfettario;

- il principio di parità di trattamento o di non discriminazione;
- l'applicazione della tariffa in maniera coerente e uniforme alle imprese (assicurando così una loro concorrenza leale).

La questione esaminata muoveva dall'art. 15 della direttiva 2006/12/CE rilevante per la tariffa ne:

- la superficie: che è un fattore di ripartizione della tariffa;
- la capacità reddituale-economica del produttore rifiuti: per tutti gli strati sociali e per il comportamento che danneggia nella minor misura possibile l'ambiente;
- la composizione e la qualità dei rifiuti effettivamente prodotti;
- la quantità dei rifiuti effettivamente prodotti;
- i maggiori oneri conseguenti alle scelte di servizio: per es., in un sistema puntuale, la quantità, i maggiori costi di misurazione, di monitoraggio, di contabilizzazione, ecc.


Per l'Avvocato esistono validi motivi per fondare la disciplina tariffaria (dei costi dei rifiuti urbani e assimilati) non tanto sulla liquidazione esatta dei costi causati dal singolo produttore dei medesimi rifiuti, ma anche su altri elementi connotando il provento entro l'ambito tributario, piuttosto che quale mero corrispettivo di servizio.

Qui sembra convergere la notissima sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009 (decisa il 16 luglio 2009, depositata il 24 luglio 2009) che sui diversi proventi (TARSU e le "tariffe") ravvisa analoghi criteri di commisurazione (punto 7.2.3.3), per es. gli indici sulla quantità totale dei rifiuti "municipali":

- 3a) superficie utenza assoggettata;
- 3b) numero componenti dei nuclei domestici;
- 3c) coefficienti potenziali di produzione distinti per le varie attività delle utenze non domestiche.

La potenziale produzione dei rifiuti andrebbe quindi valutata secondo la tipologia di uso delle superfici tassabili, con riduzione proporzionale della quota variabile della tariffa, talché non emerge un rapporto sinallagmatico, il che viene confermato anche dalla presenza di servizi cosiddetti "indivisibili".

Il provento "tariffa" sarebbe (punto 7.2.4) compatibile con il diritto comunitario in quanto presenta:

IL SEGRETARIO

 13

- un ragionevole collegamento tra la produzione dei rifiuti e la copertura dei costi secondo un principio di proporzionalità;
- l'indifferenza della forma tributo e del corrispettivo privatistico per l'attribuzione dei relativi costi.

Si ricorda che la TARI è destinata a finanziare tutti i costi del servizio dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, come pure la tariffa avente natura corrispettiva, chiamata tariffa puntuale (art. 1, commi 667-668, Legge Stabilità 2014).

Anche il comma 4 dell'art. 201 del Codice ambientale, sulla "disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", contempla tutte le attività riferite al predetto servizio pubblico.

Il presupposto della TARI (comma 642, Legge Stabilità 2014) rimane il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (e, sottinteso, RSA).

I PROCESSI GESTIONALI

La tariffa puntuale comporta delle "macroscelte", consistenti sostanzialmente nella determinazione della quota fissa (QF) e variabile (QV) della tariffa con riferimento:

- alla natura, alla composizione e, soprattutto, all'allocazione dei costi indivisibili e non;
- alla suddivisione in sede di piano economico-finanziario, della quota fissa tra utenza domestica (UD) e non domestica (UND) e con quali criteri, ecc.;
- all'assimilazione dei rifiuti speciali (RS) ai rifiuti urbani (RU) ovvero i rifiuti assimilati (RA);
- al se, e come, viene congegnata la riduzione della quota variabile del provento, applicata alle utenze non domestiche, che conferiscono i propri rifiuti recuperabili/riciclabili a soggetti terzi idonei e autorizzati; alla scelta regolamentare, assieme ad altri parametri, dei coefficienti presuntivi di produzione dei rifiuti ("k"), ecc.

Non rientra nell'economia del presente atto di indirizzo intrattenersi sugli aspetti di costruzione e di calcolo di un sistema di raccolta, ma va detto che il gestore potrebbe costruire (sulla base dell'atto di affidamento, capitolato speciale prestazionale, contratto di servizio, etc.) il servizio sulla base dei propri costi e della propria organizzazione e risorse (o eventualmente altre da aggiungere), dove ha ben presente quanto gli costa muovere i propri automezzi per una frequenza settimanale o infrasettimanale, per una zona piuttosto che per l'altra, saturando gli automezzi (cioè ottimizzandoli: la logica è quella che non il trasporto non deve portare "aria", bensì un carico il più possibile pieno, visto che poi si paga a quantità).

Occorre quindi evitare che le "curve di efficienza" per i vari servizi, come conosciute dal gestore diventino il pretesto per proporre all'utenza i servizi con prezzi che portano a incentivare la richiesta di utilizzo per i servizi che sono più efficienti (che fanno guadagnare più soldi al gestore).

Nella costruzione di un servizio, i parametri di funzionamento in fase di trasferimento dei rifiuti solitamente sono i seguenti:

- velocità di crociera media;
- tipologia dei veicoli utilizzati;
- tipologia delle strade;
- consumi (carburante, pneumatici, ecc.)

Mentre i parametri di funzionamento per la fase della raccolta sono:

- chilometraggio;
- tempo impiegato tra uno svuotamento (o presa) e l'altro;
- tipologia dei veicoli utilizzati;
- tipologia delle strade;
- consumi;
- capacità di carico.

E, i parametri di funzionamento per la fase del trasporto sono:



IL SEGRETARIO

14

- chilometraggio;
- velocità di crociera media;
- tipologia dei veicoli utilizzati;
- tipologia delle strade;
- consumi e capacità carico.

La velocità media di trasferimento e del trasporto rientrano nella fascia 40-50 Km/h. Per la raccolta circa 20 Km/h. Naturalmente tutto questo è condizionato ovvero dipenderà dalla conformazione del territorio, dalla viabilità, dalla densità abitativa, dalle specificità, anche orografiche o di insediamento (cittadina storica inerpicata in collina o cittadina ubicata in mezzo la campagna, ecc.).

L'economicità del servizio di raccolta, in una situazione di invarianza aziendale, può ottenersi sostanzialmente attenendosi sui seguenti elementi:

- le risorse umane;
- la gestione e l'organizzazione;
- le tecnologie adottate;
- gli investimenti (ammortamenti).

Il nuovo quadro di riferimento (dimensioni ottimali del servizio, impiantistica, ecc.) comporta una maggiore attenzione alla cosiddetta "logistica ausiliaria" che si dedica con maggiore capillarità al servizio diviso per zone, in particolare nei centri storici o nelle zone dotate di peculiarità territoriali (strade strette, senso unico, ecc.) occorre però tenere in conto anche la fase del trasporto dei rifiuti agli impianti di destinazione (stoccaggi o impiantistica intermedia o impianti di smaltimento o di recupero).

Ecco che in una progettazione di massima, si ragiona sui limiti connessi:

- alla durata del turno di lavoro degli addetti;
- alla capienza, ovvero al volume degli autoveicoli;
- alla portata utile, ovvero alla pesata di carico ammessa degli autoveicoli.

Ognuno di questi elementi viene calcolato con diversi metodi.

Ci si limita a specificare che la durata del turno di lavoro è data dal numero di contenitori svuotati nel tempo a disposizione della squadra, ivi ricomprendendo anche il tempo di spostamento della squadra dal cantiere alla zona di raccolta, dalla zona all'impianto e poi al ritorno in cantiere.

Ove non vengano utilizzati altri espedienti tipo lo sversamento intermedio dei rifiuti raccolti in compattatori o il conferimento in stoccaggi.

La capienza degli autoveicoli è pari al numero dei contenitori contenibili negli autoveicoli stessi, fino al limite massimo del loro volume di carico.

La portata utile degli autoveicoli è la massima portata ammissibile dell'autoveicolo e qui va distinta a seconda del tipo di rifiuto raccolto, del peso specifico (Kg/m³), dell'eventuale rapporto di compressione degli autocompattatori (m³/m³), ecc.

Il rapporto tra il volume di produzione e il carico di lavoro porta a definire il personale necessario all'espletamento del servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti, tenendo conto anche del personale amministrativo, dell'assenza per ferie, malattie, ecc.

Risulta perciò indispensabile calcolare il carico di lavoro *pro-capite* al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e materiali. Si entra quindi nell'aspetto organizzativo dove è preferibile dividere il territorio per zone, per le quali il gestore può calcolare (a certe condizioni) di limitare gli investimenti programmando due turni di raccolta di analoghe dimensioni, fermo restando la verifica degli orari degli impianti di destinazione, eccetera.

Oltre agli investimenti (dati dalle attrezzature e autoveicoli, impianti, ecc.) e alla dotazione organica (discendente dai predetti calcoli), vanno calcolati i consumi e i servizi tecnici di supporto: rimessaggio del parco mezzi mobili, lavaggio, manutenzione, uffici tecnici ed amministrativi, ecc.

Agli effetti del calcolo del volume del contenitore andrà valutato, come detto, se gli stessi vengano svuotati con cadenza prefissata, solitamente si deve riferire al cosiddetto "carico di punta" che si verifica nella giornata post-festiva, in tal caso occorre aggiungere al volume feriale anche quello di una giornata lavorativa per ogni giorno di festività (di intervallo tra i due servizi successivi).



IL SEGRETARIO

15 *[Signature]*

Da qui si ricava e si valuta il peso specifico del rifiuto rilevato, per cui il volume dei contenitori da installare terrà conto di questo elemento, il tempo medio impiegato per il trasferimento all'impianto finale (salvo impianti intermedi o sversamento in autocompattatori), il tempo medio impiegato per il trasferimento al Cantiere, ecc.

Storicamente guardando alla densità del rifiuto, questa progressivamente si riduce, mentre potrebbe essere aumentata la quantità *pro-capite* di rifiuti prodotti e conferiti al sistema pubblico.

Andranno valutati anche i picchi di conferimento dovuti a fattori stagionali o per eventi non previsti, ragion per cui si avrà un grado di riempimento del contenitore che difficilmente raggiungerà il massimo. Il volume, come si sa, condiziona ed è a sua volta condizionato dalla frequenza di svuotamento del contenitore stesso.

Si valuterà quindi la situazione come pensata e progettata, per determinare la situazione obiettivo che potrà essere proposta secondo le quantità-qualità dei flussi di rifiuti che "viaggiano" nel territorio e desumibili anche da altri dati. Ecco determinati il volume e la frequenza di svuotamento che si intende realizzare tenendo conto dell'andamento settimanale della produzione dei rifiuti, per cui il volume sarà dato dalla quantità/peso specifico calcolato sulla base dei rilievi effettuati. Ne risulta il numero dei contenitori da installare sul territorio.

Il volume del rifiuto conferito rileva anche con riguardo al grado di compattazione e al tipo di telaio dell'automezzo. In presenza di autocompattatori capaci di caricare una certa quantità di rifiuti il problema del trasbordo intermedio di rifiuti o il ricorso alla stazione di trasferimento vanno rivisti.

Considerando quanto emergerà dai carichi di lavoro rilevati, dalle quantità di rifiuto da raccogliere e da trasportare, dei tempi di trasferimento agli impianti, dei tempi di trasferimento dal cantiere alla zona e ritorno, dalla portata utile dei mezzi da utilizzare, dal numero dei contenitori da movimentare ogni giorno, si può, in termini prudenziali, ipotizzare un carico di lavoro di tot. contenitori a turno di lavoro per 6 ore/giorno.

In questa valutazione molta importanza assumono le isole ecologiche, i Centri di raccolta o Ecocentri, comunque si vogliano denominare, nonché gli altri sistemi "a rete" (presidiati e recintati) dove l'utenza potrebbe conferire i propri rifiuti, differenziati, in modo controllato e ordinato, a certi orari, magari con un bonus tariffario o con "premi" ottenuti da certi punteggi acquisibili e gestibili secondo meccanismi in parte collaudati avendo a riferimento altri settori. Occorre valutare il personale e gli automezzi necessari allo svuotamento dei contenitori ubicati in questi Ecocentri, al trasporto, ecc.

Si vorrà considerare il numero massimo di utenze intercettabili e loro contenitori dedicati al fine di rendere efficiente non tanto il conferimento, quanto il servizio offerto dal gestore.

Di qui l'attenzione nel scegliere il criterio che determina la maggior efficienza aziendale, il miglior punto di equilibrio all'interesse economico del medesimo gestore, non tanto quello qualitativo e di gradimento dell'utenza, la quale dovrà pagare di conseguenza, per un servizio personalizzato.

Come già notato, le variabili da considerare sono:

- il peso specifico del materiale (kg/mc);
- la frequenza di svuotamento (l/gg);
- il tasso di utilizzazione del contenitore (% di riempimento);
- la percentuale pro capite giornaliera/settimanale di materiale;
- il volume del contenitore (mc/cont);
- ecc.

La determinazione del costo annuale di gestione del servizio di raccolta, davvero molto grossolanamente, riguarda:

- personale: derivante dalla ricostruzione del fabbisogno di cui sopra da distinguersi per livello contrattuale e per posizione, ecc.;
- ammortamenti: pensando di ricorrere a indebitamenti con il sistema bancario o altri. Gli ammortamenti si calcolano per gli automezzi, i mobili, le attrezzature, il cantiere, ecc.
- esercizio del parco mezzi mobili: le cui principali voci di costo sono la manutenzione (fornitura ricambi, prestazione di manodopera di terzi, ecc.), carburanti, pneumatici e lubrificanti, tasse varie: in proposito esistono apposite schede di costo distinte per tipo di automezzo;
- spese generali, da calcolarsi sui costi diretti industriali, ecc.



IL SEGRETARIO

16 *Alzi*

- deposito mezzi e uffici: cantiere dove si ricoverano i mezzi, dotato di uffici tecnici e amministrativi, depositi contenitori, ecc.

Le gestioni pubbliche non hanno l'obiettivo del profitto, ma l'erogazione dei servizi nel pareggio del bilancio, con indifferenza, solo per fare efficientemente quello che si deve fare (secondo qualità e quantità programmate) per soddisfare le esigenze della collettività (efficacia).

Il guaio è che talvolta, anche in ambito pubblico, manca la trasparenza e la corretta informazione.

In particolare i cittadini, come i Comuni e gli stakeholders devono essere informati l'intero sistema dell'impianto tariffario.

La contabilità analitica non deve mischiare costi e ricavi di attività diverse, si veda la *unbundling* che è un sistema di contabilità teso a evitare fenomeni di sussidiatura incrociata tra diverse attività.

La rilevazione dei costi secondo attività e con esatta ripartizione degli oneri (personale, attrezzature, automezzi, ecc.) porta alla i veri costi dei servizi e dei veri soggetti.

Inoltre, ogni gestione deve essere in equilibrio economico-finanziario nel tempo.

Chi governa i Comuni deve partire dalle scelte di fiscalità locale che incidono sulla quota fissa (QF), precisando (come contrappeso discrezionale) appunto le regole per garantire l'equilibrio economico-finanziario, consentendo una trasparente costruzione e funzionamento della quota variabile (QV).

LA STRUTTURA BINOMIA DELLA TARIFFA

La parte fissa e quella variabile, nelle sue diverse costruzioni e funzioni costituiscono la struttura binomia:

- la quota fissa (QF) è riferita alle componenti essenziali del servizio, ha una funzione meramente redistributiva e viene suddivisa tra l'utenza domestica e non domestica solitamente col criterio della quantità di peso di rifiuti effettivamente destinati allo smaltimento dalle due classi di utenza, senza considerare l'autosmaltimento e/o le altre forme di riduzione dei rifiuti.
- la quota variabile (QV) essendo riferita alle componenti dei costi di esercizio dei servizi, è rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e al servizio fornito.

La quota variabile ha quindi una funzione incentivante/disincentivante.

Si segue normalmente il criterio contabile, ma la funzione redistributiva della parte fissa e le agevolazioni che vanno previste per le utenze domestiche, si riportano necessariamente a scelte "politiche".

Inizialmente l'ENEA aveva suggerito l'adozione di una tariffa trinomia quale "interessante ed opportuna azione incentivante (...) dove la componente fissa T1 della tariffa binomia sia scindibile in ulteriori elementi:

$$T_{1a} + T_{1b} + T_2 = T_{1a} + T_{1b} + T_2$$

L'uno, **T1b**, specifico per filiera omologa di attività (filiera della raccolta differenziata) e l'altro, **T1a**, più generale (relativo alle componenti comuni dei costi del gestore multi servizio); tale tariffa prevede ovviamente una parte variabile commisurata all'apporto individuale di Rsu (ad esempio in kg.). In tale caso, le componenti **T1b+T2** possono essere rapportate all'apporto di Rsu differenziati, mentre T1a rimarrebbe teoricamente pro-quota con le attività di raccolta non differenziata svolte dal medesimo gestore.

La Tariffa Trinomia consente una precisa calibrata sulle filiere di attività omologhe, sicché si possono enucleare le attività connesse alla raccolta differenziata e, quindi, incentivarle".

Per vero fu Merano (BZ) nel 1994-1995 a progettare (pionieristicamente) il primo sistema di tariffa puntuale, costituendo un riferimento per la Provincia Autonoma di Bolzano, tramite il modello (adottato, dopo i lavori di una apposita commissione, a fine 1995) del Consorzio dei Comuni della Provincia.

La Provincia mimò il sistema con la Legge provinciale di dicembre 1995 (poi nel 1999 introducendo l'art. 7-bis - tariffa per la gestione dei rifiuti urbani - alla Legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61), sistema che venne poi "orecchiato" nell'art. 49 (tariffa) del c.d. "decreto Ronchi", ovvero del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. L'esperienza di Merano derivava da quella in voga, ancora nel 1991, nelle maggiori città



IL SEGRETARIO

17 ABU

tedesche (Monaco, Francoforte, Stoccarda, ecc.), pur in un quadro normativo (non solo nazionale) e applicativo assai frangiato.

Estremizzando, invero grossolanamente: la parte fissa della tariffa (ma pure della TARSU) riguarda i costi fissi, indivisibili e generali e ha funzione redistributiva-solidaristica; la parte variabile della tariffa dovrebbe ribaltare all'utente i costi variabili, individuabili, comunque non collettivi, e una funzione incentivante/disincentivante.

In buona sostanza, quanto sembra emergere dalla problematica recentemente investigata dalla giurisprudenza e dalla dottrina, può compendiarsi (per ora) nelle seguenti questioni:

- la quota variabile presuppone la "pesata" dei rifiuti conferiti (nel modo previsto dal regolamento di servizio comunale) al circuito del sistema pubblico?
- sono ammissibili - oltre la quantità pesata - altre forme di "misurazione"? Quali, ad esempio, quelle "volumetriche", ad esempio, nella forma del cosiddetto "vuoto per pieno"? Come va, allora, considerato il solo elemento commisurativo della tariffa riferito alla superficie, ancorché correlato a coefficienti presuntivi di produttività attribuiti e/o rilevati dal Comune (o chi per esso) che possono (sic!) tenere conto di altri indici (ad esempio dei componenti nucleo familiare, altri correttivi, ecc.);
- sono poi ammissibili (come viene previsto in talune realtà) delle quote "minime" (ovvero la presunzione di una quota fissa di smaltimento) da comunque applicarsi nei confronti dell'utenza (addirittura, indipendentemente dall'utilizzo del servizio), all'interno della parte variabile della tariffa? Quale sarebbe il rapporto tra le scelte regolamentari o legislative, che vengono manifestate, *in parte qua*, dai Comuni o dalle Province Autonome? Più in generale, come si pongono queste scelte rispetto alla normativa nazionale (in particolare con riferimento all'art. 23 Cost.) e, soprattutto avendo riguardo allo *ius* comunitario, soprattutto al principio "chi inquina paga"?

La tematica consente di accendere il riflettore su taluni aspetti applicativi che rivestono una indubbia rilevanza per gli utenti, ma pure teorici e di metodo.

Come già detto, le agevolazioni e le riduzioni, possono essere (per certe situazioni e condizioni: vedi Regolamento comunale, ma non solo) richieste e ottenute dalle utenze.

Le agevolazioni si concretizzano in riduzioni proporzionali dei costi, oppure in differenziazioni tariffarie.

Ogni flusso di rifiuti dovrebbe avere una sua corrispondente riduzione nell'ambito della quota variabile, quindi il conferimento di tutti i flussi dei rifiuti avviati al recupero, tramite un soggetto terzo, potrebbe avere come effetto il totale e completo azzeramento della quota variabile.

Invero, la TARSU non prevedeva espressamente una struttura binomia del prelievo, ma consentiva (in sede regolamentare, richiamandosi anche a prassi ministeriale) di praticare riduzioni della quota variabile (coefficienti attenuati di proporzionalità), nel presupposto di dover tener conto del residuo carico relativo ai costi comuni e collettivi da coprire con la tassa (vedasi, ad es., la risoluzione Ministero delle Finanze, 9 febbraio 1999, n. 16/E).

Spesso molti Comuni hanno utilizzato (a loro favore) una sorta di trascinarsi di questa "regola", nonostante l'avvento della tariffa binomia, talché la quota variabile in questo "anarchismo" si è opacizzata (confondendo anche tra costi variabili e costi fissi), incistandosi nella quota fissa della tariffa. Sulla assimilazione si è già detto in parte introduttiva della presente.

La "scontistica" per l'eventuale riduzione della quota variabile della tariffa/tributo o di altri elementi di commisurazione, interessa, ad esempio le superfici e la problematica dei rifiuti da imballaggi da avviare entro o fuori il sistema consortile nazionale.

Altri aspetti rilevanti per i costi del servizio (volumi, contenitori, trasporti, frequenze, costi amministrativi), ecc.

Il "metodo normalizzato" comunque "lascia una discreta autonomia nella determinazione delle aliquote", continuando sulla scia della presuntività nella produzione dei rifiuti. Il metodo normalizzato ha degli intervalli di valori entro cui i Comuni possono scegliere livelli di "Kc" e di "Kd" per le UND (distribuendo il carico tariffario).

Con la misurazione puntuale si possono giustificare anche valori esterni ai predetti intervalli, ma giammai cambiare l'elemento.



IL SEGRETARIO

Si tratta, com'è noto, di un sistema fondato altresì su coefficienti/indici di produzione di rifiuti, che cioè non è esclusivamente dotato dell'effettività e della misurabilità quali-quantitativa dei rifiuti in quanto prodotti e/o in quanto conferiti.

Si noti, ancora una volta, la diversità insita (commisurare la tariffa, tramite i suoi elementi) tra una produzione di rifiuti (presunta o effettiva) e il loro conferimento (misurazione della produzione "a valle", dedotto l'autosmaltimento o altro, es. compostaggio, cessione a terzi dei rifiuti assimilati recuperabili) al servizio pubblico locale.

ANCORA SUL SISTEMA TARIFFARIO

La tariffa è infatti coattiva e obbligatoria, non presenta, come detto, uno schema sinallagmatico, tipico dei rapporti privatistico-contrattuali, è un provento che prescinde da accordi/pattuizioni, cioè che non è lasciato alla libera definizione tra le parti: non esiste un contratto di utenza tra l'utente e il gestore nell'ambito della privata.

Infatti le modalità di svolgimento del servizio sono fissate unilateralmente dal comune (o chi per esso), con uno schema del rapporto che è prevalentemente tributario.

Come già notato, per la dottrina e la giurisprudenza costituzionale, il concorso alle spese pubbliche va interpretato in funzione di presupposti economicamente valutabili, in cui gli indici di capacità economica si sostanziano in ricchezza disponibile del contribuente.

Quindi è possibile applicare il principio di capacità contributiva, come proiezione del dovere di solidarietà (art. 2 Cost.) e come specificazione del più generale principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) si collegano a un indice rivelatore di ricchezza.

Insomma anche nei tributi ambientali il singolo concorre alle spese pubbliche non tanto perché fruisce dei servizi pubblici con misurazione dell'uso, quanto perché deve contribuire con la propria forza economica "alla sopravvivenza e al progresso della Comunità, compatibilmente e nei limiti di tale forza".

Si spiega così anche il compito non meramente contributivo, ma redistributivo della ricchezza in ragione del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 Cost., con intrinseco collegamento all'art. 41, comma 3, Cost. "che regola la funzione di intervento dello Stato nelle attività economiche: intervento che si sostanzia in una riserva di legge finalizzata ad esercitare una funzione di indirizzo e coordinamento dell'insieme delle attività economiche, per il perseguimento di finalità di interesse generale".

Ed è l'interesse pubblico (alla salute, all'igiene, all'ambiente, ecc.) che giustifica questo prelievo tariffario, indipendentemente dall'effettiva produzione dei rifiuti.

Anche in questo senso non può sottacersi la sostanziale continuità strutturale nei presupposti TARSU-TIA-TARES-TARI, che riguarda anche:

- l'applicabilità della legge sul procedimento amministrativo, il rapporto tra la fattura e gli atti amministrativi;
- l'utilizzabilità delle sanzioni (amministrative tributarie);
- la applicazione (o non) dell'IVA;
- l'applicabilità dell'art. 64 TUIR per la deduzione degli oneri tributari dal reddito di impresa;
- la possibilità di transare con i creditori;
- la giurisdizione applicabile;
- ecc.

COSTRUZIONE TARIFFARIA: CENNI

Si ribadisce che la parte fissa della tariffa, è svincolata dalla quantità di rifiuti conferita, ed ha una funzione di garanzia redistributiva, con chiarissima connotazione tributaria (art. 53 Cost.).

La fruizione potenziale dei servizi indivisibili ha ratio tributaria, con parametro di commisurazione nel valore catastale dell'immobile, il quale valore esprime una ricchezza o reddito anche potenziale e che si considera purché effettiva.



IL SEGRETARIO

La parte variabile, orecchia al principio "chi inquina paga" e, coinvolgendo l'utente, tende ad una corrispettività per servizi prestati: è la volontà del singolo che usa il servizio.

Il senso della tariffa binomia, nelle sue diverse funzioni nella razionale ripartizione dei costi pubblici tra i cittadini-utenti (consociati), spiegandosi altresì quali siano le finalità e le funzioni delle due parti della tariffa (sia essa tributo o tariffa puntuale).

Qui la natura delle due parti discende anche dalla loro diversa causalità, debenza e funzione. Il che fa percepire la tariffa come più giusta e corretta ove essa discrimini il costo per un servizio imputabile (uti singuli) da quello per un servizio collettivo (uti cives).

L'utente nella tariffa puntuale, al contrario di quanto si afferma, viene portato a percepire solo l'importo complessivo della fattura, non comprendendo le singole componenti della tariffa, le loro diverse funzioni e funzionamento.

Il gestore, grazie alla propria "curva di apprendimento e di esperienza", deve segnalare le diverse funzioni delle due parti tariffarie, e deve correttamente spostare i costi gestionali alla parte variabile (QV) della tariffa, avendo essa una funzione incentivante/disincentivante dei comportamenti ecocompatibili dell'utenza (coinvolgendone la volontà e la responsabilità).

La richiamata diversa natura e la funzione (oltre che strutturazione) della parte fissa, si riflette nella sua costruzione e nel suo perfezionamento (*in progress*) anche alla luce di dati oggettivi di monitoraggio, sia della produzione che dei relativi costi strutturati a livello di contabilità analitica per centri di costo. L'esperienza pionieristica dell'Alto Adige ha insegnato che per evitare improvvisi aumenti - soprattutto nel passaggio dal sistema "tassa" a quello "tariffa" - in queste fasi, dove mancano le informazioni sul quanto rifiuto viene prodotto dalle utenze (quantomeno come stime e/o come studi specifici), al primo anno si reputa opportuno mantenere mediamente immutato (o comunque controllato) il rapporto QF/QV, con preponderanza della QF.

Successivamente, la tariffa (nei suoi due rapporti QF/QV) è sintonica ai dati e alle informazioni rilevate (operando con "effetti di scala"), spostando la tariffa verso una QV più dinamica, al contempo "dimagrendo" la QF che risente - come detto - delle risalenti logiche della tassazione (dove l'elemento reddituale delle utenze faceva capolino: come sempre, il denaro si attinge dove abbonda, non proviene dai bisogni, ma il bisogno erariale moltiplica le occasioni), riposizionando altresì i costi (fissi e variabili) secondo la corretta funzione cui adempiono la QF e la QV.

Nella QF la ricalibrazione tra l'UD e l'UND sembra invece essere frutto non tanto di scelte tecnico-economiche, bensì "politiche". Infatti, il peso preponderante della QF (che funge come una sorta di imposta) rispetto alla QV, sembra rispondere a esigenze di certezza per le entrate del servizio pubblico.

La strutturazione della tariffa va quindi pensata diversamente anche nell'ambito della tariffa puntuale: per la QV secondo l'effettivo bisogno/dimensione di servizio dell'utenza di cui trattasi, mentre la QF - avendo una altra funzione - va sganciata dall'effettivo, individualizzato, servizio.

La logica attualmente dilagante del servizio "a contatore" inteso come sua "potenzialità", in presenza di una inutilizzazione o di una non ottimizzazione (non dovuta a libere scelte dell'utente) comporta comunque il pagamento di un *quantum* che risulta ingiustificato e/o incongruo, quantomeno contraddicente la caratteristica della corrispettività.

Occorre riflettere sull'elasticità tariffaria.

Necessita chiedersi quali siano i costi (fissi o variabili) che dominano la gestione del servizio pubblico obbligatorio, e come sia possibile governare "meglio" questi aspetti fuori da una logica solo contabile o solo tecnica.

Anche sul versante delle agevolazioni e della "scontistica" (sulle quali si veda quanto esposto in precedenza), come previste in molti regolamenti comunali sembrano esservi elementi critici se non censurabili, nella TARI puntuale. Forse perché le agevolazioni e le riduzioni nell'ambito della tariffa puntuale sono implicitamente assunte.

Ad esempio, per le UND che dimostrino di aver recuperato (in parte o *in toto*) i loro rifiuti, incaricando dei gestori privati (terzi rispetto il gestore pubblico), dove la riduzione consta nell'abbattimento della quota variabile della tariffa, oppure nel calcolo di assoggettamento della superficie che viene ridotta



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

(secondo una percentuale forfettaria delle superfici imponibili) ove non sia possibile distinguere (a causa delle caratteristiche proprie del processo produttivo) le parti della superficie dei locali dove si producono rifiuti speciali assimilati da quelle superfici ove si producono rifiuti speciali.

Sintomaticamente si è detto che le agevolazioni e le riduzioni "perdono in gran parte di significato quando si parla di Tariffa puntuale (o che comunque utilizzi parametri diversi dalla sola superficie), che già implicitamente assicura le dovute agevolazioni o riduzioni per chi produce meno rifiuti o mette in atto comportamenti virtuosi in tema di RD (...) Nel caso di tariffa più "leggera" (...) e in presenza di sistemi di determinazione puntuale, si assicura un'agevolazione implicita alle raccolte differenziate. Infatti TF è pagata da tutti, mentre chi differenzia il rifiuto e fa il compostaggio domestico paga una TV più bassa".

Però una tariffa cosiddetta "corrispettivo" è aprioristica nel suo calcolo di efficacia: fuori da macro-obiettivi, rispetto ad una singola categoria, ad esempio. Come pure nel suo automatico livellamento: che si spaccia essere inferiore a quello che la tariffa non puntuale causerebbe.

La tariffa puntuale deve consentire un vero processo di riduzione della tariffa per la singola utenza che vorrebbe fare un calcolo di convenienza e quindi attivazioni di conseguenza.

Va portata la differenza tra un costo dentro il sistema, con vere riduzioni controllabili, al costo di un privato che consente le "vere" riduzioni e quindi si confronta con il costo del servizio del soggetto pubblico.

L'assenza di previsione regolamentare di riduzione non preclude al contribuente il diritto a beneficiare dell'agevolazione, perché l'abbattimento potrà essere riconosciuto dal giudice tributario, così come sancito dalla Corte di Cassazione 13 marzo 2015, n. 5047".

LE CRITICITA' DELLA TARIFFA PUNTUALE

La tariffa puntuale, pur teoricamente ponendo in atto (o implicando) "un rapporto di trasparenza fra cittadino e istituzioni" e pur se pare essere (sempre teoricamente) più rispondente alla richiesta dell'utenza di pagare in base alla quantità di rifiuti effettivamente conferita - nelle "diverse modalità applicative" - risulta porosa e discrezionale.

Tra le "diverse modalità applicative" si ritorna:

- alla tariffa "base" (quota fissa e quota variabile) cui si aggiunge il costo dei sacchetti distribuiti dal Comune per il conferimento dei rifiuti";
- alla "quota fissa definita in euro/utenza/anno e quota variabile in euro/svuotamento";
- alla "quota fissa, in base alla classe di superficie dell'utenza e al volume del contenitore del secco indifferenziato;
- alla "quota variabile del secco, commisurata al numero di svuotamenti del contenitore e quota aggiuntiva rifiuti riciclabili, calcolata in base al volume dei contenitori in dotazione";
- alla "quota variabile espressa in euro/anno; è la somma dell'importo raccolta secco, raccolta umido, smaltimento secco e smaltimento umido";
- a "le tariffe sono calcolate in base al numero/tipo dei contenitori utilizzati dai vari utenti".

La tariffa puntuale derogando agli elementi normativi/tributari di conio statale, con il pretesto di migliorare e adattare il sistema alla realtà territoriale, socio-economica di riferimento, comporta una difficile comparazione tra i costi e i ricavi, come pure tra i diversi servizi e/o combinazione tra gli stessi.

Si risolve il problema in una rappresentazione dettagliata nel PEF, corredata delle altre informazioni e resa coerente con la documentazione rilevante: regolamenti, convenzioni, piano economico-finanziario, gestione di servizi, esternalizzazioni, ecc.

In un qualsivoglia sistema gestionale e tariffario, il servizio di raccolta dei rifiuti (in *feed-back* con l'impiantistica, con le altre attività svolte e con le tariffe) dovrebbe prevedere per l'utente un "corrispettivo" (oltre la QF, che finanzia i costi collettivi) pari ai soli costi gestionali (corrispondente alla QV).

In tal modo, come ripetuto, si incentiva la differenziazione dei rifiuti e si disincentiva l'avvio allo smaltimento dei propri rifiuti (se non, addirittura, promuovendo la riduzione della loro produzione), prevedendo altresì forme di incentivazione per chi conferisce i propri rifiuti al recupero/riciclaggio (anche ad operatori esterni).



IL SEGRETARIO

Va assolutamente sottolineato come una migliore qualità (quindi, non solo quantità) di raccolta differenziata, influenzando l'intera filiera del recupero (impianti intermedi e finali, compresa la commercializzazione del materiale) dovrebbe comportare, nel sistema dei vasi comunicanti del sistema integrato di gestione dei rifiuti, minori costi per lo smaltimento degli scarti, come pure maggiori ricavi per la cessione dei materiali (e minori costi industriali per i trasformatori, o migliori prezzi contrattuali per i commercianti/broker).

Tra l'altro non è ancora chiaro a molti che le impurità aumentano in una raccolta multi-materiale o congiunta (es. vetro), come pur in una raccolta promiscua di materiale (es. rifiuti da imballaggio e altri manufatti). Pare vi siano (pur con le dovute differenze) delle similitudini anche con il tema dei costi delle raccolte, dove talvolta vengono forniti i costi, ma raramente si rende verificabile e trasparente il processo di calcolo che li ha determinati.

In questo caso il sistema pubblico deve essere un sistema che ha a cuore questi aspetti (al di là delle previsioni giuridiche sempre interpretabili, ma che paiono essere chiare sul punto) incentivando (ove vi siano i presupposti) anche l'autonomo recupero da parte degli utenti tramite il conferimento dei propri rifiuti a soggetti terzi. Ciò dovrebbe avvenire tramite il riconoscimento di una congrua (proporzionale) riduzione della QV. Diversamente il sistema diventa "conservativo", se non addirittura "confligente" con l'iniziativa economica privata, la concorrenza e il mercato (visto che, per l'avvio a recupero dei rifiuti assimilati, si è fuori della privata).

Gli esempi non mancano e danno spunto a riflessioni sul corrispettivo come somma di costi fissi e variabili.

Con la QF sui contenitori, paradossalmente, si rischia di non perseguire la funzione redistributiva e si rende opaco e ineffettivo il sistema dei costi "interni", come imputabili alla parte del servizio concretamente erogato. Costi che poi dovrebbero essere ribaltati nella tariffa del "prezzo a svuotamento".

Questi costi ribaltati come prezzi sono (o non sono) congrui? Sono cioè "intonati" a un valore reale? Oppure questi "prezzi" seguono solo criteri (e valori) di opportunità? Che dire poi (nel caso di rifiuti assimilati avviati dal produttore al recupero fuori privata) ove altri soggetti offrono il medesimo servizio a costi palesemente inferiori rispetto al soggetto pubblico? Qui il pareggio tra costi/ricavi avviene per il singolo servizio o nel coacervo operativo?

È chiaro che se nel pareggio si includono altri costi (fissi e comuni a più servizi) i risultati cambiano (perché i *break-even*, parziali per ciascun servizio offerto, nel coacervo invece si combinano).

Inoltre, va compreso il grado di rigidità della struttura dei costi.

Si suggerisce di riflettere, in questo contesto teorico, perché si ricorra alla QF anche quando si prosegue in un'attività "extra" che dovrebbe riflettersi - per l'appunto - in maggiori costi variabili (se non veri e propri corrispettivi) rispetto a quelli fissi?

Altro aspetto problematico: la volumetria/peso (standard, minima, ecc.) nella tariffa puntuale viene valutata anche sotto il profilo della densità del rifiuto (del peso specifico medio).

Il peso specifico medio va valutato anche diacronicamente proprio per capire se esso celi scelte di rincorsa al fatturato, piuttosto che effettive ottimizzazioni nel rapporto volume/peso.

Il meccanismo è chiaro a chi si occupa anche di discariche, di logistica, di stoccaggi e di bilanci di massa: in proposito, divulgativamente, posto che una maggior densità di rifiuto, a parità di volume (litri), comporta una maggiore quantità di materiale (chilogrammi), quindi dei maggiori costi.

Tali costi sono ribaltati (con un *plus*, interiorizzando altri costi, se non le inefficienze) in una tariffa *driver*, ad esempio correlandola alla messa a disposizione di contenitori, al numero di svuotamenti del contenitore, ecc. Insomma questo "prezzo" (più che tariffa), internalizza componenti e dimensioni di costi che difficilmente vengono esplicitati o che sono comprensibili.

Si deduce che il grado di utilizzo di un siffatto servizio (ancorché potenziale) quale i volumi messi a disposizione dell'utente portano ad altre questioni, non solo tecniche.

Peraltro, ricompaiono elementi tributari (non di corrispettività), posto che "una quantità minima di rifiuti prodotta da ciascuna utenza (...) da fatturare indipendentemente dalla quantità realmente prodotta" non



IL SEGRETARIO

È altro che "una determinazione presuntiva della quantità minima di rifiuto non differenziato prodotto da ogni cittadino, secondo il sistema del c.d. "vuoto del pieno".

Per il giudice tributario (Comm. Trib. I grado di Trento, sent. 18 settembre 2012, n. 94) va evidenziato che "il predetto sistema di misurazione della quantità minima di rifiuto prodotto è stato censurato anche dalla giurisprudenza tributaria trentina poiché, evidentemente, non integra un metodo puntuale di quantificazione del rifiuto prodotto ma, appunto, introduce una quantificazione presuntiva della quantità minima di rifiuto non riciclabile da avviare allo smaltimento".

L'INDIVIDUO O LA COMUNITA' NELLA TARIFFA PUNTUALE

Nella tariffa puntuale l'individuo è assunto quale *homo oeconomicus*, cioè un soggetto razionale (agente tipico), avente quali obiettivi la massimizzazione dell'utilità, con preferenze stabili e che prende decisioni di un certo genere, cioè per convenienza.

Nella tariffa puntuale, la libertà di decidere se (e come) aderire al servizio viene indotta se non forzata, attraverso preconfezionati servizi, condizioni, prestazioni, tariffe, ecc. il tutto senza consentire realistiche alternative.

Al di là dello scopo di giustizia sociale e di democratizzazione (trasparenza, solidarismo, uguaglianza, partecipazione, ecc.) sottesi all'erogazione di un servizio pubblico, le scelte tecniche, nei meccanismi applicabili all'utenza, evitano il "conflitto" che potrebbe insorgere dalle scelte politiche.

Ad esempio, è noto (e tanta dottrina lo ricorda: Gallo, Lupi, Del Federico, Gaffuri) una tariffa "a misuratore" o puntuale (TP) è meglio accettata dall'utenza rispetto alla TARI tributaria, perché nella TP passa, come già notato, il messaggio che l'utente paga solo per l'effettiva quantità del rifiuto da egli conferito al sistema pubblico.

In realtà, ciò non sembra avvenire, almeno in taluni sistemi (anche "a contatore"), per come congeniati. L'ideologia individualistica (non dell'individuo, meglio della persona) e questa finanza che, come detto, promette di ripristinare (rispetto ai tributi) una giustizia col criterio sinallagmatico, dello scambio misurabile materialmente, può essere letta in modo diverso. Si rinvia oltre.

DA TRIBUTO A CORRISPETTIVO: RIFLESSIONI

L'abitudine di presentare a pezzi (come parti) un insieme, toglie la gestalt, offuscando l'unicità di una conoscenza/approccio. Di una gestione che non si ferma alle competenze o alle definizioni.

Le entrate pubbliche che si fondano sulla coattività rientrano nella categoria delle prestazioni patrimoniali imposte, non possono essere dei corrispettivi "puri". Queste prestazioni rientrano nei tributi.

Ai fini dell'individuazione della natura tributaria, o meno, di una data prestazione occorre individuare la doverosità e il collegamento alla pubblica spesa, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante.

L'affermare, aprioristicamente, che un tributo (tassa o altra forma) è di per sé iniquo e non trasparente rispetto a un corrispettivo (nelle sue possibili forme, che restano tributarie!), nasconde un desiderio di semplificazione, una *way out* "comoda".

Queste entrate vengono a livello locale, "defiscalizzate" e trasformate in canoni, tariffe e prezzi pubblici. La tendenza è di allargare il gettito, ma con nuove forme. Da tributo che si diversifica (tassa, tariffa, ecc.) a corrispettivo, anche nei servizi pubblici monopolistici com'è quello della gestione dei rifiuti. Rimane però il carattere involontario del sacrificio richiesto al soggetto che riceve la prestazione comunale e che è costretto a pagarne il prezzo (G. Gaffuri) in forma di tariffa.

Come è stato chiarito dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 238/2009, qualora le caratteristiche strutturali e funzionali di un prelievo facciano rilevare i caratteri di tributo, il prelievo in questione, a prescindere dal nomen iuris, ne conserva tutte le caratteristiche, facendo perdere dunque nei fatti, identità alle possibili forme di prelievo che vogliono avere una propria personalità, se originalità.

L'autonomia negoziale dell'utente verso il servizio pubblico, al più si esprime nell'accettazione (come mera adesione) o nel rifiuto (come non utilizzo) di un servizio, ma per come è stato formulato, null'altro.

IL SEGRETARIO
REGIONE SICILIANA
COMUNITA' ARGOMATI
PRESIDENTE

La dottrina ha trasfuso nel diritto tributario i principi generali della finanza pubblica, quelli costituzionali e pure quelli (più orientati al mercato e alla concorrenza, quindi "limitati") comunitari.

Si tratta di rapporti interdisciplinari per degli interessi tutelati che sono stati indicati in quelli:

- pubblico (del prelievo);
- generale (per la perequata ripartizione dell'onere complessivo);
- individuale.

La forzosa prestazione tributaria (si chiami tassa, tariffa o che) deve essere congrua il che comporta (allo stesso tempo): l'assoggettabilità individuale al carico tributario, ma anche l'equo rapporto redistributivo dell'onere finanziario complessivo sull'intera platea contributiva.

Il tutto in coerenza con l'assetto istituzionale, di giustizia tributaria, nei doveri costituzionali cui partecipare secondo la propria capacità contributiva (con criterio di progressività: imposizione progressiva) alla ridistribuzione sociale e quello (collegato) della solidarietà economica. Un'applicazione e specificazione del principio di uguaglianza.

MISURA E DISMISURA DELLA TARIFFA

Com'è noto, il presupposto del tributo risiede in un indice di ricchezza, in una forza o in una possibilità economica che si adeguano dinamicamente, come loro consistenza quantitativa.

Si parla di reddito, di patrimonio. Tutti riguardati nel tempo, nel loro svolgersi e dimensionarsi nel tempo.

Il servizio pubblico essenziale della gestione dei rifiuti (per un pubblico interesse) nella doppia strutturazione (binomia) in parte fissa e parte variabile, di sicuro ha la parte fissa che non può certo essere corrispettiva, nemmeno quando fa ricorso ad "astrazioni completamente arbitrarie" (F. Batistoni Ferrara) e che ha la parte variabile, pur nella sua connessione tra servizio e tariffa corrispondente, che non può trascurare il suo rapporto con la capacità contributiva.

Le due parti fissa e variabile devono mettersi in relazione.

Si è già accennato alla problematica differenza tra una tariffa puntuale individualista e utilitarista e tra una tariffa sottolineante maggiormente l'aspetto redistributivo e comunitario del servizio. La tariffa puntuale non è di per sé una giusta misura perché rappresenta la volontà di quanto l'utente vuole conferire e pagare come rifiuto, responsabilizzandolo e mettendolo in una casa di vetro dove si può capire cosa ha consumato per produrre questi rifiuti.

Si suppone di poter migliorare questa tariffa puntuale, appunto, in un rapporto più trasparente e coerente con la parte fissa (QF) dove convergere tutti i costi che hanno veramente carattere di indivisibilità, collettivi, *uti cives*, ma anche quelli individuali (senza ricorrere al gioco dei fondi) nella logica solidaristica, ugualitaria e meno appiattita all'utilitarismo individualista.

Andrebbero meglio e correttamente combinati tutti questi aspetti anche nel tributo "tariffa puntuale", bilanciando il principio della capacità contributiva con quello del beneficio. Non però ricorrendo a un criterio funzionale, ma guardando alla struttura di come sono composte e si relazionano le due parti tariffarie, fissa e variabile.

SERVIZIO: COSTI, EFFICIENZA, ANALISI DI BENCHMARKING

Ai fini di un'analisi di efficienza economica e sociale del servizio che gestisce i rifiuti (come anche degli altri settori: acqua, depurazione, gas, ecc.) sarebbe utile ricorrere, tra altre metodologie di ricerca, all'analisi di *benchmarking* che individua un livello di *performance* eccellente da prendere a riferimento.

È un'analisi funzionale, che misura e confronta le *performance* dei servizi di un gestore, con quelle dei migliori concorrenti operanti sul mercato, prendendo a riferimento l'azienda cosiddetta *best in class*.

La strategia di *leadership* di costo fa rilevare la posizione di costo relativo (*ranking*) dell'impresa: i costi che vengono da essa affrontati rispetto ai concorrenti.



IL SEGRETARIO

All'interno del processo di *benchmarking* si integra la *gap-analysis*, che è una "analisi differenziale". Una tappa fondamentale di tutti i modelli, sia per identificare le aziende cui conviene imitare le pratiche, sia per individuare le cause e quindi i fattori che consentono all'azienda esaminata di conseguire una prestazione superiore e che una volta adattati, non solo sono capaci di annullare il divario, ma permettono di superare lo stesso riferimento.

Oggetto dell'analisi differenziale è la determinazione dei costi diretti ed indiretti del prodotto/servizio. Ciò avviene solitamente - fuori dalla tradizionale analisi comparativa - ricorrendo alle tecniche di *directing cost* (sistema di calcolo a costi variabili) e del *full costing* (sistema di calcolo a costo pieno) riferite ad un certo arco temporale, su un prestabilito campione di riferimento, scegliendo tra i vari criteri di costruzione del *full costing* (posto che per il *directing cost* si ricorre al principio di marginalità).

Il *full costing* in quanto assorbe tutti i costi in modo integrale non mostra l'allocazione dei costi comuni e dei costi speciali che possono non essere attribuiti direttamente a quella attività o servizio.

Come si ripartiscono questi costi se non si hanno le informazioni?

Sarà necessario quindi incrociare i dati e le informazioni che si ottengono stando "dentro" l'apparato. Da fuori tutto diventa opinabile in un qualche modo.

Sintomatica è, ad esempio, la problematica delle "riserve"; ed anche quella dei costi comuni ripartiti tra i diversi servizi per i quali si auspica sia stato adottato il modello organizzativo dello *unbundling*.

Non sempre le riserve di utili si evincono dal patrimonio netto dell'azienda: frequentemente esse sono sostituite o integrate da riserve tacite, segrete, occulte, latenti o potenziali.

Sono palesi, infatti, solo le riserve che trovano esplicita evidenziazione tra le poste del capitale netto nel bilancio d'esercizio (ad esempio per rischi vari), mentre sono occulte le riserve che non trovano esplicita rappresentazione tra le parti ideali del patrimonio netto.

Le riserve occulte possono formarsi attraverso sopravvalutazioni di attività e/o sottovalutazioni di passività, che nascono solitamente da valutazioni di bilancio (es. risconti passivi, acconti verso clienti a cavallo di esercizi, ecc.).

Peraltro, proprio poiché quest'ultime si basano su stime e congetture, collegate anche con il futuro esito delle operazioni in corso, non è agevole individuare una netta linea di demarcazione tra valori razionali e valori arbitrari, specialmente con riferimento ai capitali fissi.

STAKEHOLDERS E TARIFFA

Gli *stakeholders* sono i portatori di interesse (associazioni di categoria, di volontariato, comitati, ecc.), che rapportandosi con la politica, dovrebbero poter dire la loro nell'ambito del processo di determinazione dei proventi dei servizi e sulla loro redistribuzione ai vari utenti.

Tutto questo presuppone l'accesso alle informazioni e ai dati trasparenti e confrontabili. L'esistenza di una contabilità analitica rende certe, coerenti e trasparenti le rilevazioni.

Anche qui i criteri contabili possono seguire altre strade.

Sono gli *stakeholders*, come pure i Comuni, che devono tornare ad avocare un ruolo fondamentale anche nella tariffa rifiuti.

Possono esprimere le proprie valutazioni circa il livello tariffario effettivamente praticato alle utenze rapportate al consuntivo dei servizi che vengono svolti dal soggetto gestore, in base a quanto contemplato nel contratto/convenzione di servizio - stipulato con il Comune o con l'Autorità d'Ambito - compiendo analisi obiettivamente significative, approcciandosi per attività e per natura, com'è tipico della contabilità analitica e del controllo di gestione.

Nella determinazione tariffaria si dovrebbe, in particolare, tenere conto:

- degli obiettivi di miglioramento della produttività;
- della qualità del servizio;
- del tasso di inflazione programmato.

I Comuni debbono pretendere una maggiore autonomia, quantomeno sulla scelta e sulla determinazione della QF rapportata alla propria fiscalità locale. Ma doverosamente precisando - come contrappeso a detta discrezionalità e nel rispetto delle norme statali - le regole per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione.



IL SEGRETARIO

In ogni caso, non si può prescindere da un contesto di fiducia che è condizione per il funzionamento di ogni gruppo sociale, gli *stakeholder* vanno quindi tenuti in debita considerazione, nelle attese e per i sacrifici che qualcuno potrebbe subire per effetto del sistema tariffario.

I COSTI

E' noto che "in economia aziendale non esiste "un" costo, ma esistono "molti" costi, tanti quanti possono essere gli oggetti rispetto ai quali sono riferiti e gli scopi per i quali sono misurati". Le classificazioni, i raggruppamenti e le allocazioni di costi risentono di queste diverse modalità e approcci, che cambiano anche a seconda dei diversi contesti e/o ai fini delle analisi.

Nel meccanismo traslativo tariffario i costi possono indurre comportamenti analoghi a quanto accade con la tassazione, pertanto occorrerebbe soffermarsi sulla fondamentale ripartizione della tariffa in QF e QV, ossia sulla originaria questione dell'allocazione dei costi (e prima ancora della loro individuazione e classificazione).

Come notato, i costi cosiddetti "fissi" per i servizi indivisibili e collettivi sono aggregati nella QF: nel loro ribaltamento in tariffa, hanno effetti redistributivi.

L'allocazione dei costi "variabili" (questione collegata alla prima) - per i servizi per così dire "a corrispettivo", in quanto ribaltati nella QV - dovrebbe invece azionare e/o orientare i cosiddetti "comportamenti ecocompatibili", ovvero provocare effetti incentivanti/disincentivanti (da classificare, raggruppare e allocare nella QV).

Si precisa che la tariffa rifiuti, essenzialmente, si ripartisce come segue:

- in una quota fissa QF (costi dei componenti essenziali del servizio): con funzione meramente redistributiva, applicabile a tutti (*uti cives*) suddivisa tra l'utenza domestica (UD) e non domestica (UND) solitamente col criterio della quantità di peso di rifiuti effettivamente destinati allo smaltimento dalle due classi di utenza, senza considerare l'autosmaltimento e/o le altre forme di riduzione dei rifiuti, purché legittime e verificabili;
- in una quota variabile QV (costi di esercizio dei servizi): con funzione incentivante/disincentivante, applicabile solo a chi effettivamente usa il servizio (*uti singuli*), che può essere ripartita anche con criterio forfettario, ove essa non possa essere utilmente o vantaggiosamente individualizzata.

Oltre ai costi fissi e i costi variabili (pur nei loro *distinguo*), ma anche quelli "misti" (dei costi semi-variabili e dei costi a scalini).

Come già sottolineato: i costi vanno individuati (anche nella loro ripartizione: ad esempio, i "costi comuni") pur se con una certa discrezionalità, giammai arbitrarietà.

In questo senso ben si comprende la necessità di omogeneizzare (se non di normalizzare), i costi e i ricavi per rendere le diverse gestioni e la tariffa dei servizi pubblici tra di loro comparabili e quindi valutabili.

Ecco perché il "metodo normalizzato" ha una sua logica e funzione, che non può abdicare alle scelte centrifughe, derogatorie, contenute in sistemi "caserecci" autoreferenziali e, quasi sempre, poco trasparenti.

La difficoltà nel distinguere i costi fissi da quelli variabili, alla fine si risolve in una scelta, in una decisione che non può prescindere dal contesto di riferimento sociale-economico, come pure da quello legislativo-valoriale.

Anche con riguardo agli ammortamenti, che non sono una costante rispetto ad una quantità di materiale trattato (ad es.: un impianto avente una capacità di lavorazione di 30 mila tonnellate annue), poiché superando la predetta soglia (si badi: tecnica, non autorizzata) quantitativa, necessiterà un investimento addizionale, il che provoca una variazione dei costi (da "costanti" a "scalino").

Questo è il noto "effetto scala" che però non è automatico - come viene insegnato a scuola -, in quanto è connesso alla complessità dei processi, non solo dei volumi di lavorazione.

L'ammortamento apre anche alla capacità residua di utilizzo di un bene, che potrebbe ammortizzarsi in 5 anni, ma che può avere un'utilità - cioè può essere utilizzato, fermo restando le manutenzioni - per un tempo più lungo.



IL SEGRETARIO

Ad esempio, un automezzo ammortizzato in 5 esercizi, può ben utilizzarsi per almeno 7,5 anni, per cui è stato pagato nei 5 anni e per i successivi si hanno solo costi di manutenzione.

Lo stesso accade per i contenitori o attrezzature. Il gestore le paga 100, le ammortizza in 5 anni nel proprio bilancio ma le mette in conto alle utenze anche gli anni successivi, per ogni anno, sotto altra voce.

Il che, nel complesso, porta a una diversa spalmatura dei costi medi e dei costi fissi.

Lo stesso avviene per la valutazione degli investimenti, degli interventi, persino in quelli marginali nelle strutture, come sono i servizi complementari, ulteriori o speciali dove non vengono significativamente alterati i costi fissi nell'utilizzo del potenziale delle strutture (o nell'efficientamento od ottimizzazione delle capacità non sfruttate).

Un esempio: si utilizzano nei servizi di raccolta di rifiuti, svolti in orario pomeridiano, gli stessi mezzi utilizzati nella fascia oraria mattutina.

Il prezzo che il gestore chiede per il servizio pomeridiano contiene la duplicazione del costo di investimento e di finanziamento dell'automezzo che viene già ricompreso nella tariffa base.

Per cui questi costi creano un ricavo aggiuntivo, in quanto viene già pagato con la tariffa e viene pagato una altra volta con un servizio ulteriore, a parte.

Potrebbe anche essere che nella strategia di spodestare la concorrenza, il soggetto pubblico decide di praticare dei costi di servizio che non sono ribassati proprio perché può farlo perché i costi fissi dell'automezzo sono già stati pagati.

Le informazioni sull'inutilizzo o sul grado di utilizzo di un servizio consapevolizzano i gestori della necessità di rivedere non solo le offerte dei servizi, ma pure la propria politica tariffaria, rimodulando i conti economici in ordine alla riallocazione dei fattori aziendali utilizzati/utilizzabili.

Qui spesso difetta (o si deve risintonizzare) l'identificazione e la misurabilità di quei fasci di servizi che creano l'*output* della gestione pubblica. Il gestore pubblico sa che (per obbligo di legge) deve gestire i rifiuti urbani e quelli assimilati avviati allo smaltimento, il resto può rimanere al mercato.

E il gestore - come già detto - ben può stimare i valori (evitando l'aleatorietà) sulla base di calcoli e di scelte (ad esempio tramite l'istituto dell'assimilazione - di competenza comunale o di chi per esso: consiglio di bacino, autorità d'ambito, ecc. - che estende o restringe la quantità di rifiuti suscumbili nella privata).

In questo contesto di servizio pubblico, va ricordato che il fatturato diventa un vincolo, non un obiettivo e che occorre un *trade-off* tra efficienza ed equità, evitando distorsioni incidenti sui valori come politicamente assunti per quel servizio.

L'IMPATTO DELLA TARIFFA SULLE UTENZE

In questa analisi possono utilizzarsi degli "indicatori" (macro) relativi al rapporto (sia assoluto che percentuale):

- tra la QF e la QV;
- tra il numero delle utenze domestiche (UD) e delle utenze non domestiche (UND);
- della ripartizione della QF tra l'UD e l'UND e così via.

Quella tra UD e UND è una differenza che da orizzontale (come distinzione tra due gruppi di utenze) si fa verticale (due modi diversi di produrre/conferire dei rifiuti similari).

Come già indicato in esordio, la platea dell'utenza segue una classificazione dei rifiuti, con il criterio della provenienza, per cui si ha una suddivisione dei produttori tra utenza domestica e non domestica a seconda che si tratti di rifiuti urbani e (pur con una zona grigia dei rifiuti assimilati ope legis e di quelli urbani anche se non sono prodotti dalle utenze domestiche) o di rifiuti assimilati.

Guardando al rifiuto ugualmente prodotto dalle due utenze: ad esempio uno scatolone di cartone che per l'utenza domestica è un rifiuto da imballaggio primario (sotto privata) e per un'utenza non domestica (negozio o artigiano) è un rifiuto di imballaggio secondario, assimilato.

Solitamente il giro cittadino del cartone raccoglie gli stessi sia dall'abitazione familiare ubicata in un palazzo, sia dal negozio sottostante.



IL SEGRETARIO

27 *[Signature]*

Per l'artigiano può essere diverso perché l'ubicazione in zona artigianale o industriale fa, organizzativamente parlando, un giro diverso.

I rifiuti rimangono però uguali, del resto l'assimilazione della delibera CIP del 1984 istituiva l'uguaglianza cosiddetta tecnologica del materiale.

L'orizzontalità fa venire meno l'antagonismo verticale proprio perché si è costruito un universale artificioso (UD-UND: come produttori di rifiuti pubblici).

Chiaramente la similarità del rifiuto (quali-quantitativo) e la convenienza di effettuare un uguale servizio ad esse dedicato (medesimo giro di raccolta e medesimi impianti di trattamento), costituiscono la giustificazione "prima" che (andando oltre al servizio igienico-sanitario) in realtà mostra lo scopo meno apparente che è quello di sussumere più soggetti e oggetti nell'ambito del servizio (che cambia la funzione, ora più imprenditoriale), ovvero a introitare maggiore gettito, con minori costi (per economie di scala e non solo), per poi seguire altri scopi (dianzi cennati).

Peraltro fra le UD e le UND opera una forma di sussidiazione incrociata, oltre a quella che avviene tra le diverse attività di gestione (anche di diversi settori cui si dà soluzione imponendo il già detto *unbundling*).

Come il "gioco" contabile dei costi e dei ricavi si svolge nell'individuazione e poi nel loro inserimento "a capriccio" nella quota fissa e nella quota variabile.

Il che significa anche nell'allocazione tra costi operativi e non operativi, con incidenza sulle politiche dei prezzi dei servizi extra.

Lo stesso avviene nella suddivisione della quota fissa tra utenze domestiche e non domestiche.

In tal modo cambia tutto come rappresentazione e come esito della gestione e negli effetti sull'utenza, e pure nella comparazione tra diversi gestori, o diverse realtà territoriali.

Questa opera anche all'interno delle medesime categorie: ad es. fra le UD in relazione alle diverse dimensioni del nucleo familiare, fra le UND in relazione alle diverse categorie di attività svolte o censite.

Anche qui si gioca tra le diverse categorie, "a monte", tra superfici e diverse attività che producono i rifiuti. Mentre "a valle" le categorie si parificano in un servizio che viene offerto "a misura" ma negli artifici già analizzati.

Se tutto il processo e il sistema fossero coerenti dalla A alla Z non si porrebbero problemi.

La tariffa va poi utilmente confrontata (con i limiti dianzi cennati) con quelle applicate da altri gestori extrabacinali, secondo contesto e omogeneità delle utenze (oltre che per l'affidabilità dei dati/informazioni attingibili).

Ad esempio, la tariffa di una discarica di uguale impostazione tecnologica, capacità volumetrica e destinata allo smaltimento di rifiuti uguali può essere molto diversa da una regione all'altra.

La normalizzazione dei dati consente, come detto, di concentrarsi sugli scostamenti dei costi e/o dei ricavi, che segnalano le "diversità" o "peculiarità", integrando così l'analisi.

Correlativamente si cerca la normalizzazione *ex ante* nella impostazione del PEF, ad esempio imponendo che i costi del terreno equivalgano a quelli di esproprio, non importando così altri valori "discrezionali" (ad es. quelli negoziali), che diventano "comodi" per altro.

Ad es., nell'utilizzo della superficie "a classi", si potrebbe aggredire il dato portandolo al metro quadrato equivalente (mqe) alla QF; alla QV e alla sommatoria QF+QV, poi, riuscendo a rapportare la superficie alle quantità di rifiuto prodotto, l'analisi diventa più interessante.

Infatti, con la tariffa a mqe (metri quadri equivalenti), tenendo conto anche dei costi di gestione sostenuti dall'UND per il ricorso a soggetti terzi e poi di tutti i parametri fondamentali (€/mq; €/tonn.; €/abit.; €/totaleTari (fatturato); €/totale con i servizi, ecc. possono far emergere talune anomalie o indizi sui quali puntare l'integrazione dell'analisi.

L'importo QF e QV ivate, indicano l'effettivo esborso finanziario dell'utenza, per l'esercizio di riferimento, indipendentemente dall'utilizzo del servizio, ove questo venga valutato assieme ad altri indicatori, così si capisce meglio l'utilizzo del servizio (ad es. chilogrammi di rifiuto conferiti al servizio pubblico), se non i livelli di efficacia e di soddisfazione (ad es. percentuale di RD dei rifiuti; costo a tonnellata dei rifiuti gestiti e così via).



IL SEGRETARIO

In altri termini, il costo sopportato dall'utente per l'assoggettamento alla tariffa va considerato in rapporto anche ai chilogrammi gestiti dal servizio pubblico; sia con l'*Hobsystem* che con il *Bringsystem*. Ci si sposta qui in una sorta di costo totale ($CT = QV + QF$) che viene preteso indipendentemente dalla produzione (*rectius*, conferimento) dei rifiuti e/o degli elementi dimensionali.

La non usufruizione del servizio è comunque penalizzante.

In particolare, come già segnalato la piccola UND sembra essere maggiormente penalizzata.

Questa UND non possiede grande forza di condizionamento (salvo l'intervento di qualche associazione di categoria) con i gestori dei servizi pubblici e i Comuni.

Invece, l'UND non modesta e/o associata ad altri possa trovare udienza.

Così può avvenire nel calcolo delle superfici, nelle agevolazioni, nelle altre riduzioni, negli esoneri, nelle esclusioni, ecc.

Va considerato il periodo di applicazione del sistema tariffario. Non manca chi nel passaggio da tassa a tariffa puntuale (del contraccollo sulle utenze dovuto a imposizione di livelli tariffari diversi rispetto alla situazione preesistente), mantiene i rapporti percentuali dei gettiti fra UD e UND (come pure la percentuale del PEF), mediamente simili a quelli dell'anno precedente, concentrandosi sul varo di una più equa redistribuzione fra le singole categorie e utenti. Il tutto per assicurare: da una parte, il certo e controllabile passaggio da tassa a tariffa; dall'altra, il non sbilanciamento delle tariffe senza prima acquisire con il monitoraggio, dati e informazioni (sufficientemente consolidati) sulla utenza e sulla produzione.

Altri parametri utili alla valutazione tariffaria e del servizio, sono dati da:

- percentuali della RD: è un dato che consente di posizionare il gestore circa il raggiungimento dell'obiettivo percentuale (almeno di quello stabilito legislativamente), rapportato alle scelte ambientali e quindi del SIG, dove l'impiantistica intermedia e finale assumono un'indubbia importanza, non solo strategica. Si intende però superare l'attuale modello di calcolo, per lo più echeggiante obiettivi di tipo quantitativo, a favore di quelli qualitativi;
- rapporti €/tot. PEF per abitante. Va detto che il piano economico-finanziario, nella sua apparenza (spesso essendo formulato assai discrezionalmente) può cambiare la realtà dei fatti e indurre un diverso giudizio sulla gestione. Ma le norme metodologiche quanto sono giustificabili nel "mondo" normativo? La tendenza attuale è proprio della tecnicizzazione "spinta" svuotante i regolamenti comunali con allegati pingui di formule, algoritmi, tabelle, ecc. È singolare che nei tributi (nella loro eredità giuridico-formale, ma anche frutto di finissime elaborazioni dottrinali) il fenomeno è meno evidente;
- €/tot. PEF per tonnellata rifiuto prodotto: invero, la quantità del rifiuto prodotto dall'utenza assoggettata alla tariffa e la quantità del rifiuto gestito dal servizio pubblico è un circolo vizioso, autoreferenziale;
- €/totale costi complessivi compresi i costi accessori che vengono divisi per i metri quadrati.

Anche qui l'esperienza può far considerare che talune realtà subiscano (in questi indici) un aumento di euro/abitante e di euro/tonnellata, a causa del flusso turistico e al pendolarismo anche di tipo lavorativo, a conferma della necessità di contestualizzare le situazioni, leggendo i dati, appunto, caso per caso.

Vanno meglio considerati gli abitanti equivalenti piuttosto che agli abitanti anagrafici; come pure è preferibile discriminare i flussi dei rifiuti pubblici e speciali per così dire "indigeni" gestiti dal sistema integrato di gestione pubblico, dai vari flussi di rifiuti prodotti dai non residenti.

Vanno altresì distinti i diversi flussi orizzontali dei rifiuti, ricadenti nella verticalità delle categorie UD e UND sulle quali ci si è sopra intrattenuti.

Nel confrontare (in più incroci) la percentuale QF/QV PEF si deve sempre avere da sfondo la diversa natura e la funzione (oltre che strutturazione) della QF , che viene solitamente costruita e perfezionata in progress alla luce di dati oggettivi di monitoraggio, della produzione, dei relativi costi strutturati a livello di contabilità analitica per centri di costo, utili ad una più equa ed oggettiva ripartizione delle stesse QF e QV .

Sempre come dati desunti dal PEF, si possono creare: la QF e la QV medie, riferite alla UD e alla UND; la Quota totale media (QTM) UD rapportata a quella delle UND.



Indi la rappresentazione del provento fra la QTM UD e la QTM UND segnala eventuali sbilanciamenti tra queste utenze, almeno come importo medio (considerando anche la numerosità delle utenze, l'esistenza di zone artigianali/industriali, ecc.).

Questo rapporto meglio si capisce alla luce della quantità dei rifiuti effettivamente prodotti (rapportate al totale dei costi UND) e alla luce dell'entità effettiva dei servizi come resi per le diverse UD e UND.

Il calcolo viene qui evidenziato con riferimento al PEF.

Si comprende che nella QF la ricalibrazione tra UD e UND sembra non essere solo frutto di scelte tecnico-economiche, bensì "politiche".

Infatti, il peso preponderante della QF (che funge come una sorta di imposta) rispetto alla QV, sembra rispondere, di primo acchito, a esigenze di certezza per le entrate del servizio pubblico.

La strutturazione della tariffa va pensata diversamente: per la QV secondo l'effettivo bisogno/dimensione di servizio (almeno in un sistema a corrispettivo) dell'utenza di cui trattasi.

La QF ha, come visto, un'altra ragione e funzione, essendo sganciata dall'effettivo servizio e dalla sua individualizzazione a un'utenza: non è *uti singuli* bensì *uti cives*.

Altri indici, parametri e grafici utili possono ottenersi dal rapporto €/tot. PEF/abitanti; €/tonn. e dalle percentuali tra le varie quote QF; QV; QTotale con i valori medi delle singole quote calcolati per il campione di UND preso a riferimento per le analisi.

Al di là dell'indice sintetico €/tot. PEF/abitanti, col rapporto QF/nr. UND e QV/nr. UND, si comprende meglio la proporzione tra l'elemento fisso (incomprimibile) e quello variabile, anche in rapporto all'effettivo uso del servizio da parte dell'utenza e delle quantità di rifiuto effettivamente gestite dal servizio pubblico.

Altri dati vanno relativizzati, ad esempio inserendo delle linee indicanti, per UD e UND, il 100% del valore medio; la QF rapportata alla QF media; la QV rapportata alla QV media; la QTotale rapportata alla QTM.

Così, relativizzando i valori rispetto al parametro medio, si riescono a rapportare tutti dati ad un parametro assoluto, in tal modo si comprende se per le UND il gestore fa *dumping* con il costo medio, tenendo una QF alta.

Inoltre, come detto risulta utilissimo comparare i costi €/tonnellata raccolta rifiuti praticato dal gestore pubblico con quelli di gestori terzi. Il costo finale di gestione per una tonnellata di rifiuto (indifferenziato e non), derivante dal calcolo dei rifiuti assimilati (si badi) effettivamente conferiti al gestore pubblico e/o al soggetto privato alternativo è un indicatore "istantaneo" che va poi analizzato, entrando nel vivo della situazione concreta dell'utente (dei suoi bisogni veri).

Per cui, si potrà considerare il costo totale (CT) sostenuto dall'utente della gestione dei rifiuti (quindi costo Tari-ivato + Costi gestione praticati dai terzi, al netto di eventuali ricavi da cessione rifiuti) e altresì considerare il flusso dei rifiuti assimilati (non speciali) prodotti e conferiti sia al servizio pubblico (tramite contenitori in dotazione o prese o con accesso all'Ecocentro: come dimensionabile, convertendo anche il volume in chilogrammi) sia di quelli conferiti a soggetti privati, per essere avviati al recupero fuori privata.

Ne viene che il totale dei rifiuti prodotti e fatti gestire dai due soggetti (pubblico e privato), distinguendo per il soggetto pubblico il flusso dei rifiuti indifferenziati da quelli che sono recuperabili (proprio per comparare la gestione privata - che può gestire solo rifiuti recuperabili - con quella pubblica), si crea un indicatore - pur solferente di certezze, ma ragionevolmente fondato - che è la quantità di rifiuto gestito dai diversi soggetti e quindi (riferendo ad esso i relativi costi) si ottiene l'indicatore del costo finale a tonnellata del rifiuto complessivamente prodotto/conferito da questo segmento di utenza.

E' la prassi della tariffa che fa vedere come effettivamente essa funziona.

Dalle concrete situazioni esaminabili a partire dall'UND che conferisce i propri rifiuti al sistema pubblico (tramite contenitore o prese o con l'accesso all'Ecocentro) si riesce esattamente a quantificare il rifiuto, tenendo conto anche di quello che viene conferito a un soggetto terzo, come pure il "costo" finale che viene richiesto all'utente (tassa/tariffa e non solo).



IL SEGRETARIO

LA DISCRASIA TRA RIFIUTI PRODOTTI E RIFIUTI CONFERITI

Una UND che non produce rifiuti, potrà pagare una QF, determinata però con logiche extratariffarie. Ma la medesima UND non potrà certo sopportare una QV "inutile", che ha nidificato molti suoi costi nella QF, operando ingiuste riduzioni, o nemmeno riconoscendole.

La discrasia tra rifiuti prodotti e rifiuti conferiti è evidente in una gestione sinallagmatica, meno in una tributaria. Ma se si vuole essere coerenti e assumere il criterio della produzione dei rifiuti in luogo del loro conferimento, allora le riduzioni della tassa/tariffa devono applicarsi (in modo serio, obiettivo e onesto) alla produzione.

Con più nettezza si potrebbe affermare che esiste un plusvalore anche per questo servizio pubblico, in un processo di accumulazione che entra nel valore sociale, piuttosto che nel rivedere la "spesa pubblica" in decrescita (non il taglio indiscriminato o lineare, penalizzando il *welfare*), risintonizzando i suoi originari scopi che non sono quelli del profitto.

Se i rifiuti diminuiscono realmente o per dequalificazione normativa o per altri motivi (ad es. crisi economica) perché (*rebus sic stantibus*) non diminuiscono (nei bilanci aziendali) anche i costi del gestore e dei servizi?

Invece il gestore sembra spesso giocare tra *switch*, redistribuzioni e sussidiazioni, ottimizzazioni (più o meno paretiane), ecc.

Ma i costi rimangono. Adirittura la domanda è se il gestore ha talmente tanto successo da raggiungere il 100% di raccolta differenziata, dove cioè tutti i rifiuti vanno avviati al recupero e quindi hanno un valore positivo.

EFFETTIVITA' E PRESUNZIONI NELLA TARIFFA

Risulta interessante anche la questione degli immobili non esclusi dalla tassa/tariffa.

Secondo la giurisprudenza predominante l'esclusione dall'assoggettabilità al tributo e alla tariffa è l'oggettiva inutilizzabilità o insuscettibilità di produrre rifiuti (condizioni locali, mancati allacci luce, acqua, ecc., assenza di arredamento, ...).

Ciò indipendentemente dall'utilizzo del servizio pubblico dei rifiuti e quindi non guardando all'uso che si faccia dell'immobile (pur nel presupposto che è la presenza abituale dell'uomo a produrre rifiuti).

Quindi solo gli immobili inagibili, inabitabili, "diroccati" vengono esclusi dall'assoggettamento tributario. Qui pare non possa trovare ingresso una TP "ortodossa", cioè pensata come scollegata dagli aspetti tributari (quantomeno per la QF).

Inoltre ricorre la tematica della produzione (non del conferimento) dei rifiuti in una ottica sempre presuntiva e comunque riferita (indirettamente) alla superficie come indice patrimoniale rilevante.

Più esattamente, si ricorre all'istituto giuridico dello *id quod plerumque accidit* dei comportamenti assunti nel sistema tariffario come conformi.

Questo istituto segue, appunto, una causalità costruita (*ex ante*, con la statistica) che standardizza il comportamento secondo il prevedibile svolgimento e una certa regolarità che può attendersi.

Ma questo non risponde al bisogno dell'utente-cittadino, quanto alla attesa della possenza (economico-finanziaria, ecc.) del servizio pubblico.

L'*id quod plerumque accidit* è detto anche criterio della normalità o della massima di esperienza che è formulata come segue: se sussiste X (fatto noto, indizio) allora è probabile la presenza di Y (fatto ignoto, presunto, ma che si assume per vero).

L'inferenza tra i due fatti deriva da una deduzione logica o da una indagine empirica che ha una sua attendibilità (anche storica).

Si tratta di una valutazione "artificiale", probabilistica, di una correlazione statistica che serve a semplificare, ad esempio, l'accertamento giudiziale.

Del resto è la nozione di presunzioni di cui all'art. 2727 Cod. civ. che recita "le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto", dove il "trae" non significa "deduce".

Una correzione a questo automatismo vincolante è data dal fatto che si deve tener conto di tutte le circostanze concrete, oggettive e soggettive, che fondano la specificità del singolo caso.



IL SEGRETARIO

31

Alm

Quindi la presunzione si assume come vera (anche se è una finzione) e la sua astrattezza può venire messa in discussione, se nel caso concreto, con una valutazione induttiva si distrugge il metodo sillogistico.

In altri termini, con la presunzione si proteggono e gestiscono in modo continuo le situazioni ripetute e assunte nella regola. La giustizia può, invece, provvedere al singolo caso, derogando al metodo deduttivo.

LA PROPORZIONALITA' DELLA RIDUZIONE TARIFFARIA: PARTE FISSA E PARTE VARIABILE

Sulla questione della proporzionalità della riduzione della tariffa per la gestione dei rifiuti ove l'utente (produttore di rifiuti assimilati) avvia i propri rifiuti (parzialmente o totalmente) al recupero presso soggetti (idonei e autorizzati) terzi.

Il TAR Veneto, Sez. 3, con sentenza 18 febbraio 2010, n. 903 mostra (come accade anche tra i cosiddetti esperti) di non conoscere i meccanismi della tariffa rifiuti. Infatti il giudice ricorda che per legge la riduzione è direttamente proporzionale tra quantità avviate a recupero e riduzione della tariffa, indicando l'art. 7, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che demanda al Comune il compito di determinare discrezionalmente un coefficiente di riduzione. Ma implicitamente, continua la sentenza, si afferma che non vi sarebbe per forza una corrispondenza automaticamente proporzionale tra quantitativi avviati al recupero e quantità della riduzione. Tanto è stato affermato in un caso analogo (cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 25 ottobre 2004, n. 7452). La mancata previsione di un'esenzione totale può trovare una sua giustificazione nella commisurazione della parte di tariffa variabile di una quota di costi fissi (quali ad es. i costi di raccolta e trasporto CRT di cui al punto 3 dell'allegato I, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158)*.

L'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, come noto, necessita di una specifica previsione regolamentare locale, sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1.1. della delibera C.I. 27 luglio 1984, e può riguardare tutti i locali a destinazione diversa da quella di civile abitazione, ivi compresi quelli a destinazione industriale.

I produttori e/o detentori dei rifiuti assimilati (RA) sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico in privativa solo per la fase dello smaltimento, mentre per il recupero e la raccolta a questo preordinata, possono conferire i RA anche a terzi autorizzati per il recupero. In quest'ultimo caso, per ottenere la riduzione tariffaria, gli interessati devono dimostrare l'avvenuto conferimento dei RA a soggetti terzi.

Anche qui è noto che i produttori dei rifiuti assimilati sono comunque tenuti a contribuire alla parte fissa della tariffa, persino quando non utilizzino del servizio pubblico. E' evidente l'aspetto non commutativo, non incentivante, bensì redistributivo che fa leva proprio sulla parte fissa (indivisibile) della tariffa.

Pur se la legge rende obbligatorie le riduzioni proporzionali, nel regolamento comunale vanno stabiliti i criteri (circolari Ministero Finanze 22 giugno 1994 n. 95/E e 7 maggio 1998, n. 119/E), per evitare discrezionalità da parte del funzionario responsabile del tributo. In passato dette riduzioni erano interpretate quale "scorporazione" di taluni costi da quelli sopra indicati: in relazione alla TARSU si veda la Circolare Ministero delle Finanze, Dipartimento Entrate 21 maggio 1999, n. 111, in particolare punto III. Con la tariffa binomia si veda come sono state costruite le quote fissa e variabile.

Si portano dei costi che dovrebbero rientrare nella quota variabile in quella fissa, perché:

- la quota fissa nei conti del gestore ha un effetto "paracadute", perché è un gettito assicurato (a parte le insolvenze). Inoltre tutti i costi che vengono inseriti nella quota fissa si spalmano in tutta la platea di utenti (rinvio agli schemi iniziali della propedeutica);
- la quota variabile, in questo passaggio o travaso di costi/ricavi, si assottiglia. Così si diminuiscono i rischi del gettito variabile e aleatorio. Ma in questo modo si diminuisce anche la riduzione che sarebbe stata dovuta, con criterio proporzionale;
- la misura della riduzione, nascondendosi dietro ad esigenze di semplificazione, viene calcolata in base a un coefficiente attenuato di proporzionalità ai rifiuti destinati al recupero. Il valore massimo di tale coefficiente potrebbe essere determinato in modo tale che, se anche il produttore conferirà tutti i propri rifiuti a terzi per il recupero, ciò non comporterà l'esonero integrale del prelievo (nel tributo non binomio TARSU si giustificava dicendo che era per tener



IL SEGRETARIO

Alm

conto del residuo carico relativo ai costi comuni e collettivi da coprire con la tassa: risoluzione 9 febbraio 1999, n. 16/E).

È quindi davvero opinabile tutto questo impianto. La costruzione della quota fissa e variabile, lo spostamento di costi e ricavi e la determinazione della riduzione meno che proporzionale della quota variabile.

Insomma, i Comuni pongono dei "limiti".

Ad esempio: il rimborso non può essere superiore ad una certa percentuale della quota variabile, nonostante il produttore (utente del servizio pubblico) non conferisca i propri rifiuti. Oppure, la riduzione percentuale della quota variabile non sarà del 100%, ma, al massimo fino all'80%. Taluni applicano la riduzione del 100% solo se i rifiuti sono conferiti ai servizi integrativi (non quelli "base").

Per cui se si ha una quota variabile di € 450 e l'utenza non conferisce nessun rifiuto, teoricamente in una tariffa corrispettiva l'utenza si aspetta l'azzeramento della somma della quota variabile, ossia dei € 450.

Il regolamento potrebbe però prevedere (come accadde in moltissime realtà) una riduzione massima dell'80% (è vecchio trascinamento della logica della TARSU che però non era strutturalmente binomia), per cui nel caso in esame, il massimo di riduzione sarà di € 360, con una sorta di "tesoretto" (a che titolo giustificabile, visto che i costi generali sono stati inseriti nella quota fissa?) di € 90.

Un "tesoretto" che, sempre ragionando serialmente e nei grandi numeri, per 20 mila utenze non domestiche - dove gli importi della quota variabile sono mediamente maggiori, ma tenendo l'ipotesi di una quota variabile di € 450 - si ottiene una somma di € 1.800.000 "intoccabile".

Ciò pur in una tariffa commutativa, sinallagmatica, a fronte di non conferimenti o di conferimenti a soggetti terzi, per cui nella doverosità di riduzioni effettive di una quota variabile tariffaria che dovrebbe contemplare i costi operativi del servizio.

Quindi, in presenza di minori o assenti costi di servizio, non dovrebbe insorgere per il gestore (e per il committente) la doverosità (visto che si parla di risorse pubbliche) di sintonizzare questa gestione allo scenario che si prospetta, non solo nell'interesse dei cittadini utenti, ma pure per coerenza e logica di una tariffa a corrispettivo.

Tutto dipende da come è stata costruita la tariffa nel suo complesso e dalla elasticità del servizio di adattarsi al cambiamento che si ipotizza, con ricalibrazione (se non taglio) delle risorse.

Analizzando il punto 3, dell'allegato I, al D.P.R. n. 158/1999, con riguardo ai CRT (costi di raccolta e di trasporto RSU) in essi rientrano i soli "costi operativi", non quelli fissi.

Per cui i costi (di raccolta e di trasporto) non sono (come si vuol dire, e ora si esporrà il perché) "incomprimibili". Il servizio va progettato e contrattualizzato in modo tale che questi aspetti vengano tenuti in debita considerazione.

La gestione prevede attività di fermata, di raccolta e di trasporto dei rifiuti assimilati, per tutta la platea di utenza indicata (dimensionata) ad un certo momento (es. all'affidamento dell'appalto o della concessione).

Ad esempio.

Si ipotizzi che nel 2015 si hanno n. 1.000 produttori di RA, n. 200 di essi "scelgono" di conferire, per il recupero, i loro rifiuti a soggetti terzi. Il servizio pubblico viene diminuito, arrivando a raccogliere dalle residue 800 utenze. In tal caso se per svolgere il servizio per 1.000 utenti si erano ipotizzate risorse dedicate e relativi costi per diciamo 1 milione di euro, ora vi saranno minori risorse dedicate. Gli automezzi non devono recarsi presso le 200 utenze, sono sottoutilizzati, lo stesso per gli autisti. I costi di carburante e di manutenzione diminuiscono, i tempi necessari per il servizio anche. Il servizio costa 900 mila euro anziché 1 milione.

E, ancora, è necessario capire se sono state inserite nel contratto apposite clausole tese a prevedere anche aspetti "aleatori" e non solo cumulativi, nonché - ad esempio - il c.d. istituto del "quinto d'obbligo" in virtù del quale il committente può aumentare o diminuire le prestazioni (e il corrispettivo) di appalto senza che l'appaltatore possa dire nulla al riguardo.

Il ragionamento si sposta dall'utenza alle risorse apprestate per i servizi programmati che possono andare al di là del dato numerico ovvero che possono diversamente funzionalizzarlo.



IL SEGRETARIO

Se il servizio dei rifiuti assimilati ha perso 200 utenze, queste ultime non creeranno problemi al gestore atteso che i costi fissi (di ammortamento e di finanziamento delle attrezzature e degli automezzi) rimangono nella quota fissa, che viene comunque corrisposta da tutti gli utenti.

Mentre i costi variabili (di carburante, di personale operativo dedicato, di usura dei pneumatici, ecc.) obiettivamente diminuiscono.

Il punto è come sono stati calcolati e allocati questi costi dal gestore nel proprio PEF e nella determinazione tariffaria (QF e QV).

Il gestore nel budget complessivo del servizio, può ottimizzare le risorse e l'organizzazione che prima erano pensati per le 1.000 utenze, ora arrivate a 800.

Valuterà la cosiddetta puntiformità spaziale delle utenze insediate in quel specifico territorio; la percorrenza dell'automezzo, a una certa velocità di crociera, che significa che per fare un certo giro serve un certo tempo di utilizzo dell'autoveicolo e degli autisti; la saturazione del volume del camion e dei contenitori; il tempo della squadra operativa, e così via.

Se ora escono dal servizio 200 utenze, non significa necessariamente perdere un 20% del fatturato previsto a copertura dei costi di 1 milione.

Si è infatti calcolato che la perdita sia più che proporzionale, quindi 100 mila euro, perché i costi si abbassano del 900 mila euro.

La diminuzione delle 200 utenze del servizio RA (sulle complessive 1000) comporterà in linea di massima una diminuzione dei costi operativi (che vanno tutti calcolati secondo quanto già illustrato innanzi) rimanendo fermi i costi fissi anzitempo calcolati.

In effetti, in una logica efficientistica e imprenditoriale, anche i costi fissi dovrebbero diminuire (per la diversa utilizzazione dei beni, ecc.).

I costi dovrebbero diminuire in modo trasparente e tracciabile. E se diminuiscono parzialmente taluni dei costi fissi, dovrebbero avvantaggiarsene tutti, essendo (come ho detto e ridetto) la quota fissa redistribuita su tutti gli utenti, cioè in modo diverso rispetto alla quota variabile.

Perché, si ricorda, se il produttore di rifiuti assimilati affida i suoi rifiuti al gestore consegue che:

- si deresponsabilizza, per il solo fatto di consegnarli al servizio pubblico;
- ha meno incumbenti amministrativi, in quanto esonerato da formulario, da registro carico e scarico, da MUD;
- evita tutto il fastidio di dover dimostrare che recupera i propri rifiuti da un soggetto idoneo e autorizzato;
- comunque non ottiene riduzioni proporzionali della tariffa.

PARTE VARIABILE SCOMPOSTA IN QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE

In alcune realtà, la tariffa prevede:

- una "quota Variabile fissa (QVf)" che è il corrispettivo che una generica utenza deve pagare per i costi fissi della parte variabile del servizio (gestione dei rifiuti) riferita a un conferimento minimo annuale (kg/litri) stabilito con provvedimento comunale;
- una "quota variabile (QV)" che è il corrispettivo che una generica utenza deve pagare per i costi variabili del servizio (gestione dei rifiuti) riferita alle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico eccedenti il minimo annuale;
- una "quota di allacciamento (Qall)" che è la somma della quota fissa (QF) e della quota variabile fissa (QVf) che ogni utente deve comunque pagare per l'allacciamento ai servizi di raccolta rifiuti riferiti alla propria categoria di utenza.

La quota variabile è riferita essenzialmente alle componenti dei costi di esercizio dei servizi, ed è rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti effettivamente conferiti e al servizio fornito.

In alcune realtà comunali, la tariffa QVf viene applicata alla categoria delle utenze domestiche e non domestiche, diventando, essa, di fatto, una tariffa minima (QVf - Quota variabile fissa) in relazione alla quantità di rifiuti residui prodotta in media nell'anno precedente per nucleo familiare, compresa tra il 50% e il 75 % del suddetto valore. In ogni caso, il quantitativo minimo di conferimento non può essere inferiore a 180 litri, pari a 30 chilogrammi a persona/anno.



IL SEGRETARIO

La quota variabile della tariffa (QV) viene corrisposta da coloro che, nel corso dell'anno di competenza, hanno conferito al servizio pubblico una quantità di rifiuti superiori alla valore minimo approvato annualmente per la propria categoria di appartenenza.

La quota di allacciamento (Qall) è, quindi, il corrispettivo minimo che l'utente dovrà comunque pagare al Gestore per l'allacciamento ai servizi annuale offerti dal Gestore.

Nella logica adottata dalle Province Autonome dell'Alto Adige e di Trento la "quota minima" della "parte variabile" della tariffa si giustificerebbe, quantomeno, sotto un duplice profilo:

- per il suo effetto di deterrenza, considerando che l'utente comunque produce un minimo di rifiuti (ineliminabile o riducibile) conferibile al servizio pubblico, diversamente si presume che l'utente abbandoni i propri rifiuti o li smaltisca scorrettamente;
- per una accortezza contabile, sistemabile nel tempo. Secondo questa tesi va addebitato un costo minimo all'utente, affinché una parte dei costi variabili non venga meno per effetto del miglioramento della raccolta differenziata. Si afferma che come succede per i servizi "a rete" (che "consumano" le risorse, es. acqua, gas, ecc.; mentre qui si "producono" nel consumo), ci sono dei costi variabili che - per effetto del miglioramento della raccolta differenziata che fa diminuire i rifiuti - vanno ricalibrati nel tempo. Altrimenti si avrà un "buco" nella quota variabile. Questo almeno in un impianto tariffario che si pone degli obiettivi di raccolta differenziata e che adotta a tal fine una tariffa puntuale, monitorando il conferimento dei rifiuti, ritardando (sulla base dei dati) progressivamente i coefficienti presuntivi di produzione (si vedano i "kb" e "Kc" del metodo normalizzato), fino a riequilibrare (teoricamente ad annullare) la quota minima.

La tabella 2 del D.P.R. n. 158/1999 è relativa ai "coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche" dove il "kb" è il "coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare".

Le tabelle 4a e 4b relative agli "intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche" sono riferite, alle attività per Comuni > 5000 abitanti e per comuni fino a 5000 abitanti. Il "kd" è invece il "coefficiente di produzione kg/m² anno".

La conoscenza progressiva, con il monitoraggio, dell'effettiva produzione dei rifiuti e della conseguente ricalibratura del servizio (dei costi/ricavi) e quindi della ritardatura dei coefficienti tariffari, nell'ambito delle realtà autonomistiche può motivatamente giustificare l'esistenza di una quota minima.

Una sorta di tariffa "ponte" destinata poi a "diluirsi" tra la parte fissa e variabile della tariffa, senza ulteriori sub-suddivisioni (peraltro non previste nella normativa nazionale), bensì avendo a cura l'equità della articolazione e della redistribuzione tariffaria.

La "parte variabile" della tariffa, considerata la diversa logica e funzione con la parte fissa, nella differenza conferma le diverse identità, per cui una quota fissa entro la quota variabile è giustificata solamente, con il monitoraggio, nella sintonizzazione dei coefficienti di produzione dei rifiuti attribuiti alle varie categorie di utenza.

In altri termini, si tratta di una quota fissa della parte variabile che diventa asintotica.

Le scelte di tariffazione basate, ad esempio, sulla tariffa del "vuoto per pieno" dovranno comunque essere intonate alla disciplina tributaria, evitando il formarsi di micro-sistemi normativi, dove - come accennato - addirittura la modulistica e/o le convenzioni surrettiziamente introducono degli elementi quantomeno distonici nella disciplina del rapporto di utenza (e del suo finanziamento), ecc.

La parte variabile anziché essere il contenitore dei costi "variabili", col pretesto di tariffe "a contatore" viene sostituita con dei "prezzi" stabiliti dal soggetto gestore.

Gli imprenditori privati (ma sempre più anche quelli pubblici) utilizzano i "prezzi" dopo avere valutato le proprie curve di efficienza del servizio, in modo tale da "spingere" - con i diversi prezzi offerti - il cliente potenziale o l'utente, a scegliere un servizio o una modalità di un servizio piuttosto che altre, proprio perché ciò risulta essere più conveniente all'imprenditore e ai suoi conti.

Si porta il soggetto richiedente (cliente o utente) a scegliere da un prefissato "menu" dei servizi/prezzi.



IL SEGRETARIO

FARE UNA BUONA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Fare una "buona" raccolta differenziata non significa solamente separare "a monte" in sede di conferimento e/o di prelievo dei rifiuti: bisogna soffermarsi sull'oggetto, sulla materia che si vuole separare.

Occorre guardare "al cosa succede" al materiale nella sua gestione: dalla raccolta, al trasporto, allo stoccaggio, ecc. fino al trattamento finale, ecc.

La raccolta dei rifiuti segue (e impone) una sorta di "modello" anche ai produttori/detentori dei rifiuti. Basti pensare a "cosa sono" le frazioni estranee, al come vanno gestionalmente aggregate talune frazioni merceologiche, alla questione del multimateriale (nel suo concreto), agli scarti da selezione, e così via.

Le soluzioni (e le progettazioni, che "pensano" prima alle risposte/soluzioni) non possono essere però sempre "uguali": per i soggetti interessati, soprattutto per i Comuni, considerando loro peculiarità socio-economico-territoriali, logistica, integrazioni, prossimità, ecc.

Ad esempio, il *bringsystem*, che è quell'insieme di attrezzature che supportano (in alcuni casi e/o in alcune zone sostituiscono) il servizio di raccolta, diventando una sorta di automatico centro di ricezione (però interattivo) con l'utente (cittadino e/o popolazione insediata), che consente di prescindere dagli orari dei servizi (potendo svolgersi addirittura 24 ore su 24) e che può fare leva sui comportamenti (e sulle scelte) della singola utenza (più che per categorie o sub-categorie).

Questo sistema potrebbe essere "collocato" (con varie intensità) nel territorio di un Comune, equilibrando i servizi e pensando all'effettiva conferibilità del materiale presso impianti di trattamento dello stesso, evitandosi attività e costi intermedi (e/o aggiuntive fasi gestionali e relativi costi).

E' altresì opportuno che nell'ambito della gestione pubblica dei rifiuti, in particolare della raccolta differenziata, si pensi ad esempio di aumentare i benefici fiscali ed economici a favore degli effettivi riciclatori dei materiali raccolti o ritirati.

Aumentando - al contempo - i costi per coloro che non riciclano i rifiuti.

E ciò dovrebbe avvenire sin dalla fase della raccolta.

Si potrebbero raccogliere diversi flussi di qualità del medesimo materiale, quindi con diverse soglie di qualità: ad esempio, per la plastica, ipotizzando un flusso di 1° qualità e un flusso di 2° qualità.

I privati da sempre intercettano la "qualità" che ha un suo prezzo nel mercato. Il cosiddetto *cherry picking*, cioè "l'andare a prendersi le parti migliori dei materiali", lasciando il resto alle inefficienze pubbliche non è una frase ad effetto.

Per la raccolta differenziata, bisogna guardare agli impianti di trattamento e quel che può succedere nel "commercio", mostra la inconsistenza di una.

Il soggetto pubblico insegue perlopiù criteri e parametri di efficacia nella erogazione dei servizi (esempio sintomatico è la percentuale di raccolta differenziata, quale indicatore di "successo"), il soggetto privato invece guarda, anche, all'efficienza nell'erogazione dei servizi.

E per il pubblico, l'efficacia che sta nella percentuale di successo della raccolta differenziata, diventa "la misura" della verità.

LE REGOLE CONTABILI

Il servizio di gestione dei rifiuti è di "rilevanza economica". Di qui la necessità di un sistema contabile basato sulla logica economico-patrimoniale, evitando di nascondersi dietro tabelle e regole "creative".

Basta quindi adottare i principi contabili e le metodologie già presenti nel quadro giuridico degli Enti Locali, per quanto riguarda la contabilità economico-patrimoniale.

In tal modo le rilevazioni contabili dei costi di gestione saranno certe, coerenti, trasparenti e soprattutto uniformi. La quantificazione dei costi determina infatti anche il livello di tariffa necessario a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione nel suo complesso.

L'attendibilità della tariffa, è assicurata proprio dall'aggancio alle regole e ai principi contabili degli Enti Locali.



IL SEGRETARIO

36/Amw

La verificabilità del sistema amministrativo-contabile di gestione e quindi della determinazione della tariffa rende utile far acquisire i pareri e/o le verifiche degli organi di controllo amministrativo-contabile (revisori/sindaci).

In questo contesto, il piano economico-finanziario (PEF) diventa il perno dell'analisi preventiva, da incardinarsi nei documenti di programmazione obbligatori per gli Enti Locali:

- relazione previsionale programmatica;
- bilancio preventivo;
- piano triennale degli investimenti;
- ecc.

In ciò coinvolgendo tutti gli *stakeholders*.

Nella determinazione tariffaria dovrebbe tenersi conto:

- degli obiettivi di miglioramento della produttività;
- della qualità del servizio;
- del tasso di inflazione programmato.

Il processo di determinazione e di quantificazione dei livelli della tariffa, deve informarsi ai principi:

- della trasparenza;
- della corretta informazione;
- del controllo preventivo e consuntivo nei confronti di tutti gli *stakeholders*.

Il processo di cui sopra, dovrà svolgersi attraverso le seguenti fasi principali:

- determinazione dei costi di gestione del servizio;
- determinazione del livello globale della tariffa necessario a garantire l'equilibrio economico-finanziario del servizio;
- definizione dei criteri di riparto della tariffa nei confronti degli utenti.

Per quanto riguarda la fase "A" (determinazione dei costi e dei proventi del servizio) la tariffa dovrà considerare tutti i costi e i proventi del medesimo servizio, secondo la normativa civilistica ed i principi contabili - per quanto compatibili - tenendo altresì conto della durata dell'affidamento.

In particolare, occorre individuare, valorizzare e rilevare contabilmente, da un lato, gli ammortamenti, gli oneri pluriennali, le spese generali, gli oneri futuri e dall'altro, gli eventuali proventi, in modo tale da non sottovalutare gli oneri effettivi del servizio.

Il contratto (o convenzione) di servizio che intercorre tra il gestore e il Comune (o chi per esso) è lo strumento di regolazione del servizio, il quale ultimo viene regolamentato, dettagliatamente e trasparentemente, ivi comprese le attività complementari ed accessorie, tenendo conto (e con funzione di tutela) delle esigenze dei cittadini-utenti e, comunque, del soddisfacimento dell'interesse pubblico.

Per quanto concerne il sistema integrato di gestione dei rifiuti per il contratto di servizio si vedano, in particolare, gli artt. 201 e 203 del Codice ambientale.

Ove il soggetto gestore del servizio sia un Ente Locale, per la determinazione dei costi e dei proventi di cui al precedente comma si fa riferimento agli artt. 229, 230 e 232 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed ai principi contabili degli Enti Locali.

Per i piccoli Comuni, gestori del servizio, non tenuti alla redazione del conto economico di cui all'art. 229 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, potrebbe essere opportuno predisporre schemi per calcolare in via semplificata i costi ed i proventi del servizio, rispettando comunque la ripartizione delle voci che propositivamente (e per dare soluzione a certe problematiche) vengono indicate. In questo caso sarebbe altresì auspicabile acquisire il parere del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione di cui all'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Allo scopo di garantire l'omogeneità e la comparabilità dei dati, i coefficienti di ammortamento (ai soli effetti della determinazione della tariffa) potrebbero essere calcolati in modo uguale per tutti. Mentre i terreni utilizzati come discariche richiedono una graduale imputazione del costo di acquisto negli esercizi nei quali si manifesta la loro utilità.

Per gli Enti Locali di maggiori dimensioni (a differenza dei piccoli comuni gestori del servizio rifiuti), la contabilità analitica appare necessaria al fine di garantire la veridicità, la trasparenza, la comparabilità e il consolidamento dei dati contabili, e dovrà essere approntata, da parte del soggetto/i gestore/i del



IL SEGRETARIO

(Handwritten signature)

servizio, anche per singola attività svolta (ad esempio, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, spazzamento e loro controllo e amministrazione), rilevando i costi e gli eventuali proventi del servizio ripartiti per singola attività come specificati.

Ove la gestione riguardi altri flussi di rifiuti non urbani, da intendersi come servizi ulteriori, le singole attività ed i relativi costi e ricavi, dovranno essere separatamente indicati.

Per i Comuni, gestori del servizio, non tenuti alla redazione del conto economico di cui all'art. 229 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, potrebbe ipotizzarsi di calcolare in via semplificata i costi ed i proventi per singola attività; in tal caso sarebbe opportuno acquisire il parere del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione di cui all'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La condizione di equilibrio economico-finanziario impone che i costi di gestione del servizio debbono essere coperti dai proventi tariffari in modo da garantire, appunto, l'equilibrio economico-finanziario ed il permanere dello stesso nel tempo seguendo, per quanto possibile, principi di equità intergenerazionale.

Al fine di una quantificazione dei livelli tariffari coerente con le condizioni generali di equilibrio economico-finanziario, fra i costi va ricompresa anche una normale remunerazione del capitale investito che potrebbe essere determinata avendo a riferimento l'andamento medio dei tassi di interesse dei titoli pubblici dello Stato (all'attuale il D.P.R. n. 158/1999 prevede dei meccanismi quasi analoghi).

Sul come la tariffa andrà poi ripartita all'utenza mi sono molto soffermato in precedenza e da diverse prospettive.

Al minimo vanno applicati i principi:

- comunitario del "chi inquina paga";
- di proporzionalità;
- di parità di trattamento ovvero di non discriminazione.

La tariffa viene commisurata e ripartita nei confronti dei soggetti che conferiscono per la gestione i rifiuti urbani e, per lo smaltimento, i rifiuti assimilati al servizio pubblico, non attribuendo quindi tutti i relativi costi a soggetti (anche di gruppo) che non possono essere ritenuti produttivi di rifiuti.

L'effettiva superficie, senza le pertinenze e accessori, produttiva per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione di rifiuti urbani e/o assimilati, va considerata come un fattore di ripartizione della tariffa. Le superfici dove si formano esclusivamente RS, rifiuti speciali, non sono soggette alla tariffa.

La tariffa essenzialmente, si ripartisce - come in precedenza evidenziato - in una quota fissa e in una quota variabile, con una suddivisione che segue il criterio dei costi fissi e variabili, valutati e considerati nelle due logiche e funzioni delle due quote. Questa suddivisione viene assunta ai fini della determinazione dei livelli tariffari da applicare, e per consentire un efficace e trasparente controllo *ex post*, nonché la comparabilità ed il consolidamento dei dati.

Nel calcolo sono comunque vietate compensazioni di partite e allocazioni di costi e/o proventi in voci differenti.

Repetita iuvant: la quota fissa è riferita alle componenti essenziali del servizio e ne finanzia i costi relativi, in particolare: i costi di spazzamento, di investimento in beni a fecondità pluriennale, di realizzazione e di manutenzione straordinaria degli impianti, di raccolta dei soli rifiuti abbandonati, amministrativi e dei controlli. La quota fissa, riferita alle componenti essenziali del servizio, ha funzione meramente redistributiva e viene suddivisa tra l'utenza domestica e non domestica col criterio della quantità di peso di rifiuti effettivamente destinati allo smaltimento dalle due classi di utenza, senza considerare l'autosmaltimento e/o le altre forme di riduzione dei rifiuti, purché legittime e verificabili.

Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali ricevute in comodato gratuito dal soggetto gestore non possono essere ammortizzati in quanto non è stato sostenuto il costo.

La quota variabile essendo riferita alle componenti dei costi di esercizio dei servizi, è rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e al servizio fornito. La quota variabile ha funzione incentivante/disincentivante, e può essere ripartita anche con criterio forfettario, ove essa non possa essere utilmente o vantaggiosamente individualizzata.

La suddivisione della quota fissa tra utenze domestiche e non domestiche segue il criterio contabile, fermo restando le agevolazioni previste per le utenze domestiche.



Il piano economico-finanziario per la determinazione annuale della tariffa, coerente con il quadro giuridico ed i principi contabili (come sopraindicato), va predisposto, ogni anno, con le seguenti modalità:

- deve considerare un arco di tempo (a nostro avviso) quantomeno di sei anni; l'anno in corso, i due precedenti e i tre futuri;
- deve essere approvato dal Comune o dai Comuni di riferimento unitamente al bilancio preventivo annuale;
- deve contemplare e rispettare la prestabilita suddivisione delle attività e delle voci di costo e di provento, dimostrando l'equilibrio economico e finanziario ed il mantenimento dello stesso nel tempo;
- deve essere accompagnato da una apposita relazione esplicativa, evidenziante le modalità di gestione delle singole attività, i relativi costi e proventi, le condizioni di equilibrio, gli aspetti qualitativi e gli obiettivi da raggiungere; la relazione deve comunque, analiticamente, indicare gli investimenti e i relativi piani di ammortamento.

Le agevolazioni riguardano le utenze domestiche e le utenze adibite a uso stagionale o non continuativo, e, si concretano in riduzioni proporzionali dei costi, oppure in differenziazioni tariffarie, tutte come risultanti dall'applicazione dei precedenti criteri. Più esattamente le agevolazioni (in una logica di omogeneizzazione) potrebbero riguardare:

- Per le utenze domestiche:
 - a1) nelle zone ove il servizio di raccolta viene svolto con minore frequenza;
 - a2) nelle zone ove il servizio impone una distanza di conferimento superiore ad una certa distanza fissata dal Comune con proprio Regolamento;
 - a3) una differenziazione tariffaria praticata a favore delle famiglie numerose;
 - a4) una differenziazione tariffaria per le seconde abitazioni.
- Per le utenze adibite a uso stagionale o non continuativo: avendo a riferimento l'elemento di non continuità temporale, ovvero con tariffe giornaliere determinate comunque entro il costo effettivo dello specifico servizio, con criterio ponderato della quantità conferita e del servizio computato su 365 giorni.

Le agevolazioni concernenti particolari e/o rilevanti situazioni di indigenza, sociali, territoriali, ecc., dovrebbero essere responsabilmente accertate e dichiarate dal Comune come necessarie misure di sostegno che derogano dall'attribuzione della tariffa. Il Comune provvede a quantificarne anche il relativo importo, fermo restando la loro indicazione tra i proventi del servizio.

Le riduzioni avvengono proporzionalmente e con riferimento alla quota variabile della tariffa come determinata coi suddetti criteri.

Ogni flusso di rifiuti ha la sua corrispondente riduzione nell'ambito della quota variabile, quindi il conferimento di tutti i flussi dei rifiuti avviati al recupero, tramite un soggetto terzo, potrebbe avere come effetto il totale e completo azzeramento della quota variabile.

Le riduzioni tariffarie vengono infatti applicate proporzionalmente in tutti i casi in cui l'utenza dimostri di aver legalmente avviato a recupero i propri rifiuti e possono applicarsi non solo ai rifiuti assimilati conferiti dai produttori ai recuperatori, ma pure nei casi del ricorso al compostaggio domestico, e in casi analoghi, comunque comportanti il (legittimo) non conferimento dei propri rifiuti urbani e assimilati al servizio pubblico.

I Comuni nella determinazione, nel tempo, della tariffa dovranno tener conto:

- del piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi definiti dal soggetto gestore (miglioramento della gestione, riduzione quantità rifiuti da smaltire, miglioramento dei fattori ambientali, prevalente ed effettivo recupero dei rifiuti, eccetera).
- dei vantaggi e svantaggi alternativi ai diversi sistemi di gestione, in particolare avendo a riferimento le condizioni locali, quelle geografiche e il tipo di insediamento;
- del sistema di raccolta avviata per lo smaltimento dei rifiuti, che se viene svolto con la misurazione del peso o con presunzione volumetrica; in tal caso il Comune dovrà trasparentemente e analiticamente evidenziare ogni elemento utile di controllo e di confronto



IL SEGRETARIO

anche con altri sistemi, quali, per esempio (non alternativamente): il costo/svuotamento, il costo/quantità, il costo/volume, il peso specifico individuato per singola tipologia di rifiuto secondo il contenitore utilizzato, eccetera.

Il soggetto gestore del servizio dovrebbe presentare almeno una volta l'anno (per le società, assieme al bilancio annuale di esercizio) un bilancio delle attività svolte, accompagnate da una adeguata relazione illustrativa, nelle modalità sopra indicate, seguendo la struttura del piano economico-finanziario, in modo da consentire la comparazione dei dati preventivi-consuntivi e l'analisi dei costi-benefici.

I Comuni dovrebbero approvare il bilancio consuntivo del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani con una apposita delibera consiliare (con parere del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione). I Comuni nella valutazione del livello tariffario e del consuntivo dei servizi dovrebbero svolgere una apposita analisi sulla base di parametri individuanti degli indici di virtuosità adottati a livello nazionale, pur tenendo conto delle specificità territoriali e del servizio.

L'UTENTE/CONSUMATORE

L'equiparazione che si fa (anche nella tariffa, implicitamente o non) tra utente e consumatore sposta l'attenzione verso il "microcosmo" della soddisfazione individuale, quando invece si è nell'idea di un servizio pubblico, collettivo.

I Comuni svolgono un indubbio ruolo di regolatore del servizio pubblico, per cui il rapporto che intercorre tra il cittadino-utente e il gestore del servizio, non è definibile come contrattuale, come fosse frutto della libera, autonoma, scelta delle parti.

Come si differenziano quindi i diversi modelli gestionali (ad es. la Spa e l'azienda speciale) nella riscossione dei propri proventi verso l'utenza?

La sempre più rara gestione diretta comunale, cosiddetta in economia, segue logiche di servizio prive della caratteristica di imprenditorialità.

La politica dei servizi comunali viene valutata forse più dal "consenso" che essa suscita nella comunità territoriale di riferimento.

Ma il medesimo servizio - sia esso rifiuti o acqua - svolto dalla Spa *in house providing* o dall'azienda speciale o da altri modelli mostrano la riduttività di una lettura settoriale (appalti e affidamenti) costruita su soglie quantitative "discriminanti" (sopra o sotto i 200 mila euro, sopra o sotto 1 o 5 milioni di euro, ecc.).

Il passaggio da una gestione modesta e non imprenditoriale ad una aziendale-imprenditoriale sembra elevare il peso dell'*homo oeconomicus*, coi pregiudizi del pensiero economico: economie di scala, ottimizzazioni territoriali su base socio-economica, pur con deroghe (ad es. le piccole comunità montane caratterizzate da specificità "orografiche", ecc.).

Anche qui il Comune sembra perdere una visione autonomistica.

In proposito la Corte Costituzionale, con la sentenza 17 luglio 2012, n. 199 (dep. Il 20 luglio 2012) tra altro ha affermato che la normativa sui servizi pubblici sia stata dal Governo modificata senza contemplare la possibilità di valutazione da parte degli Enti Locali e delle Regioni sui propri servizi, quali per esempio la gestione diretta consentita dalla normativa comunitaria (cfr. cit. sent. Corte Costituz. n. 325/2010). Ciò quando ricorre la "speciale" missione dell'ente pubblico di cui all'art. 106 del TFUE.

Certo i soggetti e le attività sono diverse e vanno diversamente intese.

Per esempio una Spa *in house providing*, a totale controllo del Comune sempre più attratta (per obbligo di legge, per decisioni del socio comunale) nell'orbita della disciplina finanziaria e limitativa (non solo di *spending review*) dell'Ente Locale (assunzioni, appalti, incarichi, ecc.), con questa intensa pubblicizzazione, di fatto esce meno soggettivizzata e più oggettivizzata, nella dimensione funzionale, in quanto portatrice di poteri che non sono propri, ma di esigenze obiettive del socio pubblico.

Il che risponde non solo all'interesse erariale, ma pure dell'Ente Locale dove la Spa si intende, appunto, ricompresa in un "gruppo", parte di un "bilancio consolidato" che, in questa logica di costo a carico della comunità locale, deve al proprio interno trovare una qualche "compensazione".

In questa logica di consolidato, non si dovranno consentire sforamenti in negativo.



IL SEGRETARIO

AM

Così, per esempio, prima di assumere del personale da parte della SpA si dovrà ricorrere al personale in mobilità all'interno del Gruppo, del consolidato, senza aggiungere costi a carico della collettività di cui il Comune è ente esponenziale.

Nelle entrate dei servizi pubblici, in particolare nella tariffa rifiuti, assume prevalenza la più efficace, rapida, diretta e localistica sua gestione, indipendentemente dal fatto se il gestore sia un soggetto pubblico o privato. Basta guardare, appunto, a come viene concretamente articolato il rapporto tra i soggetti.

I cittadini-consumatori-utenti hanno interesse che la tariffa venga introitata con successo, evitando che gli "insuccessi" (errori, insoluti, ecc.) siano rispalmati sull'intera platea degli utenti.

Si torna dunque alla costruzione "a monte" della tariffa, sia nel budget e piano finanziario dei costi e ricavi inseriti in un orizzonte temporale di equilibrio economico-finanziario, sia nella loro suddivisione in quota fissa e variabile della tariffa, e sia pure nella loro articolazione e distribuzione tra gli utenti, che avviene anche attraverso scelte regolamentari, tecnico-contrattuali e organizzative.

Diversamente le somme non introitate per errori (es. nelle banche dati, nelle valutazioni effettuate, nell'inefficienza, negli insoluti, ecc.) ricadono sulle utenze chiamiamole "oneste", come aggravamento (pro quota) tariffario, considerando che la tariffa deve coprire i costi con i ricavi.

L'interesse è del cittadino-utente-consumatore ed erariale allo stesso tempo.

Spostando tutto sull'utente-individuo si sposta la critica di inefficienza del gestore, ma anche quella che sta "a monte" di scelte di fiscalità locale del Comune.

Il conflitto diventa "interno" al conferitore che deve morigerarsi in una moralità imposta (l'estroffessione) e che deve autoamministrarsi al meglio in un sistema di calcoli sempre imposto.

IL D.M. 20 APRILE 2017 SULLA TARIFFA PUNTUALE

Il titolo del decreto (decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017, in G.U. n. 117 del 22 maggio 2017) è sintomatico: "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati".

La programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti aiuta, lasciando spazi di intervento al gestore tra errori e lacune.

I Comuni sono riusciti a tenersi stretti la titolarità della "realizzazione" di questi "sistemi" alternativi alla TARI, anche se forse i gestori (che nella fase iniziale di redazione del decreto, erano riusciti a scippare la competenza comunale) confidano nella nuova disciplina.

Il titolo indica i "sistemi di misurazione" perché le esperienze di tariffa puntuale, nate come funghi in Italia (od orecchiate fuori confine) sono diverse.

Il termine "puntuale" linguisticamente evoca il sinonimo di "esatto" e "ordinato" e questa esattezza di misura riguarda la "quantità di rifiuti" che sono "conferiti al sistema pubblico".

Il conferimento di rifiuti (accezione che ricorre nel decreto, in varie salse, per ben 23 volte) diventa un elemento importante.

Nei 23 modi di usare il termine, si ha:

- "conferiti" 5 volte;
- "quantità conferita" 2 volte;
- "RUR conferito" 1 volta;
- "conferimenti" 3 volte;
- "conferito" (come "peso", "sacco" o "contenitore") 6 volte;
- "Punti di conferimento" 2 volte;



IL SEGRETARIO

41 *[Handwritten signature]*

- "utenza che conferisce" 1 volta;
- "conferimento ("diretto"; "singolo"; "di contenitori") 3 volte.

Il perno della tariffa puntuale sembra stare nel servizio che si concreta grazie al conferimento da parte dell'utente dei propri rifiuti.

Il termine conferimento nel servizio pubblico ha una sua distanza e indipendenza dal concetto di produzione del rifiuto.

Mentre nell'ambito dei tributi il presupposto è, e rimane, la produzione di rifiuti.

La disciplina dell'equiparazione dei rifiuti speciali (a certe condizioni) agli urbani, nota come l'assimilazione, funzionava per certi binari, ossia come equiparazione: a) fiscale; b) servizio pubblico; c) tecnica (similarità). Ma se si entrava nei singoli aspetti emergevano dei "buchi" per i quali chi ragionava solo con la lente giuridico-tributaria sconosceva taluni aspetti di equiparazione quali-quantitativa (ad esempio, riguardo i rifiuti da imballaggio, che rinviano al concetto di imballaggio, ancora controverso in alcuni casi).

Tutta la tradizione del provento tributario (tassa e tariffa) rifiuti indica un presupposto superblindato con la riserva di legge (art. 23 Cost.) e con tutto quel mondo valoriale e culturale che ha portato agli artt. 2, 3 e 53 della Cost., mentre nell'ambito del servizio pubblico il fulcro è l'attività del movimentare i flussi di rifiuti, che quindi partono teoricamente dalla produzione, ma che in realtà si animano grazie al conferimento (la parte dei rifiuti prodotta che viene consegnata al servizio pubblico).

Del resto, nel decreto, si usa solo 2 volte "rifiuti prodotti" e "produrre rifiuti".

Si dirà, ma certo, questo è un decreto che attua la legislazione sulla Tari che rimane da sfondo, con tutte le entrate precedenti.

Si introduce anche l'alternativa ai sistemi di misurazione puntuale con "i sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio". Criteri che "devono essere riferibili specificatamente anche alla parte variabile della tariffa rifiuti, considerato che la parte fissa della tariffa dovrebbe continuare ad essere determinata secondo la metodologia prevista dal D.P.R. n. 158/1999" (così si legge nel preambolo: "VISTA la nota del 12 dicembre 2016" dell'ANCI).

E' la possibilità di intervenire sulla ripartizione dei soli costi variabili, cioè della parte variabile della tariffa, a conferma del fatto che la parte fissa della tariffa è quella che è sempre stata. Formata dai costi fissi e indivisibili dei servizi, con funzione redistributiva.

Questi sistemi alternativi (correttivi) sono "finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso", vale a dire servizio effettivamente erogato, non potenziale, non eventuale, bensì utilizzato dall'utente in quanto prestato dal gestore.

Nel "TENUTO CONTO che nella riunione tecnica del 10 febbraio 2017" il MATTM "ha recepito le osservazioni formulate dall'ANCI, introducendo nello schema di decreto il riferimento al comma 667 e 668 della Legge n. 147/2013, si evince come la misurazione puntuale della quantità di rifiuti, sia finalizzata ad attuare un modello di tariffa avente natura corrispettiva di cui al citato comma 668".

E sarebbe la parte variabile della tariffa essendo "commisurata all'effettivo servizio reso alle utenze" a costituire questo modello di corrispettivo, con sinallagmaticità dei rapporti.

Come si evince dalla lettura dell'art. 9, comma 1, un altro elemento di forzatura contraddittoria (ad altri fini) risiede nella "potenzialità" del servizio che prescinde dall'effettivo uso dello stesso da parte dell'utente.

Il "a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei RU e RA" conferma che tutti i costi del servizio vanno coperti dalla tariffa, parte fissa e parte variabile, dove questa ultima concorre con la prima per finanziare tutto il servizio, però in una ripartizione diversa tra le due componenti.

Nel preambolo della seduta del 2 marzo 2017 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali che esprime parere favorevole allo schema di decreto, quali "fonti" di riferimento, si richiamano:

- il comma 667 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come mod. dall'art. 42 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 al fine di attuare il principio chi inquina paga (art. 14 direttiva 2008/98) per un servizio "svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione Europea" (in proposito vedi quanto già detto in precedenza);



IL SEGRETARIO

- Il comma 668 cit. articolo di Legge, che consente per i comuni - tramite il Regolamento dell' art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - di "prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI". Anche qui rinvio a quanto osservato sull'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 nella potestà regolamentare i comuni non possono intervenire di fronte alla riserva relativa dell'art. 223 Cost. sulla fattispecie imponibile, sull'aliquota massima e sui soggetti passivi.

Nel preambolo del D.M. altresì si richiamano:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (d'ora in poi "Codice ambientale");
- i commi 667 e 668 della Legge n. 147/2013 ss.mm.

Si afferma ("Considerato") che la "tariffa commisurata al servizio reso è tra gli strumenti economici più efficaci per l'attuazione della gerarchia gestionale dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152", riportandoci, un po' genericamente, a una visione neoliberista e utilitaristica.

Il successivo "considerato" corrobora la scelta di questo strumento affermando che "la determinazione puntuale della quantità di rifiuti prodotti dalle singole utenze permette di rafforzare il principio "chi inquina paga" nella gestione dei rifiuti urbani".

All'art. 1 (Oggetto e finalità) riprendendo quanto già indicato nel titolo del decreto, si indicano i due sistemi, tra loro alternativi:

- di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;
- di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio.

L'art. 2 (Definizioni), ferme restando le definizioni del codice ambientale, introduce - ma solamente "ai fini" del decreto le definizioni di:

- "rifiuto urbano residuo -RUR" CER 200301, il rifiuto residuale da raccolta differenziata;
- "utente": persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo una o più utenze". Per il nucleo familiare e per le aziende vale la delega o l'organizzazione, costituendo il referente giuridico agli effetti della dichiarazione e tenuta al pagamento della tariffa. Nell'accesso al Centro Comunale di Raccolta (vedi l'art. 5) i familiari - evincibili dal codice utenza (art. 4) - si presumono collegati all'utente (domestico) in quanto conferiscono per ciascuna utenza;
- "utenza": unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica, ovvero ad un "utente". Il concetto di utente e di utenza qui si richiamano. In pratica entrambi gli elementi (il soggetto e il luogo) nell'insieme assumono rilevanza per la produzione di rifiuti.
- "utenza aggregata": punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza (vedi art. 7).

L'art. 3 (Identificazione delle utenze, trattamento e conservazione dei dati) impone di identificare le utenze assegnando loro un "codice personale e univoco", il tutto avviene nel rispetto *privacy* e con sicurezza infrastrutture informatiche, ecc. (art. 5).

Con l'art. 4 (Criteri per la realizzazione di sistemi per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti) l'utenza viene identificata in modo diretto e univoco, attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore o nel sacco, ovvero mediante idonee attrezzature installate in appositi punti di conferimento (es. contenitori con limitatore volumetrico).

Il riconoscimento avviene grazie al codice utenza o con altro, in modo da risalire al codice fiscale dell'utente titolare dell'utenza e, si noti, "dei suoi familiari conviventi".

È interessante notare che il riferimento avviene per la utenza non tanto per l'utente, ancorché, come detto i due elementi formano il dato di riferimento (uomo e luogo).

Sembra arguirsi che la "materialità" dell'immobile che quindi rileva anche nell'ecocodice strumentalmente prevale sulla transitorietà dell'utente uomo.

Ciò consente una maggiore speditezza e concretezza dello elemento cui agganciare la richiesta della tariffa, che sarà sempre una persona fisica o giuridica, ma sempre in quanto collegata allo elemento dell'utenza.



IL SEGRETARIO

43 *Am*

Art. 5 (Requisiti minimi dei sistemi di identificazione e misurazione puntuale della quantità di rifiuto)

I sistemi di misurazione puntuale devono consentire (non dice sono funzionali) di:

- identificare l'utenza che conferisce (per utenza statica o utente);
- le registrazioni relative a varie modalità di servizio, computando:
b1) il numero dei conferimenti con la rilevazione delle esposizioni dei contenitori o dei sacchi;
b2) il numero dei conferimenti diretti in contenitori ad apertura controllata a volume limitato; b3) il numero degli accessi ai centri comunali di raccolta effettuati da ciascuna utenza.

I dispositivi e le modalità organizzative adottate devono garantire la registrazione di ciascun singolo conferimento associato all'identificativo utenza o contenitore, con indicazione del momento del prelievo (tempo).

- Misurare la quantità di rifiuti conferiti attraverso metodi di pesatura diretta o indiretta (conformità art. 6).

Art. 6 (Misurazione della quantità di rifiuto). La misurazione della quantità (Q) di rifiuto conferito, avviene con pesatura:

- diretta con rilevazione del peso: per frazione, come sommatoria delle registrazioni del peso conferito per ciascuna utenza in kg.
- indiretta con rilevazione volume, viene determinato: b1) dalle dimensioni del contenitore esposto o dalle capacità del sacco conferito ovvero ritirato dall'utente; b2) dalla dimensione di apertura per il conferimento nei contenitori con limitatore volumetrico. Qui la frazione prodotta (non conferita?) viene contabilizzata in litri, i quali vengono moltiplicati "per il coefficiente di peso specifico". Questo coefficiente viene stabilito dal comune per ciascun periodo di riferimento (stagionale o annuo?), per ciascuna frazione di rifiuto, "in base alla densità media dello specifico flusso di rifiuto, determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata". In prima applicazione ove non siano disponibili dei "dati storici appropriati" i coefficienti vanno ricavati da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti di volume predefinito ... anche qui cambia da centro a periferia, da stagione a stagione e così via.
- presenza dei sistemi di pesatura diretta e indiretta: sommatoria dei quantitativi totali derivanti dalle singole modalità di misurazione.

Le dotazioni, i contenitori e gli strumenti di pesatura devono rispettare standard tecnici applicabili ecc.

La pesatura può avvenire:

- a bordo dell'automezzo di raccolta, che identifica il contenitore o il sacco;
- dall'addetto della raccolta con il dispositivo in dotazione, identificando contenitore o sacco;
- se integrata nel contenitore adibito a raccolta;
- presso un centro di raccolta.

L'art. 7 (determinazione dei conferimenti nel caso di utenze aggregate domestiche). Ove sia "tecnicamente fattibile o conveniente" suddividere i punti di conferimento tra le diverse utenze, la utenza aggregata viene ripartita tra singole utenze (con il criterio *pro-capite*) in funzione del numero dei componenti nucleo familiare utenza.

Il riparto può avvenire anche utilizzando i coefficienti di cui alla tab. 2 del D.P.R. n. 158/1999 (comma 2). L'uso di questi parametri è ammesso anche per porzioni di territorio ove "per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o di sostenibilità economica, non sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale" (comma 3).

L'art. 8 (Determinazione dei conferimenti di utenze non domestiche all'interno di utenze aggregate). Il rifiuto residuo (RUA) dalle utenze non domestiche presenti come utenze aggregate, va conferito in maniera separata rispetto a quello conferito dalle utenze domestiche. Quindi il RUR: UND/UD.

Alternativamente (comma 2) il Comune utilizzerà coefficienti di produttività per ciascuna tipologia di utenza non domestica di cui alle tab. 4 e 4b (parte variabile) dell'all. 1 al D.P.R. n. 158/1999, ovvero dei "coefficienti di distribuzione ottenuti mediante appositi studi effettuati a livello locale", ovvero "coefficienti ottenuti dalla rilevazione della distribuzione dei conferimenti e delle quantità tipici del territorio di riferimento".



IL SEGRETARIO

L'art. 9 (Criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuale). Nella fase di definizione della parte variabile della tariffa, "il Comune può adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizza" (comma 1).

Le frazioni avviate al riciclaggio devono dare luogo a correttivi ai criteri di ripartizione dei costi (principio chi inquina paga?).

L'art. 10 (Norme transitorie) I Comuni nelle more hanno adottato una misurazione puntuale della PV della tariffa, adeguano i loro sistemi entro 24 mesi dall'entrata in vigore della nuova disciplina.

Ciò consentirà loro di evitare bruschi investimenti e riorganizzazioni, adattandosi in un arco di tempo biennale. Mentre per coloro che vogliono *rewampare* il proprio sistema in atto, oppure importare dei sistemi di tariffa puntuale in voga per altri, potranno farlo rientrando in questa norma di favore, prevedendo così un piano al massimo biennale per la messa a regime.

LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La relazione illustrativa fa ben capire la differenza tra la politica e la burocrazia tecnica, in pratica confermando le impressioni e le esperienze che qui si è cercato di illustrare.

È un modello di tariffa avente natura corrispettiva che ha l'obiettivo di fornire ai Comuni criteri omogenei di disciplina, e superare eventuali differenze territoriali.

La determinazione della PV avviene, viene ripetuto nella relazione, tenendo conto dell'effettiva produzione (*sic!*) dei rifiuti che ad oggi veniva stimata soprattutto attraverso i coefficienti del D.P.R. n. 158/1999 che nel suo dover essere dell'essere, ci riporta alla constatazione di un mondo reale distinto dal mondo presuntivo che un tempo era solo tributario, e che ora paradossalmente - almeno per alcune realtà e sistemi - rimane perlopiù presuntivo anche nella tariffa puntuale che, per come congeniata, adotta dei criteri presuntivi internalizzati nello svuotamento del contenitore o del sacco o di altra attrezzatura.

Difatti, come analizzato in precedenza, che effettività e collegamento concreto e misurabile può esserci in un sistema di calcoli e di presunzioni quali volume, peso specifico, servizi standard e prezzi differenziati per progetti e calcoli svolti.

Si afferma infine che gli oneri funzionali alla realizzazione delle misure previste dal decreto saranno sostenuti dalla tariffa pagata dagli utenti. Come dire, si è nel mercato, finanziato dai singoli con corrispettivi, per cui i nuovi sistemi (progetti, attrezzature, organizzazione e quant'altro necessita) non potranno che essere pagati dai diretti interessati.

Cioè se la tariffa puntuale trova il suo appoggio in un sistema di raccolta che misura i rifiuti, prodotti dall'utente del servizio pubblico, che paga questo ultimo per il fatto di conferire i propri rifiuti secondo le metodiche imposte dal gestore, ecco allora che in questa causalità (imposta dal gestore: funzionale al gestore) si crea il "proprio" della tariffa puntuale.

LA TARIFFA IN "SE" STESSI

La misurazione dei rifiuti conferiti dell'utente comporta che questo paghi solo per il servizio che chiede di ottenere dal servizio pubblico.

Si deve partire dai fatti e dai comportamenti, è necessaria una conoscenza approfondita delle relazioni tra eventi-azioni-risultati.

Nonché la necessità di osservare la struttura di costo e delle funzioni di ricavo nelle diverse opzioni strategiche dei proventi.

La politica tariffaria va relazionata agli obiettivi, secondo i costi totali attesi (*standard?*) che vanno *budgettati* e ribaltati nel tributo/tariffa, secondo articolazioni e distribuzioni che hanno una logica perlopiù "politica".

La radice di questi problemi risiede, oltre all'eccessivo formalismo legale, all'eccesso di razionalità delle fonti giuridiche, in un pensiero schiacciato dall'utilitarismo.

Ma i servizi pubblici debbono richiamarsi ai diritti connessi alla libertà e alla fiscalità, facendo prima dialetticamente incontrare le istituzioni e le persone.



IL SEGRETARIO

Alm

Solamente nel comune sforzarsi a dialogare si ha reciprocità, si dischiudono possibilità di comunanza e di cooperazione (più che di convenzione) sociale, fuori dalla sola ubbidienza.

Anche i fatti specifici (ad esempio l'inutilizzo del servizio, cioè dei contenitori dati all'utente per consentire una potenzialità dello stesso, che va però pagata, a prescindere) possono essere considerati dei saperi capaci di verità (di una vera esperienza), purché essi consentano di arrivare al "cosa ci sta dietro".

Gli obiettivi dei servizi pubblici devono essere quelli di soddisfare i bisogni senza confondere i fini, la gestione e la funzione, gli oggetti (acqua, rifiuti) e il servizio, il pubblico e il privato, la privatizzazione, la mercificazione, la presenza monopolistica.

Le istituzioni devono intervenire sulle asimmetrie nei servizi pubblici, nella quota fissa (QF) e variabile (QV) della tariffa, nella suddivisione tra utenza domestica e non domestica, nella articolazione delle categorie di utenza, nella diversa valutazione delle superfici, nell'introduzione di metodi uniformi o normalizzati, imponendo vincoli chiari e dettagliati per la redazione di un piano economico finanziario (PEF), attenendosi a precisi orientamenti contabili, e così via.

Da qui si potrà cominciare ad esercitare - con una discrezionalità "relativa" - una certa scelta "politica".

Allora i proventi di questi servizi che natura hanno? Come si concretizzano coll'anzidetto problema distributivo?

Il punto di partenza è tra un minimo di servizio "vero" di un bisogno come reinterpretato. Quello essenziale igienico-sanitario per le utenze familiari e similari, per trovare soluzione al problema dei rifiuti prodotti.

La libertà dell'utente-cittadino viene forzata nella scelta ritenuta quale "giusta" dal servizio pubblico.

Nel complesso le gestioni devono coprire i loro costi (ancorché efficientati), compresi quelli "ambientali". Rimane la questione dei costi enormi connessi agli investimenti in attrezzature e impianti che vanno finanziati, ma come? Con trasferimenti o con indebitamenti? Chi decide e come? fino a che livello? In ciò quali relazioni umane e valoriali si assumono? Come si declinano queste entrate con riferimento ai nostri grandi temi?

Tutte queste scelte devono essere rimesse alla decisione politica, quantomeno per le fasce sociali deboli, la questione della redistribuzione dei costi, le esternalità come costi sociali da ripartire nel tempo e all'utenza, ecc.

Il provento che viene congegnato come tariffa avente natura corrispettiva, comunque non risponde a logiche di vero "corrispettivo" scelto tra altri servizi, secondo le preferenze razionali dell'utente.

Fuori dalla tecnica, guardando alla natura, composizione, allocazione "in economia aziendale non esiste "un" costo, ma esistono "molti" costi, tanti quanti possono essere gli oggetti rispetto ai quali sono riferiti e gli scopi per i quali sono misurati": le classificazioni, i raggruppamenti e le allocazioni di costi risentono di queste diverse modalità e approcci, che cambiano anche a seconda dei diversi contesti e/o ai fini delle analisi, così Zappa e Ceccherelli, dei costi e dei ricavi, al come essi si redistribuiscono tra le varie categorie di utenza, si può scorgere altro.

Nel ribaltamento (frutto di politiche contabili, di fiscalità locale, ecc.) dei costi/ricavi in una tariffa/tassa, la matematizzazione e il ricorso alla statistica coprono gli interessi e le scelte, ammantandole di una pretesa scientificità.

Vanno "disseppelliti" i processi gestionali comparando non solo e non tanto le tariffe praticate, quanto le prestazioni, confrontando altresì le prassi, come pure di reinquadrarli in un sistema valoriale, non facendosi imprigionare nel formalismo/casualismo del modello utilitaristico-sviluppistico.

In fondo, le *public companies* cosa devono fare se non esercitare (al meglio) l'obbligatorio servizio di gestione, col solo vincolo (non quindi l'obiettivo) del fatturato.

Occorre un *trade-off* tra efficienza ed equità, evitando distorsioni valoriali secondo i reali bisogni dei cittadini-utenti, il che riporta ineludibilmente agli aspetti valoriali insiti anche nei nostri principi costituzionali: capacità contributiva; uguaglianza; solidarietà; iniziativa economica; proporzionalità.



IL SEGRETARIO

LE TARIFFE NON SONO NEUTRE

Le scelte tariffarie giammai sono neutrali nella loro determinazione e articolazione.

Per cui è utile soffermarsi (seppur per cenni) sulla fondamentale ripartizione del provento nella parte o quota fissa (QF) e in quella variabile (QV), ossia sulla originaria questione dei costi.

I costi cosiddetti "fissi" per i servizi indivisibili e collettivi sono aggregati nella QF: nel loro ribaltamento in tariffa, hanno certuni effetti redistributivi, mentre l'allocazione dei costi "variabili" ribaltati nella QV - dovrebbero azionare e/o orientare i cosiddetti "comportamenti ecocompatibili" - provocare effetti incentivanti/disincentivanti nell'uso della risorsa acqua.

La posta in gioco non è tanto la costruzione e ripartizione dei costi entro un PEF, quanto la loro distribuzione tra le diverse attività e le diverse utenze, nel calibramento tra la QF e la QV, fuori da quel "prezziario" attribuito dal gestore, per togliere di mezzo le critiche, ai servizi erogati/erogabili.

I prezziari seguono, come visto, logiche tecnico-contabili senza tener conto della loro ricaduta sociale e quando ne tengono conto esibiscono la contraddizione di una tariffa che non è un corrispettivo, che non può essere avulsa da valutazioni e scelte politiche.

Inoltre, emergono le contraddizioni tra una entrata che viene comunicata come fosse un corrispettivo o come fosse sinallagmaticamente costruita sul diretto utilizzo e/o consumo di una risorsa, allorquando essa, invece, riposa o si riferisce su presunzioni attinenti alla "potenzialità" di utilizzo del servizio (ad es. per i rifiuti, non quelli prodotti, ma quelli producibili; non i rifiuti effettivamente conferiti al servizio, ma quelli conferibili).

Senza poi dire (ancora) delle agevolazioni, delle riduzioni, delle superfici.

Il punto sono sempre le informazioni e i dati che nella loro apprensione e conoscenza possono giustificare, o meno, talune scelte. Va chiarito il sistema di ripartizione adottato dal gestore, e creata trasparenza nella logica complessivamente scelta nella ripartizioni per classi di superficie da correlarsi alla composizione e numerosità (oltre che attività) dell'utenza che vanno a popolarle.

Ci si è infatti chiesto che senso abbia la superficie elemento ancora dibattuto nella costruzione tariffaria, ma voluto dal legislatore tributario non solo perché si ricollega a un indice patrimoniale di una "forza" economica, ma anche per semplificare i meccanismi di entrata e la certezza dell'esazione. E che senso ha la superficie con il volume dei rifiuti prodotti (o conferiti al servizio pubblico)? Si tratta, forse, di un elemento presuntivo di un tributo, avente una finalità non necessariamente collegata al servizio offerto individualmente? O che altro? La superficie sicuramente esce da una logica sinallagmatica in diversi meccanismi di canoni o di corrispettivi di un servizio.

Inoltre, ove la superficie venga considerata non proporzionalmente (ad es. nell'esatta misurazione dei metri quadrati), bensì tramite un "classamento" si pone il problema degli "scatti" tra le utenze di confine (ad es.: in una classe tra 750-2000 mq, le utenze poco lontane dai 750 e dai 2000 mq).

La quantità (e il servizio) hanno forse un andamento strettamente correlato a queste classi di superfici? In particolare: come si distribuisce la numerosità statistica delle utenze presenti nei data-base dei gestori tariffari e come esse sono condizionate da questo (strumentale) classamento?

Così se il gestore dispone di una banca dati dove (solamente il medesimo gestore) conosce esattamente le superfici delle singole utenze, e decide di accorparle per classi secondo logiche proprie (di convenienza), solamente il medesimo gestore sarà in grado di "spostare" (maggiorandoli o diminuendoli, con l'effetto "scalino") i ricavi da una classe di superficie all'altra, quantomeno rispetto alla alternativa (più equa, più precisa) di utilizzare il criterio del calcolo proporzionale, che non pone problemi di certezza per l'intera utenza, la quale utenza sa che la somma dei costi da dividersi per la superficie amministrata avverrà per metri quadri, e che quindi la singola utenza pagherà un tot, derivante dai metri quadri della propria superficie.

Diversamente l'utenza ricade, per scelta imponderabile, in una classe di superficie assunta quale "ideale" dal gestore, sconoscendo l'universo dell'utenza che compone le varie classi: esempio, grossolanamente, n. 80 utenze mediamente di 500 metri quadrati e n. 4 sopra i 5000 mq. Se si dividesse una somma X secondo il criterio della proporzionalità le 4 utenze si troveranno ad essere salassate: è giusto o no? Oppure occorre diagrammare le diverse metrature (ipotizzando i "salti" da una classe all'altra come



IL SEGRETARIO

47 *Alf...*

ipotizzate) e trovare nei dati in possesso un qualche elemento di equità per cui vengono a riproporzionarsi, ma in diverso modo, i carichi dei costi secondo la superficie.

Ben si comprende allora la necessità di omogeneizzare, i dati e le informazioni, oltre ai costi e ai ricavi per rendere le diverse gestioni e le relative tariffe, tra loro comparabili e quindi valutabili, coerentizzando il tutto in ambito regolamentare.

In tal senso il metodo normalizzato (ad esempio il D.P.R. n. 158/1998) ha una sua logica e funzione, occorre però vedere altro.

Infatti, la scelta distintiva tra i vari costi, non è solo frutto di operazioni contabili o tecniche, perché si tratta di decisioni che non possono prescindere dallo specifico contesto sociale-economico e dai rapporti in atto.

Vanno evitate le opacità di cui agli switch, redistribuzioni e sussidiazioni, ottimizzazioni, vasi comunicanti tra diverse aziende (con freno/acceleratore di costi/ricavi), perdite, ecc.

D'altro canto non si può ragionare con la sola utilità individuale (e il suo criterio della convenienza).

I dati tariffari vengono normalizzati/standardizzati o, comunque, ricondotti alla camicia di forza della metodologia tariffaria, anche, nella tariffa puntuale.

Solo le specificità territoriali, morfologiche, sociali, ecc. dovrebbero giustificare le diversità gestionali/tariffarie riscontrabili tra le diverse realtà, non certo la "creatività" finanziaria dei managers.

Si deve quindi partire dalla standardizzazione di base, che rende meglio controllabile la coerenza delle attività pianificate e poste in atto, con le caratteristiche dell'utenza.

Quindi, la quantità/qualità del consumo e i costi/ricavi, vanno articolati secondo scelte valoriali da esplicitare. Mentre gli strumenti perequativi sembrano uniformare le gestioni, più che intervenire direttamente a beneficio dell'utente. I conflitti tra diversi valori hanno solo soluzione politica.

Nei proventi per la gestione dei rifiuti (Tari e tariffa puntuale) la QF ha una propria funzione *uti cives*, garantendo il finanziamento dei costi fissi e comuni, redistribuiti fuori dal marginalismo. Da contraltare la QV è (più o meno) *uti cives*, composta dai costi operativi e variabili, con imputazione diretta all'utente secondo misurazioni cosiddette puntuali o da contatore.

Rimane la tendenza alla "defiscalizzazione di taluni prelievi tributari e della loro sostituzione con tariffe canonici, prezzi pubblici o con corrispettivi di diritto privato" (L. Del Federico) ma, dubbi e perplessità sul legame tra tariffa e servizio non sono mai mancate.

In ogni caso, occorre rendere efficace la partecipazione informata e il controllo della collettività (partecipazione alle decisioni su investimenti, utili, articolazione tariffa, ecc.) assieme alla trasparenza delle attività aziendali e dei managers ivi preposti.

"Se il regolatore conoscesse i valori delle variabili esogene potrebbe ottenere massima efficienza e profitto nullo fissando il prezzo pari al costo minimo di fornitura. La proprietà sarebbe irrilevante (...) perché la regolamentazione? Indica la presenza di elevate economie di scala che portano la domanda di mercato ad essere soddisfatta ad un costo più basso se vi è un solo gestore (monopolio naturale). La regolamentazione è quindi necessaria per limitare il potere monopolistico dell'impresa, incentivare l'efficienza e assicurare uguale accesso e qualità. Obiettivo di queste regolamentazioni è di incentivare l'impresa a minimizzare i costi e a realizzare gli investimenti infrastrutturali" (S. Stroffolini).

E siccome "il valore sociale del bene è superiore al valore privato, v'è l'obbligo di garantire l'accesso universale del servizio rispettando standard di qualità".

Imane il dovere dell'utente-cittadino di concorrere, responsabilmente ma soprattutto solidalmente alle spese pubbliche.

Infatti, sarebbe ora che "alle affermazioni di principio" seguano "scelte coerenti e consapevoli, a partire da quella – preliminare e pregiudiziale – che dovrebbe porre alla base di ogni ricostruzione non l'idea e il concetto di diritti, ma l'idea e il concetto di doveri: doveri che rimangono sempre all'ultimo posto, una cenerentola insomma, all'interno di un quadro generale ricostruttivo dominante invariabilmente dall'idea di ordinamento giuridico inteso come sistema di norma e come forma di potere" alla fin fine "il problema delle risorse e del loro impiego è la questione delle questioni, la vera questione costituzionale" così M. Bertolissi.



IL SEGRETARIO

Certamente la spesa pubblica deve essere efficiente, ma nella "differenza" insita nel concetto e nella funzione del servizio pubblico, ad esempio di un servizio pubblico che dovrebbe svolgere i servizi che i privati non intraprendono per diseconomicità.

Ciò però non significa, come detto, che il gestore si faccia rimborsare in sede tariffaria, qualsivoglia costo a piè di lista, come neppure che il gestore possa avere licenza di svolgere una gestione disattenta alla efficienza e alla (seppur costì limitata) economicità.

Trasparenza e controllo non devono mai mancare nel servizio pubblico.

Quindi la tariffa intesa in senso ambientale, oltre ad essere collegata alla partecipazione ai servizi pubblici, deve riaccendere nelle persone l'educazione ambientale, cioè il rispetto delle risorse attraverso un uso cosciente del mondo, nel rapporto con gli altri.

Non è più una tariffa da intendersi come un mero obbligo fiscale.

Le tariffe più che essere un meccanismo piegato alla finanziarizzazione, possono immaginarsi come un flusso di quantità-qualità di materie o di risorse eccedentemente consumate e/o prodotte a seconda dei comportamenti indotti dalle medesime tariffe, ma fuori dall'utilitarismo.

Nelle tariffe non esiste vero antagonismo tra la QF e la QV, bensì di un loro reciprocarsi, di un loro riequilibrarsi, secondo contingenze e scelte in movimento, considerando, tra altro, i diversi contesti socio-economici, ecc.

Nel rapporto tra le due quote, tra QF-QV, si crea infatti uno spessore non solo del servizio, bensì assiologico e una redistribuzione sociale dei costi, secondo logiche che non possono essere intese di sola e mera corrispettività.

Proprio perché, una tariffa troppo sproporzionata sulla QF spersonalizza e anonimizza la persona (utente, cittadino) il che, paradossalmente, può avvenire anche nell'individualizzazione eccessiva della QV.

Insomma, una QV adulterata o mascherata, cioè non correlata alle riduzioni proporzionali, all'effettivo consumo della risorsa (acqua, rifiuto, ecc.) comporta una torsione o volgimento comportamentale (anche nell'incentivo/disincentivo).

Trattandosi di un eco-comportamento collegato a situazioni esso assume un indubbio e importante rilievo ai fini della fiscalità e della libertà della persona che si relaziona con gli altri, con le istituzioni, con l'ambiente.

Ecco perché si parla di negoziazione della tariffa.

Questo significa affrontare anche gli aspetti di giustizia distributiva nell'erogazione dei servizi pubblici, in una fiscalità locale più responsabilizzata e meno insidiata da finanza e tecnica.

Significa insomma ritornare agli aspetti valoriali.

È per come si pensano e si attuano i meccanismi tariffari, nel nostro caso la tariffa per la gestione dei rifiuti, che si può arrivare al senso degli stessi.

Non solo incentivare o disincentivare una maggiore o minore propensione verso eco comportamenti; un più efficace o inefficace recupero/riciclaggio; il miglioramento o peggioramento dell'ambiente nel suo complesso.

di finanza in varie salse.

È stato detto (H. G. Gadamer) che "comportarsi è più che fare (...) Si è colui che si comporta".

CONCLUSIONI

Con il presente documento si forniscono delle prime linee di indirizzo per l'applicazione della TARI e soprattutto della Tariffa Puntuale dei rifiuti, soffermandosi sulla ineludibile connessione di questi proventi comunali con il servizio di gestione dei rifiuti, nonché sugli aspetti ideativi (sovente trascurati) sottesi alla architettura di un sistema che deve coerentemente abbracciare aspetti tecnici, organizzativi, economico-finanziari e giuridici.

I Comuni dovranno concretamente redigere in modo coerente e sistematico i seguenti documenti:

- regolamento di gestione del servizio rifiuti;
- regolamento TARI o Tariffa Puntuale;
- contratto di servizio di affidamento del servizio;



IL SEGRETARIO

- capitolati prestazionali del servizio (raccolta e trasporto, come pure di altri ove necessita);
- altri documenti rilevanti (es. gestione del CCR, mercati riuso, convenzioni con soggetti terzi nell'ambito della sussidiarietà orizzontale, etc.);
- piano economico finanziario per la determinazione tariffaria e quindi svolgimento delle scelte (non solo tecniche) di determinazione e articolazione tariffaria conseguenti alle previsioni regolamentari.

Si precisa che la tariffa rifiuti è l'esito di un processo che a monte presuppone conoscenza di dati e di informazioni sotto vari profili, nonché il loro controllo e monitoraggio. La tariffa è il ribaltamento dei costi al netto dei ricavi del servizio di gestione, secondo però delle scelte che sono anche di fiscalità locale, ovvero non sempre automatiche o frutto di algoritmi.

Infine, la tariffa va considerata non solo nell'aspetto "macro" (regolamenti e determinazioni tramite pef) ma anche nell'aspetto "micro" (bilanci familiari e riflessi su utenze produttive e altre) e quindi come elemento che incide sul territorio e la propria comunità, sia economicamente e socialmente che dal punto di vista ambientale.

Alberto Scimone



IL SEGRETARIO

ORIGINALE



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 248 del 5 luglio 2018.

“Linee Guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato – Apprezzamento”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”, come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la legge 1 marzo 2002, n. 39;

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare, la Parte IV, art. 184, comma 2) del suddetto decreto legislativo n. 152/2006;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed, in particolare, l'art. 256;

VISTA la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 concernente “Gestione integrata





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 158 del 5 aprile 2018 relativa a: “Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano stralcio – Approvazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 159 del 5 aprile 2018 relativa a: “Gestione integrata dei rifiuti – ‘Primi indirizzi per l’incremento della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti’ – Approvazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 161 del 6 aprile 2018 relativa a: “Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica – Approvazione”;

VISTA la nota prot. n. 2866/Gab. del 3 luglio 2018 e relativi atti (Allegato “A”), con la quale l’Assessore regionale per l’energia e per i servizi di pubblica utilità trasmette, per l’apprezzamento della Giunta regionale, la nota del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti prot. n. 27219 del 3 luglio 2018 e l’accluso documento recante: “Linee Guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato”, condiviso dal Dirigente Generale del citato Dipartimento;

CONSIDERATO che il succitato Assessore, con la predetta nota prot. n. 2866/2018, rappresenta, in particolare: che in data 7 novembre 2017 l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.) Sicilia ed il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti hanno sottoscritto un Accordo per “l’avvalimento reciproco delle strutture tecnico - amministrative, nonché degli strumenti di lavoro, mezzi e personale al fine di migliorare la qualità organizzativa degli uffici e dell’azione amministrativa e per il raggiungimento degli obiettivi comuni, nell’ambito delle rispettive





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

competenze”; che in esecuzione del suddetto Accordo, l'A.R.P.A. Sicilia ha redatto una proposta di documento contenente le citate Linee Guida; che il contenuto delle predette Linee Guida è finalizzato ad accrescere l'efficienza e la trasparenza delle attività degli Uffici e delle Amministrazioni competenti in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati; che le predette Linee Guida rappresentano uno strumento completo a disposizione degli operatori privati e degli Enti Pubblici per la gestione delle singole problematiche relative all'abbandono dei rifiuti ed all'accertamento dello stato ambientale del sito oggetto di abbandono;

RITENUTO di apprezzare il documento recante: “Linee Guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato”;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità,

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di apprezzare il documento recante: “Linee Guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato”, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per i servizi di pubblica utilità, di cui alla nota prot. n. 2866/Gab del 3 luglio 2018 e alla nota del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti prot. n. 27219 del 3 luglio 2018, e relativi atti acclusi, costituenti allegato “A” alla presente deliberazione.

Il Segretario

BUONISI



Il Presidente

MUSUMECI

PGS

ORIGINALE

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

REPUBBLICA ITALIANA DELIBERAZIONE N. 248 DEL 5.7.18 ALLEGATO A PAG 1 di 39



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE

DOCUMENTO
PERVENUTO
CON P.E.C.

lc

Prot. 2866 /GAB del 3 LUGLIO 2018

OGGETTO: Delibera della Giunta Regionale – Linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato

All'Ufficio della Segreteria di Giunta

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA Segreteria della Giunta Regionale
-4 LUG. 2018
PROT. N. <u>2323</u>

E p.c.

Alla Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio di Gabinetto

Al Dirigente Generale del Dipartimento regionale
dell'Acqua e dei Rifiuti

In data 7 novembre 2017 l'ARPA Sicilia - Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente ed il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti hanno siglato un accordo per "l'avvolgimento reciproco delle strutture tecnico - amministrative, nonché degli strumenti di lavoro, mezzi e personale al fine di migliorare la qualità organizzativa degli uffici e dell'azione amministrativa e per il raggiungimento degli obiettivi comuni, nell'ambito delle rispettive competenze".

In esecuzione del suddetto accordo, l'ARPA Sicilia ha redatto una proposta di "Linee Guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato".

Ciò in quanto, da un lato sono sempre più numerose le segnalazioni inerenti l'abbandono di rifiuti (il cui divieto è regolato dall'art. 192 del D. Lgs. 152/2006), dall'altro la mancanza di indicazioni chiare - anche sulle modalità di verifica delle eventuali contaminazioni delle matrici ambientali poste a contatto con detti rifiuti - ha da sempre creato confusione nelle procedure da seguire per la tutela delle norme ambientali e la salvaguardia dei cittadini.

Con nota protocollo n. 1473/GAB del 21 maggio 2018 lo Scrivente Ufficio segnalava al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti le Linee Guida *de qua*, affinché si provvedesse ad una loro rapida adozione.

Sh 2
lc
4/7/18



IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE

A seguito dell'acquisizione del documento il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ne ha condiviso l'impostazione.

Lo Scrivente Ufficio ha esaminato il contenuto e finalità delle predette Linee Guida che sono idonee ad accrescere l'efficienza e la trasparenza delle attività degli Uffici e delle Amministrazioni competenti in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati, e rappresentano uno strumento completo a disposizione degli operatori privati e degli Enti Pubblici per la gestione delle singole problematiche relative all'abbandono dei rifiuti ed all'accertamento dello stato ambientale del sito oggetto di abbandono.

Per quanto sin qui ricapitolato si trasmettono le "Linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato" corredate della nota protocollo n. 27219 del 3 luglio 2018 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, affinché la Giunta di Governo, nella prima seduta utile, voglia determinarsi per l'apprezzamento del predetto documento e per la sua adozione.

Si allega: nota protocollo n. 27219 del 3 luglio 2018 del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti unitamente alle "Linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato" e relativi allegati.

L'Assessore

Dott. Alberto Pirobon



IL SEGRETARIO

4



DELIBERAZIONE N. 248 DEL 5.7.18 ALLEGATO A PAG 3
 REPUBBLICA ITALIANA
 Regione Siciliana
 Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
 Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
 Item. Codice Fiscale 4097900026
 Pavia I.V.A. 2716298027
 Servizio 6 - Bonifiche
 Viale Campania, 36/a - 90144 Palermo
 Tel. 091 3650 458 - Fax 091 6738113
 PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@regione.sicilia.it

3 LUG. 2018
 2844/GAB

prot. n. 27219 del 03 LUG. 2018 Rif. prot. n. _____ del _____

Oggetto: Linee guida in materia di abbandoni

→ All' Assessore Regionale dell' Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per il tramite del Dirigente Generale D.A.R. SEDE

c.p.c. All'ARPA
 Pec: arpa@pec.arpa.sicilia.it

Pervengono sovente da parte delle Forze dell'Ordine o di Soggetti dotati delle stesse prerogative segnalazioni inerenti all'abbandono di rifiuti il cui divieto è regolato dall'art. 192 del D. Lgs. 152/06.

La mancanza di indicazioni chiare anche sulle modalità di verifica delle eventuali contaminazioni delle matrici ambientali poste a contatto con i rifiuti abbandonati, crea confusione nelle procedure da seguire e fitti carteggi tra gli Enti che, a vario titolo, sono chiamati a tutelare le norme ambientali e di salvaguardia della salute dei cittadini col risultato di allontanare la rimozione dei rifiuti a seguito delle incertezze di competenza.

L'ARPA e questo Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti hanno stipulato in data 7/11/2017 un "Accordo tra il Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti ed Arpa Sicilia per l'avvalimento reciproco delle strutture tecnico amministrative, nonché degli strumenti di lavoro, mezzi e personale al fine di migliorare la qualità organizzativa degli uffici e dell'azione amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi comuni nell'ambito delle rispettive competenze" (D.D.G. ARTA n. 474/2017).

Nell'ambito del suddetto accordo, l'Arpa ha redatto una proposta di "Linee Guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato" sottoponendola all'attenzione di questo Dipartimento per l'eventuale modifica e/o condivisione.

Il predetto documento è stato sottoposto al vaglio dei Servizi e delle Aree competenti a vario titolo nella materia acquisendo la condivisione e l'impostazione del documento.

In particolare, le Linee Guida sono state mutate dalle linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato adottati da ARPA Campania e contengono gli indirizzi tecnico operativi per lo svolgimento, in conformità alle vigenti normative, delle operazioni di rimozione di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, al fine di assicurare l'uniforme esercizio delle attività di rimozione da parte dei diversi soggetti preposti, nel rispetto della tutela della salute umana e dell'ambiente.

Le Linee Guida in argomento potranno essere soggette a revisione nel tempo, in funzione della evoluzione tecnologica e, soprattutto, normativa.

Dirigente Servizio 6: Ing. Calogero Gambino
 Responsabile procedimento: Ing. Calogero Gambino
 Ufficio: Torre B, Piano 6, Stanza 6/7 - Tel.: 091.3660458 - e-mail: cg.gambino@regione.sicilia.it
 Ricevimento: martedì e giovedì, ore 9 -13 - U.R.P.: Tel. 091.7077130 - 320 4383598 - rep.dar@regione.sicilia.it
 Nome file: nota per apprezzamento giunta linee guida abbandoni.docx



IL SEGRETARIO


Il documento ha la finalità di accrescere l'efficienza e la trasparenza delle attività degli Uffici e delle Amministrazioni competenti in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati e fornire agli operatori privati e agli Enti pubblici uno strumento completo da consultare per la gestione dei singoli problemi relativi all'abbandono dei rifiuti e all'accertamento dello stato ambientale del sito oggetto dell'abbandono.

Le linee guida, pertanto sono state articolate nelle seguenti principali sezioni:

- Rimozione di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato su strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.
- Rimozione di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato su strade o su aree private.
- Rinvenimento di rifiuti combustibili.
- Operazioni successive alla rimozione.
- Allegato 1: Scheda guida per la identificazione del sito oggetto di rifiuti abbandonati, da trasmettere a Città Metropolitana o libero Consorzio e Polizia Municipale competente per territorio.
- Allegato 2: Modalità di caratterizzazione dei rifiuti abbandonati.
- Allegato 3: Modalità di indagine del suolo.
- Allegato 4: Contenuti del piano di rimozione dei rifiuti.

Per quanto precede si trasmette copia delle Linee Guida in argomento in formato cartaceo e digitale, redatte dall'ARPA Sicilia e condivise da questo Servizio 6 - Bonifiche perché la S.V., qualora ne condivida i contenuti, provveda al successivo inoltro alla Giunta Regionale di Governo per l'approvazione.

Il Dirigente del Servizio 6
(Ing. Calogero Gambino)



IL SEGRETARIO

	LINEE GUIDA PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI O DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO	Mod. Rev. 0.0 del 07/09/2017 pag 1 di 26
---	--	--



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Dell'Acqua e dei Rifiuti


ARPA SICILIA
DIREZIONE GENERALE
STRUTTURA TECNICA 1 – CONTROLLI AMBIENTALI
U.O. ST1.1 - Controlli

**LINEE GUIDA PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI O
DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO**



IL SEGRETARIO



	LINEE GUIDA PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI O DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO	Mod. Rev. 0.0 del 07/09/2017 pag 2 di 26
---	--	--

Gruppo di lavoro		Rev.	Data
Dott. Ing. Salvatore Caldara	Direttore U.O.C. STI Controlli Ambientali	0.0	07/09/17
Dott. Antonio Notaro			

Responsabile del Documento	Rev.	Data


Responsabile applicazione della procedura a livello regionale	Rev.	Data

Responsabile applicazione della procedura	Rev.	Data
Comuni della Regione Sicilia		



IL SEGRETARIO




	LINEE GUIDA PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI O DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO	Mod. Rev. 0.0 del 07/09/2017 pag 3 di 26
---	--	--

1. Premessa	4
2. Rimozione di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato su strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico	4
3. Rimozione di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato su strade o su aree private.	5
4. Rinvenimento di rifiuti combustibili.	7
5. Operazioni successive alla rimozione.	7
Caso A): operazioni da effettuare su aree asfaltate/pavimentate.	7
Caso B): operazioni da effettuare su terreno parzialmente o totalmente nudo.	9
Allegato 1: Scheda guida per la identificazione del sito oggetto di rifiuti abbandonati, da trasmettere a Città Metropolitana o libero Consorzio e Polizia Municipale competente per territorio.	10
• Parte Prima – Individuazione Sito.	10
• Parte Seconda – Interventi sul sito ai fini della Rimozione.	12
Allegato 2: Modalità di caratterizzazione dei rifiuti abbandonati.	15
1. – Modalità di campionamento.	15
2. – Modalità di analisi.	16
Allegato 3: Modalità di indagine del suolo	21
1. – Modalità di campionamento.	21
Caso A): Modalità di campionamento su superficie asfaltata/pavimentata.	
Caso B): Modalità di campionamento su suolo nudo.	
2. – Modalità di analisi.	21
Allegato 4: Contenuti del piano di rimozione dei rifiuti	24
Diagramma 1: Procedura per rifiuti su sito pubblico.	25
Diagramma 2: Procedura per rifiuti su sito privato.	26



IL SEGRETARIO



	LINEE GUIDA PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI O DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO	Mod. Rev. 0.0 del 07/09/2017 pag 4 di 26
---	--	--

1. Premessa

Le presenti Linee Guida sono state mutate dalle linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato adottati da ARPA Campania e contengono gli indirizzi tecnico-operativi per lo svolgimento, in conformità alle vigenti normative, delle operazioni di rimozione di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, al fine di assicurare l'uniforme esercizio delle attività di rimozione da parte dei diversi soggetti preposti, nel rispetto della tutela della salute umana e dell'ambiente.

Le presenti Linee Guida potranno essere soggette a revisione nel tempo, in funzione della evoluzione tecnologica e, soprattutto, normativa.

Nel seguito del presente documento sono descritte le procedure in riferimento a due casistiche principali:

- Rimozione di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato su strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- Rimozione di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato su strade o su aree private.

2. Rimozione di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato su strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.

Ai sensi del D. Lgs. 152/06, Parte IV, art. 184, comma 2)¹, "i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua" sono rifiuti urbani.

Pertanto, a fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, essi devono essere rimossi, dal Comune, anche se tra gli stessi sono presenti determinate tipologie di materiali, che, in base alla loro presumibile origine, sarebbero rifiuti speciali.

In questo caso, il Comune procederà quindi come di seguito:

1. identificare il sito oggetto di rifiuti abbandonati (meglio se con coordinate GPS, corredate di report fotografico) e descriverne l'uso o lo stato tramite l'utilizzo della apposita scheda (Allegato 1) che dovrà essere trasmessa alla Città Metropolitana o libero Consorzio, competente per territorio, che potrà implementare in apposita piattaforma web;
2. determinare (o stimare) il volume dei rifiuti abbandonati e la superficie dell'area di sedime interessata. E' utile distinguere, ove possibile, le dimensioni dei singoli cumuli di rifiuti, nonché la relativa volumetria, l'area di sedime e la tipologia di rifiuto depositato per ogni singolo cumulo, individuando l'eventuale presenza di materiali contenenti amianto o di materiali palesemente pericolosi;
3. nel caso in cui sul sito, interessato dall'abbandono incontrollato dei rifiuti, si rilevi la presenza di materiali, probabilmente, contenenti amianto bisogna procedere alla messa in sicurezza degli stessi coprendo detto materiale con doppio telo plastico, delimitando l'area con nastro rosso e bianco e apponendo un cartello con scritta presenza di rifiuti pericolosi contenenti amianto. La ditta incaricata dovrà predisporre apposito piano di lavoro che sarà trasmesso alla competente ASP. Le operazioni di messa in sicurezza dei materiali contenenti amianto dovranno essere effettuati nel rispetto di quanto dettato dal d.lgs. 81/2008² e s.m.i. nel caso in cui si rilevi la presenza di materiali contenenti

¹ D. Lgs. 152/06, Parte IV, art. 184, comma 2): Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da escazioni ed estrazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

² Art. 256 del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008: Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto - 1. I lavori di demolizione e di rimozione dell'amianto





**LINEE GUIDA PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI
ABBANDONATI O DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO**

Mod. Rev. 0.0
del 07/09/2017
pag 5 di 26

anzitutto in siti diversi nell'ambito dello stesso comune la ditta incaricata può presentare un unico piano di lavoro per la rimozione di detti materiali. Nel caso in cui sul sito siano presenti rifiuti "sospetti" (es. fusti, bidoni, big-bags etc.), sarà necessario, prima di movimentarli, procedere alla messa in sicurezza e richiedere l'intervento degli Enti preposti (VV.FF., ARPA Sicilia, ASP, ecc.) al fine di definire le modalità per la successiva gestione.

Qualora i rifiuti siano classificabili a vista e siano palesemente non pericolosi e comunemente gestibili e rientranti tra le tipologie di rifiuti contemplati nel DM 08/05/2008 e s.m.i. (es. pneumatici fuori uso, mobili, materassi etc.) gli stessi potranno essere rimossi e trasportati, con il relativo codice CER, dal gestore del servizio di igiene urbana presso il Centro di raccolta;

4. i rifiuti non classificabili a vista, perché eterogenei oppure rientranti nelle categorie di rifiuti con codice CER a specchio, devono essere rimossi e trasportati presso un impianto di gestione di rifiuti autorizzato, dove, considerata la natura e la provenienza di questi rifiuti, gli stessi saranno sottoposti ad operazioni di selezione, classificazione a vista ed eventuale campionamento e caratterizzazione analitica, per il successivo avvio ad operazioni di recupero/smaltimento. Ai soli fini della rimozione e del successivo trasporto, a tali rifiuti può essere attribuito il codice CER 20 03 01 (rifiuti urbani non differenziati)³. Il codice CER 20 03 01 non può essere attribuito ai rifiuti combustibili per i quali si applica quanto previsto dal successivo paragrafo 4;
5. per i rifiuti combustibili si rimanda a quanto riportato nel paragrafo 4;
6. a valle della rimozione dei rifiuti occorre implementare la seconda parte della scheda riportata nell'allegato 1.

3. Rimozione di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato su strade o su aree private⁴.

Nel caso in cui i rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata si trovino su strade o aree private sarà in primo luogo necessario, durante l'ispezione, valutare se, in base all'origine, si tratti di rifiuti urbani o se siano presenti anche rifiuti speciali.

Se il soggetto che procede alla rimozione è il Comune, i rifiuti palesemente di origine urbana potranno essere direttamente rimossi dall'azienda di igiene urbana, mentre per la rimozione dei rifiuti speciali dovranno essere seguite le modalità descritte nei punti successivi.

Se invece il soggetto che provvede alla rimozione dei rifiuti è un privato dovranno essere seguite le

possono essere effettuati solo da imprese dipendenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amiante e di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predisporre un piano di lavoro.

3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.

4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti: a) rimozione dell'amiante e dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amiante o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto; b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale; c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amiante sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amiante; d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori; e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; f) selezione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254, delle misure di cui all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico; g) tenuta dei lavori (L. data di inizio) e loro durata pressoché; h) luogo ove i lavori verranno effettuati; i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amiante; f) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e).

5. Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. (In caso il periodo di cui al precedente capoverso funga da vigilanza non formula richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'esordio di inizio delle attività.)


6. L'invio delle documentazioni di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti (di cui all'articolo 250).

7. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.

³ Come detto, ai sensi del D. Lgs. 152/96, Parte IV, art. 184, comma 2), tali rifiuti sono rifiuti urbani

⁴ Trattati di rifiuti abbandonati su aree private non soggetti ad uso pubblico che per origine non possono essere considerati rifiuti urbani



	LINEE GUIDA PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI O DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO	Mod. Rev. 0.0 del 07/09/2017 pag 6 di 26
---	--	--

modalità di cui ai punti successivi, indipendentemente dalla tipologia di rifiuti (urbani o speciali). In ogni caso tutte le operazioni descritte nei punti successivi dovranno essere effettuate previa presentazione⁵ di in un apposito Piano di Rimozione i cui contenuti sono descritti nell'Allegato 4.

Si procederà quindi come di seguito:

1. identificare il sito oggetto di rifiuti abbandonati (meglio se con coordinate GPS, corredate di report fotografico) e descriverne l'uso o lo stato tramite l'utilizzo della apposita scheda (Allegato 1);
2. determinare (o stimare) il volume dei rifiuti abbandonati e la superficie dell'area di sedime interessata. E' utile distinguere, ove possibile, le dimensioni dei singoli cumuli di rifiuti, nonché la relativa volumetria, l'area di sedime e la tipologia di rifiuto depositato per ogni singolo cumulo;
3. nel caso sul sito, tra i rifiuti abbandonati, siano riconoscibili rifiuti contenenti amianto, è necessario in primis procedere alla loro messa in sicurezza, coprendo il materiale con doppio telo plastico e quindi a predisporre un apposito PIANO DI LAVORO⁶ (da comunicare all'ASP competente per territorio) ed attivare le procedure e le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno; analogamente nel caso in cui sul sito siano presenti rifiuti "sospetti" (es. fusti, bidoni, big-bags etc.), sarà necessario, prima di movimentarli, procedere alla messa in sicurezza e richiedere l'intervento degli Enti preposti (V.V.FF., ARPA Sicilia, ASP) al fine di definire le modalità per la successiva gestione;
4. qualora i rifiuti siano classificabili a vista e siano palesemente non pericolosi e comunemente gestibili (es. pneumatici fuori uso, mobili, materassi etc.) gli stessi potranno essere rimossi tramite ditta all'uopo autorizzata;
5. qualora, invece, i rifiuti non siano classificabili a vista, ovvero rientrino nelle categorie di rifiuti con codice CER a specchio oppure rifiuti combustibili, sul sito dovrà essere allestita un'apposita area di cantiere, tramite ditta autorizzata, per la esecuzione in sicurezza delle operazioni di separazione, campionamento e rimozione, come di seguito descritto:
 - recinzione o delimitazione dell'area interessata, chiudendo eventuali varchi di accesso;
 - utilizzo di eventuali cassoni scarrabili per lo stoccaggio/trasporto, a perfetta tenuta;
 - copertura dei rifiuti con teli impermeabili;
 - allestimento di aree impermeabilizzate con telo HDPE (almeno 1,5 mm di spessore) per le operazioni di separazione, cernita, campionamento (quartature) eventualmente da realizzare sul posto;
 - adozione di misure atte ad evitare la formazione o diffusione di polveri ed odori molesti (irrorazione di sostanze antimicrobiche, di deodorazione, ecc.);
 - utilizzo di attrezzature e macchinari che limitino al massimo le operazioni di manipolazione e trattamento dei rifiuti in loco.


Il campionamento dei rifiuti non classificabili a vista, e le relative determinazioni analitiche dovranno essere effettuate in conformità a quanto riportato nell'Allegato 2;

6. attendere le risultanze analitiche in funzione delle quali procedere alla rimozione, avviando i rifiuti a recupero/smaltimento tramite ditte appositamente autorizzate in impianti autorizzati. La rimozione dei rifiuti dovrà essere effettuata in condizioni di sicurezza, adottando tutte le misure necessarie a tutelare la salute degli operatori/cittadini e ad evitare rischi di contaminazione delle matrici ambientali;

⁵ Nel caso in cui l'intervento venga effettuato dal soggetto responsabile (privato/proprietario etc.) il Piano di rimozione deve essere presentato al Comune. Nel caso in cui l'intervento sia effettuato dal Comune in danno del soggetto responsabile (privato/proprietario etc.), il Piano di Rimozione sarà presentato al Comune dalla società incaricata della rimozione.

⁶ Art. 256 del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 - *Lavori di demolizione e rimozione dell'amianto*



	<p align="center">LINEE GUIDA PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI O DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO</p>	<p>Mod. Rev. 0.0 del 07/09/2017 pag 7 di 26</p>
---	--	---

7. rimuovere i rifiuti adottando tutti gli accorgimenti possibili atti ad evitare o mitigare sia danni alle persone, cose ed animali che alle matrici ambientali.

A valle della rimozione dei rifiuti occorre implementare la seconda parte della scheda riportata nell'allegato 1.

4. Rinvenimento di rifiuti combustibili

Durante le operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 possono essere rinvenuti rifiuti totalmente o parzialmente combustibili.

A tal proposito si deve rilevare che nel Catalogo europeo dei rifiuti non sono previsti codici CER per i rifiuti interessati, parzialmente o totalmente, da fenomeni di combustione. E' opportuno in questi casi effettuare una valutazione ancora più accurata della tipologia dei rifiuti circostanti, per provare a comprenderne la loro origine e natura. In ogni caso i rifiuti combustibili devono essere sottoposti a caratterizzazione analitica sia per definirne le eventuali caratteristiche di pericolosità che per le successive fasi di smaltimento/recupero. Le modalità di campionamento di detti rifiuti e i parametri da ricercare sono quelli riportati nell'allegato 2, cui occorre aggiungere taluni parametri supplementari, quali P.C.L.⁷, Diossine ed IPA, oltre ad eventuali ulteriori parametri scaturenti da osservazioni di campo.

Ai soli fini della rimozione e del successivo trasporto, a tali rifiuti rinvenuti sul suolo pubblico può essere attribuito il codice CER 20 03 99 (Rifiuti urbani non specificati altrimenti) specificando sul formulario di identificazione dei rifiuti che trattasi di rifiuti combustibili.

5. Operazioni successive alla rimozione

A seguito della rimozione, sul sito, sia esso pubblico o privato, dovranno essere effettuate le operazioni di seguito descritte, in funzione della natura dell'area di sedime (asfaltata/pavimentata/terreno nudo).

Caso A): operazioni da effettuare su aree asfaltate/pavimentate


1. pulire la superficie di sedime con materiali idonei a rimuovere sostanze potenzialmente contaminanti o dannose;
2. qualora sul sito oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sussistano evidenze oggettive di una potenziale contaminazione di matrici ambientali (suolo, falda idrica, ecc.) si dovrà procedere a:
 - a. campionare e caratterizzare il suolo immediatamente sottostante (20 cm di profondità) secondo le modalità riportate nell'Allegato 3;
 - b. asportare, in relazione alle risultanze analitiche, la porzione di asfalto o di superficie pavimentata interessata. I materiali asportati vanno gestiti come rifiuti previo accertamento analitico per la caratterizzazione, adottando gli accorgimenti e le attrezzature necessarie per limitare l'impatto ambientale;
 - c. impedire l'accesso all'area investigata comprensiva di una zona di rispetto, fino all'ottenimento dei risultati di indagine;
 - d. nel caso in cui gli esiti delle indagini analitiche effettuate sul suolo evidenzino il superamento delle Concentrazioni di Soglia di Contaminazione di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V del D. Lgs. 152/06, in funzione della destinazione d'uso, dovranno essere avviate le procedure per la caratterizzazione dell'area di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/06.⁸

⁷ Potenziale Calorifico Inferiore.

⁸ Art.242 del D.Lgs. 152/06.-1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento deve in ogni caso ventiquattrore ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possono essere comportate rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

2. Il responsabile dell'inquinamento, assume le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine



	LINEE GUIDA PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI O DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO	Mod. Rev. 0.0 del 07/09/2017 pag 8 di 26
---	--	--

preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglie di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di verifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.

3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento se ne immedesima notizia al comune ed alla provincia competenti per territorio con la descrizione delle misure di pre-cauzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituitori ad ogni altra autorizzazione, concessione, concessione, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito si applica la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglie di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi del rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi del rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi del rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi del rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della sua fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di decisione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi del rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglie di rischio, la conferenza di servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara conclusa positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi del rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati: a) i parametri da sottoporre a controllo; b) la frequenza e la durata del monitoraggio.

6. La regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'andamento tecnico può essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiederlo, mediante una adeguatamente motivata, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rivelino il superamento di uno o più delle concentrazioni soglie di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7.

7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi del rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglie di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi del rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di ripulimento o di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. (Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ più idonee, la regione può autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzate all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali). Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza (di cui al primo periodo), che presentano particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dimensioni impiantistiche necessarie e dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi programmi distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficacia ed efficienza, a costi sopportabili, messi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessata mediante apposita conferenza di servizi e sentita il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiederlo, mediante una adeguatamente motivata, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sottintende a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i consensi, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assenti previsti dalla legislazione vigente concernenti, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessario, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed alla stesura delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed insindacabilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, la misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestata in favore della regione per la concreta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.


8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto.

9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce o riduce la propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente. Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.

10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garanzia in base della salute pubblica e dell'ambiente, lo sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano attuati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione delle attività.

11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una potenziale contaminazione sottintesa al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione



	LINEE GUIDA PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI O DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO	Mod. Rev. 0.0 del 07/09/2017 pag 9 di 26
---	--	--

Caso B): operazioni da effettuare su terreno parzialmente o totalmente nudo

1. asportare almeno i primi 10 cm di suolo di sedime, che vanno gestiti come rifiuti, con il codice CER 19 13 01* oppure 19 13 02, previa caratterizzazione⁹;
2. sull'area di sedime del sito oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, procedere al campionamento ed all'analisi del top soil sottostante (20 cm di profondità) secondo le modalità riportate nell'Allegato 3; tale operazione può essere evitata qualora dal sito siano stati rimossi soltanto rifiuti palesemente inerti o comunque rifiuti che non diano luogo ad eluati e cessioni;
3. impedire l'accesso all'area investigata comprensiva di una zona di rispetto, fino all'ottenimento dei risultati di indagine;
4. nel caso in cui gli esiti delle indagini analitiche effettuate sul suolo evidenzino il superamento delle Concentrazioni di Soglia di Contaminazione di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V del D. Lgs. 152/06, in funzione della destinazione d'uso, dovranno essere avviate le procedure per la caratterizzazione dell'area di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/06;

Una volta completata la rimozione dei rifiuti, occorre realizzare tempestivamente interventi dissuasivi di futuri abbandoni, quali recinzioni, sistemi di videosorveglianza fissi o mobili, vigilanza sul territorio, apposizione di cartellonistica, applicazione di sanzioni, ecc.

⁹ con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti.

12. Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni.

13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissensuali espresse nel corso della conferenza. Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, il rilascio provvede la regione. 13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4.

⁹ Qualora non si intenda procedere ad alcuna caratterizzazione del suolo sospetto, è obbligatorio, per il principio di precauzione attribuito a detto rifiuto il CER CER 19 13 01* relativo al rifiuto pericoloso



LINEE GUIDA PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI O DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO	Mod. Rev. 0.0 del 07/09/2017 pag 10 di 26
--	---

Allegato I:- Scheda guida per la identificazione del sito oggetto di rifiuti abbandonati, da trasmettere a Città Metropolitana o libero Consorzio e Polizia Municipale competente per territorio.

PARTE PRIMA


INDIVIDUAZIONE SITO

Denominazione del sito: _____
 Indirizzo del sito: _____
 Comune di appartenenza: _____ Prov: _____
 Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.): SI No
 Solo se alla precedente domanda si è risposto SI indicare il corrispondente SIN _____
 Sito già soggetto ad interventi di caratterizzazione e/o bonifica: SI No
 Se SI descrivere sinteticamente gli interventi effettuati: _____

DATI INERENTI IL SITO

Superficie occupata da rifiuti: _____ mq
 Volume totale di rifiuti presenti _____ mc
Destinazione d'uso prevalente prevista dal PRG:
 Uso verde pubblico, privato e residenziale: _____
 Uso commerciale e industriale: _____
 Uso agricolo e assimilabile (prati, pascoli, colture): _____
 Altro _____
Tipologia dell'area (contesto del territorio in cui è ubicato il sito di stoccaggio provvisorio)
 residenziale; agricola; commerciale;
 incolta; naturale/protetta; industriale;
 portuale; fluviale; lacunale
Morfologia dell'area
 Pianeggiante Area con pendenza < 25% Area con pendenza ≥ 25%
Pavimentazione dell'area su cui sono allocati i rifiuti:
 Asfaltata Parzialmente asfaltata Massetto in CLS
 Terra Su terra sabbiosa Su terra ghiaiosa Su terra argillosa
Presenza di colture in prossimità del sito di abbandono:
 Sono presenti colture agricole immediatamente prossime al sito: SI No
 (Solo se alla precedente domanda avete risposto SI descrivere sinteticamente il tipo/i di colture presenti)
 Quali: _____
Presenza di aree destinate a pascolo in prossimità del sito di abbandono:
 Sono presenti aree destinate a pascolo immediatamente prossime al sito: SI No
 (Solo se alla precedente domanda avete risposto SI descrivere sinteticamente il tipo/i di animali da pascolo presenti)
 Quali: _____
Presenza di pozzi o corsi d'acqua superficiali in prossimità del sito:
 Sono presenti pozzi in aree immediatamente prossime al sito: SI No
 Sono presenti corsi d'acqua in aree immediatamente prossime al sito: SI No
 Altro: _____



	LINEE GUIDA PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI O DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO	Mod. Rev. 0.0 del 07/09/2017 pag 11 di 26
---	--	---

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Coordinata EST (X) _____ Coordinata NORD (Y) _____
 (Esprese in proiezione UTM WGS84 - Fuso di riferimento EST - 33)
 Tavoleta IGM (1:25000) _____

SOGGETTI

Proprietario dell' Area:
 Nome o Ragione sociale _____ Pubblico Privato
 Indirizzo: _____ n. _____ CAP: _____
 Comune: _____ Prov _____

Concessionario dell' Area:
 Nome o Ragione sociale _____ Pubblico Privato
 Indirizzo: _____ n. _____ CAP _____
 Comune: _____ Prov _____
 Altro: _____

STATO DI FATTO DEL SITO: TIPOLOGIA PREVALENTE DEI RIFIUTI

Tipologia rifiuti
 (Barrare le caselle corrispondenti alle diverse tipologie di rifiuti presenti ed indicarne la stima della percentuale sull'intero volume conferito)


Urbani non pericolosi: _____ % (fonte del dato presunto accertato stima visiva);
 Urbani pericolosi: _____ % (fonte del dato presunto accertato stima visiva);
 Speciali non pericolosi: _____ % (fonte del dato presunto accertato stima visiva);
 Speciali pericolosi: _____ % (fonte del dato presunto accertato stima visiva);
 (In caso di rifiuti pericolosi riportare la tipologia prevalente nel sottostante campo note, ad es. lastre di Eternit ecc...)
 Note: _____

NOTE

- Andrà compilata una scheda per ogni sito di abbandono illegale di rifiuti presente sul Territorio Comunale;
- Qualora i campi nella scheda fossero insufficienti per le informazioni da riportare si prega di aggiungere le informazioni mancanti su opportuna nota integrativa da allegare alla scheda precisando nel campo note della presente la presenza dell'allegato/i;



IL SEGRETARIO

	LINEE GUIDA PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI O DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO	Mod. Rev. 0.0
		del 07/09/2017 pag 12 di 26

PARTE SECONDA

INTERVENTI SUL SITO AI FINI DELLA RIMOZIONE

A - RIFIUTI RIMOSSI DAL SITO

Data	CER	Eventuali Note descrittive	Quantità (Kg)	Tipologia di impianto di destinazione (Centro di Raccolta/Impianto autorizzato)	Destinatario			
					Codice Fiscale	Ragione sociale	Comune	Prov

B - RIFIUTI ANCORA PRESENTI SUL SITO

Data	mc	Descrizione

C - ATTIVAZIONE DI PROCEDURE PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO E RIFIUTI "SOSPETTI" (Es. fusti, bidoni, big bags, etc.)

D- PIANO DI LAVORO (Riferimento)


E - RICHIESTA INTERVENTO (data)

- VV.FF. _____
- ASP _____
- ARPA Sicilia _____
- Altri enti _____

F - PRESCRIZIONI RILASCIATE

G- INTERVENTI EFFETTUATI



	LINEE GUIDA PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI O DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO	Mod. Rev. 0.0 del 07/09/2017 pag 13 di 26
---	--	---

H - EVENTUALI RISULTANZE ANALITICHE

I - RIMOZIONE RIFIUTI

Data	CER	Eventuali Note descrittive	Quantità (Kg)	Tipologia di impianto di destinazione (Centro di Raccolta/Impianto autorizzato)	Destinatario			
					Codice Fiscale	Ragione sociale	Comune	Prov

L - VERIFICHE DELLE AREE DI SEDIME

Campionamento del suolo: SI NO

Superamento delle CSC di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V del D.Lgs 152/2006 e snai

Parametro _____ Concentrazione

Parametro _____ Concentrazione

Parametro _____ Concentrazione

Avvio delle procedure di caratterizzazione del sito: SI NO



IL SEGRETARIO



LINEE GUIDA PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI
ABBANDONATI O DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO

Mod. Rev. 0.0
del 07/09/2017
pag 14 di 26

INTERVENTI DI DISSUAZIONE E DI TRASFORMAZIONE DEL SITO (POST RIMOZIONE)

- Piantumazione _____
- Sistemi di videosorveglianza _____ fissi _____ mobili _____
- Coinvolgimento volontariato nelle attività di vigilanza sul territorio _____
- Affidamento area recuperata ad associazioni no profit, scuole, comitati _____
- Apposizione di cartellonistica _____
- Applicazione di sanzioni _____

MISURE DI PREVENZIONE

- Centro di raccolta/Isola ecologica, attivata il _____
- Misure di incentivazione per il recupero dei rifiuti ingombranti
- recupero a domicilio _____
- carta verde a punti _____
- altre iniziative _____
- Iniziative con le associazioni di categoria locali per la diffusione di buone prassi _____

Procedimenti tesi a favorire la verifica della correttezza delle procedure di smaltimento dei rifiuti da parte degli operatori economici:


- acquisizione in sede di rilascio di provvedimenti concessori e autorizzatorie, nonché di denuncia di inizio attività dei contratti di smaltimento dei rifiuti prodotti nei settori:
edilizio-n. ____; manifatturiero-n. ____; commerciale-n. ____; artigianale-n. ____; agricolo-n. ____;
- acquisizione al termine delle attività edilizie e con controlli almeno a cadenza trimestrale, da parte dei competenti uffici, per gli altri settori della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti a norma di legge in campo:
edilizio-n. ____; manifatturiero-n. ____; commerciale-n. ____; artigianale-n. ____; agricolo-n. ____;
- irrogazione sanzioni per settore economico:
edilizio-n. ____; manifatturiero-n. ____; commerciale-n. ____; artigianale-n. ____; agricolo-n. ____;



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]



	LINEE GUIDA PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI O DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO	Mod. Rev. 0.0 del 07/09/2017 pag 15 di 26
---	--	---

Allegato 2: Modalità di caratterizzazione dei rifiuti abbandonati

La caratterizzazione dei rifiuti abbandonati deve prevedere il rispetto di:

1. modalità di campionamento
2. modalità di analisi

1 - Modalità di campionamento

Al fine di uniformare il procedimento di campionamento dei rifiuti, indipendentemente dal loro diverso stato fisico e dalla loro giacitura (rifiuti stoccati in fusti, serbatoi, cisterne, autobotti, vasche, fosse, cumuli e silos) la campionatura deve essere eseguita secondo quanto previsto dalla norma UNI 10802/2013 relativa al campionamento manuale, alla preparazione ed analisi degli eluati relativi a rifiuti solidi, rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi.

La quantità del campione di rifiuto da prelevare e da avviare all'analisi di laboratorio deve essere congrua e determinata in funzione dei parametri da ricercare, eventualmente concordata tra le parti, se diverse (soggetto incaricato del campionamento con il laboratorio incaricato delle analisi). Il campionamento deve essere eseguito da personale qualificato, utilizzando attrezzature e procedure di sicurezza adeguate al rifiuto da campionare.

Il personale addetto al campionamento deve:

1. assicurarsi che i punti di campionamento siano accessibili in sicurezza e, ove necessario, siano disponibili i permessi per l'accesso al sito;
2. assicurarsi che le attrezzature per il prelievo siano adatte allo scopo, pulite ed asciutte prima del loro utilizzo;
3. accertarsi che il materiale, le attrezzature e tutto ciò che si usa durante il campionamento sia chimicamente e fisicamente compatibile con il materiale da campionare;
4. assicurarsi che i campioni siano protetti da pioggia, polvere o altro materiale e siano sigillati immediatamente dopo il campionamento;
5. assicurarsi che gli imballaggi siano integri e che i contenitori rimangano ben chiusi nel tempo.

La scelta dei contenitori in cui inserire il campione e le modalità di conservazione sono determinate essenzialmente dalla natura del rifiuto e dagli analiti da determinare, al fine di evitare cessioni da parte del contenitore e/o fenomeni corrosivi o di volatilizzazione o alterazioni e/o degradazioni. Le campionature devono sempre essere eseguite congiuntamente alla stesura di un verbale che deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- A. Motivo dell'intervento;
- B. Data, ora e luogo del prelievo;
- C. Nominativo del personale addetto al campionamento;
- D. Generalità del legale rappresentante della Ditta incaricata;
- E. Nominativi e qualifica delle persone presenti all'atto del prelievo;
- F. Modalità di campionamento e sigillatura dei campioni;
- G. Eventuali comunicazioni al laboratorio finalizzate alle conclusioni finali;
- H. Firma degli intervenuti.



IL SEGRETARIO

2 - Modalità di analisi


I parametri da analizzare nei rifiuti abbandonati sono riportati nella successiva tabella 1 e si riferiscono ai solidi.

Per i rifiuti liquidi abbandonati i parametri da ricercare ai fini della caratterizzazione di base sono dettati dalla tipologia di rifiuti abbandonati (solventi, oli, ecc.) in quanto destinati ad impianti di trattamento/recupero.

Tabella n.1 - Parametri da ricercare nei rifiuti solidi abbandonati


CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED ORGANOLETICHE		
Aspetto:		pd
Colore:	Odore:	pd
P.C.I. ⁽⁶⁾	T.O.C.	pd
CARATTERIZZAZIONE DI BASE		
COMPOSTI INORGANICI		
1	Alluminio (Al)	pd
	Antimonio (Sb)	pd
3	Arsenico (As)	pd
4	Berillio (Be)	pd
5	Cadmio (Cd)	pd
6	Cobalto (Co)	pd
7	Cromo totale (Cr)	pd
8	Cromo VI (Cr)	pd
9	Ferro (Fe)	pd
10	Manganese (Mn)	pd
11	Mercurio (Hg)	pd
12	Nichel (Ni)	pd
13	Piombo (Pb)	pd
14	Rame totale (Cu)	pd
15	Selenio (Se)	pd
16	Stagno (Sn)	pd
17	Tallio (Tl)	pd
18	Vanadio (V)	pd
19	Zinco (Zn)	pd
POLICLOROBIFENILI		
20	PCB-28	pd
21	PCB-52	pd
22	PCB-95	pd
23	PCB-101	pd
24	PCB-99	pd
25	PCB-81	pd
26	PCB-110	pd
27	PCB-151	pd
28	PCB-77	pd
29	PCB-149	pd
30	PCB-123	pd
31	PCB-118	pd
32	PCB-114	pd
33	PCB-146	pd
34	PCB-153	pd



 LINEE GUIDA PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI O DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO	Mod. Rev. 0.0 del 07/09/2017 pag 17 di 26
--	---


35	PCB-105	pd
36	PCB-138	pd
37	PCB-187	pd
38	PCB-183	pd
39	PCB-126	pd
40	PCB-128	pd
41	PCB-167	pd
42	PCB-177	pd
43	PCB-156	pd
44	PCB-157	pd
45	PCB-180	pd
46	PCB-170	pd
47	PCB-169	pd
48	PCB-189	pd
49	PCB (Congeneri totali)	pd
IDROCARBURI		
50	Idrocarburi Leggeri (C≤12)	pd
51	Idrocarburi Pesanti (C>12)	pd
52	Idrocarburi totali (C≤12+C>12)	pd
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI ⁽⁸⁾		
53	Naftalene	
54	Acenaftilene	
55	Acenaftene	
56	Fluorene	
57	Fenantrene	
58	Antracene	
59	Fluorantene	
60	Benzo(j)Fluorantene	rc
61	Benzo(e)Pirene	rc
62	Pirene	
63	Benzo(a)Antracene	rc
64	Crisene	rc
65	Benzo(b)Fluorantene	rc
66	Benzo(k)Fluorantene	rc
67	Benzo(a)Pirene	rc
68	Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	
69	Dibenzo(a,h)Antracene	rc
70	Benzo(g,h,i)Perilene	
71	Dibenzo(a,e)Pirene	rc
72	Dibenzo(a,h)Pirene	rc
73	Dibenzo(a,i)Pirene	
74	Dibenzo(a,l)Pirene	rc
75	IPA totali	
SOLVENTI AROMATICI ⁽⁹⁾		
76	Benzene	
77	Toluene	
78	Etilbenzene	
79	Stirene	



	LINEE GUIDA PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI O DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO	Mod. Rev. 0.0 del 07/09/2017 pag 18 di 26
---	--	---

80	p-Xilene	
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI ⁽⁴⁾		
81	Clorometano	
82	Diclorometano	
83	Triclorometano	
84	Cloruro di Vinile	
85	1,2-Dicloroetano	
86	1,1-Dicloroetilene	
87	Tricloroetilene	
88	Tetracloroetilene	
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI ⁽⁴⁾		
89	1,1-Dicloroetano	
90	cis-1,2-Dicloroetilene	
91	trans-1,2-Dicloroetilene	
92	1,1,1-Tricloroetano	
93	1,2-Dicloropropano	
94	1,1,2-Tricloroetano	
95	1,2,3-Tricloropropano	
96	1,1,2,2-Tetracloroetano	
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI ⁽⁴⁾		
97	Tribromometano	
98	1,2-Dibromoetano	
99	Dibromoclorometano	
100	Bromodiclorometano	
ALTRE SOSTANZE ⁽⁴⁾		
101	1,3-Butadiene	
102	Metil-terbutil-metiletero (MTBE)	
103	Piombo tetraetile	
DIOSSINE E FURANI ⁽⁴⁾		
104	2,3,7,8-Tcdf	
105	2,3,7,8-Tcdd	
106	1,2,3,7,8-Pcdf	
107	2,3,4,7,8-Pcdf	
108	1,2,3,7,8-Pcdd	
109	1,2,3,4,7,8-Hxcdf	
110	1,2,3,6,7,8-Hxcdf	
111	2,3,4,6,7,8-Hxcdf	
112	1,2,3,7,8,9-Hxcdf	
113	1,2,3,4,7,8-Hxcd	
114	1,2,3,6,7,8-Hxcd	
115	1,2,3,7,8,9-Hxcd	
116	1,2,3,4,6,7,8-Hpcdf	
117	1,2,3,4,7,8,9-Hpcdf	
118	1,2,3,4,6,7,8-Hpcdd	
119	Ocdf	
120	Ocdd	
121	Σ PCDD e PCDF (in T.E.)	
POP'S: " Regolamento 850/2004/CE e s.m.i. relativo agli inquinanti organici persistenti e che		



	LINEE GUIDA PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI O DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO	Mod. Rev. 0.0 del 07/09/2017 pag 19 di 26
---	--	---

modifica la direttiva 79/117/CEE ⁶⁾	
122	Diossine e Furani
123	PCB
124	4,4-DDT
125	Clordano (cis + trans)
126	alfa-Esaclorocicloesano
127	beta-Esaclorocicloesano
128	gamma-Esaclorocicloesano
129	delta-Esaclorocicloesano
130	Aldrin
131	Dieldrin
132	Endrin
133	Eptacoloro
134	Clordecone
135	Mirex
136	Toxafene
137	Pentaclorobenzene
138	Esaclorobenzene
139	Esabromobifenile (PBB-128)


**PROVA DI LISCIVIAZIONE IN SOLUZIONE ACQUOSA : Liquido/Solido = 10 litri/Kg -
UNI 10802/2004 – UNI ENV 13370/2002 – UNI ENV 12506/2002)**

140	Arsenico (As)
141	Bario (Ba)
142	Cadmio (Cd)
143	Cromo (Cr)
144	Rame (Cu)
145	Mercurio (Hg)
146	Molibdeno (Mo)
147	Nichel (Ni)
148	Piombo (Pb)
149	Antimonio (Sb)
150	Selenio (Se)
151	Zinco (Zn)
152	Cloruri (Cl-)
153	Fluoruri (F-)
154	Solfati (SO 2-)
155	D.O.C. (*)

(*) Il limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti:

- a. fanghi prodotti dal trattamento e dalla preparazione di alimenti individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 020301, 020305, 020403, 020501, 020603, 020705, fanghi e rifiuti derivanti dalla produzione e dalla lavorazione di polpa carta e cartone (codici dell'elenco europeo dei rifiuti 030301, 030302, 030305, 030307, 030308, 030309, 030310, 030311 e 030399), fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice dell'elenco europeo dei rifiuti 190305) e fanghi delle fosse settiche (200304), purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica;
- b. fanghi individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 040106, 040107, 040220, 050110, 050113, 070112, 070212, 070312, 070412, 070512, 070612, 070712, 170506, 190812, 190814, 190902, 190903, 191304, 191306, purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche;
- c. rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 190801 e 190802;
- d. rifiuti della pulizia delle fognature (200306);
- e. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 200141;
- f. rifiuti derivanti dal trattamento meccanico (ad esempio selezione) individuati dai codici 191210 e 191213 e dal trattamento biologico, individuati dal codice 190501;



	LINEE GUIDA PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI O DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO	Mod. Rev. 0.0 del 07/09/2017 pag 20 di 26
---	--	---

g. rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani, individuati dai codici 190503, 190604 e 190606, purché sia garantita la conformità con quanto previsto dai Programmi regionali di cui all'articolo 5 del D.Lgs 36/2003 e presentino un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1000 mgO₂ /kgSVh.

Legenda:

In giallo (e con affianco le lettere pd) sono riportati i parametri di default da effettuare sui rifiuti solidi abbandonati;

^(a) il P.C.I., obbligatorio a partire dal 01.01.2013, va eseguito solo se trattasi di rifiuti a matrice organica, termo distruttibili. Si rammenta che se il rifiuto presenta un P.C.I. > di 13.000 Kj/Kg, lo stesso non può essere conferito in discarica;


^(b) Qualora gli idrocarburi totali risultano in concentrazione > 1000 mg/Kg (parametro n. 52 della tabella), la determinazione degli idrocarburi Policiclici Aromatici è obbligatoria, quantomeno quelli a rischio cancerogeno, evidenziati in verde (e con a fianco le lettere rc);

^(c) la determinazione analitica dei corrispondenti parametri è obbligatoria solo nel caso di rifiuti con evidente odore di solventi;

^(d) nel caso di rifiuti combustibili, si consiglia di procedere altresì alla determinazione delle Diossine e Furani;

^(e) Qualora per i rifiuti solidi da conferire in discarica non sia possibile escludere la presenza degli inquinanti organici persistenti "POP's " , ovvero i parametri da 122 a 139 elencati in tabella, la determinazione degli stessi è obbligatoria ai sensi del D.M. 27.09.2010.

 **IL SEGRETARIO**
[Handwritten signature]

	<p align="center">LINEE GUIDA PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI O DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO</p>	<p>Mod. Rev. 0.0 del 07/09/2017 pag 21 di 26</p>
---	--	--

Allegato 3: Modalità di indagine del suolo

La caratterizzazione del suolo deve prevedere il rispetto di:

1. Modalità di campionamento
2. Modalità di analisi

1 - Modalità di campionamento

Caso A): Modalità di campionamento su superficie asfaltata/pavimentata

Qualora, a seguito della rimozione dei rifiuti, sulla superficie asfaltata o pavimentata sottostante si rinvenivano evidenze di contaminazione, si procederà a rimuovere lo strato di asfalto o di pavimentazione sovrastante per una superficie pari a quella apparentemente contaminata, comprensiva di un'area di rispetto. I materiali rimossi dovranno essere gestiti come rifiuti.

Si procederà quindi al prelievo di uno o più campioni di suolo, in funzione della superficie dell'area/aree interessata/e, nei primi 20 cm di strato, scartando in campo la frazione > di 2 cm. E' necessario prelevare almeno 1 campione di suolo ogni 100 m² di area/aree di sedime interessata/e dall'eventuale contaminazione. Ciascun campione dovrà essere prelevato in 2 aliquote, una delle quali deve rimanere a disposizione degli Enti di controllo per eventuali controanalisi.

Caso B): Modalità di campionamento su suolo nudo

Nel caso di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato su suolo nudo o parzialmente tale, si dovrà sempre procedere alla rimozione dei primi 10 cm di suolo sottostante, che dovrà essere gestito come un rifiuto. Successivamente, qualora sia necessario sulla base di quanto riportato al paragrafo 5 si procederà ad effettuare prelievi di suolo nei primi 20 cm come di seguito specificato:

- in corrispondenza di evidenze di contaminazione, si procederà al prelievo di uno o più campioni di suolo, in funzione della superficie dell'area/aree interessata/e, scartando in campo la frazione > di 2 cm. E' necessario prelevare almeno 1 campione di suolo ogni 100 m² di area/aree di sedime interessata/e dall'eventuale contaminazione. Ciascun campione dovrà essere prelevato in 2 aliquote, una delle quali deve rimanere a disposizione degli Enti di controllo per eventuali controanalisi;
- nelle rimanenti aree di sedime, precedentemente interessate dalla presenza di rifiuti, ma non connotate da evidenze di contaminazione, si procederà a prelevare almeno 1 campione di suolo ogni 500 m², scartando in campo la frazione > di 2 cm. Ciascun campione dovrà essere prelevato in 2 aliquote, una delle quali deve rimanere a disposizione degli Enti di controllo per eventuali controanalisi.

2 - Modalità di analisi

La selezione dei parametri da ricercare sul suolo dovrà avvenire sulla base delle caratteristiche dei rifiuti presenti sul sito. In ogni caso si dovrà procedere alla determinazione almeno del set standard di analiti riportato nella tabella 2. Le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore ai 2 mm, mentre la concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi comprensiva anche dello scheletro. Le analisi chimiche saranno condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite.




	LINEE GUIDA PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI O DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO	Mod. Rev. 0.0 del 07/09/2017 pag 22 di 26
---	--	---

Tabella 2: Set standard di analisi minimo da determinare nel suolo.

Parametri	All. 5 Parte IV Titolo V D.Lgs n. 152/06 - Tab.1 Col. A (mg/Kg s.s.)	All. 5 Parte IV Titolo V D.Lgs n. 152/06 - Tab.1 Col. B (mg/Kg s.s.)
COMPOSTI INORGANICI		
1. Antimonio (Sb)	10	30
2. Arsenico (As)	20	50
3. Berillio (Be)	2	10
4. Cadmio (Cd)	2	15
5. Cobalto (Co)	20	250
6. Cromo totale (Cr)	150	800
7. Cromo VI (Cr)	2	15
8. Mercurio (Hg)	1	5
9. Nichel (Ni)	120	500
10. Piombo (Pb)	100	1000
11. Rame totale (Cu)	120	600
12. Selenio (Se)	3	15
13. Stagno (Sn)	1	350
14. Tallio (Tl)	1	10
15. Vanadio (V)	90	250
16. Zinco (Zn)	150	1500
IDROCARBURI		
17. Idrocarburi Pesanti (>12)	50	750
ALTRE SOSTANZE		
18. Amianto	1000	1000
POLICLOROBIFENILI		
19. PCB-30	---	---
20. PCB-28	---	---
21. PCB-52	---	---
22. PCB-101	---	---
23. PCB-81	---	---
24. PCB-77	---	---
25. PCB-123	---	---
26. PCB-118	---	---
27. PCB-114	---	---
28. PCB-153	---	---
29. PCB-105	---	---
30. PCB-138	---	---
31. PCB-157	---	---
32. PCB-126	---	---
33. PCB-128	---	---
34. PCB-167	---	---
35. PCB-156	---	---
36. PCB-180	---	---
37. PCB-170	---	---
38. PCB-169	---	---
39. PCB-189	---	---
40. PCB (Congeneri totali)	0,06	5




LINEE GUIDA PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI O DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO	Mod. Rev. 0.0 del 07/09/2017 pag 23 di 26
--	---

In caso di presenza di rifiuti combustibili il set standard di analiti dovrà essere integrato almeno con quelli di cui alla tabella 3

Tabella n. 3: Parametri aggiuntivi da ricercare nei campioni di suolo in presenza di rifiuti combustibili.

Parametri	All. 5 Parte IV Titolo V D.Lgs n. 152/06 - Tab.1 Col. A (mg/Kg s.s.)	All. 5 Parte IV Titolo V D.Lgs n. 152/06 - Tab.1 Col. B (mg/Kg s.s.)
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI	---	---
1. Pirene	5	50
2. Benzo(a)Antracene	0,5	10
3. Crisene	5	50
4. Benzo(b)Fluorantene	0,5	10
5. Benzo(k)Fluorantene	0,5	10
6. Benzo(a)Pirene	0,1	10
7. Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	0,1	5
8. Dibenzo(a,h)Antracene	0,1	10
9. Benzo(g,h,i)Perilene	0,1	10
10. Dibenzo(a,e)Pirene	0,1	10
11. Dibenzo(a,h)Pirene	0,1	10
12. Dibenzo(a,i)Pirene	0,1	10
13. Dibenzo(a,l)Pirene	0,1	10
14. Sommatória Policiclici Aromatici (da 67 a 79)	10	100
DIOSSINE E FURANI	---	---
15. 2,3,7,8-Tcdf	---	---
16. 2,3,7,8-Tcdd	---	---
17. 1,2,3,7,8-Pcdf	---	---
18. 2,3,4,7,8-Pcdf	---	---
19. 1,2,3,7,8-Pcdd	---	---
20. 1,2,3,4,7,8-Hxcdf	---	---
21. 1,2,3,6,7,8-Hxcdf	---	---
22. 2,3,4,6,7,8-Hxcdf	---	---
23. 1,2,3,7,8,9-Hxcdf	---	---
24. 1,2,3,4,7,8-Hxcdd	---	---
25. 1,2,3,6,7,8-Hxcdd	---	---
26. 1,2,3,7,8,9-Hxcdd	---	---
27. 1,2,3,4,6,7,8-Hpcdf	---	---
28. 1,2,3,4,7,8,9-Hpcdf	---	---
29. 1,2,3,4,6,7,8-Hpcdd	---	---
30. Ocdf	---	---
31. Ocdd	---	---
32. Σ PCDD e PCDF (in T.E.)	1 x 10 ⁻⁵	1 x 10 ⁻⁴



	LINEE GUIDA PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI O DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO	Mod. Rev. 0.0 del 07/09/2017 pag 24 di 26
---	--	---

Allegato 4: Contenuti del Piano di rimozione dei Rifiuti

- Il Piano di Rimozione dei Rifiuti dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:
- Descrizione dell'area interessata dall'intervento, anche con riferimento agli aspetti ambientali;
 - Superficie dell'area interessata
 - Descrizione della tipologia dei rifiuti
 - Volume dei rifiuti presenti, ove possibile suddivisi per tipologia
 - Report fotografico dell'area e dei rifiuti presenti
 - Modalità di allestimento delle aree di cantiere
 - Modalità di movimentazione dei rifiuti
 - Modalità di gestione dei rifiuti
 - Modalità di campionamento ed analisi dei rifiuti
 - Modalità di campionamento ed analisi del sedime
 - Crono programma delle attività


 IL SEGRETARIO

[Signature]

Diagramma 1: procedura per rifiuti su sito pubblico





Diagramma 2: procedura per rifiuti su sito privato



120323

22/5/18

-ERVIZIO 5

REPUBBLICA ITALIANA



DECRETO D'INTERPRETAZIONE N. 248 DEL 5.5.18 ALLEGATO A PAG 31

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

Prot. N. 1473 /GAB del 21 MAGGIO 2018

Al Dirigente Generale del Dipartimento
regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Ing. Salvatore Cocina

OGGETTO: Linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato – ARPA Sicilia

In relazione alla proposta di "Linee Guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato" di cui all'oggetto, argomento caro allo Scrivente, si fa seguito ai colloqui intercorsi con codesto Dipartimento e si resta in attesa di riscontro in ordine all'attivazione della S.V. per il piu' a farsi ai fini della rapida adozione del documento (e sua diffusione e pubblicazione sul sito internet del Dipartimento).

Cordialità.

L'Assessore

Dott. Alberto Pierobon



Alberto Pierobon



IL SEGRETARIO

ARPA



REGIONE SICILIANA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 474 del 09.11.2014

Oggetto: *Approvazione dello schema dell'Accordo tra il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed ARPA Sicilia per l'avvolgimento reciproca delle Strutture tecnico-amministrative, nonché degli strumenti di lavoro, mezzi e personale al fine di migliorare la qualità organizzativa degli uffici e dell'azione amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi comuni nell'ambito delle rispettive competenze*

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 263/GAB del 02.08.2017)

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Sicilia;

VISTO il Regolamento dell'ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.165/Gab del 1 Giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I^a, dell'8 Luglio 2005;

VISTO il D.D.G. n. 315 del 13.06.05 di presa atto "Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Sicilia", ex art. 90 L. n. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DDG n. 300 del 19/07/17 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2017. Bilancio Economico Pluriennale di Previsione 2017/2019. Ricognizione dei Provvedimenti di adozione e di ottemperanza;

VISTO il DDG n. 632 del 26/07/2017 con cui il Dipartimento regionale Territorio ed Ambiente ha approvato il DDG. n. 300 del 19/07/2017;


VISTA la L.R. n. 6 del 2001 con cui è istituita ARPA Sicilia, con esercizio di funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale di cui al D.L. n. 496 del 04/12/1993 convertito con modifiche dalla L. n. 61 del 21/12/1994 e ss.mm. ed ii., Ente strumentale della Regione Siciliana che svolge funzioni di supporto per la tutela dell'ambiente d'interesse regionale e la cura delle attività tecnico-scientifiche ivi connesse;

VISTO il D.Lgs n. 152/06 recante "norme in materia ambientale", in adempimento a quanto disposto dalla direttiva comunitaria 2008/98/CE, prevede misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenire o ridurre gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, ridurre gli impatti complessivi dell'uso delle risorse migliorandone l'efficacia;



IL SEGRETARIO

ARPA



VISTA la Direttiva 2000/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

VISTA l'Ordinanza del presidente della regione n. 5/Rif del 7/6/2016 e successive che impone ai comuni del territorio siciliano di porre in essere una pluralità di interventi nel settore dei rifiuti;

CONSIDERATO che la normativa nazionale e regionale attribuisce al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti una pluralità di incombenze in ordine alle infrastrutture impiantistiche dedicate al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti e alla depurazione delle acque reflue;

VISTA la necessità di attivare immediatamente azioni per il monitoraggio delle attività poste in essere in esecuzione di quanto previsto dai provvedimenti contingibili ed urgenti emanati dal Presidente della regione Siciliana e, in generale, dai provvedimenti autorizzatori emanati dal Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;

RITENUTO indispensabile avviare immediatamente un percorso di sinergia istituzionale anche al fine di predisporre linee guida e/o atti di indirizzo per l'armonizzazione dell'attività istruttoria tecnico-amministrativa prodromica al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia;

CONSIDERATO che sia il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti che il Direttore generale dell'ARPA Sicilia, per i fini istituzionali a ciascuno conferiti, sono interessati a sviluppare una collaborazione al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità nello svolgimento delle attività agli stessi demandate;

RITENUTO che nell'ambito delle professionalità e delle competenze specifiche presenti nella struttura di ARPA Sicilia e nella struttura del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti si possa sviluppare una sinergica collaborazione tale da garantire reciprocamente il vantaggio di un supporto amministrativo e tecnico senza dovere ricorrere a costi aggiuntivi;

PRESO ATTO che, dalla sottoscrizione dell'allegato Accordo, non discendono oneri economici diretti a carico delle parti;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 15 (Accordi tra le pubbliche amministrazioni) Legge n. 241/1990 è previsto che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il disposto dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. che, nel disciplinare gli accordi tra pubbliche amministrazioni per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, rende obbligatoria la sottoscrizione degli accordi, pena la nullità, tramite firma digitale, valida e non revocabile;

RITENUTO di dovere procedere all'approvazione dello schema dell'Accordo de quo, allegato al presente decreto, nella versione predisposta congiuntamente dalla parti, di cui è parte integrale e sostanziale;


DECRETA

Per i motivi citati in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

1. Approvare lo schema dell'Accordo tra il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed ARPA Sicilia per l'avvalimento reciproco delle Strutture tecnico-amministrative, nonché degli strumenti di lavoro, mezzi e personale al fine di migliorare la qualità organizzativa degli uffici e dell'azione amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi comuni nell'ambito delle rispettive competenze;



ARPA



Systema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

2. Dare atto che dalla sottoscrizione del presente Accordo non discendono oneri economici diretti per l'Agenzia;
3. Nominare, quale responsabile per ARPA Sicilia del presente Accordo *de quo*, ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241, nonché della L.R. 30.04.1991, n. 10 e ss.mm.ii, il Dott. Calagna;
4. Notificare copia del presente decreto, per gli adempimenti di competenza, alle UU.OO.CC.: ST1 "Controlli" ed SG1 "Staff della Direzione Generale";
5. Provvedere alla notifica al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti a mezzo pec, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs 7 marzo 2007, n. 82, dell'Accordo *de quo*, il cui schema è approvato con il presente decreto, ai fini della relativa sottoscrizione in formato digitale, ex D. Lgs. n. 253/2010
6. Disporre nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'ARPA-Sicilia, la trasmissione del presente decreto all' A.R.T.A. - Dipartimento Regionale Territorio Ambiente - per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 legge regionale 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.

L'Assistente Amministrativo
Silvia Maria Macchiarini

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Pietro M. Testai)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Carmelo Vazzana)



IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
IL DIRIGENTE GENERALE

ARPA



IL DIRETTORE GENERALE

ACCORDO

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di novembre, in Palermo, nella sede dell'Ufficio dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti, Viale Campania n. 36/a in Palermo.

TRA

Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti, Dott. Gaetano Valastro, domiciliato per la carica in Palermo, viale Campania n. 36/a Palermo, - in seguito indicato anche come "Dirigente Generale".

E

Il Direttore Generale di ARPA Sicilia, Dott. Francesco Carmelo Vazzaro, domiciliato per la carica in Palermo, Via San Lorenzo 312/G - in seguito indicato anche come "Direttore Generale".

....

Visto il D.Lgs. n.152/06 recante "norme in materia ambientale", in adempimento a quanto disposto dalla direttiva comunitaria 2008/98/CE, prevede misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenire o ridurre gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, ridurre gli impatti complessivi dell'uso delle risorse migliorandone l'efficacia;

Vista la L.R. n.6 del 2001 con cui è istituita ARPA Sicilia, con esercizio di funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale di cui al d.l. n.496 del 04/12/1993 convertito con modifiche dalla l. n.61 del 21/12/1994 e ss.mm. ed ll., Ente strumentale della Regione Sicilia che



IL SEGRETARIO



REGIONE SICILIANA - Assessorato Regionale dell'Ambiente e del Territorio Pubblico, e Affari
ARPA Sicilia

svolge funzioni di supporto per la tutela dell'ambiente d'interesse regionale e la cura delle attività tecnico-scientifiche ivi connesse;

Vista la Direttiva 2000/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2000 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Visto il Regolamento 1357/2014/UE entrato in vigore l'8 gennaio 2015, che sostituisce l'allegato III della Direttiva 2000/98/CE corrispondente all'allegato I del D.Lgs. 152/2006, parte IV;

Vista la Direttiva 2015/1127/UE di sostituzione dell'allegato II della direttiva 2000/98/CE relativa ai rifiuti;

Visto l'art. 3 del D.L. n. 397 del 9 settembre 1988 così come sostituito dall'art. 165 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il quale istituisce il Catasto dei Rifiuti;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione n.5/101 del 7/6/2016 e successive che impone ai comuni del territorio siciliano di porre in essere una pluralità di interventi nel settore dei rifiuti;

Considerato che la normativa nazionale e regionale attribuisce al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti una pluralità di incarichi in ordine alle infrastrutture impiantistiche destinate al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti e alla depurazione delle acque reflue;

Vista la necessità di attivare immediatamente azioni per il monitoraggio delle attività poste in essere in esecuzione di quanto previsto dai provvedimenti contingibili ed urgenti emanati dal Presidente della Regione Siciliana e, in generale, dai provvedimenti autorizzatori emanati dal Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;

Ritenuto indispensabile avviare immediatamente un percorso di sinergia istituzionale anche al fine di predisporre linee guida e/o atti di indirizzo per l'armonizzazione dell'attività istruttoria tecnico-amministrativa prodronica al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia;

Considerato che, sia il Dirigente Generale sia il Direttore Generale, per i fini istituzionali o comunque conferiti, sono interessati a sviluppare una collaborazione al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità nello svolgimento delle attività agli stessi demandate;

Ritenuto che nell'ambito delle professionalità e delle competenze specifiche presenti nella struttura di ARPA Sicilia e nella struttura del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti si possa sviluppare una sinergica collaborazione tale da garantire reciprocamente il vantaggio di un supporto amministrativo e tecnico senza dover ricorrere a costi aggiuntivi;

Considerato che a norma dell'Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) Legge 241/1990 è previsto che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;



IL SEGRETARIO



Ministero della Sanità - Direzione Regionale Siciliana
ARPA SICILIA

Visto che entrambe le Amministrazioni necessitano di specifiche professionalità che possono essere all'uopo reperite nei rispettivi organigrammi al fine di proseguire ed implementare le attività sopraindicate;

Considerato che appare opportuno sviluppare una collaborazione tra le Amministrazioni di cui al presente documento affinché ciascuna possa raggiungere in modo ottimale alcuni dei propri obiettivi istituzionali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premessa)

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo e ne costituisce il primo patto.

Articolo 2 (Oggetto e finalità)

Il Direttore Generale di ARPA Sicilia e il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura e dei Rifiuti, convengono di avvalersi reciprocamente, dietro specifica richiesta ed accettazione delle parti, delle Strutture tecnico-amministrative da ciascuna parte costituite, nonché degli strumenti di lavoro, mezzi e personale, come di seguito specificato, al fine di migliorare la qualità organizzativa degli uffici e dell'azione amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi comuni nell'ambito delle rispettive competenze, realizzando così anche una diminuzione della spesa pubblica.

Il personale dei rispettivi organigrammi può, su richiesta ed accettazione, svolgere la propria attività presso la sede del soggetto richiedente ai fini del presente accordo sino alla durata massima dello stesso indicata nel seguente articolo 3.

Articolo 3 (Durata e decorrenza ed Oneri dell'Accordo)

Il presente Accordo avrà decorrenza immediata sino al 31.12.2018 e con possibilità di rinnovo di anno in anno e non comporta oneri a carico delle 2 Amministrazioni contraenti trattandosi di attività in collaborazione con scambio reciproco di competenze professionali.

Articolo 4 (Strumenti per l'attuazione dell'Accordo)

Il Dirigente Generale si impegna a dare in uso gratuito beni mobili e attrezzature d'ufficio, nei limiti della effettiva disponibilità, in via transitoria, al fine di migliorare l'organizzazione dell'azione amministrativa di competenza.

Il Direttore Generale e il Dirigente Generale si impegnano a costituire un gruppo di lavoro tecnico-amministrativo munito con personale competente che si occupi:



IL SEGRETARIO



Autonomia di Allegato diverso e pubblicazione

- della predisposizione di linee guida e/o atti di indirizzo per:
 - lo svolgimento delle attività istruttorie predefinite al rilascio/ rinnovo delle autorizzazioni ordinarie e AIA, per la realizzazione e la gestione degli impianti dedicati al trattamento e smaltimento dei rifiuti;
 - lo svolgimento delle attività istruttorie predefinite al rilascio/ rinnovo delle autorizzazioni relative agli impianti di depurazione, che preveda anche la valutazione dei dati disponibili sul monitoraggio dei corpi idrici recettori posti in correlazione con i dati relativi ai controlli degli scarichi;
 - Lo svolgimento delle attività istruttorie relative all'applicazione degli artt. 242 e ss. del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in ambito regionale;
- della definizione di criteri volti ad una omogenea valutazione delle diverse tipologie impiantistiche e/o modalità gestionali, nell'ambito del trattamento dei rifiuti;
- della predisposizione di linee guida e/o atti di indirizzo per la redazione dei provvedimenti autorizzatori;
- di ogni altra attività volta ad una maggiore efficacia ed economicità dell'azione tecnico-amministrativa di entrambe le pubbliche amministrazioni.

Il Direttore Generale e il Dirigente Generale si impegnano a consentire il reciproco accoglimento del personale con la professionalità richiesta.

L'attività lavorativa richiesta al personale sarà rispettosa della categoria contrattuale di appartenenza di ciascun soggetto e posta all'accettazione del singolo dipendente individualmente.

La collaborazione richiesta ad ogni singolo dipendente potrà essere interrotta su semplice disposizione del Dirigente Generale e/o del Direttore Generale, a tutela dell'attività prioritaria e principale posta in capo a ciascun lavoratore.

La collaborazione richiesta ad ogni singolo dipendente potrà essere interrotta qualora lo stesso ritenga di non poter garantire l'impegno richiesto.

L'individuazione del personale, in numero massimo di n. 5 unità per ciascuna Amministrazione avverrà secondo i seguenti criteri:

Per ARPA personale assegnato alla Struttura Complessa "Controlli ambientali" della Sede centrale e H.U.O. Controlli delle Strutture territoriali.

Per D.A.R. personale assegnato al Servizio 5.8.7.c dello Staff 1 di Direzione.

Articolo 5 (Clausola di riservatezza)

Il Direttore Generale e il Dirigente Generale si impegnano reciprocamente a garantire e far garantire il rispetto del segreto d'ufficio e il dovere della riservatezza su tutte le informazioni



IL SEGRETARIO



ARPA SICILIA

ricevere, a non divulgarle a terzi se non dietro esplicita autorizzazione scritta e ad utilizzarle esclusivamente nell'ambito dell'attività istituzionalmente demandata.

Articolo 6 (Forme di consultazione)

Le Parti stabiliscono di riunirsi almeno due volte l'anno, nelle persone dei loro rappresentanti legali o loro delegati, per la valutazione dell'andamento delle funzioni o servizi oggetto del convenzionamento.

Articolo 7 (Recesso)

Le parti possono recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni mediante posta elettronica certificata. Gli effetti del recesso decorrono dal primo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione scritta.

Articolo 8 (Privacy)

Le parti acconsentono ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 che "i dati personali" eventualmente raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione.

Articolo 9 (Modifiche)

Qualora lo si ritenga indispensabile, per unanime esigenza delle parti, il presente Accordo potrà essere modificato durante il periodo di vigenza mediante accordo scritto tra le parti.

Articolo 10 (Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Articolo 11 (Registrazione)

La registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della parte richiedente.

Il presente Accordo viene sottoscritto dagli aderenti con firma digitale ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

ARPA SICILIA
Il Direttore Generale
(Dott. Francesco Carmelo Vizzarini)

Dipartimento Regionale
dell'Acqua e dei Rifiuti
Il Dirigente Generale
(Dott. Gaetano Vaccaro)



IL SEGRETARIO

ORIGINALE



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 250 del 13 luglio 2018.

“Protocollo di Intesa Sperimentale tra la Regione Siciliana ed i Soggetti che si propongono per il miglioramento e l'incremento del riciclaggio dei rifiuti da imballaggio in plastica' – Apprezzamento.”

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”, come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la Direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni dei rifiuti;

VISTO Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006;

VISTA la Direttiva 2008/82/CE della Commissione, del 30 luglio 2008, che modifica la direttiva 2008/38/CE relativamente agli alimenti per animali destinati a sostenere la funzione renale in caso di insufficienza renale cronica;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 19 novembre 2008;

VISTA la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 concernente "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";

VISTO il Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 158 del 5 aprile 2018, relativa a: "Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano stralcio";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 159 del 5 aprile 2018, relativa a: "Gestione integrata dei rifiuti – Primi indirizzi per l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 161 del 6 aprile 2018, relativa a: "Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica";

VISTA la nota prot. n. 2444/gab del 22 giugno 2018, come integrata dalla nota prot. n. 2852/gab del 3 luglio 2018, e relativi atti acclusi, (Allegato "A"), con la quale l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità trasmette, per le determinazioni della Giunta regionale, il nuovo schema di Protocollo di Intesa Sperimentale tra la Regione Siciliana ed i Soggetti che si propongono per il miglioramento e l'incremento del riciclaggio dei rifiuti da imballaggio in plastica, nella versione revisionata di





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

concerto con il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti;

CONSIDERATO che il succitato Assessore, nel richiamare la propria nota prot. n. 2444/2018, rappresenta: che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla normativa comunitaria e nazionale, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci; che le iniziative e le misure volte a preservare le risorse naturali rivestono un ruolo centrale nella gestione dei rifiuti e che, a tal fine, la disciplina comunitaria ed il D.Lgs. n. 152/2006 stabiliscono che le misure intese a limitare la formazione dei rifiuti e riutilizzare, riciclare e recuperare le materie prime dai rifiuti sono prioritarie rispetto alle altre operazioni di gestione dei rifiuti in un organico sistema di gestione integrata; che ritiene utile, a tal uopo, promuovere appositi accordi e convenzioni, con Soggetti in possesso delle previste (obbligatorie) autorizzazioni/iscrizioni necessarie secondo la vigente normativa, per singole tipologie di materiale, finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti-imballaggi, al loro riutilizzo, riciclo e recupero anche con riferimento alla raccolta differenziata, ovvero alla individuazione di modalità sussidiarie di intercettazione dei materiali da sottrarre alle discariche; che, in particolare, ritiene utile ed opportuno favorire iniziative di eccellenza sul territorio della Regione Siciliana che consentano l'avvio al riciclo dei rifiuti in plastica e la valorizzazione dei medesimi in condizioni di autosufficienza e di prossimità, attraverso l'adozione di un Protocollo di Intesa Sperimentale che andrà ad intercettare quantità marginali di rifiuti, da non incidere, sostanzialmente sul flusso, eventualmente, rientrante nell'Accordo Quadro





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

ANCI/CONAI relativo alla plastica, laddove stipulato anche in via attuativa con i Consorzi di filiera quali, ad esempio, il CO.RE.PLA.;

RITENUTO di apprezzare il Protocollo di Intesa Sperimentale tra la Regione Siciliana ed i Soggetti che si propongono per il miglioramento e l'incremento del riciclaggio dei rifiuti da imballaggio in plastica, nella versione revisionata di concerto con il Dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, di apprezzare il Protocollo di Intesa Sperimentale tra la Regione Siciliana ed i Soggetti che si propongono per il miglioramento e l'incremento del riciclaggio dei rifiuti da imballaggio in plastica, nella versione revisionata di concerto con il Dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, di cui alla nota prot. n. 2444/gab del 22 giugno 2018, come integrata con nota prot. n. 2852/gab del 4 luglio 2018, e relativi atti acclusi, costituenti allegato "A" alla presente deliberazione.

Il Segretario

BUONISI



Il Presidente

MUSUMECI

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

DOCUMENTO
PERVENUTO
CON P.E.C.

DELIBERAZIONE N. 250 DEL 13/06/18 ALLEGATO A PAC 1 di 17

Prot. 2444 /GAB del 22 GIUGNO 2018

OGGETTO: Delibera della Giunta Regionale - Protocollo Sperimentale tra la Regione Siciliana ed i soggetti che si propongono per il miglioramento e l'incremento del riciclaggio dei rifiuti da imballaggio in plastica

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA <i>Segreteria della Giunta Regionale</i>
25 GIU. 2018
PROT. N. <u>2188</u>

All'Ufficio della Segreteria di Giunta

E.p.c.

Alla Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio di Gabinetto

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla normativa comunitaria e nazionale, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci.

Le azioni e le misure volte a preservare le risorse naturali rivestono un ruolo centrale nella gestione dei rifiuti e che, a tal fine, la disciplina comunitaria ed il D. Lgs. n. 152 del 2006 stabiliscono che le misure intese a limitare la formazione dei rifiuti e riutilizzare, riciclare e recuperare materie prime dai rifiuti sono prioritarie rispetto alle altre operazioni di gestione dei rifiuti in un organico sistema di gestione integrata.

Lo Scrivente ritiene utile promuovere appositi accordi e convenzioni, per singole tipologie di materiale, finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti-imballaggi, al loro riutilizzo, riciclo e recupero anche con riferimento alla raccolta differenziata, ovvero alla individuazione di modalità sussidiarie di intercettamento dei materiali da sottrarsi destino delle discariche.

Il tutto attraverso convenzioni ovvero protocolli di intesa da sottoscrivere con quei soggetti in possesso delle previste (obbligatorie) autorizzazioni/iscrizioni necessarie per lo svolgimento degli incombenzi amministrativi di cui agli artt. 190, 193, 208, 212 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

In attuazione di quanto sopra, lo Scrivente ritiene utile ed opportuno favorire iniziative di eccellenza sul territorio della Regione Siciliana che consentano l'avvio al riciclo dei rifiuti in plastica e la valorizzazione dei medesimi in condizioni di autosufficienza e di prossimità, attraverso l'adozione di un

26/06/2018 Str. 2
Ar



IL SEGRETARIO

AP

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

Protocollo di Intesa Sperimentale che andrà ad intercettare quantità marginali di rifiuti, quantità tali da non incidere, sostanzialmente, sul flusso, eventualmente, rientrante nell'accordo quadro ANCI / CONAI relativo alla plastica, laddove stipulato anche in via attuativa con i Consorzi di filiera quali, ad esempio, il Corepla.

Per quanto sin qui riepilogato, si trasmette la presente affinché la Giunta di Governo, una volta pervenuta l'integrazione istruttoria di competenza del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nella prima seduta utile, voglia determinarsi in ordine all'adozione del Protocollo di Intesa Sperimentale con i soggetti che si propongono per il miglioramento e l'incremento del riciclaggio dei rifiuti da imballaggio in plastica.

Si allega:

1. Bozza Protocollo di Intesa Sperimentale tra la Regione Siciliana ed i soggetti che si propongono per il miglioramento e l'incremento del riciclaggio dei rifiuti da imballaggio in plastica;
2. Nota protocollo n. 2442/GAB del 22 giugno 2018.

L'Assessore



Cons. Alberto Pierubini

Alberto Pierubini



IL SEGRETARIO

Wuh

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

Prot. 2442 /GAB del 22 GIUGNO 2018

OGGETTO: Proposta di delibera di Giunta - Protocollo Sperimentale tra la Regione Siciliana ed i soggetti che si propongono per il miglioramento e l'incremento del riciclaggio dei rifiuti da imballaggio in plastica

Al Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
SEDE

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla normativa comunitaria e nazionale, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci.

Le azioni e le misure volte a preservare le risorse naturali rivestono un ruolo centrale nella gestione dei rifiuti e che, a tal fine, la disciplina comunitaria ed il D. Lgs. n. 152 del 2006 stabiliscono che le misure intese a limitare la formazione dei rifiuti e riutilizzare, riciclare e recuperare materie prime dai rifiuti sono prioritarie rispetto alle altre operazioni di gestione dei rifiuti in un organico sistema di gestione integrata.

Lo Scrivente ritiene utile promuovere appositi accordi e convenzioni, per singole tipologie di materiale, finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti-imballaggi, al loro riutilizzo, riciclo e recupero anche con riferimento alla raccolta differenziata, ovvero alla individuazione di modalità sussidiarie di intercettazione dei materiali da sottrarsi destino delle discariche.

Il tutto attraverso convenzioni ovvero protocolli di intesa da sottoscrivere con quei soggetti in possesso delle previste (obbligatorie) autorizzazioni/iscrizioni necessarie per lo svolgimento degli incumbenti amministrativi di cui agli artt. 190, 193, 208, 212 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

In attuazione di quanto sopra, lo Scrivente ritiene utile ed opportuno favorire iniziative di eccellenza sul territorio della Regione Siciliana che consentano l'avvio al riciclo dei rifiuti in plastica e la valorizzazione dei medesimi in condizioni di autosufficienza e di prossimità, attraverso l'adozione di un



IL SEGRETARIO

At

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

Protocollo di Intesa Sperimentale che andrà ad intercettare quantità marginali di rifiuti, quantità tali da non incidere, sostanzialmente, sul flusso, eventualmente, rientrante nell'accordo quadro ANCI - CONAI relativo alla plastica, laddove stipulato anche in via attuativa con i Consorzi di filiera quali, ad esempio, il Corepla.

Per quanto sopra, ove la S.V. concordi, si rappresenta che è intenzione dello scrivente trasmettere alla Giunta di Governo la proposta di delibera nei termini sopra indicati, affinché nella prima seduta utile possa determinarsi in ordine all'adozione di un Protocollo di Intesa Sperimentale con i soggetti che si propongono per il miglioramento e l'incremento del riciclaggio dei rifiuti da imballaggio in plastica.

Si trasmette, in uno con la presente, lo schema di Protocollo di Intesa Sperimentale.

Si invita la S.V. a riscontrare - con cortese sollecitudine - la presente comunicazione onde consentire il citato prosieguo procedimentale.



L'Assessore

Dott. Alberto Piroboni



IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

DOCUMENTO
PERVENUTO
CON P.E.C.
16

Prot. 2805 /GAB del 2 LUGLIO 2018

OGGETTO: Delibera di Giunta Regionale – Protocollo Sperimentale tra la Regione Siciliana ed i soggetti che si propongono per il miglioramento e l'incremento del riciclaggio dei rifiuti da imballaggio in plastica – Integrazione istruttoria - Invio parere Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
URGENTE

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA
Segreteria della Giunta Regionale
-3 LUG. 2018
PROT. N. 2296

All'Ufficio di Segreteria di Giunta

E pc.

Alla Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio di Gabinetto

In relazione a quanto indicato in oggetto, si trasmette la nota protocollo n. 26901 del 29 giugno 2018 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (interpellato ai fini dell'emissione del parere in ordine alla bozza di convenzione trasmessa) ha rappresentato che nel merito la proposta non necessita di annotazioni tecniche.

Per quanto sopra, si trasmette il citato parere affinché la Giunta di Governo – nella prima seduta utile – voglia determinarsi in ordine all'adozione del Protocollo di Intesa Sperimentale con i soggetti che si propongono per il miglioramento e l'incremento del riciclaggio dei rifiuti da imballaggio in plastica, trasmesso con nota protocollo n. 2444/GAB del 22.06.2018.

Si allega: nota protocollo n. 29601 del 29.06.2018 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

3/7/2018 St. 2
Buo



L'Assessore

Dott. Alberto Pierobon

Alberto Pierobon



IL SEGRETARIO



REGIONE SICILIANA

Palermo 29-06-2018

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Risposta a prof. n. del

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO V - GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

Protocollo n. 26901

Oggetto: Proposta di delibera di Giunta - Protocollo Sperimentale tra la Regione Siciliana ed i soggetti che si propongono per il miglioramento e l'incremento del riciclaggio dei rifiuti da imballaggio in plastica. Riscontro
Rif. Nota 2442/GAB del 22/06/18.

REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE PER L'ENERGIA E PER I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
02 LUG. 2018
PROT. N. 2793 POSTA IN ENTRATA UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE

All' Assessore dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
per il tramite del Direttore Generale
SEDE

Con riferimento alla nota segnata in oggetto ed allo schema di Protocollo d'Intesa Sperimentale, nel merito la proposta non necessita di annotazioni tecniche.

Si ringrazia per la condivisione dell'iniziativa senz'altro utile come complemento alle azioni di gestione integrata dei rifiuti in Sicilia.

Il Dirigente del Servizio 5
(arch. Maria Santa Giunta)

IL DIRIGENTE GENERALE



IL SEGRETARIO

DOCUMENTO
PERVENUTO
CON P.E.C.

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

Prot. 2852 /GAB del 3 LUGLIO 2018

OGGETTO: Delibera di Giunta Regionale – Protocollo Sperimentale tra la Regione Siciliana ed i soggetti che si propongono per il miglioramento e l'incremento del riciclaggio dei rifiuti da imballaggio in plastica – Integrazione - **URGENTE**

All'Ufficio di Segreteria di Giunta

E pc.

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA <i>Segreteria della Giunta Regionale</i>
- 3 LUG. 2018
PROT. N. <u>2317</u>

Alla Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio di Gabinetto

Al Dirigente Generale del
Dipartimento regionale dell'Acqua e
dei Rifiuti

In relazione a quanto indicato in oggetto, si trasmette ad integrazione delle note protocollo n. 2444/GAB del 22 giugno 2018 e n. 2805/GAB del 2 luglio 2018 si trasmette la bozza di Protocollo di Intesa Sperimentale, integrata di concerto con il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in sostituzione di quella trasmessa con nota protocollo n. 2444/GAB del 22 giugno 2018.

Si chiede pertanto che la Giunta di Governo – nella prima seduta utile – voglia determinarsi in ordine all'adozione del Protocollo di Intesa Sperimentale con i soggetti che si propongono per il miglioramento e l'incremento del riciclaggio dei rifiuti da imballaggio in plastica, trasmesso con nota protocollo n. 2444/GAB del 22.06.2018.

Si allega: bozza protocollo di intesa.

L'Assessore

Dot. Alberto Pierobon



IL SEGRETARIO



Sh. 2
3/7/2018

**PROTOCOLLO DI INTESA SPERIMENTALE
TRA LA REGIONE SICILIANA
ED I SOGGETTI CHE SI PROPONGONO
PER IL MIGLIORAMENTO E L'INCREMENTO DEL RICICLAGGIO DEI
RIFIUTI DA IMBALLAGGIO IN PLASTICA**

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno ____ (____) del mese di ____ (____), alle ore ____, presso _____ sono presenti:

- per la Regione Siciliana: l'Assessore all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità **Dott. Alberto Pierobon** in esecuzione della delibera di Giunta n. _____ del __, esecutiva ai sensi di legge;
- per il _____: il **Presidente** _____ in esecuzione alla delibera C.d.A. del _____

PREMESSO

- > che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla normativa comunitaria e nazionale, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
- > che le azioni e le misure volte a preservare le risorse naturali rivestono un ruolo centrale nella gestione dei rifiuti e che, a tal fine, la disciplina comunitaria ed il D. Lgs. n. 152 del 2006 stabiliscono che le misure intese a limitare la formazione dei rifiuti e riutilizzare, riciclare e recuperare materie prime dai rifiuti sono prioritarie rispetto alle altre operazioni di gestione dei rifiuti in un organico sistema di gestione integrata;
- > che il titolo II° del D. Lgs. n. 152 del 2006 fissa gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio, ed individua gli obblighi che i produttori e gli utilizzatori di imballaggi devono adempiere per conseguire detti obiettivi;
- > che la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;
- > che i criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio sono stati indicati, in particolare dall'art. 219, commi 1,2 e3 del cit. D. Lgs. 152/2006;
- > che la Regione Siciliana intende promuovere appositi accordi e convenzioni con tutti quei soggetti in possesso delle previste (obbligatorie) autorizzazioni/iscrizioni necessarie per lo svolgimento degli incumbenti



IL SEGRETARIO

amministrativi di cui agli artt. 190, 193, 208, 212 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

- che la Regione Siciliana, intende attuare il presente protocollo di intesa con i soggetti legittimati che sono i Consorzi Autonomi, i Consorzi Riconosciuti, altri soggetti espressamente indicati ed autorizzati *ex lege*;
- che la Regione Siciliana intende promuovere appositi accordi, intese e contratti di programma per singole tipologie di materiale, finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti-imballaggi, al loro riutilizzo, riciclo e recupero anche con riferimento alla raccolta differenziata, ovvero alla individuazione di modalità sussidiarie di intercettazione dei materiali da sottrarsi destino delle discariche;
- che con particolare riferimento all'intercettazione selettivo di materiale, quest'ultimo deve essere valutato e deciso dai Comuni in quanto titolari del Servizio Pubblico *de quo*;
- che è stato perciò, nell'ambito delle competenze degli obiettivi regionali, concordato di addivenire alla stipula del presente protocollo di intesa sulla base dello schema approvato con Delibera della Giunta Regionale n. ____ del _____

CONSIDERATO

- che _____ è un soggetto _____ costituito da una rete di imprese di raccolta, trasporto e riciclo di materiale plastico;
- che il soggetto _____ propone l'utilizzazione di un sistema di attrezzature quali gli eco-compattatori che si inserisce a pieno titolo nel quadro tracciato dalle istituzioni europee e nazionali in materia di economia circolare e gerarchia dei rifiuti, attivando meccanismi di intercettazione selettiva di alta qualità e processi di riciclo a ciclo chiuso, al contempo stimolando e incentivando lo sviluppo dell'attenzione per l'ambiente e il riciclo da parte dei cittadini (con meccanismi cosiddetti premiali);
- che il soggetto _____ ha intenzione di effettuare una raccolta specializzata e di alta qualità dei materiali post consumo mediante il reso dei medesimi presso i punti vendita della GDO ed altri luoghi esattamente individuati attraverso dispositivi mobili che effettuano - ad esempio - il riconoscimento e la pressatura del materiale, con il rilascio di uno scontrino, oltre ad individualizzare il conferitore;
- che il soggetto _____ ha organizzato, e coordina, una rete di imprese di raccolta, trasporto e di riciclo del materiale post consumo, tutte o consorziate o



- vincolate a _____ con contratti di durata non inferiore al presente accordo, ed in possesso delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni per svolgere l'attività in questione;
- che rispetto a tale rete di raccolta/riciclo il soggetto _____ intende porsi quale coordinatore in modo che gli effetti giuridici del presente accordo si producano in capo alle imprese medesime;
 - che il soggetto _____ ha individuato nel territorio della Regione Siciliana, le condizioni ideali per avviare il progetto che consente di agire in parallelo rispetto ai sistemi pubblici di raccolta per incrementare la quota differenziata;
 - che, conseguentemente, il soggetto _____ propone una gestione parallela, comunque limitata, per la gestione (dalla raccolta al trattamento) specializzata dei rifiuti *de quibus* in rapporto di collaborazione e di sussidiarietà con i gestori pubblici della Regione Siciliana e con la Regione medesima, oltre che nel rispetto della normativa di settore di cui si tratta;
 - che dato il carattere sperimentale del presente Protocollo di Intesa, il medesimo andrà ad intercettare quantità marginali di rifiuti, quantità tali da non incidere, sostanzialmente, sul flusso, eventualmente, rientrante nell'accordo quadro ANCI / CONAI relativo alla plastica, laddove stipulato anche in via attuativa con i Consorzi di filiera quali, ad esempio, il Corepla;
 - che la Regione Siciliana ha interesse a favorire iniziative di eccellenza sul proprio territorio che consentano l'avvio al riciclo dei rifiuti in plastica e la valorizzazione dei medesimi in condizioni di autosufficienza e di prossimità;
 - che le modalità di "raccolta" di cui *infra*, per quanto dinanzi osservato, non andranno ad incidere negativamente, sia in termini economici che ambientali, sulle modalità di gestione di cui al vigente accordo quadro Anci / Conai, e accordo attuativo Corepla, relativamente alla plastica;
 - che siffatte modalità di "raccolta" potranno costituire un modello di eccellenza con probabili ricadute positive anche sul piano occupazionale nella Regione Siciliana;
 - che le parti firmatarie ritengono opportuno, tra l'altro, attivare iniziative che favoriscano i principi comunitari di prossimità, di avvio al riciclo e al recupero, e di riduzione volumetrica dei rifiuti, se del caso anche attraverso specifiche tecnologie innovative, in ogni caso iniziative tali da consentire un obiettivo miglioramento nella qualità dei materiali e di diminuire, per quanto possibile, la produzione di scarti da avviare allo smaltimento;
 - che l'iniziativa, per come disciplinata non prevede sussidi e/o contributi di sorta, per cui risulta compatibile col mercato e con la disciplina sulla concorrenza;



- che, anzi, l'iniziativa consente di incentivare viepiù il mercato del riciclo, non restringendo la concorrenza nei confronti di altri operatori, nel perseguimento degli obiettivi comunitari, rendendo controllabili e trasparenti tutte le fasi di vita dell'imballaggio;
- che, trattasi, di una mera integrazione del servizio pubblico, in ambito distinto e controllabile, per l'intercettazione dei materiali plastici, senza che il sistema pubblico debba sostenere costi al riguardo (anzi tecnicamente minori costi per il ricalibramento della raccolta e trasporto pubblico) e integrando (nei modi che si diranno) altresì le misure di perseguimento agli obiettivi del Piano regionale gestione dei rifiuti;
- che l'iniziativa si appalesa come uno strumento complementare alle misure di regolazione regionale, rafforzando la tutela ambientale e riducendo costi di *compliance* e di *monitoring*.

VISTO E RICHIAMATO

- La Direttiva Europea 62/94/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 "sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" ed in particolare l'art. 22 comma 3 bis nonché la Direttiva Europea 2008/82/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 "relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive" ed in particolare l'art. 11;
- I regolamenti europei 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 "relativo alle spedizioni di rifiuti" e 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008 "relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclati destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006 e 1/2003 ed in particolare l'art. 4;
- La Risoluzione del Parlamento Europeo del 24 maggio 2012 che vuole un'Europa Efficiente nell'impiego delle risorse (2011/2068 -[INI]);
- Il progetto di parere del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea, 3-4 luglio 2013, che pone come obiettivo "il riesame degli obiettivi chiave dell'Unione Europea in materia di rifiuti";
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", specificatamente la parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii. ed in particolare gli articoli: 177; 179; 180; 181; 196; 199; 206; 218;
- la Legge 7 agosto 1990 n° 241, come successivamente modificata ed integrata, per quanto applicabile;
- La Legge Regionale Siciliana n. 9 del 08 aprile 2010 norme in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;



IL SEGRETARIO

- La Delibera di Giunta n. 158 del 5 aprile 2018 con cui è stato approvato il Piano Stralcio della gestione rifiuti della Siciliana;
- La Delibera di Giunta n. 159 del 5 aprile 2018 con cui sono stati approvati i Primi indirizzi per l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti;
- La Delibera di Giunta n. 161 del 5 aprile 2018 con cui sono state approvate le Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica;
- Il principio di leale cooperazione, di buona fede e di correttezza;
- la delibera di Giunta del n. _____ del _____ avente per oggetto: "Approvazione protocollo di intesa tra la Regione Siciliana ed i soggetti che si propongono per il miglioramento e l'incremento del riciclaggio dei rifiuti da imballaggio in plastica" dichiarata immediatamente esecutiva;

RITENUTO

- di avviare, in modo sperimentale, una siffatta forma - orizzontale e sussidiaria - di intercettazione di una particolare tipologia di materiale da riciclare, per il miglioramento quali-quantitativo della sua gestione, tesa ad un effettivo, obiettivo e prevalente riciclaggio del materiale plastico (anche avendo riguardo agli scarti da smaltire);
- di funzionalizzare la gestione del soggetto concretamente agli obiettivi assunti dalla Regione Siciliana;
- di consentire e, per quanto conveniente possa essere, di avvalersi delle strutture di servizio che i soggetti aderenti/candidati metteranno gratuitamente a disposizione, a supporto della raccolta differenziata, con conferimenti separati (in vista del trattamento impiantistico e della loro trasformazione in beni) e quindi con separata gestione "dalla culla alla culla",
- di approvare il Protocollo in parola, trattandosi di accordo sperimentale "proattivo", perseguente (oltre a quanto dianzi accennato), l'obiettivo del rafforzamento della tutela ambientale, in particolare delle strategie di prevenzione e gli obiettivi regionali, oltre a quelli stabiliti a livello nazionale e comunitario, così instaurando una relazionalità e una partecipazione attiva a giovamento del sistema pubblico nel suo complesso e della comunità regionale e del suo territorio;

**TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art.1 - Parte premessa - considerato - ritenuto.



SECRETARIO

1. La parte "premessa", parimenti ai "considerato" ed al "ritenuto" sopra riportati ed esposti, costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Protocollo.

Art. 2 - Oggetto e finalità.

1. Il presente Protocollo di Intesa ha per oggetto il miglioramento e l'incremento della raccolta e del riciclo del materiale plastico nella Regione Siciliana, al fine di garantire, assicurando massima efficienza, efficacia e trasparenza, nelle attività inerenti la gestione del materiale proveniente dalla raccolta sussidiaria e specializzata dell'ambito Regionale, onde rendere efficiente la medesima, privilegiando l'avvio all'effettivo e prevalente riciclo e recupero degli stessi, secondo i principi comunitari di appropriatezza, di idoneità, di prossimità, oltre che per garantire una maggiore tutela ambientale, soprattutto aumentando la quantità e la qualità dei rifiuti da avviare a riciclo e recupero e diminuendo quelli avviati allo smaltimento (ivi compresi gli scarti da raccolta differenziata e da trattamento).

Art. 3 - Impegni.

1. La Regione Siciliana, si impegna:

- a) a vigilare sull'esecuzione del presente Protocollo di Intesa e sul rispetto di tutte le prescrizioni di legge, anche tramite l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi di cui al Piano regionale, nonché riferiti al rispetto della disciplina regionale, nazionale e comunitaria;
- b) a provvedere a rendere, per quanto possibile (eccezione fatta per i dati sensibili) i dati pubblici ed accessibili, comunicandoli alle Autorità, Enti ed istituzioni competenti;
- c) a dare visibilità, mediante i propri canali istituzionali di comunicazione al presente Accordo di Programma e relative attività in modo da informare i cittadini-consumatori sulle modalità e gli obiettivi dell'iniziativa;
- d) a diramare il presente Protocollo di Intesa ai Comuni, che rimangono i titolari e decisori dell'iniziativa *in parte qua*.

2. I Comuni ovvero i soggetti delegati si impegnano a:



IL SEGRETARIO

- a) valutare, anche nella sussistenza dell'accordo attuativo con i Consorzi di filiera e CONAI, la convenienza complessiva per il Comune medesimo delle proposte che gli perverranno dai soggetti, idonei ed autorizzati;
- b) verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di avvio dell'iniziativa *de qua*;
- c) controllare e monitorare le attività di cui trattasi, nell'intero loro ciclo di gestione, e sino all'effettivo ed obiettivo recupero/riciclaggio;
- d) intervenire ed in generale attivarsi per il perseguimento del preminente interesse pubblico ed erariale;
- e) comunicare, trimestralmente, alla Regione Siciliana i quantitativi di materiale plastico avviato a riciclo.

3. Il soggetto, nella veste e con le anzidette modalità di coordinatore, si impegna, a propria cura e spese a svolgere le seguenti attività, fermo restando che le modalità esecutive saranno disciplinate da apposita convenzione che dovrà essere sottoscritta con il Comune titolare del titolare del servizio pubblico:

a) come segno propositivo e collaborativo, a far installare i dispositivi di raccolta, ai quali dovranno essere allegate le schede tecniche in linea con le migliori tecnologie disponibili BAT presso tutti gli uffici pubblici del territorio servito e loro strutture, individuando altresì le aree idonee ed adiacenti, o prossime, ove sarà effettuato il deposito temporaneo e la durata e le quantità del medesimo deposito;

b) come segno propositivo e collaborativo, a far installare dispositivi di raccolta, ai quali dovranno essere allegate le schede tecniche in linea con le migliori tecnologie disponibili BAT, negli esercizi di grande distribuzione (GDO) situati nella Regione Siciliana, individuando altresì le aree idonee ed adiacenti, o prossime, ove sarà effettuato il deposito temporaneo e la durata e le quantità del medesimo deposito;

c) per il tramite di imprese di raccolta debitamente autorizzate, a far effettuare - presso gli esercizi di grande distribuzione (GDO) situati nella Regione Siciliana - il ritiro, con cadenza _____, del materiale plastico precedentemente pre - selezionato e pressato dai dispositivi di cui al punto che precede e ad inviarlo direttamente presso uno o più impianti di riciclaggio dei propri consorziati o convenzionati, garantendo la piena tracciabilità del materiale così intercettato e sollecitando l'utilizzo delle migliori tecnologie;

d) far riconoscere ai cittadini-consumatori incentivi economici ovvero cosiddetti di premialità (sotto forma di buoni sconto sulla spesa o altra forma di premialità/scontistica) a fronte della restituzione del suddetto materiale plastico post consumo;



IL SEGRETARIO

e) far effettuare il ritiro ed il trasporto del materiale plastico come sopra intercettate ad imprese autorizzate, per il successivo avvio diretto a riciclo negli impianti dei propri consorziati o con essi convenzionati, garantendo la piena tracciabilità del materiale così intercettato e sollecitando l'uso delle migliori tecnologie disponibili (BAT);

f) ad attestare l'effettività del riciclo del materiale *de qua*, con tracciabilità obiettiva dei flussi come raccolti e poi trattati nei rispettivi impianti, financo segnalando le percentuali di materiale di scarto (e loro destino) e la resa ottenuta dai processi di riciclaggio (come trasformazione);

g) a comunicare, trimestralmente, alla Regione Siciliana i quantitativi di materiale plastico raccolto ed avviato a riciclo, correlando i predetti quantitativi ai singoli conferitori, distinti per Comune di residenza, onde consentire una puntuale attribuzione, agli effetti della raccolta differenziata, distinta per Comuni;

h) collaborare con la Regione Siciliana e/o con gli altri Enti Locali interessati, al fine di dare adeguata visibilità alla presente iniziativa e relative attività e di valorizzare i risultati raggiunti;

i) a collaborare, nell'ambito dell'iniziativa di cui trattasi, con la Regione Siciliana per eventuali attività complementari o sussidiarie, quali la prevenzione, la divulgazione e sensibilizzazione all'utenza, etc.;

j) su richiesta regionale, potrà produrre analisi di massima per lo studio di soluzioni innovative nella gestione di siffatta tipologia di rifiuti, sussumibili nel sistema integrato di gestione dei rifiuti regionale, il tutto basato sui principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, appropriatezza e prossimità, in una complessiva logica sistemica di sostenibilità economica e ambientale, onde valorizzare le potenzialità di questi rifiuti, per favorire le più efficienti relazioni tra i soggetti locali coinvolti nel riciclo e nella trasformazione in beni o prodotti.

4. Resta inteso che i dispositivi che verranno installati dai soggetti _____ non dovranno comportare alcun costo ovvero spesa a carico degli uffici pubblici.

Art. 4 - Comitato Tecnico di Verifica.

1. Al fine di verificare l'avvio e lo stato di attuazione delle attività previste dal presente Protocollo di Intesa ed eventualmente anche di motivatamente formulare proposte di modifica, adeguamento ovvero integrazione alle attività previste nel Protocollo ed al suo contenuto, è costituito un Comitato Tecnico di Verifica, senza oneri a carico della Pubblica Amministrazione, composto da due rappresentanti della Regione, di cui uno con l'incarico di



IL SEGRETARIO

Presidente, e due rappresentanti per il soggetto sottoscrittore del presente Protocollo.

2. Il Comitato potrà essere successivamente integrato, in caso di sottoscrizione del presente Protocollo da parte di altri soggetti interessati.
3. Il Comitato si riunirà con cadenza semestrale e produrrà, di comune accordo, una sintetica relazione sugli effetti dell'iniziativa, così come attesi e realizzati, da trasmettere all'Assessore all'Energia ed ai Servizi di Pubblica Utilità.

Art. 5 - Durata. Risoluzione.

1. Il presente Protocollo di Intesa si applica sul territorio della Regione Siciliana.
2. Le parti convengono una durata del presente Protocollo di 2 (due) anni decorrenti dalla sua sottoscrizione e troverà la sua naturale scadenza al termine del predetto biennio, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3.
3. Entro il termine di 90 (novanta) giorni antecedenti la scadenza di cui al precedente punto, per il proseguimento dell'attività avviata, le Parti si riservano di addivenire al rinnovo del presente protocollo per un equivalente periodo di 2 (due) anni, alle medesime condizioni in esso già contenute.
4. La Regione Siciliana potrà recedere unilateralmente dal presente accordo nel caso di mancato rispetto da parte del soggetto del suo contenuto ovvero nel caso in cui emergano interessi pubblici motivanti la scelta. Il recesso verrà comunicato al soggetto a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo pec ed esplicherà i propri effetti dalla data di ricezione.

Art. 6- Vincoli del Protocollo di Intesa e modifiche.

1. Le Parti si obbligano a rispettare il presente Protocollo in ogni sua parte obbligandosi a non compiere atti successivi che ne ostacolino direttamente o indirettamente l'esecuzione, ed a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua corretta e completa esecuzione.
2. Nel corso della sua esecuzione, il presente Protocollo potrà essere modificato dalle Parti ove sopraggiungano esigenze che ne rendano utile ovvero opportuna una sua integrazione ovvero diversa formulazione, sulla base delle esperienze e conoscenze concretamente intraprese e attuate. Ogni modifica dovrà essere fatta mediante atto scritto.
3. Il presente Protocollo è aperto alla partecipazione di tutti i soggetti interessati, purché abbiano i richiesti requisiti e le condizioni di legge.



IL SEGRETARIO

Art. 7 – Clausola di rinvio.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo di Intesa, si rimanda alle disposizioni di legge dettate in materia.

Art. 8 – Risoluzione delle controversie. Arbitrato.

1. Tutte le controversie inerenti il presente Protocollo di Intesa ed in ogni caso la sua interpretazione, esecuzione e corretta attuazione saranno risolte mediante il ricorso ad un Collegio Arbitrale.
2. Il Collegio Arbitrale sarà composto da 3 (tre) arbitri, dei quali uno nominato da ciascuna parte, ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra i due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale su istanza della parte che avviato l'arbitrato.
3. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo le norme inderogabili di cui agli art. 806 ss. del Codice di Procedura Civile.

Art. 9 – Comunicazioni.

1. Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo di Intesa dovranno essere effettuate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 10 - Rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

1. Resta inteso che il Presente Protocollo di Intesa non costituisce per i Comuni esimente Comuni per l'avvio delle doverose procedure di evidenza pubblica per la selezione del soggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione Siciliana
L'Assessore dell'Energia
e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dott. Alberto Pierobon

Per il _____



IL SEGRETARIO

ORIGINALE



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 251 del 13 luglio 2018.

“Convenzione tra la Regione Siciliana e la Conferenza Episcopale Sicilia per la realizzazione di soluzioni complementari alla raccolta differenziata mediante stipula di convenzioni tra i Comuni e le Parrocchie del territorio della Regione Siciliana finalizzate alla promozione degli eco-centri 'OPIFICI DI PACE' - Apprezzamento.”

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”, come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la Direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 19 novembre 2008;





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 concernente "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014;

VISTA la Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014, di modifica della Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 158 del 5 aprile 2018, relativa a: "Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano stralcio".

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 159 del 5 aprile 2018, relativa a: "Gestione integrata dei rifiuti – Primi indirizzi per l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 161 del 6 aprile 2018, relativa a: "Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica".

VISTA la nota prot. n. 2443/Gab del 22 giugno 2018, come integrata dalla nota prot. n. 2869/gab del 4 luglio 2018 e relativi atti acclusi, (Allegato "A"), con le quali l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità trasmette, per le determinazioni della Giunta regionale, lo schema di Convenzione tra la Regione Siciliana e la Conferenza Episcopale Sicilia, con annesso lo schema di Convenzione tra i Comuni e le Parrocchie per la realizzazione dei centri "Opifici di Pace", nella versione revisionata di concerto con il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, finalizzata ad attività educative, formative e di promozione della raccolta differenziata;





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATO che il succitato Assessore rappresenta: che è interesse comune incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti, tenuto conto delle notevoli implicazioni legate allo sviluppo del sistema economico ed occupazionale, connesso al recupero delle frazioni recuperabili/riciclabili ed alla trasformazione delle stesse in materie prime seconde, dando luogo alla "Economia Circolare"; che è interesse, altresì, della collettività avviare la raccolta differenziata che intercetti le tipologie di rifiuti recuperabili/riciclabili, garantendo che il materiale raccolto risponda alle esigenze della sua massima valorizzazione (non solo economica) nella filiera del recupero, consentendo di limitare i costi di gestione e, anzi, di ottenere dei possibili ricavi; che, appare utile e strategico, per la Regione Siciliana, inserirsi nel programmato sistema gestionale integrato, realizzando una rete virtuosa e trasparente, tra tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati; che, a tal uopo, è importante avviare rapporti di collaborazione con enti esponenziali della società civile, aggregati per credo o per finalità diffuse, espressioni della sussidiarietà orizzontale, nonché attraverso la collaborazione delle Amministrazioni comunali, nel perseguimento del superiore interesse pubblico a preservare le risorse naturali;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore, in particolare, rappresenta: che, in materia, sono stati effettuati incontri con la Conferenza Episcopale Sicilia finalizzati all'individuazione di iniziative di collaborazione tra Pubbliche amministrazioni e realtà associative espressione di sussidiarietà orizzontale nella raccolta differenziata e avvio a recupero dei rifiuti di imballaggio; che, a tal proposito, si trova in fase di avanzata realizzazione un progetto complementare integrativo, denominato "OPIFICI DI PACE" che vede la





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Parrocchia (come pure potranno essere soggetti di altre confessioni religiose) portatore di interessi meritevoli di apprezzamento e sostentamento; che ritiene opportuno addivenire alla sottoscrizione di una Convenzione con la Conferenza Episcopale Sicilia, per la diffusione e realizzazione di soluzioni complementari alla raccolta differenziata mediante la stipula di apposite Convenzioni tra i Comuni e le Parrocchie del territorio della Regione Siciliana, volte a favorire l'istituzione di eco-centri "OPIFICI DI PACE" presso le singole Parrocchie ed i Comuni ubicati nel territorio regionale, all'interno delle quali avviare le attività sociali educative, formative, di sensibilizzazione e di comunicazione ambientale per la raccolta differenziata dei rifiuti, nonché le relative attività organizzative;

RITENUTO di apprezzare lo schema di Convenzione tra la Regione Siciliana e la Conferenza Episcopale Sicilia per la realizzazione di soluzioni complementari alla raccolta differenziata con annesso lo schema Convenzione tra i Comuni e le Parrocchie del territorio della Regione Siciliana, nella versione revisionata di concerto con il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, finalizzata alla realizzazione degli eco-centri "OPIFICI DI PACE";

SU proposta dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, di apprezzare lo schema di Convenzione tra la Regione Siciliana e la Conferenza Episcopale Sicilia per la realizzazione di soluzioni complementari alla raccolta differenziata con annesso lo schema di Convenzione tra i Comuni e le Parrocchie del territorio





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE


della Regione Siciliana, nella versione revisionata di concerto con il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, finalizzata alla realizzazione degli eco-centri "OPIFICI DI PACE", in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, di cui alla nota prot. 2443/gab del 22 giugno 2018, come integrata con successiva nota prot. n. 2869/gab del 4 luglio 2018 e relativi atti acclusi, costituenti allegato "A" alla presente deliberazione.

Il Segretario

BUONISI




Il Presidente

MUSUMECI


ORIGINALE

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 251 DEL 13/07/2018 ALLEGATO A PAG. 1 di 36

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
L'Assessore

DOCUMENTO
PERVENUTO
CON P.E.C.

X

Prot. 2443 /GAB del 22 GIUGNO 2018

OGGETTO: Delibera della Giunta Regionale - Convenzione tra la Regione Siciliana, rappresentata dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e la Conferenza Episcopale Sicilia per la realizzazione di soluzioni complementari alla raccolta differenziata mediante la stipula di convenzioni tra Comuni e Parrocchie del territorio della Regione Siciliana finalizzate alla realizzazione degli eco-centri OPIFICI DI PACE.

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA Segreteria della Giunta Regionale
25 GIU. 2018
PROT. N. <u>2191</u>

All'Ufficio della Segreteria di Giunta

E.p.c.

Alla Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio di Gabinetto

La Regione Siciliana ha a cuore i rapporti sociali e la qualità umana della propria popolazione, che le recenti vicende (crisi nello smaltimento dei rifiuti, crisi economica-finanziaria) hanno esulcerato, creando esternalità negative e mostrando l'assenza di valide strategie di contrasto.

Collegata alla gestione dei rifiuti, è la politica fiscale (tributaria) locale, pur se essa avviene con strumenti tariffari inestricabilmente connessi ai meccanismi del servizio pubblico: quest'ultimo inteso non solo nella sua architettura tributaria (ad es.: commisurazione del provento, riduzioni, articolazioni, metodi di calcolo e di ripartizione tra diversi utenti, etc.) consentendo così efficacemente di perseguire - ferreo restando la trasparenza massima nelle scelte astratte, così come nelle decisioni applicative - finalità di equità, perequazione e redistribuzione dei carichi tributari, incentivando-disincentivando gli effettivi comportamenti effettivamente posti in essere dai vari soggetti coinvolti, nell'ambito di una visione che rimane di interesse pubblica.

È interesse comune incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti, tenuto conto delle notevoli implicazioni legate allo sviluppo del sistema economico ed occupazionale, connesso al buon recupero degli stessi e della trasformazione in materie prime seconde, nonché di effettivo riutilizzo di ogni sostanza o componente, il che viene oggi compendiato nel termine, sempre più diffuso, di "Economia Circolare" (sussunta nella *Green economy*).

26/06/2018

Str. 2

Am



IL SEGRETARIO

AP

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE

Costituisce indubbio interesse per l'intera collettività, avviare - tra altre iniziative - un inedito sistema di raccolta differenziata che intercetti il più possibile dal punto di vista qualitativo, prima ancora che quantitativo, le tipologie dei rifiuti recuperabili-riciclabili, garantendo che il materiale da raccogliersi e raccolto, risponda alle esigenze della sua massima valorizzazione (non solo economica) nella filiera del recupero, consentendo altresì di limitare i costi della gestione (in particolare dello smaltimento finale) e, anzi, di ottenere dei possibili ricavi, appunto grazie a nuove forme di intercettazione sussidiaria e volontaristica dei flussi dei rifiuti.

Appare utile e strategico, per la Regione Siciliana, inserirsi con queste che possono considerarsi, nel loro contesto e competenza, delle riforme che si situano, senza confliggere, nel programmato sistema gestionale integrato, avvenendo in forma sinergica e coerente, realizzando una rete virtuosa e trasparente, tra tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati, idonei e autorizzati, sotto la vigilanza della Regione e nel rispetto delle regole e dei ruoli istituzionali.

In tal senso è importante, ma pure decisivo, avviare siffatti rapporti di collaborazione con enti esponenziali della società civile, aggregate per credo o per finalità diffuse e meritevoli di venire perseguite; ciò anche e soprattutto attraverso la collaborazione delle Amministrazioni Comunali che vorranno intraprendere, sotto l'egida Regionale, questi sistemi di coinvolgimento di realtà che sono anche associative, espressive della sussidiarietà orizzontale, nonché portatrici di valori condivisi e condivisibile, il tutto sempre nel perseguimento del superiore interesse pubblico a preservare le risorse naturali.

Lo Scrivente ha svolto, nel tempo, incontri di approfondimento con la Conferenza Episcopale Siciliana finalizzati all'individuazione di iniziative di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni e realtà associative espressione di sussidiarietà orizzontale nella collaborazione, prevenzione, minimizzazione, nella raccolta differenziata e avvio a recupero dei rifiuti di imballaggio da realizzare in un'ottica di compatibilità ambientale in sistemi territoriali che versano in condizioni problematiche, se non di "sofferenza" quantomeno sotto questi profili.

A tal proposito è già in fase di avanzata realizzazione un progetto complementare integrativo, che certamente, in via obiettiva, come pure giuridica, non è esclusivo, né sostitutivo della raccolta differenziata, progetto denominato OPIFICI DI PACE^A che vede in questo caso la Parrocchia (come pure lo potranno



IL SEGRETARIO

A

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
L'Assessore

essere soggetti di altre confessioni religiose che eventualmente si candidarono per analoga iniziativa), portatore di interessi meritevoli di apprezzamento e sostentamento, dandosi atto che l'attività che qui non si svolge con le caratteristiche di imprenditorialità e finalità di lucro, bensì avendo a cuore un elevato livello sociale nel mettere a disposizione le proprie risorse per promuovere la raccolta differenziata, intrisa e sussunta nella visione valoriale di cui si è detto, cioè anche negli effetti ultimi (riuso, riciclaggio, recupero piuttosto che incidere nel degrado ambientale connesso a riempimenti di discariche, etc.).

Per quanto sopra si ritiene utile ed opportuno addivenire alla sottoscrizione di una Convenzione con la Conferenza Episcopale Sicilia, per la diffusione e realizzazione di soluzioni complementari alla raccolta differenziata mediante la stipula di apposite convenzioni - tra i Comuni e le Parrocchie del territorio della Regione Siciliana - volte a favorire l'istituzione dei Centri OPIFICI DI PACE[®] presso le singole Parrocchie ed i Comuni ubicati nel territorio regionale, all'interno del quale avviare le attività sociali educative, formative, di sensibilizzazione e di comunicazione ambientale per la raccolta differenziata dei rifiuti (carta, cartone, plastica, vetro e alluminio), nonché le relative attività organizzative.

Per quanto sin qui riepilogato, si trasmette la presente affinché la Giunta di Governo, una volta pervenuta l'integrazione istruttorio di competenza del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nella prima seduta utile, voglia determinarsi in ordine all'adozione della Convenzione tra la Regione Siciliana, rappresentata dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e la Conferenza Episcopale Sicilia per la realizzazione di soluzioni complementari alla raccolta differenziata mediante la stipula di convenzioni tra Comuni e Parrocchie del territorio della Regione Siciliana finalizzate alla realizzazione degli eco-centri OPIFICI DI PACE[®].

Si trasmettono, in uno con la presente:

- 1) schema di Convenzione da adottarsi;
- 2) presentazione del progetto OPIFICI DI PACE[®];
- 3) nota protocollo n. 2441/GAB del 22 giugno 2018



L'Assessore

Dot. Alberto Pierobon



IL SEGRETARIO

DELIBERAZIONE N. 251 DEL 13/07/2018 ALLEGATO A PAG 4

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
L'ASSESSORE

Prot. 2441 /GAB del 22 GIUGNO 2018

OGGETTO: Proposta di delibera di Giunta - Convenzione tra la Regione Siciliana, rappresentata dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e la Conferenza Episcopale Sicilia per la realizzazione di soluzioni complementari alla raccolta differenziata mediante la stipula di convenzioni tra Comuni e Parrocchie del territorio della Regione Siciliana finalizzate alla realizzazione degli eco-centri OPIFICI DI PACE*

Al Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
SEDE

La Regione Siciliana ha a cuore i rapporti sociali e la qualità umana della propria popolazione, che le recenti vicende (crisi dello smaltimento dei rifiuti, crisi economica-finanziaria) hanno esacerbato, creando esternalità negative e mostrando l'assenza di valide strategie di contrasto.

Collegata alla gestione dei rifiuti, è la politica fiscale (tributaria) locale, per se essa avviene con strumenti tariffari inestricabilmente connessi ai meccanismi del servizio pubblico; quest'ultimo inteso non solo nella sua architettura tributaria (ad es.: commisurazione del provento, riduzioni, articolazioni, metodi di calcolo e di ripartizione tra diversi utenti, etc.) consentendo così efficacemente di perseguire - fermo restando la trasparenza massima nelle scelte assunte, così come nelle decisioni applicative - finalità di equità, perequazione e redistribuzione dei carichi tributari, incentivando/disincentivando gli effettivi comportamenti effettivamente posti in essere dai vari soggetti coinvolti, nell'ambito di una visione che rimane di interesse pubblico.

È interesse comune incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti, tenuto conto delle notevoli implicazioni legate allo sviluppo del sistema economico ed occupazionale, connesso al buon recupero degli stessi e della trasformazione in materie prime seconde, nonché di effettivo riutilizzo di ogni sostanza o componente, il che viene oggi compendiato nel termine, sempre più diffuso, di "Economia Circolare" (sussunta nella *Green economy*).

Costituisce indubbio interesse per l'intera collettività, avviare - tra altre iniziative - un inedito



IL SEGRETARIO

AP

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

sistema di raccolta differenziata che intercetti il più possibile dal punto di vista qualitativo, prima ancora che quantitativo, le tipologie dei rifiuti recuperabili/riciclabili, garantendo che il materiale da raccogliersi e raccolto, risponda alle esigenze della sua massima valorizzazione (non solo economica) nella filiera del recupero, consentendo altresì di limitare i costi della gestione (in particolare dello smaltimento finale) e, anzi, di ottenere dei possibili ricavi, appunto grazie a nuove forme di intercettazione sussidiaria e volontaristica dei flussi dei rifiuti.

Appare utile e strategico, per la Regione Siciliana, inserirsi con queste che possono considerarsi, nel loro contesto e competenza, delle riforme che si situano, senza confliggere, nel programmato sistema gestionale integrato, avvenendo in forma sinergica e coerente, realizzando una rete virtuosa e trasparente, tra tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati, idonei e autorizzati, sotto la vigilanza della Regione e nel rispetto delle regole e dei ruoli istituzionali.

In tal senso è importante, ma pure decisivo, avviare siffatti rapporti di collaborazione con enti esponenziali della società civile, aggregate per credo o per finalità diffuse e meritevoli di venire perseguite, ciò anche e soprattutto attraverso la collaborazione delle Amministrazioni Comunali che vorranno intraprendere, sotto l'egida Regionale, questi sistemi di coinvolgimento di realtà che sono anche associative, espressive della sussidiarietà orizzontale, nonché portatrici di valori condivisi e condivisibili, il tutto sempre nel perseguimento del superiore interesse pubblico a preservare le risorse naturali.

Lo Scrivente ha svolto, nel tempo, incontri di approfondimento con la Conferenza Episcopale Siciliana finalizzati all'individuazione di iniziative di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni e realtà associative espressione di sussidiarietà orizzontale nella collaborazione, prevenzione, minimizzazione, nella raccolta differenziata e avvio a recupero dei rifiuti di imballaggio da realizzare in un'ottica di compatibilità ambientale in sistemi territoriali che versano in condizioni problematiche, se non di "sofferenza" quantomeno sotto questi profili

A tal proposito è già in fase di avanzata realizzazione un progetto complementare integrativo, che certamente, in via obiettiva, come pure giuridica, non è esclusiva, né sostitutivo della raccolta differenziata, progetto denominato OPIFICI DI PACE* che vede in questo caso la Parrocchia (come pure lo potranno essere soggetti di altre confessioni religiose che eventualmente si candideranno per analogo iniziativa), portatore di interessi meritevoli di apprezzamento e sostentamento, dandosi atto che l'attività *de qua* non si



IL SEGRETARIO

AS

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

svolge con le caratteristiche di imprenditorialità e finalità di lucro, bensì avendo a cuore un elevato livello sociale nel mettere a disposizione le proprie risorse per promuovere la raccolta differenziata, istruita e sussunta nella visione salociale di cui si è detto, ciò anche negli effetti ultimi (riuso, riciclaggio, recupero piuttosto che incidere nel degrado ambientale connesso a riempimenti di discariche, etc.).

Per quanto sopra, si ritiene utile ed opportuno addvenire alla sottoscrizione di una Convenzione con la Conferenza Episcopale Sicilia, per la diffusione e realizzazione di soluzioni complementari alla raccolta differenziata mediante la stipula di apposite convenzioni - tra i Comuni e le Parrocchie del territorio della Regione Siciliana - volte a favorire l'istituzione dei Centri OPIFICI DI PACE³ presso le singole Parrocchie ed i Comuni ubicati nel territorio regionale, all'interno del quale avviare le attività sociali educative, formative, di sensibilizzazione e di comunicazione ambientale per la raccolta differenziata dei rifiuti (carta, cartone, plastica, vetro e alluminio), nonché le relative attività organizzative.

Pertanto, ove la S.V. concordi, si rappresenta che è intenzione dello scrivente trasmettere alla Giunta di Governo la proposta di deliberare nei termini sopra indicati, affinché nella prima seduta utile possa determinarsi per l'adozione della Convenzione³ indicata in oggetto.

Si trasmettono, in uno con la presente:

- 1) schema di Convenzione da adottarsi;
- 2) presentazione del progetto OPIFICI DI PACE³.

Si invita la S.V. a riscontrare - con cortese sollecitudine - la presente comunicazione onde consentire il citato prosieguo procedimentale.



L'Assessore

Dott. Alberto Pirohon

Alberto Pirohon



IL SEGRETARIO

[Signature]



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE

DOCUMENTO
PERVENUTO
CON P.E.C.
26

Prot. 2869 /GAB del 4 LUGLIO 2018

OGGETTO: Delibera della Giunta Regionale - Convenzione tra la Regione Siciliana e la Conferenza Episcopale Sicilia per la realizzazione di soluzioni complementari alla raccolta differenziata mediante la stipula di convenzioni tra Comuni e Parrocchie del territorio della Regione Siciliana finalizzate alla realizzazione degli eco-centri OPIFICI DI PACE*

All'Ufficio di Segreteria di Giunta

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA
Segreteria della Giunta Regionale
- 4 LUG. 2018
PROT. N. 2322

E pc.

Alla Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio di Gabinetto

Al Dirigente Generale del Dipartimento
regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
SEDE

In relazione a quanto indicato in oggetto, ad integrazione della nota protocollo n. 2441/GAB del 22 giugno 2018, si trasmette la bozza di Convenzione tra la Regione Siciliana e la Conferenza Episcopale Sicilia, revisionata di concerto con il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti che, allo scopo, condivide la presente.

Si chiede pertanto che la Giunta di Governo - nella prima seduta utile - voglia determinarsi in ordine all'adozione della Convenzione tra la Regione Siciliana e la Conferenza Episcopale Sicilia per la realizzazione di soluzioni complementari alla raccolta differenziata mediante la stipula di convenzioni tra Comuni e Parrocchie del territorio della Regione Siciliana finalizzate alla realizzazione degli eco-centri OPIFICI DI PACE*, trasmesso con nota protocollo n. 2444/GAB del 22.06.2018.

Si allega: bozza convenzione revisionata.

Visto
Si condivide
Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Cocina



L'Assessore
Dott. Alberto Pierobon
Alberto Pierobon

St. 2
4/7/2018



IL SEGRETARIO

CONVENZIONE

tra la Regione Siciliana e

la Conferenza Episcopale Sicilia

L'anno duemiladiciotto nel mese di ____ il giorno ____ nella sede della Curia Arcivescovile della Diocesi di _____ (oppure nella sede dell'Assessorato regionale) si sono riuniti, previa convocazione avvenuta per le vie brevi

i firmatari della presente Convenzione

Regione Siciliana, rappresentata dall'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dott. Alberto Pierobon che interviene nel presente atto in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. ____ del ____ / ____ /2018 (di seguito denominata Regione);

E

Conferenza Episcopale Sicilia (di seguito denominata CESI), rappresentata dal Delegato S. E. Monsignor _____, Vescovo di _____;

PREMESSO

Che la Regione Siciliana ha a cuore i rapporti sociali e la qualità umana della propria popolazione, che le recenti vicende (crisi nello smaltimento dei rifiuti, crisi economica-finanziaria, non sufficiente interesse e valorizzazione della situazione in cui versa l'isola da parte dello Stato, etc.) hanno esulcerato, creando esternalità negative e mostrando l'assenza di valide strategie di contrasto;

Che la Regione Siciliana intende, tra altro, promuovere la persona umana in ogni suo aspetto, guardando alla qualità della vita (sociale, del



IL SEGRETARIO

lavoro, etc.), piuttosto che agli aspetti materiali, che da soli non producono una situazione di benessere; ciò non senza richiamare (come ha fatto recentemente la Congregazione per la dottrina della fede nelle sue "Considerazioni per un discernimento etico circa alcuni aspetti dell'attuale sistema economico-finanziario") le esigenze di solidarietà e di sussidiarietà per una rinnovata alleanza fra gli agenti economici e politici onde consentire il regolare svolgimento del sistema nel suo complesso, garantendone i presupposti che possono sintetizzarsi nella coesione sociale, onestà, fiducia, sicurezza, regole chiare, etc. evitando e/o correggendo gli effetti nocivi alla società (quali, ad esempio: diseguaglianze, asimmetrie, degrado ambientale, insicurezza sociale, frodi, etc.);

Che collegata alla gestione dei rifiuti è la politica fiscale (tributaria) locale, pur se essa avviene con strumenti tariffari (persino di natura corrispettiva) inestricabilmente connessi ai meccanismi del servizio pubblico inteso non solo nella sua architettura tributaria (ad es.: commisurazione del provento, riduzioni, articolazioni, metodi di calcolo e di ripartizione tra diversi utenti, etc.) consentendo così efficacemente di perseguire – fermo restando la trasparenza massima nelle scelte astratte, così come nelle decisioni applicative - finalità di equità, perequazione e redistribuzione dei carichi tributari, incentivando/disincentivando gli effettivi comportamenti effettivamente posti in essere dai vari soggetti coinvolti, nell'ambito di una visione che rimane di interesse pubblico;

Che la dottrina sociale della Chiesa, così come ogni altra Fede, coltiva questi ideali e principi, offre un grande aiuto in tutto questo, in una visione condivisibile di cura e tutela del bene comune, il che va, obiettivamente, ben



IL SEGRETARIO

oltre l'appartenenza ad un credo religioso; basti ricordare, come il Presidente della CEI Card. Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia, in occasione della "Veglia di preghiera per l'Italia", svoltasi il 07 giugno 2018, prega «*affinché tutti si occupino del bene comune*»;

Che occuparsi del bene comune significa farlo sotto vari profili, compreso quello pratico-operativo, anche delle cose più umili quale può essere la corretta gestione da parte dei vari soggetti coinvolti, del sistema di raccolta dei rifiuti, la riduzione degli stessi nelle sue dispersioni nelle fasi connesse al conferimento, per il loro successivo avvio al recupero/riciclaggio. Trattasi, ognuno se ne avvede, di un tema fondamentale, sotteso alle politiche di gestione del territorio, di immagine dello stesso e di salubrità per i cittadini, in generale di cura e salvaguardia dell'Universo;

Che è interesse dell'intera collettività, così come della Regione Siciliana, incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti tenuto conto delle notevoli implicazioni legate allo sviluppo del sistema economico ed occupazionale, connesso al buon recupero degli stessi e della trasformazione in materie prime seconde, nonché di effettivo riutilizzo di ogni sostanza o componente, il che viene oggi compendiato nel termine, sempre più diffuso, di "Economia Circolare" (sussunta nella *Green economy*);

Che intervenire su quella che poi è una vera e propria "rete" di rapporti umani e istituzionali, in una visione globale eticamente orientata, consente – come già osservato - di influire concretamente sul tessuto sociale complessivo, mettendo al centro la qualità della persona e delle sue relazioni, responsabilizzandosi tutti i soggetti, sotto l'aspetto non solo meramente



IL SEGRETARIO

connesso al rispetto di una regola, bensì facendo leva, se non orientandoli, agli aspetti antropologici, culturali e, in buona sintesi, valoriali;

Che costituisce indubbio interesse e convenienza, per la Regione Siciliana, ma soprattutto per l'intera collettività, avviare, tra altre iniziative, un inedito sistema di raccolta differenziata che intercetti il più possibile dal punto di vista qualitativo, prima ancora che quantitativo, le tipologie dei rifiuti recuperabili/riciclabili, garantendo che il materiale da raccogliersi e raccolto, risponda alle esigenze della sua massima valorizzazione (non solo economica) nella filiera del recupero, consentendo altresì di limitare i costi della gestione (in particolare dello smaltimento finale) e, anzi, di ottenere dei possibili ricavi, appunto grazie a nuove forme di intercettazione sussidiaria e volontaristica dei flussi dei rifiuti;

Che si reputa utile e strategico, per la Regione Siciliana, inserirsi con queste che possono considerarsi (nel loro contesto e competenza) delle riforme che si situano, senza confliggere, nel programmato sistema gestionale integrato, avvenendo in forma sinergica e coerente, realizzando una rete virtuosa e trasparente, tra tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati, idonei e autorizzati, sotto la vigilanza della Regione e nel rispetto delle regole e dei ruoli istituzionali;

Che è non solo importante, ma pure decisivo, avviare siffatti rapporti di collaborazione (*lato sensu*) con enti esponenti della società civile, aggregate per credo o per finalità diffuse e meritevoli di venire perseguite, ciò anche grazie alle Amministrazioni Comunali che vorranno intraprendere, sotto l'egida regionale, questi sistemi di coinvolgimento di realtà che sono anche associative, espressive della sussidiarietà orizzontale, nonché portatrici



IL SEGRETARIO

di valori condivisa e condivisibile, il tutto sempre nel perseguimento del superiore interesse pubblico a preservare le risorse naturali;

Che a tal proposito è già in fase di avanzata realizzazione un progetto complementare integrativo, che certamente – in via obbiettiva, come pure giuridica - non è esclusivo, né sostitutivo della raccolta differenziata, progetto denominato OPIFICI DI PACE® che vede in questo caso la Parrocchia (come pure lo potranno essere soggetti di altre confessioni religiose che eventualmente si candideranno per analoga iniziativa), portatore di interessi meritevoli di apprezzamento e sostentamento, dandosi atto che l'attività *de qua* non si svolge con le caratteristiche di imprenditorialità e finalità di lucro, bensì avendo a cuore un elevato livello sociale nel mettere a disposizione le proprie risorse per promuovere la raccolta differenziata, intrisa e sussunta nella visione valoriale di cui si è detto, ciò anche negli effetti ultimi (riuso, riciclaggio, recupero piuttosto che incidere nel degrado ambientale connesso a riempimenti di discariche, etc.). Il tutto avverrà senza trascurare la formazione di una "coscienza ecologica" alla popolazione, ed anche tramite la particolare rete dei fedeli e le parole che possono far scattare cuore, spirito e volizione nelle persone;

Che sono stati svolti, nel tempo, incontri di approfondimento tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e la Conferenza Episcopale Sicilia per, detto in estrema sintesi: la promozione di iniziative di collaborazione tra pubbliche amministrazioni e realtà associative espressione di sussidiarietà orizzontale nella collaborazione, prevenzione, minimizzazione, nella raccolta differenziata e avvio a recupero dei rifiuti di imballaggio da realizzare in un'ottica di compatibilità ambientale in sistemi



IL SEGRETARIO

territoriali che versano in condizioni problematiche, se non di "sofferenza" quantomeno sotto questi profili;

Che la Regione Siciliana favorisce l'istituzione di soluzioni complementari alla Raccolta Differenziata, non reputandole distoniche (e men che meno confliggenti) rispetto alle scelte di *governance* nazionale - peraltro in corso di rimeditazione da parte di tutti i soggetti istituzionali - fermo restando l'interesse di curare e tutelare l'interesse pubblico e collettivo, in ogni sua forma e modi, oltre ogni appartenenza di fede, di credo, politica che sia;

Che la Regione Siciliana vuole, quindi, interpretare e assumere un nuovo ruolo, "aperto" a tutti i protagonisti sociali purché "sani" e vocati alla ricerca del bene comune, fondando il tutto, oltre che sui noti principi della solidarietà e della sussidiarietà, fuori da logiche mercantili e guardando al bene della comunità siciliana;

DATO ATTO

del grande valore e interesse per la comunità tutta, costituito da questa apertura e scelta

VISTO E RICHIAMATO

- a. il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche e integrazioni, che recepisce la Direttiva 91/156/CEE sulla gestione dei rifiuti e detta specifiche norme in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione della Direttiva 94/62/CE;
- b. la Direttiva 94/62/CE modificata dalla Direttiva 2004/12/CE e che con la Direttiva 2008/98/CE sono state introdotte ulteriori modifiche in materia di rifiuti;



IL SEGRETARIO

- c. La Delibera di Giunta n. 158 del 5 aprile 2018 con cui è stato approvato il Piano Stralcio della gestione rifiuti della Sicilia;
- d. La Delibera di Giunta n. 159 del 5 aprile 2018 con cui sono stati approvati i Primi indirizzi per l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti che offrono base e spunto anche per questa iniziativa;
- e. La Delibera di Giunta n. 161 del 5 aprile 2018 con cui sono state approvate le Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica;

CONSIDERATO

- a. Che l'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio deve essere ispirata all'osservanza dei principi comunitari di cui alle suddette Direttive e all'incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della qualità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- b. Che i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e agli stessi è fatto carico di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio fissati dalla vigente normativa, nonché agli obblighi della ripresa dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
- c. Che nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 205 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo le percentuali minime ivi indicate;



IL SEGRETARIO

- d. Che, ai sensi degli articoli 200 e 222, comma 1, Decreto Legislativo 152/06, spetta alla Pubblica Amministrazione ed ai soggetti dalla stessa delegati, organizzare il servizio pubblico per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
- e. Che il contenuto del Regolamento (UE) n. 1357/2015 del 18/12/2014 è obbligatorio ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri ed in vigore dal 1° giugno 2015;
- f. Che il contenuto della Decisione della Commissione del 18/12/2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è in vigore dal 1° giugno 2015;
- g. Che la Regione Siciliana intende, ove ne sussistano i presupposti e le condizioni, far presente (se non esortare) ai Comuni la convenienza e l'interesse a valutare la istituzione di circuiti complementari alla consegna (se non, icasticamente, di "accoglienza") dei rifiuti differenziati anche allo scopo di valorizzare comportamenti virtuosi delle utenze domestiche e non domestiche, massimizzandone i processi di educazione e di coinvolgimento del cittadino, nell'ambito delle finalità istituzionali, nonché per le anzidette finalità etico-sociali, oltre che di quanto si fa carico la comunità politica per risolvere le tante situazioni bisognevoli di cura e di tutela della promozione umana di cui si è dianzi accennato;
- h. Che occorre anche promuovere con soggetti reputati idonei e capaci in quanto portatori di questi interessi, delle intese e/o accordi, tramite convenzioni, volti a ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti



IL SEGRETARIO

pubblici (segnatamente di imballaggio) incentivandone la prevenzione, minimizzandone gli effetti sull'ambiente, nonché promuovendo l'avvio a recupero/riciclaggio dei medesimi rifiuti;

- i. Che spetta ai Comuni, tra altro, di realizzare un adeguato sistema di raccolta differenziata attraverso i regolamenti comunali di cui all'articolo 198, comma 2, del Decreto Legislativo 152/06 anche in riferimento al comma 5, lettera c), dell'articolo 224 del Decreto stesso, secondo criteri che privilegiano l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza di gestione del servizio di cui all'articolo 224 comma 5 lettera a), nonché il coordinamento con la gestione degli altri rifiuti, anche tramite i gestori dei servizi, il che non comporta, di per sé, preclusione a forme sussidiarie di collaborazione che si situano (lo si ricorda) al di fuori dei meccanismi imprenditoriali e di mercato;
- j. Che spetta, altresì, ai Comuni che utilizzeranno, con forma di convenzionamento, questo "plus" di attività (non aggiuntivo, bensì sussidiario) entro il proprio servizio pubblico, così come praticato (se del caso rimodulandolo), di provvedere per quanto riguarda tutti gli eventuali aspetti autorizzativi e/o di iscrizione conseguenti o implicati, nonché per gli altri incombenti amministrativi (eventuale fir, registro carico/scarico, dichiarazione annuale etc.), poiché la titolarità del servizio rimane in capo al Comune in quanto *dominus* della gestione complessiva;
- k. Che le attuali difficili condizioni economiche, finanziarie e di mercato stanno causando gravi e seri problemi agli enti locali, alle aziende da loro delegate alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti e alle imprese



IL SEGRETARIO

che operano nel settore del recupero e del riciclo dei rifiuti di imballaggio. Tanto potrebbe pregiudicare il perseguimento di obiettivi ambiziosi, celermente attuati, di successo nella raccolta differenziata nell'ambito del servizio pubblico, tra l'altro diversificati in funzione di scelte adottate da Regioni, Province e Comuni, anche in forma associata, poiché essi comportano (nella situazione in cui, come detto, si versa) investimenti e maggiori costi per gestioni (anche inefficienti), con ribaltamento, *in pejus*, nei proventi connessi alla gestione dei rifiuti urbani e sui tempi di attuazione;

- l. Che è importante sottolineare il valore della iniziativa privata a integrazione e supporto dell'azione pubblica governando, da un lato, la possibilità di sostenere iniziative di collaborazione al prelievo di materiali suscettibili di valorizzazione tipicamente fondati sull'autonoma iniziativa associativa e - dall'altro - la collaborazione tra Amministrazioni e operatori del servizio nella definizione di dettaglio dei sistemi a livello locale senza che i soggetti privati possano essere considerati quali subappaltatori del servizio di gestione dei rifiuti;
- m. Che la Regione Siciliana fornisce il proprio sostegno al miglioramento del sistema di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati al fine di aumentare la quantità e la qualità dei rifiuti da imballaggio intercettati attraverso la raccolta differenziata anche mediante progetti territoriali avviati e/o da sviluppare così come indicati dall'Accordo Quadro ANCI-CONAI 2014-2019;



IL SEGRETARIO

- n. Che gli istituti religiosi, i luoghi di culto, le associazioni di volontariato hanno, come detto, un ruolo importantissimo nella sensibilizzazione, responsabilizzazione delle rispettive comunità e nella diffusione della educazione di una coscienza ecologica vocata alla tutela del bene Ambiente *lato sensu* inteso.
- o. Che a tal fine, per quanto si è sin qui valutato e motivato, appare socialmente utile e conveniente avviare la iniziativa di cui trattasi, che potrà prevedere (ove i Comuni intendano aderire con propria delibera alla convenzione in parola) la realizzazione degli eco-centri OPIFICI DI PACE® presso gli ambiti territoriali delle Diocesi e delle rispettive Parrocchie, contribuendo a migliorare l'intercettamento di questi flussi di rifiuti (diversamente sparsi e/o abbandonati nel suolo pubblico e conferiti in discarica), il tutto non senza quello "scatto" morale che si richiede alla persona anche in questa attività che si svolgerà fuori da criteri imprenditoriali o di mercato che siano;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 - Finalità

Quanto sopra premesso, considerato e rilevato è parte integrante e sostanziale della presente convenzione, finalizzata a diffondere la realizzazione di soluzioni complementari alla Raccolta Differenziata mediante la stipula di apposite convenzioni tra i Comuni e le Parrocchie del territorio della Regione Siciliana.

Art. 2 - Impegni

La Regione Siciliana e la CESI si impegnano ad avviare, per il periodo di 2 (due) anni, eventualmente rinnovabili, nel rispetto dei termini e modalità



IL SEGRETARIO

previste al successivo articolo 4, in ulteriori 3 (tre) anni, il progetto che viene condiviso, per favorire l'istituzione dei Centri OPIFICI DI PACE® presso le singole Parrocchie ed i Comuni ubicati nel territorio regionale, all'interno del quale avviare le attività sociali educative, formative, di sensibilizzazione e di comunicazione ambientale per la raccolta differenziata dei rifiuti (carta, cartone, plastica, vetro e alluminio), nonché le relative attività organizzative. La Regione e la CESI svolgeranno una campagna di sensibilizzazione alla raccolta differenziata e, in sinergia con i Comuni aderenti al progetto, un'attività di divulgazione, promozione e educazione ambientale.

Art. 3 – Modalità attuative

Al fine di realizzare il progetto di cui all'art. 2 della presente convenzione, la Regione Siciliana e la CESI allegano l'apposito schema condiviso di convenzione-tipo sub "A" alla presente.

In tale schema di convenzione è previsto quanto segue:

a) l'individuazione di opportuni spazi per la raccolta (nell'ambito delle aree pubbliche del Comune o in un'area messa a disposizione dalla Parrocchia nell'ambito dei propri spazi con un impatto ambientale minimale e "gradevole" per l'allocazione, in condizioni di sicurezza, delle frazioni merceologiche raccolte);

b) la durata minima della convenzione che viene fissata in anni 2 (due) eventualmente rinnovabili, previo accordo delle parti da raggiungersi nei 3 (tre) mesi antecedenti alla naturale scadenza del primo biennio di cui al presente capoverso, in ulteriori 3 (tre) anni. La convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento su intesa di entrambe le parti, ovvero risolta da



IL SEGRETARIO

una delle parti con motivato preavviso formale di almeno 3 (tre) mesi;
qualsiasi modifica alla convenzione dovrà essere apportata per iscritto;

c) le relative attività di consegna di beni e/o rifiuti saranno agevolate dalla Parrocchia tramite le modalità, l'hardware e il software già sviluppato in proprio secondo il progetto OPIFICI DI PACE®;

d) la delega del Comune alla Parrocchia per la ricezione-accoglienza (*rectius*, conferimento da parte delle utenze) dei rifiuti solidi urbani quali carta, cartone, plastica, vetro, alluminio, impegnandosi la Parrocchia a comunicare (periodicamente) ai Comuni (ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti), tutti i dati ritenuti dal Comune essere rilevanti, ovvero mettendo a disposizione del Comune tutte le informazioni ed i dati necessari al perfetto e regolare espletamento dell'attività del "Centro OPIFICI DI PACE®";

e) il "Centro OPIFICI DI PACE®" certificherà le quantità dei rifiuti costi conferiti dall'utenza, come distinte per frazioni merceologiche, trasmettendo come detto, periodicamente, al massimo annualmente, ovvero in modo utile per ogni esercizio finanziario, la relativa documentazione agli Uffici competenti del Comune, nell'obiettivo che questi ultimi possano determinare l'entità degli incentivi;

f) il Comune potrà delegare la Parrocchia a richiedere al CONAI il riconoscimento di un contributo economico UNA TANTUM per le spese necessarie alla realizzazione degli eco-centri OPIFICI DI PACE®, all'adeguamento dei relativi siti che ospiteranno i beni strumentali, all'organizzazione del servizio e per la pubblicità;



IL SEGRETARIO

g) attraverso la convenzione il Comune riconoscerà l'attività svolta a titolo di contributo extra per il raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata. In tal senso esso rinuncerà ai corrispettivi derivanti dal sistema CONAI, per la quota esattamente imputabile ai flussi quali-quantitativi di rifiuti intercettati dalla Parrocchia, trasferendoli in toto alla Parrocchia entro un termine da stabilirsi. Sempre a tal fine la Parrocchia comunicherà all'Ufficio competente (che verrà individuato dal Comune), il dettaglio dei conferimenti rilevanti ai fini del predetto riconoscimento corrispettivi consorzi di filiera CONAI; il riconoscimento dei predetti corrispettivi da parte del Comune in favore della Parrocchia avverrà in armonia con i regolamenti comunali e con la documentazione afferente la determinazione tariffaria e sua articolazione, nel rispetto di quanto stabilito al successivo punto j);

h) il Comune si impegna a riconoscere alla Diocesi un contributo minimo pari al 15 % (quindici per cento) della tariffa applicata in ingresso, recupero prodotto dal mancato conferimento in discarica del materiale raccolto presso il Centro OPIFICI DI PACE®, nel rispetto nel rispetto di quanto stabilito al successivo punto j);

i) agli utenti che parteciperanno alla raccolta dei rifiuti sopra indicati presso il Centro OPIFICI DI PACE® sarà applicata una proporzionale e congrua riduzione della quota variabile della Tari o della Tariffa puntuale secondo quanto previsto dallo stesso regolamento comunale e prima ancora nel piano economico-finanziario determinativo della tariffa;

j) i Comuni che intenderanno promuovere siffatta iniziativa, provvederanno alla modifica e/o integrazione dei regolamenti comunali e della documentazione afferente la determinazione tariffaria e sua



IL SEGRETARIO

articolazione, per adeguarlo al progetto OPIFICI DI PACE® in relazione alla cessione di parte della quota variabile della TARI in direzione di una tariffa puntuale.

Art 4. - Decorrenza - Durata - Risoluzione.

La presente convenzione ha durata di 2 (due) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della medesima, e troverà la sua naturale scadenza al termine del predetto biennio fatto salvo quanto previsto al successivo capoverso.

Entro il termine di 90 (novanta) giorni antecedenti la scadenza di cui al precedente capoverso le Parti si riservano di addivenire al rinnovo della presente convenzione per un ulteriore periodo massimo di 3 (tre) anni alle medesime condizioni in essa già convenute.

Le parti potranno risolvere la presente convenzione con un preavviso minimo di 3 (tre) mesi, dietro comunicazione scritta da inoltrarsi a mezzo raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

È fatto salvo il diritto della Regione Siciliana di recedere unilateralmente senza preavviso dalla presente convenzione nel caso in cui emergano interessi pubblici che rendano necessaria tale scelta. Il recesso verrà comunicato a mezzo raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica certificata esplicherà i propri effetti dalla data di ricezione.

Art. 5 - Responsabili della convenzione

Responsabili per la corretta esecuzione della presente convenzione sono i sottoscrittori della stessa nelle rispettive qualità.

Art. 6 – Risoluzione delle controversie. Arbitrato.



IL SEGRETARIO

Tutte le controversie inerenti la presente convenzione ed in ogni caso la sua interpretazione, esecuzione e corretta attuazione saranno risolte mediante il ricorso ad un Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da Il Collegio Arbitrale sarà composto da 3 (tre) arbitri, dei quali uno nominato da ciascuna parte, ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra i due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale su istanza della parte che avviato l'arbitrato.

Il Collegio Arbitrale deciderà secondo le norme inderogabili di cui agli art. 806 ss. del Codice di Procedura Civile.

Art. 7 - Clausola di invarianza finanziaria

La presente Convenzione non può comportare oneri aggiuntivi per la Regione Siciliana.

Art. 8 – Clausola di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione sperimentale, si rimanda a quando dettato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 9 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti la presente convenzione dovranno essere effettuate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

Luogo _____ data _____

Per la Regione Siciliana

L'Assessore dell'Energia e dei

Servizi di Pubblica Utilità

Per la CESI

Mons.



IL SEGRETARIO

DELIBERAZIONE N. 251 DEL 13/07/2018 ALLEGATO A PAG 2h

Dott. Alberto Pierobon



IL SEGRETARIO

Allegato sub "A":

COMUNE DI

SCHEMA DI CONVENZIONE

CON LA PARROCCHIA "....."

PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI OPIFICI DI PACE®
FINALIZZATE AD ATTIVITÀ EDUCATIVE, FORMATIVE E DI
PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

L'anno duemila _____ (XXXX) il giorno ____ del mese di
_____ nella sede del Municipio di _____ via
_____ civ _____,

da una parte

Il Comune di _____, di seguito denominato Comune rappresentato
dal dott. _____, nato a _____ il xx/xx/xxxx nella qualità
di Dirigente della _____ Direzione _____ del Comune di
_____, dall'altra parte

La Parrocchia _____, di seguito denominata più brevemente
Parrocchia, con sede in _____, _____ n. _____,
rappresentata dal Sacerdote _____;

PREMESSO

- a. Che la Regione Siciliana ha approvato con delibera di Giunta n.
_____ del _____ l'iniziativa che vede le Parrocchie, così
come altri soggetti (indipendentemente dalla fede religiosa professata
o dall'appartenenza di credo) sussidiariamente inserirsi nell'ambito di
attività reputate essere utili e convenienti nell'ambito del servizio



IL SEGRETARIO

pubblico di gestione dei rifiuti, purché ricorrano presupposti e condizioni ivi meglio leggibili;

- b. Che il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche e integrazioni, recepisce la Direttiva 91/156/CEE sulla gestione dei rifiuti detta specifiche norme in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione della Direttiva 94/62/CE;
- c. Che la Direttiva 94/62/CE è stata modificata dalla Direttiva 2004/12/CE e che con la Direttiva 2008/98/CE sono state introdotte ulteriori modifiche in materia di rifiuti;
- d. Che in particolare l'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio deve essere ispirata all'osservanza dei principi comunitari di cui alle suddette Direttive e ai commi 1, 2, 3 dell'articolo 217 del Decreto Legislativo 152/06, e all'incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della qualità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- e. Che ai sensi delle citate norme i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e agli stessi è fatto carico di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio fissati dalla vigente normativa, nonché agli obblighi della ripresa dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
- f. Che nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 205 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 deve essere assicurata una raccolta



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

differenziata dei rifiuti urbani secondo le percentuali minime ivi indicate;

- g. Che, ai sensi degli articoli 200 e 222, comma 1, Decreto Legislativo 152/06, spetta alla Pubblica Amministrazione ed ai soggetti dalla stessa delegati, organizzare il servizio pubblico per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
- h. Che l'articolo 222 del Decreto Legislativo 152/06 riporta che l'organizzazione e la gestione della raccolta differenziata devono essere effettuate secondo criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio;
- i. Che la restituzione di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, debbono avvenire nel rispetto dell'articolo 221, comma 11, del Decreto Legislativo 152/06;
- j. Che il contenuto del Regolamento (UE) n. 1357/2015 del 18/12/2014 è obbligatorio ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri ed in vigore dal 1° giugno 2015;
- k. Che il contenuto della Decisione della Commissione del 18/12/2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è in vigore dal 1° giugno 2015;

VISTO

- f. il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche e integrazioni, recepisce la Direttiva 91/156/CEE sulla gestione dei



IL SEGRETARIO

- rifiuti e detta specifiche norme in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione della Direttiva 94/62/CE;
- g. la Direttiva 94/62/CE è stata modificata dalla Direttiva 2004/12/CE e che con la Direttiva 2008/98/CE sono state introdotte ulteriori modifiche in materia di rifiuti;
- h. La Delibera di Giunta n. 158 del 5 aprile 2018 con cui è stato approvato il Piano Stralcio della gestione rifiuti della Sicilia;
- i. La Delibera di Giunta n. 159 del 5 aprile 2018 con cui sono stati approvati i Primi indirizzi per l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti che contengono utili spunti e riferimenti al riguardo (rivedibili e integrabili in progress);
- j. La Delibera di Giunta n. 161 del 5 aprile 2018 con cui sono state approvate le Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica;
- k. La Delibera di Giunta n. ____ del ____ con cui sono state approvate la Convenzione tra la Regione Siciliana e la Conferenza Episcopale Siciliana e lo schema di convenzione tra Comune e Parrocchia per la realizzazione del centro OPIFICI DI PACE*;

CONSIDERATO

- a. Che il Comune di _____ intende impegnarsi nella istituzione sussidiaria di circuiti complementari alla consegna dei rifiuti differenziati allo scopo di valorizzare comportamenti virtuosi delle utenze domestiche e non domestiche e di massimizzazione dei processi di educazione coinvolgimento del cittadino (come indicato nel Piano di gestione dei rifiuti



IL SEGRETARIO

solidi urbani - maggio 2012 - allegato 6 – “Linee guida operative per l’ottimizzazione delle raccolte differenziate e la riduzione della produzione di rifiuti”);

- b. Che permane la necessità di un impegno a perseguire gli obiettivi di prevenzione e riduzione dell’impatto sull’ambiente della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, a fornire opportuna informazione ai consumatori e agli operatori interessati e a sviluppare i livelli quantitativi e qualitativi della raccolta differenziata;
- c. Che appare opportuna la promozione di iniziative di prevenzione, minimizzazione, raccolta differenziata e avvio a recupero dei rifiuti di imballaggio da realizzare in un’ottica di compatibilità ambientale in sistemi territoriali particolarmente e oggettivamente in sofferenza (vaste zone con piccole comunità, soprattutto montane, isole minori, ecc.);
- d. Che occorre promuovere queste iniziative volte, non solo, ad ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti di imballaggio e ad incentivare la prevenzione e minimizzazione degli stessi, nonché promuovere l’avvio a riciclaggio dei rifiuti di imballaggio;
- e. Che l’attività di raccolta differenziata presenta livelli disomogenei sul territorio nazionale con potenziali difficoltà per il raggiungimento dei relativi obiettivi di legge;
- f. Che spetta ai Comuni, anche in forma associata, realizzare un adeguato sistema di raccolta differenziata attraverso i



IL SEGRETARIO

regolamenti comunali di cui all'articolo 198, comma 2, del Decreto Legislativo 152/06 anche in riferimento al comma 5, lettera c), dell'articolo 224 del Decreto stesso, secondo criteri che privilegiano l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza di gestione del servizio di cui all'articolo 224 comma 5 lettera a), nonché il coordinamento con la gestione degli altri rifiuti, anche tramite i gestori dei servizi, il che non comporta, di per sé, preclusione a forme sussidiarie di collaborazione che si situano al di fuori di meccanismi imprenditoriali e di mercato;

- g. che le attuali difficili condizioni economiche, finanziarie e di mercato stanno causando seri problemi agli enti locali, alle aziende da loro delegate alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti e alle imprese che operano nel settore del recupero e del riciclo dei rifiuti di imballaggio, e che di conseguenza è importante sottolineare come il perseguimento di obiettivi ambiziosi, celermente attuali, di successo nella raccolta differenziata nell'ambito del servizio pubblico, tra l'altro diversificati in funzione di scelte adottate da Regioni, Province e Comuni, anche in forma associata, potrebbe comportare come appare *ictu oculi* maggiori investimenti e costi che con ribaltamento *in pejus* sull'aumento dei proventi tariffari (e non solo: ad es. citasi l'ecotassa regionale) relativi alla gestione dei rifiuti pubblici nelle sue fasi, e sui tempi di attuazione;



IL SEGRETARIO

- h. la proposta di "Realizzazione degli eco-centri OPIFICI DI PACE® presso gli ambiti territoriali delle Parrocchie per la realizzazione di attività educative, formative e di promozione della raccolta differenziata nel Comune di" protocollata presso l'Ufficio Protocollo del Comune di con N° ____ del ____-____-20__;
- i. la "Manifestazione di interesse per la realizzazione del centro "Opifici di Pace®", al fine di avviare il servizio sociale di raccolta differenziata presso la Parrocchia in" di cui al prot.n. del

SI STIPULA E SI CONVIENE

Art. 1 - Premesse - Finalità

Quanto sopra premesso, constatato e rilevato è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

In ossequio alle Direttive Comunitarie, alle Leggi Nazionali e alle Norme e disposizioni Regionali, la presente convenzione è finalizzata a realizzare il Centro OPIFICI DI PACE® presso l'Ambito Territoriale della Parrocchia _____ di _____ d'ora in avanti anche denominato Centro OPIFICI DI PACE® ovvero OPIFICI DI PACE® all'interno del quale avviare le attività sociali connesse alla ricezione/accoglimento di taluni flussi di rifiuti (carta, cartone, plastica, vetro e alluminio), nonché le relative attività educative, formative, di sensibilizzazione e di comunicazione ambientale.

Art. 2 - Modalità attuative

Il Comune, di concerto con la Parrocchia, dovrà individuare, nell'ambito delle aree pubbliche del medesimo Comune ovvero in un'area messa a disposizione



IL SEGRETARIO

dalla Parrocchia nell'ambito dei propri spazi con un impatto ambientale minimale e "gradevole" per l'ubicazione, in condizioni di sicurezza, delle frazioni merceologiche raccolte, le aree dove allocare i siti operativi degli OPIFICI DI PACE®.

La Parrocchia, se necessario, mette a disposizione un proprio sito che il Comune autorizza per lo svolgimento delle attività di conferimento, pesatura e tracciabilità da parte degli utenti della propria ed individuale raccolta differenziata di rifiuti (carta, cartone, plastica, vetro e alluminio) eseguite previa educazione, formazione e promozione a cura della Parrocchia con il format OPIFICI DI PACE®.

Le relative attività di consegna di beni e/o rifiuti saranno agevolate dalla Parrocchia tramite le modalità, l'hardware e il software già sviluppato in proprio secondo il progetto OPIFICI DI PACE®.

Il Comune, acquisita, se ed in quanto necessaria, l'autorizzazione dell'utente per il trattamento dei propri dati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, delega la Parrocchia alla ricezione dei dati raccolti e relativi alle utenze per i conferimenti effettuati di materiali quali carta, cartone, plastica, vetro ed alluminio e mette a disposizione della Parrocchia tutte le informazioni ed i dati necessari al perfetto e regolare espletamento dell'attività del Centro OPIFICI DI PACE®.

Il Comune delega alla Parrocchia il conferimento da parte delle utenze dei rifiuti solidi urbani quali carta, cartone, plastica, vetro, alluminio, impegnandosi al contempo la Parrocchia a comunicare annualmente, ovvero in modo utile per ogni esercizio finanziario, ed in ogni caso dietro semplice richiesta scritta, al Comune ed all'Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei



IL SEGRETARIO

Rifiuti, tutti i dati ritenuti dal Comune rilevanti, ovvero mettendo a disposizione del Comune tutte le informazioni ed i dati necessari al perfetto e regolare espletamento dell'attività del "Centro OPIFICI DI PACE®".

Il "Centro OPIFICI DI PACE®" certificherà le quantità dei rifiuti recuperati, distinte per frazioni merceologiche, trasmettendo annualmente, ovvero in modo utile per ogni esercizio finanziario, ed in ogni caso dietro semplice richiesta scritta, la relativa documentazione agli Uffici competenti del Comune, in modo tale che quest'ultimo possa determinare l'entità degli incentivi, ed in ogni caso abbia a disposizione quanto necessario per l'espletamento degli incombeni che gli pertengono in qualità di titolare del servizio (a titolo esemplificativo: dichiarazione annuale rifiuti prodotti, statistiche raccolta differenziata, controlli e monitoraggi etc.).

La Parrocchia, coadiuvata dall'organizzazione degli OPIFICI DI PACE®, si impegna a svolgere una campagna di sensibilizzazione alla raccolta differenziata e, in sinergia con l'Amministrazione del Comune di _____, ad espletare un'attività di divulgazione, promozione ed educazione ambientale.

Le attività di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti differenziati saranno espletate, previa opportuna ulteriore autorizzazione da parte del Comune di _____, dalla Società che già svolge per contratto tale servizio che eseguirà secondo le esigenze concordate di concerto anche con l'eco-centro OPIFICI DI PACE®.

Il Comune provvederà alla modifica e/o integrazione dei regolamenti comunali e della documentazione afferente la determinazione tariffaria e sua articolazione, per adeguarlo al progetto OPIFICI DI PACE® in relazione alla



IL SEGRETARIO

cessione di parte della quota variabile della TARI, prevista dal successivo articolo 5, in direzione di una tariffa puntuale.

Art. 3 - Decorrenza - Durata - Modifiche

La presente convenzione ha validità di 2 (due) anni eventualmente rinnovabili, previo accordo delle parti da raggiungersi nei 3 (tre) mesi antecedenti alla naturale scadenza del primo biennio di cui al presente capoverso, in ulteriori 3 (tre) anni.

La convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento su intesa di entrambe le parti, ovvero da una sola delle parti con motivato preavviso formale di almeno 3 (tre) mesi.

Ogni modifica ovvero integrazione al presente accordo dovrà' essere apportata in forma scritta.

Art. 4 - Responsabili della convenzione

Responsabili per la corretta esecuzione della presente convenzione sono i sottoscrittori della stessa nelle rispettive qualità.

Art. 5 - Contributi

Il Comune potrà delegare la Parrocchia a richiedere al CONAI il finanziamento *una tantum* per le spese necessarie alla realizzazione degli eco-centri OPIFICI DI PACE®, all'adeguamento dei relativi siti che ospiteranno i beni strumentali, all'organizzazione del servizio e per la pubblicità.

Attraverso la presente convenzione il Comune riconosce l'attività svolta dalla Parrocchia come essenziale per il raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata, pertanto si determina nel trasferire per intero alla Parrocchia i corrispettivi derivanti dal sistema di filiera CONAI, per la quota esattamente imputabile ai flussi quali-quantitativi di rifiuti intercettati dalla Parrocchia.



IL SEGRETARIO

Il riconoscimento dei corrispettivi di cui al precedente capoverso da parte del Comune ed in favore della Parrocchia avverrà in armonia con i regolamenti comunali e con la documentazione afferente la determinazione tariffaria e sua articolazione, nel rispetto di quanto stabilito all'ultimo capoverso dell'articolo 2) del presente accordo.

Il trasferimento dei corrispettivi di cui ai precedenti capoversi avverrà entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data in cui i medesimi verranno introitati nelle casse Comunali.

Allo scopo la Parrocchia, con cadenza periodica ed anche dietro semplice richiesta scritta del Comune, comunicherà all'Ufficio _____ il dettaglio dei conferimenti eseguiti dalle utenze presso il Centro OPIFICI DI PACE®, ovvero ogni altro dato che il Comune intenderà acquisire per svolgere le proprie attività istituzionali o per evadere ai propri incombeni amministrativi. Il Comune si impegna a riconoscere alla Diocesi un contributo pari al 15,00% (quindici per cento) della tariffa applicata in ingresso, recupero prodotto dal mancato conferimento in discarica del materiale raccolto presso il Centro OPIFICI DI PACE®.

Agli utenti che partecipano alla raccolta dei rifiuti sopra indicati presso il Centro OPIFICI DI PACE® sarà applicata una proporzionale riduzione della TARI o della Tariffa Puntuale nel rispetto di quanto previsto dal medesimo regolamento a seconda della frazione secca differenziata.

Art. 6 – Risoluzione delle controversie. Arbitrato.

Tutte le controversie inerenti la presente convenzione ed in ogni caso la sua interpretazione, esecuzione e corretta attuazione saranno risolte mediante il ricorso ad un Collegio Arbitrale.



IL SEGRETARIO

Il Collegio Arbitrale sarà composto da 3 (tre) arbitri, dei quali uno nominato da ciascuna parte, ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra i due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale su istanza della parte che avviato l'arbitrato.

Il Collegio Arbitrale deciderà secondo le norme inderogabili di cui agli art. 806 ss. del Codice di Procedura Civile.

Art. 7 – Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si rimanda a quanto dettato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 8 - Clausola di variazione finanziaria

La presente Convenzione non può comportare né per il Comune né per la Parrocchia oneri aggiuntivi ulteriori a quelli in essa previsti.

Letto, confermato e sottoscritto

....., li

Per il Comune di

Per la Parrocchia

Il Dirigente della xx Direzione

il Parroco,

Dott.....

Sacerdote



IL SEGRETARIO



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 252 del 13 luglio 2018.

“Linee guida destinate ai Comuni per l'adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio' – Apprezzamento”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica

del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”, come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale”, e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare,

l'articolo 183;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga

alcune direttive;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 236 del 12 luglio 2016:

“Istituzione dell'Ufficio speciale per il monitoraggio e l'attuazione delle azioni previste nelle Ordinanze n. 5/Rif del 7 giugno 2016 e n. 6/Rif del 30





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

giugno 2016 per l'incremento della raccolta differenziata presso i Comuni della Sicilia”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 524 del 29 dicembre 2017;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 158 del 5 aprile 2018, relativa a: “Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano stralcio”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 159 del 5 aprile 2018, relativa a: “Gestione integrata dei rifiuti – Primi indirizzi per l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 161 del 6 aprile 2018, relativa a: “Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica”.

VISTA la nota prot. n. 2880/GAB del 4 luglio 2018, e relativi atti acclusi, (Allegato “A”), con la quale l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità trasmette, per le determinazioni della Giunta regionale, le Linee Guida destinate ai Comuni inerenti l'adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio domestico, locale (o di prossimità) e di comunità, precisando che i predetti documenti, condivisi dallo stesso Assessore, sono stati redatti dal Gruppo di lavoro costituitosi in seno all'attività dell'Ufficio speciale per il monitoraggio e l'attuazione delle azioni previste nelle Ordinanze n. 5/Rif del 7 giugno 2016 e n. 6/Rif del 30 giugno 2016 per l'incremento della raccolta differenziata presso i Comuni della Sicilia, e revisionati dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, unitamente a rappresentanti di Enti, Associazioni e Consorzi;

RITENUTO di apprezzare le Linee Guida per il compostaggio domestico unitamente agli schemi di Regolamento comunale per il compostaggio





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

domestico, locale (o di prossimità) e di comunità;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica
utilità,

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di apprezzare le Linee Guida per il
compostaggio domestico unitamente agli schemi di Regolamento comunale
per il compostaggio domestico, locale (o di prossimità) e di comunità, in
conformità alla proposta dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi
di pubblica utilità, di cui alla nota prot. n. 2880/GAB del 4 luglio 2018, e
relativi atti acclusi, costituenti allegato "A" alla presente deliberazione.

Il Segretario

BUONISI



Il Presidente

MUSUMECI

AM

ORIGINALE

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 252 DEL 13/7/18 ALLEGATO A PAG 1 di 50

REPUBBLICA ITALIANA



DOCUMENTO
PERVENUTO
CON P.E.C.

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

Prot. 2880 /GAB del 4 LUGLIO 2018

OGGETTO: Delibera della Giunta Regionale - Linee guida destinate ai Comuni per l'adozione di appositi regolamenti comunali

All'Ufficio della Segreteria di Giunta

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA <i>Segreteria della Giunta Regionale</i>
- 4 LUG. 2018
PROT. N. <u>2330</u>

E p.c.

Alla Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio di Gabinetto

Al Dirigente Generale del Dipartimento
regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

In relazione a quanto in oggetto, si trasmettono in uno con la presente le Linee Guida destinate ai Comuni, inerenti l'adozione di appositi regolamenti che - una volta adottati dal Comune - potranno essere utilizzati per la contribuzione dello sviluppo della pratica del compostaggio domestico, locale e di comunità.

Trattasi nello specifico di:

- a) Guida al compostaggio domestico;
- b) Regolamento per la pratica del compostaggio domestico;
- c) Regolamento per la pratica del compostaggio locale o di prossimità;
- d) Regolamento per la pratica del compostaggio di comunità.

I predetti documenti, redatti dal Gruppo di lavoro costituitosi in seno all'attività dell'Ufficio speciale per la raccolta differenziata, e revisionati in prima battuta dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - unitamente a rappresentanti di Enti, Associazioni, Consorzi, sono stati condivisi - a seguito di ulteriore revisione - dallo Scrivente Ufficio.

St. 2
4/7/2018
ca



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

Si chiede pertanto che la Giunta di Governo – nella prima seduta utile – voglia determinarsi in ordine all'adozione delle predette Linee Guida destinate ai Comuni ed inerenti l'adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio domestico, locale e di comunità.

Si allega: nota protocollo n. 26341 del 27 giugno 2018 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti; nota protocollo n. 2856/GAB del 3 luglio 2018; nota protocollo n. 27494 del 4 luglio 2018 unitamente a: a) Guida al compostaggio domestico; b) Regolamento per la pratica del compostaggio domestico; c) Regolamento per la pratica del compostaggio locale o di prossimità; d) Regolamento per la pratica del compostaggio di comunità.

L'Assessore

Dott. Alberto Picrobon



Alberto Picrobon




IL SEGRETARIO

[Signature]



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
Codice Fiscale 90012000426
Partita I.V.A. 271070427

Servizio 5 - Gestione integrata rifiuti
Viale Campania, 36 - 90144 Palermo
Tel. 0917660536 - Fax 091.512284
PEC: assessorato.acqua.rifiuti@regione.sicilia.it



Palermo, prot. 026341 SS
del 27 GIU 2018

Rif. prot. _____ del _____

All'Assessore Regionale
dell'energia e dei servizi di pubblica utilità
SEDE

Oggetto: Regolamenti comunali per il Compostaggio.

Con la presente, si inviano alla S.V., per il seguito di competenza e qualora condivisi, le linee guida destinate ai Comuni per l'adozione di appositi regolamenti comunali quali modelli utili da seguire affinché possano essere adoperati a contribuire allo sviluppo della pratica del compostaggio domestico, locale e di comunità.

Pertanto, si trasmettono gli schemi di:

- *Regolamento comunale per la pratica del compostaggio domestico*
- *Regolamento comunale per la pratica compostaggio locale o di prossimità*
- *Regolamento comunale per la pratica del compostaggio di comunità*
- *Guida al compostaggio domestico*

redatti dal gruppo di lavoro costituitosi in seno alle attività dell'Ufficio speciale per la raccolta differenziata, revisionato da questo Dipartimento, al quale hanno preso parte rappresentanti di Enti, Associazioni, Consorzi, con la finalità di attenzionare e produrre strumenti utili al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi ed al tempo stesso l'applicazione dei principi della Direttiva Europea 2008/98/CE.

Il Funzionario direttivo
dott.ssa Melania Nicita

Il Dirigente del Servizio 5
arch. Maria Santa Giunta



Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Cocina



IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Ufficio di Gabinetto

Prot. 2856 /GAB del 3 LUGLIO 2018

OGGETTO: Regolamenti Comunali per il compostaggio. Condivisione.

Al Dirigente del Servizio V^o

c.p.c.

Al Dirigente Generale

SEDE

Con nota prot. n. 026341 del 27 giugno 2018, codesto Servizio, ha trasmesso, in allegato, schemi di regolamenti comunali relativi al compostaggio domestico destinati ai Comuni della Sicilia.
Ai fini della condivisione si prega di apportare le seguenti modifiche:

Regolamento comunale per la pratica del compostaggio domestico

- All'art. 2 secondo rigo eliminare "tassa Tarsu" e inserire Tariffa puntuale e TARI;
- All'Art. 3, all'inizio inserire "Visto, in particolare, l'art 183 del D.Lgs 152/2006 il compostaggio domestico....."
- Art. 4, al primo rigo dopo TARI inserire "o Tariffa Puntuale" nonché, al quattordicesimo rigo eliminare la parola Tassa e inserire Tariffa.
- All'Art 5, eliminare Gusci d'uova,
- All'art 9, al secondo rigo, dopo sgravio inserire "della parte variabile della Tariffa congrua e proporzionale" nonché, nel proseguo, eliminare la parola tassa ed inserire "Tariffa".
- Agli artt. 10 e 11, accanto alla parola TARI inserire "o Tariffa Puntuale"

Regolamento Comunale per la pratica del Compostaggio Locale (compostaggio di prossimità)

- Al sommario inserire accanto alla parola TARI "o Tariffa puntuale"
- All'Art. 2, all'inizio inserire "Visto, in particolare, l'art 183 del D.Lgs 152/2006 il compostaggio locale....."
- All'art 3 comma 4, eliminare la locuzione "nella bolletta Tari" ed inserire TARI o Tariffa Puntuale, proseguendo, dopo la parola riconoscere inserire "da parte del Comune"
- Si Prega di specificare meglio il contenuto del comma 7, del citato articolo 3.
- All'Art 8, comma 6, eliminare "dell'agevolazione" ed inserire "delle riduzioni della TARI o della Tariffa Puntuale". Per comprensibile dimenticanza correggere il verbo "effettueranno".



IL SEGRETARIO

Viale Campaia, 16 - 90144 Palermo
Email assessorato.coerzia@regione.sicilia.it
Pec. assessorato.coerzia.servizi@certmail.regione.sicilia.it

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Ufficio di Gabinetto

All'Art 9, si prega di apportare le seguenti modifiche. Al terzo rigo, dopo il punto, immettere "La riduzione tariffaria è fissata dal Regolamento Comunale e sarà determinata annualmente, contestualmente all'approvazione del Piano Economico Finanziario e alla definizione della TARI o della Tariffa Puntuale".

All'Art 10, nel titolo inserire dopo TARI "o Tariffa Puntuale" e contestualmente in tutti i commi a seguire accanto alla parola TARI inserire "o Tariffa Puntuale".

Sempre all'art 10, lettera c) correggere "TARI /IMU e TASI e altri tributi locali"

Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio di Comunità

Si premette che in tutto l'articolato accanto alla Parola TARI aggiungere "o Tariffa Puntuale".

All'art. 2 all'inizio inserire "Visto, in particolare, l'art 183 del D.Lgs 152/2006 il compostaggio di comunità....."

All'Art. 3, punto 4, dopo Società inserire "non industriale"

All'Art 6, tra i rifiuti biodegradabili eliminare "gusci d'uova"

All'Art 11, lettera d) correggere "TARI /IMU e TASI e altri tributi locali".

Si resta in attesa di urgente riscontro.

Il Capo di Gabinetto Vicario
Avv. Valentina Sessa



IL SEGRETARIO



Prot. 2873/GAB DEL 4.7.2018

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
Codice Fiscale 80912000125
Partita IVA 2711270127

Servizio 5 - Gestione integrata rifiuti
Viale Campania, 36 - 90144 Palermo
Tel. 091 7660 536 - Fax 091 512284
PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@regione.sicilia.it

DETERMINAZIONE N. 252 DEL 13/07/18 ALLEGATO A PAC 6

Palermo, prot. 027494 S5
del 04 LUG 2018

Rif. prot. ____ del ____

All'Assessore Regionale
dell'energia e dei servizi di pubblica utilità
SEDE

Oggetto: Regolamenti comunali per il Compostaggio. Riscontro

In riscontro alla nota prot. 2856/GAB del 3 luglio 2018 si trasmettono alla S.V., in allegato, gli schemi dei regolamenti comunali:

- *Regolamento comunale per la pratica del compostaggio domestico*
- *Regolamento comunale per la pratica compostaggio locale o di prossimità*
- *Regolamento comunale per la pratica del compostaggio di comunità con le opportune modifiche effettuate.*

Il Funzionario direttivo
dott.ssa Melania Nicita

Il Dirigente del Servizio 5
arch. Maria Santa Giunta



Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Cocina



IL SEGRETARIO

DELIBERAZIONE N. *252* DEL *15/07/18* ALLEGATO *A* PAG *7*

GUIDA AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

INDICE

1. INTRODUZIONE	pag. 3
• Che cos'è il compostaggio	pag. 3
• Perché dedicarsi al compostaggio	pag. 4
2. IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO	pag. 5
• Gli organismi decompositori	pag. 6
• I parametri fondamentali: ossigeno, umidità e rapporto carbonio/azoto	pag. 6
• Che cosa utilizzare	pag. 7
• Tecniche di compostaggio	pag. 8
Il compostaggio in cumulo	pag. 8
La cassa	pag. 9
La buca	pag. 9
Il composte	pag. 10
• Attivatori e integratori naturali	pag. 11
• Inconvenienti e soluzioni	pag. 11
• Tempi di gestione e utilizzi del compost	pag. 12
3. GLOSSARIO	pag. 13




IL SEGRETARIO

I. INTRODUZIONE

Ogni anno in Italia si producono circa 32 milioni di tonnellate di rifiuti urbani: significa che ogni cittadino italiano produce in un anno 540 kg di rifiuti urbani, pari a 1,48 kg al giorno.

Il 37% dei rifiuti prodotti è costituito dalla frazione organica (scarti di cucina e sfalci di giardinaggio).



Un'ottima soluzione per smaltire questi rifiuti è il compostaggio domestico, che consente di sottrarli dal normale flusso dei rifiuti, riducendo la formazione di biogas, miasmi e percolati in discarica e contribuisce alla riduzione dell'effetto serra mediante il "confinamento" del carbonio nel suolo.

Attraverso la trasformazione del rifiuto in un ottimo fertilizzante, si contribuisce al miglioramento delle caratteristiche fisiche del terreno riducendo l'uso di concimi chimici e pesticidi.

Che cos'è il compostaggio



In natura la sostanza organica prodotta e non più utile alla vita (foglie secche, feci, spoglie di animali e così via) viene decomposta da microrganismi e insetti presenti nel terreno e nella materia organica stessa fino ad ottenere acqua, anidride carbonica, sali minerali e humus. Con il compostaggio si riproduce questo processo in modo più controllato e controllabile e soprattutto con tempi notevolmente ridotti. Per capire meglio possiamo affermare che i nostri antenati hanno da sempre cercato di imitare la natura e alcuni contadini ancora lo fanno. Essi mescolano materiale umido e ricco di azoto, come le deiezioni animali o alcuni scarti di cucina e dell'orto, con materiale asciutto e ricco di carbonio, come la paglia, utilizzando il prodotto, ottenuto dopo un lungo periodo di maturazione, come concime nei campi e negli orti.

Perché dedicarsi al compostaggio

Vi possono essere diverse buone ragioni per dedicare parte del proprio tempo alla pratica del compostaggio.

Una prima buona ragione potrebbe essere una certa coscienza civico-ambientalista che ci rende consapevoli di come questo nostro impegno contribuirebbe a cercare di risolvere il ben noto problema della gestione dei rifiuti.

In effetti, utilizzando una parte di essi, per produrre compost, ne riduciamo sicuramente le quantità che qualcun altro è costretto a gestire per noi con non poche difficoltà e costi ingenti. Inoltre, il materiale organico presente nei nostri rifiuti, ingrediente base del compostaggio, è quello che, se smaltito in una discarica, causa parte degli odori molesti tipici di questi luoghi e dei loro dintorni. Un'altra ragione potrebbe essere meramente di tipo economico: una sera non sapendo cosa fare abbiamo deciso di partecipare ad uno degli incontri organizzati dai nostri amministratori per incentivare il compostaggio domestico. All'incontro ci hanno comunicato che daranno un composter in comodato d'uso a tutti quelli che intendono praticare il compostaggio domestico e inoltre è previsto lo sgravio sulla tariffa dei rifiuti. Un'ultima motivazione, ma certamente non la meno importante, potrebbe essere che il compostaggio è una bella esperienza e può dare notevoli soddisfazioni.



IL SEGRETARIO


2. IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il compostaggio è un processo biologico di stabilizzazione aerobica (che necessita cioè dell'ossigeno presente nell'aria) dei rifiuti organici. Queste materie, grazie all'azione di batteri contenuti nel terreno e negli scarti, si decompongono trasformandosi in soffice terriccio ricco di humus, che svolge importantissime funzioni:

- migliora la struttura dei suoli sabbiosi
- conferisce un colore più scuro al terreno, facilitandone il riscaldamento per opera dei raggi solari
- trattiene acqua in quantità molto superiore al suo peso, prevenendo l'essiccamento del terreno e favorendo la ritenzione idrica
- contribuisce, combinandosi con le argille, alla formazione di una buona struttura del terreno, che aumenta la porosità, favorisce l'aerazione, migliora la permeabilità del suolo
- rende più soffici e facili da lavorare i terreni argillosi
- ha una funzione tampone, cioè si oppone alle variazioni di acidità
- la sua lenta decomposizione libera composti minerali di carbonio, azoto e fosforo, che verranno utilizzati dalle piante, fungendo così da riserva di nutrienti a lenta cessione per gli organismi vegetali
- lega diversi elementi (ad es. l'alluminio, il nichel, il cadmio, il piombo e il cromo) pericolosi per la loro azione tossica o cancerogena, rendendoli indisponibili per l'assorbimento negli organismi

Il processo di trasformazione in compost si definisce biologico perché gran parte del merito della trasformazione è degli organismi decompositori (funghi, batteri, lombrichi, ecc.) contenuti nel terreno e negli scarti che degradano e trasformano la sostanza organica. La decomposizione si definisce aerobica, per la necessità di ossigeno da parte degli organismi decompositori e si articola in due fasi:

- 1) nella prima, detta termofila o biossidativa, la degradazione dei materiali organici procede rapidamente e con temperature elevate; nel giro di 2-3 giorni, l'interno della massa di rifiuti raggiunge temperature anche superiori a 60°C. Ciò indica un buon andamento della trasformazione, permette l'eliminazione di eventuali organismi patogeni presenti nel materiale organico e inibisce la germinazione di semi infestanti (igienizzazione del compost). Temperature troppo elevate, attorno ai 70°C, sono da evitare perché selezionano in maniera negativa gli organismi.
- 2) la fase successiva è detta di maturazione, le temperature gradualmente diminuiscono e, trascorsi 15-20 giorni, si assestano su valori prossimi alla temperatura ambiente. Ciò è dovuto all'esaurimento delle sostanze più prontamente utilizzabili dagli organismi decompositori che si concentrano, diminuendo l'attività, su quelle più resistenti.



IL SEGRETARIO

Gli organismi decompositori

Protagonisti di queste due fasi sono appunto gli organismi decompositori, suddivisibili in due categorie principali:


- 1) i **detrivori**, animali consumatori di sostanza morta (es. acari e lombrichi), che agiscono sminuzzando, ingerendo ed espellendo la sostanza organica, dando l'avvio alla decomposizione. In particolare i lombrichi miscelano gli scarti vegetali con il terreno, scavano cunicoli e gallerie nel suolo aumentandone la porosità, l'aerazione ed il drenaggio e depositano deiezioni (ingeriscono quotidianamente una quantità di detriti e terreno maggiore del loro peso) ricche di sostanze organiche e nutrienti.
- 2) i **decompositori** (funghi e batteri), che intervengono successivamente, producendo enzimi che intaccano la sostanza organica e la demoliscono: prima e in modo molto rapido nelle sostanze più facilmente utilizzabili (zuccheri, grassi e proteine), mentre molto più lenta è la decomposizione dei vegetali più resistenti quali la cellulosa e la lignina. Affinché il processo si sviluppi in modo adeguato e in tempi ridotti rispetto a quelli naturali occorre mantenere, nel materiale da compostare, le condizioni di vita ideali per questi microrganismi.

I parametri fondamentali: ossigeno, umidità e rapporto carbonio/azoto



Entrambe le tipologie di microrganismi sono aerobi: vivono cioè solo in presenza di ossigeno, che costituisce il primo dei parametri fondamentali del processo. Se l'ossigeno viene a mancare, essi muoiono e lasciano il posto ad altri microrganismi detti anaerobi (vivono solo in assenza di ossigeno), responsabili dei cattivi odori e di effetti tossici verso le piante e gli altri organismi del suolo. La massa in compostaggio deve quindi risultare ben aerata, in particolare nella prima fase (definita termofila) di degradazione rapida dei rifiuti organici. Il modo più sicuro per realizzare questa condizione è la miscelazione degli scarti con elevato contenuto d'acqua, che tendono facilmente a compattarsi e a macciare, con scarti asciutti e legnosi (ad es. foglie secche, legno e ramaglie sminuzzate, ecc.), evitando il compattamento e creando una rete di interstizi in cui può circolare l'aria. È invece sbagliata la pratica di realizzare il compost "a strati" (ad es. uno strato di scarti di cucina, uno di foglie secche, ecc.), in quanto si vengono a creare zone con opposte e squilibrate caratteristiche. Se infine il compost tende a compattarsi, è bene lavorarlo con una forca o altro attrezzo, in modo da ripristinare una adeguata aerazione; un risultato analogo si ottiene praticando dei fori nella massa in compostaggio, o lasciando stabilmente infissi tubi in plastica bucherellati.

Il secondo parametro fondamentale è l'acqua. Senza l'umidità adeguata le reazioni di trasformazione rallentano e potrebbero cessare fermando anche il processo di compostaggio. Occorre quindi che un leggero velo d'acqua ricopra i rifiuti da compostare, innaffiando il materiale in maniera inversamente proporzionale alla quantità di materiali ricchi d'acqua introdotti. Il grado di umidità si può misurare in modo molto semplice: si prende con la mano una certa quantità di materiale da compostare stringendolo nel pugno. Un tasso di umidità ideale lascia la mano leggermente umida. Se il materiale non inumidisce la mano è troppo asciutto; se invece comprimendo il materiale fuoriesce del liquido risulta troppo bagnato.



L'ultimo parametro è il rapporto tra carbonio e azoto, elementi indispensabili per gli organismi decompositori. Il valore ottimale di questo rapporto deve essere di 25-30 grammi di carbonio per ogni grammo di azoto nella fase iniziale del processo. Nel prodotto finale tale valore dovrà essere compreso tra 15 e 20. Con livelli di carbonio troppo alto, il compost ha una trasformazione più lenta; nel caso contrario genera cattivi odori. È buona norma, pertanto, miscelare rifiuti secchi, come ramaglie, paglia, foglie secche, cartone e trucioli, che hanno un alto contenuto di carbonio con rifiuti umidi, come erba, avanzi di cucina e parti verdi in genere, che contengono prevalentemente azoto.

Che cosa utilizzare

Le materie prime per la produzione del compost sono gli scarti organici. Non tutti hanno però le stesse potenzialità di decomposizione e la stessa efficacia fertilizzante: ci sono sostanze che si trasformano più lentamente di altre ed elementi trattati chimicamente che non vengono attaccati dagli organismi decompositori.

In particolare, non devono mai essere introdotti, in quanto difficilmente biodegradabili, i seguenti materiali:

- noccioli e gusci di noce
- ossa, carne e pesce in grande quantità
- contenitori in cartone accoppiato (tetrapak)
- carta inchiostrata, patinata o plastificata
- filtri di aspirapolvere, olio, gomma, tessuti sintetici
- foglie di quercia e fogliame stradale
- tessuti in fibra naturale, lino, canapa, cotone e lana (sono biodegradabili, ma spesso tinti con coloranti sintetici e quindi lentamente decomponibili)

Altri materiali vanno invece usati in misura limitata:

- bucce di agrumi, contengono conservanti e sono di lenta decomposizione
- pesce, carni e salumi, sebbene di facile degradazione e ricchi di azoto, sono da utilizzare con cautela (a piccoli pezzi e coperti da uno strato di terra) in quanto potrebbero attirare insetti ed altri animali indesiderati
- deiezioni animali, che possono contenere germi patogeni e uova di parassiti, sono da evitare per motivi igienici
- foglie di castagno, pioppo, betulla, noce, acacia, magnolia, poiché ricche di lignina sono di lenta degradazione
- piante malate ed erbacce con semi, in linea di principio possono essere introdotte, in quanto le elevate temperature presenti nella fase termofila garantiscono l'igienizzazione; tuttavia, il mancato raggiungimento di elevate temperature in tutta la massa in compostaggio, può far sì che con il compost vengano diffusi nell'orto e nel giardino semi di malerbe e parassiti.

Si devono invece utilizzare e sono estremamente adatti:

- avanzi di frutta e cibo sia cotti che crudi
- filtri di the e fondi di caffè
- rifiuti in carta come tovaglioli e sacchetti, anche unti
- piante da vaso, fiori e terriccio
- lettiere biodegradabili di piccoli animali
- letame
- peli, piume



IL SEGRETARIO

- trucioli di legno
- fogliame (sminuzzato per abbreviare i tempi di decomposizione) ed erba tagliata, (appassita e a piccoli strati)
- scarti dell'orto, siepi opportunamente sfibrate, piante senza semi
- cenere



In generale, quanto più è vario il materiale che si raccoglie per produrre compost, tanto maggiore saranno le garanzie di un buon risultato finale.

Tecniche di compostaggio



Il processo di compostaggio può essere avviato, oltre che a livello domestico, anche a livello industriale, dove viene realizzato su vasta scala, con quantità rilevanti di materiali, utilizzo di macchinari e sistemi computerizzati per il controllo di ogni minimo dettaglio e la massima riduzione dei tempi di trasformazione. A livello domestico esistono quattro principali tipologie di compostaggio: in cumulo, con cassa, in buca o tramite l'utilizzo del composter. Qualunque sia la scelta, ci sono alcune regole generali da rispettare. L'ubicazione più indicata è un angolo del giardino o dell'orto, dove si può lavorare con comodità. È preferibile scegliere una zona riparata da piante a foglia larga, che durante il periodo estivo garantiscono l'ombreggiamento, mentre in inverno avendo perso le foglie, lasciano filtrare i raggi solari. Alla base del cumulo o sul fondo del composter o della cassa, quindi a diretto contatto con il terreno, è bene disporre uno strato di 10-20 cm di materiale legnoso sminuzzato grossolanamente o di paglia, al fine di permettere la penetrazione di aria anche dal fondo ed il drenaggio dei percolati eventualmente prodotti.


Il compostaggio in cumulo



Il cumulo è il sistema più semplice ed economico per realizzare il compost. Richiede la disponibilità di uno spazio verde sufficientemente grande: la quantità di scarti deve formare un cumulo di sezione approssimativamente triangolare, con base di circa 100-150 cm e altezza di 80-100 cm, in modo da non risentire delle condizioni climatiche avverse (sbalzi di temperatura, forti precipitazioni, insolazione). È necessario accumulare una quantità di scarti adeguata che andrà sviluppata in lunghezza (almeno 2 metri): ad un'estremità si troverà il compost più maturo e all'altra il materiale ancora fresco e in via di decomposizione. La prima operazione da effettuare per iniziare a compostare, dopo aver realizzato alla base del cumulo lo strato drenante è lo sminuzzamento degli scarti, in particolare di quelli legnosi. Questa accortezza ha il duplice scopo di accelerare la biodegradazione e di facilitare la corretta miscelazione degli scarti, fondamentale affinché le condizioni di umidità, aereazione e rapporto carbonio/azoto siano il più possibile omogenee in ogni parte del cumulo. Se queste due operazioni sono state entrambe effettuate correttamente, la fase bioossidativa si dovrebbe instaurare in tempi rapidi (2-3 giorni, a seconda delle condizioni climatiche). Se la temperatura raggiunge valori troppo elevati, per raffreddare il materiale è sufficiente rivoltare ed arieggiare la massa.

Trascorse 2-3 settimane, inizia la fase di maturazione e le temperature scendono fino a stabilizzarsi su valori prossimi alla temperatura ambientale. Si rende a questo punto necessario un rimescolamento della massa (rivoltamento del cumulo), affinché anche i materiali rimasti in superficie vengano portati all'interno, dove i processi di decomposizione sono più attivi. Tale operazione è misurabile dal lieve rialzo della temperatura, che coincide con la ripresa delle reazioni bioossidative dovute al riformimento di sostanze non ancora degradate all'interno del cumulo. Si possono effettuare fino a tre rivoltamenti, a distanza di 20-30 giorni l'uno dall'altro, per favorire un compostaggio uniforme dei rifiuti. Dopo di che, le trasformazioni biochimiche che si realizzano richiedono poco ossigeno, per cui è preferibile non rivoltare più la massa. Infine, per regolare l'infiltrazione di acqua piovana, sarebbe utile conferire al cumulo una forma a piramide a base triangolare (l'acqua scivola lungo le pareti scoscese) e una forma più trapezoidale (con la punta appiattita che permette l'infiltrazione) nel periodo estivo. Nel caso invece di piogge abbondanti si può prevedere di coprire il cumulo con sacchi di juta.

La cassa




La cassa di compostaggio può essere "a rete", utilizzando 2-3 metri di rete metallica con maglie abbastanza fitte, alta 1 metro. La rete deve essere messa a cerchio fissandone le estremità con un filo di ferro (con un diametro finale di 80-100 cm). Per proteggerla dagli agenti atmosferici può essere avvolta esternamente ad un telo e chiusa con un coperchio superiore secondo le necessità (soprattutto d'inverno), in estate di tanto in tanto è necessario bagnarla per evitare l'eccessiva disidratazione. Al centro della cassa va collocato un palo (anche in plastica), meglio se forato in modo da facilitare il passaggio dell'aria e dell'acqua al centro del cumulo.

In alternativa può essere costruita con un cassone in legno, ottenuto assemblando dei bancali o autocostruito con tavole o paletti in legno fissati tra loro, con fessure strette. Il cassone può essere coperto esternamente con una rete metallica, avvolto con un telo e chiuso con coperchio superiore. Per favorire l'apertura, il rivoltamento e l'estrazione del materiale, il cassone deve essere apribile su un lato.

La cassa di compostaggio, oltre a essere usata come struttura di compostaggio vera e propria, è ideale per gestire gli scarti in attesa di accumularne il volume necessario per poter costruire un cumulo. E' bene, per evitare problemi di odori, effettuare da subito una corretta miscelazione degli scarti organici fermentescibili insieme a materiali più secchi e porosi.

Tale stoccaggio iniziale deve essere ordinato per evitare la presenza di animali in una fase in cui lo scarto è ancora fresco, quindi è consigliabile che la cassa abbia maglie o fessure strette che ne nascondano il contenuto.

La buca




IL SEGRETARIO

E' un semplice sistema di compostaggio che, con alcune attenzioni, può risultare ancora valido e consentire buoni risultati senza alcun problema.

Si tratta di predisporre una buca ad imitazione delle concimaie agricole destinate al letame. Ha il vantaggio di essere nascosta ma, se non ben gestita, può avere come inconvenienti l'accumulo di acqua (soprattutto se impermeabilizzata sul fondo) e un insufficiente passaggio di ossigeno, visto che solo la parte superiore è a contatto con l'aria.

Chi già possiede una concimaia e vuole continuare ad impiegarla, rispettando comunque le distanze e le approvazioni di legge, deve garantire il drenaggio dell'acqua sul fondo della buca (mettendo uno strato di ghiaia e dei tubi che allontanino l'acqua, oppure mettendo sul fondo della buca un bancale sul quale depositare il materiale) e la circolazione dell'aria sulle pareti della buca (tenendo distaccato il materiale dalle pareti stesse con dei bancali).

Il composter



In generale un composter deve permettere una buona aereazione degli scarti contenuti, offrire una protezione dagli agenti atmosferici, impedire l'accesso di animali, essere robusto e durevole. Il composter è un contenitore di plastica, dalla capienza variabile da 300 a 400 litri, adatto alla maggior parte dei giardini, si divide in tre parti: quella superiore costituita da uno sportello di ampie dimensioni per l'immissione degli scarti; il corpo centrale, nel quale avviene la fermentazione, munito di un'apertura per il prelievo del compost e di prese d'aria laterali che permettono una diffusa ventilazione all'interno del contenitore; una base formata da una griglia e un cono che consentono un'aereazione regolare in tutti i punti della massa organica, garantendo l'assenza di cattivi odori ed evitando l'intrusione di animali indesiderati.

Prima di procedere all'installazione occorre, oltre alla realizzazione dello strato drenante, smuovere la terra per facilitare l'ingresso degli organismi decompositori e, solo per la prima volta, inserire due secchi di terra da giardino. È consigliabile inserire il materiale organico con frequenza quotidiana. Sovraccaricare il composter in un'unica volta potrebbe, infatti, rallentare il processo di decomposizione delle sostanze.

Per il resto, il compostaggio avviene secondo le stesse modalità previste per il cumulo, con un'unica fondamentale differenza: mentre nel cumulo l'aggiunta di nuovo materiale avviene in orizzontale, con il composter si opera un progressivo riempimento dall'alto.

I rivoltamenti nel composter devono limitarsi allo strato di scarti di più recente introduzione, evitando di mescolare il compost già maturo con i rifiuti freschi.

L'uso del composter presenta alcuni indiscutibili vantaggi:

- garantisce una migliore utilizzazione dello spazio ed è quindi consigliabile per chi disponga di spazi ristretti
- è preferibile per motivi estetici ed igienici, in quanto i rifiuti, oltre ad essere protetti alla vista sono protetti dal contatto con animali domestici e bambini
- mantiene un giusto livello di umidità
- favorisce una più veloce decomposizione
- ripara in maniera efficace il compost dagli agenti atmosferici
- rende più comoda l'introduzione giornaliera di quantità, anche modeste, di scarti

Attivatori e integratori naturali

Il ricorso ad attivatori ed integratori aiuta ad accelerare i tempi e ottenere un migliore prodotto finale, specialmente quando c'è carenza di azoto negli scarti a nostra disposizione.

Per attivatori si intendono quei composti in grado di innescare le reazioni di decomposizione.

A questo scopo, oltre ai diversi tipi reperibili in commercio, il migliore e più economica tra gli attivatori è il compost stesso, da aggiungere ad ogni strato di rifiuti. Tuttavia gli attivatori, di per sé, non sono in grado di produrre un buon compost se c'è un cattivo assortimento dei rifiuti in partenza, mentre risultano utili in presenza di rifiuti poveri di carica microbica o in condizioni ambientali particolarmente sfavorevoli (ad esempio in presenza di basse temperature invernali).

Differentemente, l'impiego di integratori può mirare a due diversi obiettivi: riequilibrare la composizione in nutrienti dei rifiuti e rendere più ricca la dotazione di elementi fertilizzanti del compost finito. Nel primo caso è sufficiente, senza esagerare e rischiare il rilascio di ammoniaca, un integratore azotato (ad es. corunghia, farina di sangue essiccato, ecc.) che permetta di portare il valore del rapporto carbonio/azoto su livelli ottimali. Nel secondo caso è necessario apportare anche gli altri principali elementi di fertilità, quali fosforo e potassio (contenuti ad es. nella farina d'ossa e in altri concimi organici misti).

L'impiego di questi attivatori o integratori (reperibili nei negozi specializzati o nei consorzi agrari) deve avvenire, salvo diversa indicazione, durante il riempimento del composte (o l'allestimento del cumulo), spargendoli il più uniformemente possibile su tutta la massa, in modo che possano esplicare i loro benefici effetti sugli organismi decompositori.

Inconvenienti e soluzioni

Può capitare che si verifichino inconvenienti più o meno fastidiosi, soprattutto per chi è alle prese per la prima volta con la pratica del compostaggio domestico.

Di seguito vengono riportati i piccoli problemi che possono sorgere e alcuni consigli per risolverli.

- **Presenza di ospiti indesiderati (topi e animali simili).** La loro eventuale presenza nel cumulo è dovuta all'accumulo di materiali freschi non coperti e poco adatti al processo. Per evitare ciò basterà coprire subito il materiale fresco con altro materiale già compostato o con del semplice terriccio
- **Formazione di cattivi odori.** La loro formazione è dovuta principalmente ad eccessi di azoto (ad es. proporzione eccessiva di erba o rifiuti da cucina) e/o a condizioni di assenza di ossigeno con eccessivo compattamento della massa. Per entrambe le cause la soluzione migliore sarebbe quella di aggiungere una certa quantità di scarti carboniosi (foglie secche, paglia) e compiere un rivoltamento completo del materiale
- **Lento processo di compostaggio.** Presumibilmente sono state immesse quantità troppo elevate di scarti secchi e/o con tempi di decomposizione particolarmente lunghi. Aggiungere scarti umidi (erba, rifiuti di cucina) e rivoltare
- **Troppa erba o troppi rifiuti da cucina.** Questi materiali, come già detto in precedenza, sono molto umidi, tendono a compattarsi e a sviluppare fermentazioni anaerobiche. Per questo è opportuno agire preventivamente, lasciando asciugare ad esempio gli sfalci d'erba sul prato quando sono bagnati, aggiungendo al momento della preparazione del compost legna tritata.
- **Troppi scarti legnosi.** Nella stagione delle potature, i proprietari di grandi giardini alberati o di vigneti dispongono di notevoli quantità di residui legnosi, come abbiamo visto, molto preziosi per consentire nel materiale da compostare la penetrazione dell'aria. È consigliabile in questi casi conservare la legna, in attesa della stagione in cui abbondano le tosature dei prati e gli scarti dell'orto. Per chi non disponga di uno spazio sufficiente o voglia comunque disfarsi delle potature, è necessario che queste vengano tritate, mescolate con un materiale umido, con un integratore azotato affinché si riescano ad attivare le reazioni di decomposizione



IL SEGRETARIO

Tempi di gestione e utilizzi del compost

PERIODO	COMPOST	STABILITA'	IMPIEGO
2/4 MESI	FRESCO	non ben stabile rilascia facilmente gli elementi nutritivi	bene per l'impiego nell'orto con un certo anticipo su semina/trapianto
5/7 MESI	PRONTO	stabile	Bene per l'orto ed il giardino anche subito prima di semina/trapianto
8/12 MESI	MATURO	Fortemente stabile	Ottimo per i vasi fioriti, le risemine di prati e per ospitare radici

Gli orti e i giardini delle nostre case possono soffrire dei medesimi problemi della grande agricoltura, in quanto sottoposti ad una continua asportazione di elementi fertilizzanti da parte di ortaggi, fiori, roseti, erba dei prati, ecc.. Il compost, con il suo 40-60% di sostanza organica, è in grado di ripristinare la normale struttura di un terreno sfruttato dalle lavorazioni e dalle colture. Le caratteristiche e gli utilizzi del compost cambiano però in funzione della qualità e del tempo:

- **Compost fresco.** È il compost di età compresa fra 2 e 4 mesi. Può essere utilizzato sulle aiuole, nell'orto, alla base degli alberi, preferibilmente in autunno, incorporandolo nei primi centimetri del terreno, o nella tarda primavera, quando le piante sono già in fase di vegetazione avanzata. Nei terreni sabbiosi, più soffici e arieggiati, è possibile distribuire una quantità superiore di compost fresco, risultando favorita la sua decomposizione. L'impiego di compost fresco consente di apportare al terreno interessanti quantità di sostanza organica ed elementi fertilizzanti, ma una dose bassa di humus rispetto al compost maturo. Il compost fresco non deve essere utilizzato come terriccio per invasare fiori e piante o, comunque, a diretto contatto con le radici, in quanto in esso i processi di decomposizione sono ancora attivi e producono sostanze che possono risultare dannose per gli apparati radicali delle piante.
Compost pronto. È il compost che ha un'età compresa tra i 6 ed i 9 mesi. Ha un minore effetto concimante, ma una migliore stabilizzazione. Può essere impiegato sia sul terreno dell'orto per la sua fertilizzazione, che su quello del giardino in preparazione della semina e del trapianto
- **Compost maturo.** Trascorsi 9-12 mesi minimo dall'allestimento del cumulo o del composter, a seconda delle condizioni climatiche in cui si è operato e dei rifiuti impiegati, si otterrà un compost che può essere definito maturo. Durante questo lasso di tempo si verifica una riduzione in peso mediamente del 50% rispetto ai rifiuti iniziali ed una diminuzione di volume, rispetto alla percentuale degli scarti triturati, variabile tra il 30 ed il 40%. È idoneo per l'impiego come substrato culturale per la coltivazione delle piante in vaso. Il compost maturo può essere distribuito in qualsiasi stagione sul terreno nudo, dell'orto e del giardino, in uno strato di alcuni centimetri di spessore che verrà poi leggermente interrato. In primavera ed in autunno lo si impiega direttamente nei solchi di semina dell'orto o nella buca di piantagione, dato che non crea problemi anche a diretto contatto con le radici nude e i semi. È indicato principalmente per le piante d'appartamento ed è un ottimo materiale per il ricalzo delle rose appena potate e per rienerbire zone di prato a vegetazione stentata

In tutti e tre questi tipi di compost sono però presenti, in misura inversamente proporzionale al grado di maturazione, dei residui indecomposti, in particolare pezzetti di legno. L'utilizzo di un vaglio (10-20 mm) permetterà di separarli, magari per essere ricompiegati nuovamente per migliorare l'aerazione del compost successivo.

Infine, per valutare il grado di maturità di un compost, è solitamente sufficiente conoscere il tempo trascorso dalla data di allestimento e giudicare l'aspetto: il colore deve essere marrone scuro, l'odore assente o di terriccio di sottobosco, la consistenza soffice e friabile.



3. GLOSSARIO

Aerobiosi. Condizione di buona ossigenazione, che nel caso del compost si riferisce alla presenza di aria, e quindi di ossigeno atmosferico, a contatto con i rifiuti organici in decomposizione.

Anaerobiosi. Condizioni di assenza di ossigenazione e quindi di ossigeno atmosferico, a contatto con i rifiuti organici in decomposizione.

Attivatori. Sono preparati contenenti organismi decompositori liofilizzati, enzimi, sostanze azotate sufficienti ad innescare le reazioni di decomposizione. Se ne consiglia l'utilizzo solo in presenza di scarti poveri di carica microbica o in condizioni ambientali particolarmente sfavorevoli.

Biossificazione. Processo di trasformazione della sostanza organica realizzato da organismi decompositori (bio) in presenza di ossigeno, il quale viene combinato con le sostanze organiche per ottenere composti a minor contenuto di energia (ossidazione). È il tipo di trasformazione della sostanza organica che si cerca di favorire nel compostaggio.

Decompositori. Sono gli agenti responsabili della graduale trasformazione della sostanza organica morta; consentono il ritorno al terreno, in forma minerale, degli elementi chimici contenuti nelle cellule e nei tessuti morti.

Detrivori. Animali consumatori di sostanza organica morta, come insetti, acari e lombrichi.

Fermentazione. Fenomeno di decomposizione e trasformazione della sostanza organica che si innesca quando l'ambiente è privo di ossigeno. Il processo è sostenuto da organismi che non mineralizzano completamente la sostanza organica e possono originare composti fitotossici. È il tipo di trasformazione della sostanza organica che si cerca di evitare nel compostaggio.

Fertilizzante. Qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, capace di modificare o migliorare le proprietà e le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e meccaniche di un terreno.

Humus. È un composto chimico di natura organica, molto stabile, che si decompone e mineralizza in tempi lunghi, dell'ordine delle decine di anni e rappresenta una tappa intermedia del processo di mineralizzazione della sostanza organica. Svolge un ruolo molto importante nel terreno, migliorandone la fertilità e le caratteristiche agronomiche.

Igienizzazione. Il raggiungimento di temperature superiori ai 50°C durante la fase termofila della decomposizione favorisce l'igienizzazione del compost, ovvero l'eliminazione dei germi patogeni, delle larve e delle uova di parassiti eventualmente presenti, dei semi di molte piante infestanti.

Integratori. Sono preparati in grado di riequilibrare la composizione in nutrienti dei rifiuti, rendendola idonea all'intervento degli organismi decompositori, e di arricchire la dotazione di elementi fertilizzanti del compost finito.

Maturazione del compost. È la fase della decomposizione della sostanza organica in cui le temperature si stabilizzano definitivamente su valori ambiente ed entrano in azione funghi ed altri microrganismi in grado di aggredire la cellulosa e la lignina utilizzandole per la sintesi dell'humus.

Mineralizzazione. È il destino della sostanza organica morta, ovvero la sua completa ossidazione che avviene però a due velocità: in un primo momento viene mineralizzata solo una parte della sostanza organica morta, mentre la rimanente quota viene trasformata in humus. Solo attraverso la mineralizzazione, gli elementi chimici come il carbonio, l'idrogeno, l'azoto ed il fosforo ritornano in una forma chimica in cui possono nuovamente essere assorbiti dai vegetali, sotto forma assimilabile.

Rapporto carbonio/azoto. È il rapporto tra il contenuto di carbonio e quello di azoto negli scarti che si vogliono compostare. Un giusto rapporto (da 25:1 a 30:1) favorisce una più veloce decomposizione della sostanza organica.

Rivoltamento. Consiste nel rimescolare l'intera massa degli scarti nel cumulo o nel composter, affinché anche i materiali rimasti in superficie vengano portati all'interno, dove i processi di decomposizione sono più attivi.

Sostanza organica. È costituita principalmente da spoglie di animali e vegetali, ma anche da foglie, rami, frutti, feci di animali ed altri residui.

Trituratore. È lo strumento che realizza lo sminuzzamento dei materiali, operazione indispensabile per gli scarti legnosi, ma che permette di ottenere risultati migliori e in tempi più rapidi anche con tutti gli altri tipi di scarti.

Vaglio. Detto anche setaccio, viene utilizzato per separare il compost maturo dai residui grossolani indecomposti prima dell'utilizzo del compost.



IL SEGRETARIO

DELIBERAZIONE N. 252 DEL 13/2/18 ALLEGATO A PAC 20

Stemma Comune

COMUNE DI _____

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____



IL SEGRETARIO

SOMMARIO

Art. 1	Premesse
Art. 2	Oggetto e finalità del Regolamento
Art. 3	Definizioni
Art. 4	Soggetti interessati
Art. 5	Materiali compostabili
Art. 6	Materiali da non introdurre nel composto
Art. 7	Modalità di trattamento dei materiali da compostare
Art. 8	Compostiere
Art. 9	Benefici
Art. 10	Modalità di adesione e recesso dal progetto compostaggio
Art. 11	Modalità di richiesta della compostiera
Art. 12	Verifiche
Art. 13	Modalità di consegna delle compostiere
Art. 14	Condizioni a carico dell'utente
Art. 15	Allegati e schema di convenzione



IL SEGRETARIO

Art. 1
Premessa

Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti. A questo fine l'Amministrazione Comunale promuove l'introduzione della pratica del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici che vengono conferiti al servizio pubblico, incentivando tale pratica attraverso la fornitura in comodato d'uso gratuito di apposite compostiere. Il presente regolamento si estende anche a coloro che sono in possesso di una compostiera o effettuano nei modi previsti la pratica del compostaggio.

Il compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti e alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni, orti e giardini, utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale di chi lo pratica.

Art. 2
Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico prevedendo la relativa riduzione sulla Tassa Tariffa Puntuale e TARI e simili, per le utenze domestiche presenti nel territorio comunale che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio domestico.

Art. 3
Definizione

Visto, in particolare, l'Art. 183 del D.lgs. 152/2006 il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti da piccole aree verdi (sfalci di erba, piccole patate, fiori recisi e simili) e dall'attività domestica (scarti di cucina, frutta e vegetali). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da utilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino, balcone.

Questa pratica si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio pubblico di raccolta, ma accumulati dall'utente, nello stesso luogo in cui sono stati prodotti, in apposite compostiere.

Art. 4
Soggetti interessati

Soggetti interessati del presente regolamento sono tutti gli utenti iscritti a ruolo TARI o Tariffa Puntuale del Comune di _____, che intendono praticare il compostaggio domestico secondo le modalità previste dal presente regolamento e che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta pubblica i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o giardinaggio.

Tali scarti devono provenire da normale uso domestico e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali, per le quali si rimanda alla normativa vigente.

I titolari di attività produttive che comunque volessero aderire al progetto dovranno concordare preventivamente con l'Amministrazione Comunale e con l'A.S.P. per la relativa fattibilità.

L'adesione del singolo utente è volontaria ed è subordinata alla totale accettazione del presente regolamento secondo lo schema e la convenzione di cui all'art. 12.

I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale.

La pratica del compostaggio dovrà essere effettuata su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio, in quanto presupposto della riduzione della tariffa sui rifiuti è la pratica continuativa e non occasionale del compostaggio domestico per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta dall'utente. È ammessa la pratica del compostaggio anche in terreni di proprietà o in disponibilità che non si trovano nelle immediate vicinanze dell'abitazione, qualora l'utente dimostri la frequentazione abituale dei luoghi, per motivi di lavoro o per



IL SEGRETARIO

pratiche di coltivazione amatoriale. Il luogo dove viene praticato il compostaggio deve essere ben definito ed identificabile.

Art. 5 Materiali compostabili

Sono materiali compostabili:

- **Scarti di cucina e preparazioni:**
 - ◇ bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina
 - ◇ pane raffermo o ammuffito
 - ◇ pasta
 - ◇ penne di volatili, capelli
- **Scarti provenienti dal giardino:**
 - ◇ sfalci d'erba
 - ◇ foglie varie, paglia, fiori recisi o appassiti
 - ◇ trucioli di legno, rametti, potature, segature, cortecce
 - ◇ legno non trattato con prodotti chimici
- Sono materiali compostabili solo in modica quantità in quanto possono contenere antifermentanti oppure possono inibire l'azione dei lombrichi, organismi indispensabili allo svolgimento del processo:
 - ◇ bucce di agrumi
 - ◇ fondi di caffè
 - ◇ filtri di tè
 - ◇ cenere
- Sono materiali compostabili ma vanno mescolati e distribuiti in modo uniforme, poiché nel processo di decomposizione possono attirare insetti, ratti o altri animali superiori non funzionali al compostaggio:
 - ◇ scarti di cibo molto ricchi di proteine come carne, scarti di pesce, formaggi e salumi

Art. 6 Materiali da non introdurre nel composto

Non è consentito introdurre nel composto:

- ◇ carta e cartone
- ◇ vetro
- ◇ metalli
- ◇ oggetti in gomma e plastica
- ◇ medicinali scaduti
- ◇ pile
- ◇ antiparassitari
- ◇ scarti di legname trattati con prodotti chimici
- ◇ qualunque altro scarto che non sia citato agli articoli 4 e 5, che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile

Art. 7 Modalità di trattamento dei materiali da compostare

È indispensabile ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di maturazione e rendere il composto omogeneo. Se non è possibile distribuire in maniera uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo.

Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto.

Quando la prima è eccessiva (troppa rantaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi, risulta molto lungo, quando la seconda è preponderante, il processo si sviluppa in fretta, ma produce poco humus.

Bisogna quindi accertarsi che la miscela abbia una adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) ed effettuare periodici rimescolamenti per garantire una buona ossigenazione interna.



IL SEGRETARIO

Art. 8 Compostiere

Per l'attuazione del processo di compostaggio normalmente non sono indispensabili attrezzature particolari. Per agevolare la pratica del compostaggio il Comune di _____ distribuisce ai cittadini che ne fanno richiesta secondo le modalità previste agli articoli 9, 10 e 11, un contenitore apposito detto compostiera.

Le compostiere sono progettate per portare a termine il processo di compostaggio di quantità di scarti biodegradabili prodotti da una famiglia media di tre/quattro persone con circa 80/100 mq di giardino.

È assolutamente vietato utilizzare il contenitore per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, pena il ritiro dello stesso da parte dell'Amministrazione Comunale.

Non è vietato dal presente regolamento effettuare il compostaggio senza avvalersi del contenitore fornito dal Comune, se si possiede lo spazio sufficiente possono essere utilizzati i seguenti sistemi:


qualora si effettui compostaggio direttamente su terreno

concimaia o buca, ossia compostaggio in buca con rivoltamento




due buche, una in uso l'altra a riposo, con alternanza semestrale. Una buca di dimensioni 50x50 cm e profonda 40 cm. è sufficiente per sei mesi al ritmo di 10 litri a settimana di scarti da cucina, più sfalci d'erba e foglie. Va assicurato un buon drenaggio delle acque

cassa di compostaggio in legno con areazione e facile rivoltamento




compostiera in legno




cassa compostiera, utilizzando reti o assi in funzione di contenimento, avendo cura di consentire una buona areazione interna

cumulo su terreno




IL SEGRETARIO

cumulo, concinaia, letamaio, è importante nei mesi estivi la protezione dai raggi diretti del sole per altre forme di compostaggio domestico
composter chiuso (in plastica di tipo commerciale)



compostiere già in uso
compostiere a rivoltamento facilitato



Queste compostiere hanno maniglie o manovelle che permettono il semplice mescolamento e l'aerazione del materiale

È obbligatorio, per le prime tre tipologie di compostaggio, mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio dei microrganismi, lombrichi ed insetti indispensabili del corretto sviluppo del processo e di evitare l'accumulo di percolato.

L'utente che effettua il compostaggio con o senza il contenitore, deve sempre tenere presente le norme di igiene e può essere sottoposto a controlli periodici da parte delle autorità competenti, comunali, provinciali e sanitarie.

Art. 9 Benefici

L'utente che aderisce al compostaggio domestico può usufruire in comodato gratuito di una compostiera domestica, nonché di uno sgravio della parte variabile della tariffa congrua e proporzionale che viene determinato, con cadenza almeno triennale, dal regolamento sulla tariffa rifiuti.

Il vantaggio principale del compostaggio domestico è costituito dall'ottenimento, in casa e a costo zero, di un prodotto di alto potere fertilizzante, fino al doppio del valore nutritivo dei prodotti chimici in commercio. Il compost è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e di arricchirlo in maniera



IL SEGRETARIO

del tutto naturale, contrasta la sterilità dei terreni causato dall'uso improprio di parassitari, riattiva il processo biologico naturale che contrasta e minimizza le più frequenti malattie di fiori, piante e ortaggi.
La comunità intera beneficia dell'attività di compostaggio domestico per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e al trattamento della frazione umida dei rifiuti in impianti esterni.

Art. 10

Modalità di adesione e recesso dal progetto compostaggio

I contribuenti interessati ad aderire al progetto compostaggio domestico devono presentare apposita domanda, esclusivamente mediante il Modello A, allegato al presente regolamento, che va compilato in ogni sua parte dalla persona fisica contribuente TARI o Tariffa Puntuale

L'istanza deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno per cui si chiede la riduzione della TARI o Tariffa Puntuale, le istanze presentate successivamente tale termine, troveranno applicazione, ai fini della riduzione TARI o Tariffa Puntuale, dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione. Per le annualità successive a quella di prima applicazione del bonus economico, le istanze si considerano valide fino a presentazione di eventuale comunicazione di rinuncia, ovvero a revoca conseguente a procedura di controllo cui all'art. 11 del presente regolamento.

L'utente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta, comunicando la data di cessazione mediante il Modello B allegato al presente regolamento. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione della pratica del compostaggio domestico. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.

Art. 11

Albo dei compostatori

L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dall'Amministrazione comunale.

L'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori avviene, per gli utenti aventi diritto, dietro presentazione di apposita domanda (Modello A), sottoscrizione della convenzione (Modello C) e frequenza ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione comunale per sensibilizzare l'utenza alla corretta gestione dei rifiuti urbani. Ai corsi può partecipare un componente del nucleo familiare contribuente TARI o Tariffa Puntuale.

L'Amministrazione Comunale per l'efficace svolgimento dei suddetti incontri formativi, potrà avvalersi di associazioni specializzate sull'argomento.

Art. 12

Modalità di richiesta della compostiera

La compostiera viene concessa al contribuente, in affidamento a tempo indeterminato, dietro presentazione di apposita richiesta (Modello A). La compostiera rimane di proprietà del Comune che può revocarne l'affidamento in qualunque momento con apposita determinazione di servizio per cause inerenti un uso non conforme accertato con sopralluogo degli organi competenti.

Non sarà affidata più di una compostiera per nucleo familiare.

Non potranno essere ammesse le richieste di compostaggio qualora l'utente non possiede idonea superficie dove utilizzare il prodotto ottenuto.

È possibile richiedere la compostiera in qualità di domiciliati e/o affittuari, indicando il nominativo del proprietario dell'abitazione. In questo caso la compostiera rimane in dotazione all'abitazione e in nessun caso potrà essere trasferita col cambiamento del domicilio del richiedente.

Art. 13 Verifiche



IL SEGRETARIO

L'Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento presso gli utenti che aderiscono al progetto compostaggio, le verifiche necessarie, al fine di valutare la corretta applicazione del presente regolamento.

Nel caso in cui l'utente si rifiutasse di sottoporsi a tali verifiche o risultasse inadempiente, l'Amministrazione dispone il ritiro della compostiera e la perdita dei relativi benefici. L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a porta i quali controllano puntualmente che gli utenti che aderiscono al progetto compostaggio, non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta. Nel caso in cui gli utenti dotati di compostiera conferissero al servizio pubblico i rifiuti compostabili, sarà cura degli operatori di non effettuare il ritiro e di rilasciare relativa nota all'utente, nonché di farne comunicazione all'ufficio competente comunale.

L'Amministrazione inoltre dà il proprio contributo all'attività di ispezione svolta dagli organi competenti provinciali e sanitari.

Nel caso di sparizione, occultamento, rottura o distruzione dovuta ad evidente imperizia nell'utilizzo della compostiera, l'ufficio impone, avendone comprovato e descritto le cause, di imporre all'affidatario il pagamento di una somma a rimborso del costo della compostiera tramite addebito sul ruolo del contribuente intestatario dell'utenza.

Art. 14

Modalità di consegna della compostiera

Le compostiere saranno consegnate a seguito di appositi incontri organizzati dall'Amministrazione Comunale; lo scopo degli incontri sarà quello di informare e formare gli utenti interessati sulle modalità di corretta gestione della pratica del compostaggio, sulle buone pratiche, sulle problematiche comuni e su come affrontarle al fine di ottenere un compost di qualità da poter utilizzare come fertilizzante.

A conclusione degli incontri, a tutti i partecipanti saranno consegnati gli attestati di partecipazione, le compostiere ed un simbolo identificativo (adesivo, mattonella, stemma) dell'utenza che aderisce alla pratica del compostaggio domestico che identifica l'immobile aderente alla pratica del compostaggio.

Art. 15

Condizioni a carico dell'utente

L'utente che aderisce alla pratica del compostaggio è tenuto ad apporre il simbolo identificativo dell'utenza che pratica il compostaggio domestico.

Il simbolo deve essere chiaramente visibile e deve individuare univocamente l'immobile di riferimento.

Il simbolo deve essere esposto con continuità per tutto il periodo di adesione.

Il simbolo potrà contenere anche indicazioni e simbologie accessorie oltre a messaggi di buona pratica.

Nel caso di utenti residenti in condomini o abitazioni plurifamiliari, il simbolo deve essere apposto sulla cassetta delle lettere o eventualmente su supporto appositamente collocato con l'ulteriore indicazione dell'intestatario dell'utenza.

Art. 16

Allegati e schema di convenzione

Modello A: richiesta di adesione al progetto compostaggio domestico

Modello B: richiesta di recesso dal progetto compostaggio domestico

Modello C: schema di convenzione per l'adesione volontaria al progetto compostaggio domestico



IL SEGRETARIO

Modello A

COMUNE DI _____
Servizi Igiene Ambientale

**RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGETTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO
DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Il/la sottoscritt(i) _____ nat(ista) a _____
il _____ residente a _____ via _____
Telefono _____ E-mail _____
Codice Utente n. _____

CHIEDE

- di poter effettuare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici presso la propria abitazione sita in via/piazza _____ n. _____ adibita a residenza annuale/stagionale.
- l'assegnazione in comodato d'uso gratuito di una compostiera domestica.

DICHIARA

che il compostaggio verrà effettuato utilizzando la seguente struttura a proprie cure e spese:

Compostiera Cumulo Concimaia

Cassa di compostaggio Compostiera a rivoltamento

- che l'umido sarà prodotto unicamente dal proprio nucleo familiare composto da n. _____ persone
- che i prodotti di risulta saranno utilizzati nelle mie disponibilità di mq. _____ circa
- di aver preso visione del regolamento del compostaggio domestico del Comune di _____ e di accettarne integralmente il contenuto.

SI IMPEGNA

- A non conferire al circuito di raccolta rifiuti scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto.
- Ad utilizzare la compostiera in modo corretto, conservandola in buono stato;
- A restituire (nel caso di assegnazione in comodato d'uso gratuito) la compostiera al Comune, qualora venisse accertato il mancato utilizzo della stessa.
- A permettere l'accesso all'area dove è ubicata la compostiera, ed il luogo dove verrà utilizzato il compost prodotto, al personale incaricato dall'Amministrazione Comunale degli eventuali controlli.

Il Richiedente

N.B. la presente domanda sarà seguita da stipula di apposita convenzione con il Comune di _____. La convenzione avrà validità anche per gli anni successivi, salvo decadenza immediata nel caso in cui le verifiche periodiche che verranno effettuate da parte del personale incaricato dal Comune di _____ accertino la non conformità a quanto convenuto e dichiarato nella presente domanda. Potrà inoltre essere richiesta eventuale documentazione fotografica, attestante la corretta effettuazione della pratica di compostaggio. Si fa presente inoltre che alla firma della convenzione, il richiedente è tenuto alla restituzione di eventuali bidoni ricevuti in consegna per la raccolta della frazione umida.



IL SEGRETARIO

Modello B

COMUNE DI _____
Servizi Igiene Ambientale

**RICHIESTA DI RECESSIONE DAL PROGETTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO
DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Il/la sottoscritt _____ nat _____ a _____
il _____ residente a _____ via _____
Telefono _____ E-mail _____
Codice Utente TARI n. _____

COMUNICA CHE

- da giorno _____ cesserà di praticare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici presso la propria abitazione sita in via/piazza _____ n. _____ adibita a residenza annuale/stagionale.

(se in possesso)

- si impegna a riconsegnare contestualmente al Servizio di Igiene Ambientale del Comune di _____, la compostiera fornitagli in comodato d'uso gratuito.

DICHIARA

di aver preso visione del regolamento del compostaggio domestico del Comune di _____ e di accettarne integralmente il contenuto.

Il Richiedente



IL SEGRETARIO

Modello C

COMUNE DI _____
Servizi Igiene Ambientale

CONVENZIONE PER L'ADESIONE VOLONTARIA
ALLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Premesso che:

- con Deliberazione del C.C. n. _____ del _____ è stato approvato il regolamento comunale per il compostaggio domestico,
 - che nessun corrispettivo economico è dovuto al Comune di _____ per l'uso della compostiera.
- Il/la sottoscritt _____ nat _____ a _____
il _____ residente a _____ via _____
Telefono _____ E-mail _____
Codice Utente TARI n. _____

Art. 1

Si impegna;

- a recuperare la frazione umida e verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare, presso la propria abitazione per mezzo del compostaggio domestico e di utilizzare i prodotti solo sua area nella propria disponibilità.
- a non conferire al circuito di raccolta pubblica scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto.

Art. 2

Il compostaggio verrà effettuato utilizzando il seguente metodo:

- Compostiera Cumulo Concimaia
 Cassa di compostaggio Compostiera a rivoltamento

Nel caso in cui abbia ricevuto la compostiera l'utente si impegna a:

- conservare in buono stato la compostiera ed a utilizzarla per trattare in proprio tutti gli scarti organici di produzione domestica e gli scarti verdi del giardino.
- utilizzare la compostiera secondo le indicazioni ricevute, evitando di danneggiarla e prevenendo i problemi derivanti da una cattiva gestione;
- restituire la compostiera al Comune, che rimane proprietario della stessa, se decidesse, per qualsiasi ragione, di non continuare ad utilizzarla.

Art. 3

La presente convenzione ha validità anche per gli anni successivi. Qualora il compostaggio domestico non venga più praticato, l'utente deve darne comunicazione al Comune (utilizzando il Modello B).

Art. 4

L'utente si impegna ad accettare le verifiche periodiche che verranno effettuate da parte del personale incaricato dal Comune, per accertarne la conformità a quanto convenuto nei precedenti articoli e l'effettiva pratica del compostaggio. La convenzione avrà decadenza (con effetti a partire dalla data della presente convenzione) sia in caso di non accettazione del controllo, sia in caso di accertamento della non conformità dell'operazione di compostaggio.

Art. 5

Il regolamento comunale del compostaggio domestico ed il regolamento comunale TARI, disciplinano l'applicazione, le modalità e l'entità della riduzione per gli utenti aderenti alla pratica del compostaggio domestico.

Intestatario della TARI

Informativa sulla privacy (ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/03)



IL SEGRETARIO

DELIBERAZIONE N. 252 DEL 13/07/1980 ALLEGATO A PAC 31

Come previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 196/03, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei cittadini e della loro riservatezza. La richiesta dei dati ha il solo scopo di organizzare la raccolta dei rifiuti e delle comunicazioni relative. I dati saranno comunicati solo a personale aziendale o dell'Amministrazione Comunale.



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

DELIBERAZIONE N. 252 DEL 13/02/18 ALLEGATO A. PAC. 32

Stemma Comune

COMUNE DI _____

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA PRATICA DEL "COMPOSTAGGIO LOCALE" (COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA')**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____



IL SEGRETARIO

SOMMARIO

Art. 1	Premesse
Art. 2	Definizione
Art. 3	Autorizzazioni
Art. 4	Ubicazione dell'apparecchiatura
Art. 5	Materiali da introdurre nell'apparecchiatura
Art. 6	Materiali da non introdurre nel composto
Art. 7	Descrizione dell'apparecchiatura
Art. 8	Gestione dell'apparecchiatura
Art. 9	Benefici
Art. 10	Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze che praticano compostaggio locale (compostaggio di prossimità)
Art. 11	Revoca riduzione TARJ o Tariffa Puntuale
Art. 12	Modalità di rinuncia



IL SEGRETARIO

Art.1 Premessa

In conseguenza della decisione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sul metodo di calcolo da utilizzare per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo di avvio a riciclaggio dei rifiuti urbani, che ha scelto la seconda tra le quattro metodologie previste nella Decisione 2011/753/EU, il compostaggio locale o di prossimità entra nel report per il raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2 lettera a), della direttiva 2008/98/CE.

Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio dei rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come il compostaggio locale (compostaggio di prossimità).

La finalità dell'applicazione di tale pratica è la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili ed al tempo stesso l'applicazione dei principi della Direttiva Europea 2008/98/CE ed in particolare l'art.4, che disciplina la gerarchia dei rifiuti e la politica di prevenzione, l'art.11, che fissa l'obiettivo del 50% di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, da raggiungere entro l'anno 2020 e l'art.16, che stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Art.2 Definizione

Visto, in particolare, l'Art. 183 del D. Lgs.152/2006 il compostaggio locale, anche detto compostaggio di prossimità, è il compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili, derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, condotto in apparecchiature che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinate esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel Comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e/o nei Comuni confinanti che stipulano una convenzione con il Comune ospitante l'apparecchiatura per poter conferire presso la stessa. Questa pratica si basa sulla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani che può essere conferita nell'apparecchiatura o direttamente dall'utenza produttrice o attraverso il servizio pubblico di raccolta.

Art.3 Autorizzazioni

1. La disciplina per l'autorizzazione delle apparecchiature per il compostaggio locale è definita dal punto 7.bis dell'art. 214 del D.lgs 152/2006.
2. Il Comune è il soggetto destinatario della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) prevista dalla normativa per l'installazione delle apparecchiature necessarie allo svolgimento del compostaggio locale, ai sensi dell'art 19 della Legge 241/90 come modificata dalla Legge 7 agosto 2015, n. 124.
3. Il soggetto che intende attivare un'apparecchiatura per il compostaggio locale deve:
 - o nominare un soggetto gestore dell'apparecchiatura il quale deve avere i requisiti di legge.
 - o predisporre un regolamento di gestione dell'apparecchiatura, da consegnare al Comune contestualmente alla SCIA
 - o acquisire il parere favorevole da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) competente
4. I soggetti che vorranno usufruire di un sistema di agevolazioni, quali sconti TARI o Tariffa Puntuale da riconoscere da parte del Comune all'utenza conferente o che vorranno ottenere in comodato d'uso le apparecchiature che il Comune sarà in grado di mettere a disposizione nelle modalità e nei tempi che saranno pubblicati, dovranno garantire che il gestore dell'apparecchiatura sia adeguatamente formato, prima dell'inizio dello svolgimento dei propri compiti e abbia partecipato ad un corso erogato o dall'impresa fornitrice dell'apparecchiatura o da Enti competenti nel settore che dovranno rilasciare apposita attestazione.
5. Inoltre, il gestore dell'apparecchiatura dovrà organizzare un'attività di informazione e comunicazione rivolta all'utenza conferente finalizzata a garantire il corretto conferimento della frazione organica nell'apparecchiatura.
6. L'apparecchiatura potrà avere una capacità di trattamento non eccedente le 80 T/anno.



7. E' consentita nello stesso Comune l'attivazione di più apparecchiature, fermo restando il limite di capacità di ciascun sistema che non dovrà superare quello consentito per legge.

8. Il compost prodotto potrà essere utilizzato dal gestore dell'apparecchiatura o da altro soggetto. Non potrà essere destinato alla vendita a meno che non soddisfatti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

Art.4

Ubicazione dell'apparecchiatura

1. L'apparecchiatura dovrà essere ubicata in un'area del territorio comunale, destinatario della segnalazione certificata di inizio attività o del comune convenzionato con lo stesso, individuata nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali paesaggio (D.lgs n. 42/2004).

2. L'apparecchiatura potrà essere posizionata all'interno di Centri Comunali di Raccolta, di Isole Ecologiche, di terreni agricoli e demaniali, previo rispetto della normativa prevista per il trattamento dei rifiuti organici in tali strutture e previo adeguamento dello spazio di localizzazione della stessa (allestimento di coperture e tettoie, da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente), al fine di salvaguardare le componenti elettromeccaniche della macchina dagli eventi atmosferici. Nel caso in cui l'apparecchiatura venisse ubicata nei centri comunali di raccolta tenere separata la porzione del centro ove è ubicata l'apparecchiatura.

3. La localizzazione dell'apparecchiatura dovrà essere nota e accessibile affinché il processo sia controllabile da parte degli organi deputati.

Art.5

Materiali da introdurre nell'apparecchiatura

1. Sono ammessi i rifiuti che consentano la produzione di compost in linea con i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Tali materiali potranno essere conferiti secondo il calendario dei giorni e degli orari previsto nell'apposito regolamento del compostaggio locale approvato dal consiglio comunale e presentato contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.

2. I conferimenti diretti (da parte dell'utenza) o indiretti (tramite servizio di raccolta) all'apparecchiatura potranno essere oggetto di verifiche e controlli, finalizzati a verificare il rispetto del regolamento vigente e della tipologia di rifiuti compostabili ammessi.

3. Il conferimento della frazione organica direttamente all'apparecchiatura potrà avvenire o attraverso lo svuotamento del mastello contenente i rifiuti organici non imballati o attraverso il conferimento di sacchetti contenenti i rifiuti organici. I sacchetti ammessi al conferimento della frazione organica saranno unicamente sacchi compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 (art.182-ter D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii.).

Art.6

Materiali da non introdurre nell'apparecchiatura

Tutto ciò non disciplinato nell'art. 5 è automaticamente escluso dal conferimento nelle apparecchiature di compostaggio locale.

Art.7

Descrizione dell'apparecchiatura

Per la pratica del compostaggio locale o di prossimità si possono utilizzare apparecchiature statiche ed elettromeccaniche adatte allo scopo di produrre compost da rifiuti urbani e che rispettino la normativa vigente.

Art.8

Gestione dell'apparecchiatura



IL SEGRETARIO

1. L'apparecchiatura dovrà essere gestita da personale esperto, appositamente formato dotato di apposito attestato, rilasciato da Enti e/o Istituti competenti nel Settore.
2. Il gestore dell'apparecchiatura sarà individuato dal responsabile del Settore Rifiuti del Comune, nel caso il responsabile dell'installazione dell'apparecchiatura sia l'amministrazione comunale, o dell'Azienda del Comune che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, o dal titolare dell'utenza che intende attivare tale pratica.
3. In ogni caso la nomina del gestore e l'accettazione dell'incarico dovranno risultare da un atto scritto e comunicato alla SRR territorialmente competente che a sua volta ne darà comunicazione all'Amministrazione regionale competente.
4. Il gestore dell'apparecchiatura ha l'obbligo di:
 - sovrintendere al corretto funzionamento della macchina
 - monitorare i seguenti parametri del processo di compostaggio: a) temperatura b) umidità c) pH d) frazioni estranee
 - provvedere alla gestione del biofiltro
 - controllare le caratteristiche del compost prodotto
 - attivare i necessari processi per garantire lo smaltimento del compost fuori specifica che dovesse formarsi
 - rispettare il regolamento di gestione dell'apparecchiatura presentato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento
 - comunicare alle utenze conferenti, al gestore del servizio di raccolta e al Comune eventuali interruzioni del funzionamento dell'apparecchiatura dovuta a manutenzioni, rotture o altre motivazioni
 - garantire che l'accesso agli utenti che vorranno conferire direttamente nell'apparecchiatura avvenga secondo gli orari e i giorni previsti nel regolamento di gestione dell'apparecchiatura presentato, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento
 - vigilare che la sostanza organica venga conferita nell'apparecchiatura in sacchetti compostabili certificati come definito nell'art. 5 del presente regolamento, che il rifiuto conferito rispetti la composizione prevista negli articoli 5 e 6 del presente regolamento e che venga garantito il corretto bilanciamento tra materiale organico e strutturante
5. Il conduttore dell'apparecchiatura dovrà garantire che il rifiuto organico venga conferito nell'apparecchiatura da parte delle utenze nel rispetto delle istruzioni impartite nelle campagne d'informazione
6. Il gestore dell'apparecchiatura, al fine di consentire al Comune il riconoscimento delle riduzioni della TARI o della Tariffa Puntuale agli utenti che effettuano i conferimenti del rifiuto organico in modo diretto presso l'apparecchiatura, dovrà dotarsi di un registro in formato elettronico che consenta di:
 - identificare e registrare gli utenti conferenti
 - registrare quantità o numero dei conferimenti effettuati per utenza
7. Se il soggetto gestore dell'apparecchiatura coincide con il soggetto gestore del servizio di raccolta sarà sua cura indicare il numero di utenze conferenti ed i quantitativi di rifiuto organico conferito nei giorni previsti, mantenendo un registro elettronico da cui si possano evincere questi dati.
8. Il registro dovrà inoltre permettere il monitoraggio della sostanza organica conferita, del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori specifica.
9. Il compost fuori specifica e gli scarti saranno consegnati all'Azienda delegata che effettua il servizio di gestione dei rifiuti.
10. Il Comune può dare in gestione la compostiera ad associazioni, cooperative, professionisti qualificati che dimostrino di avere esperienza nel settore ambientale e/o nel settore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente.

Art.9 Benefici

Le utenze che conferiscono direttamente il rifiuto organico presso l'apparecchiatura di compostaggio locale con soluzione di continuità verificata dal conduttore dell'apparecchiatura possono richiedere la riduzione tariffaria, secondo le procedure previste nell'art. 10 del presente regolamento. La riduzione tariffaria è fissata dal Regolamento Comunale e sarà determinata annualmente contestualmente all'approvazione del Piano Economico Finanziario e alla definizione della Tari o della Tariffa Puntuale.



IL SEGRETARIO

Art.10

Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze che conferiscono la frazione organica direttamente nell'apparecchiatura di compostaggio locale (compostaggio di prossimità)

1. Per poter ottenere la riduzione TARI o Tariffa Puntuale, l'utenza deve presentare al Comune destinatario della Segnalazione certificata di inizio attività o convenzionato con lo stesso per la pratica del compostaggio locale, l'apposita istanza con autocertificazione, contenente le seguenti dichiarazioni:
 - a) essere residente nel Comune di
 - b) dichiarare di conferire direttamente e continuativamente il proprio rifiuto organico presso l'apparecchiatura di compostaggio locale localizzata..... (specificando l'ubicazione dell'apparecchiatura di conferimento)
 - c) non avere insoluti pregressi in termini di TARI/IMU e TASI e altri tributi locali
 - d) impegnarsi a proseguire con continuità il compostaggio locale secondo le modalità previste dall'apposito regolamento e coerentemente alle indicazioni ricevute dalla campagna di comunicazione attivata
 - e) impegnarsi a rispettare le regole per la selezione delle componenti della sostanza organica da avviare al conferimento nell'apparecchiatura di compostaggio locale prevista
 - f) conoscere ed accettare tutte le norme del presente regolamento per l'utilizzo dell'apparecchiatura di compostaggio locale, acquisizione e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale
2. Acquisita l'istanza, il responsabile dell'Ufficio Tributi, verificato il possesso dei requisiti previsti, provvederà ad applicare all'utenza richiedente lo sgravio fiscale sul ruolo TARI o Tariffa Puntuale a decorrere dall'anno successivo alla data dell'istanza, che sarà pari alla percentuale determinata annualmente dal Comune.
3. La suddetta documentazione verrà conservata agli atti dell'Ufficio Ambiente e dell'Ufficio Tributi, quale unico documento regolante l'attribuzione dell'agevolazione tariffaria necessaria per la realizzazione dei controlli.
4. L'istanza di cui al comma 1 può pervenire da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del familiare iscritto a ruolo TARI o Tariffa Puntuale.

Art.11

Revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale

1. L'effettuazione in modo improprio dei conferimenti diretti presso l'apparecchiatura di compostaggio locale o, comunque, difforme dalle modalità e/o dalle condizioni previste nel presente regolamento o successivamente impartite dal Comune, comporta l'immediata revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale. Per ottenere nuovamente la concessione della riduzione TARI o Tariffa Puntuale, l'utente a cui è stata revocata, dovrà presentare nuova istanza con valore dall'anno successivo a quello della revoca.
2. Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale all'utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune. In caso di mancato ricorso la revoca sarà immediatamente esecutiva.
3. Costituisce altresì causa di revoca dell'agevolazione tributaria l'accertamento a carico dell'utente del mancato rispetto delle modalità di conferimento degli altri rifiuti urbani prescritte dal vigente regolamento di igiene urbana. Qualora sia accertato a carico dell'utente il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alle raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio locale correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata con modalità analoghe a quanto descritto nei punti precedenti.

Art.12

Modalità di rinuncia

Il richiedente che intende cessare di conferire direttamente il rifiuto organico prodotto all'apparecchiatura di compostaggio locale deve darne la preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante apposito modello di rinuncia. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione della pratica di



DELIBERAZIONE N. *852* DEL *13/1/18* ALLEGATO *A* PAC. *38*

compostaggio locale. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.



IL SEGRETARIO

DELIBERAZIONE N. 252 DEL 13/11/18 ALLEGATO ... A . PAC. 39 ..

Stemma Comune

COMUNE DI _____

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DI COMUNITA'**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____



IL SEGRETARIO

SOMMARIO

Art. 1	Premesse
Art. 2	Definizione
Art. 3	Soggetti interessati
Art. 4	Autorizzazioni
Art. 5	Ubicazione dell'apparecchiatura
Art. 6	Materiali da introdurre nell'apparecchiatura
Art. 7	Materiali da non introdurre nell'apparecchiatura
Art. 8	Descrizione dell'apparecchiatura
Art. 9	Gestione dell'apparecchiatura
Art. 10	Benefici
Art. 11	Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze praticano il compostaggio di comunità
Art. 12	Accertamento della regolarità del compostaggio di comunità e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale
Art. 13	Modalità di rinuncia

Allegato 1 Regolamento del Ministero dell' Ambiente, pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017

Allegato 1b Regolamento del Ministero dell' Ambiente, pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017

Allegato 2 I contenuti minimi del Regolamento di gestione dell'apparecchiatura G.U.R. l n.45 del 23-02-2017



IL SEGRETARIO

Art.1 Premesse

In conseguenza della decisione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sul metodo di calcolo da utilizzare per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo di avvio a riciclaggio dei rifiuti urbani, scelto tra le quattro metodologie previste nella Decisione 2011/753/EU, il compostaggio di comunità entra nel report per il raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2 lettera a), della direttiva 2008/98/CE.

Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio dei rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come il compostaggio di comunità.

La finalità dell'applicazione di tale pratica è la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili ed al tempo stesso l'applicazione dei principi della Direttiva Europea 2008/98/CE ed in particolare l'art.4, che disciplina la gerarchia dei rifiuti e la politica di prevenzione, l'art.11, che fissa l'obiettivo del 50% di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, da raggiungere entro l'anno 2020 e l'art.16, che stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Art.2 Definizione

Visto, in particolare, l' Art. 183 del D.Lgs. 152/2006 per Compostaggio di comunità si intende il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, con l'ausilio di un'attrezzatura con una capacità di trattamento non eccedente le 130 Ton/annue, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

Art.3 Soggetti interessati

Soggetti interessati del presente regolamento sono soggetti privati che intendono praticare il compostaggio di comunità secondo le modalità previste dal presente regolamento e che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta pubblica i rifiuti organici prodotti.

I soggetti possono essere utenze domestiche e non domestiche associate in un "organismo collettivo".

Tale organismo può essere:

- un Condominio
- un' Associazione
- un Consorzio
- una Società non Industriale

ovvero altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un'attività di compostaggio di comunità.

Il Comune territorialmente competente può essere socio dell'organismo collettivo.

Art.4 Autorizzazioni

1. Tale attività può essere effettuata da ogni utenza appartenente ad un organismo collettivo come definito all'art. 3 del presente regolamento che:

- a) abbia approvato l'installazione dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità e adottato il regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio di comunità,
- b) abbia effettuato la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle disposizioni previste all'articolo 3 del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017 e/o sia stato autorizzato allo svolgimento di detta pratica ai sensi della normativa vigente,



IL SEGRETARIO

- c) sia dotato di un soggetto Responsabile e di un soggetto Conduttore.
2. Per gli organismi collettivi che utilizzano un'apparecchiatura con capacità di trattamento complessiva di rifiuti annui inferiore ad una tonnellata non è prevista la figura del Conduttore.
3. L'attività di compostaggio di comunità può essere intrapresa dall'organismo collettivo previo invio di Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art 19 della legge 7 Agosto 1990, n.241, da parte del Responsabile dell'organismo collettivo al Comune territorialmente competente in cui si prevede l'installazione della apparecchiatura da utilizzare per il compostaggio di comunità. Il Comune trasmetterà la segnalazione dell'inizio del compostaggio di comunità all'azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani che provvederà a sospendere il servizio di ritiro della frazione organica prodotta dalle utenze appartenenti all'organismo collettivo.
4. La SCIA dovrà essere redatta utilizzando il modulo previsto nell'art. 3 e nell'allegato 1 del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.L. n. 45 del 23-02-2017, per il compostaggio di comunità svolto con apparecchiature con capacità superiori a 1 tonnellata, e il modulo previsto nell'art. 10 e nell'allegato 1B del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.L. n. 45 del 23-02-2017, per il compostaggio di comunità svolto con apparecchiature con capacità fino ad 1 tonnellata.
5. La SCIA, cui andranno allegati i documenti previsti dalla norma sopra citata, dovrà essere trasmessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
6. I soggetti appartenenti all'organismo collettivo che presenta la SCIA si impegnano al rispetto di quanto previsto nel Piano di utilizzo del Compost e del Regolamento dell'attività di compostaggio di comunità, che andranno allegati alla SCIA. I contenuti minimi del Regolamento dell'attività di compostaggio di comunità sono indicati nell'Allegato 2 del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.L. n. 45 del 23-02-2017.
7. Le variazioni in corso di esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità devono essere trasmesse al Comune territorialmente competente tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
8. Il Compost prodotto attraverso il compostaggio di comunità svolto dall'organismo collettivo che ha presentato SCIA dovrà essere utilizzato secondo quanto previsto nel Piano di Utilizzo approvato.

Art.5

Ubicazione dell'apparecchiatura

1. L'apparecchiatura deve essere ubicata in aree che sono nella disponibilità giuridica dell'organismo collettivo e in ogni caso nelle immediate vicinanze delle utenze conferenti o al massimo entro un chilometro di distanza dalle stesse. Il conferimento del rifiuto organico all'attività di compostaggio di comunità deve essere effettuato autonomamente e direttamente dalle utenze conferenti.
2. L'apparecchiatura può essere ubicata in terreni agricoli e demaniali; la sua localizzazione deve essere nota, accessibile e verificabile da parte degli organi di controllo.

Art.6

Materiali da introdurre nell'apparecchiatura

1. Sono materiali compostabili ammissibili nell'apparecchiatura di compostaggio di comunità quelli previsti dall'allegato 3 del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.L. n. 45 del 23-02-2017 ovvero:
- i rifiuti biodegradabili di cucine e mense (ad esempio bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina, pane rafferma o ammuffito, bucce di agrumi, fondi di caffè, filtri di tè, cenere);
 - rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (ad esempio fusti recisi appassiti; foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d'erba, rametti, trucioli, cortecce e potature, pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo);
 - segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci;
 - scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati;
 - materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura;
 - imballaggi in carta e cartone;
 - imballaggi in legno;
 - carta e cartone non imbevuti di detersivi o prodotti chimici in genere- comunque in piccola quantità.



2. Avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi sono da compostare in piccola quantità; in particolar modo carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come ratti e insetti). Per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari, ne è ammesso l'utilizzo solo se non provoca la diffusione di cattivi odori e/o la proliferazione di insetti e roditori.
3. I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci e gli imballaggi in legno sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.
4. Sono esclusi i rifiuti di carta e cartone contenuti inchiostro.
5. I rifiuti di carta, cartone e imballaggi in legno sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superano il 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell'apparecchiatura.
6. Nelle apparecchiature sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm."
7. I materiali compostabili potranno essere conferiti secondo il calendario dei giorni e degli orari previsto nel Regolamento del compostaggio di comunità presentato contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività.
8. I conferimenti dei materiali compostabili all'interno dell'apparecchiatura dovranno essere effettuati direttamente dall'utente produttrice e potranno avvenire o attraverso lo svuotamento del mastello contenente i rifiuti compostabili non imballati o attraverso il loro conferimento in sacchetti. I sacchetti ammessi al conferimento della frazione organica compostabile saranno unicamente sacchi compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 (art. 182-ter D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii).

Art.7

Materiali da non introdurre nell'apparecchiatura

Materiale da non compostare

- Plastica, gomma, materiali sintetici;
- Vetro e ceramica;
- Riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata;
- Legno trattato e/o verniciato;
- Farmaci e antiparassitari;
- Pile esauste;
- Prodotti chimici;
- qualunque altro scarto che non sia citato agli articoli 6 e 7, che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

Art.8

Descrizione dell'apparecchiatura

1. Nello stesso Comune è consentita l'autorizzazione di più apparecchiature, fermo restando il limite di capacità di ciascun sistema, che non dovrà superare quello consentito per legge.
2. L'attrezzatura autorizzata può avere una capacità di trattamento non eccedente le 130 Ton/annue.
3. Per la pratica del compostaggio di comunità si possono utilizzare tutte le apparecchiature adatte allo scopo di produrre compost da rifiuti urbani e che rispettino la normativa vigente.
4. Le apparecchiature sono classificate secondo la seguente Tabella

Taglie	T/anno massime trattate	Denominazione taglia apparecchiatura
T1	10	PICCOLA
T2	60	MEDIA
T3	130	GRANDE

5. I quantitativi riportati nella Tabella sono comprensivi dello strutturante.



IL SEGRETARIO

6. Per la taglia piccola (T1) l'apparecchiatura utilizzabile può essere di tipo statico o elettromeccanico; per la taglia media (T2) e grande (T3) l'apparecchiatura utilizzabile deve essere di tipo elettromeccanico.

Art.9

Gestione dell'apparecchiatura

1. L'attività di compostaggio di comunità deve essere esercitata secondo le modalità operative indicate nell'allegato 4, parte A del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017 e deve rispettare i parametri di cui all'allegato 4, parte B del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017.
2. Il compost in uscita dal processo di compostaggio deve rispettare i parametri dell'allegato 6 del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017.
3. L'organismo collettivo dovrà nominare un "Responsabile dell'apparecchiatura", che dovrà, prima dell'inizio dello svolgimento dei propri compiti, partecipare ad un corso di formazione, erogato da enti o istituti competenti o dallo stesso fornitore dell'apparecchiatura, per l'ottenimento di apposito attestato.
4. Il Responsabile dell'organismo collettivo è incaricato di:
 - a) dimostrare il possesso dell'autorizzazione rilasciata all'organismo collettivo;
 - b) comunicare eventuali variazioni rispetto alle modalità di svolgimento della pratica previste nell'autorizzazione rilasciata;
 - c) comunicare anomalie nel processo di compostaggio e nell'apparecchiatura utilizzata al Comune o all'azienda delegata;
 - d) comunicare entro il 31 dicembre dell'anno corrente l'eventuale cessazione dell'attività di compostaggio di comunità;
 - e) presentare l'istanza per il riconoscimento delle riduzioni della TARI o Tariffa Puntuale alle utenze conferenti del raggruppamento.
5. Per organismi collettivi con produzione di rifiuto organico superiore a 1 tonnellata annua, l'apparecchiatura utilizzata nel compostaggio di comunità dovrà essere gestita da un "Conduttore" qualificato, individuato dall'organismo collettivo. Per le apparecchiature di taglia media (T2) e grande (T3) il conduttore dovrà essere munito di un'attestazione di frequenza ad un corso di formazione, erogato da enti o istituti competenti o dallo stesso fornitore dell'apparecchiatura, per l'ottenimento di qualifica di conduttore.
6. Il Conduttore dell'organismo collettivo è incaricato di:
 - a) assicurare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata nel compostaggio di comunità;
 - b) garantire che l'accesso all'apparecchiatura sia riservato alle sole utenze conferenti e avvenga negli orari e con le modalità codificate nell'apposito regolamento;
 - c) garantire che i conferimenti siano quelli previsti per il compostaggio di comunità e avvengano secondo quanto previsto nell'articolo 6 del presente regolamento;
 - d) provvedere al corretto bilanciamento fra rifiuti organici e strutturante;
 - e) provvedere alla gestione del biofiltro;
 - f) provvedere alla verifica del compost prodotto provvedendo anche alla consegna dello stesso alle utenze conferenti in base al piano di utilizzo;
 - g) tenere costantemente sotto controllo i seguenti parametri del processo: a) temperatura b) umidità c) ph d) frazioni;
 - h) garantire il corretto esercizio dell'attività di compostaggio;
 - i) effettuare comunicazioni al responsabile, in caso di eventuali sospensioni del funzionamento dell'apparecchiatura e/o di produzione di compost fuori specifica.
7. In caso di dimissioni o impedimenti le funzioni del conduttore saranno svolte dal responsabile dell'apparecchiatura per un periodo non superiore ad un mese. Entro tale termine il responsabile dovrà individuare un altro Conduttore.
8. La nomina del Conduttore e l'accettazione dell'incarico dovranno risultare da un atto scritto e tale atto andrà comunicato al comune territorialmente competente che a sua volta ne darà comunicazione all'Azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
9. I Conduttori di apparecchiature di taglia media (T2) e grande (T3) dovranno conservare in un apposito registro, anche elettronico, i dati relativi ai quantitativi dei rifiuti conferiti nell'apparecchiatura, del compost e degli scarti prodotti e del compost fuori specifica.
10. Il compost fuori specifica e gli scarti saranno consegnati all'Azienda delegata che effettua il Servizio di gestione dei rifiuti.



IL SEGRETARIO

Art. 10
Benefici

1. Il Comune riconosce a tutte le utenze conferenti degli organismi collettivi autorizzati al compostaggio di comunità, che svolgono correttamente e continuativamente la pratica, una riduzione della TARI o Tariffa Puntuale proporzionale ai quantitativi dei rifiuti conferiti nell'apparecchiatura, al netto della quantità di compost fuori specifica prodotto nel processo. L'entità dello sconto viene definita annualmente dal Comune.
2. Ai fini dell'ottenimento della riduzione della TARI o Tariffa Puntuale alle utenze conferenti, entro il 31 gennaio di ogni anno il Responsabile dell'organismo collettivo e dell'apparecchiatura comunica al Comune le quantità in peso, relative all'anno solare precedente:
 - a) a. dei rifiuti conferiti;
 - b) b. del compost prodotto;
 - c) c. degli scarti;
 - d) d. del compost fuori specifica.
3. Per le apparecchiature di taglia piccola (con capacità di trattamento inferiore alle 10 tonnellate/anno) e per le attività di compostaggio di comunità con quantità complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata, la dichiarazione di cui al punto 2 del presente articolo è effettuata sulla base di una stima ottenuta moltiplicando il numero dei componenti delle utenze conferenti per la quota media di rifiuto organico presente nel rifiuto urbano. In assenza di dati puntuali relativi alla produzione pro-capite di frazione organica, il valore di frazione organica è considerato pari a 120 kg/abitante anno.
4. Per le attività di compostaggio di comunità con quantità complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata la dichiarazione di cui al punto 2 del presente articolo è effettuata dalle singole utenze in modo congiunto.
5. Il Responsabile dell'organismo collettivo che attua il compostaggio di comunità provvederà a comunicare al comune territorialmente competente i nominativi degli utenti residenti nel medesimo comune che aderiscono all'iniziativa con soluzione di continuità in modo da consentirgli di usufruire degli sgravi TARI o Tariffa Puntuale previsti.

Art. 11

Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze che praticano il compostaggio di comunità

1. Per poter ottenere la riduzione TARI o Tariffa Puntuale, il contribuente deve presentare l'apposita istanza con autocertificazione, contenente le seguenti dichiarazioni:
 - a) essere residente nel Comune di
 - b) indicare l'organismo collettivo che ha ricevuto autorizzazioni per avviare l'attività di compostaggio di comunità.
 - c) specificare l'ubicazione dell'apparecchiatura di conferimento
 - d) non avere insoluti pregressi in termini di TARI AMU e TASI ed altri tributi locali;
 - e) l'impegno ad iniziare e proseguire con continuità il compostaggio di comunità secondo le modalità previste dal presente regolamento, per smaltire i rifiuti organici di cucina e di giardino;
 - f) l'impegno ad effettuare la raccolta differenziata secondo le modalità prescritte dalla vigente normativa comunale nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani;
 - g) l'impegno a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio di comunità e sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti;
 - h) l'impegno a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione umida e verde;
 - i) conoscere ed accettare tutte le norme del presente regolamento per l'utilizzo della struttura di compostaggio di comunità, acquisizione e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale.
2. Acquisita l'istanza, il responsabile dell'Ufficio Tributi, anche mediante sopralluoghi di verifica a campione, provvederà ad applicare lo sgravio fiscale sul ruolo TARI o Tariffa Puntuale a decorrere dall'anno successivo alla data dell'istanza ed in relazione alla TARI o Tariffa Puntuale dovuta sull'abitazione di residenza.



IL SEGRETARIO

3. La suddetta documentazione verrà conservata agli atti dell'Ufficio Ambiente e dell'Ufficio Tributi, quale unico documento regolante l'attribuzione dell'agevolazione tributaria, necessaria per la realizzazione dei controlli.
4. L'istanza di cui al comma 1 può pervenire da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del familiare iscritto a ruolo TARI o Tariffa Puntuale.

Art.12

Accertamento della regolarità del compostaggio di comunità e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale

1. L'organismo collettivo è tenuto a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione umida e verde, comunicando data e orari indicativi del sopralluogo.
2. Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale attività venga realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento, l'apparecchiatura verrà fermata e la relativa riduzione TARI o Tariffa Puntuale per i componenti dell'organismo collettivo potrà essere revocata, dietro verbale redatto dal personale incaricato ai controlli e con successiva comunicazione dell'Ufficio Tributi. Per ottenere nuovamente la possibilità di utilizzare l'apparecchiatura e la concessione della riduzione TARI o Tariffa Puntuale per gli utenti facenti parte dell'organismo collettivo, tale organismo dovrà attendere parere dal comune di pertinenza, presentando nuova istanza con valore dall'anno successivo a quello della revoca.
3. L'effettuazione in modo improprio del compostaggio di comunità o, comunque, difforme dalle modalità e/o condizioni previste nel presente regolamento o successivamente impartite dal Comune, comporta altresì l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a € per la prima infrazione e pari a € per le successive.
4. Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale all'utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune. In caso di mancato ricorso la sanzione verrà automaticamente comminata.
5. Costituisce altresì causa di revoca dell'agevolazione tributaria l'accertamento a carico dell'utente del mancato rispetto delle modalità di conferimento degli altri rifiuti urbani prescritte dal vigente regolamento di igiene urbana. Qualora sia accertato a carico dell'utente il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alle raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio di comunità correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata con modalità analoghe a quanto descritto nei punti precedenti.

Art.13

Modalità di rinuncia

1. Il richiedente che intende cessare la pratica di compostaggio di comunità è tenuto a dare la preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante apposito modello di rinuncia. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione della pratica di compostaggio.
2. L'organismo collettivo che intende cessare la messa in servizio dell'apparecchiatura dovrà comunicarlo tempestivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.



IL SEGRETARIO

ALLEGATO 1

(Articolo 3)

Modulo per la segnalazione di messa in esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità con capacità di trattamento superiore a 1 tonnellata

Il/la sottoscritt..... (cognome e nome) nato a.....residente in.....via.....n..... cod. fiscale n....., in qualità di rappresentante legale dell'organismo collettivo (denominazione)..... tipologia (es. condomini, cooperative, associazioni, consorzi o altre forme associative, comuni, società, altro)....., con sede in....., ai sensi ai sensi dell'art. 19 del legge 7 agosto 1990, n. 241, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto,

SEGNALA

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, darà avvio, presso..... (indicare indirizzo), all'attività di compostaggio di comunità per n..... (indicare numero utenze) utenze conferenti. Viene individuato come conduttore dell'apparecchiatura (da non compilare nel caso di conduttore diverso da responsabile):..... (cognome e nome) nato a..... il..... residente in.....via.....n..... cod. fiscale n.....

Si allegano alla presente:

- la relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
 - l'indicazione della capacità di trattamento complessiva, la tipologia, il modello e le caratteristiche dell'apparecchiatura utilizzata,
 - il piano di utilizzo del compost prodotto indicante quantità, impieghi e le aree di destinazione.
- il documento attestante l'approvazione dell'installazioni dell'apparecchiatura da parte dell'organismo collettivo;
- l'accettazione dell'incarico di conduttore;
- l'attestato di partecipazione al corso di formazione del conduttore;
- regolamento dell'attività di compostaggio di comunità approvato dall'organismo collettivo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la dichiarazione di idoneità dell'apparecchiatura alla produzione e dell'ammendante compostato verde, ai sensi ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.75 in materia di fertilizzanti;
- l'elenco delle utenze conferenti con indicazione del numero di componenti per ciascuna utenza se domestica e della tipologia di attività di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 se non domestica;
- la copia del titolo di disponibilità giuridica dell'apparecchiatura e dell'area ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto di cui all'articolo 180, comma 1-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Luogo e data,

Firma



IL SEGRETARIO

copìa - Allegato 1B del regolamento del Ministero dell' Ambiente, pubblicato in G.U.R.L. n. 45 del 23-02-2017

ALLEGATO 1B

(Articolo 10)

Modulo per la dichiarazione di messa in esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità con capacità minore di 1 tonnellata annua.

Il/la sottoscritt..... (cognome e nome) nato a..... residente in via
..... n. cod. fiscale n....., n. utenza
..... e il sottoscritt..... (cognome e nome) nato a..... residente in
..... via n. cod. fiscale
R.....

(aggiungere altre eventuali utenze)

ai sensi ai sensi dell'art. 19 del legge 7 agosto 1990, n. 241, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto,

SEGNALANO

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 trascorsi 30 giorni dalla data di spedizione della presente comunicazione, daranno avvio, presso (indicare indirizzo), all'attività di compostaggio di comunità.

Si allegano alla presente:

- il piano di utilizzo del compost prodotto indicante quantità, impieghi e le aree di destinazione.
- numero di componenti per ciascuna utenza se domestica o della tipologia di attività di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 se non domestica;
- la copia del titolo di disponibilità giuridica dell'apparecchiatura e dell'area ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto di cui all'articolo 180, comma 1-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Luogo e data,

Firma



IL SEGRETARIO

copla - Allegato 2 del regolamento del Ministero dell' Ambiente, pubblicato in G.U.R.L. n. 45 del 23-02-2017

ALLEGATO 2

Contenuti minimi del regolamento dell'attività di compostaggio di comunità ai sensi del decreto di cui all'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione dell'attività di compostaggio di comunità ai sensi del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2 - FINALITÀ

Il compostaggio di comunità è una forma di valorizzazione e riciclaggio della frazione organica dei rifiuti urbani finalizzata alla riduzione degli impatti sull'ambiente e sulla salute umana.

ART. 3 - ACCESSO

I soggetti autorizzati al conferimento presso l'apparecchiatura sono esclusivamente le utenze conferenti. L'accesso all'area avviene negli orari stabiliti all'articolo 5 ed in presenza (opzionale) del conduttore o mediante chiave meccanica o elettronica.

ART. 4 - QUANTITÀ CONFERIBILE

Al fine di consentire il corretto funzionamento i rifiuti organici conferiti devono essere compatibili in qualità e quantità al numero delle utenze conferenti.

ART. 5 - ORARI DI APERTURA E GESTIONE

L'accesso all'apparecchiatura avviene dalle orealle ore...
I rifiuti organici sono conferiti, senza alcun involucro o in sacchetti compostabili. Le utenze conferenti prestano la maggiore cura possibile nell'atto del conferimento in termini di pulizia e decoro.

ART. 6 - RIFIUTI E MATERIALI AMMESSI

Sono ammessi i seguenti rifiuti biodegradabili:

- rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08);
- rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01);
- segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05);
- scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (03 03 01);
- materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura (15 02 03);
- imballaggi in carta e cartone (15 01 01);
- imballaggi in legno (15 01 03);
- carta e cartone (20 01 01).

I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05) e gli imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.

Sono esclusi i rifiuti di carta (20 01 01) e cartone (15 01 01) contenti inchiostro.

I rifiuti di carta (20 01 01), cartone (15 01 01) e imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superano il 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell'apparecchiatura.

Sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.

ART. 7 - DIVIETI

Nell'apparecchiatura è vietato:

- a. l'accesso, al di fuori degli orari di apertura indicati;
- b. asportare materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferito;
- c. la consegna di rifiuti e materiali diversi da quelli indicati all'art. 6;
- d. il deposito dei rifiuti con modalità diverse da quelle individuate dal conduttore.



IL SEGRETARIO

ART. 8 – OBBLIGHI DELLE UTENZE CONFERENTI

Le utenze conferenti sono obbligate a rispettare tutte le norme del presente regolamento, le istruzioni impartite dal conduttore dell'apparecchiatura.

ART. 9 – OBBLIGHI DEL CONDUTTORE DELL'APPARECCHIATURA

Il conduttore dell'apparecchiatura ha l'obbligo di sovrintendere al corretto funzionamento dell'attività di compostaggio, ai sensi del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare:

- garantire che l'accesso all'apparecchiatura sia riservato alle sole utenze conferenti,
- garantire che i conferimenti siano quelli previsti per il compostaggio di comunità,
- provvedere al corretto bilanciamento fra rifiuti organici e strutturante,
- provvedere alla gestione del biofiltro,
- provvedere alla verifica delle caratteristiche del compost prodotto,
- provvedere al rilascio del compost prodotto alle utenze conferenti in base al piano di utilizzo,
- tenere un registro, per le apparecchiature di taglia T2 e T3, anche in formato elettronico, dei rifiuti conferiti, del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori dalle specifiche,
- effettuare comunicazioni al responsabile, in caso di eventuali sospensioni del funzionamento dell'apparecchiatura e/o di produzione di compost fuori specifiche. Il responsabile comunica tali anomalie al comune o all'azienda delegata che effettua il servizio di gestione rifiuti.

ART. 10 – PIANO DI UTILIZZO DEL COMPOST PRODOTTO

Le utenze conferenti sono obbligate a rispettare le disposizioni contenute nel piano di utilizzo allegato al presente regolamento.

ART. 11 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, composto da n. 11 articoli, entra in vigore contestualmente all'avvio dell'apparecchiatura.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme ed i regolamenti comunali, nonché, la normativa vigente in materia di rifiuti.



IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

Prot. 3919 /GAB del 03 AGOSTO 2018

OGGETTO: Siti di stoccaggio dei rifiuti - Incendi - Ipotesi di collaborazione da parte delle Prefetture dell'Isola nell'attività di monitoraggio e controllo.-

Ai Sigg.ri Prefetti dell'Isola

E p.c.

Al Ministro dell'Interno
On. Matteo Salvini

Al Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Gen. Sergio Costa

Al Direttore Generale dell'ARPA Sicilia
Dott. Sergio Vazzana

Al Presidente dell'ISPRA
Dott. Stefano La Porta

Al Dirigente Generale del Dipartimento
regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
SEDE

In relazione all'oggetto, alla luce dei recenti e sempre più frequenti incendi che si sono sviluppati - nell'intero territorio Nazionale - in danno degli impianti di trattamento dei rifiuti (*rectius* di stoccaggio), viene ventilato (da recenti notizie apparse sui mass-media) che i Signori Prefetti dell'Isola assumeranno vieppiù un ruolo di vigilanza, oltre che di presidio sui medesimi impianti che verranno equiparati ai siti sensibili.

Come noto, il fenomeno degli incendi dei rifiuti è, difatti, frequentemente collegato alle attività illecite nel settore, e richiede una continua attività di monitoraggio e controllo finalizzata a far emergere eventuali sue connessioni con la criminalità organizzata in ragione del fatto che i siti di stoccaggio dei rifiuti, specie in talune realtà territoriali, sono particolarmente esposti a siffatte infiltrazioni.

Alm



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

Sulla tematica sono state già emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela Territorio e del Mare - Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento, le "Linee Guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" distribuite con nota protocollo n. 4064 del 15 marzo 2018.

Ciò posto, nell'attesa che venga formalizzata da parte del Governo Nazionale l'adozione degli auspicati provvedimenti, si sottopone all'attenzione delle S.S.L.L. l'opportunità di valutare, in sinergia con gli uffici di questo Assessorato, l'incremento delle attività di monitoraggio e di controllo attraverso:

- il monitoraggio dei siti di stoccaggio nell'ambito dei Piani di Controllo Coordinato del Territorio, come definiti all'esito delle valutazioni dei Comitati Provinciali per l'ordine pubblico;
- l'effettività dell'assicurazione antincendio, come pure delle cauzioni e delle polizze assicurative prodotte/acquisite dai gestori od ogni buon fine, cosiccome in adempimento delle prescrizioni autorizzative;
- la vigilanza in ordine all'applicazione della normativa dettata dall'art. 12 del D.L. 59/78, modificata nel 2011, dall'art. 3 del D. Lgs. 23, che ha fatto confluire l'obbligo della comunicazione di cessione del fabbricato agli uffici di Pubblica Sicurezza nell'atto di registrazione del contratto riferito all'immobile per alcune tipologie di immobili (come noto tale semplificazione non riguarda le locazioni a uso commerciale che rimangono soggette all'obbligo di comunicazione della cessione del fabbricato agli uffici di P.S.);
- la verifica sull'adeguamento delle autorizzazioni, con particolare attenzione alle modalità di accettazione rifiuti da parte delle piattaforme pubbliche: i vettori (trasportatori) che conferiscono agli impianti di trattamento dei rifiuti, oltre ad essere iscritti nella corretta categoria, devono corrispondere il diritto annuale in funzione della classe corrispondente ai criteri stabiliti dall'albo gestori ambientali (potrebbe ravvisarsi l'assenza di autorizzazione, con possibilità di incorrere nell'art. 452 *quater decies* del codice penale);
- la verifica dei piani di monitoraggio adottati dalle aziende, i quali devono (tra altro) esplicitare: gli analiti da ricercare, prevedendo anche le metodiche analitiche da utilizzare per la loro determinazione in caso di famiglie di composti, specificando i congeneri/composti appartenenti alla famiglia di composti; in caso di sommatoria il valore espresso dovrà tener conto del *medium bound* (ISSN 1123-3117 Rapporti ISTISAN 04/15 Trattamento dei dati inferiori al limite di rivelabilità nel calcolo dei risultati analitici) modalità di verifica dei sistemi di registrazione dati informatici/loro conservazione, sistemi di verifica di pesata in ingresso impianti

Abis



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

Impianto/parte di esso/fase di processo (inteso come attività di recupero)	Parametri				Perdite	Modalità di registrazione dei controlli		
	Parametri	Frequenza dei controlli		Fase*			Modalità di controllo	Inquinante
		Fase operativa (solo per discariche)	post operativa (solo per discariche)					
Sistema di backup dati ambientali in caso di registrazione su supporti informatici	Avvenuto backup	Giornaliero	-	Tutte le fasi	Controllo dell'avvenuto salvataggio dei dati e presenza di file di backup su server/PC	-	Digitale	
Pesa mezzi asservente impianto	Taratura	Secondo ufficio metrico	-	Tutte le fasi	Assicurazione adempimenti Ufficio metrico	-	Documentazione e rilasciata da ufficio metrico	
	Stampante pesate	settimanale	-	Tutte le fasi	Controllo inchiostro e della corretta leggibilità dei tagliandi di pesata stampati	-	-	
	Data ora sistema pesatura	settimanale	-	Tutte le fasi	Controllo della correttezza di ora e data del sistema di pesatura (pesa impianto)	-	-	

- la sensibilizzazione dei gestori degli impianti di stoccaggio all'adozione di ogni utile cautela al fine di incrementare la vigilanza sui medesimi, oltre a dotarsi di impianti di videosorveglianza e di adeguate misure di protezione, senza escludere il ricorso agli istituti di vigilanza;

- la verifica che le ditte che gestiscono i siti \ siano inserite nella c.d "white list";

- l'incremento dei controlli preventivi di concerto con il Comando dei VV.FF. in materia di antincendio presso i siti di stoccaggio, considerando anche la tipologia del materiale (presente, ma non censita, nei rifiuti) che potrebbe comportare autocombustione anche non immediata, ad esempio la tornitura di ghisa (per alta presenza di carbonio);

- la verifica dell'essere il gestore del sito iscritto - se ed in quanto dovuto - all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali - ANGA, valutando anche la coerenza tra le attività effettivamente gestite con quelle autorizzate (es. limiti quantitativi di rifiuti input/output come pure stoccati), massimamente in presenza di attività di intermediazione, commercializzazione dei rifiuti, se non di *brokeraggio*;

Abbin

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'**
L'Assessore

- la verifica della sussistenza, in capo gestori in sub-appalto dei siti di stoccaggio dei medesimi requisiti richiesti *ex lege ai gestori appaltanti*;
- la verifica (anche diacronica) della situazione contrattuale (input/output dei flussi rifiuti con loro valore attivo o non), soprattutto ove rilevi la spedizione transfrontaliera di rifiuti, ovvero ogni altra destinazione non coerente con la complessiva gestione;
- la coerenza e proporzione tra la capacità di trattamento e della quantità come stoccata nell'impianto (considerando anche la sua movimentazione nel tempo), discriminando le tipologie dei rifiuti (in particolare degli scarti) valutate nel loro riflesso finanziario e contrattuale, oltre che materiale (da misurarsi oltre che in quantità anche in volume);
- l'attuazione di ogni ulteriore iniziativa ritenuta opportuna .

In ragione di quanto sopra, si confida nella condivisione di quanto innanzi evidenziato, ferma restando, in ogni caso, la più ampia disponibilità e collaborazione di questo Assessorato che - da ultimo - al fine di incrementare la reciproca cooperazione, con nota protocollo n. 3798/GAB del 31 luglio 2018 ha trasmesso alle S.S.L.L. lo schema di Protocollo di Legalità tra la Regione Siciliana - Assessorato dell'energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le Prefetture dell'Isola (approvato con Decreto Assessoriale n. 13/GAB del 30 luglio 2018) ai fini della sua eventuale condivisione e sottoscrizione.

Cordialità.

L'ASSESSORE

Dott. Alberto Pierobon



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO** il D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8, con cui è stato emanato il Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;
- VISTO** il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni", come modificato dal D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12;
- VISTO** il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.";
- VISTO** il D.P. Reg. n. 9/Area 1[^]/S.G. del 28 febbraio 2018 con il quale il Presidente della Regione ha nominato il dott. Alberto Pierobon Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità;
- RITENUTO** di dover assicurare la tutela del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nei settori dell'acqua, dei rifiuti e dell'energia, di competenza dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di P.U.;
- RITENUTO** di attivare ogni iniziativa che contribuisca ad assicurare lo svolgimento corretto e regolare delle attività istituzionali dell'Assessorato regionale;
- RITENUTO** altresì di prioritaria importanza che tutta l'attività dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di P.U. sia improntata ai principi di matrice costituzionale dell'efficienza, efficacia ed economicità;
- RITENUTO** utile e necessario affrontare e disciplinare pratiche istituzionali che meglio aiutano a ridurre le criticità nelle scelte pubbliche;
- RITENUTO** che nell'attuale contesto esistono portatori positivi degli interessi sociali che legittimamente possono assumere un ruolo propositivo e collaborativo nel perseguimento degli interessi pubblici sin dalla fase di formazione della volontà della pubblica amministrazione;
- RITENUTO** che è necessario responsabilizzare tutti gli attori sociali in modo tale che le informazioni



RITENUTO da parte dei soggetti pubblici siano acquisite attraverso il confronto con i soggetti diversi che possono meglio contribuire anche a meglio realizzare l'interesse pubblico; opportuno, al fine di raggiungere le finalità sopra evidenziate, procedere all'istituzione un registro dei soggetti che svolgono, anche professionalmente, attività di rappresentanza di interessi;

DECRETA

- Art. 1 - (Finalità)

1. La finalità del presente decreto è quella di garantire la trasparenza dell'attività politica e amministrativa, nel rispetto del pluralismo economico, sociale e culturale, disciplina l'attività di rappresentanza d'interessi particolari presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e delle strutture dallo stesso dipendenti.
2. L'attività di rappresentanza di interessi, ove svolta secondo i principi di legalità, trasparenza, correttezza istituzionale, costituisce positivo strumento di partecipazione ed arricchimento del processo democratico che concorre alla formazione dei processi decisionali pubblici fornendo una più ampia base informativa per le relative scelte.

- Art. 2 - (Definizione dell'attività di rappresentanza di interessi)

1. Ai fini del presente decreto, per attività di rappresentanza di interessi particolari si intende ogni attività svolta nei confronti dei decisori pubblici attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, documenti ricognitivi della posizione del gruppo di interesse particolare, ovvero attraverso qualsiasi altra forma di iniziativa o comunicazione, anche per via telematica o con altri mezzi di comunicazione, tramite la quale vengono perseguiti interessi leciti propri o di terzi, anche di rilevanza non generale e di natura non economica, al fine di incidere lecitamente sui processi decisionali pubblici in atto, di avviarne dei nuovi ovvero di inibirne l'avvio.
2. Non rientra nell'attività di rappresentanza di interessi particolari l'attività posta in essere dai rappresentanti istituzionali delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse assimilati. Rispetto ad essa, ferma restando l'osservanza del principio di leale collaborazione, si applicano comunque le disposizioni in materia di Agenda pubblica nei limiti in cui siano compatibili con la natura delle consultazioni.

- Art. 3 - (Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari)

1. E' istituito presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità un Registro pubblico dei soggetti che svolgono, anche professionalmente, attività di rappresentanza di interessi particolari.
2. Il Registro è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed è gestito dagli Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore che ne garantiscono, in collaborazione con le strutture e uffici dipendenti dall'Assessorato, l'aggiornamento periodico e la pubblicità dei contenuti.



- Art. 4 -

(Iscrizione al Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari)

1. Chiunque intenda svolgere attività di rappresentanza di interessi particolari, promuovendo nei confronti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità interessi leciti, propri o di altro soggetto rappresentato, deve chiedere l'iscrizione nel Registro pubblico di cui all'art. 3.

2. La richiesta d'iscrizione, trasmessa anche in via telematica, deve indicare a pena di irricevibilità della relativa istanza i seguenti elementi:

- a) i dati anagrafici e il domicilio professionale;
- b) la descrizione dell'attività di rappresentanza di interessi che si intende svolgere, le finalità che la stessa persegue e i soggetti che si intendono contattare;
- c) il soggetto nel cui interesse si agisce e nonché la fonte dei relativi poteri di rappresentanza;
- d) il consenso al trattamento dei dati personali del rappresentante e del terzo eventualmente rappresentato, in conformità alle vigenti disposizioni normative.

3. Per l'iscrizione nel registro il soggetto richiedente deve dimostrare, anche con dichiarazione resa ai sensi e agli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di possedere i seguenti requisiti:

- a) avere compiuto la maggiore età;
- b) non aver subito, nell'ultimo decennio, condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'economia pubblica l'industria e il commercio, il patrimonio, l'ambiente ;
- c) godere dei diritti civili e non essere stato interdetto dai pubblici uffici;
- d) non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi cariche di governo nazionale, regionale e/o locale né aver svolto il mandato parlamentare.

4. Per i soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche, l'istanza deve indicare la denominazione, la sede, e i dati anagrafici del rappresentante legale e delle persone che in maniera stabile e costante svolgono per loro conto attività di rappresentanza, specificando la fonte dei relativi poteri. I requisiti prescritti dal terzo comma devono essere posseduti dal rappresentante legale del soggetto nel cui interesse è svolta l'attività di rappresentanza d'interessi e da chiunque altro ponga in essere la predetta attività di rappresentanza.

5. Le ulteriori disposizioni relative ai requisiti, all'iscrizione e alla tenuta del Registro, nonché le modalità atte a garantire la massima accessibilità dei dati dei rappresentanti d'interessi e della documentazione dagli stessi prodotta saranno stabilite dall'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e pubblicate sul relativo sito internet istituzionale.

- Art. 5 -

(Agenda pubblica)

1. In apposita sezione del sito istituzionale dell'Assessorato è istituita l'Agenda pubblica degli incontri con i rappresentanti di interessi particolari.

2. L'Agenda è costantemente aggiornata e deve indicare, possibilmente con congruo anticipo, gli incontri programmati, le finalità dell'incontro e la documentazione preventiva eventualmente prodotta. All'esito di ogni incontro è redatto un sintetico resoconto sull'attività svolta.

- Art. 6 -

(Pubblicità degli atti)



1. L'Assessorato, ferma restando l'osservanza della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari, nonché di proprietà industriale, garantisce la massima pubblicità degli atti inerenti la rappresentanza di interessi assicurando la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di ogni documentazione prodotta, della corrispondenza, anche telematica, intercorsa con i rappresentanti e dei resoconti degli eventuali incontri.

- Art. 7 -

(Obblighi inerenti l'attività di rappresentanza di interessi)

1. I rappresentanti degli interessi particolari possono svolgere la propria attività avvalendosi unicamente dei canali istituzionali previsti dal presente decreto. Non è consentita l'attività di rappresentanza degli interessi da parte di soggetti non iscritti nel Registro di cui all'art. 3 e non sono consentiti incontri fra i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici che non siano previamente iscritti nell'Agenda pubblica.

- Art. 8 -

(Obblighi dei decisori pubblici)

1. I decisori pubblici, compatibilmente con il perseguimento dell'interesse generale, prendono in considerazione gli interessi rappresentati dagli iscritti nel Registro pubblico facendone menzione nella relazione illustrativa o nelle premesse degli atti posti in essere.

2. Gli atti inerenti ad oggetti che hanno costituito attività di rappresentanza di interessi particolari, quando da questi influenzati, debbono essere analiticamente motivati e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione.

- Art. 9 -

(Relazioni periodiche)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli iscritti nel Registro di cui all'art. 3 sono tenuti a presentare all'Assessorato mediante trasmissione a mezzo PEC una relazione sull'attività di rappresentanza di interessi svolta che dia conto dei contatti effettivamente posti in essere, degli obiettivi perseguiti e dei soggetti nel cui interesse l'attività è stata svolta, nonché dei risultati eventualmente prodotti.

2. L'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, può disporre verifiche e integrazioni sulle relazioni presentate dai soggetti esercenti l'attività di rappresentanza di interessi iscritti nell'Albo, richiedendo, se necessario, la produzione di ulteriori dati e informazioni. Le relazioni sono tempestivamente pubblicate sul sito internet dell'Assessorato.

- Art. 10 -

(Consultazioni su specifiche materie, iniziative o questioni dell'Assessorato)

1. Per specifiche materie, iniziative o questioni sulle quali l'Assessore ritenga dover acquisire criticità, suggerimenti, informazioni e/o comunque coinvolgere i soggetti iscritti al Registro pubblico, l'Assessore tramite i propri uffici organizzerà, con congruo anticipo, una riunione per la consultazione, senza che ciò comporti alcun vincolo amministrativo, i soggetti portatori di questi interessi e/o che abbiano una loro rilevanza sulla specifica tematica.

2. Delle riunioni viene redatto un sintetico verbale o resoconto, pubblicato nelle forme dianzi indicate.



**- Art. 11 -
(Sanzioni)**

1. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni della sospensione o, nei casi di particolare gravità, della cancellazione dal Registro .
2. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal registro è adottato dal Comitato per la Legalità, la Trasparenza e l'Efficienza amministrativa istituito con Decreto Assessoriale n.3 del 8 maggio 2018.
- 2bis. A tal fine il Comitato, nell'espletamento della sua attività istruttoria, acquisisce tutta la documentazione, richiedendone copia all'Ufficio competente, e svolge ogni attività utile o necessaria ai fini dell'accertamento della violazione contestata al rappresentante di interessi.
- 2ter. L'attività istruttoria non può eccedere i 45 giorni. Il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione o di cancellazione deve essere adottato entro novanta giorni dall'avvenuta contestazione per iscritto della violazione.
3. Il rappresentante di interessi cancellato dal Registro non può richiedere una nuova iscrizione prima di due anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento ed è preclusa, anche a mezzo di altri soggetti, l'attività di rappresentanza in favore del soggetto nel cui interesse ha agito il rappresentante cancellato.
4. Della mancata osservanza delle disposizioni del presente testo e delle sanzioni è assicurata la pubblicità sul sito internet dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

**-Art .12-
(Norma Finale)**

1. Il presente decreto sarà inserito nel sito ufficiale dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

13 1 AGO. 2018

L'ASSESSORE
Dott. Alberto Pierobon
Alberto Pierobon



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

Prot. 4660 /GAB del 6 SETTEMBRE 2018

**OGGETTO: Gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) -
Accordo di programma per la definizione delle condizioni generali di raccolta e
gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - Attuazione.**

Al Dirigente Generale del
Dipartimento regionale dell'Acqua
e dei Rifiuti
SEDE

In relazione all'oggetto, a seguito di una riunione intercorsa il 5 settembre u.s. con il Presidente Ancri Sicilia Confcommercio Imprese per l'Italia, lo Scrivente ha appreso dell'esistenza dell'Accordo di programma territoriale RAEE Sicilia di secondo livello sottoscritto il 1 luglio 2015 tra la Regione Siciliana - Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Consorzio Co.Si. RAEE, cui ha aderito anche l'ANCI Siciliana, e che per completezza si allega.

Come rappresentato dal dott. Maurizio Calaciura in attuazione del predetto Accordo di Programma, era stata predisposta dagli Uffici dello Scrivente Assessorato una Bozza di Circolare Attuativa in materia di raccolta e smaltimento rifiuti RAEE indirizzata a tutti i Comuni dell'Isola, e mai adottata, che si allega alla presente.

L'adozione della predetta Circolare Attuativa consentirebbe la regolamentazione - nei Comuni dell'Isola - della raccolta e smaltimento dei rifiuti RAEE.

Per quanto sopra, in un'ottica di fattiva collaborazione e cooperazione, si invita la S.V. a voler, con cortese urgenza, notiziare lo Scrivente in ordine allo stato di tale iniziativa, attivandosi per il più a farsi per una rapida valutazione condivisa e della medesima ed adozione della circolare attuativa in parola.

Allegati:

- Accordo di programma territoriale RAEE Sicilia di secondo livello sottoscritto il 1 luglio 2015 tra la Regione Siciliana - Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Consorzio Co.Si. RAEE;
- Bozza di Circolare Attuativa in materia di raccolta e smaltimento rifiuti RAEE indirizzata a tutti i Comuni dell'Isola.

Cordialità.

L'ASSESSORE
Dott. Alberto Pierobon

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

Prot. 4056 /GAB del 12 FEBBRAIO 2018

OGGETTO: Accordo di programma in "Applicazione della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 323 – anni 2009 e 2010" sottoscritto in data 15 marzo 2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Siciliana – Commissario Delegato ex O.P.C.M. 3887 del 9 luglio 2010 ed il CONAI.

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare – Direzione Generale
per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque
Roma

L'Accordo di programma in "Applicazione della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 323 – anni 2009 e 2010" sottoscritto in data 15 marzo 2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Siciliana – Commissario Delegato ex O.P.C.M. 3887 del 9 luglio 2010 ed il CONAI prevedeva la realizzazione degli 11 interventi per alcuni dei quali giova precisare taluni aspetti.

L'evoluzione normativa della Regione Sicilia intervenuta dal 2010 in materia di gestione dei rifiuti ha imposto una serie di passaggi amministrativi, necessari al trasferimento delle iniziative ai nuovi soggetti beneficiari, che tra l'altro, hanno rallentato la realizzazione degli interventi previsti nell'accordo.

Infatti, i soggetti titolari dei progetti in argomento e beneficiari dell'Accordo, sono stati posti in liquidazione per cui, nonostante fossero già stati acquisiti i progetti esecutivi e cantierabili, non si è potuto dare corso al finanziamento.

Allo stato attuale, a seguito delle intervenute norme, la situazione inerente alla gestione dei rifiuti è quella di seguito riassunta. Alcuni Comuni si sono associati in ambiti di raccolta ottimali (ARO), mentre altri Comuni hanno deciso di gestire singolarmente i rifiuti, per cui le società di regolamentazione (SRR) che effettuano l'attività di programmazione sovra comunale, hanno dovuto tenere conto di entrambe le realtà.

A seguito dello stato normativo e gestionale delineatosi, si è ritenuto di svolgere una serie di incontri con i liquidatori delle società d'ambito, i Comuni, le SRR ed i Commissari straordinari degli ambiti territoriali, per valutare se le iniziative in argomento potevano essere concluse.

A seguito di tali incontri i nuovi soggetti beneficiari, i Comuni, hanno manifestato la disponibilità a subentrare alle società d'ambito in liquidazione quali beneficiari dei finanziamenti così come imposto dalle vigenti norme, ed al fine di inserire questi progetti nella loro programmazione (Piani d'intervento) hanno chiesto una proroga dei termini per la loro realizzazione.

Al fine di rendere coerenti gli interventi in argomento con la pianificazione vigente, ha chiesto l'impegno delle SRR di recepire nella propria programmazione (Piani d'ambito) la pianificazione delle ARO in forma di singolo Comune o di più comuni associati.

Alla data odierna la suddetta procedura consistente nel trasferimento della titolarità del progetto dalla società d'ambito al Comune o alla SRR, l'aggiornamento della pianificazione di settore a livello di SRR e comunale non è stata attuata, per cui non si è potuto perfezionare il finanziamento degli interventi.

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'**

L'Assessore

L'Accordo di Programma prevedeva una somma complessiva di € 24.096.113,97, di cui € 8.000.000 quota Regione Siciliana e € 16.096.113,97 a carico del Ministero.

Il progetto Palermo Differenzia 2, presente tra gli 11 progetti finanziati dall'Accordo, è stato posto a valere sulle risorse del PO FESR 2007/2013 per un importo di € 11.513.690,00, e approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 398 del 12 dicembre 2013, mentre che il progetto di raccolta differenziata nell'isola di Lampedusa è in fase di appalto per un costo totale di € 2.498.439,98.

Considerato che gli interventi dell'Accordo in argomento consistono in forniture di mezzi e attrezzature, questa Amministrazione intende destinare le somme relative ai 9 progetti dell'Accordo ancora non realizzati riunendole per il finanziamento in un progetto unico che abbia la finalità di acquistare eco-compattatori per varie frazioni merceologiche, come riportato nella Delibera di Giunta di Governo n. 250 del 13 luglio 2018 - "Protocollo di Intesa Sperimentale tra la Regione Siciliana ed i Soggetti che si propongono per il miglioramento e l'incremento del riciclaggio dei rifiuti da imballaggio in plastica", con l'obiettivo di concorrere al raggiungimento del 65% di raccolta differenziata nei territori in cui ricadono gli interventi. Prima di riunificare tutti i progetti occorrerà stipulare un Protocollo d'Intesa con le società d'ambito in liquidazione, le SSR e/o i Comuni, in modo da distribuire le azioni che ognuno degli attori del processo deve attuare per raggiungere l'obiettivo.

Nel caso che ricorre, l'Amministrazione regionale provvederà all'acquisizione della fornitura in maniera unitaria e a cederla, una volta collaudata, al Comune e/o alla SRR, i quali avranno l'obbligo di impiegarla nella raccolta differenziata del territorio di competenza, per raggiungere l'obiettivo prefissato dalla normativa (65%).

L'Accordo nel suo complesso si intenderà attuato solo a seguito dell'impiego della fornitura all'interno delle aree in cui i Comuni e/o le SRR svolgono o affidano il servizio di gestione dei rifiuti.

Per quanto sopra si chiede a codesto Ministero di potere utilizzare la dotazione pari ad € 13.669.330,44 (€ 16.167.770,42 L.244/2007 art.2 comma 323- € 2.498.439,98 progetto Lampedusa) nell'ambito dell'intervento complessivo che si propone.

L'ASSESSORE
Dot. Alberto Pierobon



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 360 del 3 ottobre 2018.

“Accordo di collaborazione tra Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e Invitalia S.p.A. - Rafforzamento delle capacità amministrative per lo svolgimento dei servizi idrico integrato e di gestione dei rifiuti solidi urbani – Apprezzamento.”

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”, come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n. 18;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 concernente “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;

VISTO il Programma Operativo Nazionale – (PON) Governance e Capacità Istituzionale 2014/2020, adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) n. 1343 del 23 febbraio 2015;





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2015, n. 19: "Disciplina in materia di risorse idriche", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 158 del 5 aprile 2018, relativa a: "Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano stralcio";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 159 del 5 aprile 2018, relativa a: "Gestione integrata dei rifiuti – Primi indirizzi per l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 161 del 6 aprile 2018, relativa a: "Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica";

VISTA la nota prot. n. 4493/gab del 3 settembre 2018, come integrata con nota prot. n. 4857 del 12 settembre 2018, e relativi atti acclusi, (Allegato "A"), con le quali l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità trasmette, per l'apprezzamento della Giunta regionale, lo schema di Accordo di collaborazione tra l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA), nonché il documento denominato 'Gestione Rifiuti Urbani – Servizio Idrico Integrato – Spunti per un piano di supporto in favore della Regione Siciliana', recante le attività che potranno essere svolte dalla predetta Società, per il rafforzamento delle capacità amministrative per lo svolgimento dei servizi idrico integrato e di gestione dei rifiuti solidi urbani;

CONSIDERATO che il suddetto Assessore, nel richiamare la nota prot. n. 2444/2018, rappresenta: che l'iniziativa in argomento si avvale, nell'ambito del generale processo di riorganizzazione del servizio idrico integrato e del





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

servizio di gestione dei rifiuti, del supporto offerto dal progetto "ReOPEN SPL", finanziato dal PON "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020", di cui INVITALIA S.p.A. è Soggetto Attuatore; che detto progetto "ReOPEN SPL", elaborato con la condivisione del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si pone, in generale, l'obiettivo di migliorare le competenze delle amministrazioni pubbliche impegnate in processi di regolamentazione, organizzazione, pianificazione, efficienza nel settore dei servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete, attraverso appositi Piani di attuazione; che le attività oggetto di collaborazione sono state puntualmente indicate nell'articolo 2 dello schema di Accordo in argomento e che i dettagli operativi delle attività saranno descritti nel "Piano di lavoro" che sarà condiviso tra le parti successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo medesimo; che dall'Accordo in trattazione non scaturiscono oneri finanziari a carico della Regione;



CONSIDERATO che lo stesso Assessore, nel richiamare la nota prot. n. 4857/2018, evidenzia che a seguito di una riunione intercorsa con il Presidente della società INVITALIA S.p.A. è stato redatto un documento denominato 'Gestione Rifiuti Urbani – Servizio Idrico Integrato – Spunti per un piano di supporto in favore della Regione Siciliana' recante le attività esplicative di supporto, accompagnamento, assistenza e facilitazione dei processi, che potranno essere svolte da INVITALIA S.p.A. nell'ambito della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato, attinenti l'assetto istituzionale, la pianificazione e l'affidamento e controllo delle gestioni;

RITENUTO di apprezzare lo schema di Accordo di collaborazione tra l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

INVITALIA S.p.A., nonché il documento denominato 'Gestione Rifiuti Urbani – Servizio Idrico Integrato – Spunti per un piano di supporto in favore della Regione Siciliana', per il rafforzamento delle capacità amministrative per lo svolgimento dei servizi idrico integrato e di gestione dei rifiuti solidi urbani, autorizzando il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti alla relativa sottoscrizione,

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, di apprezzare lo schema di Accordo di collaborazione tra l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e INVITALIA S.p.A., nonché il documento denominato 'Gestione Rifiuti Urbani – Servizio Idrico Integrato – Spunti per un piano di supporto in favore della Regione Siciliana', per il rafforzamento delle capacità amministrative per lo svolgimento dei servizi idrico integrato e di gestione dei rifiuti solidi urbani, autorizzando il Dipartimento regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità alla relativa sottoscrizione, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità, di cui alla nota prot. 4493/gab del 3 settembre 2018, come integrata con nota prot. n. 4857/gab del 12 settembre 2018, e relativi atti acclusi, costituenti allegato "A" alla presente deliberazione.

Il Segretario

BUONISI



Il Presidente

MUSUMECI

ORIGINALE

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 360 DEL 23/09/18 ALLEGATO A PAG. 1 di 19

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Ufficio di Gabinetto

DOCUMENTO
FIRMATO
CON P.E.S.

Prot. 4493/GAB

3 SETTEMBRE 2018

OGGETTO: Accordo di collaborazione tra Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica utilità e Invitalia s.p.a. - Rafforzamento delle capacità amministrative per lo
svolgimento dei servizi idrico integrato e di gestione dei rifiuti urbani - Apprezzamento.

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA <i>Segreteria della Giunta Regionale</i>
-4 SET. 2018
PROT. N. 2954

Alla Segreteria di Giunta

e, p.c. All'On.le Presidente della Regione

Si trasmette, per l'apprezzamento della Giunta regionale, lo schema di accordo di
collaborazione tra Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità e Invitalia
s.p.a. per il rafforzamento delle capacità amministrative per lo svolgimento dei servizi idrico
integrato e di gestione dei rifiuti urbani.

Al predetto riguardo, si evidenzia l'opportunità, nell'ambito del generale processo di
riorganizzazione in ordinario del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti, di
cogliere la proposta di supporto in oggetto, offerta nell'ambito del progetto "ReOPEN SPL",
finanziato nell'ambito del PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020, di cui Invitalia e
Soggetto Attuatore.

Dall'Accordo in oggetto non deriveranno, per quanto sopra detto, oneri finanziari a carico
della Regione.

L'ASSESSORE

Dott. Alberto Picrobon



Alberto Picrobon

14/9/2018 Str. 2
AD



IL SEGRETARIO

suon

RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ AMMINISTRATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI IDRICO INTEGRATO E DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Accordo di collaborazione

tra

ASSESSORATO regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Sicilia (di seguito Assessorato/Dipartimento) in persona di..... nato a..... il....., domiciliato per la carica presso via

E

INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., Codice Fiscale/Partita IVA 05678721001, (di seguito "Invitalia"), in persona del Responsabile della Funzione Competitività-infrastrutture e Territori, Avvocato Giovanni Portaluri, nato a Maglie (LE) il 4 gennaio 1965, codice fiscale PRT GNN 65A04 E815K, domiciliato per la carica presso Via Calabria n. 46, 00187 Roma

PREMESSO CHE

- a) Invitalia è Soggetto Attuatore del Progetto "ReOPEN SPL", finanziato nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, a titolarità del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito, DARA) – con l'obiettivo di migliorare le competenze delle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di Regolamentazione, Organizzazione, Pianificazione, Efficienza nel settore dei Servizi Pubblici Locali di interesse economico generale a rete.
- b) La realizzazione del Progetto ReOPEN SPL si basa sulla condivisione con il DARA di appositi Piani di attuazione. Il Piano di Attuazione per il periodo 2017-2018 prevede che l'avvio delle attività di supporto specialistico alle amministrazioni territoriali sia attivato anche in seguito alla sottoscrizione di appositi accordi conclusi con i rappresentanti degli enti destinatari dell'azione di capacity building.



CONSIDERATO CHE

- c) Con nota prot. 2261/GAB del 15/06/2018 l'Assessorato comunicava ad INVITALIA di aver inoltrato il Programma de Servizi Pubblici Locali ai Dirigenti Generali del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti e del Dipartimento dell'energia per ogni opportuna valutazione;
- d) La Regione Siciliana nell'ambito del generale processo amministrativo di riorganizzazione de servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti, ritiene opportuno cogliere l'opportunità offerta dal Progetto "ReOPEN SPL";

Tutto ciò premesso le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1

Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART.2

Finalità

1. Le Parti con il presente accordo individuano le modalità più opportune per assicurare il supporto, finalizzato, al rafforzamento della capacità istituzionale delle amministrazioni pubbliche e delle parti impegnate nei processi di regolamentazione, organizzazione, pianificazione e gestione nei servizi idrico integrato e nei servizi di gestione dei rifiuti urbani.
2. Nel dettaglio le Parti si impegnano a collaborare per lo sviluppo delle seguenti attività:
 - a. Definizione ed implementazione di un sistema di governance efficiente, efficace ed economico per la gestione del servizio idrico integrato e dei servizi di gestione dei rifiuti;
 - b. Rafforzamento delle competenze delle amministrazioni pubbliche e delle parti impegnate nelle procedure di affidamento del servizio idrico integrato e dei servizi di gestione dei rifiuti;
 - c. Supporto alla predisposizione dei piani di gestione ed all'avvio delle attività degli Ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato e per la gestione integrata dei rifiuti;
 - d. Realizzazione di interventi di supporto specialistico volti a potenziare le competenze degli enti territoriali coinvolti nei processi di riordino ed efficientamento dei servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete;
 - e. Supporto alla redazione di Piani d'ambito per la realizzazione di interventi infrastrutturali finalizzati ad aumentare il livello qualitativo dei servizi offerti e al superamento delle emergenze ed eventuali procedure di infrazione comunitarie.
3. Tale percorso di supporto sarà oggetto di apposito "Piano di lavoro" da condividere successivamente tra le parti.
4. Il presente Accordo regola i rapporti tra l'Assessorato (e suoi Dipartimenti) e INVITALIA per il raggiungimento, nel rispetto dei limiti e dell'oggetto del progetto ReOPEN SPL.



ART.3
Modalità attuative

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, l'azione di supporto specialistico viene prestata da INVITALIA, nel rispetto dei limiti e dell'oggetto del progetto ReOPEN SPL, nel contesto di gruppi di lavoro composti da rappresentanti individuati dall'Assessorato/Dipartimento.
2. I dettagli operativi delle attività saranno contenuti nel "Piano di lavoro" che sarà condiviso successivamente al presente Accordo dalle parti;

Articolo 3
(Impegni delle Parti)

1. Ciascuna Parte si impegna, per quanto di propria competenza, a mettere in atto ogni azione necessaria al raggiungimento delle finalità del presente accordo mettendo a disposizione tutte le informazioni in proprio possesso e, se del caso, mediante la costituzione di appositi gruppi di lavoro.
2. Le Parti concordano di dare inizio alla collaborazione prevista dal presente Accordo a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Articolo 4
(Referenti per l'attuazione del Accordo)

1. Le Parti, nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze istituzionali, individuano il proprio "referente", con il compito di sorvegliare sull'attuazione delle finalità del presente Accordo. I referenti sono:
 - per l'Assessorato: Il Capo di Gabinetto dell'Assessore;
 - per INVITALIA: AVV Giovanni Portaluri, gportaluri@invitalia.it

ART.5
Durata ed esecutività

1. Il presente accordo decorre e ha efficacia tra le parti dalla data della sua sottoscrizione fino alla completa realizzazione delle attività come descritte nel "Piano di lavoro" di cui all'art. 3 comma 3 del presente Accordo e comunque non oltre la durata del citato progetto ReOPEN SPL prevista per il 31 dicembre 2022.
2. L'accordo è rinnovato con la condivisione tra le parti.

ART. 6
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente accordo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari per le Parti e alle corrispondenti attività si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



ART. 7

Richiamo alle norme di legge vigenti

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, le norme del codice civile in quanto applicabili, i regolamenti, le direttive e le altre disposizioni in materia.

_____ / / _____

Per Invitalia - Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.A.


Avv. Giovanni Portaluri

Per l'Assessorato/Dipartimento regionale
dell'energia e dei servizi di pubblica utilità
della Regione Sicilia

dott.



IL SEGRETARIO



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA Segreteria della Giunta Regionale
14 SET. 2018
PROT. N. <u>3057</u>

Prot. 3057 /GAB del 12 SETTEMBRE 2018

OGGETTO: Accordo di collaborazione tra l'Assessorato Regionale dei Servizi di Pubblica Utilità e Invitalia s.p.a. - Rafforzamento delle capacità amministrative per lo svolgimento dei servizi idrico integrato e di gestione dei rifiuti - Integrazione apprezzamento trasmesso con nota protocollo n. 4493/GAB del 3 settembre 2018 e distribuito con nota protocollo n. 2967 del 5 settembre 2018

All'Ufficio della Segreteria di Giunta

E p.c.

Alla Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio di Gabinetto

Al Dirigente Generale del Dipartimento
regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

In relazione a quanto in oggetto, ed a miglior specificazione ed integrazione della proposta di in oggetto relativa al protocollo di intesa tra l'Assessorato Regionale dei Servizi di Pubblica Utilità e Invitalia s.p.a. per il rafforzamento delle capacità amministrative per lo svolgimento dei servizi idrico integrato e di gestione dei rifiuti, a seguito di riunione intercorsa in data odierna tra il Presidente di Invitalia e lo Scrivente, si trasmette uno schema esplicativo delle attività che potranno essere svolte dalla Invitalia s.p.a.

In particolare la Invitalia s.p.a. (a titolo esemplificativo) offre a supporto della Regione Siciliana:

CON RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI:

- l'accompagnamento nell'iter di rifinitura ed approvazione del disegno di legge regionale;
- il supporto nella predisposizione dei documenti di competenza regionale attuativi della futura legge;
- l'accompagnamento dell'operatività degli enti di governo (affiancamento agli uffici - supporto diretto dei nuovi enti di governo);
- il supporto per la redazione / revisione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;
- la facilitazione dei processi di pianificazione settoriale, sia in affiancamento all'amministrazione regionale che a supporto degli enti di governo d'ambito per la redazione dei piani d'ambito;

03/09/2018
A Str 2



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

- f) l'affiancamento degli Enti di Governo d'ambito per le valutazioni di convenienza finanziaria finalizzate all'accelerazione degli investimenti;
- g) l'assistenza agli enti per la predisposizione del piano economico - finanziario strumentale alla definizione dei livelli tariffari;

CON RIFERIMENTO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO:

- a) l'accelerazione dei processi per il raggiungimento della piena operatività delle ATI, anche attraverso il supporto all'Amministrazione Regionale nell'esercizio degli eventuali poteri sostitutivi;
- b) la facilitazione dei processi di pianificazione settoriale, sia in affiancamento all'amministrazione regionale che a supporto delle ATI per la redazione dei piani d'ambito;
- c) l'assistenza nella definizione del piano della conoscenza delle infrastrutture;
- d) l'affiancamento degli enti di governo d'ambito per le valutazioni di convenienza finanziaria finalizzate all'accelerazione degli investimenti;
- e) l'assistenza agli enti competenti per la predisposizione del piano economico - finanziario strumentale alla definizione dei livelli tariffari.

Il tutto, come in precedenza rilevato, senza oneri finanziari a carico della Regione Siciliana.

Si trasmette, pertanto, l'allegato documento "Gestione Rifiuti Urbani - Servizio Idrico Integrato - Spunti per un piano di supporto in favore della regione Siciliana", ad integrazione della proposta già trasmessa con nota protocollo n. 4493/GAB del 3 settembre 2018.

Allegati: nota protocollo n. 4493/GAB del 3 settembre 2018; nota protocollo n. 2967 del 5 settembre 2018; documento Invitalia sp.a. denominato "Gestione Rifiuti Urbani - Servizio Idrico Integrato - Spunti per un piano di supporto in favore della regione Siciliana".

L'Assessore
Dott. Alberto Picobon





IL SEGRETARIO

12.17.2018



INVITALIA

PROGETTO DI SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE IMPEGNATE NEI PROCESSI DI
REGOLAMENTAZIONE, ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE,
EFFICIENZA NEL SETTORE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A
RETE DI RILEVANZA ECONOMICA
PROGETTO REOPEN SPL

DELIBERAZIONE N. 362 DEL 03/10/18 ALLEGATO A PAG 8


**GESTIONE RIFIUTI URBANI
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**SPUNTI PER UN PIANO DI SUPPORTO IN
FAVORE DELLA REGIONE SICILIANA**

Settembre 2018



IL SEGRETARIO



Sommario

Potenziali ambiti di intervento in materia di rifiuti urbani	3
Assetto istituzionale	3
Pianificazione.....	3
Affidamento e controllo delle gestioni	3
Potenziali ambiti di intervento in materia di servizi idrici	4
Assetto istituzionale	4
Pianificazione.....	4
Affidamento e controllo delle gestioni	4
Gestione Rifiuti Urbani – Stato dell’arte	5
Assetto organizzativo-istituzionale	5
Assetti gestionali	6
Servizio idrico Integrato – Stato dell’arte	8
Assetto organizzativo-istituzionale	8
Assetti gestionali	9
Infrazioni comunitarie in tema di gestione rifiuti e servizi idrici.....	11



IL SEGRETARIO

Potenziati ambiti di intervento in materia di rifiuti urbani

Assetto istituzionale

- Accompagnamento nell'iter di rifinitura e approvazione del disegno di legge regionale di cui alla DGR 224/2018 (es.: schemi di emendamenti, verifica di congruità degli emendamenti presentati in commissione, ecc.).
- Supporto nella predisposizione dei documenti di competenza regionale attuativi della futura legge (es.: schemi – tipo di statuti o regolamenti di funzionamento dei nuovi enti di governo, linee di indirizzo, ecc.).
- Accompagnamento all'operatività degli enti di governo, sia in affiancamento ai competenti uffici regionali (per gli adempimenti di competenza), sia a supporto diretto dei nuovi enti di governo (es.: predisposizione regolamenti di funzionamento).

Pianificazione

- Supporto alla revisione/aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti.
- Facilitazione dei processi di pianificazione settoriale, sia in affiancamento all'Amministrazione Regionale (schemi e linee guida), sia a supporto degli enti di governo d'ambito per la redazione dei piani d'ambito.
- Affiancamento degli Enti di Governo d'ambito per le valutazioni di convenienza economico-finanziarie finalizzate all'accelerazione degli investimenti
- Assistenza agli enti competenti per la predisposizione del piano economico – finanziario strumentale alla definizione dei livelli tariffari.

Affidamento e controllo delle gestioni

- Ricognizione delle gestioni in essere al fine di definire tempi e modalità per la transizione agli assetti gestionali previsti dalla futura legge regionale.
- Facilitazione delle procedure di affidamento dei servizi, anche con servizi di centralizzazione delle committenze.
- Supporto allo svolgimento delle funzioni di commitment degli enti di governo degli ATO (es.: schemi tipo di contratto di servizio e carte dei servizi).



IL SEGRETARIO

Potenziamenti ambiti di intervento in materia di servizi idrici

Assetto istituzionale

- Accelerazione dei processi per il raggiungimento della piena operatività delle Assemblee Territoriali Idriche, anche attraverso il supporto all'Amministrazione Regionale nell'esercizio degli eventuali poteri sostitutivi.
- Supporto giuridico-normativo per l'adeguamento delle norme della L.R. 19/2015 censurate dalla Corte Costituzionale.

Pianificazione

- Facilitazione dei processi di pianificazione settoriale, sia in affiancamento all'Amministrazione Regionale (schemi e linee guida), sia a supporto delle Assemblee Territoriali Idriche per la redazione dei piani d'ambito.
- Assistenza nella definizione del piano della conoscenza delle infrastrutture, anche al fine della verifica dei processi per il trasferimento degli impianti e delle reti idriche dall'Ente Acquedotti Siciliani (in liquidazione) agli enti competenti.
- Affiancamento degli Enti di Governo d'ambito per le valutazioni di convenienza economico-finanziarie finalizzate all'accelerazione degli investimenti.
- Assistenza agli enti competenti per la predisposizione del piano economico - finanziario strumentale alla definizione dei livelli tariffari.

Affidamento e controllo delle gestioni

- Supporto ai processi di transizione al gestore unico del servizio idrico integrato per ciascun ATO.
- Supporto allo svolgimento delle funzioni di commitment delle Assemblee Territoriali Idriche (es.: schemi tipo di contratto di servizio e carte dei servizi).



IL SEGRETARIO

Gestione Rifiuti Urbani – Stato dell'arte

Assetto organizzativo-istituzionale

18 ATO (di cui 15 sub-provinciali) a loro volta suddivisi in ARO

Su richiesta dei comuni, sottoposta ad approvazione regionale, il servizio di raccolta può essere organizzato per bacini interni all'ATO (Aree di Raccolta Ottimale, ARO). Il 42% degli ARO rilevati dall'analisi delle delibere regionali risulta di estensione comunale.

Ente di Governo d'ATO: Società per la Regolamentazione dei Rifiuti (SRR)

Si tratta di società di capitali, non tutte pienamente operative (la normativa regionale di riferimento risale al 2010). In caso di ARO, inoltre, l'affidamento del servizio di raccolta compete direttamente ai comuni.

L'assetto futuro: meno ATO, nuovi EGATO e nessun ARO

Con DGR n. 224 del 20 giugno 2018 è stato approvato un disegno di legge regionale finalizzato al ridisegno della *governance* del settore: 9 ATO di dimensioni provinciali, governati da enti rappresentativi dei Liberi Consorzi comunali (ex province) e dei comuni, unici titolari delle funzioni di organizzazione e affidamento dei servizi.

Stato della pianificazione

Il Piano Regionale di Gestione Rifiuti siciliano risale all'anno 2012. Su sollecitazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con DGR n. 2 del 18 gennaio 2016 è stato adottato un aggiornamento.

Da una prima ricerca effettuata risultano approvati dodici piani d'ambito su diciotto ATO, redatti tra il 2013 e il 2016: Agrigento Provincia Est, Caltanissetta Provincia Sud, Catania Area Metropolitana, Catania Provincia Sud, Enna Provincia, Messina Provincia, Palermo Provincia Est, Palermo Provincia Ovest, Ragusa Provincia, Siracusa Provincia, Trapani Provincia Nord, Trapani Provincia Sud.

Atti e documenti di riferimento

Legge Regionale 8 aprile 2010, n. 9, *Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n 531 del 4 luglio 2012, *Piano d'individuazione di bacini territoriali ottimali di dimensione diversa da quella Provinciale ex art. 5 comma 2 e 2 bis LR 9/2010*

Delibera di Giunta Regionale del 20 giugno 2018, n. 224, *Riforma degli ambiti territoriali ottimali e nuove disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti*



IL SEGRETARIO

Assetti gestionali

Rilevazioni inerenti il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto. Copertura dell'indagine pari a circa il 60% della popolazione¹, effettuata su 62 comuni in riferimento ai quali sono stati individuati 58 affidamenti a 29 operatori.

Il servizio a monte della filiera produttiva risulta integrato

In tutti i casi esaminati ogni gestore svolge l'intera fase a monte del servizio (raccolta, spazzamento e trasporto), ad eccezione di un Comune, in cui esiste la copresenza di due gestori (uno attivo sui servizi di raccolta e trasporto, e l'altro attivo sul servizio di spazzamento).

Eterogeneità della frammentazione gestionale per ambito

In merito all'ambito operativo dei gestori si riscontrano delle disparità tra i diversi ATO. A titolo esemplificativo, si cita la situazione dell'ATO Catania Provincia Sud, dove esiste un solo affidamento a livello di ATO ad un gestore, caratterizzandosi, dunque, come *unicum* regionale, in contrapposizione con l'ATO Caltanissetta Provincia Sud, dove sono stati rilevati sette affidamenti di portata comunale al medesimo gestore effettuati con gara.

La gara è la modalità di affidamento più frequente

Si sottolinea l'assenza di affidamenti attribuiti a società miste e di servizi gestiti in economia. La modalità di affidamento più frequente è la gara ad evidenza pubblica, che interessa sia il maggior numero di comuni che la maggioranza della popolazione. Le gestioni *in house* sono pari al 5% su base comunale e al 30% su base demografica. Tale scostamento è spiegato dal fatto che le gestioni *in house* si riferiscono solitamente a Comuni molto popolosi.

Netta prevalenza di affidamenti di portata comunale

Le analisi dell'estensione territoriale degli affidamenti, sia su base comunale sia su base demografica, fa emergere la netta prevalenza di affidamenti di portata comunale.

È utile segnalare alcuni casi virtuosi emersi dall'indagine:

- ATO Catania Provincia Sud, unico tra quelli rilevati con affidamento esclusivamente a livello di ATO;
- ATO Trapani Provincia Nord, con il 70% degli affidamenti di portata sovracomunale;
- ATO Agrigento Provincia Est, con il 50% degli affidamenti di portata sovracomunale.

Tutti gli affidamenti di cui al precedente elenco sono stati attribuiti tramite procedura ad evidenza pubblica.

La scadenza media degli affidamenti rilevati è fissata al 2023

Circa l'80% degli affidamenti è stato effettuato tra il 2016 e il 2017, il 13% prima del 2016 e l'11% nel 2018. Ad esclusione degli affidamenti scaduti e gestiti in forza di proroga², circa il 50% degli affidamenti scadrà entro il 2023, con punte di operatività fino al 2030 per una sola gestione *in house*. Gli affidamenti si caratterizzano per una durata media di quasi 6 anni, con elevata variabilità.

¹ La rilevazione è stata effettuata fra gennaio e giugno 2018.

² Sono stati rilevati 8 affidamenti scaduti e gestiti in forza di proroga, tutti di portata comunale.



Peculiare presenza di ATI

Circa il 24% degli affidamenti in essere risulta attribuito a un raggruppamento di imprese. Emergono, inoltre, casi in cui la medesima azienda partecipa a più raggruppamenti, talvolta come mandante, altre volte in qualità di mandataria, e la stessa impresa risulta, in più, singolo affidatario di ulteriori affidamenti.



IL SEGRETARIO

Servizio Idrico Integrato – Stato dell'arte

Assetto organizzativo-istituzionale

9 ATO provinciali governati dalle Assemblee Territoriali Idriche, di cui solo 2 operative

L'attuale assetto della governance istituzionale del servizio idrico integrato prevede 9 ambiti territoriali ottimali di estensione provinciale i cui enti di governo, le Assemblee Territoriali Idriche (ATI), sono composti dai sindaci dei comuni ricompresi in ciascun ATO (rif. L.R. 19/2015 e Decr. Assessoriale del 29/01/2016). Allo stato attuale, ancorché costituite, risultano operative solo le ATI di Siracusa e Agrigento, mentre per alcune di esse non è ancora stato completato il processo di costituzione. Tale situazione ha indotto il Governo regionale ad avviare l'iter per l'attivazione dei poteri sostitutivi.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 93/2017

La Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità di diverse norme della L.R. 19/2015 che prevedevano, tra l'altro, la possibilità per i comuni di costituire ambiti di rilevanza sub-provinciale, con conseguente deroga al principio della gestione unica d'ATO. La sentenza ha colpito inoltre alcune norme che ponevano vincoli alla scelta della gara ad evidenza pubblica come modalità di affidamento e gestione del servizio. La Regione Siciliana è, dunque, chiamata a rendere le censurate disposizioni della LR 19/2015 conformi ai principi del d.lgs. 152/2006. Tuttavia detto adempimento non risulta ancora compiuto.

Stato della pianificazione

Lo stato della pianificazione d'ambito risente del processo non ancora completo di costituzione e avvio delle Assemblee Territoriali Idriche. Il processo di attivazione dei poteri sostitutivi da parte della Regione Siciliana interessa, pertanto, la redazione o aggiornamento del Piano d'Ambito per le ATI di Palermo, Catania, Trapani, Messina, Ragusa.

Ai fini della pianificazione sarà necessario verificare lo stato dell'arte del processo di trasferimento degli impianti e delle reti idriche di proprietà dell'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione, avviato, con LR 16/2017, dalla Regione Siciliana.

Atti e documenti di riferimento

Legge regionale 11 agosto 2015 n. 19, "Disciplina in materia di risorse idriche"

Decreto del 29 gennaio 2016 n. 75 dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, "Individuazione degli ambiti territoriali ottimali"

Sentenza Corte Costituzionale 7 marzo 2017 n. 93, pubblicata il 10 maggio 2017, *Illegittimità costituzionale di diverse norme della legge regionale 19/2015*

Legge regionale 11 agosto 2017 n. 16, art. 4, "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale"



IL SEGRETARIO

Assetti gestionali

Rilevazioni inerenti il servizio idrico integrato (segmenti: adduzione e captazione, distribuzione, depurazione e fognatura), effettuata sulla totalità dei comuni siciliani.

Prevalenza delle gestioni in economia

L'analisi è stata condotta su un campione che comprende 241 gestioni, di cui 191 risultano essere in economia (79%). D'altra parte, le gestioni in economia, pur rappresentando la maggior parte delle gestioni in essere, interessano quasi il 50% dei comuni e il 39% della popolazione servita.

Bassa integrazione verticale del servizio

A livello aggregato, si evidenzia che una bassa percentuale di comuni (circa il 29%) presenta una gestione affidata ad un soggetto che è presente sull'intera filiera di produzione del servizio (SII), con una copertura territoriale, misurata sulla base della popolazione servita, pari al 43%. Il 71% delle gestioni non integrate presenta, per ciascun singolo segmento di servizio, le caratteristiche seguenti:

Segmento di servizio	% gestioni in economia	% affidamenti
adduzione e captazione	58%	42%
distribuzione	56%	44%
fognatura	62%	38%
depurazione	52%	48%

Classi dimensionali dei gestori³ e attività svolta

Al netto delle gestioni in economia, il Servizio Idrico Integrato è gestito per quasi l'80% da soggetti di micro-piccole dimensioni, a cui si aggiungono operatori di medie dimensioni (17%) e un'esigua porzione di gestori di grandi dimensioni.

Dall'analisi congiunta su attività svolta e classi dimensionali, emerge che il SII è svolto principalmente da gestori di medie dimensioni (64%). Tuttavia, è interessante notare che solo un gestore di grandi dimensioni (corrispondente al 9% dei gestori che svolgono il SII) è attivo su tutte le fasi del SII, mentre ben il 27% dei gestori del SII sono di piccole dimensioni.

Vi sono, dunque, dei gestori, intrinsecamente caratterizzati da capacità dimensionali ridotte, che tuttavia, svolgono per intero il SII.

Il 5% dei gestori di grandi dimensioni è rappresentato da SICILIACQUE SpA (che svolge vendita di acqua all'ingrosso) e AMAP SpA.

³ Le analisi che seguono sono state elaborate attraverso i dati forniti dalla banca dati Aida Bureau van Dijk per l'anno 2016.



IL SEGRETARIO

Governance

La maggior parte degli operatori analizzati presenta una proprietà interamente privata (84%), il 14% è interamente pubblica, solamente il restante 2% è a maggioranza pubblica.

Performance economico-patrimoniali degli operatori economici

Variabile	Valore
Dipendenti (<i>valore medio</i>)	56
Valore della produzione (migl €)	431.078
Ricavi vendite e prestazioni (migl €) (<i>valore medio</i>)	9.403
Costi della produzione (migl €) (<i>valore medio</i>)	9.758
Risultato operativo (migl €) (<i>valore medio</i>)	756
Valore Aggiunto (migl €)	206.994
Utile/perdita di esercizio (migl €) (<i>valore medio</i>)	6
Totale attivo (migl €)	1.177.945



IL SEGRETARIO

Infrazioni comunitarie in tema di gestione rifiuti e servizi idrici

Si riportano le principali infrazioni comunitarie in tema di gestione rifiuti e servizi idrici che interessano agglomerati della Sicilia:

NUMERO PROCEDURA	OGGETTO	D.G.	CAUSA	MATERIA	NORME COMUNITARIE	INADEMPIENZA	FASE
2003/2077	Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CEE sul "rifiuti", 91/676/CEE sul "rifiuti pericolosi" e 1999/31/CEE sulle "discariche".	ENVI	C-135/05 e C-196/13	AMBIENTE	Dir. 75/442/CEE, 91/676/CEE e 1999/31/CEE	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE*
2004/2034	Cattiva applicazione degli articoli 3 e della direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	C-565/10	AMBIENTE	Dir. 1991/271/CEE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE*
2009/2084	Cattiva applicazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	C-85/13	AMBIENTE	Dir. 1991/271/CEE	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE*
2014/2052	Attuazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI		AMBIENTE	Dir. 1991/271/CEE	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE*
2015/2165	Plani regionali di gestione dei rifiuti. Violazione degli articoli 28(1) o 30(1) o 33(1) della Direttiva 2008/98/CE	ENVI		AMBIENTE	Dir. 2008/98/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE*
2017/2181	Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI		AMBIENTE	Dir. 1991/271/CEE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE*



IL SEGRETARIO

Le procedure di infrazione sopra riportate, proseguono il proprio iter a seconda delle diverse fasi in cui si trovano occorre rispondere attraverso interventi infrastrutturali rilevanti per rimuovere le cause che hanno determinato l'avvio delle stesse.

Tuttavia, con la Sentenza della Corte Europea (Prima Sezione) del 31 maggio 2018 relativamente alla Causa C-251/17, è stato constatato un inadempimento dello Stato Italiano in materia di Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane, per violazione della Direttiva 91/271/CEE - Articoli 3, 4 e 10, mancata esecuzione della sentenza del 19 luglio 2012. Tale sentenza coinvolge notevolmente la Regione SICILIA in quanto i comuni oggetto di contestazione con la procedura di infrazione, che ha portato poi alla sentenza Commissione/Italia del 19 luglio 2012 sopra richiamate, risultavano essere: Avola, Palma di Montechiaro, Termini Imerese, Roccalumera, Adrano, Catania e altri, Palermo e zone limitrofe, Misterbianco e altri, Aci Catena, Giarre-Mascalì-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, San Giovanni La Punta, Agrigento, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e Asl Palermo, Santa Flavia, Augusta, Carlentini, Scoglitti, Marsala, Messina 6, Pace del Mela, Ribera, Trabia, Scicli, Milazzo, Rometta, Ragusa, Palagonia, Consortile Sant'Agata Militello, Capo d'Orlando, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Macchitella, Patti, Castelvetro, Mazara del Vallo, Furnari, Misilmeri, Campobello di Mazara, Triscina Marinella, Favara, Scordia-Militello Val di Catania, Tremestieri Etneo e Niscemi.

Allo stato la Commissione, sulla base della requisitoria in sede di Dibattito in Commissione e sulla scorta della documentazione prodotta dallo Stato Italiano, ha ritenuto che solo per i comuni di Avola, Palma di Montechiaro, Termini Imerese risultassero effettuati interventi di adeguamento idonei a superare la richiamata sentenza.



IL SEGRETARIO

(n. 290-49-76-179-267/BIL)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE (n. 290)

presentato dal Presidente della Regione

(MUSUMECI)

su proposta dell'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità

(PIEROBON)

il 26 giugno 2018

*Riforma degli ambiti territoriali ottimali
e nuove disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti*

(OMISSIS)

----O----

DISEGNO DI LEGGE (n. 49)

presentato dal deputato: Assenza

il 4 gennaio 2018

*Modifica dell'articolo 17 comma 3 della legge regionale 8 aprile 2010, n
9 e s.m.i.*

(OMISSIS)

----O----

DISEGNO DI LEGGE (n. 76)

presentato dai deputati: Maggio, Forzese, Alongi, Lentini, Assenza, Ciancio, Fazio, Federico, Gennuso, Laccoto, Sorbello, Sudano, Trizzino, Vullo, Zito.

l'11 maggio 2016

Modifiche all'articolo 34, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di ecoincentivo

(OMISSIS)

----O----

DISEGNO DI LEGGE (n. 179)

presentato dai deputati: Trizzino, Campo, Palmeri, Di Paola, Sunseri, Mangiacavallo, Zafarana, Cappello, Foti, Pasqua, Zito, Ciancio, Siragusa, Tancredi, Schillaci, De Luca, Pagana, Di Caro, Marano, Cancelleri

il 14 febbraio 2018

Misure per favorire l'aumento dei livelli di raccolta differenziata attraverso la produzione di compost

(OMISSIS)

----O----

DISEGNO DI LEGGE (n. 267)

presentato dai deputati: Trizzino, Campo, Cancelleri, Cappello, Ciancio, De Luca, Di Caro, Di Paola, Foti, Mangiacavallo, Marano, Pagana, Palmeri, Pasqua, Schillaci, Siragusa, Sunseri, Tancredi, Zafarana, Zito

Il 5 giugno 2018

Norme in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per un'economia circolare.

(OMISSIS)

----O----

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE LEGISLATIVA

“AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITA’: Lavori pubblici, assetto del territorio, ambiente, beni ambientali, parchi e riserve naturali, foreste, comunicazioni, mobilità, trasporti, infrastrutture, porti ed aeroporti civili”

Composta dai deputati:

Savarino Giuseppa *presidente e relatore*, Caronia Maria Anna *vicepresidente*, Palmeri Valentina *vicepresidente*, Lo Curto Eleonora *segretario*, Barbagallo Anthony Emanuele, Campo Stefania, Compagnone Giuseppe, Di Paola Nunzio, Lantieri Annunziata Luisa, Papale Alfio, Pellegrino Stefano, Tamajo Edmondo, Trizzino Giampiero.

Presentata il 14 novembre 2018

---O---

DISEGNO DI LEGGE DELLA IV COMMISSIONE

Art. 1.

Principi, oggetto e finalità

1. La presente legge è conforme ai principi:

a) contenuti nella Direttiva 2008/98/CE e successive modifiche e integrazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008 con particolare riferimento all'articolo 4, che sancisce il principio della "gerarchia dei rifiuti" quale cardine prioritario dell'approccio normativo e della politica in materia di prevenzione e gestione, all'articolo 11 che fissa uno specifico obiettivo, pari al 50 per cento del peso del rifiuto che, entro il 2020, dovrà andare a preparazione per il riutilizzo ed il riciclaggio, all'articolo 16 che stabilisce il principio di autosufficienza e prossimità per lo smaltimento nonché per il recupero al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;

b) contenuti nel Sesto Programma di Azione per l'Ambiente della CE e successive modifiche e integrazioni, in particolare in materia di politica di prevenzione dei rifiuti che ne prevede rispetto alla produzione dell'anno 2000, la riduzione del 20 per cento al 2020 e del 50 per cento al 2050 ed, inoltre, contempla che la maggior parte dei rifiuti venga reimmessa nel ciclo economico, soprattutto attraverso il riciclaggio, o restituita all'ambiente in forma utile o non nociva;

c) contenuti nella Risoluzione del Parlamento Europeo del 24 Maggio 2012 "Un' Europa efficiente nell' impiego delle risorse" con riferimento alla parte riguardante i rifiuti e l'utilizzo delle biomasse;

d) degli esiti referendari sull'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali nonché della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, che esclude l'obbligo dell'assegnazione del servizio tramite gara, permettendone l'affidamento diretto, da parte dei Comuni, a proprie società interamente pubbliche, così come contemplato nella legislazione europea;

e) contenuti nella Legge 28/12/2015, n.221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di Green Economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" e successive modifiche e integrazioni;

f) contenuti nel decreto 29/12/2016 n.266 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e successive modifiche e integrazioni, recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio locale e di comunità dei rifiuti organici;

g) di precauzione, prevenzione, di chi inquina paga e di riparazione del danno, nonché di tutela della salute, dei sistemi e beni naturali, paesaggistici e culturali, ed

impronta la pianificazione e la gestione dei rifiuti ai principi dell'economia circolare, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, ecosostenibilità, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, partecipazione dal basso e di accesso a tutte le informazioni ambientali.

2. La Regione persegue gli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti, di riuso e di minimizzazione del quantitativo di rifiuto urbano non inviato al riciclo. A tal fine la gestione dei rifiuti è svolta nel rispetto dei seguenti principi:

a) le frazioni di raccolta differenziata sono conferite ad impianti che ne favoriscono la massima valorizzazione in termini economici e ambientali in coerenza con il principio di prossimità, privilegiando il recupero di materia a quello di energia;

b) sono incentivati l'auto-compostaggio e il compostaggio di comunità, a partire dalle utenze site in zone agricole o a bassa densità abitativa e, in generale, il comportamento virtuoso della cittadinanza nel differenziare i rifiuti;

c) sono incentivati lo scambio, la commercializzazione e/o la cessione gratuita di beni usati presso i centri del riuso e/o in aree appositamente allestite nei centri di raccolta per rifiuti urbani ai fini del loro riutilizzo;

d) superamento della frammentazione delle gestioni finora attuate, attraverso un processo di fusione e incorporazione, non necessariamente per criteri economicistici;

e) dimensioni gestionali, fissati da parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative, tenendo conto del sistema infrastrutturale di trasporto (strade, ferrovie, navale, ecc.);

f) garantire l'omogeneità della qualità dei servizi, la tendenziale perequazione delle tariffe, attraverso il vantaggio derivante da economie di scala e la riduzione progressiva dei quantitativi da destinare alle discariche;

g) incentivare il riutilizzo, il riciclo e il recupero della materia prima, intervenendo a monte della produzione anche al fine di ridurre in quantità e qualità gli imballaggi e di favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili, per raggiungere e superare il 65% di raccolta differenziata (di seguito: RD), secondo un cronoprogramma indicato dal Piano regionale di gestione dei rifiuti;

h) vietare nei tempi e nelle modalità stabilite nel Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, l'ingresso nella regione di imballaggi poliaccoppiati e di imballaggi che non possono essere riutilizzati o riciclati;

i) assicurare il graduale passaggio, nei tempi e nelle modalità stabilite nel Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, a sistemi di tariffazione puntuale per la responsabilizzazione della cittadinanza e delle imprese al fine della riduzione della produzione dei rifiuti e del sostegno alla raccolta differenziata;

j) promuovere ed incentivare il rapporto con il mondo scolastico e accademico per la definizione di nuovi lavori e professionalità in materia di gestione dei rifiuti e green economy;

l) ridurre la movimentazione dei rifiuti attraverso l'ottimizzazione dello smaltimento in impianti prossimi al luogo di produzione, e ciò al fine di salvaguardare la salute dei cittadini, proteggere l'ambiente, garantire l'incolumità dei lavoratori e contenere i costi a carico della collettività;

m) implementare il parco impiantistico con sistemi a basso impatto ambientale che consentano un risparmio di risorse naturali ed attraverso l'avvio ed il recupero di quello esistente;

n) valorizzare la partecipazione degli 'Stakeholders' e delle associazioni ambientaliste nei processi decisionali, relativamente alla pianificazione ed alla programmazione ed individuazione dei siti e della tecnologia impiantistica;

o) promuovere l'informazione e la partecipazione dei cittadini attraverso moderne forme di comunicazione, che vengono veicolate all'interno dei Centri Comunali Ecologici Multimateriali e rivolte anche agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado attraverso percorsi formativi e di alternanza scuola-lavoro.

3. La presente legge in attuazione e nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di gestione dei rifiuti e, in particolare, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205 e successive modifiche ed integrazioni, in coerenza con le finalità e le previsioni di tutela delle risorse dell'ambiente del territorio, ha ad oggetto la disciplina della gestione integrata dei rifiuti e provvede:

a) alla definizione degli ambiti territoriali ottimali ricompresi nel territorio regionale (ATO) per il servizio di gestione integrata dei rifiuti e all'istituzione e alla disciplina delle Autorità di governo d'ambito;

b) al riordino delle competenze in materia di pianificazione, autorizzazione e controllo della Regione, dei Liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, provvedendo anche alla promozione di accordi di filiera per distretti e settori produttivi;

c) alla tutela dei lavoratori operanti nel settore dei rifiuti;

d) al miglioramento dei processi di partecipazione e responsabilizzazione sociale ed economica della gestione dei rifiuti e dei materiali comunque prodotti sui territori;

e) alla definizione della disciplina transitoria atta a garantire la continuità del servizio.

4. La Regione considera i rifiuti una risorsa da valorizzare nel rispetto dei criteri di priorità e gerarchia stabiliti dall'ordinamento, secondo precisi obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere all'interno degli ATO. In particolare, la Regione:

a) assicura che la gestione dei rifiuti avvenga nel rispetto del Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti e dei conseguenti Piani d'ambito, che devono essere obbligatoriamente uniformati ai seguenti principi: minimizzazione degli impatti dei

rifiuti su ambiente e salute; costo dello smaltimento a carico di chi detiene il rifiuto o del produttore del bene divenuto rifiuto (chi inquina paga); ordine di priorità tra le diverse opzioni per il trattamento dei rifiuti (gerarchia); obbligo di dotarsi di una rete adeguata di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati (prossimità/autosufficienza);

b) fissa i requisiti generali e delinea i principi cardine della politica di prevenzione e gestione dei rifiuti e stabilisce gli obblighi essenziali per la gestione dei rifiuti, e tra questi, l'obbligo di elaborare piani e programmi per la gestione dei rifiuti con il preciso obiettivo di minimizzazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana;

c) assicura che il trattamento dei rifiuti e la gestione seguano una precisa gerarchia tra le diverse opzioni per la gestione dei rifiuti che vede, nell'ottica della migliore opzione ambientale, la prevenzione/riduzione alla fonte al vertice della scala gerarchica e lo smaltimento in discarica come ultima e residuale alternativa, in ciò utilizzando anche la leva dell'ecotassa regionale;

d) assicura il principio di prossimità ed autosufficienza, secondo cui ogni Ambito Territoriale Ottimale si dota di una rete integrata e adeguata di impianti concepita in modo da consentire l'autosufficienza gestionale, compreso lo smaltimento post trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati e dei sovvalli.

Art. 2.

Principio di autosufficienza

1. Il deposito della frazione residuale dei rifiuti urbani post trattamento avviene, di norma, all'interno del territorio dei Liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, salvi i casi straordinari di cui all'articolo 3, comma 4.

2. In prima applicazione, nelle more dell'approvazione del Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti e dei Piani d'ambito, qualora l'obiettivo dell'autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani non risulti interamente perseguibile, il Presidente della Regione, nel rispetto della normativa vigente, può stipulare appositi accordi in ambito europeo o con le altre regioni, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni per determinarne i tempi, le modalità e ogni altro adempimento finalizzato alla individuazione delle misure e degli interventi necessari a far fronte alle situazioni di emergenza relative alla gestione dei rifiuti, adottando, ove occorra, con appositi decreti o ordinanze le misure necessarie.

TITOLO II COMPETENZE REGIONALI

Art. 3.

Ambito territoriale regionale

1. L'ambito territoriale ai fini dell'ottimale programmazione, coordinamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, è il territorio regionale, in cui è garantita la sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti, che favorisca la realizzazione di un sistema impiantistico basato sul principio di prossimità, al fi-

ne di accelerare lo sviluppo di una green economy regionale, attraverso la riduzione dei rifiuti, l'incremento del riciclo e il recupero di materia, prioritario rispetto al recupero di energia, la progressiva riduzione del ricorso allo smaltimento dei materiali non riciclabili.

2. La Regione promuove la realizzazione di appositi accordi per incoraggiare l'economia della riduzione, del riciclo, del riuso e del recupero e sostiene la realizzazione di centri per la riparazione e il riuso/decostruzione/commercializzazione, promuovendo nuovi settori dell'economia, anche attraverso l'utilizzo dei fondi della Programmazione europea. A tal fine, e nel rispetto della disciplina nazionale ed europea, la Regione può promuovere e stipulare accordi di filiera per distretti e settori produttivi, quali l'agroalimentare, il vitivinicolo, l'ittico, nonché dei sistemi della grande distribuzione organizzata, della distribuzione e della logistica e di ogni loro comparto.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 e dal Titolo III, il Presidente della Regione, sentito l'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, può autorizzare accordi infraregionali, tra le Autorità di governo d'ambito dei rifiuti previste dalla presente legge, nei casi in cui è necessario fronteggiare situazioni di emergenza correlate allo smaltimento dei rifiuti o qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza lo richiedano.

4. Con le modalità di cui al comma 3 possono essere autorizzate iniziative, tra le Autorità di governo d'ambito dei rifiuti previste dalla presente legge, aventi ad oggetto la realizzazione di impianti comuni per il recupero dei rifiuti, nel rispetto del Piano di gestione regionale, dei principi di prossimità, efficienza, efficacia, ecosostenibilità, economicità e innovazione tecnologica.

Art. 4.

Pianificazione regionale

1. La pianificazione regionale fissa gli obiettivi, le misure e le azioni volte al conseguimento delle finalità della presente legge e costituisce il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli di pianificazione e di programmazione degli interventi, anche con riferimento alla programmazione del fabbisogno e della localizzazione dell'impiantistica e di gestione dei flussi di rifiuti. La pianificazione regionale definisce i criteri e le modalità per promuovere la programmazione e l'esercizio della gestione integrata dei rifiuti, favorendone la riduzione, le forme di raccolta aggregate dei materiali post consumo, indirizzando le raccolte di materiali singoli o aggregati da destinare al riciclo e al recupero in modo omogeneo nel territorio regionale, al fine di generare una filiera industriale del riciclo e del recupero che possa contare su un flusso certo di materia per qualità e quantità.

2. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, in coerenza con le Direttive (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851, 2018/852 del Parlamento Europeo e con la disciplina nazionale di settore, al fine di favorire la transizione verso una economia circolare, promuove la gestione sostenibile dei rifiuti, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche ed integrazioni, secondo uno scenario di programmazione integrata tra protezione ambientale, sicurezza ed economicità, in riferimento alle direttive ed ai regolamenti

europei in materia. Il piano persegue l'obiettivo della riduzione della quantità di rifiuti prodotti e dell'effettivo recupero di materia, e promuove l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, al fine di prevenire ovvero di ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e dell'aria, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica. Più in particolare, il Piano regionale di gestione dei rifiuti:

a) definisce le modalità per l'accertamento, da parte di ogni Autorità di cui all'articolo 15, della tipologia, delle quantità e dell'origine dei rifiuti da recuperare ovvero da smaltire per il post-trattamento, all'interno dell'ATO di riferimento, anche mediante un sistema che consenta di rilevare gli effetti progressivi della implementazione dei sistemi di raccolta differenziata, mediante analisi del rifiuto urbano residuo (RUR) che diano informazioni sulla composizione dello stesso;

b) fissa i criteri per la classificazione dei materiali presenti nel RUR, non riciclabili né altrimenti recuperabili, in ordine di importanza, ponderale e di pericolosità, al fine di impostare politiche e pratiche locali per la riduzione della immissione al consumo e dell'ingresso in regione di tali materiali;

c) definisce le modalità attraverso cui assicurare la gestione integrata dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ATO;

d) fissa i criteri attraverso i quali assicurare il recupero ovvero lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, tenuto conto delle zone di crisi ambientale, al fine di ridurre la movimentazione e l'impatto ambientale degli stessi;

e) fissa i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di post trattamento altrimenti chiamate discariche e recupero dei rifiuti e i criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento, nonché le condizioni ed i criteri tecnici per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, escluse le discariche, in aree destinate ad insediamenti produttivi;

f) definisce i criteri per la localizzazione degli impianti operativi di selezione della frazione secca a valle della raccolta differenziata, correlandone la potenzialità, la funzionalità e la possibilità di conversione, parziale o totale, alle strategie di raccolta differenziata e di trattamento del RUR e dell'intero sistema regionale;

g) fissa i criteri per la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani, nonché per la stima dei costi di investimento per la realizzazione del sistema impiantistico regionale;

h) prevede l'esclusione di trattamenti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani che non facciano ricorso a tecnologie atte a garantire i requisiti di efficienza energetica nei termini fissati dalla direttiva n.2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. I trattamenti di incenerimento sono classificati come operazioni di recupero e non come operazioni di smaltimento;

i) fissa i criteri per il trattamento preventivo dei rifiuti ammessi allo smaltimento in discarica comunque conformi alle migliori tecnologie disponibili (BAT);

l) determina l'individuazione dei sistemi di pretrattamento del RUR da predisporre immediatamente ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni privilegiando livelli di trattamento che comportino il minor costo a carico della tariffa ed il maggior vantaggio ambientale;

m) stabilisce i criteri e le modalità da adottarsi in tutto il territorio della Regione, per la determinazione delle tariffe di conferimento in discarica;

n) richiede che ogni utilità, anche finanziaria, derivante dalle gestione virtuosa dei rifiuti sia reinvestita nella riduzione della tariffa determinata a carico dei cittadini e nel miglioramento dell'efficienza del ciclo virtuoso di gestione dei rifiuti;

o) stabilisce le modalità e i criteri per la stipula di un protocollo d'intesa tra la Regione siciliana, associazioni no-profit (di volontariato e di promozione sociale), enti locali e territoriali e soggetti donanti derrate alimentari prossime alla scadenza, ovvero, eccedenze di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, allo scopo di facilitare la donazione, la raccolta, il recupero e la distribuzione di prodotti alimentari provenienti dalle grandi catene di distribuzione alimentare, dai mercati ortofrutticoli, dalle aziende di produzione e trasformazione agro-alimentare e dai somministratori di alimenti e bevande. Il suddetto protocollo d'intesa, ai sensi della legge 19 agosto 2016 n. 166, persegue prioritariamente fini di solidarietà sociale, di riduzione degli sprechi e, quindi, dei rifiuti.

3. Sono parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, il programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, le direttive per la raccolta differenziata e le disposizioni relative ai piani per la bonifica delle aree inquinate.

4. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti promuove la progressiva definizione di un sistema tariffario puntuale.

5. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti definisce misure ed interventi specifici, compresa la prevenzione e le misure ecosostenibili per il riciclo e il recupero degli imballaggi che non possono essere riutilizzati o riciclati in relazione alle peculiarità delle isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, finalizzati ad una progressiva riduzione delle quantità di rifiuti e, altresì, una specifica impiantistica allo scopo di trattare la materia in situ, al fine di minimizzare gli impatti ambientali. Inoltre, prevede specifiche misure in relazione alle esigenze per le aree fragili di particolare tutela naturalistica e nei siti UNESCO.

6. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è corredato dal Piano regionale per la bonifica dei siti contaminati, o da stralci funzionali, per fronteggiare gli interventi prioritari da realizzare nelle aree inquinate. Il Piano delle Bonifiche provvede a individuare:

a) i siti da bonificare e le caratteristiche degli inquinamenti presenti;

b) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale secondo le migliori tecniche disponibili e privilegiando prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero dei rifiuti urbani;

c) l'ordine di priorità degli interventi, ed in prima applicazione, quelli incisi da procedure d'infrazione europea, da segnalazione delle autorità sanitarie e da provvedimenti giudiziari;

d) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;

e) la stima degli oneri finanziari.

7. Il Piano delle Bonifiche individua, in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 3 aprile 2006. n.152 e successive modifiche ed integrazioni, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento ai principi "chi inquina paga" e di "riparazione del danno ambientale", l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, ed in particolare:

a) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi;

b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;

c) gli enti pubblici di cui la Regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini degli interventi sostitutivi, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006. n.152 e successive modifiche ed integrazioni.

8. L'analisi del rischio è basata sull'individuazione e parametrizzazione di 3 elementi principali:

a) la sorgente di contaminazione;

b) i percorsi di migrazione degli inquinanti attraverso le matrici ambientali;

c) i bersagli o recettori della contaminazione nel sito o nel suo intorno. Qualora, all'esito dell'analisi di rischio specifico del sito, venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente.

9. Per la raccolta e l'utilizzo dei dati e delle informazioni di tipo gestionale, economico, e tecnico a livello regionale, in collaborazione con le AdA, con l'ISPRA e con l'ARPA Sicilia e sentito il parere dell'Osservatorio regionale dei rifiuti di cui all'articolo 7, il Piano definisce i contenuti e la struttura dei dati essenziali dell'anagrafe, nonché le modalità della realizzazione del sistema SIPOB (Sistema Informativo Procedimento Operativo di Bonifica), realizzato quale strumento informatico di supporto alla "Banca Dati dei siti interessati da procedimento di bonifica", in base ad un apposito disciplinare predisposto dagli uffici regionali competenti e approva-

to con decreto del Presidente della regione, su proposta dell' Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità.

10. Per garantire l'efficacia delle linee guida per le attività di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati, il Piano delle Bonifiche si basa sui criteri definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

11. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, comma 5, gli strumenti di pianificazione regionale sono sottoposti ad adeguamento periodico, in base al monitoraggio dei risultati raggiunti, alla realizzazione degli interventi previsti e di attuazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche delle evoluzioni della disciplina nazionale ed europea di riferimento.

12. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti definisce le modalità d'integrazione degli accordi di filiera e di ogni altro strumento di programmazione strategica e negoziata nell'ambito della pianificazione degli ATO. Le disposizioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, del Piano delle bonifiche, e dei piani stralcio eventualmente adottati, fissano gli obiettivi minimi che sono garantiti sul territorio regionale ed hanno carattere immediatamente vincolante per le Autorità di governo d'ambito dei rifiuti di cui all'articolo 15, i Liberi Consorzi comunali e Città metropolitane, i Comuni e per ogni altro soggetto pubblico o privato che, a qualsiasi titolo, esercita le proprie funzioni o presta la propria attività in ambiti che interessano i rifiuti.

13. Le opere per la realizzazione degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti possono essere ubicate anche in zone classificate idonee dai vigenti strumenti urbanistici comunali, nel pieno rispetto della pianificazione regionale, purché distino almeno tre chilometri dal perimetro del centro abitato.

14. La Regione individua un elenco sulla base di tipologie igienico-sanitarie al fine di pianificare opportune analisi ambientali ed epidemiologiche periodiche, con cadenza almeno annuale ad opera degli enti statali e regionali (nello specifico ISPRA, ARPA Sicilia, ASP), di tutti i siti in cui ricadono gli impianti di gestione, recupero e trattamento dei rifiuti. Nel massimo rispetto della trasparenza amministrativa, i risultati di queste analisi, sono resi pubblici e consultabili liberamente da tutti i cittadini interessati attraverso un'apposita sezione del sito web della Regione.

Art. 5.

Procedimento per l'approvazione del piano regionale dei rifiuti

1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, le modifiche e gli aggiornamenti, sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana ed emanati con decreto del Presidente della Regione.

2. Per l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti si applica la procedura in materia di VAS, prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii..

3. Al fine di garantire la piena partecipazione e condivisione, il Piano regionale dei rifiuti è emanato secondo le modalità di cui al comma I del presente articolo, sentita l'ANCI, nonché le autorità di governo d'ambito dei rifiuti e il comitato consultivo degli utenti e della cittadinanza attiva di cui all'articolo 8.

4. Il Piano può essere approvato anche per stralci funzionali e tematici e acquista efficacia dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

5. Il Piano è aggiornato almeno ogni cinque anni.

6. Le modalità di cui al presente articolo trovano immediata applicazione anche per la procedura di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti avviata in vigore della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e non ancora conclusa alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Poteri sostitutivi

1. Qualora i Comuni, i Liberi Consorzi comunali, le Città metropolitane o le AdA non ottemperino alle funzioni e ai compiti assegnati dalla presente legge, l'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità interviene in via sostitutiva con le modalità di cui al comma 2, per ogni grave violazione di legge ed in particolare nei seguenti casi:

- a) mancato insediamento dell'Assemblea d'Ambito;
- b) mancata nomina del Governatore;
- c) mancata nomina dei Revisori dei conti;
- d) mancata adozione e mancato aggiornamento del Piano d'ambito;
- e) mancata approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'AdA, nei termini e secondo le modalità previsti dall'ordinamento;
- f) mancata scelta della forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento; mancato espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio e mancata stipula del contratto;
- g) per gravi ritardi o inadempimenti che pregiudichino l'operatività dell'AdA mancato esercizio dei poteri autorizzatori di cui all'art. 25;
- h) nei casi in cui non è assicurato il controllo del pieno adempimento dell'esecuzione del contratto di servizio da parte del gestore, ivi compreso il rispetto delle clausole contrattuali aventi ad oggetto gli obblighi di raccolta differenziata;
- i) mancato adempimento di quanto prescritto all'articolo 36, commi 2 e 6, ed all'articolo 37, comma 1.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, assegna all'ente inadempiente un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per adottare i provvedimenti o gli atti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, l'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità nomina un commissario, scelto tra i dipendenti dell'amministrazione regionale, di comprovata esperienza amministrativa, che adotta, entro il termine pari alla metà di quello ordinariamente ed eventualmente previsto dalla presente legge o entro trenta giorni dall'insediamento, i provvedimenti o gli atti dovuti o necessari.

3. Al commissario nominato di cui al comma 2 spetta, per l'attività sostitutiva, un'indennità di carica e di responsabilità rapportata alla tipologia degli atti adottati, alla professionalità ed alla responsabilità richieste, all'entità demografica dei Comuni di riferimento ed agli accessi effettuati. In caso di ingiustificato ritardo nell'adozione dei provvedimenti o degli atti dovuti o necessari, al commissario nominato non spetta alcun compenso.

4. In caso di ritardo oltre il termine previsto dal decreto di nomina o di mancata o di incompleta adozione dei provvedimenti o degli atti dovuti o necessari, il commissario ad acta nominato incorre in responsabilità di tipo disciplinare nonché amministrativo-contabile ed i relativi atti sono trasmessi alla Procura regionale della Corte dei Conti ed ai tribunali competenti ai fini della valutazione del danno all'immagine delle amministrazioni coinvolte.

5. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico dell'ente inadempiente, salva la rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili.

Art. 7.

Istituzione dell'Osservatorio regionale per i rifiuti

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, l'"Osservatorio regionale dei rifiuti".

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

a. controllo, vigilanza e monitoraggio in ordine all'efficienza ed al corretto funzionamento del servizio di gestione dei rifiuti, anche con riferimento alla pianificazione regionale;

b. verifica la coerenza e la congruità degli atti posti in essere dalle AdA;

c. vigila sull'operato della Sezione regionale del Catasto dei rifiuti, presso l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

3. L'Osservatorio per lo svolgimento dei propri compiti si avvale delle strutture regionali, e previa stipula di apposita Convenzione, può avvalersi anche di enti specializzati e di istituti universitari.

4. L'Osservatorio è composto da cinque membri, che operano a titolo gratuito, scelti tra soggetti esperti in materia di rifiuti, di elevata qualificazione giuridici-

co/amministrativa e tecnico/scientifica nel settore pubblico e privato e di almeno cinque unità di personale del Dipartimento regionale Acqua e rifiuti, nominati con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità per la durata di cinque anni.

5. L'Osservatorio pubblica ogni tre mesi sul sito internet istituzionale i risultati sullo stato della gestione integrata dei rifiuti di ciascuna ADA.

6. L'Osservatorio elabora annualmente una Relazione contenente le informazioni ed i risultati inerenti all'attività di monitoraggio svolta. La Relazione è trasmessa alla Giunta Regionale ed alla competente Commissione dell'Assemblea regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

7. I dati raccolti ai sensi dell'articolo 4, comma 9, sono resi pubblici, ed aggiornati ogni sei mesi, attraverso un apposito sito web a cura e responsabilità dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. L'informatizzazione dei processi di raccolta di dati e informazioni è inserita nell'agenda digitale. Ai relativi oneri si provvede con i fondi regionali ed extra regionali tra cui i fondi europei stanziati per la digitalizzazione. L'Osservatorio predispone dei modelli tabellari riassuntivi del Piano d'ambito, la cui compilazione è demandata alle Autorità di governo, al fine di verificare la rispondenza e la coerenza tra gli obiettivi previsti dalla pianificazione e gli obiettivi raggiunti, ovvero, le modalità operative adottate, il numero degli addetti, il conto economico, l'andamento della spesa, l'evoluzione dei costi del servizio e del trattamento finale dei rifiuti ed ogni altra informazione utile.

Art. 8.

Comitato consultivo degli utenti e della cittadinanza attiva e strumenti di partecipazione democratica

1. In rappresentanza degli interessi degli utenti, ai fini del controllo della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, presso l'Osservatorio regionale dei rifiuti, è istituito il Comitato consultivo degli utenti e della cittadinanza attiva. La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, che prescrive, in particolare, i criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento del predetto Comitato. Il Comitato può articolarsi in Sezioni territoriali istituite in ciascun ambito territoriale ottimale.

2. Il Comitato consultivo degli utenti e della cittadinanza attiva, nell'esercizio delle proprie funzioni, concorre al raggiungimento dello sviluppo sostenibile dei servizi di gestione dei rifiuti. In particolare:

- a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità del servizio;
- b) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso al servizio;
- c) coopera, formulando proposte, con le AdA nello svolgimento delle proprie attività;

- d) fornisce indicazioni ed elabora proposte alle autorità pubbliche di settore;
- e) fornisce informazioni agli utenti e li assiste per la cura dei loro interessi presso le competenti sedi;
- f) segnala alle AdA e al soggetto gestore del servizio la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione;
- g) trasmette alle AdA e all'Osservatorio regionale dei rifiuti le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio.

3. La Regione promuove, in collaborazione con il Comitato consultivo degli utenti e della cittadinanza attiva, forme di partecipazione.

4. Al fine di assicurare un governo democratico della gestione dei rifiuti, le AdA prevedono strumenti di partecipazione alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione dei lavoratori del servizio e degli abitanti del territorio.

Art. 9.

Coscienza ecologica, ricerca scientifica, comunicazione e informazione

1. La Regione promuove e coordina le Autorità di governo d'ambito dei rifiuti di cui all'articolo 15 per le campagne di comunicazione e informazione, con lo scopo di fornire le informazioni volte a promuovere una "coscienza ecologica", ossia comportamenti e stili di vita conformi alle esigenze di riduzione, riutilizzo, valorizzazione, recupero e corretta gestione dei rifiuti.

2. La Regione assicura l'unitarietà di indirizzo dell'informazione, predispone programmi pluriennali di attività e provvede alla realizzazione e divulgazione di materiale didattico e informativo, avvalendosi dell'Osservatorio regionale dei rifiuti.

3. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane, in collaborazione con le Autorità di cui all'articolo 15 e con i Comuni, con le università, con ARPA Sicilia, in base alle linee guida regionali, oltre alla produzione di proprie attività, assicurano la diffusione nelle istituzioni formative locali formali e non formali di iniziative e di materiale didattico e divulgativo, anche avvalendosi di soggetti no profit, associazioni, istituti religiosi.

4. Le Autorità di cui all'articolo 15 adottano programmi di informazione e sensibilizzazione a tutta la popolazione in base ai tipi di raccolta attivati in relazione agli impianti e alla logistica di prossimità per il recupero di materia in esercizio.

5. Il Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità e con l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, individua con apposito decreto le forme di promozione e di incentivazione e di sostegno alla ricerca, per migliorare i livelli di intercettazione dei materiali riciclabili, la qualificazione e riqualificazione merceologica, la

riprogettazione industriale, la limitazione e promozione di materiali riciclabili e compostabili, lo sviluppo di nuove tecnologie e modalità per la gestione dei rifiuti, il riciclo, la bonifica dei siti inquinati, presso le università e gli enti di ricerca regionali, anche attraverso l'utilizzo dei fondi della programmazione.

Art. 10.

Valorizzazione delle competenze specialistiche sui rifiuti

1. Al fine di valorizzare e innalzare le competenze specialistiche sui rifiuti, la Regione dà priorità, nell'ambito del programma formativo del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, alla formazione, all'aggiornamento e alla riqualificazione dei dipendenti regionali del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

Art. 11.

Istituzione bacino dei lavoratori del settore rifiuti dell'ambito

1. E' istituito presso ogni Autorità di cui all'articolo 15, il bacino dei lavoratori del settore rifiuti così come indicati nell'Accordo Quadro Regionale del 6 agosto 2013, sottoscritto tra la Regione e le Organizzazioni sindacali regionali.

2. Nel bacino di cui al comma 1 è compreso anche il personale operativo che ha già prestato servizio presso il gestore, indipendentemente dalla tipologia contrattuale utilizzata negli otto mesi precedenti al nuovo affidamento, nel rispetto della clausola sociale prevista dal CCNL di settore per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento e aggiornamento del bacino di cui al comma 1, nonché le modalità per la mobilità territoriale.

4. Al fine di garantire la tutela dell'occupazione dei lavoratori operanti nel settore dei rifiuti, nonché la continuità e la stabilità della stessa, e fermo restando il principio di massima partecipazione, concorrenza, trasparenza e libera circolazione delle prestazioni e dei servizi, in sede di affidamento del servizio, i bandi di gara, gli avvisi, le lettere di invito, i capitolati d'oneri ed i contratti di servizio, prevedono, a pena di nullità, l'adozione di strumenti di tutela occupazionale del personale inserito nel bacino di cui al comma 1 nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità economico-finanziaria.

Art. 12.

Norme in materia di tariffa dei rifiuti

1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, sentito l'Assessore regionale per la salute e la Commissione legislativa dell'ARS competente, sono definiti i criteri per la riduzione della tariffa dei rifiuti per i soggetti donanti derrate alimentari e l'erogazione degli eventuali finanziamenti previsti dalla normativa nazionale di riferimento a favore delle associazioni no-profit, che fungono da intermediari nella raccolta e nella distribuzione di queste derrate alimentari.

2. Ai fini della progressiva definizione della tariffa puntuale, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, sentita la Commissione legislativa competente, sono definiti appositi strumenti di perequazione della tariffa, nel rispetto dei piani economici finanziari dei gestori e, comunque, dei seguenti costi:

a) costo industriale che include i costi relativi alle spese di investimento, qualora sostenuto, per la costruzione dell'impiantistica, compresi gli oneri finanziari e i costi della realizzazione di opere di mitigazione ambientale;

b) costi per la gestione operativa, comprese quelle relative al personale e ai mezzi;

c) costi generali e tecnici ed eventuale utile d'impresa;

d) costi per l'eventuale dismissione degli impianti e, per le discariche, costi previsti per il recupero ambientale e per la gestione post operativa;

e) oneri fiscali determinati dalle vigenti leggi.

3. Al fine di incentivarne la diffusione, la tariffa prevede congrue riduzioni per l'autocompostaggio e per il compostaggio di comunità, nonché per l'avvio al recupero e riciclaggio dei rifiuti,.

Art. 13.

Prezziario unico regionale

1. La Regione provvede alla stesura di un prezziario unico regionale riguardante le voci elementari inerenti allo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e alla definizione di indicatori di qualità e di ulteriori standards cui devono uniformarsi i bandi e i capitolati per l'affidamento del servizio nonché all'adozione di uno o più schemi tipo del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti.

TITOLO III

AUTORITÀ DI GOVERNO D'AMBITO DEI RIFIUTI

Art. 14.

Ambiti territoriali ottimali

1. Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, comma primo, della Costituzione ed in attuazione dell'art. 200 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e e ss.mm.ii, il territorio regionale è suddiviso nei seguenti nove ambiti territoriali ottimali:

a) ATO 1 - Agrigento, coincidente con la delimitazione territoriale del libero consorzio di Agrigento, incluse le Isole minori afferenti al confine territoriale della stessa;

b) ATO 2 - Caltanissetta, coincidente con la delimitazione territoriale del libero consorzio di Caltanissetta;

c) ATO 3 - Catania, coincidente con la delimitazione territoriale della città metropolitana di Catania;

d) ATO 4 - Enna, coincidente con la delimitazione territoriale del libero consorzio di Enna;

e) ATO 5 - Messina, coincidente con la delimitazione territoriale della città metropolitana di Messina, incluse le Isole minori afferenti al confine territoriale della stessa;

f) ATO 6 - Palermo, coincidente con la delimitazione territoriale della città metropolitana di Palermo, incluse le Isole minori afferenti al confine territoriale della stessa;

g) ATO 7 - Ragusa, coincidente con la delimitazione territoriale del libero consorzio di Ragusa;

h) ATO 8 - Siracusa, coincidente con la delimitazione territoriale del libero consorzio di Siracusa;

i) ATO 9 - Trapani, coincidente con la delimitazione territoriale del libero consorzio di Trapani, incluse le Isole minori afferenti al confine territoriale della stessa.

Art. 15.

Istituzione delle Autorità di governo d'ambito dei rifiuti (AdA)

1. Per ciascun ATO di cui all'articolo 14, è istituita l'Autorità di governo d'ambito per i rifiuti (AdA), ente rappresentativo dei Liberi Consorzi comunali, delle Città metropolitane e di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento.

2. Le AdA hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono dotate di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

3. Le AdA improntano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo di perseguire il principio del pareggio di bilancio ed hanno potestà regolamentare, nelle materie di propria competenza che esercitano secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Ad ogni AdA, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale vigente, competono le funzioni di organizzazione dei servizi, di scelta della modalità di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza nel rispetto delle disposizioni di settore e fatte salve le competenze dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), di affidamento della gestione, di stipula del contratto di servizio e la relativa vigilanza e controllo.

5. Le AdA predispongono i Piani d'ambito dei rifiuti urbani relativi ai territori di propria competenza, anche attraverso specifici accordi con le Autorità degli ambiti territoriali ottimali limitrofi, nel rispetto delle previsioni contenute dal Piano regio-

nale di gestione dei rifiuti, nei Piani territoriali di coordinamento in rapporto alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge, alla rete delle principali linee di comunicazioni stradali, ferroviarie, elettriche, navigabili esistenti, e provvedono a:

a) individuare le iniziative volte a limitare la produzione dei rifiuti e favorire il riutilizzo, il riciclo ed il recupero degli stessi;

b) individuare le iniziative dirette a favorire il recupero di materiali dai rifiuti, anche attraverso il potenziamento, la riconversione o ampliando gli impianti esistenti;

c) stabilire la tipologia ed il fabbisogno degli impianti da realizzare nell'ambito territoriale ottimale, nel rispetto degli indirizzi contenuto nel Piano di gestione regionale, tenuto conto dell'impiantistica esistente, dell'offerta di smaltimento e recupero da parte del sistema sia pubblico che privato, operando anche per il potenziamento o ampliamento degli impianti esistenti, nonché della loro localizzazione;

d) individuare le aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

e) valutare il fabbisogno di impianti post-trattamento altrimenti chiamate discariche, necessarie per lo smaltimento della frazione secca non più soggetta a riciclaggio e non recuperabile dei rifiuti urbani per un periodo non inferiore a 10 anni, nonché la loro localizzazione e prevedendo tra questi la realizzazione di almeno un impianto pubblico;

f) gestire e riscuotere la tariffa dei rifiuti.

6. Le AdA assicurano una gestione integrata dei rifiuti, nel pieno rispetto dei Piani d'ambito, e conforme ai seguenti principi:

a) minimizzazione degli impatti dei rifiuti su ambiente e salute;

b) costo dello smaltimento a carico di chi detiene il rifiuto o del produttore del bene divenuto rifiuto;

c) ordine di priorità tra le diverse opzioni per il trattamento dei rifiuti (gerarchia);

d) obbligo di dotarsi di una rete di impianti sufficienti al raggiungimento degli obiettivi di legge per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti post trattamento (prossimità/autosufficienza);

e) rispetto dei requisiti generali della prevenzione e gestione dei rifiuti attraverso l'elaborazione di piani e programmi per la gestione dei rifiuti con il preciso obiettivo di minimizzazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana;

f) precisa gerarchia tra le diverse opzioni di gestione dei rifiuti, un ordine basato sulla migliore opzione ambientale, che vede la prevenzione/riduzione alla fonte al

vertice della scala gerarchica e lo smaltimento post trattamento in discarica come ultima e residuale alternativa;

g) prossimità ed autosufficienza, secondo cui ogni ATO si dota di una rete integrata e adeguata di impianti concepita in modo da consentire l'autosufficienza gestionale compreso lo smaltimento post trattamento dei rifiuti urbani non soggetti a recupero e riciclaggio;

h) incentivazione, sotto ogni profilo, dell'effettivo, prevalente e obiettivo recupero e riciclo dei materiali prodotti nel territorio, anche avvalendosi di soluzioni innovative e, se del caso, sperimentali e di ricerca applicata da sviluppare con università e centri di ricerca pubblica.

Art. 16.

Organizzazione e funzionamento delle AdA

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività, ciascuna AdA dispone di un'apposita struttura tecnico-amministrativa alle dipendenze del Governatore d'ambito ed è dotata di un proprio ruolo organico cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico dei contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano applicazione per i dipendenti degli enti locali. Si avvale di locali, uffici e servizi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, messi a disposizione tramite convenzione.

2. Ogni AdA è dotata di un proprio patrimonio costituito da:

a) acquisizioni dirette effettuate con propri mezzi;

b) contributi regionali;

c) trasferimenti obbligatori effettuati dai comuni ricadenti nel territorio di riferimento relativi alla quota parte della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti destinata alla copertura dei costi di funzionamento dell'AdA, fatte salve le competenze dell'ARERA;

d) ulteriori ed eventuali conferimenti effettuati dai comuni ricadenti nel territorio di riferimento;

e) ogni altro bene mobile o immobile alla stessa trasferito ai sensi della presente legge.

3. I costi di funzionamento sono definiti e ripartiti in quota parte a carico della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto delle disposizioni di settore vigenti e di quanto stabilito dall'ARERA.

4. Le AdA hanno sede presso gli uffici dei Liberi Consorzi comunali o delle Città Metropolitane appartenenti al medesimo ambito territoriale ottimale e si avvalgono delle relative dotazioni funzionali.

Art. 17.

Organi dell'Autorità di governo d'ambito dei rifiuti

1. Sono organi dell'Autorità di governo d'ambito dei rifiuti: l'Assemblea d'ambito, il Governatore d'ambito e il Collegio dei revisori.

Art. 18.
Assemblea d'Ambito

1. L'Assemblea è composta dal Presidente del Libero Consorzio comunale o dal Sindaco della Città metropolitana e dai Sindaci pro tempore dei Comuni ricadenti in ciascun ambito territoriale, o dai loro assessori delegati.

2. Il Presidente dell'Assemblea è il sindaco del comune che ha raggiunto la più alta percentuale di raccolta differenziata. In caso di uguale percentuale tra più comuni, è individuato il sindaco più anziano e rimane in carica per due anni. Qualora il Presidente cessi dalla propria carica di sindaco prima della scadenza naturale del mandato, l'Assemblea designa nella prima seduta utile il nuovo Presidente.

3. Il Presidente dell'Assemblea nomina la Commissione di selezione di cui all'articolo 21, comma 1.

4. Ai fini della ponderazione del voto espresso, ogni comune è titolare di quote associative, nominali ed intrasmissibili, espressive dei rispettivi diritti di partecipazione. Lo Statuto dispone l'assegnazione delle quote associative in base ai criteri definiti con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità che tengono conto degli indici demografici, economici e dei flussi turistici e occupazionali che interessano il territorio dei comuni, nonché di ogni altro elemento rilevante o di specificità locale.

5. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della metà dei componenti che rappresentino almeno la metà delle quote associative, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Nello Statuto sono previste forme di tutela per i comuni meno popolosi attraverso tipologie di voto ponderato.

6. Alle sedute dell'Assemblea è invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'Assessore regionale competente ovvero un suo delegato.

7. Per la partecipazione all'Assemblea non è prevista la corresponsione di alcuna indennità.

8. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'esercizio delle sue funzioni.

9. Lo Statuto può delegare specifiche funzioni ad un Consiglio di coordinamento composto da membri nominati dall'assemblea tra i suoi componenti. I membri del Consiglio di coordinamento non percepiscono alcuna indennità.

Art. 19.
Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'autorità servizio rifiuti.

2. L'Assemblea provvede:

- a) all'approvazione dello Statuto, delle modifiche statutarie e del suo regolamento di funzionamento interno;
- b) all'approvazione e all'aggiornamento del Piano d'Ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;
- c) all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'AdA;
- d) alla ricognizione ed approvazione della pianta organica dell'Autorità e dei piani di fabbisogno di personale;
- e) all'approvazione dei regolamenti di servizio e dei regolamenti tariffari alla definizione e approvazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto delle disposizioni di settore vigenti e fatte salve le competenze dell'ARERA e assicurando, contestualmente, l'equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio, la riduzione dei costi, avuto riguardo alle fasce sociali più deboli, in armonia con gli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, lotta all'evasione e all'elusione fiscale, tutela ambientale e uso efficiente delle risorse, tenuto conto della legislazione europea e nazionale in materia;
- f) al controllo sulle modalità di erogazione dei servizi;
- g) alla approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
- h) alla definizione degli obblighi di servizio pubblico universale e delle eventuali compensazioni economiche;
- i) alla scelta sulla modalità di affidamento del servizio per la gestione dei rifiuti per l'ambito di riferimento o per ciascun Sub Ambito Gestionale (SAG) di cui all'articolo 23 fra le formule consentite dalla disciplina vigente;
- l) all'approvazione del contratto di servizio e della carta dei servizi, sulla base degli schemi tipo adottati dall'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ai sensi dell'art. 203 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152;
- m) alla nomina del Governatore d'Ambito;
- n) alla nomina del Collegio dei revisori;
- o) alla gestione dei rapporti con il comitato degli utenti e della cittadinanza attiva;
- p) all'eventuale costituzione del Consiglio di coordinamento di cui all'articolo 18, comma 9.

Art. 20.

Piano d'ambito dei rifiuti. Procedimento

1. Il Piano d'ambito, approvato dall'AdA secondo le modalità di cui al presente articolo, costituisce, in attuazione della sovraordinata pianificazione regionale ed in coerenza con la stessa, lo strumento per il governo delle attività necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e prevede il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo ed il piano economico finanziario. Il piano d'ambito specifica gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definisce gli standard prestazionali di servizio necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente, in relazione anche agli scenari di sviluppo demografico ed economico dei territori.

2. Al fine di garantire la più ampia partecipazione, prima dell'approvazione, il Piano d'ambito è pubblicato nel sito istituzionale dell'AdA; chiunque può presentare osservazioni nei successivi trenta giorni.

3. Decorso il termine di cui al comma precedente, l'AdA trasmette il Piano d'ambito all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità-Dipartimento acqua e rifiuti per la verifica della conformità al Piano regionale dei rifiuti, che deve essere effettuata entro e non oltre i successivi sessanta giorni.

4. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la verifica di conformità di cui al comma 3 ovvero dalle eventuali prescrizioni da parte del Libero Consorzio comunale o Città metropolitana competente, il Piano d'ambito è approvato dall'AdA.

5. In seguito all'approvazione del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 5, l'AdA provvede alla revisione, alla modifica o all'aggiornamento dei Piani d'ambito vigenti entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

6. Le previsioni contenute nel Piano d'ambito sono vincolanti per la Regione, gli enti locali, gli enti territoriali, le aziende regionali, nonché per i soggetti affidatari dei servizi di gestione dei rifiuti.

7. La mancata adozione del Piano d'ambito, oltre le sanzioni amministrative e di legge, preclude la concessione di eventuali contributi europei, statali e regionali per la realizzazione del sistema di gestione dei rifiuti.

Art. 21.

Governatore d'ambito

1. L'incarico di Governatore d'ambito è conferito a soggetto di comprovata qualificazione professionale scelto, previo atto di interpello, tra dipendenti degli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento, con qualifica dirigenziale, in posizione di comando. In assenza di soggetti individuabili ai sensi del periodo precedente, il Governatore d'ambito è individuato con procedure selettiva ad evidenza pubblica per titoli, nel rispetto dell'articolo 35, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di laurea magistrale, o equivalente, di elevata competenza e comprovata esperienza nel settore dei servizi pubblici locali.

2. Il Governatore ha la rappresentanza legale dell'ente e la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile ed in particolare:

a) adotta il programma annuale delle attività dell'AdA e dei Sub Ambiti Gestionali (SAG) di cui all'articolo 23;

b) formula proposte ed esprime pareri all'Assemblea d'ambito;

c) attribuisce gli incarichi dirigenziali, definisce gli obiettivi che i dirigenti di area perseguono e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali, esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;

d) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;

e) predispone gli atti propedeutici all'affidamento della gestione del servizio;

f) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

g) applica le penali per violazione delle clausole contrattuali;

h) risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;

i) provvede alla predisposizione dello schema del bilancio preventivo, nonché del conto consuntivo;

l) propone all'Assemblea d'Ambito la tariffa all'utenza, relativamente all'ambito territoriale di appartenenza, nel rispetto delle disposizioni di settore vigenti e fatte salve le competenze dell'ARERA;

m) controlla le modalità di effettuazione del servizio da parte dei gestori e predispone una relazione annuale all'Assemblea d'Ambito.

Art. 22.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri individuati secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c) della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica tre anni e ciascun revisore può essere riconfermato una sola volta.

3. Al Collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità annua determinata dall'Assemblea d'ambito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 241 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per i revisori degli enti locali, determinata con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 10 mila abitanti ed incrementata del 20 per cento, oltre al rimborso delle spese documentate nella misura stabilita dalla normativa vigente.

4. Il Collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.

5. Il Collegio dei revisori dei conti relaziona all'assemblea delle AdA di riferimento entro il 30 dicembre di ogni anno sui risultati dell'attività svolta.

6. La mancata individuazione dei membri costituenti il Collegio dei revisori dei conti comporta l'esercizio del potere sostitutivo della Regione.

TITOLO IV GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 23.

Sub Ambito Gestionali (SAG)

1. Al fine di consentire in base alle diversità territoriali, demografiche e socio-economiche, una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, ciascun ATO può essere articolato, ai soli fini gestionali, in aree omogenee, denominate Sub Ambiti Gestionali (SAG), con riferimento ai criteri di ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali, in conformità a criteri e parametri indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 200, commi 1 e 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

2. L'articolazione dell'ATO in Sub Ambiti Gestionali è deliberata dall'AdA, sentiti i Comuni interessati, nel rispetto delle indicazioni generali del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

3. I Comuni compresi nell'ATO, o parte di essi, possono avanzare all'AdA proposte motivate di delimitazione di SAG per l'ottimizzazione del ciclo o di segmenti dello stesso nel rispetto delle indicazioni stabilite nel Piano regionale di gestione dei rifiuti; se l'AdA ritiene di non poter autorizzare il SAG è tenuta a fornire le opportune motivazioni tecniche e oggettive a supporto di tale diniego.

4. Lo Statuto dell'AdA disciplina le modalità di esercizio della rappresentanza dei Comuni ricadenti nel SAG nei rapporti con gli organi di governo dell'Ente con delibera assembleare sono disciplinate le modalità di utilizzo di impianti già realizzati dai comuni o da società e consorzi d'ambito in liquidazione, prevedendone la destinazione prioritaria per il servizio interno del SAG, nel rispetto delle modalità in essere.

5. In fase di prima applicazione della presente legge, sono riconosciuti i seguenti SAG:

a) nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza, sulla base di criteri di differenziazione territoriale e socio-economica, ai fini del raggiungimento di economie di scala, idonee a massimizzare l'efficienza del servizio di gestione dei rifiuti, all'interno delle città metropolitane, le gestioni in essere nei Comuni di Palermo, Catania e Messina;

b) al fine di valorizzare i risultati raggiunti sul piano dell'efficienza, adeguatezza ed economicità del servizio reso alla collettività, le gestioni in essere all'interno di

ambiti territoriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito tutti i seguenti risultati:

- 1) approvazione del piano d'ambito;
- 2) approvazione della pianta organica e relativa assunzione del personale ai sensi della legge regionale 8 aprile 2010, n.9;
- 3) affidamento ancorché non perfezionato del servizio di gestione integrata dei rifiuti con riferimento all'intero ambito territoriale;
- 4) raggiungimento di un livello di raccolta differenziata dei rifiuti non inferiore al 50 per cento;
- 5) ubicazione all'interno dell'ambito di almeno un impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti.

6. Per le finalità di cui al comma 1, le AdA, su proposta dei commissari di cui al comma 1 dell'articolo 31, deliberano le modalità più idonee, nel rispetto della presente legge, per il subentro nelle relative convenzioni di servizio, in luogo delle SRR ovvero dei Comuni titolari.

Art. 24.

Scelta della modalità di gestione e affidamento del servizio

1. Espletati gli adempimenti di cui all'articolo 36, l'AdA provvede alla scelta della modalità di gestione del servizio tra quelle consentite dalla normativa vigente.

2. Nell'eventualità in cui l'AdA decida di procedere mediante affidamento in house del relativo servizio con delibera assembleare, provvederà ai sensi delle disposizioni seguenti:

a) ove nell'ambito di competenza, siano già operative una o più società in house costituite da una o più SRR, l'AdA provvede alla fusione delle società in house con le SRR, adeguando i relativi statuti alla disciplina dettata dal d.lgs. 19 agosto 2016, n.175 e ss.mm.ii.;

b) nei restanti casi, il gestore in house è individuato nella società risultante dalla fusione ovvero trasformazione di una o più S.R.R. ricadenti nell'ambito di competenza, previo adeguamento del relativo statuto e atto costitutivo alle disposizioni dettate D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 e ss.mm.ii.

3. Nei casi previsti dal comma 2, il personale che non è già transitato nei ruoli dell'AdA per effetto dell'articolo 35, comma 1, o all'esito delle procedure selettive indette ai sensi del comma 4 dell'articolo 35, mantiene la propria posizione lavorativa presso le società risultanti dalla trasformazione ovvero fusione di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

4. Nei casi diversi da quelli disciplinati nel comma 2, le AdA provvedono allo scioglimento delle SRR solo dopo l'affidamento del servizio e l'effettivo passaggio

del personale in capo ai soggetti affidatari del servizio in attuazione dei commi precedenti.

Art. 25.

*Funzioni di controllo del servizio di gestione integrata
e poteri autorizzatori dei Liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane*

1. I Liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane svolgono, ai sensi dell'articolo 197, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 tutte le funzioni in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i procedimenti già avviati, le funzioni in materia di autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione dei rifiuti di cui alla Parte seconda del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sono delegate, ai sensi del 118, primo comma, della Costituzione, ai Liberi Consorzi comunali e Città metropolitane, secondo l'allegato A. Si applica la disciplina degli articoli 29bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Con la medesima decorrenza di cui al comma 2 e fermi restando i procedimenti già avviati, sono delegate ai Liberi Consorzi comunali e alle Città metropolitane, le funzioni in materia di autorizzazione unica ambientale di cui all'articolo 208 e ss. del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, qualora i progetti presentino impatti che eccedano il territorio del Libero Consorzio comunale o della Città metropolitana, la competenza spetta alla Regione.

5. Le funzioni di verifica e controllo preventivo riguardo l'avvio di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti preesistenti e l'adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono svolte avvalendosi delle strutture provinciali dell'ARPA Sicilia, in base ad un apposito disciplinare approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità.

6. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, la Regione esercita il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

TITOLO V

Impianti, procedure semplificate ed incentivi

Art. 26.

Definizione degli impianti

1. Le opere per la realizzazione degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Art. 27.

Semplificazione delle procedure per l'impiantistica del riciclo

1. Al fine di promuovere il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti urbani e speciali, nell'attuazione del principio generale della gerarchia di trattamento, si privilegiano procedure di autorizzazione accelerate e, ove previste, semplificate come disposto dall'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., per la realizzazione di impianti di trattamento per il riciclaggio ed il recupero sia di frazioni secche che umide, con l'adozione da parte della Regione di un iter amministrativo che, lasciando fermi i vigenti termini minori, imponga la conclusione del procedimento ed il rilascio del titolo autorizzatorio da parte dell'Amministrazione competente entro e non oltre dodici mesi dalla data del deposito del progetto definitivo da parte del soggetto richiedente.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, in coerenza con il Piano regionale di gestione dei rifiuti, sono individuati gli impianti di cui alle procedure del comma 1.

3. Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni del presente articolo, gli impianti autorizzati con la presente procedura semplificata non possono successivamente essere autorizzati a trattare materiali in ingresso diversi da quelli originariamente previsti.

Art. 28.

Impianti di trattamento e contabilizzazione dei loro flussi

1. Gli impianti di trattamento sono qualificati, a prescindere dalla denominazione formale utilizzata, in base all'effettivo, prevalente e obiettivo esito processistico. Al predetto fine, è presa in considerazione la quali-quantità del rifiuto in ingresso e di quello in uscita, al netto delle perdite di lavorazione, come scarti, sovralli e simili.

2. In applicazione del comma 1, se il rifiuto urbano in ingresso non subisce mutamenti chimico-fisici tali da farlo rientrare in altra e differente categoria, anche il rifiuto in uscita rimane qualificato come urbano secondo le indicazioni dell'ISPRA e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Le perdite di processo, in qualsiasi modo denominate, ove destinate in modo effettivo, prevalente e obiettivo al recupero e al riciclaggio, non sono computate nella quota di rifiuto smaltito; lo stesso principio trova applicazione per l'ipotesi inversa delle perdite degli impianti di recupero e riciclaggio avviati allo smaltimento.

Art. 29.

Incentivi agli impianti e servizi per la riduzione, il riuso, il riciclo di rifiuti.

1. Anche nell'ambito dei proventi della ecotassa ex Legge 549/1995 ss.mm.ii. si prevedono incentivi ed ai contributi in conto capitale per i progetti e iniziative riguardanti la riduzione, il riuso e il riciclo dei rifiuti, purché individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti.

2. Possono venire ammessi agli incentivi ed ai contributi di cui al comma 1 gli acquisti di beni strumentali e spese inerenti alla riduzione dei rifiuti, al riuso e al riutilizzo di materiali ed oggetti e alla raccolta differenziata quali: acquisto di automezzi per il trasporto dei materiali recuperabili o riciclabili; macchinari ed attrezzature; allestimento di aree destinate al deposito temporaneo di rifiuti avviati al recupero/riciclo; centri di riparazione e riuso utilizzate per la valorizzazione della raccolta differenziata, dei rifiuti ingombranti e dei RAEE; le opere strettamente necessarie a garantire la salvaguardia ambientale delle aree circostanti a quelle di deposito e gestione.

3. Tra i soggetti pubblici destinatari dei finanziamenti con contributo in conto capitali di cui al comma 1, i Comuni che hanno raggiunto e mantenuto l'obiettivo minimo di legge del 65 per cento di raccolta differenziata sono destinatari in via preferenziale dei finanziamenti stessi, secondo un sistema di punteggi definito dal piano regionale di gestione dei rifiuti.

4. I progetti sono presentati all'Assessorato Regionale per l'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità entro 60 giorni dalla data di approvazione di un apposito decreto assessoriale che stabilirà modalità e criteri di partecipazione e presentazione dei progetti, punteggi e coperture finanziarie annuali, previa approvazione da parte della Giunta regionale del programma di ripartizione delle risorse finanziarie.

5. I beneficiari sono tenuti all'osservanza dei criteri, delle prescrizioni e degli obiettivi stabiliti dal decreto Assessoriale di cui al comma 4, pena la revoca dell'incentivo ovvero del contributo.

6. L'Amministrazione regionale, con deliberazione di Giunta, su proposta dell'Assessore per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, di concerto con l'Assessore per le attività produttive, valuta ogni altra erogazione incentivante alle imprese industriali o artigiane operanti in Sicilia che impiegano, riutilizzando o trasformando, rifiuti raccolti nel territorio della regione, un contributo integrativo.

7. La richiesta di contributi di cui al comma 6 è corredata da una relazione tecnica concernente l'illustrazione delle caratteristiche dei processi produttivi in cui i rifiuti saranno impiegati tale che si constati la conformità di tali processi con la normativa vigente in materia, nonché con le disposizioni a tutela della salute e dell'ambiente.

8. Il mancato rispetto della normativa e delle disposizioni in materia, richiamate nel comma 7, comporta la revoca e la restituzione del contributo percepito.

9. La Regione concede altresì, secondo la procedura dei commi precedenti, alle piccole e medie imprese industriali e artigiane contributi in conto capitale per l'ammodernamento degli impianti destinati alla lavorazione dei materiali, nonché per la modifica dei cicli di produzione al fine di favorire il recupero di materiali, la produzione di fonti energetiche, e la riduzione dei quantitativi di rifiuti derivanti dai cicli produttivi.

10. La mancata presentazione dei rendiconti dei costi effettuati a tale titolo e destinazione comporta la revoca dell'incentivo ovvero del contributo e la restituzione di quanto percepito anticipatamente, oltre agli interessi e spese amministrative.

11. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessorato dell'energia di concerto con l'Assessore per le attività produttive, stabilisce le direttive per la presentazione delle richieste di contributo di cui agli articoli precedenti e le procedure per la relativa istruttoria.

12. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con le altre provvidenze previste dalle norme extra regionali entro i limiti da queste stabiliti.

Art. 30.

Incentivi sulla consegna e sul ritiro degli imballaggi

1. La Regione incentiva gli enti pubblici nonché i punti vendita, i centri commerciali, sportivi, ricreativi o comunque aggregativi e le isole ecologiche operanti nel territorio siciliano ad effettuare il servizio di ritiro degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi consegnati dai consumatori.

2. I soggetti che forniscono il servizio di cui al comma 1 hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo sui rifiuti da stabilirsi previa convenzione col comune in cui è ubicato il sistema di ritiro.

3. I soggetti di cui al comma 1 riconoscono ai consumatori che conferiscono gli imballaggi un bonus o uno sconto del prezzo di vendita di un prodotto dagli stessi commercializzato.

4. Ai fini dell'incentivo di cui al comma 2, i soggetti individuati dal presente articolo presentano a richiesta al Comune apposita comunicazione allegando:

a) la convenzione con il gestore del servizio pubblico o con l'azienda autorizzata alla gestione dei rifiuti;

b) la copia dei formulari relativi all'avvio al recupero dei rifiuti o altra documentazione idonea.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31.

Ripartizione delle ADA in Sezioni territoriali di transizione

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le AdA sono ripartite in distinte Sezioni territoriali di transizione, corrispondenti al territorio assegnato ad ognuna delle Società di regolamentazione dei rifiuti (SRR) del medesimo ambito territoriale di riferimento come definito dall'articolo 14. Ogni Sezione territoriale transizione è retta da un sistema di gestione separata operante ai fini contabili e amministrativi ed è presieduta da un commissario individuato nella figura del rappresentante legale della SRR in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che cura gli adempimenti imposti dalla presente legge.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità é individuata, fra le Sezioni territoriali di transizione, quella che assume anche le funzioni di coordinamento.

3. Al fine di completare le procedure di liquidazione delle Società e Consorzi d'ambito posti in liquidazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della l.r. n. 9/2010 e ss.mm.ii., le gestioni liquidatorie delle suddette Società e Consorzi d'ambito sono affidate unitariamente, in via definitiva, sino a totale completamento delle stesse, all' "Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni" istituito presso l'Assessorato dell'economia ai sensi dell'articolo 20, comma 6 ter, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e ss.mm.ii., mediante l'apposita struttura intermedia di cui all'articolo 56, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e ss.mm.ii.

4. Previo affidamento delle procedure liquidatorie secondo la previsione di cui al comma 5, i commissari liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della l.r. n. 9/2010 e ss.mm.ii., entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono all'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni tutta la documentazione attestante lo stato della procedura di liquidazione corredata da una relazione esplicativa in ordine alla quantificazione della massa attiva e passiva delle stesse Società e Consorzi d'ambito accertata alla data di entrata in vigore della presente legge; al termine dell'espletamento del suddetto adempimento, i commissari liquidatori decadono automaticamente dall'incarico.

5. A seguito dell'espletamento degli adempimenti di cui al comma 4, l'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni provvede alle verifiche necessarie sullo stato delle liquidazioni delle Società e Consorzi d'ambito e certifica la massa passiva redigendo un piano finanziario di ripianamento dei debiti da parte dei comuni nei confronti delle predette Società e Consorzi d'ambito in liquidazione di concerto tra i comuni e la Regione.

6. L'affidamento delle gestioni liquidatorie all'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni non comporta il subentro della Regione nei debiti dei consorzi e delle società d'ambito.

Art. 32.

Continuità del servizio

1. I commissari nominati ai sensi dell'articolo 31, assumendo le funzioni amministrative assegnate alle S.R.R. e ai Consorzi e alle Società d'ambito posti in liquidazione ai sensi della l.r. 8 aprile 2010, n.9 e ss.mm.ii, provvedono, in nome e per conto dei Comuni ricadenti nel territorio della propria Sezione di riferimento, a garantire la continuità del servizio nel quadro delle gestioni esistenti, avvalendosi della struttura organizzativa, del personale dipendente, nonché dei mezzi, delle attrezzature utilizzati o gestiti a qualunque titolo dalle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti, dai Consorzi e dalle Società d'ambito in liquidazione e delle relative autorizzazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è in servizio presso le Società per la Regolamentazione dei Rifiuti, o nei Consorzi e nelle Società d'ambito già posti in liquidazione, continua a prestare la propria attività lavorativa,

garantendo la continuità del servizio fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 31 e seguenti.

3. Fermi restando i vincoli previsti dalla disciplina in materia di contratti pubblici e di gestione dei rifiuti, ogni atto che, nelle more dell'insediamento degli organi del Consorzio, comporti l'affidamento a terzi del servizio, è adottato assicurando la salvaguardia occupazionale del personale in servizio presso le S.R.R., i Consorzi e le Società d'ambito in liquidazione.

4. Gli oneri derivanti dalla attività di cui ai commi 1, 2 e 3, per i quali è istituita una contabilità separata, sono posti proporzionalmente a carico delle amministrazioni locali interessate.

Art. 33.

Trasferimento di funzioni

1. I commissari, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 23, commi 5 e 6, nominati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, procedono ai sensi del comma 2 alla ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in essere alla data di entrata in vigore della presente legge delle SRR e delle Società e Consorzi già in liquidazione che insistono sulla relativa Sezione territoriale transitoria.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni commissario, per ognuno degli enti indicati nel comma 1, trasmette all'Assessorato all'energia e ai servizi di pubblica utilità-Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti una relazione recante:

a) l'individuazione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l'accertamento della relativa dotazione patrimoniale, comprensiva dei beni mobili ed immobili;

c) il bilancio finale;

d) l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie e dei profili professionali esistenti, della loro provenienza e delle modalità e criteri di accesso alla relativa qualifica funzionale e trattamento economico, indicando se la stessa sia avvenuta attraverso procedura concorsuale o secondo altre formule;

e) l'accertamento sulle potenzialità e sulla prevedibile durata degli impianti e delle discariche.

3. Nelle Sezioni di transizione in cui il processo di trasferimento delle funzioni e del personale si è già concluso positivamente la relazione di cui al comma 2 è accompagnata dal progetto di pianta organica sezionale.

4. Nelle Sezioni di transizione diverse da quelle indicate nel comma 3, le relazioni di cui al comma 2 sono integrate da un progetto di Sezione finalizzato all'unificazione delle attività rientranti competenze dell'AdA contenente, oltre al

progetto di pianta organica sezionale, l'indicazione dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi interessati dalla gestione liquidatoria essenziali per l'assolvimento della missione istituzionale dell'AdA.

5. Su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, il Presidente della Regione, sentiti l'Assessore regionale per l'economia e l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, con decreto approva gli atti dei commissari adottati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo e dispone l'immediato trasferimento delle funzioni in capo alla Sezione di transizione di riferimento che esercita i propri poteri a mezzo del commissario, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35 in materia di personale. In caso di inadempienza l'Assessorato regionale per l'Energia ed i servizi di pubblica utilità procede all'immediata nomina di un nuovo commissario scelto fra i commissari delle Sezioni territoriali transitorie ricomprese nel medesimo ambito territoriale che provvede entro 30 giorni dalla nomina.

6. Il mancato o incompleto adempimento degli oneri che la presente legge pone a carico dei commissari o il mancato rispetto nei termini prescritti dal comma 4 costituisce grave inadempimento e, ferme restando le vigenti responsabilità secondo le norme civili, penali e amministrative, i relativi atti sono trasmessi alla procura regionale della Corte dei conti ed ai tribunali competenti ai fini della valutazione del danno all'immagine delle amministrazioni coinvolte. I Commissari inadempienti non possono ricoprire incarichi di amministrazione e controllo presso l'amministrazione regionale o enti ed organismi anche di diritto privato dalla stessa controllati o partecipati.

7. Entro 10 giorni dalla data di approvazione del decreto di cui al comma 5, il Commissario della Sezione territoriale titolare delle funzioni di coordinamento convoca i commissari delle Sezioni di transizione del medesimo ambito territoriale ed elabora il Programma di riunificazione delle gestioni sezionali contenente:

- a) l'indicazione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi da imputare alla gestione unitaria;
- b) l'accertamento della relativa dotazione patrimoniale, comprensiva dei beni mobili ed immobili;
- c) la pianta organica unitaria, con l'individuazione delle categorie e dei profili professionali transitate nell'organico del AdA;
- d) Il bilancio finale;
- e) l'accertamento sulle potenzialità e sulla prevedibile durata degli impianti e delle discariche;
- f) proposta di piano di riparto debiti pregressi.

8. Il Programma di riunificazione è trasmesso all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità entro 30 giorni dall'emissione del decreto di cui al comma 5 e, da tale data, il Commissario della Sezione preposta al coordinamento subentra come commissario unico nei poteri dei commissari preposti alle

altre Sezioni di transizione che cessano nelle loro funzioni. In caso di inadempienza o ritardi, trova applicazione il comma 5 secondo periodo e comma 6.

Art. 34.

Insedimento degli organi

1. Con decreto adottato nelle forme prescritte dall'articolo 33, comma 5, il Presidente della Regione dispone la riunificazione delle gestioni delle Sezioni di transizione e convoca l'Assemblea d'ambito per il suo insediamento che si tiene entro 10 giorni dalla data di trasmissione del programma di cui all'articolo 33, comma 8. Nel medesimo decreto è indicato il sindaco del comune che, nell'ambito territoriale di riferimento, ha raggiunto la più alta percentuale di raccolta differenziata, come validata dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale.

2. Nella prima seduta, l'Assemblea, deliberando a maggioranza assoluta dei presenti, approva lo statuto sulla base dello schema tipo predisposto dall'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e provvede alla nomina del Presidente e del Governatore d'Ambito.

3. Il commissario unico di cui all'articolo 33, comma 8, resta in carica fino alla nomina del Governatore d'Ambito.

4. In caso di inadempienze o ritardi che ostano alla piena operatività dell'AdA vengono attivati dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 6.

Art. 35.

Personale

1. Con il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 33 è disposto, unitamente al trasferimento delle funzioni, il trasferimento in capo alla relativa Sezione di transizione dell'AdA del personale amministrativo secondo il seguente ordine di priorità:

a) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio già alla data, prevista dall'articolo 19, comma 7, della legge regionale 8 aprile 2010, n.9. e ss.mm.ii, del 31 dicembre 2009, presso le società e consorzi d'ambito in liquidazione o già transitato in capo alle Società di Regolamentazione dei Rifiuti, proveniente anche dai comuni, dalle province o dalla regione, assunto nel rispetto del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o previa selezione pubblica in conformità alla normativa pro tempore vigente;

b) con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato fino a scadenza in servizio già alla data, prevista dall'art. 19, comma 7, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, e ss.mm.ii, del 31 dicembre 2009, presso le società e consorzi d'ambito in liquidazione o già transitato in capo alle Società di Regolamentazione dei Rifiuti, proveniente anche dai comuni, dalle province o dalla regione, assunto nel rispetto del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o previa selezione pubblica in conformità alla normativa pro tempore vigente.

2. Il personale amministrativo di cui al comma 1, è inquadrato nella qualifica funzionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-

Autonomie locali corrispondente a quella posseduta nelle SRR o nelle società e consorzi d'ambito in liquidazione, previa adozione di apposita tabella di equiparazione, conservando il trattamento economico previsto dal contratto collettivo applicato dalle SRR e dalle società e consorzi d'ambito per la qualifica corrispondente, con esclusione dei trattamenti accessori già goduti.

3. Ove il trattamento economico previsto dal contratto collettivo applicato dalle società e consorzi d'ambito o dalle Società di Regolamentazione dei Rifiuti è superiore a quello spettante alla qualifica corrispondente, ai sensi del comma 2, del contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali, la differenza è corrisposta con assegno ad personam riassorbibile.

4. Se all'esito del trasferimento disposto ai sensi del comma 1, residuano ulteriori posizioni lavorative previste dalla pianta organica adottata in base dell'effettivo fabbisogno, il restante personale amministrativo dell'AdA è reclutato mediante procedure selettive ad evidenza pubblica nel rispetto dell'analisi dell'effettivo fabbisogno e della relativa sostenibilità finanziaria, previo svolgimento delle procedure di mobilità e valorizzando l'esperienza professionale acquisita nel settore del servizio di gestione dei rifiuti; la predetta selezione, in sede di prima applicazione della presente legge, valorizza l'esperienza professionale acquisita nel settore del servizio di gestione dei rifiuti nonché l'attività lavorativa prestata presso gli enti locali di provenienza.

5. All'esito dell'affidamento del servizio da parte dell'AdA, fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'articolo 23, e dai commi 2 e 3 dell'articolo 24, nel rispetto della normativa europea e statale, in sede di prima applicazione, il personale che transita ai gestori del servizio dei rifiuti, nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità economico-finanziaria, previa risoluzione del rapporto di lavoro in essere e con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali in atto, è nell'ordine il seguente:

a) personale dipendente in servizio già alla data, prevista dall'articolo 19, comma 7, della legge regionale 8 aprile 2010, n.9, e ss.mm.ii, del 31 dicembre 2009, inserito nei ruoli organici delle società e consorzi d'ambito in liquidazione, nonché delle società totalmente partecipate dagli enti locali o dalle società e consorzi d'ambito medesimi, utilizzate per la gestione del servizio;

b) personale operativo delle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi per la gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dall'art.202, comma 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;

c) in subordine al personale di cui alle lettere a) e b), le altre categorie di lavoratori di cui all'Accordo quadro richiamato dall'articolo 11 comma 1 e del personale di cui all'articolo 11 comma 2.

6. Al passaggio di dipendenti di cui al comma 4, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

7. A garanzia del regolare pagamento degli stipendi del personale, la ditta aggiudicataria dell'affidamento è tenuta a presta un'ulteriore idonea polizza fideiussoria.

8. Fermo restando l'obbligo del ricorso alle procedure di evidenza pubblica e quanto previsto al comma 4, le AdA non possono procedere per un triennio ad alcuna assunzione.

9. Il personale proveniente dai comuni, in servizio presso le società e i consorzi d'ambito in liquidazione o transitato in capo alle costituite SRR, in fase di prima applicazione della presente legge, può presentare richiesta di reinserimento nell'organico del comune di provenienza.

10. Resta salva la facoltà da parte degli affidatari del servizio di utilizzare personale assunto con contratto di somministrazione ovvero utilizzazione ferma restando l'esistenza del posto vacante in pianta organica.

Art. 36.

Disciplina transitoria dei contratti di servizio già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge

1. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'articolo 23, le Commissioni tecniche di cui all'articolo 37, procedono ad una ricognizione di tutti i contratti di servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, verificando se gli stessi sono stati stipulati in conformità alla normativa pro tempore vigente. Per ogni contratto viene stilata una relazione tecnica che, individuando la base giuridica del relativo rapporto, deve contenere un'analisi dei presupposti e delle modalità per addivenire alla risoluzione anticipata, al recesso o allo scioglimento del vincolo contrattuale, indicando nel dettaglio gli eventuali oneri economici che ne deriverebbero, anche in termini di indennizzo del contraente gestore. La relazione tecnica è consegnata, entro il termine inderogabile di cui all'articolo 33, comma 7, all'AdA territorialmente competente.

2. Al fine di garantire il più immediato superamento della frammentazione delle gestioni, le AdA, sulla scorta della relazione tecnica di cui al comma 1, in sede di elaborazione del Piano d'ambito, individuano con provvedimento espresso i rapporti contrattuali che proseguono sino alla loro naturale scadenza, motivando espressamente sulle ragioni che, in un orizzonte temporale comunque non inferiore ai venti anni, renderebbero eccessivamente oneroso lo scioglimento anticipato del vincolo contrattuale.

3. I contratti di servizio che, in attuazione del comma 2, proseguono fino alla naturale scadenza, si adeguano alle disposizioni degli strumenti di pianificazione regionale di cui agli articoli 4, comma 11 ed all'articolo 17, comma 5, nonché ai Piani d'ambito, o a eventuali piani stralcio adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

4. Anche in attuazione di quanto previsto al comma 3, le Commissioni tecniche di cui all'articolo 37, avviano le procedure per la revisione dei contratti di cui al comma 2, al fine di allinearli ai principi della presente legge e dell'ordinamento giuridico statale e comunitario. Trova applicazione l'articolo 1419, comma 2, del Codice civile.

5. Alla scadenza dei singoli contratti di cui al comma 2, i gestori di cui al comma 1 dell'articolo 24 subentrano nella gestione del servizio nei relativi territori, fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 9 dell'articolo 23.

6. Nei casi diversi da quelli contemplati al comma 2, le AdA adottano ogni atto necessario per la cessazione anticipata del vincolo contrattuale ed elaborano un piano per la distribuzione dei relativi eventuali oneri economici fra gli enti locali appartenenti al medesimo ambito territoriale ottimale. Il gestore unico individuato dalle AdA, ai sensi della presente legge, subentra nella gestione del servizio nei relativi territori.

7. Gli affidamenti che, in esito alla relazione tecnica di cui al comma 1, risultano disposti in violazione della normativa pro tempore vigente, decadono automaticamente con l'individuazione del gestore unico che subentra nella relativa gestione.

8. I contratti di servizio stipulati dalle AdA, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, per il relativo ambito territoriale di competenza, prevedono entro il termine massimo di 90 giorni meccanismi di adeguamento automatico agli aggiornamenti degli strumenti di pianificazione disciplinati dalla presente legge e ad ogni modifica del quadro normativo statale e comunitario di riferimento. Decorso inutilmente tale termine, gli affidamenti decadono automaticamente.

Art. 37.

Istituzione Commissioni tecniche per la verifica dei contratti di servizio già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge

1. Per le attività conseguenti al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 36, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, è istituita, su proposta dell'Assessore per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, una Commissione tecnica composta da tre esperti in materia giuridica, economica e contabile, individuati tra il personale in servizio presso l'amministrazione regionale.

2. Con il decreto di cui al comma 1, sono definite le modalità di funzionamento della Commissione tecnica.

3. La partecipazione alla Commissione tecnica non dà diritto ad alcun compenso.

4. Le Commissioni di cui al comma 1 verificano le disposizioni di cui all'articolo 35 in ordine alla regolarità dei pagamenti del personale.

Art. 38.

Abrogazioni e modifiche di norme

1. La legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, e successive modifiche e integrazioni, è abrogata.

2. All'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

‘3. Dell'albo di cui al comma 2 fanno parte di diritto gli amministratori in carica nelle SRR alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'articolo 34 della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, è così modificato:

a) il comma 1 è così sostituito:

"1. Al fine di incentivare la raccolta differenziata (RD) di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata del 65 per cento, fatto salvo l'ammontare minimo fissato dall'articolo 3, comma 29, della Legge 28 dicembre 1995, n.549, secondo la seguente tabella:

Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale	Riduzione del tributo
Da 0,01% fino alla percentuale inferiore al 10%	30%
10%	40%
15%	50%
20%	60%
25%	70%

b) il comma 7 è così sostituito:

"7. Per gli scarti, i sovvalli e i rifiuti come individuati dal comma 40, dell'articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n.549, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti è pari al 20 per cento del tributo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n.549; detta riduzione del tributo non si applica ai sovvalli derivanti dagli impianti cui conseguono flussi di rifiuti non recuperabili.".

c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

"4 bis. L'addizionale di cui al comma precedente non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 1-bis dell'art .205, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. e non si applica ai comuni che hanno conseguito nell'anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza, anche a seguito dell'attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.

4 ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'art.8, comma 3, della legge regionale 16 aprile 2003, n.4, e fermo restando quanto previsto al comma 4, la misura del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, per i Comuni che non hanno raggiunto la percentuale del 30% di raccolta differenziata nell' anno precedente, è pari a € 0,02582/kg".

4. All'articolo 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n.6, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

"2 bis. Una quota pari al 20 per cento del gettito è destinata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ai comuni interessati dall'impatto ambientale determinato dalla localizzazione degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento, compresi i comuni limitrofi alle discariche

o la cui area urbana sia interessata dal transito di mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti.

2 ter. L'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, previa adeguata istruttoria del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, individua i criteri per la determinazione di idonee misure compensative in favore dei comuni di cui al comma precedente, tenendo conto di privilegiare nell'assegnazione delle risorse il nucleo abitativo più vicino all'impianto.

2 quater. I proventi per le opere di mitigazione ambientale di titolarità dei Comuni possono essere destinati da questi ultimi per la manutenzione della viabilità nelle strade comunali interessate dall'attraversamento dei mezzi, per l'abbattimento della tariffa a carico dei cittadini, per lo sviluppo e mantenimento dell'occupazione e delle attività economiche, per l'incremento industriale ed interventi di miglioramento ambientale."

Art. 39.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Allegato A

1. Sono di competenza provinciale solo gli impianti di recupero limitatamente alle seguenti condizioni:
 - a) per gli impianti di recupero limitatamente agli impianti di compostaggio che trattano FORSU fino a 80 ton/giorno;
 - b) impianti di recupero limitatamente alla produzione di CSS fino a 100 ton/giorno;
 - c) impianti di recupero limitatamente agli impianti di tritovagliatura fino a 100 ton/giorno;
 - d) impianti di recupero per il trattamento scorie e ceneri finalizzato al recupero dei metalli ferrosi e non ferrosi per un massimo di 80 ton/giorno.

2. Restano di competenza regionale:
 - a) impianti di trattamento di rifiuti pericolosi;
 - b) centri di rottamazione;
 - c) impianti di incenerimento;
 - d) discariche;
 - e) impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi;
 - f) gli impianti sopra soglia di cui al comma 1.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO** il D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8, con cui è stato emanato il Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;
- VISTO** il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni", come modificato dal D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12;
- VISTO** il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.";
- VISTO** il D.P. Reg. n.59/Area 1^/S.G. del 28 febbraio 2018 con il quale il Presidente della Regione ha nominato il dott. Alberto Pierobon Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità;
- RITENUTO** di dover assicurare la tutela del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nei settori dell'acqua, dei rifiuti e dell'energia, di competenza dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di P.U.;
- RITENUTO** di attivare di ogni iniziativa idonea a garantire un costante monitoraggio, anche ai fini di prevenzione, che contribuisca ad assicurare lo svolgimento corretto e regolare delle attività istituzionali dell'Assessorato regionale;
- RITENUTO** altresì di prioritaria importanza che tutta l'attività dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di P.U. sia improntata ai principi di matrice costituzionale dell'efficienza, efficacia ed economicità;
- RITENUTO** opportuno, al fine di raggiungere le finalità sopra evidenziate, procedere all'istituzione di un Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa;



D.A. N. 3.....

- RITENUTO** di chiamare a far parte dell'istituendo Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa qualificati soggetti, esperti in materia, che vi partecipano a titolo gratuito, noti per la loro pluriennale esperienza professionale ed il loro impegno sociale; che possa anche avvalersi di professionalità esterne all'Amministrazione regionale;
- RICEVUTA** la disponibilità a partecipare al Comitato di cui sopra da parte del Dott. Gioacchino Natoli, già componente del Consiglio Superiore della Magistratura e Presidente della Corte di Appello di Palermo; del Dott. Michele Ciarcia, già Presidente della 2^a Sezione penale della Corte di Appello di Catania e giudice della Corte di Cassazione; del Dott. Giovanni Scifo, già Questore di Polizia, esperto in legislazione di pubblica sicurezza; del Prof. Avv. Andrea Palazzolo, docente di diritto delle società presso la Luiss Guido Carli, specializzato in diritto commerciale, con particolari competenze sul tema delle società pubbliche di gestione, relatore in diversi convegni e autore di numerose pubblicazioni;
- ATTESO** che le nomine avranno efficacia a seguito dell'acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconfiribilità previste ai sensi del D.lgs. n. 39/2013, che i designati componenti sopra indicati dovranno produrre,

DECRETA

Art. 1

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

1. Per quanto sopra motivato, è istituito, con decorrenza dalla data di acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconfiribilità ai sensi della normativa vigente, il Comitato per la Legalità, la Trasparenza e l'Efficienza amministrativa (di seguito: Comitato), presso gli Uffici di Diretta Collaborazione dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità (di seguito: Assessore), come organismo indipendente, consultivo e di supporto all'Assessore, composto dai esperti in materia, qualificati per pluriennale esperienza professionale e impegno sociale.

2. Il Comitato è inizialmente così composto:

- Dott. Michele Ciarcia;
- Dott. Gioacchino Natoli;
- Prof. Avv. Andrea Palazzolo;
- Dott. Giovanni Scifo.

3. Il Comitato può essere di seguito integrato con la partecipazione di ulteriori componenti, con decreto dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità, in ragione dell'esigenza di acquisire nuove professionalità di interesse per i settori di competenza dell'Assessorato regionale dell'Energia e i Servizi di P.U..

Art.2

Competenze del Comitato

1. Al fine di favorire la concreta attuazione dei principi e dei valori fondamentali della legalità, della trasparenza e dell'efficienza amministrativa, il Comitato opera, secondo quanto di volta in volta richiesto dall'Assessore, nelle seguenti aree di competenza:



- studio, approfondimento e promozione di azioni, verifiche e controlli sulla tematica della legalità;
- studio, proposizione e attuazione di azioni per il migliore adeguamento alla normativa sulla trasparenza;
 - sviluppo dei presidi rivolti a garantire la conoscibilità da parte della cittadinanza dei processi decisionali pubblici;
 - studio e approfondimento sulla tematica dell'efficienza amministrativa, con verifica della conformità delle procedure interne rispetto alla normativa vigente;
 - analisi di temi specifici di volta in volta individuati dall'Assessore.

2. Il Comitato ha un ruolo consultivo ed i suoi pareri non sono vincolanti né si sostituiscono agli organi competenti della pubblica amministrazione. Previa richiesta dell'Assessore, il Comitato esercita di volta in volta il suo ruolo consultivo e conferisce con quest'ultimo nelle modalità ritenute più opportune. Il Comitato rilascia i propri avvisi sulle tematiche sottoposte alla sua attenzione dall'Assessore; ciascun avviso è formulato per iscritto, in forma sintetica; in caso di disaccordo deve riportare le diverse opinioni dei suoi componenti.

Art. 3 Funzionamento del Comitato

1. Il Comitato ha sede presso gli Uffici di diretta collaborazione dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, siti in Palermo, viale Campania, n.36.
2. In sede di prima riunione il Comitato di cui all'art.1 nomina, tra i suoi componenti un Presidente con funzioni di coordinamento e adotta autonomamente le proprie modalità operative e di funzionamento.
3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese di trasferta nella misura spettante ai dirigenti dell'Assessorato, ove e nella misura in cui tale risorse siano disponibili. Per una maggiore efficienza delle comunicazioni ed un risparmio dei costi di trasferta il Comitato potrà avvalersi di strumenti telematici di conferenza e di scambio informazioni.
4. Ciascun componente è obbligato ad assicurare la segretezza e/o riservatezza dei dati e notizie acquisite nel corso dei lavori, con divieto di consultazione e/o diffusione e cessione a terzi.

Art. 4 Norma finale

Il presente Decreto sarà notificato ai soggetti di cui sopra e sarà inserito nel sito ufficiale dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

08 MAG. 2010



L'ASSESSORE
Dott. Alberto Pierobon

Alberto Pierobon

ORIGINALE



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 474 del 20 novembre 2018.

“Accordo di Programma tra Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e Regione Siciliana per il miglioramento della gestione dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche similari – Apprezzamento”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”, come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 30;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2006/12/CE del 5 aprile 2006 e 2008/98/CE del 19 novembre 2008, relative ai rifiuti;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 158 del 5 aprile 2018, relativa a: “Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano stralcio”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 159 del 5 aprile 2018,





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

relativa a: "Gestione integrata dei rifiuti – Primi indirizzi per l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 161 del 6 aprile 2018, relativa a: "Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica";

VISTA la nota prot. n. 6207/gab del 23 ottobre 2018 e relativi atti acclusi, (Allegato "A"), con la quale l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità trasmette, per l'apprezzamento della Giunta regionale, lo schema di Accordo di Programma tra il Consorzio Nazionale Imballaggi e la Regione Siciliana per il miglioramento della gestione dei rifiuti d'imballaggio e delle frazioni merceologiche similari, nonché per lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio provenienti dalla superficie pubblica e/o conferiti dai gestori in regime di privativa;



CONSIDERATO che il suddetto Assessore, nel richiamare la propria nota prot. n. 6207/2018, rappresenta che obiettivo dell'Accordo è quello, tra l'altro, di: 1) individuare i comuni della Regione Siciliana che alla data del 31 dicembre 2017 hanno raggiunto una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 25% e che contano una popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti, anche in forma associata e, in più, le tre Città Metropolitane di Palermo, Catania e Messina; 2) individuare le azioni per incrementare l'avvio a riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio attraverso la raccolta differenziata gestita in privativa dalle Amministrazioni comunali individuate secondo quanto previsto al precedente punto 1); 3) valutare la sottoscrizione di eventuali ulteriori accordi integrativi, a livello provinciale e locale, al fine di favorire ed incrementare le attività di riciclaggio e recupero dei rifiuti di



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

imballaggio e delle frazioni merceologiche similari; 4) costituire, senza alcuna retribuzione per i partecipanti, un Gruppo di lavoro aperto ai rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), dei Consorzi di filiera e delle Società di regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti (SRR) (o delle nuove Autorità d'Ambito costituite dopo l'approvazione del disegno di legge di iniziativa Governativa sul settore dei rifiuti), con l'obiettivo di: a) effettuare una capillare mappatura del sistema impiantistico regionale, con relative capacità di trattamento e stoccaggio, a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio ed alle attività di riciclaggio e recupero; b) verificare la possibilità di organizzare analisi merceologiche sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nelle aree ove risultano maggiormente criticità legate alla qualità degli stessi; c) condividere opportune campagne di comunicazione anche a livello locale ove viene attivato il nuovo servizio di raccolta differenziata; d) individuare una linea comune per uniformare il modello di raccolta differenziata a livello regionale privilegiando la raccolta monomateriale dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica, monomateriale dei rifiuti di imballaggio in vetro e multi materiale leggero (rifiuti di imballaggio in plastica, acciaio ed alluminio), con l'obiettivo di uniformare i flussi in ingresso agli impianti esistenti nella Regione Siciliana;



CONSIDERATO che lo stesso Assessore rappresenta, inoltre, che dall'Accordo in argomento non derivano oneri finanziari a carico della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che nota prot. n. 16113 del 19 novembre 2018 il Presidente della Regione ha espresso condivisione all'Accordo di Programma in



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

trattazione tra il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e la Regione Siciliana;

RITENUTO di apprezzare lo schema di Accordo di Programma tra il Consorzio Nazionale Imballaggi e la Regione Siciliana per il miglioramento della gestione dei rifiuti d'imballaggio e delle frazioni merceologiche similari SU proposta dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, di apprezzare lo schema di Accordo di Programma tra il Consorzio Nazionale Imballaggi e la Regione Siciliana per il miglioramento della gestione dei rifiuti d'imballaggio e delle frazioni merceologiche similari, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, di cui alla nota prot. n. 6207/gab del 23 ottobre 2018 e relativi atti acclusi, costituenti allegato "A" alla presente deliberazione.

Il Segretario

MILAZZO



Il Presidente

MUSUMECI

ORIGINALE

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

DOCUMENTO
PERVENUTO
CON P.E.C. AET
CE

DELIBERAZIONE N. 474 DEL 20/11/18 ALLEGATO A PAG 1 di 10

Prot. 6207 /GAB del 23 OTTOBRE 2018

OGGETTO: Delibera della Giunta regionale - Accordo di Programma tra Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI e Regione Siciliana per il miglioramento della gestione dei rifiuti d'imballaggio e delle frazioni merceologiche similari. Apprezzamento.

All'Ufficio della Segreteria di Giunta

E.p.c.

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA <i>Segreteria della Giunta Regionale</i>
23 OTT. 2018
PROT. N. <u>3654</u>

Alla Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio di Gabinetto

Al Dirigente Generale del Dipartimento
regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

Si trasmette, per l'apprezzamento della Giunta Regionale, nella prima seduta utile, lo schema di Accordo di Programma tra il Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI e Regione Siciliana per il miglioramento della gestione dei rifiuti d'imballaggio e delle frazioni merceologiche similari, nonché per lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio provenienti dalla superficie pubblica e/o conferiti dai gestori in regime di privativa (finalizzata all'effettivo riciclo e recupero degli stessi secondo i principi comunitari di appropriatezza e di idoneità).

In particolare, obiettivo del predetto accordo è quello, tra l'altro, di:

- a) Individuare i Comuni della Regione Siciliana che alla data del 31 dicembre 2017 hanno raggiunto una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 25% e che contano una popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti, anche in forma associata e in più le tre Città Metropolitane (Palermo, Catania, Messina);
- b) Individuare azioni per incrementare l'avvio a riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio attraverso la raccolta differenziata gestita in privativa dalle amministrazioni comunali individuate e secondo quanto previsto al precedente punto a);
- c) Valutare la sottoscrizione di eventuali ulteriori accordi integrativi, a livello provinciale e locale, al fine di favorire ed incrementare le attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche similari;
- d) Costituire, senza alcuna retribuzione per i partecipanti, un Gruppo di lavoro aperto anche ai rappresentanti del MATTM, dei Consorzi di filiera e delle Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti (SRR) (o delle nuove Autorità d'Ambito costituite ove il DDL "governace rifiuti" verrà approvato, ovvero emanato come Legge regionale) con l'obiettivo di effettuare una capillare mappatura del

*23/10/2018 Str. 2
Aguem*



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

sistema impiantistico regionale, con relative capacità di trattamento e stoccaggio, a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio ed alle attività di riciclaggio e recupero;

- i. verificare la possibilità di organizzare analisi merceologiche sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nelle aree ove risultano maggiormente criticità legate alla qualità degli stessi;
- ii. condividere opportune campagne di comunicazione anche a livello locale ove viene attivato il nuovo servizio di raccolta differenziata;
- iii. individuare una linea comune per uniformare il modello di raccolta differenziata a livello regionale privilegiando la raccolta monomateriale dei rifiuti di imballaggio a base cellulosa, monomateriale dei rifiuti di imballaggio in vetro e multi materiale leggero (rifiuti di imballaggio in plastica, acciaio ed alluminio), con l'obiettivo di uniformare i flussi in ingresso agli impianti esistenti nella Regione Siciliana.

Dall'accordo in oggetto non deriveranno oneri finanziari a carico della Regione Siciliana.

Allegato: Accordo di programma tra CONAI e Regione Siciliana



IL SEGRETARIO

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

Il **Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI**, con sede legale in Roma, Via Tomacelli 132, in persona del **Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, Dott. Giorgio Quagliuolo** (di seguito CONAI);

E

La **Regione Siciliana**, rappresentata dal **Presidente della Regione Siciliana**, (di seguito Regione Sicilia)

Di seguito le Parti

PREMESSO

- ✓ che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla normativa comunitaria e nazionale, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
- ✓ che le azioni e le misure volte a preservare le risorse naturali rivestono un ruolo centrale nella gestione dei rifiuti, e che, a tal fine, la disciplina comunitaria e il D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. stabiliscono che le misure intese a limitare la formazione dei rifiuti e riutilizzare, riciclare e recuperare materie prime dai rifiuti sono prioritarie rispetto alle altre operazioni di gestione dei rifiuti, in un organico sistema di gestione integrata;
- ✓ che il Titolo II della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. fissa gli obiettivi minimi di recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio e individua gli obblighi che i produttori e gli utilizzatori di imballaggi devono adempiere per conseguire detti obiettivi;
- ✓ che i criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio sono stati indicati, in particolare, dall'art. 219, commi 1, 2 e 3 del citato D.Lgs. 152/2006;
- ✓ che la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nell'utilizzo e nel consumo dei beni da cui i rifiuti stessi originano;
- ✓ che deve essere favorita la riduzione della quantità, il miglioramento della qualità e della pericolosità dei rifiuti prodotti, nonché, prioritariamente, la prevenzione, il riciclaggio, il recupero di materia prima ed il recupero energetico, limitando il flusso dei rifiuti inviati allo smaltimento e soprattutto il ricorso alla discarica;



IL SEGRETARIO

- ✓ che gli Accordi di Programma possono costituire uno strumento di concertazione e di collaborazione utile per la gestione dei "rifiuti di imballaggio";

CONSIDERATO

- ✓ che la Regione Siciliana ha chiesto al CONAI un apporto straordinario per supportare i Comuni del proprio territorio nello sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
- ✓ che, ai sensi dell'art. 224, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, tra le funzioni di CONAI vi è quella di promuovere accordi di programma con gli operatori economici per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio garantendone l'attuazione (lett. "d"); assicurare la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'art. 223, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e gli altri operatori economici (lett. "e"); garantire il necessario raccordo tra le amministrazioni pubbliche, i consorzi e gli altri operatori economici (lett. "f"); promuovere il coordinamento con la gestione di altri rifiuti previsto dall'art. 222, comma 1, lettera b), anche definendone gli ambiti di applicazione (lett. "i"); promuovere la definizione e conclusione, su base volontaria, di accordi tra i consorzi di cui all'art. 223 e i soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettera a) e c) con soggetti pubblici e privati (lett. "l").

VISTO E RICHIAMATO

- ✓ le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio, 2006/12/CE del 5 aprile 2006 e 2008/98/CE del 19 novembre 2008, relative ai rifiuti;
- ✓ il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni che stabilisce il principio della responsabilizzazione e della cooperazione dei soggetti a diverso titolo coinvolti nella produzione e gestione dei rifiuti, per l'attuazione di tale principio, prevede la possibilità di ricorrere a procedure negoziate tra Pubbliche amministrazioni e soggetti privati attraverso la stipula di appositi accordi e contratti di programma;
- ✓ il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 30, capo V, che prevede che gli enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;



IL SEGRETARIO

- ✓ Il Programma Generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di CONAI relativo all'anno 2018 che stabilisce, tra l'altro, le priorità degli interventi nella gestione dei rifiuti di imballaggio;
- ✓ L'Accordo di Programma Quadro per la raccolta ed il recupero dei rifiuti di imballaggio tra ANCI e CONAI 2014/2019 che regola gli aspetti tecnici ed economici per la raccolta ed il conferimento degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;
- ✓ La Delibera di Giunta n. 158 del 5 aprile 2018 con cui è stato approvato il Piano Stralcio della gestione rifiuti della Sicilia;
- ✓ La Delibera di Giunta n. 159 del 5 aprile 2018 con cui sono stati approvati i Primi indirizzi per l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti che offrono base e spunto anche per questa iniziativa;
- ✓ La Delibera di Giunta n. 161 del 5 aprile 2018 con cui sono state approvate le Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti convengono quanto segue:

art. 1 (Premesse - Considerato - Visto e Richiamato)

1. La parte "Premesse", così come il "Considerato" e "Visto e Richiamato" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

art. 2 (Oggetto e finalità)

1. Il presente Accordo di Programma ha per oggetto il miglioramento della gestione dei rifiuti d'imballaggio e delle frazioni merceologiche similari nella Regione Sicilia, al fine di favorire attraverso gli strumenti individuati nei paragrafi successivi, una loro corretta ed efficace gestione, nonché lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla superficie pubblica e/o conferiti dai gestori in regime di privativa, finalizzata all'effettivo avvio a riciclo e recupero degli stessi, secondo i principi comunitari di appropriatezza e di idoneità.

art. 3 (Obiettivi e Priorità)

1. Con la sottoscrizione del Presente Accordo di Programma le Parti intendono:



IL SEGRETARIO

- a) Individuare i Comuni della Regione Siciliana che alla data del 31 dicembre 2017 hanno raggiunto una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 25% e che contano una popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti, anche in forma associata e in più le tre Città Metropolitane (Palermo, Catania, Messina);
- b) Individuare azioni per incrementare l'avvio a riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio attraverso la raccolta differenziata gestita in privativa dalle amministrazioni comunali individuate e secondo quanto previsto al precedente punto a);
- c) Valutare la sottoscrizione di eventuali ulteriori accordi integrativi, a livello provinciale e locale, al fine di favorire ed incrementare le attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche similari;
- d) Costituire, senza alcuna retribuzione per i partecipanti, un Gruppo di lavoro aperto anche ai rappresentanti del MATTM, dei Consorzi di filiera e delle Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti (SRR) (o delle nuove Autorità d'Ambito costituite ove il DDL "governace rifiuti" verrà approvato, ovvero emanato come Legge regionale) con l'obiettivo di:
- i. effettuare una capillare mappatura del sistema impiantistico regionale, con relative capacità di trattamento e stoccaggio, a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio ed alle attività di riciclaggio e recupero;
 - ii. verificare la possibilità di organizzare analisi merceologiche sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nelle aree ove risultano maggiormente criticità legate alla qualità degli stessi;
 - iii. condividere opportune campagne di comunicazione anche a livello locale ove viene attivato il nuovo servizio di raccolta differenziata;
 - iv. individuare una linea comune per uniformare il modello di raccolta differenziata a livello regionale privilegiando la raccolta monomateriale dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica, monomateriale dei rifiuti di imballaggio in vetro e multi materiale leggero (rifiuti di imballaggio in plastica, acciaio ed alluminio), con l'obiettivo di uniformare i flussi in ingresso agli impianti esistenti nella Regione Siciliana.



IL SEGRETARIO

art. 4 (Attività e strumenti d'attuazione)

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 le Parti condividono l'opportunità di adottare le seguenti iniziative:
- a) contribuire, laddove ritenuto necessario, alla predisposizione di progetti di sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti e dei rifiuti di imballaggio, privilegiando la gestione associata tra comuni, ed alla fase di startup e/o di comunicazione utile all'avvio del servizio o parte di esso;
 - b) effettuare una capillare mappatura del sistema impiantistico regionale pubblico e privato, comprensiva delle relative capacità di trattamento e stoccaggio, a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio e alle attività di riciclaggio e recupero;
 - c) valutare, congiuntamente ai Consorzi di Filiera CIAI. (Consorzio Imballaggi in Alluminio) e RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi in Acciaio), possibili interventi presso gli impianti di TMB (Trattamento Meccanico Biologico), per ottimizzare la captazione dei medesimi rifiuti di imballaggio in linea di selezione così come previsto dal vigente Accordo Anci-CONAI.

art. 5 (Impegni della Regione Siciliana)

1. Al fine di rendere operativo il presente Accordo di Programma, la Regione Siciliana si impegna a:
- a) promuovere ed incentivare lo sviluppo di sistemi di raccolta differenziata secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché, ove vi sia disponibilità da parte dei Comuni, promuovere la stipula delle convenzioni previste dall'Accordo Anci-CONAI;
 - b) individuare, nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Programma di Azione e Coesione 2014-2020, o in ogni altra forma di finanziamento, le risorse da mettere a disposizione dei comuni oggetto di intervento finalizzati agli investimenti utili all'incremento della Raccolta Differenziata;
 - c) promuovere incontri formativi ed informativi a favore delle amministrazioni comunali, con lo scopo di illustrare la metodica della RD e della tariffa puntuale, oltre ai contenuti del vigente Accordo Quadro Anci-CONAI e dei relativi allegati tecnici;



IL SEGRETARIO

d) coinvolgere l'Assessorato all'Ambiente e, qualora ritenuto necessario, l'Assessorato alle Attività Produttive della Regione, con l'obiettivo di individuare e valutare l'opportunità di creare nel territorio siciliano centri di trattamento intermedio e/o stoccaggio temporaneo e/o riciclo e/o recupero di materiale laddove strettamente necessario, dei materiali provenienti dai diversi sistemi di raccolta differenziata.

2. Per i progetti, le attività e le iniziative che si è impegnata a realizzare ai sensi del presente Accordo, la Regione Siciliana opererà nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. (Codice degli appalti), qualora ne ricorrano le condizioni di applicabilità.

3. Ai sensi del DDL in via di approvazione si costituiranno le nuove Autorità d'Ambito provinciali che saranno i soggetti titolari per l'eventuale stipula delle convenzioni CONAI e Consorzi di filiera.

art. 6 (Attività e impegni del CONAI)

1. Al fine di rendere operativo il presente Accordo di Programma, CONAI, anche attraverso i Consorzi di Filiera, si impegna a:

- a) assicurare per il tramite dei Consorzi di cui all'art. 223 del D.Lgs. 152/2006, il ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata e il loro avvio a riciclo, nel quadro degli standard qualitativi indicati negli allegati tecnici dell'Accordo Quadro Anci- CONAI, riconoscendo i relativi corrispettivi;
- b) fornire, laddove ritenuto necessario, a proprie cure e spese, direttamente o tramite terzi all'uopo individuati e incaricati da CONAI stesso il supporto tecnico, per la redazione del nuovo piano gestione dei rifiuti regionale, per la parte dedicata alle modalità organizzative di sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio finalizzata al riciclo e recupero;
- c) fornire, laddove ritenuto necessario, a proprie cure e spese, direttamente o tramite terzi all'uopo individuati e incaricati da CONAI stesso il supporto tecnico per le attività di startup per i soli interventi ritenuti utili all'avvio dei piani di cui al precedente punto b);
- d) fornire, a proprie cure e spese, direttamente o tramite terzi all'uopo individuati e incaricati da CONAI stesso, supporto tecnico agli incontri formativi e informativi a favore delle amministrazioni comunali individuate secondo quanto previsto al



IL SEGRETARIO

precedente art. 3), con lo scopo di illustrare i contenuti del vigente Accordo Quadro Anci-CONAI e dei relativi allegati tecnici;

- e) contribuire, direttamente e per il tramite dei Consorzi di Filiera di cui all'Art. 223 del D.Lgs. 152/2006, laddove ritenuto necessario, alla realizzazione di campagne mirate, precedentemente condivise tra le Parti, di informazione e sensibilizzazione dei cittadini alla raccolta differenziata, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio, a fronte di concreti e realizzabili piani di sviluppo.

art. 7 (Comitato Tecnico di Verifica)

1. Per assicurare l'avvio, il coordinamento e la corretta realizzazione delle attività di cui al presente Accordo di Programma, si costituisce un Comitato Tecnico di Verifica, senza oneri a carico della Pubblica Amministrazione, composto da due rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di Presidente, due rappresentanti del CONAI, due rappresentanti dei Consorzi di Filiera di cui all'Art. 223 del D.Lgs. 152/2006. Il Comitato si riunirà con cadenza semestrale e produrrà, di comune accordo, una sintetica relazione - da trasmettere all'Assessore dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - sugli effetti dell'iniziativa, così come attesi e realizzati, e sulle attività avviate in esecuzione del presente Accordo di Programma.

art. 8 (Durata - Risoluzione)

1. Il presente Accordo di Programma si applica sul territorio della Regione Siciliana.
2. Le Parti convengono che il presente Accordo di Programma ha durata annuale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. In caso di firma non contestuale del presente Accordo di programma la data di inizio della sua decorrenza è quella dell'ultima delle firme apposte. Il presente Accordo di Programma troverà la sua naturale scadenza al termine del predetto anno, fatto salvo quanto previsto nei successivi punti del presente articolo.
3. Entro il termine di 90 (novanta) giorni prima antecedenti la scadenza di cui al precedente punto 2, le Parti si riservano di addivenire al rinnovo del presente Accordo di Programma, per un periodo da concordare ed alle medesime condizioni in esso già convenute ovvero a nuove ovvero diverse condizioni da concordare.



IL SEGRETARIO

4. Le Parti potranno modificare solo per iscritto e consensualmente il presente Accordo di Programma, sempre che ciò risulti opportuno per meglio conseguire gli obiettivi dello stesso.
5. La Regione Siciliana potrà recedere unilateralmente dal presente Accordo di Programma nel caso in cui emergano interessi pubblici motivanti la scelta. Il recesso verrà comunicato a CONAI mediante lettera raccomandata ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) ed esplicherà i propri effetti dalla sua ricezione.

Art. 9 (Clausola di Rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo di Programma, si rimanda alle disposizioni di legge dettate in materia.

Art. 10 (Risoluzione delle controversie)

1. Ogni controversia derivante dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo di Programma, laddove non sia possibile risolverla in via bonaria, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Palermo.

Art. 11 (Clausola di Invarianza Finanziaria)

1. Il presente Accordo di Programma non può apportare oneri aggiuntivi alla Regione Siciliana.

Art. 12 (Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente Accordo di Programma dovranno essere effettuate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Palermo,

Per CONAI
Il Presidente

Per Regione Siciliana
Il Presidente



IL SEGRETARIO

Tit. 01.09.00

Direzione Generale
Direzione Tecnica
ST1 Controlli Ambientali

Rif. Prot. 2720/GAB del 29/05/2018
Prot. 4037/GAS del 08/08/2018

N. 1 Allegato

All' Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità
assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it

p.c. Al Dirigente Generale
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

p.c. Al Direttore Generale di ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Linee Guida per compost di qualità – Regione Siciliana.


In riscontro alle note a margine richiamate, si trasmette studio preliminare svolto da questa Agenzia per la predisposizione delle richieste Linee Guida sul compost di qualità, proponendo al contempo l'attivazione di un gruppo di lavoro congiunto per la stesura del documento definitivo. A tale riguardo si precisa sin d'ora che al suddetto gruppo parteciperanno per l'Agenzia dott.ssa A. Arena, ing. S. Caldara, dott. G. Valastro.

Considerato che il fine ultimo del compost di qualità è l'utilizzo agronomico, si propone di integrare il gruppo di lavoro con almeno un rappresentante del competente Assessorato Regionale.


Il Dir. Resp. ST1 Controlli Ambientali
(Dott. Ing. Salvatore Caladara)



Il Direttore Tecnico
(Dott. Vincenzo Infantino)



Il Direttore Generale
(Dott. Francesco Carmelo Vazzana)



Tit. 01.09.00

ST1 Controlli Ambientali

Studio propedeutico alla predisposizione di Linee guida sul compostaggio

Premessa

Il presente documento rappresenta uno studio preliminare finalizzato alla predisposizione di Linee guida sul compostaggio, a parziale riscontro della nota prot. n. 2720/GAB del 29/06/2018 dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Nel presente studio si è innanzitutto effettuata la ricognizione della legislazione vigente in tema di rifiuti e compostaggio, la cui lettura coordinata vuole essere di supporto per definire un elenco quanto più esauriente possibile dei rifiuti ammissibili al compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità.

Nella stessa normativa sono inoltre presenti altre indicazioni utili alla predisposizione delle linee guida, con riferimento ad esempio alle caratteristiche impiantistiche, ai parametri di processo e di controllo, ai criteri per la localizzazione degli impianti, che saranno oggetto di successivo approfondimento.

Si richiamano quindi le definizioni del DLgs 152/2006:

Compost di qualità : "prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni" (art. 183 lettera ee);

Rifiuto organico : "rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato" (art. 183 lettera d).

Rassegna normativa preliminare

L'allegato 2 del DLgs 75/2010 riporta tre diverse tipologie di ammendanti compostati e, pur senza individuare specifici codici CER, indica alcune tipologie di rifiuti utilizzabili nella loro produzione:

- Ammendante compostato verde (ACV), ottenuto tramite compostaggio di "rifiuti organici che possono essere costituiti da scarti di manutenzione del verde ornamentale, altri materiali vegetali come sanse vergini (disoleate o meno) od esauste, residui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale".
- Ammendante compostato misto (ACM), ottenuto tramite compostaggio di "rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei rifiuti urbani proveniente da raccolta differenziata, dal digestato da trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato), da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali, e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde".
- Ammendante compostato con fanghi (ACF), ottenuto tramite compostaggio "di reflui e fanghi nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato misto". I fanghi utilizzabili sono quelli di cui al

DLgs 99/92 in possesso delle caratteristiche specificate nel corrispondente campo note dell'all. 2 dello stesso decreto.

A queste tipologie di ammendante se ne deve aggiungere una quarta, Ammendante torboso compostato, che però si configura come ottenuta da semplice miscelazione, in quantità opportune, di una o più delle precedenti con torba e pertanto non sarà qui presa in considerazione.

Il Decreto 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e ss.mm.ii., riporta all'allegato 1 suballegato 1, capitolo 16 "Rifiuti compostabili", l'elenco dei rifiuti compostabili per l'ottenimento di compost di qualità specificandone la tipologia, la provenienza, le caratteristiche, oltre alle attività di recupero consentite per tali rifiuti (compostaggio).

Nel Regolamento (CE) n. 1069/2009 in materia di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati – per la cui applicazione la Regione Sicilia ha recepito le linee guida di cui all'Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 con Decreto dell'Assessore Regionale della Salute del 18 dicembre 2013 – si fa riferimento alle operazioni di compostaggio di tali materiali, siano essi da considerarsi sottoprodotti o rifiuti a seconda del caso, che nel Regolamento sono opportunamente suddivisi in tre categorie di rischio decrescente per la salute pubblica, per gli animali e per l'ambiente. A tali norme si deve aggiungere il Regolamento (UE) n. 142/2011 che reca disposizioni per l'applicazione del Regolamento n. 1069/2009.

I materiali classificati nelle categorie 2 e 3, ma non quelli appartenenti alla categoria 1, sono utilizzabili per il compostaggio, seppure con differenti prescrizioni per tenere conto della categoria di maggiore o minore rischio a cui appartengono. Le procedure per il riconoscimento di tali impianti, per la trasformazione delle suddette categorie tramite compostaggio e per l'immissione sul mercato dei prodotti ottenuti dalla trasformazione, sono regolamentati dalle norme sopra citate che contengono anche prescrizioni di tipo impiantistico, sugli autocontrolli, sui parametri di processo, in materia di igiene degli impianti, nonché alcune limitazioni sulla loro localizzazione.

Per quanto riguarda l'invio dei fanghi di depurazione a trattamento presso impianto di compostaggio, il DLgs 99/1992 dispone che è ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi provenienti dai processi di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili, o da insediamenti civili e produttivi, o esclusivamente da insediamenti produttivi, a condizione che gli ultimi due possiedano caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle dei fanghi derivanti dalla depurazione di acque provenienti da insediamenti civili.

Inoltre, per l'idoneità all'utilizzo agronomico, i fanghi devono essere *"stati sottoposti a trattamento, devono essere idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno e non contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale"*.

Tuttavia il DLgs 99/1992 fissa limiti di concentrazione solo per i parametri elencati nel suo allegato IB, senza indicare gli ulteriori parametri delle *"sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale"*, e i relativi limiti di concentrazione.

Anche l'art. 127 (fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue) comma 1 del DLgs 152/06 disciplina il riutilizzo dei fanghi di depurazione: *"Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio*

1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato."

Nelle linee guida per il compostaggio della Regione Siciliana, O.C. 29/05/2002, viene indicato come compostabile per l'ottenimento di compost di qualità il materiale organico proveniente da "frazioni organiche "di qualità" e biomasse separate a monte tramite raccolta differenziata, o rifiuti organici originati da specifiche attività produttive o di recupero che consentono di ottenere un flusso omogeneo e ben caratterizzabile analiticamente e merceologicamente".

Prendendo a riferimento i rifiuti del già citato Cap. 16 All. 1 Suball. 1 del DM 05/02/1998 e ss.mm.ii. le linee guida individuano quindi le seguenti categorie di rifiuti che possono essere sottoposte a trattamenti biologici, tra cui il compostaggio:

- rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale (da raccolte "secco-umido" in ambito urbano);
- rifiuti vegetali provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti lignocellulosici naturali (truciolì e segature non contaminati, cassette e bancali non trattati);
- materiale cartaceo, con esclusione dei poliaccoppiati parzialmente cartacei.

A queste, proseguono le linee guida, possono poi essere assimilate per omogeneità dei flussi e costanza delle caratteristiche chimiche e merceologiche, anche le seguenti categorie di rifiuti agricoli e speciali:

- fanghi di depurazione civile, per i quali vengono però raccomandati controlli analitici per la verifica delle loro caratteristiche nell'ipotesi di una loro utilizzazione agronomica, nella considerazione che molti impianti di depurazione civili ricevono anche flussi di reflui industriali che potrebbero contenere inquinanti organici ed inorganici;
- altre biomasse agricole ed agroindustriali (paglie, lolla, graspi e vinacce, fanghi agroindustriali, ecc.).

Normativa di riferimento

Normativa nazionale:

- Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88".
- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura".
- Decreto 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".

Normativa comunitaria:

- Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), e altra normativa in materia di sottoprodotti di origine animale

Normativa regionale:

- Decreto 18 dicembre 2013 dell'Assessore Regionale della Salute "Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni – Linee Guida per l'applicazione del regolamento CE n. 1069/2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento CE n. 1774/2002".
- Ordinanza Commissariale 29 maggio 2002 del Vicecommissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque della Sicilia "Linee Guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio".
- Piani Regionali dei Rifiuti.

Documentazione tecnica utile:

- Manuale ANPA 3/2011 "Metodi di analisi del compost".
- Manuale ANPA 7/2002 "Il recupero di sostanza organica dai rifiuti per la produzione di ammendanti di qualità".
- Proposta di revisione della Direttiva 86/278/CEE, "Working document on sludge" (3RD Draft) dell'aprile 2000, predisposto dalla Commissione I della Direzione Generale Ambiente.
- Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

La seguente tabella A ha lo scopo di schematizzare i contenuti della normativa precedentemente citata al fine di individuare codice CER, tipologia, caratteristiche e provenienza dei rifiuti destinabili a compostaggio.

In colore azzurro sono state inserite annotazioni meglio esplicitate nella parte finale del presente documento.

Le singole tabelle che riepilogano i rifiuti destinati a compostaggio ex all. 2 DLgs 75/2010 e Cap. 16 all. 1 suball. 1 DM 05/02/1998 e ss.mm.ii. sono riportate in allegato 1 al presente documento (tab. 1 e 2).

Inoltre, per facilitare l'individuazione dei rifiuti in base al loro codice CER, in allegato 1 si riporta la tabella A ordinata per codice CER crescente (tab. 3).

Tabella A: Corrispondenza tra l'all. 2 DLgs 75/2010 ed il Cap. 16 all. 1 suball. 1 DM 05/02/1998 e ss.mm.ii.

All. 2 DLgs 75/2010			Cap. 16 all. 1 suball. 1 DM 05/02/1998				
Ammendante da DLgs 75/2010	Rifiuti presenti, nelle definizioni di ammendanti DLgs 75/2010	N.	Tipologia 16.1 rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità	Codice CER	Definizione CER	Provenienza 16.2	Caratteristiche rifiuto 16.3
ACM ACF	frazione organica dei Rifiuti urbani proveniente da raccolta differenziata	4	Frizione organica dei rifiuti urbani raccolta singolarmente	200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	Frizione umida di raccolta differenziata di RSU	il rifiuto deve essere costituito unicamente dalla frizione umida separata dalla raccolta degli RSU, esente da rifiuti pericolosi

ACM ACF	frazione organica dei Rifiuti urbani proveniente da raccolta differenziata	4	a	Frazione organica dei rifiuti urbani raccolta singolarmente	200302	Rifiuti dei mercati	Frazione umida di raccolta differenziata di RSU	Il rifiuto deve essere costituito unicamente dalla frazione umida separata dalla raccolta degli RSU, esente da rifiuti pericolosi
ACV ACM ACF	altri rifiuti di origine vegetale	3	b	Rifiuti vegetali di coltivazioni agricole	020103	Scarti di tessuti vegetali	Coltivazione e raccolta dei prodotti agricoli	Il rifiuto deve derivare dalle ordinarie pratiche agricole
ACV ACM ACF	altri rifiuti di origine vegetale rifiuti da lavorazione del legno non trattato	3 8	c	Segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero	030101	Scarti di corteccia e sughero	Attività forestali e lavorazione del legno vergine	Il rifiuto deve derivare dalle ordinarie pratiche forestali, da lavorazioni con trattamenti fisici o termici
ACV ACM ACF	altri rifiuti di origine vegetale rifiuti da lavorazione del legno non trattato	3 8	c	Segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero	030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	Attività forestali e lavorazione del legno vergine	Il rifiuto deve derivare dalle ordinarie pratiche forestali, da lavorazioni con trattamenti fisici o termici
ACV ACM ACF	altri rifiuti di origine vegetale rifiuti da lavorazione del legno non trattato	3 8	c	Segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero	030301	Scarti di corteccia e legno	Attività forestali e lavorazione del legno vergine	Il rifiuto deve derivare da lavorazioni con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti
ACM ACF	rifiuti di attività agroindustriali	7	d	Rifiuti vegetali provenienti da attività agro-industriali	020304	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	Lavorazione dei prodotti agricoli	Il rifiuto deve derivare da lavorazioni con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti
ACM ACF	rifiuti di attività agroindustriali	7	d	Rifiuti vegetali provenienti da attività agro-industriali	020501	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	Lavorazione dei prodotti agricoli	Il rifiuto deve derivare da lavorazioni con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti
ACM ACF	rifiuti di attività agroindustriali	7	d	Rifiuti vegetali provenienti da attività agro-industriali	020701	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	Lavorazione dei prodotti agricoli	Il rifiuto deve derivare da lavorazioni con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti
ACM ACF	rifiuti di attività agroindustriali	7	d	Rifiuti vegetali provenienti da attività agro-industriali	020702	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	Lavorazione dei prodotti agricoli	Il rifiuto deve derivare da lavorazioni con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti
ACM ACF	rifiuti di attività agroindustriali	7	d	Rifiuti vegetali provenienti da attività agro-industriali	020704	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	Lavorazione dei prodotti agricoli	Il rifiuto deve derivare da lavorazioni con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti
ACM ACF	rifiuti da lavorazione del tessile naturale non trattato	9	e	Rifiuti tessili di origine vegetale: cascami e scarti di cotone, cascami e scarti di lino, cascami e scarti di iuta, cascami e scarti di canapa	040221	Rifiuti di fibre tessili grezzo	Preparazione filatura tessitura di fibre tessili vegetali e animali	I rifiuti non devono essere trattati con coloranti o comunque con sostanze tossiche
ACM ACF	rifiuti da lavorazione del tessile naturale	9	f	Rifiuti tessili di origine animale: cascami e scarti di	040221	Rifiuti di fibre tessili grezzo	Preparazione filatura tessitura di fibre tessili vegetali e animali	I rifiuti non devono essere trattati con coloranti o comunque con sostanze

	non trattato			lana, cascami e scarti di seta				tossiche
ACM ACF	rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici	6	8	Delezioni animali da sole o in miscela con materiale di lettiera o frazioni della stessa ottenute attraverso processi di separazione	020106	Feci animali, urine, letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	Allevamenti zootecnici e Industria di trasformazione alimentare	N.B. Nessuna caratteristica specifica prevista nel DM 05/02/1998 e ss.mm.ii.; si veda però anche quanto previsto dal DM 25/02/2016.
ACM ACF	rifiuti da lavorazione del legno non trattato	8	h	Scarti di legno non impregnato	030101	Scarti di corteccia e sughero	Fabbricazione di manufatti di legno non impregnato, imballaggi; legno non impregnato (cassette, pallets)	I rifiuti non devono provenire da lavorazioni che prevedono l'impiego di trattamenti chimici
ACM ACF	rifiuti da lavorazione del legno non trattato	8	h	Scarti di legno non impregnato	030199	Rifiuti non specificati altrimenti	Fabbricazione di manufatti di legno non impregnato, imballaggi; legno non impregnato (cassette, pallets)	I rifiuti non devono provenire da lavorazioni che prevedono l'impiego di trattamenti chimici
ACM ACF	rifiuti da lavorazione del legno non trattato	8	h	Scarti di legno non impregnato	150103	Imballaggi in legno	Fabbricazione di manufatti di legno non impregnato, imballaggi; legno non impregnato (cassette, pallets)	I rifiuti non devono provenire da lavorazioni che prevedono l'impiego di trattamenti chimici
ACM ACF	rifiuti da lavorazione del legno non trattato	8	h	Scarti di legno non impregnato	200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	Fabbricazione di manufatti di legno non impregnato, imballaggi; legno non impregnato (cassette, pallets)	I rifiuti non devono provenire da lavorazioni che prevedono l'impiego di trattamenti chimici
	Nota: Carta e cartone non figurano tra i rifiuti indicati nei DLgs 75/2010 per la produzione di ammendanti compostati		i	Carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate	150101	Imballaggi in carta e cartone	Industria della carta	Il rifiuto non deve essere costituito da carta e cartone per usi speciali trattati o spalmati con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo (carte auto copianti, termo copianti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, etc.)
	Nota: Carta e cartone non figurano tra i rifiuti indicati nei DLgs 75/2010 per la produzione di ammendanti compostati		i	Carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate	200101	Carta e cartone	Industria della carta	Il rifiuto non deve essere costituito da carta e cartone per usi speciali trattati o spalmati con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo (carte auto copianti, termo copianti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, etc.)
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	j	Fibra e fanghi di carta	030309	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	Industria della carta	Il rifiuto non deve essere costituito da carta e cartone per usi speciali trattati o spalmati con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo (carte auto

							copianti, termo copianti, accoppiati, poliacoppiati, carte catramate, etc.)	
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	j	Fibra e fanghi di carta	030310	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	Industria della carta	Il rifiuto non deve essere costituito da carta e cartone per usi speciali trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo (carte auto copianti, termo copianti, accoppiati, poliacoppiati, carte catramate, etc.)
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	j	Fibra e fanghi di carta	030311	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310	Industria della carta	Il rifiuto non deve essere costituito da carta e cartone per usi speciali trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo (carte auto copianti, termo copianti, accoppiati, poliacoppiati, carte catramate, etc.)
ACM ACF	rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici	6	k	Contenuto del prestomacl	020102	Scarti di tessuti animali	Industria della macellazione	L'impiego dei rifiuti da macellazione è limitato a quelli definiti "a basso rischio" ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DLgs 508/1992
ACV ACM ACF	scarti di manutenzione del verde ornamentale	1	i	Rifiuti ligneo celluloseici provenienti dalla manutenzione del verde ornamentale	200201	Rifiuti biodegradabili	Manutenzione del verde ornamentale	Il rifiuto deve essere costituito unicamente dalla frazione ligneo celluloseica proveniente dalla manutenzione del verde ornamentale, escluso il materiale proveniente dallo spazzamento delle strade
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020201	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020204	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di

							depurazione delle industrie alimentari.	
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020301	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione dei componenti	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020305	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020403	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020502	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020603	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela

							di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.	
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020705	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	030302	Fanghi di recupero del bagno di macerazione (green liquor)	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	040107	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	190605	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
ACM ACF	digestato da trattamento anaerobico (con	5	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione	190605	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono

	esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato)			dell'industria alimentare		rifiuti di origine animale o vegetale	alimentare	essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari. Nota: sul digestato anaerobico prodotto a partire da residui dell'industria agroalimentare si veda anche il DM 25/02/2016.
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	190812	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
	Nota: Le ceneri non figurano tra i rifiuti indicati nel DLgs 75/2010 per la produzione di ammendanti compostati		n	Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11	100101	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)	Impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali	Le ceneri devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2 (= Cenere in polvere o in granuli non contenenti sostanze pericolose)

Nota: Le ceneri non figurano tra i rifiuti indicati nel DLgs 75/2010 per la produzione di ammendanti compostati	n	Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11	100102	Ceneri leggere di carbone	Impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali	Le ceneri devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2 (= Ceneri in polvere o in granuli non contenenti sostanze pericolose)
Nota: Le ceneri non figurano tra i rifiuti indicati nel DLgs 75/2010 per la produzione di ammendanti compostati	n	Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11	100103	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato	Impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali	Le ceneri devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2 (= Ceneri in polvere o in granuli non contenenti sostanze pericolose)
Nota: Le ceneri non figurano tra i rifiuti indicati nel DLgs 75/2010 per la produzione di ammendanti compostati	n	Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11	100115	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coibenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100114	Impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali	Le ceneri devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2 (= Ceneri in polvere o in granuli non contenenti sostanze pericolose)
Nota: Le ceneri non figurano tra i rifiuti indicati nel DLgs 75/2010 per la produzione di ammendanti compostati	n	Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11	100117	Ceneri leggere prodotte dal coibenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116	Impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali	Le ceneri devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2 (= Ceneri in polvere o in granuli non contenenti sostanze pericolose)

Considerazioni sull'indice di stabilità biologica del compost di qualità

Le Linee Guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio della Regione Sicilia in merito alla durata del processo prevedono:

“La fase attiva presidiata, se distinta da quella di maturazione, deve avere una durata tale da garantire un prodotto in uscita con una sufficiente stabilità biologica, ovvero rispettare in alternativa uno dei due valori seguenti:

- *indice respirometrico (I.R.) statico < 500 mg O₂/ kg s.v. * h⁻¹;*
- *indice respirometrico (I.R.) dinamico < 1.000 mg O₂/ kg s.v. * h⁻¹.*

Tali obiettivi sono conseguibili con tempi di ritenzione indicativamente attorno ai 14 giorni in biocella/biocontainer con ricircolo d'aria e 21/28 giorni in sistemi a trincea/cumulo;

La fase di maturazione (curing) deve avere durata tale da garantire un tempo di processo totale non inferiore a 90 giorni e garantire il rispetto in alternativa di uno dei due valori seguenti:

- *indice respirometrico (I.R.) statico < 250 mg O₂/ kg s.v. * h⁻¹;*
- *indice respirometrico (I.R.) dinamico < 500 mg O₂/kg s.v. * h⁻¹”.*

Tali parametri e valori dell'indice respirometrico appaiono in linea con quelli previsti in altre Regioni per il compostaggio, che qui non si riportano per brevità ma che risultano compresi tra 300 e 700 mg O₂/kg s.v.*h⁻¹, sebbene non tutte le Regioni specifichino con chiarezza a quale tipo di indice respirometrico (IR statico o dinamico) faccia riferimento il valore stabilito.

Nell'esperienza di questa Agenzia, il parametro da utilizzare per la determinazione del grado di stabilità biologica del compost è l'indice respirometrico dinamico potenziale (IRDP), per la cui determinazione il metodo di riferimento è oggi UNI 11184:2016.

Come è noto, l'indice respirometrico rappresenta un parametro in grado di stimare il livello di degradazione della componente organica fermentescibile di un campione di compost o di rifiuto a matrice organica misurando nel campione il consumo di ossigeno da parte dei microrganismi aerobi responsabili della degradazione della stessa componente organica. Tale determinazione può essere svolta in diversi assetti operativi, quali ad esempio l'insufflazione di aria (metodi dinamici), o no (metodi statici), nel campione.

I metodi statici (IRS), tuttavia, per una serie di motivi che qui si tralasciano, portano a sottostimare l'indice respirometrico principalmente perché, non fornendo aerazione forzata al campione non sono garantite le condizioni aerobiche ottimali per la crescita e l'attività dei microrganismi aerobi, che risulta rallentata. La conseguenza è che viene erroneamente attribuito al campione un grado di stabilità maggiore di quello effettivamente posseduto, ed è noto che un basso grado di stabilità biologica rappresenta una caratteristica senz'altro indesiderata in un materiale compostato, essendo responsabile ad esempio dello sviluppo di cattivi odori e del rilascio di percolati da parte del materiale.

L'indice respirometrico dinamico reale (IRDR) d'altronde porta anch'esso spesso alla sottostima dell'IR poiché, sebbene svolta in condizioni di aerazione forzata, l'analisi viene effettuata sul campione tal quale, vincolando così l'attività batterica alle caratteristiche chimico-fisiche del campione, prima tra tutte la sua umidità. Poiché l'acqua è una componente essenziale per l'ottimale sviluppo e per l'attività dei microrganismi, il risultato è ancora una volta il rallentamento di tale attività e la possibile attribuzione al materiale di un grado di stabilità maggiore di quello effettivamente posseduto.

Nella determinazione dell'indice respirometrico dinamico potenziale (IRDP) invece l'analisi viene effettuata previa normalizzazione dei parametri chimico-fisici, in modo da misurare l'attività potenziale di degradazione della sostanza organica nelle condizioni ottimali per la crescita e l'attività dei microrganismi aerobi.

Osservazioni

Per tutto quanto sopra detto, si formulano le seguenti osservazioni preliminari.

1. In analogia a quanto previsto dal DM 05/02/1998, e per favorire il corretto avvio a recupero dei rifiuti, le linee guida dovrebbero prevedere, per i CER ammessi al compostaggio, specifiche che individuino sia la tipologia, sia la provenienza, sia le caratteristiche che li rendono idonei al compostaggio.
2. Poiché carta e cartone non figurano tra i rifiuti indicati nel DLgs 75/2010 per la produzione di ammendanti compostati, in tab. A i CER 150101 e 200101 non sono stati accostati alla produzione di una specifica tipologia di ammendante compostato. Se si ritiene che questi rifiuti possano essere ammessi al compostaggio andrebbe pertanto individuato il tipo di ammendante compostato che se ne può ricavare.
3. Quanto osservato al punto precedente vale anche per i "rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)" identificati in tab. A dai CER 1001, che parimenti non figurano tra i rifiuti indicati nel DLgs 75/2010 per la produzione di ammendanti compostati. Inoltre le ceneri eventualmente da impiegare nel compostaggio devono provenire solo da impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali.
4. Con riferimento ai CER 030101 Scarti di corteccia e sughero, 030105 Segatura, trucioli, residui di taglio, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104, e 030101 Scarti di corteccia e legno, si osserva che, come riportato anche in tab. A, tali tipologie di rifiuto potrebbero provenire da attività sia forestali sia di lavorazione del legno vergine.

Poiché però il DLgs 75/2010 individua come adatti alla produzione di ACV solo i rifiuti provenienti da attività forestali e non anche quelli derivati da lavorazione del legno vergine (con le specifiche indicate nel campo "Caratteristiche rifiuto" dell'all.1 suball. 1 DM 05/02/1998 e ss.mm.ii. per quest'ultima attività), che invece concorrerebbero più correttamente alla produzione di ACM e di ACF in quanto rifiuti da lavorazione del legno non trattato, dovrebbe essere valutata l'opportunità di distinguere ulteriormente, o no, tali tipologie di rifiuto oltre che sulla base del CER anche sulla base dell'attività di provenienza, in funzione del tipo di ammendante da produrre.

5. Il DM 05/02/1998 individua nell'industria della carta il settore di provenienza delle tipologie di rifiuto di cui alle lettere "i" (Carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate) e "j" (Fibre e fanghi di carta). Mentre però è condivisibile che la provenienza di fibre e fanghi di carta sia esclusivamente l'industria della carta, lo stesso non può dirsi dei CER 150101 Imballaggi in carta e cartone e 200101 Carta e cartone, la cui provenienza è principalmente la raccolta di rifiuto urbano differenziato ed il cui principale destino dovrebbe essere il circuito del recupero della carta appunto attraverso la raccolta differenziata.

Qualora si ritenesse però che una frazione di questi rifiuti possa comunque pervenire agli impianti di compostaggio, se ne dovrebbe prevedere la provenienza dal circuito dei rifiuti urbani o assimilabili.

6. La normativa sull'utilizzo dei fanghi di depurazione in attività connesse con l'agricoltura è attualmente disciplinata principalmente dai DLgs 99/92 e dall'art. 127 del DLgs 152/06. In coerenza con la suddetta normativa, sulla base del DM 05/02/98 e ss.mm.ii. possono essere avviati a compostaggio i fanghi appartenenti alla tipologia "m" indicati in tab. A purché in possesso dei requisiti di all. IB del DLgs 99/92 (cfr tab. 4 all. 1 del presente documento); analogamente, l'all. 2 DLgs 75/2010 indica, tra i rifiuti utilizzabili per produrre ACF, "fanghi di cui al DLgs 99/92".

Tuttavia, come precedentemente accennato, nella pratica l'utilizzo di fanghi a fini agronomici presenta alcune criticità, principalmente a causa della difficoltà a stabilirne con precisione i requisiti – in termini sia di caratteristiche, sia di provenienza – che lo rendano idoneo all'uso che se ne vuole fare.

Pertanto, nelle more della revisione della normativa ed al fine di individuare le caratteristiche dei fanghi avviabili a compostaggio non specificate nel citato all. IB, quali le ulteriori "sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale" e i relativi limiti di concentrazione, si fanno le seguenti considerazioni preliminari:

- a) ai sensi dell'art. 127 DLgs 152/06 tali fanghi sono soggetti alla disciplina dei rifiuti;
- b) ai sensi dell'art. 3 comma 1 DLgs 99/92 è ammessa l'utilizzazione in agricoltura esclusivamente di fanghi che siano stati sottoposti a trattamento, che siano idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno, che non contengano sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.

A questo proposito si osserva che il compostaggio si configura come idoneo trattamento per i fini dell'art. 2 lettera b) dello stesso decreto, che definisce fanghi trattati "i fanghi sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine ovvero ad altro opportuno procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentiscibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione."

Per quanto riguarda l'idoneità "a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno", i requisiti del fango sono stabiliti sempre nell'all. IB DLgs 99/92 in termini di concentrazione minima di elementi e/o sostanze utili ad espletare effetto ammendante per i suoli (cfr tab. 4 all. 1 del presente documento), mentre le concentrazioni/percentuali massime di ulteriori materiali indesiderati e di alcuni parametri chimici, fisici, biologici e batteriologici sono specificate sia nel all. IB DLgs 99/92 (cfr tab. 4 all. 1 del presente documento), sia nell'all. 2 DLgs 75/2010 (cfr tab. 5 all. 1 al presente documento);

- c) Il divieto di utilizzo di fanghi pericolosi è ribadito nell'art. 4 comma 2 del DLgs 99/92;
- d) la proposta di revisione della direttiva 86/278/CEE, "Working document on sludge" (3RD Draft) dell'aprile 2000, predisposta dalla Commissione I della Direzione Generale Ambiente, individua ulteriori parametri indesiderati e le relative concentrazioni limite (Cromo, AOX, LAS, DEHP, NPE, IPA, PCDD/PCDF che si riportano in tab. 6 allegato 1 al presente documento);
- e) alcune Regioni (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) si sono dotate di normativa regionale, prendendo a riferimento i contenuti del citato 3rd Draft, mentre Ispra ha avviato un progetto mirato anche all'ampliamento dei controlli sui fanghi di depurazione, destinati ad utilizzo agronomico o a trattamento, a sostanze non previste nel DLgs 99/92 o inserite nella suddetta proposta di revisione della direttiva;
- f) il D.L. n. 109/2018, c.d. Decreto Genova, con l'art. 41 ha stabilito -- come misura intesa a superare situazioni di criticità e nelle more della revisione della normativa di settore -- il limite di 1.000 mg/kg t.q. per il parametro idrocarburi C10-C40, precisando che tale limite si intende comunque rispettato purché dalla ricerca dei marker di cancerogenicità, estratti con DMSO secondo il metodo IP 346, ne risulti un valore inferiore al 3 %.

Quanto indicato dalla norma lascerebbe intendere che, se dimostrato che il fango non possiede caratteristiche di cancerogenicità come sopra riportato, di fatto non esista un limite al contenuto di idrocarburi C10-C40 in un fango destinato ad utilizzo agronomico. A parere di questa Agenzia un'applicazione cautelativa della norma ai fini della tutela ambientale non può che limitare l'uso di fanghi con concentrazioni di idrocarburi elevate (fino a 1.000 mg/kg t.q.) esclusivamente in reali situazioni di criticità; ove non si ravvisino tali esigenze sarebbe utile fissare limiti più restrittivi ovvero attenersi a quanto previsto dalla tab. 1 col. A all. 5 alla parte quarta del DLgs 152/2006 (50 mg/kg s.s.), come richiamato dalla Suprema Corte nella sentenza di cui al punto successivo;


- g) una recente sentenza di Cassazione (Cass. Sez. III Pen. 6 giugno 2017, n. 27958 (c.c.)) ha chiarito che non può essere destinato ad uso agronomico un fango che superi le CSC di tab. 1A All. 5 alla Parte Quarta DLgs 152/06 (suoli ad uso residenziale e verde pubblico), per i parametri non disciplinati dal DLgs 99/92. Nella sentenza infatti viene richiamato il principio secondo cui i fanghi provenienti da reflui non esclusivamente civili devono comunque essere compatibili con la matrice ambientale a cui verranno destinati (suolo);
- h) la percentuale massima di fanghi nella miscela da compostare è fissata al 35 % per quelli di provenienza diversa dall'agroalimentare (all. 2 DLgs 75/2010 e Cap. 16 all. 1 suball. 1 DM 05/02/98) ed al 50 % per quelli agroalimentari (Cap. 16 all. 1 suball. 1 DM 05/02/98).
- i) Il DM 05/02/98 inserisce il CER 190606 (Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale) tra i rifiuti di tipologia "m", cioè tra i fanghi, assoggettandone di conseguenza l'ammissibilità al compostaggio ai limiti dell'all. IB DLgs 99/92.

Tuttavia, in tempi più recenti, col DM politiche alimentari agricole e forestali del 25/02/2016 (sull'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la

produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato ottenuto dal trattamento anaerobico di rifiuti agroalimentari e agrozootecnici) sono state fissate le caratteristiche chimico fisiche di tali digestati ed individuati i tipi di residui dell'industria agroalimentare impiegabili nella loro produzione (cfr tab. 8 all. 1 al presente documento). A parere di questa Agenzia, poiché quindi per questa tipologia di rifiuto esiste un riferimento normativo più aggiornato del DLgs 99/92, potrebbe essere opportuno utilizzare i limiti dell'all. IX DM 25/02/2016 piuttosto che quelli dell'all. IB DLgs 99/92.

7. Eventuali ulteriori rifiuti di origine animale, oltre all'unico previsto dal DM 05/02/1998 (tipologia "k"), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 possono essere individuati tra quelli di categoria 2 e 3, anche se in via precauzionale potrebbe essere opportuno restringere i rifiuti avviabili a compostaggio a quelli della sola categoria 3, cioè a quelli a più basso rischio.
8. Il grado di stabilità biologica del compost al termine della fase di maturazione deve essere attestato attraverso la determinazione dell'IRDP secondo il metodo UNI 11184:2016; il valore di IRDP deve risultare inferiore a $500 \text{ mg O}_2/\text{kg s.v.} \cdot \text{h}^{-1}$.

Coll. Tecn. Prof. Esp. ST1 Controlli Ambientali
(Dott.ssa Chim. Alessia Arena)



Il Dir. Resp. ST1 Controlli Ambientali
(Dott. Ing. Salvatore Caldara)



Allegato 1: Tabelle riepilogative dei contenuti della normativa citata nel testo

Tab. 1: Riepilogo dei rifiuti di cui all'all. 2 DLgs 75/2010 per la produzione di ACV, ACM, ACF:

Tipologia	ACV	ACM	ACF
1	scarti di manutenzione del verde ornamentale	scarti di manutenzione del verde ornamentale	scarti di manutenzione del verde ornamentale
2	altri materiali vegetali come sanse vergini (disoleate o meno) od esauste	altri materiali vegetali come sanse vergini (disoleate o meno) od esauste	altri materiali vegetali come sanse vergini (disoleate o meno) od esauste
3	altri rifiuti di origine vegetale	altri rifiuti di origine vegetale	altri rifiuti di origine vegetale
4		frazione organica dei Rifiuti urbani proveniente da raccolta differenziata	frazione organica dei Rifiuti urbani proveniente da raccolta differenziata
5		digestato da trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato)	digestato da trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato)
6		rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici	rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici
7		rifiuti di attività agroindustriali	rifiuti di attività agroindustriali
8		rifiuti da lavorazione del legno non trattato	rifiuti da lavorazione del legno non trattato
9		rifiuti da lavorazione del tessile naturale non trattato	rifiuti da lavorazione del tessile naturale non trattato
10			reflui
11			fanghi di cui al DLgs 99/92

Tab. 2 : Riepilogo rifiuti compostabili cap. 16 allegato 1 suballegato 1 DM 05/02/1998 e ss.mm.ii.

Tipologia 16.1 rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità	Codice CER	Provenienza 16.2	Caratteristiche rifiuto 16.3
a Frazione organica dei rifiuti urbani raccolta singolarmente	200108	Frazione umida di raccolta differenziata di RSU	Il rifiuto deve essere costituito unicamente dalla frazione umida separata dalla raccolta degli RSU, esente da rifiuti pericolosi
a Frazione organica dei rifiuti urbani raccolta singolarmente	200302	Frazione umida di raccolta differenziata di RSU	Il rifiuto deve essere costituito unicamente dalla frazione umida separata dalla raccolta degli RSU, esente da rifiuti pericolosi
b Rifiuti vegetali di coltivazioni agricole	020103	Coltivazione e raccolta dei prodotti agricoli	Il rifiuto deve derivare dalle ordinarie pratiche agricole
c Segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero	030101	Attività forestali e lavorazione del legno vergine	Il rifiuto deve derivare dalle ordinarie pratiche forestali, da lavorazioni con trattamenti fisici o termici
c Segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero	030105	Attività forestali e lavorazione del legno vergine	Il rifiuto deve derivare dalle ordinarie pratiche forestali, da lavorazioni con trattamenti fisici o termici
c Segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero	030301	Attività forestali e lavorazione del legno vergine	Il rifiuto deve derivare da lavorazioni con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti

d	Rifiuti vegetali provenienti da attività agro-industriali	020904	Lavorazione dei prodotti agricoli	Il rifiuto deve derivare da lavorazioni con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti
d	Rifiuti vegetali provenienti da attività agro-industriali	020501	Lavorazione dei prodotti agricoli	Il rifiuto deve derivare da lavorazioni con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti
d	Rifiuti vegetali provenienti da attività agro-industriali	020701	Lavorazione dei prodotti agricoli	Il rifiuto deve derivare da lavorazioni con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti
d	Rifiuti vegetali provenienti da attività agro-industriali	020702	Lavorazione dei prodotti agricoli	Il rifiuto deve derivare da lavorazioni con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti
d	Rifiuti vegetali provenienti da attività agro-industriali	020704	Lavorazione dei prodotti agricoli	Il rifiuto deve derivare da lavorazioni con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti
e	Rifiuti tessili di origine vegetale: cascami e scarti di cotone, cascami e scarti di lino, cascami e scarti di luta, cascami e scarti di canapa	040221	Preparazione filatura tessitura di fibre tessili vegetali e animali	I rifiuti non devono essere trattati con coloranti o comunque con sostanze tossiche
f	Rifiuti tessili di origine animale: cascami e scarti di lana, cascami e scarti di seta	040221	Preparazione filatura tessitura di fibre tessili vegetali e animali	I rifiuti non devono essere trattati con coloranti o comunque con sostanze tossiche
g	Delezioni animali da sole o in miscela con materiale di lettiera o frazioni della stessa ottenute attraverso processi di separazione	020106	Allevamenti zootecnici e industria di trasformazione alimentare	N.B. Nessuna caratteristica specifica prevista nel DM 05/02/1998 e ss.mm.ii.
h	Scarti di legno non impregnato	030101	Fabbricazione di manufatti di legno non impregnato, imballaggi; legno non impregnato (cassette, pallets)	I rifiuti non devono provenire da lavorazioni che prevedono l'impiego di trattamenti chimici
h	Scarti di legno non impregnato	030199	Fabbricazione di manufatti di legno non impregnato, imballaggi; legno non impregnato (cassette, pallets)	I rifiuti non devono provenire da lavorazioni che prevedono l'impiego di trattamenti chimici
h	Scarti di legno non impregnato	150109	Fabbricazione di manufatti di legno non impregnato, imballaggi; legno non impregnato (cassette, pallets)	I rifiuti non devono provenire da lavorazioni che prevedono l'impiego di trattamenti chimici
h	Scarti di legno non impregnato	200138	Fabbricazione di manufatti di legno non impregnato, imballaggi; legno non impregnato (cassette, pallets)	I rifiuti non devono provenire da lavorazioni che prevedono l'impiego di trattamenti chimici
i	Carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate	150101	Industria della carta	Il rifiuto non deve essere costituito da carta e cartone per usi speciali trattati o spalmati con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo (carte auto copianti, termo copianti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, etc.)
i	Carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate	200101	Industria della carta	Il rifiuto non deve essere costituito da carta e cartone per usi speciali trattati o spalmati con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo (carte auto copianti, termo copianti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, etc.)
j	Fibra e fanghi di carta	030309	Industria della carta	Il rifiuto non deve essere costituito da carta e cartone per usi speciali trattati o spalmati con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo (carte auto copianti, termo copianti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, etc.)
j	Fibra e fanghi di carta	030310	Industria della carta	Il rifiuto non deve essere costituito da carta e cartone per usi speciali trattati o spalmati con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo (carte auto copianti, termo copianti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, etc.)
j	Fibra e fanghi di carta	030311	Industria della carta	Il rifiuto non deve essere costituito da carta e cartone per usi speciali trattati o spalmati con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo (carte auto copianti, termo copianti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, etc.)
k	Contenuto dei prestomaci	020102	Industria della macellazione	L'impiego dei rifiuti da macellazione è limitato a quelli definiti

				"a basso rischio" ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DLgs 508/1992
I	Rifiuti ligneo celluloso provenienti dalla manutenzione del verde ornamentale	200201	Manutenzione del verde ornamentale	Il rifiuto deve essere costituito unicamente dalla frazione ligneo cellulosa provenienti dalla manutenzione del verde ornamentale, escluso il materiale proveniente dallo spazzamento delle strade
m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020201	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020204	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020301	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020305	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020403	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020502	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020603	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020705	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	030302	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	040107	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di

				depurazione delle industrie alimentari.
m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	190605	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	190606	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	190805	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	190812	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	190814	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
n	Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11	100101	Impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali	Le ceneri devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2 (= Cenere in polvere o in granuli non contenenti sostanze pericolose)
n	Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11	100102	Impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali	Le ceneri devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2 **
n	Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11	100103	Impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali	Le ceneri devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2 **
n	Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11	100115	Impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali	Le ceneri devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2 **
n	Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11	100117	Impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali	Le ceneri devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2 **

Tabella 3: Tabella A ordinata per codice CER crescente

Amministratore da DLgs 75/2010	Rifiuti in definizioni amministrate DLgs 75/2010	N	Tipologia 16.1 rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità	Codice CER	Definizione CER	Provenienza 16.2	Caratteristiche rifiuto 16.3
				02	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e		

					0201	preparazione di alimenti Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca		
ACM ACF	rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici	6	k	Contenuto dei prestomaci	020102	Scarti di tessuti animali	Industria della macellazione	L'impiego dei rifiuti da macellazione è limitato a quelli definiti "a basso rischio" ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DLgs 508/1992
ACV ACM ACF	altri rifiuti di origine vegetale	3	b	Rifiuti vegetali di coltivazioni agricole	020103	Scarti di tessuti vegetali	Coltivazione e raccolta dei prodotti agricoli	Il rifiuto deve derivare dalle ordinarie pratiche agricole
ACM ACF	rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici	6	g	Deiezioni animali da sole o in miscela con materiale di lettiera o frazioni della stessa ottenute attraverso processi di separazione	020106	Feci animali, urine, letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	Allevamenti zootecnici e industria di trasformazione alimentare	N.B. Nessuna caratteristica specifica prevista nel DM 05/02/1998 e ss.mm.ii.; si veda però anche quanto previsto dal DM 25/02/2016.
					0202	Rifiuti dalla preparazione e dal trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale		
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020201	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020204	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
					0203	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli		

					alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa			
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020301	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione dei componenti	Impianti di depurazione, Impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
ACM ACF	rifiuti di attività agroindustriali	7	d	Rifiuti vegetali provenienti da attività agro-industriali	020304	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	Lavorazione dei prodotti agricoli	il rifiuto deve derivare da lavorazioni con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020305	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Impianti di depurazione, Impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
					0204	Rifiuti provenienti dalla raffinazione dello zucchero		
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020403	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Impianti di depurazione, Impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di

							depurazione delle industrie alimentari.	
				0205	Rifiuti dell'industria lattiero-casearia			
ACM ACF	rifiuti di attività agroindustriali	7	d	Rifiuti vegetali provenienti da attività agro-industriali	020501	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	Lavorazione dei prodotti agricoli	il rifiuto deve derivare da lavorazioni con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020502	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
				0206	Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione			
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020603	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
				0207	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tracce caffè, tè e cacao)			
ACM ACF	rifiuti di attività agroindustriali	7	d	Rifiuti vegetali provenienti da attività agro-industriali	020701	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	Lavorazione dei prodotti agricoli	il rifiuto deve derivare da lavorazioni con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti
ACM ACF	rifiuti di attività agroindustriali	7	d	Rifiuti vegetali provenienti da attività agro-industriali	020702	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	Lavorazione dei prodotti agricoli	il rifiuto deve derivare da lavorazioni con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti
ACM ACF	rifiuti di attività	7	d	Rifiuti vegetali provenienti da attività agro-	020704	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	Lavorazione dei prodotti agricoli	il rifiuto deve derivare da lavorazioni con trattamenti fisici o

	agroindustriali		Industriali				termici senza impiego di sostanze denaturanti	
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020705	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
					03	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone		
					0301	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili		
ACV ACM ACF	altri rifiuti di origine vegetale rifiuti da lavorazione del legno non trattato	3	c	Segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero	030101	Scarti di corteccia e sughero	Attività forestali e lavorazione del legno vergine	Il rifiuto deve derivare dalle ordinarie pratiche forestali, da lavorazioni con trattamenti fisici o termici
ACM ACF	rifiuti da lavorazione del legno non trattato	8	h	Scarti di legno non impregnato	030101	Scarti di corteccia e sughero	Fabbricazione di manufatti di legno non impregnato, imballaggi; legno non impregnato (cassette, pallets)	I rifiuti non devono provenire da lavorazioni che prevedono l'impiego di trattamenti chimici
ACV ACM ACF	altri rifiuti di origine vegetale rifiuti da lavorazione del legno non trattato	3	c	Segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero	030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	Attività forestali e lavorazione del legno vergine	Il rifiuto deve derivare dalle ordinarie pratiche forestali, da lavorazioni con trattamenti fisici o termici
ACM ACF	rifiuti da lavorazione del legno non trattato	8	h	Scarti di legno non impregnato	030199	Rifiuti non specificati altrimenti	Fabbricazione di manufatti di legno non impregnato, imballaggi; legno non impregnato (cassette, pallets)	I rifiuti non devono provenire da lavorazioni che prevedono l'impiego di trattamenti chimici
					0303	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili		
ACM ACF	altri rifiuti	3	c	Segatura, trucioli, frammenti di legno,	030301	Scarti di corteccia e legno	Attività forestali e lavorazione del	Il rifiuto deve derivare da lavorazioni con

	di origine vegetale rifiuti da lavorazione del legno non trattato	8		di sughero			legno vergine	trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	030302	Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	Impianti di depurazione, Impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	j	Fibra e fanghi di carta	030309	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	Industria della carta	Il rifiuto non deve essere costituito da carta e cartone per uso speciali trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo (carte auto copianti, termo copianti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, etc.)
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	j	Fibra e fanghi di carta	030310	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	Industria della carta	Il rifiuto non deve essere costituito da carta e cartone per uso speciali trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo (carte auto copianti, termo copianti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, etc.)
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	j	Fibra e fanghi di carta	030311	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310	Industria della carta	Il rifiuto non deve essere costituito da carta e cartone per uso speciali trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo (carte auto copianti, termo copianti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, etc.)
					04	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché		

				0401	dell'industria tessile Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce		
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	040107	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
				0402	Rifiuti dell'industria tessile		
ACM ACF	rifiuti da lavorazione del tessile naturale non trattato	9	e	040221	Rifiuti di fibre tessili grezze	Preparazione filatura tessitura di fibre tessili vegetali e animali	I rifiuti non devono essere trattati con coloranti o comunque con sostanze tossiche
ACM ACF	rifiuti da lavorazione del tessile naturale non trattato	9	f	040221	Rifiuti di fibre tessili grezze	Preparazione filatura tessitura di fibre tessili vegetali e animali	I rifiuti non devono essere trattati con coloranti o comunque con sostanze tossiche
				10	Rifiuti prodotti da processi termici		
				1001	Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)		
	Nota: Le ceneri non figurano tra i rifiuti indicati nel DLgs 75/2010 per la produzione di ammendanti compostati		n	100101	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)	Impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali	Le ceneri devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2 (= Cenere in polvere o in granuli non contenenti sostanze pericolose)
	Nota: Le ceneri non figurano tra i rifiuti indicati nel DLgs 75/2010 per la produzione di ammendanti		n	100102	Ceneri leggere di carbone	Impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali	Le ceneri devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2 (= Cenere in polvere o in granuli non contenenti sostanze pericolose)

	ti compostati						
	Nota: Le ceneri non figurano tra i rifiuti indicati nel DLgs 75/2010 per la produzione di ammendanti compostati	n	Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11	100103	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato	Impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali	Le ceneri devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2 (= Ceneri in polvere o in granuli non contenenti sostanze pericolose)
	Nota: Le ceneri non figurano tra i rifiuti indicati nel DLgs 75/2010 per la produzione di ammendanti compostati	n	Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11	100115	Ceneri pesanti, scorie e polveri di calcaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100114	Impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali	Le ceneri devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2 (= Ceneri in polvere o in granuli non contenenti sostanze pericolose)
	Nota: Le ceneri non figurano tra i rifiuti indicati nel DLgs 75/2010 per la produzione di ammendanti compostati	n	Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11	100117	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116	Impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali	Le ceneri devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2 (= Ceneri in polvere o in granuli non contenenti sostanze pericolose)
				15	Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)		
				1501	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)		
	Nota: Carta e cartone non figurano tra i rifiuti indicati nel DLgs 75/2010 per la produzione di ammendanti compostati	i	Carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate	150101	Imballaggi in carta e cartone	Industria della carta	Il rifiuto non deve essere costituito da carta e cartone per usi speciali trattati o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo (carte auto copianti, termo copianti, accoppiati, pollaccoppiati, carte catramate, etc.)
ACM ACF	rifiuti da lavorazione	8 h	Scarti di legno non impregnato	150103	Imballaggi in legno	Fabbricazione di manufatti di legno	I rifiuti non devono provenire da

	del legno non trattato					non impregnato, imballaggi; legno non impregnato (cassette, pallets)	lavorazioni che prevedono l'impiego di trattamenti chimici	
				19	Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché della potabilizzazione dell'acqua e della sua preparazione per uso industriale			
				1906	Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti			
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	190605	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
ACM ACF	digestato da trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato)	5	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	190606	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari. Nota: sul digestato anaerobico prodotto a partire da residui dell'industria agroalimentare si veda anche il DM 25/02/2016.
					1908	Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti		
ACF	fanghi di cui al DLgs	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione	190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	Impianti di depurazione, impianti di	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle

	99/92			dell'industria alimentare			depurazione dell'industria alimentare	previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	190812	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'art. 18 del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
					20	Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) (inclusi i rifiuti della raccolta differenziata)		
					2001	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 1501)		
	Nota: Carta e cartone non figurano tra i rifiuti indicati nel DLgs 75/2010		i	Carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate	200101	Carta e cartone	Industria della carta	Il rifiuto non deve essere costituito da carta e cartone per usi speciali trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto

	per la produzione di ammendanti compostati						cartaceo (carte auto copianti, termo copianti, accoppiati, poliacoppiati, carte catramate, etc.)
ACM ACF	frazione organica dei Rifiuti urbani provenienti e da raccolta differenziata	4	a	Frazione organica dei rifiuti urbani raccolta singolarmente	200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	Frazione umida di raccolta differenziata di RSU Il rifiuto deve essere costituito unicamente dalla frazione umida separata dalla raccolta degli RSU, esente da rifiuti pericolosi
ACM ACF	rifiuti da lavorazione del legno non trattato	8	h	Scarti di legno non impregnato	200188	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	Fabbricazione di manufatti di legno non impregnato, imballaggi; legno non impregnato (cassette, pallets) I rifiuti non devono provenire da lavorazioni che prevedono l'impiego di trattamenti chimici
					2002	Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)	
ACV ACM ACF	scarti di manutenzione del verde ornamentale	1	l	Rifiuti ligneo celluloseici provenienti dalla manutenzione del verde ornamentale	200201	Rifiuti biodegradabili	Manutenzione del verde ornamentale Il rifiuto deve essere costituito unicamente dalla frazione ligneo cellulosa provenienti dalla manutenzione del verde ornamentale, escluso il materiale proveniente dallo spazzamento delle strade
					2003	Altri rifiuti urbani	
ACM ACF	frazione organica dei Rifiuti urbani provenienti e da raccolta differenziata	4	a	Frazione organica dei rifiuti urbani raccolta singolarmente	200302	Rifiuti dei mercati	Frazione umida di raccolta differenziata di RSU Il rifiuto deve essere costituito unicamente dalla frazione umida separata dalla raccolta degli RSU, esente da rifiuti pericolosi

Caratteristiche dei fanghi:

Tab. 4: Parametri All. IB DLgs 99/1992, valori limite fanghi sul tal quale

Parametro	u.m.	Valore limite
Valori di massima concentrazione di metalli pesanti		
Cadmio	mg/kg ss	20
Rame	mg/kg ss	1000
Nichel	mg/kg ss	300
Piombo	mg/kg ss	750
Zinco	mg/kg ss	2500
Mercurio	mg/kg ss	10
Caratteristiche agronomiche e microbiologiche		

Carbonio organico	% ss	> 20
Fosforo totale	% ss	> 0.4
Azoto totale	% ss	> 1.5
Salmonella	MPN/g ss	< 1000

Tab. 5: Parametri All. 2 DLgs 75/2010

Parametro	u.m.	Valore limite
PCB	mg/kg s.s.	0.8
Materiali plastici, vetro e metalli (frazione diam. 2 mm)	% s.s.	0.5
Inerti litoidi (frazione diam. 5 mm)	% s.s.	5
Salmonella in 25 g di campione t.q.	CFU	Assenti n(1)=5; c(2)=0; m(3)=0; M(4)=0;
Escherichia coli: in 1 g di campione t.q.	CFU	n(1)=5; c(2)=1; m(3)=1000 CFU/g; M(4)=5000 CFU/g
Indice di germinazione (diluizione al 30%)	%	≥ 60
Tallio (solo per ammendanti con alghe)	mg/kg s.s.	2

Tab. 6: Parametri 3rd Draft on Sludge, valori limite fanghi sul tal quale

Parametro	u.m.	Valore limite
Cromo	mg/kg ss	1000
AOX	mg/kg ss	500
LAS	mg/kg ss	2600
DEHP	mg/kg ss	100
NPE	mg/kg ss	50
IPA	mg/kg ss	6
PCDD/PCDF	ng TE/kg	100

N.B. Si sono riportati in tabella 6 solo i parametri non previsti nel DLgs 99/1992 o nel DLgs 75/2010.

Per i parametri LAS, DEHP, NPE si propongono i seguenti metodi:

Parametro	Metodo analitico
DEHP – di(2-etilesil)ftalato	EPA 3540/3541 e EPA 8270C
NPE – nonilfenoli e nonilfenoli etossilati	EPA 3540/3541 e EPA 8270C
LAS - alchilbenzenosolfati lineari	In assenza di un metodo ufficiale si riporta l'insieme di

tecniche utilizzate da ARPA EMR: SOXHLET – SPE – HPLC

Analisi sull'eluato:

Parametro	Valore limite (mg/l)	Riferimento
Idrocarburi totali	5	Si propone il confronto con i limiti di tab. 3 All. 5 Parte Terza DLgs 152/2006 per lo scarico in acque superficiali
Solventi organici aromatici	0.2	
Solventi organici azotati	0.1	
Solventi clorurati	1	
Pesticidi (totali)	0.05	
Pesticidi fosforati	0.1	
Tensioattivi	2	
Saggio di tossicità acuta	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50 % del totale	

Tab. 7: Idrocarburi – D.L. n. 109 del 28/09/2018 n. 109 "Decreto Genova"

Parametro	u.m.	Valore limite
Idrocarburi C10-C40	mg/kg t.q.	≤ 1000*

*Art. 41 Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione: 1. Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell'Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite è: ≤ 1.000 (mg/kg tal quale). Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca del marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti al sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008.

Nota L allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008: La classificazione come cancerogeno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno del 3 % di estratto di Dmsc secondo la misurazione IP 346 «Determinazione dei policiclici aromatici negli oli di base inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di petrolio senza asfaltene – estrazione di dimetile sulfosside», Institute of Petroleum, Londra. La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal petrolio contenute nella parte 3.

Caratteristiche del digestato da trattamento anaerobico di rifiuti agroalimentari ed agro zootecnici:

Tab. 8: Parametri DM 25/02/2016 All. IX

Parametro	u.m.	Valore limite	Digestato agroalimentare	Digestato agrozootecnico
Contenuto di sostanza organica	% peso s.s.	20	x	x
Fosforo totale	% peso s.s.	0,4	x	x
Azoto totale	% peso s.s.	1,5	x	x

Piombo totale	mg/kg s.s.	140	x	
Cadmio totale	mg/kg s.s.	1,5	x	
Nichel totale*	mg/kg s.s.	100	x	
Zinco totale	mg/kg s.s.	600	x	
Rame totale	mg/kg s.s.	230	x	
Mercurio totale	mg/kg s.s.	1,5	x	
Cromo esavalente totale	mg/kg s.s.	0,5	x	
Salmonella **	c=0 n=5 m=0 M=0	assenza in 25 g di t.q.	x	x

* per particolari esigenze regionali in caso di valori di fondo dei terreni con elevati tenori di nichel le regioni possono stabilire un limite più elevato

**n=numero di campioni da esaminare

c=numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m

Dall'All. IX DM 25/02/2016 Parte B (residui dell'agroindustria impiegabili per la produzione di digestato agroindustriale):

I residui dell'agroindustria che possono essere impiegati per la produzione di digestato agroindustriale di cui al presente decreto sono i seguenti :

- sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (buccette, bacche fuori misura, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, acque di vegetazione);
- sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce, graspi, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione degli ortaggi (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esaute essiccate, pressate fresche, pressate inalate ecc...)
- sottoprodotti derivati dalla lavorazione/selezione del riso (farinaccio, pula, lolla, ecc...)
- sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, amido di riso e proteine di riso in soluzione acquosa da prima lavorazione dei cereali e/o riso ecc.)
- sottoprodotti della trasformazione dei semi oleosi (pancelli di germe di granturco, lino, vinacciolo, ecc.)

